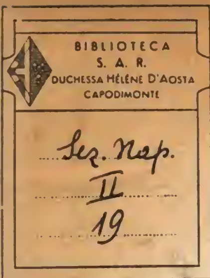
COLLEZIONE DI REALI RESCRITTI REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI E...




BIBLIOTECA
S. A. R.
DUCHESSA HÉLÈNE D'AOSTA
CAPODIMONTE
Sez. Nap.
II
19


HELENAE AVGVSTAE DVCISSAE
EX LIBRIS

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RACCOLTI

dal 1806 fino a tutto il 1840.

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Ufficiale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME TERZO



NAPOLI

TIPOGRAFIA DI BOREL E BOMPARD

1844.



COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 605 —

Reale Rescritto del 2 *gennaio* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si proibisce l'esportazione degli olj dalla Sicilia.*

Avendo fatto presente al Re nel consiglio di jeri il di lei rapporto de' 17 dello scorso dicembre, col quale si è vostra eccellenza servita di far conoscere le rappresentanze di cotesti intendenti relativi al commercio degli olj, Sua Maestà si è degnata di decretare l'assoluto divieto di estraregnarsi degli olj da cotesti dominj sino a tutto giugno di quest'anno, come anche di estendere sino alla detta epoca la franchigia de' dazj doganali, e della sopraimposta sugli olj esteri, che s'immettono in cotesti dominj, e di darsi inoltre un premio di tarì 15 a quintale agl'immittenti degli olj esteri in Palermo e nel suo valle, come vostra eccellenza rivederà il tutto dalla copia conforme del real decreto che le trasmetto per l'adempimento. (1)

(1) Ecco il tenore di questo real decreto che porta la data del 1 gennaio 1819.

Visto il nostro decreto de' 10 agosto del passato anno 1818 col quale fu stabilita la regola della libera estrazione degli olj dai nostri dominj al di là del faro, salvo i casi nei quali per circostanze particolari si credesse necessario di sospenderla.

Sua Maestà ha di più ordinato, che il detto decreto sia reso pubblico per mezzo de' giornali di Napoli e di Palermo onde i negozianti possano fare le loro speculazioni per le franchigie e per il premio accordato agli immittenti degli olj esteri. Finalmente Sua Maestà per confermarsi alla legge del temporaneo divieto, ha ordinato che ne anche per uso della sua real casa si faccia venire olio di Sicilia.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

— 606 —

Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alle amministrazioni diocesane, concernente il dubbio se nel numero de' beneficj ecclesiastici, vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare.

Essendo la gestione delle rendite de' beneficj ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane istallate ai termini dell'articolo 17 del concordato; si è formato il dubbio, se nel numero di tai beneficj sono compresi anche quelli di patronato particolare in caso di vacanza.

Proposto siffatto dubbio alla commessione esecutrice del concordato; la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsisia beneficio o di libera collazione, o di gius patronato deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria, poichè i fondi

Visto l'altro nostro decreto de' 25 settembre dell'istesso anno col quale ordinammo fino a tutto marzo di quest'anno libera ed esente da ogni dazio doganale e sovraimposta l'impartizione degli olj esteri in questi nostri domini.

Considerando che la scarsa ricolta di una tal derrata richiama la nostra sollecitudine pel bene annonario di quei nostri sudditi.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto fino a tutto il mese di giugno di quest'anno sarà assolutamente vietata l'esportazione dall'estero degli olj dei nostri dominj oltre il faro.

2. Per effetto del precedente articolo sarà altresì vietato di accordarsi a chicchessia la tratta per quantità determinata, dovendo il commercio di un tal genere giusta la regola stabilita all'articolo 4 del citato decreto dei 10 agosto essere o libero, o vietato per tutti.

3. Elasso il detto mese di giugno di questo anno e non essendo il divieto prorogato con altro nostro decreto particolare il decreto dei 10 agosto 1818 ricomincerà ad essere nella sua piena osservanza e quindi dal 1 di luglio sarà libera la esportazione degli olj ai termini del detto decreto.

4. La franchigia de' dazi doganali, e sovrimposta degli esteri, che s'immettono in quei nostri dominj accordato sino a tutto marzo col citato decreto del 25 settembre 1818 sarà prorogata fino a tutto giugno di questo anno.

Inoltre a fin di vieppiù facilitare la immissione degli olj esteri in Palermo e nel suo valle sarà accordato dal dì 1 febbraio a tutto giugno di quest'anno 1819 un premio di tarì 15 a quintale di cento rotola siciliani agli immittenti del detto genere dall'estero in Palermo e nel suo valle.

tanto degli uni, come degli altri sono dedicati a Dio, e perciò essa commessione è stata di avviso, che sieno egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi, e non semplici instituzioni, o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni; e che possa esservi soltanto luogo a differenza a riguardo dell'erogazione delle rendite nel tempo della vacanza, per il caso che fossero destinate ad usi particolari o nell'erezione de' beneficj, o con atti posteriori; ed in questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all'erogazione prescritta nell'articolo 17 del concordato.

Essendo un tale avviso stato approvato dal Santo Padre e da Sua Maestà; nel real nome lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 607 —

Circolare de' 9 gennajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili con la quale si determina il modo di sequestrare i soldi de' militari.

Le comunico per intelligenza di cotesto tribunale e de' regj giudici di questa capitale la seguente lettera scritta dal supremo comando di guerra.

» Eccellenza—Il supremo comando avendo avuta occasione di osservare, che spesso i soldi de' militari trovansi delegati per intero, o assegnati in escomputo de' loro debiti, o anticipatamente venduti, per mettere un freno a questo sistema che si rendeva pregiudizievole a' militari stessi, di concerto con sua eccellenza il segretario di stato ministro delle finanze, in seguito di ordine di Sua Maestà, si è stabilito in massima che da ora innanzi la tesoreria generale non accettasse disconti di sorte alcuna, nè delegazioni su soldi de' militari, senza l'autorizzazione del comando supremo; nè si ammettessero procure per esigere detti soldi senza l'autorizzazione cennata, dando di concerto gli ordini analoghi per eseguire tale disposizione.

» Per le ritenute poi, che vengono giuridicamente ordinate da' magistrati, dovendo queste a' termini delle leggi vigenti continuare ad avere il loro pieno effetto; e la legge de' 3 gennaio 1809 provvisoriamente in vigore, determinando le qualità, che possono giuridicamente sequestrarsi su' trattamenti degl'impiegati e funzionarj pubblici, non meno che il metodo che dee tenersi; prego vostra eccellenza a volersi compiacere di dare gli ordini, che venisse serbato esattamente tanto quella proporzione, quanto il metodo per le ritenute giudiziarie, su soldi degli uffiziali, ed impiegati militari, richiamando, ove vostra eccellenza lo credesse necessario, la precisa esecuzione della cennata legge.

Le partecipo siffatta determinazione per la esecuzione di quella parte che le riguarda.

— 608 —

Circolare de' 9 gennajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti civili con la quale si risolvono alcuni dubbj sulla procedura de' conciliatori.

Sono surti diversi dubbj relativamente al registro degli atti appartenenti alla competenza de' conciliatori. Io mi affretto di far conoscere alle signorie loro la soluzione che di accordo col signor ministro delle finanze è stata data ai medesimi.

1. Sarà unico e solo il registro de' conciliatori destinato a contenere gli atti relativi alle conciliazioni ed ai compromessi, qualunque sia la somma maggiore o minore di duc. 6.

2. Le sentenze definitive de' conciliatori dovranno registrarsi fra 20 giorni, gli atti del cancelliere tra 10 giorni, e le intimazioni del serviente tra 5 giorni, il tutto ne' termini dell'art. 21 del real decreto de' 2 marzo 1818.

3. La disposizione contenuta nel numero precedente è applicabile, a' termini dell'art. 18 del regolamento pe' conciliatori, agli atti de' cancellieri e de' servienti per gli affari relativi alla competenza de' conciliatori, che eccedono la somma di duc. 6.

4. I cancellieri de' conciliatori sono obbligati di provvedersi del repertorio per gli atti spettanti alla competenza de' medesimi, e soggetti al registro.

5. Le sentenze originali definitive de' conciliatori soggette al registro gratuito sono esenti dal bollo, allorchè non eccedono i duc. 6.

6. Le sentenze definitive de' contribuenti, ed i processi verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei soggetti al bollo e registro gratuito, o con pagamento, saranno scritti in doppio originale su quello de' registri destinati a riceverli dall'art. 7 del regolamento, e sopra fogli volanti. Il registro sarà apposto in questi fogli volanti, da' quali in fine dell'anno sarà formato un fascicolo a parte numerato e cifrato dal conciliatore. Sarà fatta menzione del registro sull'altro originale dell'atto che si contiene ne' libri de' conciliatori. Gli atti di conciliazione eccedenti ducati sei soggetti al bollo, saranno scritti su carta bollata che verrà somministrata dalle parti.

7. L'esenzione contenuta nell'art. 18 del regolamento pe' conciliatori si estende anche alla formalità del registro e del bollo.

Elleno cureranno l'esatto adempimento di tutte queste disposizioni, e ne daranno comunicazione ai regj procuratori de' tribunali civili. Questi magistrati dovranno poi parteciparle ai conciliatori delle rispettive provincie.

Elleno in oltre faran sentire ai regj procuratori, ch'essi debbano riferire in questo ministero per mezzo delle signorie loro, tutti i dubbj relativi ai conciliatori.

Per ciò che concerne il repertorio, cui sono tenuti i cancel-

lieri de' conciliatori, io ho di già passato gli officj corrispondenti ai signori ministri delle finanze e degli affari interni, onde quest'obbligo sia loro facilitato nel miglior modo possibile.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 609 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 14 gennajo 1819 col quale si determina che l'aggiudicazione preparatoria non trasferisce irrevocabilmente all'aggiudicatario il dritto di far procedere alla definitiva.

Essendo stati aggiudicati preparatoriamente nell'intendenza di Napoli a' signori Trombetta e Rossetti varj fondi esposti in vendita dalla tesoreria generale a norma del decreto de' 5 luglio 1816, per mancanza di pagamento del prezzo degli stessi per parte di coloro, che comperati gli avevano dallo stato;

Ed essendosi in seguito per disposizione dell'agente del contenzioso della tesoreria medesima sospesi gli atti ulteriori per la vendita, a motivo che taluni de' debitori avevano soddisfatto ciocchè dovevano, e con altri eransi stabilite delle convenzioni;

È nato il dubbio se ad onta di ciò possano gli aggiudicatarj provvisorj pretendere di procedersi all'aggiudicazione definitiva, per effetto del diritto che sostengono di aver essi acquistato mercè la preparatoria.

La commessione. — Considerando che l'aggiudicazione preparatoria, corrispondente alle subastazioni dette un tempo appo noi *ad finem providendi*, altro diritto non trasferisca a chi l'abbia ottenuta, che quello di far divenir definitivamente aggiudicatario del fondo, ove avendo luogo l'incanto definitivo altri non migliori l'offerta da lui fatta, ma non mai quello di doversi necessariamente procedere alla vendita del fondo medesimo, ancorchè venga a mancarne la causa, sia per essere stati soddisfatti i creditori che l'avevano intrapresa, sia per convenzione stabilita tra essi ed il debitore;

Che chiaro argomento di ciò si raccolga dall'art. 693 del codice di procedura civile, e dall'art. 31 della legge sulla spropriazione forzata del dì 14 agosto 1815, co' quali, dopo di essersi precedentemente dichiarata nulla qualunque alienazione dello stabile pignorato fatta dal debitore in seguito della pervenutagli denunzia del pignoramento, vien disposto potere siffatta alienazione conseguire il suo effetto se prima dell'aggiudicazione (s'intende della definitiva) l'acquirente depositi una somma sufficiente a soddisfare il creditore precedente, e tutti gli altri creditori inscritti comparsi;

Che potendo siffatto deposito eseguirsi nell'intervallo fra l'aggiudicazione preparatoria e la definitiva, è chiaro che in tal caso questa non ha più luogo, e l'aggiudicatario niun diritto

può opporre, poichè niuno in lui in simile occasione la legge ne riconosce;

Che prescindendo da questi argomenti tratti dalle disposizioni generali del dritto, evvi per la questione in esame particolare prescrizione di legge, che allontana ogni dubbio, dappoichè coll'articolo 3 del cennato real decreto de' 5 luglio 1816 è stabilito che pendenti gl'incanti per la vendita del fondo può il debitore, o chiunque altro vi abbia interesse, pagare ciò ch'è dovuto alla tesoreria generale e far sospendere gli atti ulteriori:

È di avviso. — Niun diritto competere a' signori Trombetta, e Rossetti alla continuazione degli atti per l'aggiudicazione definitiva de' fondi in contesa.

Nota. — Questo avviso fu approvato con ministeriale delle finanze del dì 30 gennajo 1819.

— 610 —

Circolare de' 16 *gennajo* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti civili con la quale si risolvono varj dubbj sulla procedura de' conciliatori.*

Il regolamento sanzionato da S. M. nel giorno 22 aprile dello scorso anno sulla procedura de' conciliatori ha dato luogo a diversi dubbi. Io nel farne conoscere alle signorie loro il tenore, vi aggiugnerò la corrispondente soluzione.

1. *Dubbio.* — La legge organica dell'ordine giudiziario dei 29 maggio 1817 ha derogato a quella parte del codice di procedura civile che concerne l'esperimento della conciliazione innanzi ai giudici di circondario per alcuni determinati giudizj?

Soluzione. — La legge organica or ora indicata avendo prescritto, che una delle principali funzioni del conciliatore fosse quella di conciliare le controversie tra le parti contendenti, se ne sia richiesto, è chiaro 1. che ai soli conciliatori appartiene di occuparsi dell'esperimento della conciliazione, e che perciò i regj giudici di circondario sieno incompetenti a procedervi; 2. che l'esperimento della conciliazione sia oggidì interamente volontaria.

2. *Dubbio.* — I conciliatori proceder possono ne' giudizj risguardanti i minori, allorchè non eccedono le somme di duc. 6?

Soluzione. — Questo dubbio debbe essere risoluto affermativamente. La disposizione contenuta nell'art. 31 del regolamento è applicabile alle sole conciliazioni: ne' giudizj non essendovi luogo a transazione manca il motivo del divieto. La competenza de' conciliatori è reclamata dall'interesse degli stessi minori.

3. *Dubbio.* Un creditore può includere in un solo avviso più debitori per diversi oggetti, e per varie somme, qualora tutte le somme unite non eccedano duc. 6?

Soluzione. — Questo dubbio è risoluto negativamente dai prin-

cipj stabiliti nell'art. 56 del regolamento. Poichè in esso è detto, che si calcolano le somme chieste da uno stesso attore per diversi titoli, e che se siano più gli attori, e distinti gl'interessi, si riguarda ciascun azione come un separato giudizio, è chiaro che ove sieno più debitori e diversi oggetti, ogni domanda formar debba un giudizio separato. Un sistema contrario spargerebbe la confusione ed il disordine in questi piccoli giudizj.

4. *Dubbio* — I conciliatori sono competenti a procedere nei giudizj relativi alla riscossione de' canoni, allorchè non eccedono sei ducati?

Soluzione. — Poichè l'azione per la riscossione de' canoni sino a duc. 6 rientra nella classe di quella che appartiene alla competenza, è chiaro, che i medesimi possono procedere ne' giudizj anzidetti, purchè il possesso di esigere non sia interrotto da più di tre anni.

5. *Dubbio.* — I sequestri conservatorj permessi dall'art. 98 del regolamento, possono esser diretti sopra i generi attaccati al suolo per crediti sino alla concorrenza di duc. 6?

Soluzione. — L'insieme delle attribuzioni de' conciliatori, e la lettera dell'art. 98 or ora indicato non permettono i sequestri conservatorj, de' quali è quistione nel proposto dubbio.

6. *Dubbio* — I cancellieri ed i servienti de' conciliatori possono esigere rispettivamente alcun dritto per l'atto di prima chiamata, per l'avviso ai testimoni ec.?

Soluzione. — Nulla è dovuto ai cancellieri ed ai servienti per gli atti pe' quali la tariffa stabilita nel titolo 7 del regolamento de' conciliatori non prescrive alcun dritto: essi debbano percepire le indennità a norma della tariffa pocanzi enunciata. Qualunque altra esazione sarebbe indoverosa, e trascinerebbe seco il delitto della concussione.

7.° *Dubbio.* — Il giuramento decisorio o di officio ha luogo ne' giudizj di competenza de' conciliatori?

Soluzioni. — Allorchè il legislatore ha determinato nel regolamento le norme, cui debbano attenersi i conciliatori nei giudizj di loro competenza, non ha certamente escluso quelle risultanti dai codici in vigore, tranne i casi in cui si oppongono direttamente a ciò, che in essi è prescritto. In conseguenza di questo principio la legge nulla avendo detto sul giuramento, dee osservarsi dai conciliatori ciò, che trovasi sanzionato nel codice civile sull'oggetto, di cui è quistione.

8.° *Dubbio.*—I cancellieri de' conciliatori possono pretendere indennità per le copie che si rilasciano da' servienti ai rei convenuti?

Soluzione.—Questo dubbio rientra da per se stesso in quello segnato al n.° 6, e quindi vi ha luogo ad applicare la medesima risoluzione negativa.

9.° *Dubbio.*—I conciliatori possono procedere pe' danni commessi nelle campagne?

Soluzione.—I conciliatori sono competenti a procedere pe' giudizj civili a causa de' danni arrecati ai campi dalle persone, ed animali, qualora non eccedono il valore di duc. 6, secondo la dichiarazione dell'attore, e non si proceda simultaneamente per la punizione del reo.

10. *Dubbio.*—Allorchè un conciliatore creda di doversi astenere dal giudicare è obbligato di sentire le parti contendenti pria di dar fuori l'atto, col quale dichiara il suo scrupolo?

Soluzione. Il conciliatore pria di dichiararsi sospetto, sia a dimanda delle parti, sia di officio, dee sentire le parti. Senza la chiamata delle parti non può conoscersi, se vi sia luogo a sospetto o no.

11. *Dubbio.*—I conciliatori oltre alla udienza che sono obbligati di dare nella casa comunale, possono tenerne delle altre nelle proprie case?

Soluzione.—Il bene della giustizia richiede che questo dubbio sia risoluto affermativamente. I conciliatori potranno oltre alle indicate due udienze darne delle altre nelle proprie case, purchè siano pubbliche e v'intervenga il cancelliere. Queste udienze potranno solamente rendersi secrete nelle conciliazioni.

Elleno comunicheranno la soluzione di questi dubbj ai regj procuratori de' tribunali civili. Questi magistrati dovranno poi parteciparla ai conciliatori delle rispettive provincie.

Elleno mi accuseranno in oltre la ricezione di questa circolare.

— 611 —

Disposizione del 17 gennaio 1819 emessa dalla commissione della pubblica istruzione con la quale si prescrivono norme per lo pagamento de' soldi a' maestri, e maestre delle scuole primarie.

Affinchè i maestri e le maestre delle scuole primarie poste ne' varj comuni di cotesta provincia riconoscono per loro immediati superiori gl'ispettori de' circondari, e de' distretti rispettivi, la prego, signor intendente, a non rilasciare i soldi tanto ai primi, che alle seconde, se prima non vi sarà il visto dell'ispettore del circondario, a cui appartengono sul certificato di assistenza alle scuole. Le sia ciò d'intelligenza.

— 612 —

Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai vescovi di Sarno e di Cava con cui si accordano facilitazioni agli studenti professi della congregazione de' PP. del SS. Redentore per lo patrimonio sacro già costituito prima del concordato.

Il procurator generale della congregazione de' missionarii del

SS. Redentore espose che, oltre i minoristi di quella congregazione abilitati ad ascendere ai sacri ordini col patrimonio ad essi costituito prima del concordato, in virtù di sovrana dichiarazione fatta da S. M., previi i concerti col Santo Patre, havvi nella congregazione medesima altri studenti professi prima del concordato i quali, tuttochè non sieno ordinati *in minoribus*, si trovano costituito il sacro patrimonio a norma delle costituzioni in ragione della tassa delle rispettive diocesi. Quindi il detto generale procuratore implorò di accordarsi ai cennati studenti professi la stessa grazia, essendo essi nell'impotenza di accrescere l'antico patrimonio ai termini del concordato, e, per tale circostanza, nel caso di essere esclusi dalla congregazione a cui sono necessarii.

Rimessa tal domanda alla commissione esecutrice del concordato; la medesima per mezzo del commessario pontificio l' ha sottomessa all'oracolo del Santo Padre, il quale ha acceduto alla grazia implorata, e Sua Maestà si è degnata anche aderirvi per la sua parte.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'avviso al rettore maggiore della detta congregazione.

— 613 —

Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli che esenta da una nuova costituzione di patrimonio sacro prescritto dal concordato i minoristi delle congregazioni de' preti secolari, cioè Filippini, Pii Operari, Liguorini, Cinesi, Dottrinarii, della Missione ed altri.

Nelle diverse congregazioni di preti secolari, esistenti nel Regno sotto la denominazione di Filippini, Pii Operarii, Liguorini, Cinesi, Dottrinarii, della Missione, ed altre simili, gl'individui d'essa, per essere ordinati sacerdoti, han bisogno del patrimonio sacro al pari di ogni altro prete secolare. Or alcuni di detti individui i quali sono stati promossi agli ordini minori prima della pubblicazione dell' ultimo concordato, ed in conseguenza trovandosi costituito il patrimonio sacro secondo la tassa delle rispettive diocesi vigente in quell' epoca, han supplicato Sua Maestà di dichiarare che non debbano esser soggetti ad una nuova costituzione di patrimonio sacro nel loro ascenso al suddiaconato.

In considerazione della grande utilità che la religione dei sudditi di Sua Maestà ritrae da tali congregazioni, e del bisogno in cui si è di aumentare il numero degl'individui delle medesime, diminuito per le passate vicende; la Maestà Sua, di accordo col Sommo Pontefice, ha dichiarato che tutti gli individui delle cennate congregazioni i quali si trovano ordinati *in minoribus* a titolo di patrimonio sacro, secondo la tassa

diocesana prima dell'ultimo concordato, possano esser promossi ai sacri ordini, senz'aver bisogno di nuova costituzione di patrimonio.

Il che nel real nome partecipo a Vostra Eminenza, perchè le serva d'intelligenza, e per gli avvisi che ne risultano.

— 614 —

Circolare de' 27 gennaio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori de' tribunali civili portante disposizioni circa il modo di formar la procura presso il tribunale di commercio.

È insorto il dubbio se l'articolo 38 della legge de' 3o gennaio 1817 sul bollo abbia derogato all'articolo 13 libro 4 codice di commercio provvisoriamente in vigore, per ciò che concerne il modo di formar la procura appiè dell'originale, o della copia della citazione.

Questo dubbio di accordo col signor ministro delle finanze, è stato risoluto negativamente, e quindi sino alla emanazione del nuovo codice di commercio le procure, delle quali è quistione, continueranno a poter esser fatte ai termini del citato articolo 12 sul medesimo foglio, nel quale è scritto l'originale, o la copia della citazione.

Elleno parteciperanno questa risoluzione ai tribunali, presso de' quali esercitano le funzioni del ministero pubblico (ai quali preseggano), e ne cureranno il dovuto adempimento.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 615 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti emesso il dì 28 gennaio 1819 col quale si determina che non può annoverarsi fra le eventualità prevedibili l'impedimento messo da un governo straniero all'arrivo del procaccio di Napoli nel suo territorio; e quindi le conseguenze di esso non possono essere o carico dell'appaltatore.

Promossi i dubbj: 1. se Francesco Angrisani appaltatore del procaccio, e della diligenza di Roma per un quadriennio da ottobre 1815 in poi, abbia diritto contro del governo alla rifazione de' danni ed interessi, a motivo che per le opposizioni del governo pontificio il procaccio ebbe luogo per poco tempo, e la diligenza non fu messa affatto in attività; 2. se nel caso affermativo debba accogliersi il progetto del direttor generale delle poste di transigersi la questione coll'appaltatore rilasciandogli ducati 1800 da' 2000, che ricevuti in anticipazione per un tal contratto, dovrebbe egli ora restituire, rimasto lo stesso senza effetto:

La commessione. — Considerando che per regola di dritto applicabile ad ogni specie di convenzione, e fra le altre a quella in disputa di locazione e conduzione di opere, colui che non

adempie la sua obbligazione è tenuto al rifacimento de' danni ed interessi a meno che l'inadempimento non sia il prodotto di una forza irresistibile, o di un caso fortuito a lui in niun conto imputabile;

Che gli ostacoli messi dal governo di Roma al transito pel suo territorio del procaccio e della diligenza napoletana, non posson annoverarsi fra' casi fortuiti, nè fra gli effetti di una forza irresistibile; dappoichè o derivarono essi da cagion legittima, e poteva benissimo il governo di Napoli prevederli prima d'impegnarsi nel contratto di appalto con Angrisani, o da causa illegittima, come per altro sembra, ed allora aveva esso il dovere ed i mezzi di farli cessare, ove non avesse voluto assumerne su di se le conseguenze;

Che perciò trattandosi di un caso compreso nella regola indicata, e non nella eccezione, le pretenzioni dell'appaltatore incontrano tutta l'assistenza della legge;

Considerando che il rifacimento de' danni ed interessi riguardando non solo la perdita sofferta, ma il lucro non fatto benanche, può nel caso in disputa produrre debito considerevole dell'amministrazione;

Che dovendo questo stabilirsi senza basi sicure, piuttosto ch'esporsi alle incertezze di una valutazione sempre pericolosa, ove trattisi di calcoli da instituirsi ad arbitrio, e senza dati certi, la prudenza richiegga di ricorrere alla misura di una transazione;

Che quella proposta nulla presenti di esorbitante, attesa la gravezza dell'affare in contesa; ed avendo essa meritata l'approvazione della direzione generale delle poste instruita meglio di ogni altro de' fatti, non lascia luogo a dubitare del vantaggio che racchiude pel fisco:

E di avviso. — Competere al signor Angrisani diritto alla rifazione de' danni ed interessi per lo inadempimento del contratto in esame:

Doversi approvare la transazione progettata dalla direzione generale delle poste.

Nota. — Questo avviso fu approvato con reale rescritto del dì 13 marzo 1819 partecipato per l'organo del ministero delle finanze.

— 616 —

Circolare di 30 gennajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili con la quale si determina che i cancellieri de' conciliatori son provveduti di un repertorio a carico dei rispettivi comuni.

La mia circolare de' 9 del cadente mese ha fatto conoscere alle signorie loro che i cancellieri de' conciliatori sono obbligati di provvedersi del repertorio per gli atti spettanti alla competenza de' medesimi e soggetti al registro.

Ora le aggiunge che i cancellieri anzidetti saran provveduti di un tale repertorio a carico de' rispettivi comuni. Il signor ministro degli affari interni mi assicura di aver già date le disposizioni convenienti all'uopo.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare, e ne daranno comunicazione a' regi procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 617 —

Reale Rescritto de' 30 *gennajo* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti civili col quale si prescrive che i registri somministrati a' conciliatori nello scorso anno, servano anche per l'anno corrente.*

Sua Maestà sulla considerazione che i conciliatori non hanno intrapreso l'esercizio delle funzioni loro affidate, che quasi sul termine dell'anno scorso, e che perciò vi ha ragione a supporre, che i registri loro somministrati dall'amministrazione civile per gli atti appartenenti alla loro competenza rimangano nella maggior parte ancora intatti, ha risoluto 1.° che i conciliatori debbano continuare a scrivere per l'anno corrente gli atti relativi alla loro competenza sugli stessi registri loro somministrati per l'anno scorso; 2.° perciò non debba aver luogo pe' registri dell'anno 1818 il deposito richiesto nell'articolo 12 del regolamento sulla procedura de' conciliatori; 3.° debba ogni conciliatore redigere un processo verbale, donde risulti la separazione de' registri per l'anno corrente, e per l'anno scorso. Nel processo verbale dovrà indicarsi questa sovrana disposizione.

Nel partecipare nel real nome alle signorie loro questa sovrana determinazione, incarico loro di darne comunicazione ai rispettivi regj procuratori ne' tribunali civili. Questi magistrati dovranno poi passarla a notizia de' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questo rescritto.

— 618 —

Ministeriale de' 3 *febbrajo* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore civile in Lucera con la quale si risponde ad alcuni dubbj sui diritti da esigersi dai cancellieri de' giudici di circondario.*

Ho letto il suo rapporto del primo dicembre dello scorso anno, col quale mi ha fatto conoscere il dubbio promosso dal regio giudice del circondario di *Volturara* diretto a sapere quali diritti siano dovuti al di lui cancelliere.

1. Sulle sentenze civili;
2. Sulle spedizioni di esse;
3. Sulle copie delle medesime:
4. Sulle cedole per citazione de' testimonj o periti:

5. Sull'atto di giuramento de' periti;
6. Sul certificato qualunque per cause civili;
7. Sulle relazioni a' superiori per affari civili;
8. Sulle ordinanze di permesso per atti conservatorj;
9. Sugli atti di cauzione nelle cause civili;
10. Sulle dichiarazioni originali per le successioni;
11. Sulle copie delle medesime.

Ho trovato giudiziose le sue osservazioni. Concorrendo quasi interamente nelle sue idee, mi affretto di manifestarle, che per gli atti di sopra segnati co' numeri 1. 4. 5. 8. 9 e 10 nulla è dovuto al cancelliere. Questi esige il diritto fissato nella tariffa de' 13 gennajo 1810. art. 9. per le sole copie o spedizioni de' medesimi.

Nulla parimenti è dovuto al cancelliere per le relazioni indicate nel n. 7.

Ella intanto mi farà conoscere in che consistano i certificati, de' quali è quistione nel n. 6, e quale possa esserne l'uso.

— 619 —

Reale Rescritto del 3 febbrajo 1819 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale portante disposizioni circa i dazi doganali sui generi addetti al servizio delle truppe.

Ho rassegnato al Re il di lei rapporto degli 11 andante, col quale si è l'eccellenza vostra servita di manifestarmi il dubbio fatto dall'intendente di cotesta dogana dietro il confronto dei rescritti de' 15 febbraro 1817 e 21 novembre 1818 col real decreto del 23 giugno 1818 circa i dazj doganali su i generi addetti al servizio della truppa. La Maestà Sua nel consiglio del primo corrente, dopo di aver preso un tale affare nel più maturo esame ha risoluto e dichiarato.

1. Che il real decreto del 23 giugno è limitato ad esimere unicamente gli oggetti di vestiario, e di casermaggio, di munizione da guerra, e di armamenti, che per servizio delle truppe si spediscono da una parte all'altra de' reali dominj, o da un luogo all'altro della Sicilia.

2. Che all'infuori dei mentovati oggetti, e per le indicate provvenienze non sono da accordarsi franchigie, dovendosi per tutto il dippiù osservare il real rescritto de' 15 febbraro 1817 confermato dall'altro de' 4 novembre 1818.

In quanto poi al dubbio se gli oggetti ai quali dal decreto de' 23 giugno è stata la franchigia accordata, debbansi intendere i soli generi manifatturati, o se debbano ancora esser compresi i generi grezzi; la Maestà Sua uniformemente al di lei avviso, ha risoluto, che la intelligenza del real decreto sia per quei soli oggetti manifatturati, che si riconoscono di essere stati già lavorati, ed addetti al servizio delle truppe.

Nel real nome glielo partecipo per l'uso conveniente.

— 620 —

Circolare del 3 febbrajo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane concernente la soluzione di taluni dubbii sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

Taluni dubbii proposti da varii regi procuratori presso le amministrazioni diocesane al signor segretario di stato ministro delle finanze, con cui i medesimi debbono corrispondere a tenore del real decreto de' 3 agosto 1818, diedero luogo al prelodato ministro di dirigere a tutt'i regii procuratori una circolare in data de' 2 dicembre del prossimo passato anno, colla quale furono definite le attribuzioni appartenenti al loro officio, la parte ch'essi debbono prendere nella scelta dell'esattore e cassiere, e nei mandati di pagamento, la ripartizione da farsi delle chiavi delle rispettive casse, ed in fine il mezzo che deve praticarsi, onde convertire in polizze il montante delle casse medesime.

Avendo io prestata la mia adesione alle savie disposizioni contenute nella detta circolare; lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza, e perchè vi si conformi esattamente.

— 621 —

Circolare de' 6 febbrajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa la chiamata de' membri de' collegi civili per intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali.

Con decreto de' 30 dicembre ultimo Sua Maestà ha disposto che i presidenti ed i regj procuratori civili possano intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali, e ciò ad oggetto di agevolare i mezzi, onde compiere in caso di bisogno il numero de' votanti nelle dette gran corti. Nell'incaricarne le signorie loro di far noto a' collegj le disposizioni dell'enunciato decreto, fa d'uopo che io comunichi alcune istruzioni intorno al metodo di serbare nella chiamata de' componenti i tribunali civili nelle gran corti criminali, e speciali, affinchè si ottenga l'importante scopo di provvedere contemporaneamente al buon servizio de' due rami, civili e penali.

1. I presidenti, ed i regj procuratori civili debbono intervenire in preferenza pe' giudici civili nelle gran corti speciali: quando basti l'intervento di un solo, vi andrà il regio procuratore in preferenza del presidente.

2. Nelle gran corti criminali debbono intervenire in preferenza i giudici civili secondo l'ordine di nomina, a' termini dell'art. 84 della legge organica, dopo di essi i regj procuratori, e finalmente i presidenti de' tribunali civili.

I presidenti de' tribunali civili regoleranno colla loro pru-

denza il servizio delle udienze, in modo che i regj procuratori possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna, quando occorra che debbano andare a supplire nelle gran corti criminali e speciali.

Nel caso che occorra chiamare nelle dette gran corti un numero di magistrati civili, tale che non possano in alcun modo reggersi il tribunale civile, il presidente di questo collegio procurerà di anticipare, o abbreviare la durata della udienza, secondo le occorrenze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata.

Il regio procuratore civile nella gran corte criminale, e speciale sederà alla destra del presidente della gran corte: se v'interverrà insieme col presidente civile, sederà questi alla destra, ed egli alla sinistra. Quando manchi nel collegio il presidente della gran corte la sedia di costui resterà vota: il presidente, e 'l regio procuratore civile occuperanno rispettivamente il posto sopra indicato; e 'l giudice criminale più anziano per ordine di nomina dirigerà la pubblica discussione.

Impegno lo zelo, e l'onore de' componenti le gran corti criminali, ed i tribunali civili, e specialmente de' rispettivi presidenti, e regj procuratori, perchè vadano tra loro di accordo intorno alle misure che in caso di bisogno converrà prendere, onde il servizio de' due rami resti sempre assicurato. Sia questo lo scopo delle loro premure, e ceda a questo qualunque riguardo o comodo privato.

— 622 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 8 *febbrajo* 1819 *col quale si determina che l'articolo* 309 *della legge de'* 12 *dicembre* 1816 *circa la facoltà dei sindaci d'introdurre senza alcuna superiore autorizzazione le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario, non è stato derogato dall'art.* 16 *della legge de'* 21 *marzo* 1817.

Promosso il dubbio se l'articolo 309 della legge de' 12 dicembre 1816, con cui è permesso ai sindaci preso soltanto l'avviso del decurionato, e senza alcuna autorizzazione superiore, d'introdurre le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario, sia stato derogato dall'articolo 16 della legge de' 21 marzo 1817, col quale vien attribuita in generale a' giudici del contenzioso amministrativo la facoltà di autorizzare l'introduzione de' giudizj riguardanti lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, senza farsi distinzione alcuna fra quelli di competenza de' tribunali, e gli altri appartenenti ai giudici di circondario:

La commessione. — Considerando che col suddetto articolo della legge de' 21 marzo non volle il legislatore stabilire i casi ne' quali fosse necessaria per lo stato, pe' comuni, e pe' pubblici stabilimenti l'autorizzazione superiore a formar dimande

in giudizio, locchè era stato precedentemente ordinato con leggi particolari, ma volle indicare soltanto le autorità alle quali per tali affari dovea tenersi ricorso;

Che quindi lungi di essersi indotta con ciò alcuna deroga alle prescrizioni della legge de' 12 dicembre 1816, deve reputarsi la stessa in piena osservanza, anche perchè l'indicato articolo ad esse espressamente si rimette nell'occuparsi de' richiami da prodursi contro le determinazioni delle autorità all'uopo destinate:

È di avviso, — Potere i sindaci dà se introdurre le liti dei comuni di competenza de' giudici di circondario.

Nota. — Questo avviso fu approvato con ministeriale dell'interno del dì 20 febbrajo 1819.

— 623 —

Circolare de' 10 *febbrajo* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali civili con la quale si determina che le sentenze diffinitive dei conciliatori non debbono essere soggette al registro.*

Mi affretto a prevenire le signorie loro che il signor ministro delle finanze, dietro mio officio, ha diretto gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale del registro, onde non siano assoggettate al pagamento del dazio del registro le sentenze diffinitive de' conciliatori, qualora per la condanna alle spese eccedano la somma di ducati 6.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro cureranno di darne comunicazione ai regj procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 624 —

Circolare de' 10 *febbrajo* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili portante disposizioni perchè siano ridotti ad un minor numero di fogli i repertorj per uso delle cancellerie dei conciliatori.*

In continuazione delle mie circolari de' 9 e 30 dello scorso mese, prevengo le signorie loro che il signor ministro delle finanze, dietro mio officio, ha di già passato gli ordini corrispondenti alla direzione generale del registro, onde sia ridotto il repertorio, di cui debbono provvedersi i cancellieri de' conciliatori, ad un minor numero di fogli.

Elleno daranno comunicazione di ciò ai regj procuratori dei tribunali civili per intelligenza de' conciliatori delle rispettive provincie, e mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 625 —

Circolare de' 15 febbrajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti civili con la quale si risolvono alcuni dubbj circa la procedura de' conciliatori.

In continuazione della mia circolare de' 16 dello scorso mese, mi affretto a manifestare alle signorie loro la soluzione di altri due dubbj insorti sul regolamento della procedura dei conciliatori. Essi sono.

1. Le sentenze de' conciliatori possono essere impugnate col rimedio del ricorso per ritrattazione?

2. Per eseguirsi un verbale di conciliazione, vi occorre una sentenza?

Il primo di questi dubbj debbe essere risoluto negativamente. Le formalità prescritte dal codice di procedura civile sono in qualche modo incompatibili colle sentenze de' conciliatori. D'altronde questo rimedio sarebbe in opposizione colla lettera e collo spirito del §. 2 dell'articolo 12 della legge organica dell'ordine giudiziario.

Per ciò che riguarda poi il secondo dubbio convien distinguere le conciliazioni che sono minori di sei ducati, e quelle che eccedono questa somma. Nel primo caso il processo verbale essendo esecutivo, a' termini dell'art. 42 del citato regolamento, non occorre alcuna sentenza, affin di mandarlo in esecuzione. Nel secondo caso, il processo verbale avendo solo la forza di scrittura privata, è chiaro, che per eseguirsi vi occorre una sentenza. Ciò ha anche luogo, allorchè il processo verbale di una conciliazione inferiore alla somma di 6 ducati, voglia eseguirsi contra gli eredi, o altri che han causa dalle parti comparse nella conciliazione.

Elleno parteciperanno la soluzione di questi dubbj ai regj procuratori de' tribunali civili. Questi magistrati dovranno comunicarla ai conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare

— 626 —

Circolare de' 20 febbrajo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' presidenti de' tribunali civili portante chiarimenti sulla intelligenza dell'art. 57 della legge de' 25 dicembre 1816 sul registro.

L'art. 57 della legge de' 25 dicembre 1816 sul registro prescrive che la trascrizione de' beni acquistati per successione, o legato debbano eseguirsi ne' registri delle conservazioni delle ipoteche in virtù di una ordinanza motivata del presidente del tribunale civile della provincia, ov'è domiciliato l'erede o il legatario.

Questa disposizione avendo dato luogo a qualche dubbio,

io ho passato i miei officj al signor ministro delle finanze, e quindi di comune accordo si è stabilito.

1. Nelle trascrizioni d'immobili pervenuti per causa di successione o legato, i conservatori delle ipoteche non potranno pretendere altri documenti che l'esibizione dell'ordinanza motivata dal presidente del tribunale civile, e dell'estratto della matrice fondiaria de' beni, pe' quali ha luogo la trascrizione, affin di regolare la liquidazione de' dritti

2. Nelle ordinanze delle quali è quistione, i presidenti dei tribunali civili non hanno l'obbligo di far inserire le dichiarazioni di successione fatte da coloro, che chieggono la trascrizione, ma solamente di farne menzione, a norma dell'art. 18 del real decreto de' 2 di marzo 1818. Questo magistrato non ha neppure l'obbligo d'inserire nell'ordinanza la lista degl'immobili, pe' quali la trascrizione debbe eseguirsi, giacchè la di loro indicazione risulta dagli estratti della matrice fondiaria, che debbonsi presentare al conservatore delle ipoteche a norma dell'art. 55 della legge de'25 dicembre 1816.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per loro intelligenza e regolamento.

— 627 —

Circolare del 20 febbrajo 1819 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si stabilisce che nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl'ingegneri direttori, e le deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla direzione generale l'epoca in cui debba cominciare.

Ho il vantaggio di trascriverle qui annessa per intelligenza di cotesta deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima ho fatto ai signori ingegneri dipendenti da questa direzione generale.

» Per allontanare ogni quistione di fatto fra gli appaltatori, e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni, si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l'epoca dalla quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto, sarà annunziata dagli ingegneri direttori alle deputazioni provinciali, ed al direttore generale. Se nello spazio di un mese la deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell'appaltatore è fissato da quell'epoca; in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla deputazione, di accordo coll'ingegnere di ponti e strade direttore dell'opera. In questo ultimo caso la deputazione e l'ingegnere ne terranno informato il direttore generale. Or come nelle nuove costuzioni di strade si stabilisce in quasi tutti i contratti, che l'epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dal giorno della consolidazione del brecciale; che spesso la consegna all'appaltatore del mantenimento non può aver luogo immediatamente dopo la

consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce: 1. Che la consolidazione verrà annunciata alle deputazioni, ed alla direzione generale da due miglia, in due miglia, e non per tratti minori. 2. Che quantunque non siasi la strada consegnata all'appaltatore del mantenimento, quello della costruzione avrà dritto dall'epoca, che la consolidazione non è contrastata al mantenimento provvisorio. 3. Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo, che si avrà coll'affitto della strada stessa per asta pubblica. 4. Per non sbilanciarsi ne' pagamenti provvisorj, questi non saranno fatti, che circa la metà dell'affitto presumibile, salvo a pagare il dippiù allor quando verrà conosciuto e definito. Pel mantenimento dei passeggiatori e fossi sino all'epoca della consolidazione, gli appaltatori non avranno dritto al mantenimento, perchè per facilitare la consolidazione si possono lasciare imperfetti sino all'epoca della consegna. Queste disposizioni la prego, signore, di farle per postille in tutti i nuovi appalti di costruzione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

— 628 —

Reale Rescritto del 20 febbrajo 1819 partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determina che le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza de' conciliatori si registrino gratuitamente dai ricevitori del registro e bollo.

Avendo proposto a Sua Maestà nel consiglio dei 9 del corrente mese il dubbio se le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, debbano essere assoggettate alla formalità del registro e del bollo; la Maestà Sua prendendo in considerazione da una parte, che le sentenze tutte de' tribunali civili debbano essere munite delle formalità del registro, e del bollo, e dall'altra parte tenendo presente la modicità delle cause di competenza dei conciliatori, poichè secondo l'articolo 12 della legge organica dell'ordine giudiziario i conciliatori sono competenti per le sole azioni personali relative a' mobili fino alla somma di ducati sei, ha determinato, che le mentovate deliberazioni dei tribunali civili sull'eccezioni di ricusa, o di incompetenza de' conciliatori, si registrino gratuitamente.

Io nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione, per il corrispondente adempimento, prevenendola che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia

— 629 —

Reale Rescritto del dì 20 febbraio 1819 partecipato dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia col quale si determina che sono esenti dalla formalità di registro e bollo gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni.

S. M. uniformandosi al parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria, ha risoluto nel consiglio de' 15 del corrente mese, che gli atti necessarj alla celebrazione dei matrimonj, soggetti al registro gratuito in forza dell'articolo 19, n. 7 della legge de' 25 dicembre 1816 sieno da ora innanzi esenti da qualunque formalità di registro e di bollo.

Nel real nome partecipo a V. E. tal sovrana risoluzione per l'uso di risulta, ed in riscontro del suo foglio de' 17 ottobre ultimo, nell'intelligenza, che ne ho data eguale comunicazione al ministro degli affari interni ed al direttor generale del registro e bollo.

— 630 —

Circolare de' 20 febbraio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali con la quale si ordina la celere spedizione de' giudizj sui reati forestali.

La prescrizione de' reati forestali è divenuta frequente per la brevità del termine a prescrivere stabilito dall'articolo 63 della legge de' 20 gennaio 1811 provvisoriamente in vigore, e per la poca attività di taluni agenti incaricati a perseguitarli, e reprimerli.

Un decreto del primo andante ha ordinato che il termine di tre mesi sia prolungato a sei mesi decorrendi dalla data del processo verbale.

Ordineranno elleno ai giudici di circondario la celere spedizione de' giudizi su i reati forestali; ordineranno altresì agli stessi, che se questi reati son commessi in ufficio dalle autorità coverte di garentia, mandino subito alle signorie loro gli atti che devono rimettersi a questo ministro per l'autorizzazione a' termini del decreto de' 19 ottobre 1818.

— 631 —

Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti.

Con pregiato foglio de' 6 dell'andante mese, 4. ripartimento numero 967, ha vostra eccellenza proposto il dubbio se le amministrazioni diocesane, dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del terzo pensionabile, dove ne sieno suscettibili, debbano procedere a nuove

liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori di quelle che presentano gli affitti, fatti dal demanio. Sua Maestà cui ho proposto il detto dubbio nel consiglio del giorno corrente, ha ordinato, che basti la liquidazione che si sta ora facendo per le provviste ultimamente seguite; e che non si potranno far nuove liquidazioni se non che quando, esistenti o passati ad altre sedi gli attuali vescovi, si faranno novelle provviste. Il che nel real nome partecipo all'eccellenza vostra, perchè si serva restarne intesa.

— 632 —

Circolare de' 27 febbraio 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili con la quale si determinano i dritti dovuti agli uscieri per la trascrizione de' protesti delle cambiali.*

Qualche magistrato ha elevato il dubbio, se convenga darsi al notajo, ed all'usciere un dritto per l'obbligo che hanno di trascrivere i protesti delle cambiali, non solo nel repertorio stabilito nel regolamento de' 27 dicembre 1816 sia ancora in un repertorio particolare prescritto dall'articolo 176 del codice di commercio.

I notai e gli uscieri non possono esigere pe' protesti delle cambiali, che il solo dritto, che a ragion de' medesimi è stabilito nelle tariffe in vigore, e quindi loro non vi è dovuto dritto alcuno per la trascrizione, che debbono farne nel repertorio particolare richiesto dall'articolo 176 del codice di commercio. Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro, le incarico di darne comunicazione alle camere notariali ed agli uscieri.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 633 —

Circolare de' 3 marzo 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti civili portante la risoluzione di diversi dubbi nella procedura de' conciliatori.*

Il regolamento sulla procedura de' conciliatori ha dato luogo ad altri dubbi. Io nel farne conoscere alle signorie loro il tenore, vi aggiungerò la corrispondente soluzione.

1. *Dubbio.* Il conciliatore può usar de' mezzi coattivi contra i contumaci nel caso della conciliazione di officio prescritta dall'art 23 del regolamento?

Soluzione. Questo dubbio debbe essere risoluto negativamente. La legge non ha dato nel soggetto caso alcuna facoltà a' conciliatori. Se nel giorno indicato per la conciliazione una delle parti chiamate non si presenti, il conciliatore farà all'altra quelle rimostranze, che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e ne stenderà processo verbale.

2. *Dubbio.* Più parti soggette a conciliatori diversi da chia-

marsi per la stessa causa, innanzi a quale conciliatore dovranno esser citate?

Soluzione. Allorchè le parti da citarsi in un solo giudizio sieno domiciliate in diversi comuni, l'attore potrà a sua scelta convenirle presso il conciliatore di uno di esse. Ciò è ne' principj che regolano la competenza in generale, e nella ragione. L'art. 61 del regolamento nulla ha di comune col proposto dubbio. In esso non si fa parola di più correi chiamati in uno stesso giudizio, ma bensì di un solo correo; ed in questo caso è giusto, che si adisca il conciliatore del domicilio, o della dimora del correo. Lo stesso può aver luogo per la chiamata in garantia. Il giudizio di garantia può dividersi dall'azione principale ed agitarsi presso diversi conciliatori.

3. *Dubbio.* Le forme pe' compromessi debbono essere quelle stabilite nel libro primo del codice di rito, o quella prescritta da' tribunali?

Soluzione. Questo dubbio è risoluto dall'art. 45 del regolamento. Le forme pe' compromessi debbono essere quelle stabilite ne' giudizj contradditorj al titolo 5 art. 62 e seguenti del regolamento anzidetto. Tutt'altro, ivi non previsto, o non determinato nell'atto del compromesso, secondo le norme dell'art. 44, dovrà regolarsi colla procedura stabilita nel tit. 1. lib. 3 part. 2. del codice di rito.

4. *Dubbio.* È necessaria la cedola per chiamare i testimonj?

Soluzione. Il cancelliere nello stesso avviso che redigerà per la chiamata della controparte, includerà benanche i nomi de' testimonj, il giorno e l'ora della comparsa, quando l'attore ne dia la nota sul principio del giudizio: quando poi la chiamata de' testimonj sarà ordinata all'udienza del conciliatore, essa avrà luogo con atto semplice a' termini dell'articoli 69 del regolamento.

5. *Dubbio.* Quali saranno i motivi di ricusa, di cui parla in generale l'articolo 71 del regolamento?

Soluzione. Questo dubbio è risoluto dall'articolo 20 del regolamento, e quindi sono applicabili nel soggetto caso le norme indicate nell'articoli 43 del codice di rito.

6. *Dubbio.* Un parente, o un amico potrà scusare la contumacia della parte non comparente?

Soluzione L'articolo 88 del regolamento rimette alla prudenza, ed alla religione del conciliatore il ricevere fuori tempo l'opposizione, e pria di eseguirsi la condanna, purchè consti dell'impedimento della parte contumace. Non vi è dunque scusa ad ammettersi, nè persona ad offerirla, se non quando la parte, con il di lui procuratore a norma dell'articolo 88 vorrà fare opposizione alla sentenza, elasso il termine accordato coll'articolo 84.

7. *Dubbio.* Dopo l'intimazione della sentenza, e prima

della esecuzione della medesima dee aver luogo alcun mandato o precetto?

Soluzione. Questo dubbio va risoluto negativamente. Il mandato è contenuto nella sentenza, ed è perciò che negli articoli 89 e 90 del regolamento senza prescriversi questo atto divisamente, se ne fa menzione. Non occorre dunque notificare alcun precetto alla parte, e può passarsi immediatamente alla esecuzione della sentenza.

8. *Dubbio.* Come si eseguirà l'obbligo del mallevadore prescritto dall'art. 92 del regolamento?

Soluzione. Scorso il termine di sei giorni sabilito dall'articolo 92, il verbale di malleveria è esecutivo, senza che debba prima intimarsi avviso o precetto alcuno.

9. *Dubbio.* All'infuori de' mobili esentati dal pignoramento nell'articolo 91 potranno pignorarsi tutti gli altri, ed anche quelli esentati sotto i numeri 3 5 7 e 8 dell'articoli 522 del codice di rito?

Soluzione. Questo dubbio debbe essere risoluto per l'affermativa, dappoichè non è permesso di aggiugnere altre eccezioni che quelle stabilite nel soggetto caso della legge.

Elleno parteciperanno la soluzione di questi dubbj ai regi procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 634 —

Reale Rescritto de' 3 marzo 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale della gran corte civile in Napoli portaute disposizioni circa gli avvisi che in materia di tasse si emettono dalla camera di disciplina degli avvocati.

Con suo rapporto del primo febbraro dello scorso anno, ella mi fece conoscere la domanda presentata dalla camera di disciplina degli avvocati residente in questa città, diretta ad ottenere, che gli avvisi che emette in materia di tasse giudiziarie; debbano essere solamente resi esecutorj dal tribunale civile, secondo che ha luogo per le sentenze degli arbitri, e non già sottoporsi all' esame dello stesso.

Sua Maestà cui ho rassegnato questa domanda, prendendo in considerazione le osservazioni fatte nel soggetto caso dalla camera di giustizia del supremo consiglio di cancelleria, per effetto delle quali ha opinato, che la domanda di sopra enunciata della camera di disciplina degli avvocati sia direttamente opposta alle leggi attualmente in vigore, ha risoluto che la medesima debba essere rigettata.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per dovuto adempimento.

— 635 —

Circolare de' 3 marzo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali delle gran corti civili con la quale si determina che le deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezioni di ricusa d'incompetenza de' conciliatori, sono registrate gratuitamente.

È insorto il dubbio, se le deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezioni di ricusa o d'incompetenza de' conciliatori, debbano essere assoggettate alle formalità del registro e del bollo.

Sua Maestà secondo che mi ha partecipato il signor ministro delle finanze, prendendo in considerezione da una parte, che tutte le sentenze de' tribunali civili debbano essere munite della formalità del registro e del bollo, e dall'altra parte tenendo presente la modicità delle cause di competenza dei conciliatori, ha determinato, che le deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezioni di ricusa d'incompetenza de' conciliatori, sieno registrate gratuitamente.

Nel parteccipare alle signorie loro questa sovrana determinazione, incarico le medesime di darne comunicazione ai regj procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' collegi, ai quali sono addetti, e de' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare

— 636 —

Circolare de' 3 marzo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari nelle diocesi del regno portante disposizioni circa le esazioni a titolo di quarte, decime, cattedratico.

Con real decreto de' 30 del prossimo passato gennajo Sua Maestà ha rivocata la disposizione dell'articolo 5 del decreto de' 2 dicembre 1813, colla quale venne abolita la esazione, che i demanj facevano sulle parrocchie, o altre chiese a titolo di quarta, decima, cattedratico e simili; ed ha ordinato, che tali diritti nei casi di vacanza delle chiese, che li percepiscono, siano compresi nella gestione delle amministrazioni diocesane, e se ne faccia la percezione nel modo praticato prima dell'epoca dell'indicato decreto.

Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, e di cotesta amministrazione diocesana.

— 637 —

Circolare di 3 marzo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori de' tribunali civili con la quale si determina che la rendita de' patrimoni sagri deve essere purgata dal peso fondiario.

Essendo insorto il dubbio, se il peso fondiario dovess'essere

dedotto dalle somme stabilite dal concordato per la costituzione del sacro patrimonio, il ministro degli affari ecclesiastici mi ha partecipato, che la rendita de' patrimonj sacri debba essere netta di fondiaria.

Nel passare ciò all'intelligenza delle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai tribunali, presso de' quali elleno esercitano le funzioni del ministero pubblico.

Elleno mi accesseranno la ricezione di questa circolare.

— 638 —

Circolare del 3 marzo 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili relativa alla rendita de' patrimonii sacri che deve esser purgata dal peso fondiario.*

Essendo insorto il dubbio, se il peso fondiario dovess'esser dedotto dalle somme stabilite dal concordato per la costituzione del sacro patrimonio, il ministro degli affari ecclesiastici mi ha partecipato, che la rendita de' patrimoni sacri debba essere netta di fondiaria.

Nel passare ciò all'intelligenza delle signorie loro, le incarico di darne comunicazione ai tribunali presso de' quali elleno esercitano le funzioni del ministero pubblico. Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 639 —

Ministeriale de' 3 *marzo* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore civile in Trani portante disposizioni sull'avviso da darsi al ministero per la spedizione dei certificati da rimettersi agli ordinari.*

Il reale rescritto de' 27 giugno 1818 non prescrive ai regj procuratori di rimetter copie in questo ministero de' certificati, che i tribunali civili spediscono agli ordinandi, ma solo di dargliene notizia. Ella dunque, ove avvenga il caso, si atterrà alla letterale esecuzione del sovrano rescritto, e mi darà solo la notizia della spedizione de' certificati, e delle persone in favore delle quali avrà luogo.

— 640 —

Reale Rescritto del 6 *marzo* 1819 *partecipato in circolare dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che negli appalti per costruzione e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione in generale, deve osservarsi il disposto nella legge de'* 12 *dicembre* 1816.

Essendosi promesso il dubbio, se negli appalti per costruzione, e mantenimento di opere pubbliche debba osservarsi il sistema stabilito col decreto de' 23 gennaio 1810, o pure le disposizioni contenute nella legge dei 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, la Maestà Sua cui una tale quistio-

ne è stata rassegnata nel consiglio de' 26 febbraio ultimo, si è degnata ordinare, che in avvenire sia eseguito esclusivamente il prescritto di quest' ultima legge in quanto al metodo delle licitazioni in generale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 641 —

Circolare del 6 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regi procuratori diocesani con la quale si danno le facoltà alle amministrazioni diocesane di vendere i generi di qualunque natura nel ricolto o dopo, in totalità o in dettaglio, in economia o in incanto.

Da regii procuratori presso talune amministrazioni diocesane mi si era proposto il dubbio, se i generi di pertinenza delle medesime vender si dovessero nel ricolto, mediante le stesse formalità prescritte nell'articolo 9 delle istruzioni diramate da sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura, e custodirli, per poi vendersi a misura che favorevoli opportunità si fossero presentate. Avendo io manifestato il dubbio al prelodato ministro, si è tra noi convenuto di lasciare alle amministrazioni quell'arbitrio di cui userebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' proprii interessi, anzichè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante.

Quindi ciascuna amministrazione resta facoltata di vendere i generi di qualunque siasi natura, o nel momento raccolti, o dopo tempo, in totalità ed in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola sessione d'incanto; avendo sempre riguardo alla di loro natura, alla di loro qualità e quantità, al prezzo corrente, a quello sperabile, alla facilità o difficoltà dello smaltimento, alla stagione, ed a tutte le altre circostanze che non sfuggirebbero dalle vedute di un accorto proprietario.

Nel darne a lei parte, signor regio procuratore, per di lei intelligenza, e di cotesta amministrazione, e per l'analoga osservanza, le fo avvertire, che nelle occasioni dovrà ella vegliare, perchè con accorgimento si determini il tempo ed il modo della vendita, onde una misura adottata per facilitazione e per utilità non ridondi in discapito del patrimonio che dall'amministrazione istessa si governa.

— 642 —

Reale Rescritto del 6 marzo 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei dominj al di quà del faro che ordina uno stato delle chiese collegiate, e copie legali degli atti di loro fondazione, coll'indicazione se i canonicati son soggetti a patronato o di libera collazione.

Sua Maestà ha comandato, che tutti gli ordinarii di questi reali dominii mandino uno stato delle chiese collegiate esistenti nelle rispettive di loro diocesi, espressandovi la qualità di esse chiese, se vere collegiate per la loro fondazione, o pure in origine semplice ricettizie e poscia erette a collegiate per li soli onori, e indicandovi le dignità ed i canonicati che in ciascuna delle medesime collegiate si trovano stabiliti; e la natura di essi canonicati, se soggetti a patronato, o di libera collazione, e se veri beneficii ecclesiastici, o pure semplici partecipazioni, e porzioni laicali. Ha inoltre la Maestà Sua prescritto, ch'essi ordinarii rimettano contemporaneamente copie legali degli atti di fondazione delle dette collegiate, ond'esser conservate nell'archivio della real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

Il che nel real nome partecipo a lei per lo adempimento di sua parte.

— 643 —

Circolare de' 6 marzo 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno circa la esenzione dalla leva militare per i chierici iniziati negli ordini minori.

Nel consiglio de' 9 novembre del prossimo passato anno Sua Maestà uniformandosi alla proposizione del capitan generale principe Nugent, si degnò determinare, che tutt'i chierici ordinati *in minoribus* entrassero nel bussolo della leva all'età di anni ventuno; e che se taluno di essi fosse destinato dall'urna al servizio militare, si dovesse sospendere la sua chiamata per sei mesi, elassi i quali dovessero obbligarsi a marciare coloro, che non fossero stati promossi al suddiaconato sia per giudizio dei vescovi, sia per una ragione qualunque.

Avendomi ora il supremo comando di guerra avvisato di aver diramati gli ordini ai generali comandanti le divisioni militari, ed ai consigli di reclutazione per l'adempimento della detta sovrana risoluzione; lo partecipo a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 644 —

Circolare de' 10 marzo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori civili con la quale si determina che i cancellieri degli archivj notariali debbonsi provvedere del repertorio prescritto dal regolamento de 27 dicembre 1816.

La mia circolare de' 6 dicembre 1817 esenta i cancellieri degli archivj notariali dall'obbligo di tenere il repertorio prescritto dal regolamento de' 27 dicembre 1816, a condizione che le copie, spedizioni, estratti, fedi o certificati che dalle camere o da cancellieri si rilasciano, debbano soggiacere alle formalità del bollo, registro, e visto del regio giudice di circondario ne' casi dalla legge prescritti.

L'esperienza però ha fatto conoscere, che questo sistema oltre di contenere per le camere notariali una disposizione diversa da quella che ha luogo pe' tribunali, e per le altre pubbliche amministrazioni, a cui le camere possono assimilarsi, non sia abbastanza esatto per ottenere l'intento propostosi dal legislatore, quello cioè di far conoscere, e costare di tutti gli atti soggetti al registro, in controllo de' libri del ricevitore; e quindi di accordo col signor ministro delle finanze si è stabilito che restando rivocata la precedente determinazione che obbligava i cancellieri degli archivj a sottoporre al visto del giudice regio gli atti rilasciati tanto da essi, che dalle intere camere, sieno i medesimi, come ogni cancelliere dei tribunali, o di altra pubblica amministrazione tenuti a provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento de' 27 dicembre 1816 ad oggetto di assicurare la data, e l'esistenza degli atti di sopra enunciati, del che il prelodato signor ministro ha già dato comunicazione al direttore generale del registro e del bollo.

Partecipo alle signorie loro tale determinazione per intelligenze delle camere notariali, e de' rispettivi cancellieri; nella prevenzione che dell'importo del repertorio potrà la cassa di archivio rimborsarsi nel modo indicato ne' decreti de' 19 settembre 1809, e 16 dicembre 1811 per gli atti che sono a carico delle parti.

— 645 —

Reale Rescritto de' 10 *marzo* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si determinano i funzionari che debbono godere la franchigia delle lettere che pervengono dall'estero.*

Ho rassegnato al Re il contenuto nel rapporto de' 16 febbrajo ultimo, in ordine alle sollecitazioni da lei fatte, onde determinarsi i funzionarj ai quali dovrà accordarsi la franchigia di posta sulla corrispondenza che verrà ai medesimi spe-

dita dall'estero. Sua Maestà nel consiglio del primo del corrente mese si è degnata di risolvere, che debbano godere soltanto di una tal franchigia, il segretario di stato ministro degli affari esteri, ed il direttore generale delle poste.

In quanto agli altri ministri ha ordinato la Maestà Sua che si sottopongono a tassa tutte le lettere, che potranno loro pervenire dall'estero, e che quindi si rilasciano ai medesimi a credito dovendo cotest'amministrazione domandarne il rimborso in ogni trimeste, rimborso che Sua Maestà vuole che dai medesimi sia ordinanzato pagarsi dalla tesoreria sulle spese di burò de' rispettivi ministeri.

Io nel real nome le comunico, signor direttore generale, tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 646 —

Reale Rescritto de' 13 marzo 1819 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terra sindaco di Lecce, ed Ambrogio Orfei per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarico del primo.

A 8 luglio 1817 il capitano de' militi scrisse di uffizio a Nicola Terra sindaco in quell'epoca del comune di Lecce nel secondo Abuzzo ulteriore, acciò preparato avesse un quartiere per venti uomini del suo seguito coll'approvvisionamento di viveri, mentre ne sarebbe stato pagato da ciascheduno di detti individui. Il sindaco incaricò Ambrogio Orfei fittuario della panatica, e taverna per la somministrazione de' viveri mentovati, che venne adempita, e l'importo ammontò a duc. 7 70.

Non essendosi una tal somma pagata, al primo settembre 1818 Albrogio Orfei citò innanzi al giudice del circondario Niccola Terra ond'esser pagato di detta somma. Con sentenza contumaciale fu condannato costui al pagamento. Contra tal sentenza produsse Nicola Terra le opposizioni assumendo di non aver dato mai ordine all'Orfei per detta somministrazione: discusse le opposizioni ebbe luogo una prova per testimoni, e da questa risultò non meno l'ordine dato da Niccola Terra ad Ambrogio Orfei per l'espressata somministrazione di viveri, che la promessa di pagarne egli l'importo. Dopo tali prove restò condannato Niccola Terra al pagamento di duc. 7 70 colle spese.

In questo stato essendosi promossa una quistione di competenza, il tribunale civili della provincia con sua sentenza dei 17 novembre 1818 sulla considerazione che Niccola Terra era stato convenuto in giudizio non come sindaco del comune, ma come un particolare proprietario, che essendosi ordinate le prove per testimonj dal giudice del circondario, egli vi avea consentito senza veruna protesta, nè vi era veruna implicanza nella contabilità comunale, dichiarò competente il potere giudiziario.

L'Intendente della provincia per contrario con sua dichiarazione motivata, nella quale pose in veduta che senza la qualità di sindaco, non potea Niccola Terra ordinare le somministrazioni di viveri a' militi, e che trattavasi di un fatto dipendente o relativo all'amministrazione pubblica, elevò il conflitto per richiamare l'affare alla conoscenza del potere amministrativo.

Con due reali rescritti, il primo de' 12 dicembre 1818 per lo ministero dell'interno, il secondo del 23 dello stesso mese per lo ministero di giustizia fu rimesso il conflitto di sopra espresso all'esame e parere della prima e seconda camera riunite del supremo consiglio di cancelleria.

Le camere, nelle quali sono intervenute Sua Eccellenza il signor principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e maresciallo D. Antonio Winspeare reggente, e consiglieri della prima camera; come pure i signori principe di Belvedere, commendator Filangieri, e maresciallo Sanchez consiglieri della seconda camera, essendosi occupate dell'affare han riflettuto:

1. Che nella quistione tra Niccola Terra, ed Ambrogio Orfei si tratta dell'esame di un'azione civile nella quale non cade in discettazione la legittimità, la validità, o la interpretazione di un atto amministrativo.

2. Che per l'articolo 5. n. 3. della legge del dì 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, cui si uniforma anche l'articolo 13 di detta legge, la cognizione delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la leggittimità, la validità, o la interpretazione di un atto amministrativo appartiene al potere giudiziario.

3. Che non entra affatto in esame la contabilità comunale, pojchè il giudizio di contabilità ha luogo tra quello che rende il conto, e colui a cui si rende.

Per tali considerazioni le camere sono di avviso:

Che nella causa di sopra spiegata tra Ambrogio Orfei, e Niccola Terra il potere giudiziario sia competente.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 16 febbraio 1819 ed approvato con reale rescritto dei 13 marzo dello stesso anno.

— 647 —

Ministeriale de' 13 marzo 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze con la quale si dispone che i due mesi per trascrivere le donazioni debbano incominciare dal giorno dell'accettazione di esse.

Al 7 dicembre dello scorso anno S. M. si compiacque donare all'architetto signor Pietro Bianchi il locale del soppresso monistero della Trinità de' spagnoli.

Nel giorno primo febbrajo di questo anno il signor Bianchi stipulò istrumento di accettazione di questa donazione.

Il donatario si è presentato alla conservazione delle ipoteche di questa provincia, ed ha chiesto la trascrizione de' beni donati. Il conservatore vuole multarlo sulla considerazione, che la trascrizione va ad essere eseguita dopo il termine di due mesi desegnati dalla legge. Egli assume perciò, che in fatto di donazione i due mesi debbano cominciare a decorrere dal giorno della donazione e non già da quello dell'accettazione di essa.

Il signor Bianchi ha reclamato in questo ministero. Debbo presentare alla eccellenza sua alcune idee su tale oggetto per farle osservare che la pretensione del conservatore delle ipoteche è in opposizione alla legge ed alla giustizia.

L'articolo 17 del decreto de' 2 marzo 1818 pescrive, egli è vero, che la trascrizione ne' registri della conservazione delle ipoteche de' passaggi de' beni stabili, debba essere eseguita tra due mesi dalla data che la produce. Ma nelle donazioni tra vivi i due mesi dalla data, che la produce, debbano cominciare a decorrere dal giorno dell'atto di donazione, o di quello dell'accettazione?

L'articolo 932 del codice civili provvisoriamente in vigore dispone, che una donazione tra vivi, non produce alcun effetto sino a che non sia stata accettata. Sino a questo momento il donante non è spogliato irrevocabilmente de' beni donati, può rivocar la donazione, e disporre in tutto o in parte degli effetti nella medesima compresi, e quindi la trasmissione del dominio non è ancora effettuata. Manca dunque sino all'accettazione l'atto, che produce il passaggio de' beni, atto, che la legge richiede per far decorrere il termine stabilito per la trascrizione, e che solo si rinviene nell'accettazione della donazione. All'epoca dell'accettazione la donazione diviene perfetta, e la proprietà della cosa, giusta l'articolo 938 del codice civile, s'intende trasferita nel donatario. Da quest'epoca dunque debbono decorrere i due mesi stabiliti dall'articolo 17 del decreto de' 2 marzo. Questa opinione è non sola ne' principj della legge, e nell'indole della trascrizione, ma è avvalorata ancora dal decreto de' 19 ottobre dello scorso anno. Ivi è stabilito, che il termine di due mesi per le donazioni a contemplazione di matrimonio debba decorrere non già dagli atti, che costituiscono tali donazioni, ma bensì dal giorno, in cui sarà celebrato il matrimonio. La legge ha così stabilito, giacchè sino alla celebrazione del matrimonio, il dominio delle cose donate è, dirò così, sospeso, ed il passaggio de' beni non si è realmente effettuato. Non sarebbe in fatti assurda cosa il prescrivere la trascrizione di un passaggio di beni, che è tuttavia contingente?

Può dirsi altrettanto delle donazioni sino a che non siano state accettate.

Io credo, che la eccellenza sua voglia convenire in queste idee, e dare gli ordini opportuni, onde il termine per la trascrizione, di cui è disputa, debba incominciare a decorrere dal giorno dell'accettazione, e che perciò il signore Bianchi, qualora si ritrovi nel tempo utile, possa eseguir quella del locale, che Sua Maestà gli ha conceduto, senza il pagamento di alcuna multa.

Nota. — Il ministro delle finanze con ministeriale de' 20 marzo è convenuto nelle idee manifestate dal ministro di giustizia.

— 648 —

Circolare del 17 *marzo* 1819 *diretta dal ministro delle finanze ai regi procuratori diocesani con la quale si esclude dalla carica di cassiere delle amministrazioni diocesane coloro che son legati in parentela co' membri delle medesime ove altri vi siano che possano ben disimpegnarla.*

Un rapporto del regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Viesti ha dato il motivo alla quistione, se l'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816 sia applicabile al cassiere delle amministrazioni diocesane, vale a dire, se nella elezione di questo ufficiale evitar si debba la di lui parentela coi membri che le compongono ne' gradi in detto articolo fissati. Il ministro degli affari ecclesiastici ed io siamo convenuti per l'affermativa, quantevolte difficile non sia, in esclusione di quello nel quale tale impedimento concorra, di rinvenire altro soggetto idoneo alla carica.

Ciò posto, converrà badare che ove altri aver si possa per ben disimpegnare la carica di cassiere, colle cautele prescritte dalle istruzioni, escluder debbasi sempre ognuno che nel grado vietato si trovasse di appartenere a taluno de' componenti la amministrazione; ma ove poi la circostanza il richiegga, la scelta dovrà cadere sopra quello tra congiunti di grado più remoto, la di cui probità sia tale, che possa contrabilanciare l'impedimento legale.

Ella, signor regio procuratore, ben intende di quanta importanza sia la carica di cui si tratta, ed in conseguenza a lei cui è attribuita la sorveglianza alla retta economia, deve principalmente interessare, che di essa non sia investito, se non colui, dal quale vadano lontani tutt'i rischi che con tanta precauzione la legge ha voluto che si sfuggissero.

— 649 —

Circolare del 17 *marzo* 1819 *emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni circa l'introito di talune somme le quali, come inesigibili, erano state comprese in reclami collettivi.*

Il ricevitor generale di . . . . ha riferito al tesorier generale che taluni esattori di quella provincia, dopo aver presentati i reclami collettivi di tassa fondiaria degli esercizj 1817 e 1818, son pervenuti a riscuotere diverse quote in quelli ammesse come inesigibili.

Posteriormente nel ricevere dalla tesoreria generale la liberazione delle somme corrispondenti ai reclami collettivi hanno gli esattori offerto di rilasciare in favor de' contribuenti le quantità per essi versate.

Il tesorier generale ha disposto che le partite riscosse dagli esattori sull'importo de' reclami collettivi de' quali la tesoreria generale li ha rimborsati siano versate nella cassa generale di . . . . . e che la somma di esse costituisca un introito straordinario nelle scritture.

Io ho approvato questo divisamento del tesoriere; ed intanto sulle proposizioni del medesimo raccomando in generale a tutti i funzionarj i quali concorrono alla formazione ed alla verifica de' reclami collettivi di usare tutta l'attenzione, perchè siano in essi comprese ed ammesse solamente le somme, le quali dopo tutte le pratiche rigorosamente adoperate ai termini dei regolamenti in vigore sieno state riconosciute assolutamente inesigibili.

— 650 —

Istruzioni del 17 *marzo* 1819 *portante disposizioni per la liquidazione de' compensi dovuti per offici aboliti in Sicilia.*

Sua Maestà, le di cui provvide cure son rivolte alla riforma de' diversi sistemi della pubblica amministrazione di questa parte de' suoi reali domini, sulla considerazione, che ogni buon ordine amministrativo dipenda principalmente da una saggia distribuzione degl'impieghi, ha veduto colla sua saggezza, che a misura, che le riforme amministrative e giudiziarie avranno luogo, dovranno tutti i poteri rientrare nel di loro centro, e che per conseguenza gl'impieghi, e gli offici ch'emanano dall'organizzazione de' novelli sistemi dovranno esser provveduti in persone fornite di corrispondente attitudine al loro disimpegno, di morale, e di pubblica opinione. Or siccome alcuni degli antichi offici si trovavano per diverse cause alienati, e conceduti a de' particolari, la M. S. ha considerato, che se da una parte il bisogno dell'ordine pubblico reclama lo stabilimento de' nuovi sistemi, e l'abolizione degli antichi offici; dall'altra la giustizia esige, che a' possessori degli offici, a mi-

sura che saranno aboliti, sia accordato il conveniente proporzionato compenso. Al quale effetto per l'esame de' titoli di concessione, e per la liquidazione de' rispettivi compensi d'assegnarsi a' possessori, si è degnata di emanare le seguenti istruzioni con rescritto de' 9 marzo 1819.

1. Il compenso, che in forza delle leggi in osservanza fosse dovuto a' possessori degli offici aboliti, o d'abolirsi coll'organizzazione de' nuovi sistemi amministrativi, o giudiziari, non sarà dato, che dopo prodotto il titolo dal possessore, e dopochè un tal titolo sarà stato esaminato, e riconosciuto legittimo, e che per legge il compenso anzidetto fosse dovuto.

2. L'esame, e l'ammissione del titolo sarà fatta dalla gran corte de' conti, come una commessione a ciò delegata.

3. I compensi d'assegnarsi saran proporzionati agli averi annessi agli uffici. Gli averi possono consistere in soldi ed in provventi, ossiano lucri. Pe' soldi, non si farà liquidazione, ma saranno calcolati come si trovano stabiliti. I provventi, ed i lucri saranno liquidati colla seguente operazione.

Si farà un coacervo del fruttato de' due decenni precedenti a gennaio del 1812, cioè da gennaio 1792 a dicembre 1811, e ne sarà calcolata la quantità media.

Nel coacervo de' provventi de' due decenni, non saranno inclusi i provventi abusivi, non sostenuti dalle pandette, e regolamenti in vigore; intendendosi per regolamenti in vigore quelli soltanto, che fossero stati da S. M. approvati.

Liquidati nel modo già detto i proventi, ne sarà dedotta la terza parte per ragione di spesa di amministrazione, responsabilità e lavoro personale.

A' due terzi che ne risultano, sarà aggiunto il soldo nel caso che vi sia.

Sarà questa la regola da osservarsi per la liquidazione del compenso in rendita annuale d'assegnarsi in tutto, o in parte a' possessori degli offici aboliti, e d'abolirsi. L'assegnamento in beneficio de' possessori sarà perpetuo, o temporaneo secondo i diversi casi previsti nelle presenti istruzioni.

La relazione per la liquidazione sarà fatta dalla real conservatoria, da cui sarà trasmessa con rapporto motivato alla gran corte de' conti; la quale dietro la requisitoria del pubblico ministero, emetterà la definitiva liquidazione, confermando, annullando, o modificando le posizioni della relazione della conservatoria, secondo le regole del dritto.

4. Per gli offici di già aboliti, i possessori, i quali per le leggi in osservanza hanno dritto di reclamare il compenso, saran tenuti di presentare alla gran corte dei conti, fra il termine di due mesi a contare dal di primo di maggio 1819, i titoli di concessione colle rispettive domande di ammissione.

Per gli offici che saranno pel tratto successivo aboliti, il ter-

mine de' due mesi incomincierà a decorrere dal giorno in cui sarà pubblicata l'abolizione.

5. La gran corte de' conti dovrà pronunziare sull'ammissione de' titoli, fra il termine di altri due mesi a contare dal giorno in cui sarà stata presentata la domanda dalla parte.

6. La real conservatoria dovrà fare la relazione di liquidazione, e trasmetterla alla gran corte dei conti fra il termine di due mesi, a contare dal giorno in cui sarà stato pronunziato il giudizio di ammissione del titolo.

7. Gli uffizi pei quali, secondo le leggi sarà dovuto ai particolari il compenso, possono essere o perpetui, o vitalizi ad una o più vite. Sì gli uni, che gli altri avran potuto essere conceduti; 1. *mediante lo sborso effettivo del prezzo*; 2 *per causa remuneratoria*; 3. *per causa meramente gratuita*; 4. *per causa mista.*

Le concessioni remuneratorie debbono esser distinte in due classi, in remuneratorie vere, e miste. La concessione remuneratoria vera è quella in cui i servizi, e le altre cause onerose, o compensative siano state non solo distintamente enarrate, ma che siano benanche approssimativamente corrispondenti al valor dell'officio. La concessione remuneratoria mista è quella in cui i servizi siano stati vagamente enunciati, e con parole che vanno piuttosto di stile.

Le concessioni a causa mista son quelle in cui saranno simultaneamente concorse delle cause onerose, e gratuite.

Gli attuali possessori possono ripetere il loro titolo, o da concessione fatta direttamente dal governo, o per compra dei primi concessionari.

Per ciascuna classe di uffici di sopra contemplati saranno assegnati dei rispettivi compensi, secondo le regole che verranno stabiliti coi seguenti articoli.

La gran corte dei conti dopo l'esame del titolo nel pronunziare l'ammissione del medesimo, determinerà la classe a cui l'officio appartiene, da servir di norma alla relazione della real conservatoria per la liquidazione del compenso.

8. Ai possessori degli officj conceduti a perpetuità, mediente lo sborso effettivo, e reale del prezzo, sarà assegnata una rendita perpetua corrispondente agli averi, ch'erano annessi all'officio, da liquidarsi nel modo, che si è detto di sopra.

9. Per gli officj conceduti con perpetuità per cause rimuneratorie vere, giusta la definizione data nel § 2. dell'articolo 7 sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua eguale agli otto decimi della rendita, liquidata nel modo già detto.

10. Per gli uffizi conceduti con perpetuità a causa remuneratoria mista, cioè che i servizi siano stati vagamente enunciati sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua corrispondente a sei decime parti della rendita liquidata, secondo la regola generale delle liquidazioni, stabilita nell'articolo 3.

11. Per gli uffizi venduti a vita, mediante lo sborso effettivo del prezzo, sarà assegnata durante la vita del possessore la rendita liquidata come sopra.

12. Per gli uffizi venduti a più vite collo sborso effettivo del prezzo, la rendita dovrà assegnarsi all'attuale possessore, e se rimangono ancora vite concedute ai suoi successori, per quante vite sono state contemplate nell'atto di concessione.

Per successori s'intendono quelle persone nominate, o designate nell'atto di concessione; ed in caso di silenzio, quelle, che fra i rispettivi eredi si trovano le più grandi di età, malgrado che fosse stata conceduta la facoltà di nominare.

13. Per gli uffici conceduti, ad una, o più vite per causa mista di prezzo sborsato, e di servizi distintamente enarrati, sarà la rendita assegnata nel seguente modo.

Si farà prima la liquidazione della rendita dell'ufficio depurata del terzo, secondo la regola generale stabilita coll'articolo 3., e si calcolerà la somma degl'interessi del 10 per 100 sul prezzo effettivamente sborsato, se per una vita, e dell'otto per più vite. Saran quindi dedotti i detti interessi, e dal reliquato ne saran prese otto decime parti.

Fatte queste operazioni la rendita vitalizia d'assegnarsi alla classe dei possessori degli offici contemplati nel presente articolo per una, o più vite, sarà composta dagli interessi del 10, e dell'otto per cento calcolati sul prezzo effettivo sborsato, e delle suddette otto decime parti del reliquato.

Qualora la somma degl'interessi sia eguale, o maggiore alla somma liquidata del compenso per cui non potrà essere istituita l'enunciata sottrazione, in questo caso la rendita vitalizia d'assegnarsi consisterà nei soli interessi, come sopra ragionati.

I possessori degli uffici conceduti a causa interamente remuneratoria ad una, o più vite, cioè per servizi, o per altre cause onerose distintamente enunciate, e che siano al lavore dell'uffizio approssimativamente corrispondenti, riceveranno per una o più vite gli otto decimi della rendita liquidata secondo l'articolo 3.

14. Se poi l'officio ad una, o più vite fosse stato conceduto a causa mista di prezzo sborsato, e di servizi enunciati vagamente, e con termini generali, il compenso dei possessori sarà una rendita vitalizia d'assegnarsi per una, o più vite, secondo la natura dell'officio, calcolata colla regola, e colle operazioni stabilite nell'articolo precedente, con una differenza, che dal reliquato in vece di prendersi otto decime parti, ne saran prese quattro decime.

15. Per gli uffici conceduti ad una, o più vite, per causa remuneratoria mista, cioè che i servizi non sieno stati enunciati, che in termini generali, e vaghi, il compenso d'assegnarsi, durante la vita, o le vite delle persone contemplate

nella concessione, consisterà in una rendita vitalizia corrispondente a sei decime parti della somma degli averi liquidata, e depurata ai termini dell'articolo 3.

16. Ai possessori di uffici conceduti per causa meramente gratuita a perpetuità, o più vite, sarà assegnato a perpetuità, o durante le vite contemplate, quattro decime parti del compenso, che sarebbe stato loro dovuto, se la concessione fosse stata fatta con sborso effettivo di prezzo. Detto compenso delle quattro decime sarà perpetuo, o per le vite contemplate.

17. Ai possessori limitatamente di quelli uffizi, ch'erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita per causa meramente gratuita, sarà loro dato un altro impiego nella nuova organizzazione, e dove non potranno esservi destinati, verrà loro assegnato durante la loro vita, cinque decimi, o sia la metà della rendita vitalizia, liquidata nel modo detto nell'articolo 3.

18. Pei possessori degli uffici acquistati da persone, alle quali fossero stati dal governo conceduti, sarà osservato quanto segue.

1. Se i primi concessionari avessero ricevuto gli uffizi tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa remuneratoria vera, e coll'espressa facoltà di alienarli, in questo caso gli attuali possessori saran considerati, come i primi concessionari. Qualora poi nell'atto di concessione non fosse accordata la facoltà di alienarli, gli attuali possessori saranno considerati del prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionari del governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell'uffizio.

2. Qualora ai primi concessionari fosse stato l'uffizio accordato per causa meramente gratuita, o mista senza facoltà di alienarlo, in questo caso gli attuali possessori saranno considerati, come se per la loro vita soltanto avessero gratuitamente ricevuto l'uffizio.

19. Il procuratore generale presso la gran corte dei conti dovrà far riconoscere al ministro residente presso il luogotenente generale tutte le liquidazioni, che dalla gran corte saranno state fatte, indicando il capitolo delle istruzioni su di cui sono fondate.

20. Il ministro suddetto dovrà trasmettere mese per mese gli stati delle liquidazioni dalla gran corte dei conti colle opportune avvertenze nella colonna di osservazioni, e col suo preciso e dettagliato parere, per essere sottoposti all'approvazione di S. M.

21. Liquidati, ed assegnati i compensi ai rispettivi possessori, saranno considerati come rendite annuali perpetue, o vitalizie, secondo la diversa loro durata, e quindi faranno parte del debito perpetuo, e temporaneo dello stato, e soggette agli stessi pesi.

22. Dopochè la gran corte dei conti avrà ammesso, e clas-

sificato il titolo, il ministero presso il luogotenente generale sarà autorizzato di ordinare in favore dei rispettivi possessori, dei pagamenti a conto di quelle somme che giudicherà prudenzialmente di poter essere liquidate, ed indi assegnate a titolo di compenso.

23. Il ministero suddetto dovrà fare inserire nei giornali le presenti istruzioni, affinchè ciascuno interessato possa eseguire quanto vi si prescrive per ottenere il compenso che gli spetta.

— 651 —

Circolare de' 17 marzo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali civili con la quale si autorizzano i cancellieri dei conciliatori a far uso dei fogli di carte col bollo di grana dodici per i repertori.

La mia circolare de' 10 dello scorso mese ha fatto conoscere alle signorie loro che il ministro delle finanze, dietro mio officio, avea già dato gli ordini corrispondenti, onde il repertorio, di cui debbono provvedersi i cancellieri de' conciliatori, fosse ridotto ad un minor numero di fogli.

Lo stesso ministro, avendo ravvisato che questo metodo può dar luogo a qualche confusione nella contabilità de' magazzini della carta bollata, mi ha manifestato di aver dato le analoghe disposizioni, affinchè i cancellieri de' conciliatori in vece di provvedersi de' repertori, che sono smaltiti dall'amministrazione generale del registro sieno abilitati far uso de' fogli di carta col bollo di grana dodici, nel numero che essi vorranno impiegare, riducendoli alla forma de' repertori, che si spacciano dall'amministrazione anzidetta.

Nel manifestare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai regi procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori, e de' loro cancellieri.

— 652 —

Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 18 marzo 1819 e rassegnato al ministro di finanze col quale si stabilisce che i contabili dichiarati creditori dello stato da'giudici competenti han dritto ad essere soddisfatti del credito, senza attendere la discussione dei loro conti successivi, tranne sei casi solamente.

Col suo pregiatissimo foglio de'3 del corrente mese ella mi comanda di rassegnarle il mio avviso sul dubbio « se debba-
» no, o no, esser pagate a'contabili le somme, di cui hanno
» ottenuta la declaratoria da questa gran corte, senza attendere
» la discussione de'conti successivi.

Non vi è dubbio, che per regola generale un contabile dichiarato creditore ha dritto ad essere soddisfatto del suo credito all'istante, e senza attendere, che sian discussi i suoi conti successivi. Oltre a questa regola ch'è conforme alla ragion comune,

il sistema contrario ci spingerebbe all'assurdo, che un contabile, il quale fosse conservato nella carica durante sua vita, non avrebbe dritto a reclamare il pagamento della creditoria ottenuta, se non dopo sua morte.

Ciò nondimeno questa regola generale va soggetta alle seguenti eccezioni; e in altri termini vi è dritto a sospendere i pagamenti della creditoria ne'seguenti casi.

1. Se la gran corte avesse espressamente deciso, che del credito del contabile se ne debba tener ragione nel conto seguente.

2. Se l'amministrazione, da cui il contabile dipende, abbia a riscuotere da lui altre somme, o quantità per qualunque titoli, o cause.

3. Se da'conti posteriori già presentati risultasse il contabile debitore giusta la sua stessa posizione, o a causa di errori di calcoli commessi a danno dell'amministrazione, o per visibili partite duplicate di esito, a'termini di quanto vien previsto nell'articolo 10 del regolamento de'2 febbraio 1818.

4. Se dopo spedita la declaratoria il contabile si trovasse in istato di malversazione.

5. Se il contabile in attività di esercizio non avesse ancora presentato i suoi conti, malgrado di esser già scorso il termine dalla legge stabilito.

6. E finalmente se il contabile all'epoca, che domanda il pagamento della creditoria, fosse uscito di carica, e non avesse ancora presentati i conti posteriori a quello dal quale emerge la declaratoria.

Nota. — Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 653 —

Circolare del 20 *marzo* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici relativa al procedimento sulle istanze di dissequestro de' beneficii ecclesiastici posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.*

Ad oggetto di evitare qualunque equivoco, in cui possono incorrere le amministrazioni diocesane, costituite a tenore dell'articolo 17 del concordato, nel dare sfogo alle domande che ad esse si presentano da coloro i quali vengono provveduti di beneficii ecclesiastici di qualunque natura, sieno di collazione vescovile, sieno di patronato de'particolari, per ottenere il dissequestro de'beni annessi al rispettivo beneficio da loro conseguito; è d'uopo che ne'casi di tali domande le amministrazioni diocesane, pria di procedere ad alcun passo, me ne diano ragguaglio, con indicare le natura del beneficio di cui si domanda il dissequestro, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, chi ne sia il provveduto, e quant'altro possa occorrere ad assicurare la regolarità della seguita provvista; ed attendano le mie disposizioni. Da questa regola sono escluse le

domande per dissequestro de'beneficii di collazione pontificia, e di quelli di regio patronato, dovendo le amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro pe' primi subito che saranno ad esse presentate le bolle pontificie, munite di regio *exequatur* dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria, e pei secondi in veduta delle reali cedole che verranno esibite da'provveduti.

Sarà cura di lei di manifestare queste disposizioni a cotesta amministrazione diocesana, perchè possa confermarvisi esattamente per la sua parte.

— 654 —

*Circolare de'*20 *marzo* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai presidenti de'tribunali civili con la quale si promuove l'osservanza del decreto de'*18 *giugno riguardante la specifica da apporsi agli atti notariali.*

Non ostante le disposizioni contenute nel real decreto degli 8 giugno 1818 sono frequenti casi, in cui mi vengono esibiti atti notariali legalizzati da'presidenti de'tribunali civili, i quali o non contengono la specifica delle spese occorse, siccome prescrive il citato real decreto, o ne comprendono una alterata, o sovente non destinata per partite.

Questa inosservanza della legge sotto l'occhio medesimo del magistrato non deve essere tollerata; quindi io incarico la maggior vigilanza, ed attenzione, e di non ammettere a legalizzazione atto alcuno notariale, e copia di esso, che non contenga specifica delle spese, prescritta dal decreto, o ne comprenda per poco una alterata o non distinta.

— 655 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 26 *marzo* 1819 *col quale si determina che la cauzione data da un contabile dello stato può ammettersi per garentire un'altra gestione, anche prima della declaratoria della gran corte de'conti relativamente alla precedente; purchè però vi siano pruove bastevoli onde creder lontano qualunque danno del fisco.*

D. Giuseppe Mandaliti dopo di aver esercitata la carica di ricevitore del registro e del bollo del burò di Chiaravalle nella seconda Calabria ulteriore pe'mesi da maggio a novembre 1817, ottenne la dimissione e fu nominato suo successore D. Vito Fera. Mancando costui di cauzione convenne con Mandaliti di estendere anche alla di lui *gestione* quella in iscrizioni data da quest'ultimo allorchè imprese l'esercizio della sua carica. Presentarono quindi entrambi una tal dimanda all'amministrazione generale del registro e del bollo; e poichè Mandaliti non aveva ancora ottenuta dalla gran corte de'conti la declaratoria relativa a'conti della sua breve *gestione*, soggiunse esser pronto a

surrogare in favore del fisco altra guarentia in beni stabili pei voti che forse avrebbe potuto quella presentare.

L'amministrazione verificò dapprima che la *gestione* del signor Mandaliti altro voto non offriva, oltre la somma di ducati 106 dependente da un furto commessogli di carta bollata, che aveva già pagato. Avvertendo perciò niun rischio esservi in accogliere la dimanda suddetta, specialmente per l'offerta surrogazione, opinò a quella favorevolmente.

Il ministro delle finanze in seguito, pria di risolvere, incaricò la commessione di esaminare l'affare, e di manifestargli il suo parere.

La commessione. — Considerando che la mancanza della declaratoria a favor di Mandaliti esser potrebbe presentemente di ostacolo allo scioglimento della cauzione da lui data, non mai all'estensione di questa ad un'altra *gestione*, poichè possono benissimo essere entrambi guarentite da una sola cauzione, laddove rimanga allontanato qualunque danno del fisco:

Che la *verifica* eseguita dall'amministrazione generale offra ben fondato argomento di non dovere in esito dei suoi conti resultare il Mandaliti debitore di somma alcuna;

Che quando anche diversamente avvenisse, l'offerta surrogazione di beni stabili assicurerebbe l'effetto di qualunque condanna; e che perciò gl'interessi del governo sono per ogni lato sicuri:

È di avviso. — Accogliersi la dimanda in esame.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale delle finanze del dì 1 maggio 1819.

— 656 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che i creditori de' monasteri soppressi, ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili, non possono altrumente agire contro dello stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.

Avendo i figli ed eredi del fabbricatore Rocco Cofino dimandato il pagamento della somma di ducati 26,024,76, dovuta al defunto, mercè varj pubblici strumenti per prezzo di restaurazioni eseguite nell'anno 1789 in talune case del soppresso monastero di S. Caterina a Chiaja;

Ed avendo opinato la direzione de' beni donati reintegrati allo stato, cui le case medesime attualmente appartengono, di soddisfare siffatto credito in contanti, ed in rate annuali sulle pigioni delle stesse, a motivo del privilegio, che vi vantano i creditori;

È nato il dubbio circa la regolarità di un tal parere.

La commessione — Considerando che comunque il privilegio inerente ad un credito dia dritto alla soddisfazione del me-

desimo in preferenza degli altri provveduti di semplice ipoteca, tuttavolta per tale circostanza non è messo colui che ne ha il godimento al di sopra della classe de' creditori;

Che prescritto quindi il mezzo della liquidazione e del pagamento in cedole *per tutt'i creditori del pubblico erario*, senza farsi distinzione alcuna fra essi, è chiaro di essere tale misura applicabile alla generalità de'medesimi, siano privilegiati, siano semplici ipotecarj, od anche godenti unicamente l'azione personale.

Che in conseguenza il pagamento in contanti progettato a favore de' ricorrenti Cofino sia in opposizione della legge, non avendo eglino altro diritto fuori che quello di adire la commessione creata col decreto de' 5 del corrente mese, onde ottenere la liquidazione trascurata nel tempo dell'occupazione militare.

Che non valga addurre in contrario taluni esempj di pagamenti in contanti accordati da Sua Maestà in casi, ne' quali per le cose già dette faceva d'uopo della liquidazione, dappoichè oltre del motivo della diversità delle circostanze fra quelli e l'altro in esame, mai la grazia usata dal Sovrano a taluno dà diritto ad altri a pretenderne delle simili:

È di avviso — Rigettarsi il parere della direzione de' beni reintegrati, ed ordinarsi che gli eredi di Cofino adiscano la commessione creata col decreto de' 5 del corrente mese.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale delle finanze del 1 maggio 1819.

— 657 —

Reale Rescritto del 27 marzo 1819 partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si accorda ai direttori de' ministeri di stato la franchigia di posta illimitata.

Avendo rassegnato al Re il di lei rapporto del 14 andante col quale ha proposto di accordarsi ai direttori de' ministeri la franchigia di posta illimitata nel modo stesso che si gode dai direttori generali delle amministrazioni, la M. S. nel consiglio del 25 detto si è degnata di approvare il di lei progetto.

Nel real nome glielo partecipo, signor direttore generale, per lo adempimento.

— 658 —

Circolare de' 31 marzo 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali con la quale si prescrivono le norme per la formazione delle note de' testimonj a carico.

Nel farsi ne' giudizj criminali la nota de' testimonj a carico si segue ordinariamente un sistema, che suol recare pregiudi-

zio all'amministrazione della giustizia. Mentre a questa nota si dà l'epigrafe di *nota o albo de' testimonj a carico*, s'inscrivono in essa non solo i nomi de' testimonj, ma quelli ancora degli offesi, delle parti civili, de' danneggiati per furto in pubblica via senza indicar l'effettiva loro qualità. Tal confusione suol esser motivo di eccezioni, che ritardano il procedimento, e che portate alla corte suprema di giustizia, sogliono inviluppare il giudizio di annullamento, che sarebbe di sua natura semplicissimo.

Dippiù s'inscrivono nella nota indicata tutti coloro, che sono stati intesi nel processo scritto; ancorchè le dichiarazioni di molti tra essi non influiscono punto sullo scovrimento della verità. Dall'altra parte non vi si notano talora i testimonj più necessarj, riserbandone nel dibattimento la dichiarazione della necessità. Questo sistema, che suol essere cagione della maggior parte di *non costa* ripugna apertamente a' doveri del ministero pubblico. Dovendo esso dar la prima direzione agli affari per la persecuzione de' colpevoli, e per la garantia dell'innocenza, deve presentare al collegio, e valersi di tutt'i mezzi conducenti allo scovrimento della verità.

Baderanno le signorie loro a portare maggiore attenzione nel formar la indicata nota de' testimonj a carico, facendo cessare interamente il sistema che fino ad ora è stata cagione di svantaggiosi risultamenti.

— 659 —

Reale Rescritto de' 3 aprile 1819 *col quale si stabilisce la competenza dei tribunali ordinarj nelle quistioni di escomputo ne' contratti passati colla pubblica amministrazione qualora non vi si sia rinunciato.*

Ho rassegnato al Re l'avviso dato dalle due camere di giustizia e degli affari interni del supremo consiglio di cancelleria sul conflitto di attribuzioni elevatosi tra codesto tribunale civile, ed il consiglio d'intendenza di cotesta provincia nella causa tra il nominato D. Nicola Spagnuoli ed il comune di S. Andrea per lo affitto dei beni del comune istesso fatto allo Spagnuoli. E la M. S. sulla considerazione che la causa in quistione versa sopra dimanda di escomputo, e che nel contratto di affitto non si legge verun patto di rinunzia all'escomputo, sia in termini generali, sia in casi particolari, ha dichiarato che per essa debba procedere il potere giudiziario. Ben vero però che conoscendosi da' giudici del potere suddetto di doversi decidere alcuna controversia riguardante la validità, le solennità, o la interpretazione del contratto di affitto, debbano essi rimettere tal cognizione al consiglio d'intendenza.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'intelligenza sua e del tribunale.

— 660 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulle liquidazioni del terzo pensionabile.*

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto de' 22 del passato mese di marzo riguardante le istanze avanzate dal vescovo di Catania per la risoluzione del terzo pensionabile, di cui quella mensa è stata gravata. S. M. dopo un maturo esame nel consiglio del 5 andante uniformandosi alle di lei proposizioni, ha risoluto:

1. Che il così detto cespite della neve debba esser compreso nella liquidazione del terzo pensionabile, e che quindi la dimanda del vescovo su tal riguardo non abbia luogo.

2. Che stante l'eccezione del novello voscovado di Piazza essendo diminuiti i frutti spirituali della mensa di Catania debba farsi la conveniente detrazione del terzo pensionabile in ducati 66 e tarì 20 all'anno, giusta i calcoli stabiliti dal conservatore generale.

3. Che accordandosi un tal rilascio alla mensa di Catania non debba rivolgersi il disgravio a carico del vescovo di Piazza in grazia della nuova erezione, e della modicità delle sue rendite.

4. Che per l'intero eccesso, di cui è gravato il terzo pensionabile di Catania ridotto come sopra, si debba accordare il rimborso a quel vescovo sul fondo generale degli avanzi de' terzi pensionabili promodalmente, fintantochè non si verifichi l'equivalente ricadenza sul fondo pensionato di Catania.

Nel real nome partecipo tutto ciò a V. E. per l'uso conveniente.

— 661 —

Reale Rescritto del 14 *aprile* 1819 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla commessione esecutrice del concordato relativo alla restituzione de' beni a' luoghi pii dello stato pontificio, ed a' dubbii insorti su questo articolo.*

Ho rassegnato a S. M. i dubbii incontrati dalla commessione esecutrice del concordato nell'eseguirsi a favore de' luoghi pii dello stato pontificio la restituzione de' beni di loro pertinenza, siti in questi reali dominii; 1. cioè, se con i beni che si restituiscono, debbano intendersi compresi gli arretrati; 2 se debbano restituirsi i beni nel caso che gli stabilimenti ai quali appartenevano, non sieno ripristinati, ma le di loro proprietà per misura generale dipendente da pontificia concessione si trovino attribuite ad altri luoghi pii; 3. se convenga reclamare

la restituzione de' beni situati nel territorio pontificio, come in altri già spettanti a' luoghi pii esistenti in questi dominii.

Quanto al primo dubbio, la M. S. ha dichiarato, che non s'intendono compresi gli arretrati. Circa al secondo, S. M. ha risoluto, che si restituiscano i beni, ancorchè le proprietà siano state attribuite ad altri luoghi pii. Quando al terzo dubbio finalmente, ha la M. S. risoluto, che si reclami la restituzione de' terreni situati nel territorio pontificio, ed in altri già spettanti ai luoghi pii esistenti in questi reali dominii.

Nel real nome partecipo a V. E. queste sovrane risoluzioni, perchè la commessione esecutrice del concordato si serva farne l'uso conveniente.

— 662 —

Circolare de' 14 *aprile* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno disposizioni circa la legalizzazione degli atti notariali ne' casi di vizio della specifica.*

Per evitare il pregiudizio che potrebbe avvenire alla parte dal ritardo della legalizzazione dell'atto notariale, o della copia di esso, che non contenga la spefica delle spese, o la contenga alterata, o non distinta nel modo indicato nella mia circolare de' 20 dello scorso marzo, trovo regolare che le signorie loro si prestino a legalizzare ogni atto o copia di cui è quistione. Ma ne' casi di mancanza, alterazione o non distinzione della specifica delle spese, avranno elleno la cura di farne distendere un verbale, che dovrà essere sottoscritto anche dal notajo, o dalla parte che ha esibito l'atto prima di restituirlo. Gioverà che il verbale suddetto contenga ancora il nome, cognome, e domicilio de' testimonj intervenuti all'atto, e tutte le altre indicazioni, onde non possa dubitarsi della contravvenzione alla legge.

Questo verbale dovrà rimettersi alla rispettiva camera notariale per mezzo del regio procuratore, onde proceda a norma della legge contra i notaj trasgressori.

Lo prevengo alle signorie loro perchè ne procurino la esatta osservanza.

— 663 —

Circolare de' 17 *aprile* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii delle diocesi del regno con la quale si rimettono le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni, ed ai reclami fondiarii pei beni ecclesiastici.*

Il segretario di stato ministro delle finanze mi ha data comunicazione de' due reali decreti de' 5 e 23 del prossimo passato marzo, co' quali Sua Maestà si è degnata di accordare una proroga del termine fissato con precedenti reali decreti tanto per la trascrizione nelle rispettive conservazioni delle ipoteche

de' beni di natura ecclesiastica, quanto per la produzione de' reclami per gravezza di fondiaria sopra beni della medesima natura.

Mi affretto a rimettere a vostra signoria illustrissima, e revesendissima due copie sì dell'uno, che dell'altro decreto (1)

(1) Veduto il nostro decreto de' 14 dicembre 1818, circa la trascrizione nelle rispettive conservazioni delle ipoteche de' beni delle mense, e de'beneficj provveduti o non provveduti.

Veduto le moltiplici domande, per la proroga del termine di mesi due in detto decreto fissato all'adempimento.

Considerando le diverse esposte ragioni, che han potuto rendere insufficiente il termine suddetto.

Volendo noi altresì provvedere alla trascrizione de' beni del patrimonio regolare, che trovansi assegnati, e che potrebbero esserli per l'avvenire.

Sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La trascrizione de' beni delle mense, de' beneficj, delle badie, e delle commende provvedute si farà da' rispettivi titolari, tra il termine improrogabile di due mesi, decorrenti dal primo del prossimo venturo aprile.

2. Per li beni delle mense, badie, e beneficj non provveduti, la trascrizione dovrà seguire a cura delle rispettive amministrazioni diocesane a tutto il mese di luglio del corrente anno.

3. I beni di pervenienza del patrimonio regolare già assegnati in dotazione, o in supplemento saranno trascritti a cura de' rispettivi ecclesiastici, monasteri, e stabilimenti, che ne hanno ricevuta l'assegnazione egualmente tra l'improrogabile termine di mesi due, decorrenti dalla data stessa del primo aprile.

4. I beni della pervenienza indicata nell'articolo 3, i quali sono attualmente gestionati dagli amministratori diocesani, o che sono tuttavia in potere della direzione generale del registro, e del bollo, e che potranno restare assegnati in avvenire, dovranno trascriversi a cura di coloro, in favore de' quali l'assegnazione sarà fatta, tra mesi due, decorrendi dal giorno che ne avranno ricevuta la consegna.

5. In caso di non seguita trascrizione ne' termini rispettivamente prescritti cogli articoli precedenti, i vescovi, gli abati, i commendatori, i beneficiati, i monasteri, gli stabilimenti, e le amministrazioni diocesane in contravvenzione, anderanno soggetti alla multa ed alla risponsabilità comminate coll'articolo 4 del citato decreto de' 14 dicembre 1818.

6. Il nostro consigliere segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Con nostro decreto de' 16 settembre 1818 accordammo, da allora, la dilazione di due mesi onde potersi produrre reclami per contribuzione fondiaria delle mense episcopali che trovandosi vacanti, a tutto l'anno 1817, erano state sino a quel tempo sotto l'amministrazione del demanio reale.

Essendoci stato da ultimo rappresentato, che la simile abilitazione occorrerebbe per la tassa di quegli altri beni del demanio, che di recente sono stati ceduti alle amministrazioni diocesane, ed agli amministratori del patrimonio regolare, e per quei beni, che sono stati assegnati in dotazione, o supplemento agli ecclesiastici, monasteri e stabilimenti.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È accordato alle amministrazioni, e commissioni diocesane, pei beni che sono presso le medesime, ed agli ecclesiastici, monasteri, e stabilimenti, pe' beni di recente loro dati in dotazione o supplemento, una dilazione a tutto il mese di giugno venturo per la produzione de'reclami per tassa

per sua intelligenza e regolamento, e perchè ella qual presidente dell'amministrazione diocesana ne faccia consapevoli gli altri membri della medesima, eccitando il loro zelo, e sollecitudine nel disporre quanto conviene, onde non scorrano inutilmente i nuovi termini accordati dalla M. S. per la trascrizione, e per la produzione de' reclami di fondiaria per ciò che possa riguardare i beni affidati ad essa amministrazione.

Sarà nel tempo stesso particolar cura di vostra signoria illustrissima e reverendissima di far note le disposizioni contenute negli enunciati due reali decreti in tutt'i luoghi della sua diocesi, onde possano profittarne tutt'i monisteri, stabilimenti, e particolari individui ecclesiastici, cui tali disposizioni hanno riguardo.

— 664 —

Circolare de' 17 aprile 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali delle gran corti civili con la quale si danno ulteriori dilucidazioni sulla procedura de' conciliatori.

Qualche conciliatore non ha inteso bene la soluzione del nono dubbio contenuta nella mia circolare de' 3 marzo del corrente anno, e quindi ha chiesto se possono pignorarsi gli oggetti, de' quali si fa menzione ne' numeri 3, 5, 7, ed 8 dell'art. 522 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

Abbenchè sia stata la soluzione espressa con sufficiente chiarezza, pure ad evitare qualunque dubbia interpetrazione, vi aggiungo che all'infuori de' mobili esentati dal pignoramento nell'art. 91 del regolamento, tutti gli altri, ed anche quelli esentati da' numeri 3, 5, 7 ed 8 del citato art. 522 possono essere pignorati. La parola *legge* adoperata nella mia circolare de' 3 marzo riportavasi al regolamento sanzionato da S. M. per la procedura de' conciliatori.

Nel parteoipare tutto ciò alle signorie loro elleno ne daranno comunicazione ai regj procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 665 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 19 aprile 1819 con la quale si stabilisce che non possono per solo ministero di legge i possessori de' fondi demaniali coloni perpetui

fondiaria, qualora pe' medesimi beni non fossero stati prodotti altra volta reclami, e deffinitivamente decisi; dispensando noi per tai reclami all'elasso del termine stabilito col decreto de' 10 giugno 1817.

2. Elasso il termine suddetto non verranno più ammessi tali reclami, ancorchè i beni venissero posteriormente assegnati.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

intitolarsi, nè dichiarati tale dalle autorità competenti, sono essi prosciolti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le prestazioni *solite e che l'aumento o decremento del prezzo delle cose, potendo essere indipendente dalla quantità estera, o numerabile, ceder debba a profitto o a danno del possessore di esso.*

Il giorno cinque maggio 1812 de'beni del baliaggio di Venosa fu fatta allogagione da durare nove anni, e per ducati 4350 annui, tra D. Giulio dell'Armi e la intendenza della real casa abolita, e tra'patti l'ottavo era scritto per le seguenti parole — « Seguita sarà la divisione del demanio o questa por» tasse danno all'affittatore, debba lo stesso essere indenniz» zato dall'amministrazione generale di casa reale: se poi vi » fosse dell'utile, l'affittatore suddetto debba pagarlo all'am» ministrazione oltre il suddetto convenuto estaglio ».

Il commessario partitore de'demanj a'10 aprile dell'anno menzionato, emanò ordinanza quanto alle azioni dedotte dal comune e da'cittadini di Venosa su'beni del baliággio e i rimanenti demanj. Per essa erasi pure ordinato « che in quelle terre » ove era solito di esigersi la mezza semenza coll' obbligo di » coltivare nel quadriennio, così dovessesi osservare anche in » avvenire: però essendosi estinto il dritto alla devoluzione, » non coltivandosi i terreni, si dovesse la mezza semenza in » grano per ogni quadriennio ». E questa all'agente dell'amministrazione intervenuto nel contratto di fitto, due giorni prima della stipulazione, era stata intimata.

Aveva il fittajuolo per quasi sei anni, senza contrasto, riscosso la metà de'semi dalle terre coloniche da quattro anni inculte. In aprile poi del 1818 la direzione de'beni di privato dominio del re institui azione nel consiglio d'intendenza, reclamando per se l'utile proceduto dalla ordinanza a' termini del contratto di fitto.

Vi ebbe torto, e condannata eziandio al pagamento delle spese di lite, ne reclamò alla gran corte de'conti deducendo: 1. il baliaggio non avere prima della ordinanza diritto a riscuotere la metà de'semi che quando i fondi erano coltivati: 2. non coltivati per quattro anni, il baliaggio non potea darli in fitto ad altri, comprendendosi nella massa delle terre addette al pascolo promiscuo de'cittadini e de'coloni di Salsola e S. Giuliano: 3. non si potere verificare che essendo rimasti i fondi inculti per quattro anni, si perdesse il diritto alla colonia, ed ove pure intervenisse, l'utile de'cittadini che primi avessero occupati i fondi suddetti essere, non del baliaggio; 4 di una riscossione dipendente nello intero dalla volontà dei coloni, una certa e durevole essere stata fatta; e quindi somma utilità al baliaggio essere per la ordianza venuto: 5. dimostrare il fittajuolo una tanta utilità, poichè da'documenti presentati da lui si rilevava, da'terratici ne'primi quattro anni del fitto

aver ritratto presso a ducati quindicimila: 6. la offerta fatta da'signori Lioy e della Vista per lo fitto de'soli terratici de'fondi non coltivati confermare gl'indicati vantaggi: 7. spiattellatamente chiaro il patto, e provata la utilità, la dovea essere sua e non del fittajuolo: 8. non ai 5 maggio 1812, ma prima, e quando ebbe lo intendente dell'abolita real casa ordinata la stipulazione, essere il contratto di allogagione stato conchiuso; e però dalla intimazione della ordinanza all'agente fatta non dovere trarre argomento a favore del fittajuolo: 9. il patto essere per l'amministrazione elusorio, ove fosse di altra interpetrazione capace, imperocchè tranne il caso in quistione, altro non evvene in cui la utilità della medesima poteva per la ordinanza del commessario della ripartizione essere operata: 10. finalmente per la legge de'2 agosto 1806, e per lo decreto dei 27 gennajo 1810 estinto il diritto alla devoluzione de'fondi colonici, agli antichi padroni quello soltanto di riscuoterne un censo essere servato.

Giovavasi la direzione di un attestato del sindaco e de'decurioni di Venosa, tratto dal processo instaurato per la controversia decisa nel 1806 dall'abolita corte di appello di Altamura tra il signor dell'Armi ed alcuni possessori di terre coloniche, negati di pagargli il terratico per le terre non coltivate ne'quattro anni, conceputo come segue — « Noi qui sot- » toscritti sindaco e decurioni di Venosa facciamo piena fede, » qualmente i cittadini di detto comune hanno da tempo im- » memorabile rappresentato diritto di colonia perpetua sopra » tutti i terreni appartenenti all'ex-baliaggio di Venosa, col- « l'obbligo di corrispondere al medesimo il terraglio alla ra- » gione della mezza semenza sulla covertura, e che quando » detti terreni rimanevano voti, erano soggetti al pascolo pro- » miscuo non solo di tutti gli animali dei cittadini, ma anche » di quindicimila pecore de'locati di Salsola e S. Giuliano. » Certifichiamo inoltre che qualora un cittadino non coltivava » detti terreni per lo spazio di quattro anni continui, deca- » deva dal suddetto diritto di colonia, e vi subentrava ogni » altro cittadino che prima li avesse occupati, ma se non se- » guiva tale occupazione, il primo possessore continuava ad » esercitarvi lo stesso diritto di colonia, senza che fosse stato » mai lecito al suddetto ex-baliaggio di affittarli ad altri: ben » inteso però che questa decadenza dal diritto di colonia si » sapeva per tradizione, mentre l'uso era pure in contrario, « e favoriva la perpetuità. » Giovavasi della offerta fattale dai signori Lioy e della vista, nella quale leggesi tra le altre cose: *che qualora il conduttore dell'Armi al primo quadriennio restituiva in generi la terraggiera esatta, in tal caso i comparenti offrono la somma di ducati* 5000; *e che per la ventura terraggiera da scadere in agosto* 1820 *offrono ducati* 4000. Giovavasi altresì della offerta per lo fitto de'beni dell'ex-baliaggio

presentata da un tal Teodosio Caronna a' 31 dicembre 1812, che poscia il signor dell'Armi fece sua, in cui si dice « che » qualunque innovazione che avvenisse con la divisione de' de» manj della rendita annuale, debba essere compensata sul» l'estaglio che si offre ». E per ultimo co' documenti delle somme dal fittajuolo servatesi per la ritenzione del quinto dai coloni fatta su' terratici in contesa, l'utile mostrava.

Il signor dell'Armi rispondeva non un novello diritto essersi per la ordinanza al comune tribuito; ma compendiato in vece quello che prima esercitava, e quindi non vantaggio ma danno essere ad esso addotto. Se era precetto, egli dicea, che veniva estinto dalla colonia il diritto, lasciati a riposo per quattro anni i fondi, per non incorrervi avrebbonsi coltivati in un anno almeno dei quattro; poichè non imponendo alcuna necessità di rimanerli solo o ad uso di pascolo addire, doveansi le vicende della coltura degli altri fondi seminali dell'agro Venosino seguire, con coltivare le terre per due anni e nel terzo lasciare a riposo. Aggiugneva ciò chiaramente apparire dalla maggiore quantità di terratico che prima della ordinanza ritraevasi, e presentò in pruova un certificato dell'agrimensore, secondo la cui misura la riscossione del terratico effettuavasi. Donde deducesi la essere stata in quantità molto maggiore negli anni 1794, 1796, 1799, 1801, 1802, 1803, e 1805, che ne' successivi al 1811, e la impossibilità di conoscerla negli anni intermedj, non avendone memoria certa di scrittura. Ultimamente dicea che quando anche ne' primi quattro anni per li terratici in contese ritratti avesse ducati quindicimila, ciò non dalla quantità de' cereali doveasi ripetere, ma dal prezzo, del che la varietà occorrere a profitto e danno di se.

La gran corte de' conti: intese le parti: inteso il regio procurator generale cavaliere de Thomasis: sul rapporto del consiglier relatore cavaliere Fortunato:

Considerando: 1. che per la legge de' 2 agosto 1806, e per lo decreto de' 27 gennajo 1810, non è definito quali fossero i coloni perpetui, ma il diritto e l'obbligo de' medesimi verso gli antichi possessori; donde è nato essere stata necessaria la dichiarazione dell'autorità competente, ogni volta che siasi conteso di perpetua colonia;

2. Che però non potranno di questo diritto altramente giovarsi i possessori de' fondi del baliaggio, se nell'ordinanza non fossero stati detti coloni perpetui;

3. Che quando anche per solo ministero di legge tali fossero stati reputati, per esso aveva il baliaggio il dritto di riscuotere il terratico che prima pagavano, ed essi quello di farlo convertire in canone pecuniale e redimerlo indi, ove ne veniva loro il talento;

4. Che comandata dalla legge la riscossione del terratico so-

lito da pagarsi per i fondi colonici, il commessario ripartitore stabilito ne ha unicamente il tempo del pagamento;

5. Che effettuandosi per lo abbandono periodico delle terre la devoluzione, i coloni ad evitarla doveano di necessità coltivarle, e non poteanle a pascolo addire, onde non possederle inutilmente o con poco frutto; e però convien credere che le vicende della coltura essere doveano le stesse delle altre terre dell'agro Venosino, in cui per due anni è uso di seminare, ed uno tenere a riposo;

6. Che i documenti dal signor dell'Armi presentati, onde mostrare la eccedenza nella riscossione del terratico prima della ordinanza, sempre più una tal eccedenza confermano;

7. Che ove si fosse trovato alcuno, il quale a contrarietà dell'utile suo, lasciando i fondi inculti oltre i quattro anni, avesseli perduti, un sì lungo riposo più feraci resi li avrebbe a prò del nuovo occupatore, onde costui nei quattro anni seguenti coltivati li avrebbe più volte di quel che di ordinario è costume; e sì il baliaggio in questo secondo periodo di tempo stato sarebbe compensato del terratico nel primo non riscosso;

8. Che dallo stesso certificato del sindaco e de' decurioni di Venosa sul quale la direzione fa fondamento, si ritrae non essersi giammai devoluzione di alcuno dei fondi colonici effettuata; il che dimostra non essere stati mai per quattro anni rimasti inculti;

9. Che per le nuove leggi, usciti i coloni dal pericolo di perdere i fondi lasciati inculti, potendo usarne a modo loro, forse molti di essi han giudicato più concorde a' loro interessi di addirli a pascolo che a semina: però non è strana la offerta de' signori Lioy e della Vista che per la durata tutta del fitto profferirono ducati novemila, i quali partiti per gli anni di allogagione, per ciascuno riducevasi a ducati mille;

10. Che la somma di ducati quindicimila tratta dal fittajuolo per terratici dalle terre lasciate a riposo ne' primi quattro anni, ove pur fosse, non debbe attribuirsi alla quantità che la fu minore de' tempi precedenti, come si è dimostrato, ma al valore de' cereali;

11. Che la riscossione della metà de' semi in ogni quattro anni fu data per quelle terre unicamente dalle quali era uso di riscuotere il terratico; e però anzi che un nuovo diritto alla direzione, fu definito quello che esercitava, il quale pur non poteva rimanere tal quale, non fossero più soggette a devoluzione;

12. Che altrimenti dalla direzione possono le parole dell'ottavo patto dello strumento di fitto intendersi, imperocchè trà tanti un esempio solo escogitando, poteva per l'ordinanza utile ritrarre, se i coloni nello intero o nella più parte, dichiarati precarj, e non perpetui, in suo pieno dominio i fondi preve-

nivano, comunque indi pur partiti dovessero essere col comune, secondo gli usi essenziali;

13. Che in ordinando la riscossione della metà de' semi per le terre coloniche non coltivate per quattro anni, il commessario al vantaggio de' coloni più che a quello della direzione provvide, poichè come si è detto, il diritto di riscuotere le *prestazioni* de' fondi colonici era stato dalle leggi, dai decreti e dalle istruzioni agli antichi padroni serbato, e le une e gli altri eran di molto anteriori al contratto di allogagione:

14. Che per le cose addotte superfluo riuscirebbe il discorrere dell'epoca del contratto, anzi o dopo la intimazione della ordinanza; onde dedurne che quando anche il patto fosse oscuro, dovrebbesi a favor del fittajuolo interpretare;

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero:

È di avviso: — Confermare la decisione del consiglio d'intendenza.

Fatto in Napoli a' 19 aprile, ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 16 giugno 1819.

— 666 —

Ministeriale del 21 *aprile* 1819 *diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno le norme da osservarsi per la liquidazione dei compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione.*

Ho letto il di lei rapporto del dì 1 di questo mese, che versa sopra affari relativi alla navigazione di commercio di cotesti dominj.

Io mi serbo di rassegnarlo a S. M. nel prossimo consiglio, e di manifestarle le sovrane risoluzioni. Intanto V. E. nella fine del rapporto mi ha fatto parola della liquidazione de' compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione, ed a questo proposito ha fatto osservare di essere scorso il quadrimestre fissato dalla legge del 30 luglio 1818 senza essersi neppure principiata la liquidazione, per cui nel mentre ha fatto conoscere il dubbio promosso da cotesta direzione circa l'autorità, che deve procedere per la liquidazione suddetta ha manifestato il suo avviso di farsi i pagamenti a buon conto per eguagliarsi dopo la definitiva liquidazione.

Io avendo esaminato una tal questione, ho riflettuto, che i compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione debbono esser liquidati secondo le regole generali prescritte nelle istruzioni emanate da Sua Maestà, le quali riguardando gli officj aboliti, e d'abolirsi comprendono ancora quelli aboliti coll'enunciata legge del 30 luglio 1818. Ho trovato poi sensatissimo il di lei avviso di farsi in favore de' proprietarj de' pagamenti a buon conto per aversene ragione dopo la diffinitiva liquidazione.

In conseguenza Vostra Eccellenza si servirà di dare quelle

disposizioni, che crederà convenienti, onde le liquidazioni dei compensi spettanti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione sieno eseguite secondo le regole prescritte nelle generali istruzioni a quest'uopo formate, e che pendenti le liquidazioni suddette sieno fatti ai rispettivi possessori de' pagamenti a conto secondochè saranno dettati dalla di lei prudenza.

— 667 —

Reale Rescritto de' 23 aprile 1819 *col quale si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati ed il circondario di Aversa pel pagamento d'indennità derivante da decisione della commessione de' titoli.*

Il fu marchese di Gagliati D. Camillo Longo, olim Severino, ed il fu principe di S. Giorgio D. Giovanni Crisostomo Longo, olim Spinelli, con pubblico istrumento del dì 1 ottobre 1783 per notar Carlo Narici di Napoli, avvalorato di decreto di *expedit* dell'abolita regia camera, e del regio assenso conchiusero un affitto perpetuo, ossia una censuazione inaffrancabile colla città di Aversa degli ufficj della catapania, confaloniero, e scannaggio., coll'esercizio della plenaria giurisdizione in certi tempi dell'anno nella città; i quali ufficj si estendevano benanche sopra diversi casali della città di Aversa; andando compreso nell'affitto suddetto un gran cortile per chiudervi gli animali, mandrullo, e mandra grande di fabbrica nel luogo detto la mandra sotto l'annuo estaglio di ducati 900 franco di tutt'i pesi, da pagarsi terziatamente e con un terzo sempre anticipato. Di siffatto estaglio fu spiegato che al marchese di Gagliati ne apparteneva in ogni anno cinque sesti e l'altro sesto al principe di S. Giorgio Spinelli.

Fra i patti che accompagnarono il contratto vi fu il primo concepito ne' seguenti termini:

« 1. Si è convenuto, che non si possa per parte della città di Aversa pretendere, nè domandare escomputo, defalco, nè diminuzione alcuna dell'estaglio suddetto per qualsisia causa, o caso opinato o inopinato, divino, o umano, nè anco per causa di peste, o guerra (*quod absit*) mortalità di animali, e per ogni altra variazione di cose, che forse in avvenire seguisse, anche fosse tale che avesse bisogno di special menzione; al quale suddetto escomputo, che mai le competesse, o potesse competere, ed a qualsisia legge, ed equità di giudice, esso signor D. Giuseppe in detto nome espressamente avanti di noi ha rinunciato, anche perchè trattandosi di *affitto perpetuo, che si equipara al contratto enfiteutico*, non si può mai pretendere, nè conseguire escomputo, ma a maggior cautela così si è concertato, stabilito, e convenuto per patto espresso, senza del quale non si sarebbe venuto al presente contratto; quindi rimane dichiarato, che se anche mancasse a detta città di Aversa l'esazione degl'intieri diritti di detti ufficj, pure

debba ella pagare detto intiero estaglio, il quale resta compensato colla libertà che viene ad acquistare detta città col presente affitto, sottraendosi dalla soggezione che soffrirebbe dove non stasse detto officio in di lei potere. All'incontro accrescendosi la rendita di detti ufficj ne' tempi futuri, tutto l'aumento debba essere della città di Aversa, senza che da' detti signori marchese di Gagliati, e principe di S. Giorgio si possa allegare lesione, o altra cagione contro il presente contratto. »

L'affitto suddetto ebbe la sua esecuzione a tutto l'anno 1808; in quest'epoca trovandosi abolita la feudalità per effetto della legge de' 2 agosto 1806 la città di Aversa più non adempì al pagamento dell'estaglio; anzi il marchese di Gagliati adì la commessione de' titoli onde liquidare i titoli di detti corpi della catapania ed altro nella città di Aversa, e la commessione in data de' 19 luglio 1808, avendo inteso gli avvocati del marchese di Gagliati, e della città di Aversa decise come segue:

« La commessione dichiara che costa dal titolo degli uffizj della catapania, confaloniero, e del dritto di scannaggio posseduti nella città di Aversa, e casali dall'illustre marchese Gagliati come dagli atti, e che al medesimo si debba l'indennità a tenore della sovrana determinazione: e perciò si commetta allo stesso magnifico razionale commessario, il quale intesa l'università di Aversa proceda alla liquidazione di detta indennità a tenore dell'art. 14 della legge de' 21 agosto 1806, e dell'appuntamento de' 12 del corrente mese di luglio, con riferire l'occorrente a fine di provvedersi.

Così si rimase l'affare fino al dì 5 agosto 1816. Non prima di quest'epoca l'attuale marchese di Gagliati don Domenico Severino con atto di citazione innanzi al tribunale civile di Terra di Lavoro domandò condannarsi il comune di Aversa a pagargli duc. 6000, per otto annate di estaglio sull'affitto de' corpi di sopra spiegati. S'incaricò l'attore dell'abolizione di detti corpi locati in seguito della legge eversiva della feudalità, ma disse che ostava al comune il patto di sopra trascritto, e che egli non si era obbligato di evizione, se non ne' casi dipendenti dal fatto suo proprio.

Portata la causa all'udienza del tribunale con sentenza contumaciale del dì 27 novembre 1816 venne condannato il comune di Aversa a pagare i duc. 6000 arretrati come sopra, e continuare il pagamento in avvenire, ed a pagare le spese del giudizio.

La sentenza suddetta a' 16 gennaio 1817 venne notificata al sindaco, ed all'intendente della provincia; passati gli otto giorni dal dì della notifica, a' 25 detto mese di gennaio fu imposto sequestro a premura del marchese di Gagliati sulle quantità dovute da diversi reddenti del comune.

Nello stesso giorno 25 fu denunciato tal sequestro al sindaco di Aversa, ed in piedi dell'atto contenente una tal denuncia

l'usciere attestò, che il sindaco rispose di opporsi alla esecuzione della sentenza di sopra enunciata per li motivi e ragioni che avrebbe spiegati nella supplica di reiterazione dell'opposizione suddetta.

A' 31 gennaio il marchese di Gagliati con atto di usciere significato al sindaco di Aversa, ed a' terzi sequestrati si protestò della nullità dell'opposizione fatta dal sindaco in piedi della citazione per la denunzia del sequestro, come quella che era contraria al rito, e dichiarò di proseguir la procedura, riserbandosi di agire per le vie della legge tanto contro l'usciere, quanto contro la parte principale.

Intanto il sindaco di Aversa nel dì 30 gennaio 1817, reiterando le opposizioni, dedusse, che il marchese di Gagliati non avea titolo giustificativo de' corpi affittati, che la commessione feudale avea deciso che nulla potea pretendere dal comune di Aversa, e che ostava la prescrizione nascente dall'articolo 2277 del codice civile.

Si tacque l'affare fino agli 8 gennaio 1818. In questo giorno il marchese di Gagliati con atto di citazione attaccò espressamente di nullità, e d'inammissibilità le opposizioni anzidette del comune di Aversa; ed il comune rispondendo a tal citazione oppose tra l'altro l'incompetenza del tribunale; mentre a tenore degli articoli 4 ed 8 della legge de' 21 marzo 1817 la conoscenza della causa si apparteneva al contenzioso amministrativo.

In seguito della proposta eccezione d'incompetenza, il tribunale civile di Terra di Lavoro con sua sentenza del dì 8 febbraio 1818, sulla considerazione che la causa riguardava unicamente l'esecuzione del contratto del 1783 non già l'interpretazione del medesimo, si dichiarò competente.

Per contrario l'intendente della provincia sotto il dì 29 settembre dello stesso anno 1818; considerando, che il giudizio riguardava la validità dell'enunciato istrumento del 1783, elevò il conflitto per richiamare la causa al potere amministrativo in virtù dell'art. 8. n. 1. della legge de' 21 marzo 1817.

Con reale rescritto del dì 10 ottobre 1818 per lo ministero dell'interno vennero incaricate la prima e seconda camera riunite del supremo consiglio per dare il loro parere sul conflitto mentovato.

Le camere, nelle quali intervennero i sig. D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, e maresciallo D. Antonio Winspeare consiglieri della prima camera, come pure i signori duca di Campochiaro, principe di Belvedere, commendator Filangieri, e maresciallo Sanghez consiglieri della seconda camera, avendo posto in discussione l'affare han riflettuto, che da un certificato estratto dal grande archivio di Napoli del dì 23 novembre 1816 si rileva che sotto il dì 19 luglio 1808 ad istanza del marchese di Gagliati la commessione

dei titoli procedè, inteso il comune di Aversa, alla decisione di doversi al marchese suddetto l'indennità, e ne commise la liquidazione; in conseguenza le camere:

Sono di avviso. Che non può in tale affare altra autorità procedere, che il potere amministrativo, che legalmente rimpiazza detta commessione per finalizzare il giudizio.

Nota—Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del 19 gennaio 1819 ed approvato con reale rescritto dei 23 aprile dell'anno istesso.

— 668 —

Decreto e bolla pontificia del 25 *aprile* 1819 *portante la nuova erezione, o sia reintegrazione della chiesa arcivescovile di Matera con unione egualmente principale a quella di Acerenza.*

ALLA CHIESA ARCIVESCOVILE DI ACERENZA.

Innico Diego per la misericordia di Dio vescovo di Palestrina, commendatario di S. Agostino, della S. R. C. cardinal Caracciolo, dal SS. Signor nostro Pio Papa VII alle infrascritte cose specialmente delegato, ec.

Fra le altre soppressioni di alcune sedi vescovili ne' dominii del regno delle due Sicilie di quà del faro, seguite in forza di lettere apostoliche che cominciano *De utiliori*, spedite in Roma presso Santa Maria Maggiore sotto il dì 27 di giugno dell'anno di nostra salute 1818, in nome del nostro SS. Padre Pio Papa VII; e delle quali ne fu da noi ordinata la esecuzione a tenore del nostro decreto del dì 8 di agosto dello stesso scorso anno, trovasi annoverata ancora quella con la quale la chiesa di Matera, unita un tempo sotto un solo e medesimo pastore alla chiesa Metropolitana di Acerenza, si dichiara in perpetuo estinta, e la stessa città di Matera col suo territorio e diocesi parimenti aggiunta ed applicata in perpetuo alla predetta chiesa arcivescovile di Acerenza. Ma il medesimo nostro SS. Padre benignamente propenso alle preghiere dell'attuale arcivescovo di Acerenza, non meno che del capitolo, del clero e di tutta la popolazione della città di Matera, avendo preso in considerazione le circostanze di tal fatto, ed avuto riguardo eziandio ai voti ed alle istanze della real Maestà di Ferdinando I Re del regno delle due Sicilie, per la reintegrazione della cattedra pontificiale in essa città di Matera con unione egualmente principale alla chiesa di Acerenza, quale appunto esisteva prima che per le menzionate apostoliche lettere si fosse venuto alla enunciata soppressione ed applicazione, ha ordinato che nuove lettere apostoliche in forma di bolla si spedissero a tale effetto; ed esse sono del tenore che segue, cioè:

Pio Vescovo servo de' servi di Dio a perpetua memoria.

Secondo la misteriosa tradizione delle chiavi che, per mez-

ro di Colui che siede alla destra della Maestà di Dio, e al quale è stata data dal padre ogni potestà in cielo e in terra, fu fatta all'Apostolo suo Pietro ed ai successori di lui che canonicamente sederanno nella Cattedra, maestra della verità, sino alla consumazione de' secoli, i romani Pontefici, innalzati al reggimento supremo di tutte le Chiese tra le nazioni, ch'essi debbono dissetare con la continua somministrazione delle acque della sapienza, abbenchè circoscritte da diversi confini del campo del signore, hanno in costume talvolta di stabilire un solo capo tratto come una lampada disotto al moggio ed elevata sul candelliere; e insiememente decorare anche talvolta le principali chiese delle più illustri città con la onorificenza di una cattedra arcivescovile; e talvolta richiamare all'antico grado di dignità quelle che per qualche particolar circostanza o qualunque siasi altra ragione ne fossero decadute, specialmente quando a ciò fare vengano ad interporsi i voti de' Principi cristiani. Ed invero tra le altre soppressioni di alcune sedi vescovili che noi, dopo il concordato conchiuso col nostro carissimo figlio il Re illustre del Regno delle due Sicilie Ferdinando I sotto il dì 16 di febbraio del prossimo scorso anno, decretammo doversi fare nei dominii del detto regno al di qua del faro, e che in seguito ordinammo al nostro venerabile fratello Innico Diego vescovo di Palestrina, della S. R. C. cardinal Caracciolo, di eseguire a tenore delle nostre apostoliche lettere spedite in Roma presso S. Maria maggiore a' 27 di giugno dell'anno 1818, trovasi ivi annoverata anche quella della chiesa di Matera, già da gran tempo unita sotto un solo pastore all'altra chiesa metropolitana di Acerenza, ed ora in perpetuo estinta, con essersi tanto la stessa città di Matera che il suo territorio e diocesi aggiunta ed applicata parimenti in perpetuo alla predetta chiesa arcivescovile di Acerenza. Or è avvenuto che, avendo il prelodato vescovo cardinale Innico Diego Caracciolo, col suo decreto fatto in Napoli il dì 8 del mese di agosto dello stesso anno, data piena esecuzione alla sopra enunciata disposizione apostolica, tanto il venerabile nostro fratello *Camillo Cattaneo* attuale arcivescovo di Acerenza, quanto i diletti figli capitolo e canonici della già metropolitana, oggi allo stato ridotta di semplice chiesa collegiata di Matera per la menzionata soppressione come ancora i diletti figli clero e popolo della città di Matera ci han presentato delle istantissime suppliche per ottenere la reintegrazione della cattedra pontificale di detta città con la sua unione alla diocesi di Acerenza, siccome godevala prima della pubblicazione delle nostre predette lettere. In queste certamente noi, non senza ragione, nel trattare in vista di gravi motivi la riduzione delle sedi ne' dominii di Napoli, giudicammo e decretammo che la chiesa di Acerenza avesse dovuto esser conservata a preferenza di quella di Matera, attesochè questa non prima del XII secolo della chiesa fu da Papa

Innocenzo III di f. m. di tale onore decorata; laddove quella fin dal secolo III da S. Marcello Pp. e martire trovasi eretta Cattedrale, e da Alessandro II nostri predecessori elevata alla dignità di metropoli. Ma prendendo noi presentemente in considerazione le qualità della detta città di Matera, come quella che tiene un rango principale distinto tra i luoghi e le città della Lucania, non meno per la grandezza de' suoi confini di circa tre miglia in giro, che per la sua popolazione di dodicimila abitanti; ed inoltre perchè la medesima contiene tra le sue mura non solamente la predetta già metropolitana, oggi collegiata, servita da un capitolo composto di tre dignità e di ventisette canonici, ma ancora un'altra chiesa collegiata e parrocchiale, la quale tiene un capitolo composto di quindici canonici, e due altre chiese parrocchiali, e due monasteri di uomini, e tre di donne, e un conservatorio di donzelle; per tutti questi ed altri ragguardevoli titoli, ci è sembrato che la medesima abbia potuto meritare una speciale attenzione della sede apostolica. Noi adunque che, per disposizione della divina clemenza, senza alcun nostro merito, ci troviamo innalzati alla sublimità dell'apostolato, e tutte le nostre cure spendiamo continuamente a provveder solleciti ai bisogni di ciascuna parte del campo del signore; e quando trattasi di rimettere in piedi le prerogative delle chiese insigni, secondo la moltiforme qualità de' titoli, volentierissimi siamo a secondare così i desiderii de' Sovrani de' dominii cui esse appartengono, che le preghiere de' popoli loro soggetti, mossi dai voti e dalle istanze del prelodato Re Ferdinando, ed udito il rapporto del diletto nostro figlio il segretario della congregazione de' nostri venerabili fratelli cardinali concistoriali, come pure esaminate e discusse in ogni maniera tutte le premesse ragioni e circostanze, di nostro moto proprio, di certa scienza, e nella pienezza della potestà apostolica rivochiamo in perpetuo ed annulliamo le predette lettere Apostoliche per quella parte solamente che riguardono la soppressione e l'estinzione della sopradetta chiesa arcivescovile di Matera, e l'aggiunzione ed unione di essa alla predetta chiesa di Acerenza nel modo che ivi si dice; come ancora rivochiamo ed annulliamo egualmente le clausole anche derogatorie delle derogatorie nelle dette lettere contenute e qualunque altro decreto irritante sopraggiuntovi circa la soppressione, e l'estinzione, l'aggiunzione, e l'unione sopraenunciate; e dichiariamo che restino tutte interamente annullate e vuote di effetto e come tali si abbiano: e finalmente sopprimiamo in perpetuo ed estinguiamo la chiesa collegiata di Matera, le collegialità e'l titolo, il nome, la denominazione e lo stato di chiesa collegiata; cosicchè la medesima da ora in poi cessi di essere chiesa collegiata, e come tale non abbia ad essere denominata, chiamata e tenuta mai più. In tal maniera soppressi ed estinti questi nomi e titoli.

e restituendo riponendo e plenariamente reintegrando la predetta collegiata chiesa nel pristino stato in cui precisamente trovavasi prima che fosse allo stato di chiesa collegiata ridotta, di nostra volontà scienza e pienezza di potestà erigiamo ed instituiamo eziandio in perpetuo la medesima chiesa in Sede Arcivescovile di Matera da dover essere cosi chiamata, e in essa riconosciamo la sede arcivescovile, la cattedra e la dignità in persona del sopraddetto Camillo che di nuovo sarà per essere arcivescovo di Matera, come appresso si dirà, e di ogni altro suo successore *pro tempore*, che alla stessa chiesa città e diocesi di Matera sarà per presedere, che abbia potestà di convocare i vescovi suffraganei della stessa chiesa arcivescovile al concilio provinciale, e gli abati inferiori, i prelati ed altri al sinodo, e che abbia ed eserciti tutti e singoli i diritti ufficii e doveri arcivescovili co' suoi infrascritti capitolo, curia, sigillo e mense arcivescovili, e tutte le altre arcivescovili e pontificali insegne, giurisdizioni, preminenze, prerogative, privilegi ed indulti reali personali e misti, dei quali il predetto Camillo che sarà per esserlo di nuovo come appresso, e i suoi predecessori arcivescovi di Matera hanno goduto, prima che la più volte ripetuta chiesa di Matera fosse stata ridotta allo stato di collegiata, e conforme godono e potran godere le altre chiese arcivescovili del predetto regno aldi qua del faro, e i loro arcivescovi (non già però a titolo oneroso o per particolar privilegio): ed in conseguenza di questa erezione ed instituzione, in forza della nostra autorità apostolica, soggettiamo di nuovo, e sottoponiamo parimente in perpetuo alla giurisdizione, potestà, autorità e superiorità dello stesso Camillo che è per essere nuovamente e *pro tempore* arcivescovo di Acerenza e di Matera, siccome dovrà essere di oggi innanzi chiamato, tutta la provincia della stessa chiesa di Matera e tutt'i suffraganei e ciaschedun de' vescovi le cui chiese cattredrali si trovano esistenti nella stessa provincia ultimamente aggiunta alla chiesa di Acerenza, come pure la particolare diocesi di Matera, qual'era prima con tutte le chiese, cenobii, monasteri (ad eccezione degli esenti); conservatorii e qualunque altra chiesa secolare sia con cura e senza cura di anime e co' beneficii regolari di qualsisia ordine, e con le persone tutte di ambedue i sessi, ed abitanti e domicilianti di ogni maniera laici e cherici, prespiteri, beneficiati e religiosi di qualsivoglia stato ordine e condizione ivi esistenti; e di nostra volontà, scienze, e pienezza di potestà, di nuovo similmente e in perpetuo dichiariamo che la predetta chiesa di Matera così, come si è detto, nuovamente eretta ed istituita in sede arcivescovile debba veramente e realmente essere e riconoscersi tale, e alla predetta chiesa arcivescovile di Acerenza congiunta in maniera, che da oggi innanzi e in tutti i tempi avvenire abbia ad essere chiamata e riconosciuta *Concattedrale*

con la detta chiesa di Acerenza; nè l'una all'altra soggetta, nè l'una dall'altra dipendente; e 'l prelodato Camillo abbia ad essere tenuto e sia di nuovo e *pro tempore* come qui appresso si dirà, prelato della stessa col titolo di arcivescovo di Acerenza e di Matera; e quindi egli in tutti gli atti pubblici abbia nella stessa forma ed anche principalmente, come per lo innanzi, a chiamarsi ed intitolarsi *arcivescovo di Acerenza e di Matera*. Ed inoltre con la medesima autorità apostolica parimente in perpetuo sostituiamo e surroghiamo il capitolo, e ciascuno individuo di esso che lo compone; e le tre dignità predette, la principale delle quali da oggi innanzi sia la maggiore dopo la pontificale; e i ventisette canonicati e le altrettante prebende della sopradetta chiesa collegiata già soppressa ed estinta, come si è detto, in capitolo della medesima metropolitana chiesa di Matera e in dignità della stessa rispettivamente, e i canonicati e le prebende fornite di tutti e singoli beni, rendite, dritti, onori, prerogative, privilegi e insegne che l'antico capitolo in qualunque maniera godeva, prima che la medesima chiesa di Matera fosse ridotta allo stato di collegiata.

In questa nuova reintegrazione, erezione, unione e rispettiva surrogazione della detta metropolitana chiesa di Matera, noi però niente vogliamo che abbiasi ad innovare circa le preeminenze della chiesa di Acerenza come più antica, ma che tutto sia restituito e richiamato nello stato antico. Riserviamo poi anche in perpetuo al medesimo Camillo che sarà per essere di nuovo, come qui appresso, e che esisterà *pro tempore* arcivescovo di Acerenza, il dritto di erigere il seminario per gli giovanetti da denominarsi alunni della diocesi di Acerenza. Eretto il quale seminario, cesserà di fatto la contribuzione solita a prestarsi per parte della Diocesi di Acerenza a favore del seminario di Matera. E vogliamo ed ordiniamo che tutto ciò abbia ad essere sempre e in perpetuo fermo e valido, ed abbia a ricevere ed ottenere il suo effetto sempre efficace, plenario ed intiero; e che da tutti coloro ai quali ora spetta, e in qualunque maniera sarà *prò tempore* per spettare, debba essere in avvenire fermamente ed inviolabilmente osservato; e che in nessun tempo mai per qualunque capo o per qualunque causa, quantunque giuridica e leggittima, pia e privilegiata, ancorchè le cagioni per le quali le dette disposizioni emanarono, non fossero state addotte verificate e giustificate, si abbia ed opporre il difetto di surrezione, di orrezione, di nullità, di invalidità o di mancanza di nostra intenzione, o qualunque altra eccezione quantunque grande, sostanziale, impensata o impensabile, e che avesse richiesto una speciale ed individua menzione ed espressione; sia pure in ciò che potesse addursi che nelle cose premesse si fosse mancata e non osservata ed adempiuta qualche sollennità che doveasi osservare ed adem-

piere; e per qualunque altro capo di dritto o di fatto, statuto o consuetudine, e per qualunque altro colore o pretesto di lesione enorme enormissima e totalissima; e per qualunque altra ragione o causa quantunque giusta, ragionevole, giuridica, legittima, pia, privilegiata, ed anche tale che fosse stata necessaria esprimersi ad effetto della validità delle cose premesse, o che in nessun luogo apparisse essersi la nostra volontà dichiarata nelle cose espresse di sopra, o che altrimenti si potesse notare, impugnare, invalidare, ritrattare, chiamarsi in giudizio o in controversia, o ridursi a via e termini di dritto; o pure che contro di esse si potesse impetrare il rimedio della restituzione *in integrum*, dell'aperizione di bocca, della riduzione a via e termini di dritto, o qualunque altro simile rimedio di dritto, di grazia o di giustizia; o che in qualunque maniera chicchessia potesse valersi o giovarsi in giudizio e fuori di concessioni fatte, impetrate ed emanate di nostro moto proprio, scienza e pienezza di potestà. Nè che queste medesime presenti disposizioni abbiano ad esser comprese sotto qualsisieno rivocazioni, sospensioni, limitazioni, modificazioni, derogazioni, ed altre contrarie disposizioni di simili e dissimili grazie concesse in forza di qualunque lettera o costituzione Apostolica, o regole di cancelleria Apostolica pubblicate, o da pubblicarsi in avvenire in qualunque tempo anche nel giorno dell'Assunzione nostra e de'nostri successori pontefici Romani all'apice del predetto apostolato, anche di ugual moto proprio scienza e pienezza di potestà, ed anche concistorialmente per qualunque causa e sotto qualunque espressione tenore e forma di parole, e con qualunque clausola e decreto ancorchè in esse presenti e in tutto il loro tenore e data ne sia fatta special menzione; ma che si debbano sempre e assolutamente da esse eccettuare; e quante volte avessero ad emanare, altrettante volte debbano essere restituite, rimesse e plenariamente reintegrate nel pristino e validissimo loro stato. E così e non altrimenti debbano essere giudicate e diffinite per qualunque giudice ordinario, o delegato, anche uditor di camera del palazzo apostolico, ed ancorchè siano Cardinali della S. R. C. e *legati a latere*, vicelegati, e nunzii della detta sede, e chiunque altro siasi fornito di qualunque autorità, potestà, facoltà, prerogativa e privilegio, dichiarando noi tolta loro e a ciascun di essi la facoltà e l'autorità di giudicare e d'interpretrare altrimenti in qualunque giudizio e in qualunque istanza; e decretiamo irrito e nullo qualunque decreto che da chicchessia di qualunque autorità fornito scientemente o ignorantemente potesse avvenire che attentasse di fare in contrario.

E pur tuttavolta essendo noi intesi con le nostre paterne e sollecite cure a provvedere la medesima metropolitana chiesa di Matera, dopo la nuova erezione ed instituzione da noi fatta

di essa, come sopra, del conforto di un pastore di cui è priva, di pari nostro motoproprio scienza e potestà provvediamo la medesima metropolitana chiesa di Matera in persona dell'anzidetto Camillo arcivescovo di Acerenza, e stabiliamo di nuovo in arcivescovo e pastore della predetta metropolitana chiesa di Matera lo stesso Camillo arcivescovo di Acerenza, e commettiamo e affidiamo plenariamente di nuovo a lui la cura, il regime, e l'amministrazione della stessa metropolitana chiesa di Matera nello spirituale e nel temporale. Per la qual cosa preghiamo la real Maestà del Re Ferdinando, e caldamente l'esortiamo di compiacersi accogliere e sostenere con l'ajuto della sua protezione il predetto Camillo arcivescovo e la predetta metropolitana chiesa di Matera commessa alle di lui cure, e che avuto riguardo della sollecitudine nostra e di questa sede apostolica si degni ampliare e conservare i di lui dritti, e faccia in maniera che il medesimo arcivescovo Camillo poggiato nella di lui grazia e favore abbia, col divino ajuto, a prosperare nell'officio della sua cura pastorale, onde e a se possa meritare il premio della vita eterna, e da noi rendersi al signore sempre più vivi ringraziamenti. Ed ammonendo inoltre ed esortando egualmente tutti i nostri venerabili fratelli suffraganei della chiesa metropolitana di Matera, per mezzo di queste apostoliche lettere ordiniamo, che rendendo essi al medesimo Camillo arcivescovo l'ossequio dovutogli come capo del loro corpo, gli esibiscano la debita obbedienza e devoto rispetto, così che la scambievole amicizia e buona intelligenza tra essi e il detto Camillo arcivescovo produca il più grato effetto, e somministri a noi l'occasione di commendare meritamente presso il signore non meno le loro persone che la loro pietà. Ai diletti figli poi capitolo e vassalli della metropolitana e al clero e al popolo della città e diocesi di Matera per mezzo di queste stesse apostoliche lettere comandiamo, che il capitolo, riguardando l'istesso Camillo arcivescovo come padre e pastore delle loro anime, con tutta umiltà lo rispettino, e la dovuta obbedienza e divozione gli prestino; che il clero per la riverenza dovuta a noi alla sede apostolica, docilmente accettando e onorevolmente trattando il detto Camillo arcivescovo, ascoltino i di lui salutevoli avvertimenti ed ordinazioni, e procurino con ogni umiltà e fervore di adempirle; che il popolo finalmente accogliendo devotamente il detto Camillo arcivescovo come padre e pastore delle loro anime, e prestandogli la dovuta onorificenza, mettano attenzione a ricevere con umiltà i di lui salutevoli avvisi, in modo che il predetto Camillo arcivescovo goda di trovare in essi i più devoti figliuoli, ed essi rispettivamente in lui trovino per conseguenza un padre amoroso e benefico. I predetti vassalli poi non mancheranno di onorare convenientemente l'istesso Camillo arcivescovo, e studiarsi di esibirgli la solita fedeltà, e i consueti servigi, e i diritti intieri che gli

sono da essi dovuti; altrimenti protestiamo che quante volte esso Camillo arcivescovo fosse obbligato ad emanar sentenze, o statuire delle pene contra i ribelli e i trasgressori, noi li avremo per rate, e ci adopreremo, nell'autorità del signore, di farle inviolabilmente osservare fino alla condegna soddisfazione.

Dichiariamo che alle presenti nostre lettere apostoliche non abbiano a fare ostacolo alcuno nè le precedenti nostre, nè i decreti dell'ultimo concilio Lateranese che proibisce le unioni perpetue fuorchè ne' casi permessi dal dritto, nè qualunque altro decreto sinodale, sia provinciale sia universale e generale, nè le costituzioni ed ordinazioni apostoliche pubblicate o da pubblicarsi, speciali o generali; nè tampoco qualunque privilegio, indulto, o lettere apostoliche sotto qualunque tenore e forma, e con qualunque clausola anche derogatoria di derogatorie e le più efficaci delle efficacissime ed insolite ed irritanti; nè qualunque altro decreto in genere o in specie, conceduto o da concedersi *pro tempore*, anche di moto proprio, di certa scienza e pienezza di potestà. Alle quali cose tutte e a ciascuna in particolare, ancorchè per la sufficiente derogazione di esse si richiedesse una specifica speciale espressa ed individua, non già per clausole generali che potessero valer lo stesso, ma particolar menzione ed inserzione del tenore delle medesime, e qualunque altra esquisita forma vi si dovesse serbare, noi intendiamo che si abbiano i tenori di esse a considerare come qui trascritti parola per parola, senza alcuna minima ommissione, e pienamente, e sufficientemente qui espressi ed inseriti, i quali, rimanendo per tutto il dippiù nel loro pienissimo ed amplissimo vigore e forza, niente abbiano a nuocere per lo validissimo effetto di quanto sta qui ordinato; e a tutte le indicate eccezioni in contrario noi per questa volta soltanto e di moto proprio, e con eguale scienza e pienezza di potestà interamente deroghiamo.

Ed affinchè tutte le cose qui premesse in circa la nuova erezione ed unione sopra enunciate, e circa tutte le altre disposizioni a tale oggetto da noi date, abbiano ad avere il loro regolare effetto con la nostra autorità apostolica costituiamo e deputiamo il predetto Innico Diego vescovo cardinale per esecutore delle presenti nostre lettere; e gli concediamo e compartiamo piena ed onnimoda facoltà con queste stesse nostre lettere di poter liberamente e lecitamente egli stesso suddelegare un'altra persona ecclesiastica qualunque, costituita in dignità ecclesiastica, per l'effetto di una tale esecuzione.

E poichè la città di Acerenza, per riguardo al numero dei suoi abitanti ed alle ricchezze di molti di essi, tra i quali contansi diverse famiglie nobili, e per la eleganza de' suoi edifizi, compresi in un circuito di mura bastantemente ampie, e per altre molte qualità di floridezza, è finora, per bontà di

Dio, così felicemente cresciuta, che da quello stato in cui era, quando la chiesa di Matera da principio eretta in cattredrale fu alla predetta chiesa di Acerenza unita, si osservi oggi cambiata in altro certamente migliore e veramente cospicuo; vogliamo che il predetto Camillo arcivescovo che sarà per esser di nuovo arcivescovo di Acerenza e Matera, e i successori di lui *pro tempore*, purchè vi esista un'abitazione corrispondente alla loro dignità, siano obbligati a risedere in essa città di Acerenza per circa quattro mesi dell'anno, o non altrimenti.

Vogliamo ancora che ai transunti di queste medesime nostre lettere anche stampati e sottoscritti per mano di qualche pubblico notajo, e muniti del suggello di una persona in simil dignità ecclesiastica costituita, si presti interamente, in giudizio e fuori, quella stessa fede che prestata sarebbe agli originali di esse lettere quante volte fossero così esibite e mostrate.

A nessuno poi sia lecito di lacerare temerariamente contraddire a questa carta della presente nostra rivocazione, annullazione, destinazione, privazione, dichiarazione, suppressione, estinzione, restituzione, supposizione, unione, congiunzione, sostituzione, antecedente surrogazione, e posteriore volontà, mandato, riserva, decreto, deputazione, facoltà, concessione e derogazione. Se taluno presumerà di attentarlo, sappia che egli incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente e de' suoi santi apostoli Pietro e Paolo. Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno del Signore 1819, il dì 18 di marzo, 19 del nostro pontificato.

Or essendosi degnato il medesimo nostro Signore eleggere e deputar noi per la esecuzione delle presenti lettere apostoliche, noi, facendo uso delle facoltà dalla S. S. a noi specialmente delegate, in forza del presente nostro decreto ordiniamo tutte quelle cose che debbono esser poste in esecuzione, giusta il tenore, le disposizioni, gli statuti ed i decreti delle suddette apostoliche lettere, relativamente alla nuova erezione o reintegrazione della pontificale nella città di Matera, con unione egualmente principale alla chiesa di Acerenza, sotto l'attuale arcivescovo e suoi successori *pro tempore*, come un solo e medesimo pastore, nello stesso modo e forme in cui la medesima unione esisteva prima della predetta soppressione, estinzione ed applicazione, eccettuato ciò che riguarda solo la residenza del prelato, come appresso diremo.

E poichè la medesima S. S. ci ha data facoltà di suddelegare un'altra persona costituita in ecclesiastica dignità per dare compimento all'esecuzione di quanto è stato a noi commesso; perciò noi in forza del presente nostro decreto suddeleghiamo lo stesso attuale arcivescovo di Acerenza, e gli commettiamo che nella maniera dovuta e regolare eseguisca tutto ciò che nelle predette lettere apostoliche si contiene, cioè a dire, che egli in vigore dell'apostolica autorità suddelegatagli possa e valga

far sì che la chiesa di Matera sia richiamata allo stesso stato e condizione in cui era, prima che, per le menzionate lettere apostoliche che cominciano *de utiliori*, fosse stata ridotta allo stato di chiesa collegiata; cosicchè la medesima chiesa di Matera debba in avvenire essere ed appellarsi arcivescovile, avendo sede e cattedra arcivescovile col suo particolare territorio o sia diocesi esistente tale qual'era prima; e precipuamente che il capitolo e ciascuno individuo che lo compone, e rispettivamente le dignità, i canonici, e le prebende della chiesa di Matera siano restituite nello stesso stato in cui erano prima che la detta chiesa fosse stata ridotta alla condizione di collegiata, con tutti e singoli i loro beni, rendite, onori, prerogative, privilegi ed insegne.

Eretta così di nuovo ed instituita la predetta chiesa arcivescovile di Matera, ordiniamo e comandiamo con autorità apostolica a noi delegata, che la medesima da ora in poi e in ogni tempo avvenire, unita egualmente in principale alla chiesa arcivescovile di Acerenza, abbiasi a chiamare e denominare concattedrale della medesima chiesa di Acerenza; e veramente e realmente abbia ad esser tale e così riconosciuta. Con la medesima autorità apostolica a noi delegata commettiamo poi la cura, il regime e l'amministrazione della stessa chiesa di Matera all'attuale arcivescovo di Acerenza, che il nostro SS. Signore per mezzo delle predette lettere si è degnato nuovamente stabilire e nominare arcivescovo della metropolitana chiesa di Matera, con tutti e singoli quegli stessi dritti, uffizi, insegne, giurisdizioni, preminenze, prerogative, privilegi ed indulti reali personali e misti de' quali il medesimo godeva prima che la chiesa di Matera fosse stata ridotta alla condizione di chiesa colleggiata, siccome più diffusamente nelle qui soprarecate lettere apostoliche si contiene.

Facendo inoltre uso delle facoltà dalla S. S. a noi attribuite, decretiamo che l'attuale e *pro tempore* esistente prelato delle chiese arcivescovili di Acerenza e di Matera in tutti gli atti dell'una e dell'altra chiesa debba apporvi il titolo di arcivescovo di Acerenza e Matera, ed avere nell'una e nell'altra il proprio capitolo, la curia distinta, e'l particolare vicario generale; riservato al medesimo attuale e *pro tempore* esistente arcivescovo il perpetuo dritto di erigere il seminario pe' giovanetti della diocesi di Acerenza; seguita la quale erezione cesserà di fatto la contribuzione solita a prestarsi per parte della diocesi di Acerenza a favore del seminario di Matera.

L'attuale arcivescovo di Acerenza e Matera e i di lui successori *pro tempore* dovranno avere residenza per circa quattro mesi di ciascun anno nella città di Acerenza, purchè però abbiano ivi un'abitazione congrua e corrispondente alla lor dignità, siccome si proccurerà eseguire.

Soggettiamo poi e sottoponiamo nuovamente ed in perpetuo

con la medesima autorità apostolica a noi delegata, come sopra, la particolare diocesi di Matera con tutte e singole chiese, cenobii, monasteri e conservatorii, esistenti nella detta città e diocesi di Matera, e qualunque altra persona di ambi i sessi, abitatori e domiciliauti e così laici che cherici, presbiteri, beneficiati e religiosi di qualunque stato ordine e condizione alla giurisdizione, potestà, autorità e superiorità dell'attuale arcivescovo di Matera di nuovo istituito.

Tutte queste cose contenute nelle qui inserite lettere apostoche, quanto nel presente nostro decreto vogliamo che siano inviolabilmente osservate da tutti coloro cui spetta; non ostante qualunque siasi opposizione in contrario, ancorchè degna di speciale ed individua menzione, e particolarmente la costituzione apostolica che comincia *de utiliori* ed ogni altra eccezione che la S. S. nelle predette lettere ha voluto non dover ostare.

In fede di che abbiamo di nostra propria mano firmate le presenti, e abbiamo ordinato al segretario nostro di convalidarle col nostro suggello. Dato in Napoli dalla nostra residenza il dì 25 di aprile 1819.

Nota — Ecco il regio exequatur accordato alla precedente bolla apostolica.

A S. E. il ministro cancelliere — Il procuratore del capitolo e di monsignor arcivescovo di Acerenza con suppliche l'espone aver ottenuto da Roma l'annessa bolla; implora per ciò il regio exequatur.

Veduto il transunto di bolla apostolica spedita in Roma il dì 18 del prossimo passato mese di marzo, colla quale dietro le suppliche avvanzate alla S. Sede non meno per parte dell'attuale arcivescovo di Acerenza monsignor D. Camillo Cattaneo, che del capitolo, clero e popolazione della città di Matera, accompagnate dai buoni uffizi fatti da Sua Maestà presso Sua Santità, è venuta la Santità Sua a restituire la chiesa di Matera ridotta a colleggiata nell'ultima soppressione fatta di alcune sedi vescovili, allo stato primiero di chiesa arcivescovile, unendola perpetuamente e con unione egualmente principale a quella di Acrenza, come lo era nel tempo innanzi, tal che da ora in poi si chiamerà quel prelato arcivescovo di Acerenza e Matera. Inoltre la stessa Santità Sua provvede di nuovo il prefato monsignor Cattaneo della succennata chiesa di Matera, commettendogli la cura, l'amministrazione e il governo della medesima *in spiritualibus et temporalibus*, e per l'effetto di tutto ciò ne commette l'esecuzione all'eccellentissimo cardinale D. Innico Diego Caracciolo;

Veduto altresì il real rescritto de' 31 dello scorso marzo spedito per via del ministero di stato degli affari ecclesiastici, e rimesso a questa camera, perchè impartisse alla suddetta bolla

il *regio exequatur*, e quindi la respingesse ad esso real ministero;

Si esegua la bolla anzidetta, escluso tutto ciò che in essa si contiene rispetto ai vassalli, attesa l'abolizione della feudalità; con dover riserbare a Sua Maestà il terzo pensionabile sulle rendite dell'indicata chiesa per disporne a favore di chi crederà degno della reale munificenza a tenore dello stesso concordato, e con doversi, in quanto alla cognizione delle cause ecclesiastiche, osservare di parola in parola gli articoli 20 e 22 del citato concordato, esclusa sempre nell'esercizio di tal cognizione ogni forma, o rito di S. Officio a tenore dell'antica non interrotta osservanza e colla riserva salvi ed illesi i dritti della corona.

Provocato pel supremo consiglio di cancelleria nella camera di giustizia, e degli affari ecclesiastici in Napoli il dì 6 aprile 1819.

— 669 —

Circolare de' 28 *aprile* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili portante disposizioni circa il congedo e l'orario di travaglio da serbarsi dagl'impiegati nelle camere notariali.*

Dalla corrispondenza ho avuto motivo di rilevare la diversità del sistema che si osserva nelle camere ed archivj notariali, tanto per l'orario del travaglio degl'impiegati, quanto pe' congedi, che a questi si accordano.

Perchè questa parte di pubblico servizio sia disimpegnata regolarmente, e con quella uniformità che si pratica nelle altre amministrazioni, ho determinato che nelle camere notariali fino a nuova risoluzione si osservi pel travaglio degl'impiegati, il regolamento delle cancellerie de' tribunali civili, tranne i casi di travaglio straordinario per disimpegnarlo. Pe' congedi agl'impiegati nelle camere sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10 a 13 del regolamento di 18 novembre 1817 riguardante gl'impiegati della magistratura. Daranno elleno di ciò comunicazione alle rispettive camere notariali, affinchè esattamente vi si uniformino.

— 670 —

Circolare del 28 *aprile* 1819 *diretta dal ministro delle finanze ai regj procuratori presso le amministrazioni diocesane per la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.*

Prima che colla mia circolare de' 10 aprile fosse partecipato il decreto de' 5 marzo, col quale venne accordata una proroga al termine fissato coll'altro decreto de' 14 dicembre per la trascrizione, da taluna delle amministrazioni diocesane essendosi sviluppati degli ostacoli per eseguirla, fu ad essa particolar-

mente risposto, ma la direzione generale del registro e del bollo, allora su tali ostacoli consultata, avendone ora provocato la risoluzione per punto generale, ho creduto conducente di secondarne le istanze, onde e da essa, e dalle amministrazioni diocesane concordemente su di una norma sicura si proceda per la parte che rispettivamente spetta ed all'una ed alle altre.

Si diceva in primo luogo che, dovendo la trascrizione eseguirsi sotto la intestazione del proprio titolo, era necessario che gli estratti de' catasti presentassero distintamente i cespiti appartenenti a ciascun titolo: ma siccome sovente ne' catasti i beni di diverse dipendenze son comulativamente portati sotto di un solo articolo colla intestazione regio demanio, così bisognava un espediente a farne la segregazione.

Si diceva in secondo luogo che, essendovi de' beneficii, i di cui beni son tuttavia intestati a particolari, dalle famiglie de' quali dritto di padronato si rappresenta, manca l'estratto conveniente ad esibirsi, per darsi luogo alla trascrizione, e perciò bisognava risolvere come supplirli.

Si diceva finalmente in terzo luogo che i verbali di consegna essendo redatti in carta libera, e sforniti di registro, bisognava ovviare alla difficoltà de' conservatori delle ipoteche di ammetterli, senza che di queste due formalità venissero corredati.

È da marcarsi sul primo quesito, non esser possibile la cumulazione sotto di un solo articolo, colla intestazione regio demanio delle proprietà de' beneficii vacanti con altre di diverso ramo del Montefrumentario, mentre un regolamento de' 18 gennaro 1815 dispose, che in ogni anno, da quello in poi, nel formarsi gli stati di contribuzione a carico del demanio, si riportassero i beni del Montefrumentario sotto diverse rubriche, a misura che ne fossero diverse le confidenze.

È possibile piuttosto, che in un comune esistono fondi appartenenti a diversi beneficii, riportato ciascuno nel catasto sotto la rispettiva lettera e numero di sezione, ma per la diversità, che si scorge tra 'l catasto medesimo ed i verbali di consegna nella denominazione, nella situazione e nella estensione non riesca a primo colpo di conoscere la loro individuale dipendenza.

In questo caso, io convengo, non dee ritirarsi l'estratto, se non fatta prima l'appropriazione di ciascun fondo, e ciò può ottenersi, richiedendosi dalle amministrazioni diocesane i sindaci rispettivi, poichè oltre di esistere negli archivi comunali il duplicato del catasto, hanno essi minuta conoscenza de' siti, e possono interpellar coloro che servirono da indicatori nella formazione de' catasti.

Riguardo al secondo quesito, è da osservarsi che il decreto de' 14 dicembre mette a cura delle amministrazioni diocesane

la trascrizione de' beni appartenenti a tutt'i beneficii, il governo de' quali è ad esse affidato, senza punto distinguerne la natura e la pervenienza. Essendo dunque generale la disposizione, le amministrazioni suddette curar debbono la trascrizione anche pe' benefici di patronato particolare sebbene le possidenze sieno a particolari intestate.

Affinchè ciò seguir si possa, conviene che le amministrazioni ai verbali di consegna uniscano quello redatto di possesso, che il demanio di tali beneficii ha preso, allorchè n'è la vacanza avvenuta; da rilasciarsi siffatti verbali dai ricevitori amministratori, e questi doppi verbali insieme coll'estratto del catasto diverranno documenti valevoli ad eseguire la trascrizione.

In fine, per ovviare alla difficoltà incontrata dai conservatori in ammettere i verbali di consegna, sforniti di bollo e di registro, le amministrazioni faranno subito vistarli per bollo e registrarli: espediente già ultroneamente adottato da talune di esse, che han voluto distinguersi nella sollecita osservanza della obbligazione, di cui si son vedute gravate.

Ella, signor regio procuratore, che è addetta per special dovere della sua carica, a promuovere l'attività e la energia del servizio presso cotesta amministrazione, egualmente che a richiamare, ove occorra, la scrupolosa osservanza della legge, dovrà prendere a suo particolar impegno le regolarizzazioni espressate, onde nel periodo stabilito dal citato decreto de' 5 marzo resti la trascrizione completamente eseguita, e l'amministrazione al coverto da quella responsabilità che col decreto de' 14 dicembre le si è comminata.

Sia intanto nella prevenzione che io vado a partecipar la presente al ministro degli affari ecclesiastici, alla direzione generale del registro e del bollo, ed agl'intendenti affinchè il primo sia a giorno delle misure in essa dettate, la seconda rimuova ogni intoppo negli agenti che ne dipendono, per la parte che li riguarda, e gli ultimi ingiungano a' sindaci il di loro concorso, ove si tratti di spianare le difficoltà che incontrar si possano nell'appropriazione de' beni al titolo rispettivo.

— 671 —

Circolare del 1 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii de' domini al di quà del faro con la quale si prescrive un sistema uniforme pel pagamento del dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle amministrazioni diocesane.

Dovendo le amministrazioni diocesane pagare il dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle medesime, si è conosciuta la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, per la consegna e pel pagamento di tali pieghi, onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo a danno di esse amministrazioni. Dopo essersi a tale oggetto inteso il direttor ge-

nerale delle poste, si è da me d'accordo col segretario di stato ministro delle finanze approvato il seguente sistema.

1. I presidenti ed i regi procuratori delle amministrazioni diocesane affrancheranno separatamente a credito le rispettive lettere, che occorrerà loro di spedire pel servizio delle stesse amministrazioni.

2. Le dette lettere saranno inviate alle officine di posta con un doppio stato indicante la data della spedizione e le persone alle quali sono dirette. I due stati delle lettere che si spediscono dal presidente, saranno firmati da uno de' due canonici amministratori, ch'esso presidente deputerà stabilmente a quest'oggetto, e dal rispettivo direttore di posta il quale al momento dell'affrancatura a credito dovrà indicare su di essi l'importo delle tasse. Di tali due stati uno rimarrà all'officina di posta, l'altro sarà restituito all'amministrazione diocesana. Lo stesso metodo si terrà per gli stati delle lettere che si spediscono dal regio procuratore, i quali saranno firmati da lui medesimo e dal direttor di posta.

3. Delle lettere che arrivano all'indrizzo de' presidenti delle amministrazioni diocesane, la rispettiva officina di posta formerà un doppio stato indicante il luogo da cui pervengono, il peso e l'importo di esse. Uno de' due stati sarà rimesso colle lettere all'amministrazione diocesana, l'altro resterà all'officina di posta; e tanto il primo che il secondo saranno firmati dal canonico amministratore deputato, dal presidente e dal direttore di posta. Questo stesso sistema si adotterà per le lettere che sono dirette a' regii procuratori delle amministrazioni diocesane, nel qual caso i due stati di sopra indicati saranno firmati dagli stessi regii procuratori e dai direttori di posta.

4. Il credito delle lettere che si affrancano, e di quelle che prevengono ai presidenti, o ai regi procuratori delle amministrazioni diocesane sarà fatto per un solo mese, elasso il quale le officine di posta dovranno dagli stati parziali formati nel corso del mese precedente redigere uno stato generale da firmarsi dai direttori di posta, dai canonici deputati, dai presidenti, e dai procuratori regii delle amministrazioni suddette.

5. In piedi dello stato generale così formato i presidenti delle amministrazioni diocesane ordineranno il pagamento dell'importo totale delle lettere in favore delle officine di posta; e tale stato formerà l'appoggio dell'esito che, per questo oggetto, sarà fatto dalle casse delle amministrazioni diocesane.

6. I presidenti delle amministrazioni suddette daranno comunicazione ai rispettivi direttori di posta de' canonici amministratori ch'essi avranno destinati a firmare gli stati indicati negli articoli, 2, 3, e 4.

Partecipo tutto ciò a lei per sua intelligenza, e regolamento, e perchè cotesta amministrazione diocesana vi si conformi esattamente per la sua parte.

— 672 —

Circolare del 1 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa la rimessa degli stati di consegna de' beni de' luoghi pii soppressi.

Rimetto a lei copia di una lettera di officio (1) da me diretta in questo giorno al regio procuratore presso cotesta amministrazione diocesana, affinchè le sia di norma, e perchè essa amministrazione diocesana possa conformarvisi in quel che la riguarda. Impegno il di lei zelo a concorrere da sua parte ad un risultato così vantaggioso al bene della chiesa.

(1) Napoli 1 maggio 1819. — Signor regio procuratore. — Benchè le consegue de' beni di pertinenza de' soppressi luoghi pii, che dall'amministrazione del demanio dovevano farsi agli amministratori diocesani, siansi da molto tempo eseguite, tranne forse qualcheduna, che per estraordinarie circostanze non ha potuto aver luogo; e benchè nell'articolo 39 del regolamento, che deve servir di norma agli amministratori suddetti, sia ad essi prescritto di rimettere immantinenti gli stati delle cennate consegne alla commissione mista, alla cui cura è affidata la totalità de' beni in quistione; nondimeno ben pochi amministratori diocesani hanno corrisposto a questa parte del loro dovere.

Intanto questa negligenza interrompe le principali operazioni della commissione esecutrice del concordato, e ritarda primieramente la sistemazione di tutto ciò, che ha riguardo alle parrocchie del regno, e quella di tutti gli altri stabilimenti ecclesiastici, che si devono ripristinare, o provvedere di supplimenti di dotazione; il che riesce di sommo pregiudizio sotto moltissimo aspetti.

Nella necessità di richiamare al proprio dovere quelli fra i suddetti funzionarj, i quali sono debitori di questo ritardo, ella, appena ricevuta la presente mia di officio, interpellerà l'amministratore della diocesi, nella quale, ella fa le parti di regio procuratore presso l'amministrazione diocesana, e gli domanderà conto del giorno, nel quale ha rimesso tutti, o porzione degli stati, alla cui trasmissione è tenuto in virtù del suddetto art. 39 del regolamento, ed in caso di effettuata trasmissione si farà produrre il foglio, che glie ne accusa la ricevuta. Se però non avesse effettuata ancora trasmissione alcuna de' suddetti stati, o che l'avesse eseguita per porzione; e principalmente se avesse trascurato di rimettere gl'inventarj patrimoniali de' beni corporei, e gli estratti de' ruoli de' beni incorporei, glie ne domanderà il motivo, e nel tempo stesso gl'ingiungerà di consegnarli a lei nel termine di otto giorni, passat'i quali, se non l'avrà eseguito, ella provocherà presso l'amministrazione diocesana la sua sospensione, la quale sarà pronunciata dall'amministrazione suddetta, se giudicherà, che il ritardo non sia stato prodotto da pura necessità; e ne affiderà provvisoriamente le funzioni a persona, che per la sua moralità, e solidità possa presentare una sufficiente garantia agl'interessi del patrimonio.

Ella tosto mi riferirà ciò che avrà eseguito dietro l'attuale incarico, e quale risultato ne avrà ottenuto. Nel caso che tra'l termine degli otto giorni l'amministratore diocesano le rimettesse gli stati domandati, ella li spedirà sul momento alla mista commissione amministrativa del patrimonio regolare, e me ne darà contemporaneo avviso. — Il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici. — Marchese Tommasi.

— 673 —

Ministeriale del 5 maggio 1819 diretta dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, con la quale si danno disposizioni per le liquidazioni delle partite assegnate ai luoghi pii o alle corporazioni soppresse.

Con real rescritto di questa data le ho partecipate alcune sovrane determinazioni in proposito di diverse osservazioni fatte dalla commissione, per l'esecuzione del real decreto del 6 marzo ultimo.

Ora però sull'altro dubbio della detta commissione, se i proprietari possono liquidare nelle loro partite di maggior somma le quote assegnate ai luoghi pii, o alle corporazioni non soppresse, per ordine di Sua Maestà debbo prevenirla riservatamente per sua regola, e di cotesta commissione, che se le corporazioni, o luoghi pii in quistione nel tempo della militare occupazione non erano ammessi a liquidazione non lo debbono essere neppure ora, e perciò se sono proprietarj, e non la potettero conseguire non la debbono affatto ottenere. In caso poi che le dette corporazioni fossero assegnatarie, o cessionarie delle sopraindicate quote, deve farsene la deduzione, a norma della sovrana determinazione dei 29 marzo ultimo, da me comunicatale con rescritto della data de' 14 dello scorso mese, e fatta quindi la detta deduzione, non potranno sicuramente i proprietarj esser convenuti ne' tribunali competenti per i rispettivi debiti, pe' quali si trovavano fatti tali assegnatamenti o cessioni.

— 674 —

Reale Rescritto del 5 maggio 1819 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti, col quale si danno disposizioni per le liquidazioni dei crediti di coloro che nel tempo della militare occupazione non si trovavano in questo regno.

Sua Maestà cui nel consiglio de' 27 del passato mese di aprile ho rassegnato il di lei rapporto della data de' 10 dello stesso mese, concernenti alcune osservazioni fatte dalla commissione di liquidazione, per l'esecuzione del real decreto di 5 marzo ultimo, si è degnata di risolvere, che sono liquidabili i crediti, di coloro i quali, durante il decennio non dimorarono nei suoi reali dominj, non meno che di quei tra gli emigrati, che per qualche impedimento non han potuto profittare della grazia loro precedentemente accordata col real decreto de' 23 marzo 1818.

E siccome dichiarato uno il regno, i siciliani van compresi nell'espressione generale di sudditi di Sua Maestà, così si è parimenti la Maestà Sua degnata di ammetterli alla liquidazione de' loro crediti.

Inoltre per i ricevi contabili di somma maggiore a quella

liquidata dall'abolita commissione del debito pubblico, i quali rilasciati dal cassiere dell'abolito tesoro ai rispettivi proprietarj di cedole, e che potrebbero ora da cotestoro prodursi, è sembrato a Sua Maestà che marchi la presunzione dell'interesse sulle somme inserite negli stati, all'infuori di alcuni rarissimi casi, a'quali potrebbe provvedersi con dell'eccezioni, senza fare una regola generale. Fondamento all'eccezione potrebbe essere soltanto quando costando che il ricevo indubitatamente appartenendosi al proprietario, la differenza in più non fosse effetto di speculazione, ma bensì di acquisti per causa onerosa.

Quindi è che la Maestà Sua ha ordinato non ammettersi a liquidazione i ricevi di maggior somma, lasciando però alla commissione d'implorare con particolari rapporti alcuna eccezione, qualora vi concorrano le circostanze suddivisate.

Finalmente Sua Maestà si è degnata di rimaner intesa con approvazione dell'aumento degli altri nove individui, proposi dalla commissione per eseguire il travaglio, di cui è incaricata; approvando egualmente l'esito dalla tesoreria generale della somma di ducati trecentoquaranta per le spese di primo stabilimento, di carta ed altro occorrente per le liquidazioni, che vanno a farsi.

Nel real nome quindi le partecipo, signor procuratore generale, queste sovrane determinazioni, per lo adempimento di risulta per parte della commessione e la prevengo ancora, che vado a trarre sulla tesoreria generale l'ordinativo corrispondente alla detta somma di ducati 340.

— 675 —

Circolare degli 8 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno con la quale si cerca uno stato di tutt' i canonicati, parocchie, ed altri beneficj vacanti.

Mi rimetterà cotesta commissione diocesana al più presto possibile uno stato distinto di tutti i canonicati, parrocchie, badie e beneficj, che attualmente si trovano affidati alla di lei amministrazione sia per consegna fattagliene dal demanio, sia per vacanze posteriormente avvenute, espressando nel cennato stato la rendita, ed i pesi di ciascuno de' suddetti beneficj, ciò che per conto de' medesimi siasi finora introitato, gli esiti fatti, e quale avvanzo trovisi depositato nella cassa dell'amministrazione, a disposizione di S. M.

— 676 —

Circolare degli 8 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno con la quale si prescrive la norma da tenersi per gli affitti dei beni de' luoghi pii soppressi.

La commissione esecutrice del concordato avendo esaminati

gli stati de' beni di provvenienza de' soppressi luoghi pii, rimessile dagli amministratori diocesani per mezzo delle commissioni diocesane in virtù dell'articoli 46 del regolamento de' 18 dicembre 1818; ha rinvenute generalmente in essi delle inesattezze tali, che le hanno impedito di autorizzare nuovi affitti. Ad allontanare intanto il pericolo della perdita di un annata di frutti, e la conseguenza dell'abbandono de' fonti inaffittati, essa commissione esecutrice ha giudicato espediente di permettere, che la rinnovazione di tali affitti abbia luogo; dichiarando però, che questa autorizzazione debba aver effetto ristrettivamente pe' casi, nei quali i beni sieno in atto effettivamente sfittati, e non proseguano per tale riconduzione gli antichi affittatori, e per quelli, ne' quali la prima offerta sia per lo meno eguale al dato più forte fra l'ultimo affitto, e l'imponibile: il che sarà stretta cura delle commissioni diocesane di verificare sotto la loro responsabilità; e che, verificandosi queste circostanze, l'affitto non possa aver luogo, che pel corso di due annate.

Siccome la prelodata commissione esecutrice del concordato ha deliberato di affidarsi allo zelo ed alla vigilanza delle commissioni diocesane l'adempimento di una tale disposizione; così io concorrendo nelle idee della detta commissione, ne passo a lei l'avviso, perchè cotesta amministrazione diocesana vi adempia per la sua parte adoprando in questo rincontro tutta la circospezione, che si conviene per contratti, ne' quali si tratta di assicurare gl'interessi di una amministrazione così privilegiata, com'è quella de' beni, che appartengono alla chiesa.

— 677 —

Circolare del 8 maggio 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni circa i notamenti da trasmettersi qualora si riscuotano somme che come inesigibili trovavansi comprese in reclami collettivi.

L'articolo 110 del decreto reale de' 10 giugno 1817 stabilisce relativamente a' reclami collettivi che il sindaco di ciascun comune debba far l'annotazione ne' ruoli, e ne' giornali di cassa a credito de' contribuenti, delle quote o parti di quote loro rilasciate. Dice inoltre che ogni sindaco debba pubblicar con un affisso i rilasci accordati.

Or nel rammentarle queste disposizioni, purchè ne curi la esatta esecuzione, io le soggiungo in continuazione della mia circolare de' 17 di marzo che quante volte gli esattori pervengano a riscuotere somme ammesse ne' reclami collettivi perchè riguardate come inesigibili, debbano i sindaci farne un notamento al momento stesso che si ascrivono su i ruoli e su i giornali le quote rilasciate coi reclami collettivi. Tali nota-

menti saran passati agl'intendenti, i quali li trasmetteranno in questa real segreteria di stato

— 678 —

Ministeriale de' 18 *maggio* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze circa la rinnovazione delle iscrizioni dei crediti antichi nella conservazione delle ipoteche.*

Ho letto le osservazioni contenute nel foglio di V. E. degli 8 andante relativamente alla difficoltà incontrata da' conservatori delle ipoteche nel ricevere i borderò per i crediti antichi, pe' quali trovasi stabilita l'ipoteca in termini generali sopra tutti i beni del debitore. Io concorro perfettamente nel sentimento di V. E., che la rinnovazione dell'iscrizione de' detti crediti debba farsi senza l'indicazione della specie, e della situazione de' beni, su quali vuol conservarsi il privilegio o l'ipoteca, nell'istesso modo, che trovansi formati gli antichi borderò. Mi sono determinato a questa idea sulla considerazione, che questo è il modo in cui si prendono le inscrizioni delle altre ipoteche generali, giusta il prescritto negli articoli 2153 del codice civile provvisoriamente in vigore, e 2047 delle leggi civili, e che così fu prescritto coll'articolo 97 della legge de' 13 gennajo 1809 su le conservazioni delle ipoteche.

— 679 —

Circolare de' 12 *maggio* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' presidenti e regj procuratori de' tribunali civili con la quale si ordina la osservanza del decreto de'* 27 *agosto* 1813 *e* 13 *febbrajo* 1811 *circa la esecuzione di taluni diritti notariali.*

Dalla specifica delle spese distesa in piedi di varj atti in brevetto, che ho avuto sotto l'occhio, ho rilevato, che molti notai hanno introdotto l'abuso di esigere pe' medesimi grana dieci per dritto di archivio, altrettanto per dritto di repertorio, e grana 60 per onorario, allorchè trattasi di procure ad *lites* o ad *negotia.*

Il decreto de' 27 agosto 1813 avendo vietata per gli atti in brevetto l'esazione de' dritti non esatti per lo innanzi, e niun dritto essendosi per lo innanzi esatto, giacchè in virtù dell'articolo 61 del regolamento sul notariato detti atti non sono soggetti alla formalità del repertorio, ne segue che nè il dritto di archivio, nè quello di repertorio sia dovuto a notai. L'onorario de' medesimi per le indicate procure debbe esser quello di grana 20 ne' termini del decreto de' 14 febbrajo 1811.

Io incarico i signori presidenti de' tribunali civili di curare l'esatta osservanza delle indicate disposizioni, ed i signori regi procuratori di comunicarle alle camere notariali per in-

telligenza loro, e de' notai che ne dipendono, e per l'esatto adempimento.

— 680 —

Ministeriale del 12 maggio 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello degli affari interni portante disposizioni circa la giurisdizione de' sindaci.*

Rispondo al dubbio proposto dall'intendente di Aquila col rapporto che V. E. mi ha fatto pervenire in data degli 8 andante.

L'articolo 33 della legge organica giudiziaria attribuisce ai giudici di circondario la facoltà di giudicare le contravvenzioni in generale, salvo le disposizioni contenute nella legge pel contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817.

Questa legge che porta una eccezione all'indicato articolo ha fissato la giurisdizione de' sindaci, per le sole contravvenzioni che riguardano i sentieri, i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, come si rileva dagli articoli 6, 7 e 20 dell'indicata legge.

— 681 —

Circolare de' 15 *maggio* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti civili con la quale si spiegano le disposizioni della circolare de' 9 febbrajo ultimo, sull'articolo* 18 *del regolameto sulla procedura de' conciliatori.*

Il n. 7 della mia circolare de' 9 gennajo del corrente anno determina, che la esenzione contenuta nell'articolo 18 del regolamento sulla procedura de' conciliatori si estenda ancora alla formalità del registro e bollo.

Qualche conciliatore non avvertendo bene al valore delle parole adoperate in questa parte della mia circolare ha elevato de' dubbj sulla retta intelligenza della medesima; e quindi ha chiesto di conoscere a quali atti fosse ancora applicabile la esenzione or ora indicata.

A dileguare qualunque menoma difficoltà, è d'uopo, che i conciliatori avvertano la differenza, che intercede, in fatto di registro e bollo, tra pagamento di dazio, ed adempimento di formalità. Una carta può essere esente dal pagamento del dazio del bollo e del registro, e soggiacere alla formalità dell'uno o dell'altro, od essere esente dal pagamento, e dalle formalità. L'articolo 18 del regolamento sulla procedura de' conciliatori avea deciso, che fossero esenti dal dazio del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso, che ecceda la somma di ducati sei. L'espressioni usate in questo articolo non faceano bene intendere, se l'esecuzione ivi stabilita riguardasse il solo pagamento del dazio, o comprendesse an-

cora l'esenzione della formalità. La mia circolare de' 9 gennajo spiegando un tale articolo, determinò che la esenzione anzidetta dovesse aver luogo non solo per lo pagamento del dazio, ma ancora per l'adempimento delle formalità del registro e del bollo. Il signor ministro delle finanze era di già convenuto in queste mie idee.

Elleno comunicheranno questa circolare esplicativa dell'altra pocanzi indicata a regj procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 682 —

Circolare de' 19 *maggio* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili portante disposizioni sul congedo da accordarsi tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivi delle medesime.*

La facoltà di accordare i congedi, de' quali è quistione nella mia circolare de' 27 dello scorso aprile, debbe essere regolata a norma dell'articolo 121 del regolamento sul notariato. Apparterrà quindi al ministero di grazia e giustizia, allorchè si tratterà di congedo chiesto da qualche componente della camera notariale, e sarà delle attribuzioni del tribunale se debba accordarsi agl'impiegati negli archivj di esse.

La durata del congedo per questi ultimi può estendersi a tutto quel tempo, che il regolamento de' 18 novembre 1817 permette ai tribunali di congedare, o prorogare per gl'impiegati nelle cancellerie, osservandosi non però in ogni caso le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 22 del citato regolamento dei 18 novembre, rispetto alle ritenzioni, ed all'uso di queste; sotto la responsabilità di colui, cui appartiene il curarne l'esecuzione.

Daranno elleno di ciò comunicazione ai tribunali civili, ed alle camere notariali delle rispettive provincie per loro intelligenza e norma.

— 683 —

Ministeriale de' 22 *maggio* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator generale della gran corte civile di Napoli con la quale si stabilisce che gli uscieri dei conciliatori non sono obbligati alla tenuta del repertorio.*

Ho letto il suo rapporto riguardante il dubbio, se i serventi addetti a' conciliatori debbono provvedersi del repertorio pel registro degli atti del loro ministero. Poichè non esiste alcuna disposizione di legge che obblighi gli uscieri de' conciliatori alla tenuta di tal repertorio, non vi ha luogo ad alcun provvedimento superiore sull'oggetto, di cui è quistione.

— 684 —

Ministeriale del 22 maggio 1819 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che risolve il dubbio circa il carico delle multe per occultazioni di parte di fondi.

Col suo rapporto de' 13 di aprile ultimo mi dimandò se le multe da infliggersi per occultazione di parte di fondo in conseguenza dell'art. 146 del real decreto de' 10 giugno 1817 debbano essere ragguagliate a tre annate della sola somma di contribuzione in principale, ovvero alla somma e della contribuzione in principale, e de' grani addizionali.

Avendo inteso sull'assunto il parere del consiglio delle contribuzioni, le dico in riscontro che debbon le multe ragguagliarsi a tre annate di contribuzione in principale senza i grani addizionali, poichè sebbene l'art. 146 nel definire per multa tre annate di contribuzione, non dica in *principale*, neanche dice colle *accessorie*.

Si deve poi avvertire che ne' due altri articoli 145 e 156 si è detto sempre contribuzione in *principale*, e veramente per contribuzione questa s'intende, giacchè gli addizionali per tante circostanze possono variare. Quindi la spiega da darsi si è che s'intenda della sola contribuzione in principale.

— 685 —

Circolare de' 22 maggio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili con la quale si determina che gli atti necessarj alla celebrazione de' matrimonj sono esenti del registro e bollo.

Il signor ministro delle finanze mi partecipa di aver incaricato il direttor generale del registro e del bollo di dare le convenienti disposizioni, affinchè tutte le procedure giudiziarie, che possano occorrere per ottenere un atto necessario alla celebrazione del matrimonio, sieno esenti dalle formalità del registro e del bollo, osservato non però le disposizioni del real decreto de' 5 luglio 1815 circa la clausola *da servire pel matrimonio* ec. *sotto le pene prescritte.*

Elleno ne daranno comunicazione a' collegi presso de' quali esercitano le funzioni del pubblico ministero per loro intelligenza, e per l'adempimento.

— 686 —

Circolare de' 22 maggio 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a tutt'i regj procuratori generali delle gran corti civili con la quale si determina che i conciliatori possono ordinare l'arresto de' perturbatori delle loro udienze.

L'articolo 4 del regolamento è così concepito « Il conciliatore richiamerà all'ordine, e farà espellere gli astanti, che recassero disturbi o commettessero irriverenze; ed in caso di per-

tinacia potrà ordinarne l'arresto, con formare immantinente il verbale, e spedirlo cogl'incolpati al giudice del circondario.»

Si è dubitato, se il conciliatore possa far seguire l'arresto di colui che disturba l'udienza, solamente nel luogo ov'egli amministra giustizia, o anche fuori.

Questo dubbio debbe essere risoluto affermativamente. Il pubblico bene, il rispetto dovuto alle funzioni di conciliatore, e l'esempio di ciò che vedesi in simili casi disposto nel codice di rito giudiziario, esigono imperiosamente che il conciliatore abbia la facoltà di ordinare l'arresto di quelli che disturbano l'udienza, o commettono irriverenze, e chiamati all'ordine persistono nella trasgressione; e che il mandato spedito a quest'oggetto dal conciliatore si debba eseguire fuori dell'udienza, qualora il delinquente siasi messo in fuga.

Elleno comunicheranno questa risoluzione a' regj procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' regj giudici di circondario e de' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 687 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1819 partecipato dal ministro delle finanze al duca di Ascoli col quale si determina che per la fine di decembre di questo anno abbiano a finire tutte le operazioni della commessione del tavoliere.

Nel consiglio de' 27 del corrente ho proposto il rapporto di cotesta commissione del giorno 11, col quale mi si avvisa che le operazioni relative al dritto de' censuarj per le terre a pascolo son quasi al loro termine, ma che per le terre illegittimamente detenute da riaggregarsi al tavoliere, sebbene il regio incarico abbia rimesso il quadro de' detentori colle analoghe osservazioni, pure dovendo la commissione sentir di nuovo gli interessati, ai termini dell'articolo 29 della legge de' 13 gennaio e discutere le ragioni, che dagli stessi si produrranno, ciò non può essere l'opera di breve tempo; si aggiunge a tutto ciò che resta ad eseguirsi la reintegra de' tratturi, e de' riposi laterali, ed anche un tempo non indifferente si richiede per ultimare gli estimi de' canoni delle statoniche, e stipularne i contratti.

Sua Maestà incaricandosi dell'esposto è venuta ad emettere la nuova proroga domandata fino a tutto dicembre dell'anno corrente, volendo però che tra questo tempo si procuri assolutamente di condurre a fine le operazioni convenienti; onde non si vegga prolungata la definizione di questo interessante affare al di là di questo anno.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso di risulta.

— 688 —

Reale Rescritto del 26 maggio 1819 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti, col quale si determina che nella liquidazione di pensione vescovile nel caso che l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni si debba liquidare sulla base del penultimo qualora questo sia minore dell'ultimo.

Ho umiliato a Sua Maestà nel consiglio de' 17 del corrente il di lei rapporto de' 26 aprile ultimo numero 28 riguardante la quistione insorta tra cotesta gran corte, ed il ministero di grazia e giustizia nella liquidazione della pensione stabilita a favore di D. Maria Giuseppe Alfano vedova di D. Nicola Savino già impiegato nell'archivio della camera notariale di Santa Maria; e la Maestà Sua si è degnata dichiarare che nel caso l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni, si debba liquidare sulla base del penultimo qualora questo sia minore dell'ultimo, e dove sia maggiore liquidarsi sull'ultimo.

Ha poi ordinato la Maestà Sua che da questa disposizione eccettuar si debbano gli emigrati, qualora per alcuni di essi si verificasse la suddetta circostanza di non aver goduto per due anni l'ultimo soldo, e che il penultimo fosse maggiore, dovendosi prendere per base in tal caso solo il penultimo ancorchè maggiore dell'ultimo.

Nel real nome quindi le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza e per l'adempimento che ne risulta.

— 689 —

Ministeriale de' 26 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa il rinvio di talune sovrane determinazioni sull'intervento dell'autorità alle pubbliche cerimonie.

Avendo Sua Maestà con decreto dei 18 corrente mese additate le diverse autorità, che debbono intervenire nelle pubbliche cerimonie, e fissati i posti, che rispettivamente debbono prendervi; rimetto a lei copia conforme del detto real decreto, per sua intelligenza e regolamento. (1)

(1) *TIT. I. — Del rango e delle precedenze in generale.*

ART. 1. Nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate ne' luoghi di nostra residenza, o di residenza del nostro luogotenente generale, sarà seguita la sola etichetta della nostra real corte. In tutti gli altri luoghi gli onori, e le precedenze delle autorità nelle pubbliche cerimonie verranno regolate a norma delle seguenti disposizioni.

2. Le autorità che, inseguito del nostro ordine, dovranno assistere alle cerimonie pubbliche sono:

I comandanti generali delle divisioni militari;

Le gran corti civili;

Ministeriale de' 26 maggio 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze circa le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte in contravvenzione delle leggi antiche.

Con foglio de' 22 dell'andante si è compiaciuta di chiedere il mio avviso sul dubbio insorto, se presentandosi al visto per bollo delle carte in contravvenzione alle antiche leggi sul bollo,

Gli arcivescovi;
Gl'intendenti;
I vescovi;
Le gran corti criminali;
I comandanti delle provincie o valli;
I tribunali civili;
I consigli d'intendenza;
I tribunali di commercio;
I direttori provinciali;
I sottintendenti;
I giudici istruttori;
I ricevitori generali;
I regi giudici di circondario;
I sindaci ed i decurionati;
I comandanti delle piazze;

3. I comandanti di piazze, allorchè sono colonnelli, prenderanno rango prima de' regi giudici di circondario, allorchè sono tenenti colonnelli, o maggiori.

4. Nelle pubbliche cerimonie i capi de' corpi militari, giudiziari ed amministrativi saranno distinti da' corpi istessi, a' quali appartengono.

5. I ranghi ed onori accordati ad un corpo non potranno per nessun caso appartenere individualmente a' membri, che lo compongono.

6. Le autorità, che esercitano interinamente le loro funzioni non godranno degli onori annessi alla carica, che nel caso, in cui ne avranno avuto da noi una particolare autorizzazione.

7. Allorchè un corpo, o uno degl'impiegati designati nel secondo articolo inviterà altri corpi, o impiegati pubblici nel luogo destinato all'esercizio delle sue funzioni, perchè assistano ad una cerimonia, il corpo, o l'impiegato, che avrà fatto l'invito, vi conserverà il suo posto ordinario, e gl'impiegati invitati conserveranno tra di loro il rango assegnato nel presente decreto.

8. Nelle pubbliche cerimonie religiose, o civili il primo posto sarà sempre occupato da quella tra le autorità indicate nell'articolo secondo, che vi si trova la prima designata, ed in sua mancanza da quella, che vien dopo, e così successivamente.

TIT. II. -- Degl'inviti alle cerimonie pubbliche.

9. I nostri ordini per la celebrazione delle cerimonie pubbliche saranno diretti agli arcivescovi ed a' vescovi per le cerimonie religiose, saranno diretti agl'intendenti per le cerimonie civili.

10. Nel caso che nel luogo di residenza dell'impiegato, al quale verranno diretti i nostri ordini, vi sieno una o più persone collocate prima di lui nell'articolo secondo porterà esso gli ordini presso dell'impiegato, cui la precedenza è dovuta, per convenire del giorno, e dell'ora della cerimonia.

dovessero esigersi le multe comminate dalle stesse leggi; o pure quelle stabilite dalla legge ora vigente de' 30 gennajo 1817. Io concorro nel parere che l'eccellenza sua ha manifestato nel suo foglio di eseguirsi la norma prescritta nell'editto del 1801; e nella sovrana determinazione de' 4 luglio 1805 sembrandomi siffatta disposizione ne' termini precisi de' numeri 3 e 8 dell'ar-

Nel caso contrario convocherà per iscritto presso di se quelli tra gl'impiegati collocati dopo di lui nell'ordine della precedenza, il concorso de' quali sarà necessario per la esecuzione de' nostri reali ordini.

TIT. III. -- Dell'ordine, che le persone in impiego terranno nelle cerimonie pubbliche.

11. Gl'impiegati, che saranno chiamati alle ceremonie pubbliche, si riuniranno in casa della persona, che dovrà occuparvi il primo posto.

12. Le persone indicate nell'articolo 2. seguiranno nelle cerimonie l'ordine della precedenza, secondochè è espresso in questo decreto, di modo che la persona, alla quale la precedenza è dovuta, abbia sempre alla sua dritta quella che deve occupare il secondo posto, alla sinistra quella deve occupare il terzo, e così di seguito: queste tre persone formeranno la prima linea del corteggio.

13. Nelle processioni, l'ordine della precedenza comincia dal posto più prossimo al Santissimo, o al capo del clero, sia che il corteggio preceda, sia che segua il Santissimo, o il capo del clero.

TIT. IV. -- Autorità locali-capi.

14. L'ordine col quale essi marceranno sarà il seguente:

1. I comandanti generali delle divisioni militari nel territorio del loro comando.
2. I presidenti delle gran corti civili.
3. Gli arcivescovi.
4. Gl'intendenti.
5. I vescovi.
6. I presidenti delle gran corti criminali.
7. I comandanti delle provincie o valli.
8. I presidenti de' tribunali civili.
9. I presidenti de' tribuali di commercio.
10. I direttori provinciali.
11. I sottintendenti.
12. I ricevitori generali.
13. I regii giudici di circondario.
14. I sindaci.
15. I comandanti delle piazze.

15. L'ajutante comandante, e l'ajutante di campo accompagneranno i comandanti generali delle divisioni militari. I comandanti delle provincie o valli saranno accompagnati dall'ajutante di campo, se sono generali, e se non lo sono da un uffiziale.

L'intendente sarà accompagnato dal segretario generale, e dal capo del primo ufficio dell'intendenza.

Due canonici accompagneranno gli arcivescovi. I vescovi saranno accompagnati da un solo canonico.

I presidenti delle gran corti civili, o criminali, e de' tribunali civili saranno accompagnati da' rispettivi cancellieri, e da un vicecancelliere o sostituto al cancelliere.

ticolo 16 della legge de' 30 gennajo 1817 sul bollo. Crederei non però di aggiungere, che debba sempre osservarsi la formalità della vidimazione prescritta nell'articolo 14 della stessa legge per la formalità del visto sotto pena di nullità, onde non s'immagini, che possa in tal caso tralasciarsi.

I direttori provinciali finalmente saranno accompagnati dal primo tra gl'impiegati delle rispettive direzioni.

16. I segretarj generali, i capi di officio delle intendenze, gli ajutanti di campo, i cancellieri e vicecancellieri, o sostituiti a' cancellieri, i canonici, ed i primi tra gl'impiegati delle direzioni provinciali accompagneranno le persone, cui sono addetti, in modo che non formino rango nel corteggio, ma seguano i loro rispettivi superiori, senzachè in mancanza de' medesimi sia ad essi lecito d'intervenire nelle pubbliche cerimonie, e prendervi posto.

TIT. V. -- Capi de' corpi giudiziarj ec.

17. I corpi cammineranno nell'ordine seguente:

1. I membri delle gran corti civili.

2. I generali e gli uffiziali superiori senza truppa appartenenti alla divisione.

Gli uffiziali generali, e superiori dell'artiglieria, e del genio appartenenti ad una divisione militare, debbono nelle cerimonie pubbliche andare collo stato maggiore della divisione, e prendere fra gli ufiziali che lo compongono il rango in ragione del loro grado, e della loro antichità nel detto loro grado.

Gli ufiziali di questi corpi, quando non saranno addetti che ad una sola provincia, marceranno collo stato maggiore di detta provincia, e prenderanno rango fra gli ufiziali, che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

Gli ufiziali di detti corpi, che semplicemente saranno addetti ad una piazza, dovranno marciare collo stato maggiore di detta piazzza, e prendere rango fra gli ufiziali, che lo compongono, in ragione del loro grado, e della loro antichità in detto grado.

3. I membri delle gran corti criminali.

4. I membri de' tribunali civili.

I giudici d'istruzione criminali nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate ne' capoluoghi delle provincie, prenderanno il loro rango co' rispettivi tribunali civili.

5. I consigli d'intendenza.

6. I membri de' tribunali di commercio.

7. I corpi municipali e decurionati.

8. Gli ufiziali dello stato maggiore della piazza.

18. I nostri procuratori generali e regii procuratori seguiranno in una linea separata i membri delle rispettive gran corti o tribunali. Eglino saranno accompagnati da' loro sostituti.

TIT. VI. -- Della maniera nella quale le persone in impiego prenderanno posto.

19. Vi sarà nel centro del luogo destinato alle cerimonie civili e religiose una sedia di appoggio destinata per quello tra i funzionarj, che dee occuparvi il primo posto.

I comandanti generali delle divisioni militari.

I presidenti ed i procuratori generali delle gran corti civili.

Gli arcivescovi e

Gl'intendenti saranno situati a dritta;

— 691 —

Circolare del 29 maggio 1819 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme, che stanno contribuendo per congrue, o supplementi ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

Essendosi elevato il dubbio, se i comuni debbono continuare a pagare il supplemento di congrua ai parrocchi dopo l'ultimo concordato, o se debbono esserne sgravati nella circostanza, che per effetto del concordato medesimo i comuni debbono supplire al mantenimento delle chiese, e dei sotto parrochi; è stato sovranamente risoluto, che si continui per ora il pagamento di tutte le somme, che stanno attualmente contribuendo per congrua o supplemento ai parrochi, salvo la determinazione da prendersi ne' casi che occorreranno in vista dell'esame che si farà sulle particolari circostanze.

Ella invigilerà per l'adempimento di questa sovrana risoluzione.

— 692 —

Ministeriale de' 29 maggio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diecesi del regno portante disposizioni circa il modo di apporsi il registro agli atti delle amministrazioni diocesane.

In seguito delle osservazioni da me fatte al segretario di stato ministro delle finanze ad oggetto di non obbligarsi i segretarj delle amministrazioni diocesane a provvedersi del repertorio, che in virtù dell'articolo 6 del regolamento de' 27 dicembre 1816 debbono ottenere i segretarj delle intendenze, delle sottinten-

I vescovi;
I presidenti ed i procuratori generali delle gran corti criminali;
I comandanti delle provincie o valli;
I presidenti ed i procuratori regii de' tribunali civili saranno situati a sinistra del funzionario, che occuperà il primo posto. Il resto del corteggio sarà situato indietro, salvo ciò che sarà detto nell'articolo 21.

20. I sostituti de' procuratori generali delle gran corti ed i sostituti de' regii procuratori de' tribunali civili prenderanno posto tra i vice-presidenti delle rispettive gran corti o tribunali secondo l'ordine di nomina.

21. Le autorità che si recano per qualche pubblica cerimonia in chiesa prenderanno posto nella nave della medesima, e secondo l'ordine corrispondente, lasciando sgombro il *presbitero* per l'esercizio delle sagre funzioni.

22. Le cerimonie non cominceranno, che quando l'impiegato, che occuperà il primo posto, avrà preso il suo posto, questi si ritirerà il primo.

23. Al corteggio riunito per le cerimonie sarà fornito una guardia di onore di truppa di linea, di fucilieri, o di militi.

24. Tutte le disposizini di leggi, decreti e regolamenti anteriori, che saran contrarie al presente decreto, e che riguardano materie espressamente contemplate nel medesimo, son rivocate. Da ora innanzi il rango, e la precedenza delle autorità sopraindicate nelle ceremonie pubbliche saranno esclusivamente regolate a norma di questo decreto. Napoli 18 maggio 1819 — Firmato FERDINANDO.

denze, e delle amministrazioni pubbliche, il prelodato ministro mi ha rimessa copia di un rapporto del direttore generale dell'amministrazione del registro e del bollo, con cui ha proposto, che qualora il repertorio escluder si voglia, sia necessario, che gli atti delle amministrazioni diocesane, i quali dovrebbero esser portati nel repertorio suddetto, si registrino mediante il visto del regio giudice circondariale a termini del real decreto de' 21 aprile 1817.

Avendo io approvata la proposizione del detto direttor generale, incarico cotesta amministrazione diocesana di conformarsi esattamente alle disposizioni del cennato real decreto de' 21 aprile 1817 per le formalità da serbarsi nella registrazione degli atti, che da essa amministrazione si rilasciano.

— 693 —

Circalare de' 29 maggio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a'regj procuratori civili con la quale si danno le norme ai giudici di circondario per tenere in regola i di loro fogli di udienza.

Diversi rapporti mi han fatto conoscere il modo irregolare, secondo il quale sono tenuti i fogli di udienza nelle regie giustizie di circondario. Affin di porre un termine a questo inconveniente, il quale è nel tempo stesso contrario al bene della giustizia, ed a'dritti delle parti contendenti, ho risoluto:

1. Che ogni giudice di circondario debba avere due fogli di udienza.

2. Che nel primo di essi debbano inserirsi tutti gli atti, che si fanno all'udienza, i quali si han da scrivere successivamente uno dopo l'altro secondo seguono, e tutte le dispositive delle sentenze preparatorie, interlocutorie, e definitive.

3. Che non possa passarsi al secondo atto, o sentenza dal regio giudice, se non sia scritto il primo.

4. Che il foglio di udienza indicato nel n. 2 debba essere in carta semplice, e numerato; e che debba altresì essere sottoscritto in ciascun giorno di udienza dal giudice regio, e dal suo cancelliere.

5. Che nel secondo foglio di udienza debbono essere compresi tutti gli atti, e le sentenze, di cui le parti debbano assolutamente ottenere spedizioni per poter proseguire il giudizio, non escluse le sentenze di riunioni di contumacie, e di congedi, e solo ne debbano essere eccettuati tutti quelli atti e sentenze preparatorie, di cui non è necessaria la spedizione alla continuazione del giudizio. Questo foglio di udienza continuerà ad essere redatto nella forma prescritta dalla legge.

6. Che le minute degli atti, e delle sentenze inserite nel secondo foglio di udienza sieno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere espressa la formalità del registro.

Elleno comunicheranno questa circolare a'regj giudici di circondario, e ne invigileranno il dovuto adempimento.

— 694 —

Circolare del 29 *maggio* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari de' domini al di quà del faro sugli atti delle amministrazioni diocesane i quali debbono esser vistati dal giudice del circondario in luogo del repertorio.*

In seguito delle osservazioni da me fatte al segretario di stato ministro delle finanze ad oggetto di non obbligarsi i segretarii delle amministrazioni diocesane a provvedersi del repertorio, che in virtù dell'articolo 6 del regolamento de'27 dicembre 1816 debbono tenere i segretarii delle intendenze, delle sottintendenze, e delle amministrazioni pubbliche, il prelodato ministro mi ha rimessa copia di un rapporto del direttore generale dell'amministrazione del registro e del bollo, con cui ha proposto che, qualora il repertorio escluder si voglia, sia necessario che gli atti delle amministrazioni diocesane, i quali dovrebbero esser portati nel repertorio suddetto si registrino mediante il visto del regio giudice circondariale a termini del real decreto de'21 aprile 1817.

Avendo io approvata la proposizione del detto direttor generale, incarico cotesta amministrazione diocesane di conformarsi esattamente alle disposizioni del cennato real decreto de'21 aprile 1817 per le formalità da serbarsi nella registrazione degli atti che da essa amministrazione si rilasciano.

— 695 —

Regolamento del 29 *maggio* 1819 *che indica a' tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal sovrano rescritto de'* 28 *giugno* 1818 *relativamente all'esecuzione di rilasciare i certificati di libertà pe' fondi costituiti in patrimonio.*

Veduto l'articolo 21 del concordato conchiuso tra Sua Maestà e la Santa Sede nel giorno 16 febbrajo 1818;

Veduto il sovrano rescritto de' 28 giugno 1818 col quale, affin di provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del citato articolo, fu determinato che i tribunali civili pria di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà de' fondi costituiti in patrimonio sacro, verificar dovessero: 1. la legittimità del titolo, col quale si costituisce il patrimonio sacro; 2. la capienza e la libertà del fondo, sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni su quali costituisce il patrimonio;

Considerando ch'è necessario d'indicare ai tribunali una norma per la verificazione di ciò ch'è disposto nel sovrano rescritto la quale mentre assicuri la costituzione de' patrimonj sacri, fa-

ciliti altresì agli ordinandi il modo di giustificar la libertà e la pertinenza de' fondi ai medesimi soggetti;

Determina quanto segue:

Art. 1. Saranno diretti a' presidenti de' tribunali civili le dimande degli ordinandi, colle quali chieggono la spedizione dei certificati di pertinenza, e libertà de' fondi loro costituiti in patrimonio sacro.

2. Gli ordinandi dovranno alligare alle dimande il titolo, col quale loro si costituisce il patrimonio sacro. Questo titolo dovrà essere nella forma prescritta dalla legge.

3. La costituzione di un patrimonio sacro dovrà essere giustificata con titolo traslativo di dominio, o contenente stabilimento di usufrutto in favore dell'ordinando, e durante il corso della di lui vita.

4. Le dimande degli ordinandi saranno comunicate ne' modi regolari ai regj procuratori de' tribunali civili.

5. Questi magistrati esamineranno le dimande degli ordinandi ed il titolo della costituzione del patrimonio sacro; e quindi presenteranno al tribunale le loro conclusioni per l'ammissione e per lo rigetto delle medesime. Le conclusioni saranno stese in piè della dimanda dell'ordinando.

6. La proprietà de' fondi costituiti in patrimonio sacro nei casi ordinarj s'intenderà sufficientemente giustificata colla esibizione dell'estratto della matrice del ruolo fondiario, o del catasto provvisorio, e con certificato del sindaco del comune, nel territorio del quale sono siti i fondi, de' quali è quistione, d'onde risulti che il costituente è notoriamente riconosciuto come il proprietario de' medesimi.

7. La disposizione dell'articolo precedente non esclude che il tribunale, in caso di fondato sospetto sulla legittimità del dominio del costituente su i fondi costituiti in patrimonio, non possa chiedere l'esibizione di altri documenti che ne attestino l'esistenza. I tribunali useranno di questa facoltà colla maggiore riserba.

8. La libertà de' fondi sarà dimostrata: 1. col certificato del conservatore de' privilegj e delle ipoteche della provincia per le iscrizioni che possono esistere su i medesimi; 2. con un certificato del sindaco del comune, nel quale domicilia il costituente, d'onde risulti, che il medesimo non è tutore, e nè ha contratto sponsali. In questo certificato dovrà indicarsi, per quanto è possibile, l'ammontare delle doti, e dell'amministrazione della tutela.

9. Allorchè esistono delle iscrizioni su i beni, parte de' quali è costituita in patrimonio sacro, il costituente fosse tutore, o avesse contratto sponsali, i tribunali dovranno colla loro prudenza, e senza mai dar luogo a perizie, esaminare se i fondi anzidetti possono indipendentemente dai debiti, pe' quali esi-

stono le ipoteche, essere sottoposti al titolo della costituzione del patrimonio sacro.

10. La costituzione de' patrimonj sacri qualora si contenga su un atto di donazione tra vivi, il tribunale dovrà esaminare, se la medesima ecceda i limiti della quota disponibile.

11. Tutt'i documenti che occorreranno per giustificare i requisiti espressi nel sovrano rescritto de' 28 giugno 1818, saranno richiesti di officio da' regj procuratori alle autorità che dovranno rilasciarli. I regj procuratori dopo di aver fatto uso di questi documenti, averli enunciati nelle loro conclusioni, e presentati al tribunale, dovranno restituirli alle autorità che l'avranno rilasciati durante il tempo che i medesimi rimarranno presso i regj procuratori, o i tribunali: è vietato espressamente di rilasciare a chicchessia alcuna copia, o spedizione legale, o informe de' medesimi. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di dieci a cinquanta ducati.

12. Le sentenze che i tribunali civili emetteranno per la dichiarazione della libertà, e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro, qualora non sia stato preventivamente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro, saranno trascritti ne' registri della conservazione delle ipoteche della provincia. Per questa trascrizione, qualora la costituzione del patrimonio sacro sia fatta da persona, di cui l'ordinando fosse l'erede in linea retta in tempo della medesima, non sarà pagato alcun dritto al fisco, e sarà pagato il dritto stabilito dalla legge, qualora la costituzione anzidetta sia fatta da collaterali, o estranei all'ordinando.

13. I regj procuratori de' tribunali civili sono incaricati di vegliare alla esatta esecuzione di questo regolamento.

— 696 —

Reale Rescritto de' 2 *giugno* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regj procuratori presso le gran corti civili portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione de' titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentarj.*

Sua Maestà ha risoluto che le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de' titoli de' comuni e de' luoghi di beneficenza siano applicabili pe' debitori de' monti frumentarj.

Sua Maestà ha inoltre risoluto, che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d'intimarsi individualmente ne' rispettivi dominj de' debitori la nota de' debiti liquidati, e classificati da' decurionati prima di affiggersi in ciascun comune. Così i debitori avvertiti della rinnovazione de' titoli, non potranno addurre alcun motivo d'ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi impreteribilmente effetto della ricognizione dei crediti, che contro di essi son reclamati.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana determina-

zione, s'incaricheranno di darne comunicazione ai rispettivi collegi giudiziarj, e di curarne il dovuto adempimento.

— 697 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno 1819 col quale si stabilisce che in mancanza de'giornali di cassa e de'registri de'conti aperti, i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette, deggiono essere dagli esattori emarginati in uno a'duplicati de'talloni di pagamento.

L'intendente della provincia di Bari chiamato a vegliare alla esecuzione degli articoli 156 e 157 del regolamento de'25 di febbrajo 1810, riflettendo che molti esattori o percettori per negligenza mancavano delle ricevute a *tallone*, de'giornali di cassa, e de'registri de'conti aperti, propose la si potere effettuare col deposito de'ruoli nell'archivio di quella direzione delle contribuzioni dirette fino al 1815 inclusive e di un attestato del ricevitore distrettuale di essere stati i medesimi pagati.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; considerando:

1. Che l'attestato del ricevitore distrettuale è potente ad assicurare il pagamento del debito degli esattori o percettori; ma non de'contribuenti, i quali avendo pagato, han diritto che se ne serbi memoria, onde in ogni tempo non soggiacciano a molestia alcuna;

2. Che però mancando le ricevute a *tallone*, i giornali di cassa e i registri de'conti aperti, non siavi altro modo che fare spedire da'ricevitori distrettuali i duplicati dei *talloni* di pagamento degli esattori o percettori comunali, e da questi attestare su'ruoli, ed in ispecie alla colonna del debito de'contribuenti, il pagamento delle rispettive quote;

È di avviso. — Che gli esattori o percettori comunali, i quali manchino de'registri de'conti aperti e de'giornali di cassa debbano per tutto l'anno 1815 depositare negli archivj delle direzioni dirette i ruoli da essi *emarginati*, e i duplicati de'*talloni* dei pagamenti.

Fatto in Napoli al 2 ed approvato agli 11 di giugno 1819 dal segretario di stato ministro delle finanze.

— 698 —

Circolare de'5 giugno 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a'regj procuratori civili con la quale si richiama la più stretta osservanza delle circolari de'6 giugno 1811, e 25 luglio 1812 circa la verifica delle casse degli archivj notariali.

L'avere taluni conservatori degli archivj notariali interamente trascurato di adempire, o l'avere senza la dovuta diligenza, ed esattezza adempite le disposizioni contenute nelle circolari de'5 giugno 1811, e 25 luglio 1812 relativamente alla verifica

trimestrale delle casse de'rispettivi archivj, ha dato luogo a più dispiacevoli inconvenienti, ed a malversazione del pubblico danaro.

Affine di evitare per l'avvenire qualunque inconveniente, ho determinato che i cancellieri degli archivj notariali non possano d'ora innanzi eseguire altri pagamenti, che quelli de'soldi agl'impiegati ordinarj degli archivj, che sono in attività di servizio. Per tutte le altre spese, i mandati de'conservatori dovranno indispensabilmente essere vistati da'regj procuratori presso i tribunali civili, i quali sono incaricati di esaminarne la regolarità. I detti cancellieri non potranno conservare in cassa una somma maggiore di due terzi dell'ammontare delle cauzioni da essi date. Il dippiù, che si troverà esistente in cassa nella verifica, che dovrà impreteribilmente farsene in ogni trimestre, cominciando alla fine del corrente giugno, coll'intervento de'regj procuratori, e sotto la più stretta responsabilità de'conservatori degli archivj, dovrà essere immediatamente versato nella ricevitoria del registro e bollo *in conto di avanzi*, tenendosene ragione nella discussione del conto, che dovrà aver luogo nel modo, e nel termine prescritto dalle circolari de'30 marzo e 20 aprile 1814.

Io incarico i regj procuratori civili di comunicare queste disposizioni alle rispettive camere notariali, e di usare tutta la vigilanza affinchè le medesime vengano esattamente adempite.

— 699 —

Reale Rescritto del 9 *giugno* 1819 *partecipato dal ministro cancelliere a quello delle finanze col quale si determina che quando in un medesimo luogo vi siano più direttori delle amministrazioni finanziere provinciali debba la precedenza accordarsi a quello in cui concorre maggiore antichità.*

Avendo S. M. considerato, che i direttore provinciali delle diverse amministrazioni finanziere sono tutti di egual grado; quindi per applicare a questi funzionarj il disposto del real decreto de'18 maggio ultimo, circa le precedenze nelle pubbliche cerimonie si è la M. S. nel consiglio del primo del corrente degnata di ordinare che quando in un medesimo luogo vi sieno più direttori delle dette amministrazioni, debba preceder quello, in cui concorre l'antichità della nomina fatta dalla stessa M. S.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, e per l'uso conveniente.

— 700 —

Circolare de' 12 *giugno* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali criminali portante disposizioni circa le decisioni da pronunziarsi in pubblico dibattimento.*

Le leggi di rito penale annoverano fra le forme essenziali il pronunciarsi la decisione pubblicamente, ed in continuazione del dibattimento. Alcune gran corti criminali non ostante queste precise disposizioni della legge han dato luogo all'annullamento di varj giudizj per non essersi alle medesime uniformate.

Richiamo quindi l'attenzione delle gran corti su questo precetto, la cui osservanza pongo nella responsabilità de' presidenti, attesi i gravi danni che dalla violazione di esso derivano tanto per la giustizia quanto per l'erario pubblico.

— 701 —

Risoluzione sovrana del 12 *giugno* 1819 *con la quale si riforma il modello di cui è parola nell'art.* 62 *del real decreto dei* 10 *giugno* 1817.

Da Sua Maestà nel consiglio de' 21 gennaio di questo anno fu approvata la proposizione che, in seguito di parere del procurator generale presso la gran corte de' conti, le rassegnai onde riformarsi il n. 5 degli stati di modello annessi al decreto dei 10 giugno 1817 avendo la esperienza mostrato il bisogno di maggiore specifica di circostanze per ben decidersi sui reclami per eventuali disastri. Conseguentemente quindi alla detta sovrana risoluzione le fo pervenire colla presente vari esemplari a stampa del detto modello così riformato, e la incarico nel real nome di sostituirlo e farlo sostituire all'antico in tutte le copie del cennato decreto, e di farne seguire quando occorre la norma.

— 702 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 *giugno* 1819 *col quale si stabilisce che non son detti insufficienti a pagare la gravezza fondiaria coloro che non abbiano pagato il tributo negli anni precedenti, e lo paghino dipoi; e tali pagamenti si tengono in estinzione del debito anteriore non del posteriore.*

Itri, terra di campagna felice, non avea fino a' primi di giugno ultimo pagato per intero la imposta diretta. L'intendente della provincia mosso dalla povertà de' contribuenti debitori, ne provocò quindi ordine che lo arretrato ascendente a ducati 178:68 fosse reimposto nel 1820.

Il consiglio delle contribuzioni dirette osservò che delle quote non riscosse, alcune componevano i debiti degli anni 1815 e 1816, e le altre quelli per case di uso proprio o per fondi abbandonati. E però i primi fece parere di tribuire all'esattore, che non ascrisse agli anni 1815 e 1816 i pagamenti fatti

dipoi, il che dava argomento che i contribuenti non erano insufficienti a pagare, e gli altri reimporre al comune, poichè per quattro anni senza interruzione era pruovata la povertà dei contribuenti per case di uso proprio, ed erano per lo abbandono de' fondi mancati coloro da' quali il tributo riscuotevasi. Per ultimo propose preferire ad ogni altra la rettifica di quel catasto, come termine di più querele di quei contribuenti.

Fatto in Napoli a' 12 di giugno ed approvato da Sua Maestà con rescritto del 1 di luglio 1819 emesso per l'organo del ministero delle finanze.

— 703 —

Ministeriale de' 16 *giugno* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore generale criminale di Lucera, portante disposizioni circa il procedimento per un nuovo reato contro un prevenuto giudicato per altri reati.*

Rispondo al dubbio, che mi ha ella proposto col rapporto di 12 andante.

Un prevenuto di più reati che sarà giudicato per alcuno di essi solamente, potrà esser nuovamente tradotto in giudizio per gli altri. In forza di questo principio dovrà procedersi a carico di Michele Pizzarella pel furto pel quale non si è profferito nel primo giudizio. L'art. 102 del regolamento de' 20 maggio 1818, relativo all'accusa, che dovrà farsi nel principio delle istruzioni regolari, già abolite, e che non estende il giudicato da un caso all'altro, non è applicabile all'affare in quistione.

Ne lo prevengo perchè ne procuri l'adempimento.

— 704 —

Circolare de' 16 *giugno* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' presidenti e regj procuratori de' tribunali civili portante disposizioni circa la esazione de' dritti di archivio e repertorio per gli atti in brevetto che si fanno da' notaj.*

Qualche camera notariale ha veduto, che la circolare de' 12 dello scorso maggio portasse a' notai il divieto di scrivere nei loro repertorj gli atti che ricevono in brevetto. Sebbene per l'articolo 61 del regolamento de' 3 gennaio 1809 gli atti suddetti non fossero soggetti alla formalità del repertorio, è chiaro che questa disposizione fu rivocata dall'altra contenuta nell'articolo 1 del decreto de' 27 agosto 1813, in forza della quale tutti gli atti, e contratti rogati da' notaj, debbono essere scritti ne' loro repertori, sotto la pena ivi stabilita. Quest'obbligo è ripetuto nell'articolo 6 del regolamento de' 27 dicembre 1816, sotto le pene comminate nel real decreto de' 24 settembre 1817. La circolare suddetta riguarda l'abusiva esazione de' dritti di archivio, e di repertorio, che si pratica da qualche notaio per gli atti in brevetto, e che viene espressamente vietata dall'articolo 2 del citato decreto, perchè niuna erasene per lo in-

nanzi praticata, mentre gli atti in questione non andavano soggetti alla formalità del repertorio.

È questo il senso in cui debbe essere ricevuta la circolare de' 12 maggio. Non trovando però regolare, che i notai soggiacciano alla spesa della carta bollata del loro repertorio, potranno essi rimborsarsene nel modo, e colla proporzione stabilita nei decreti de' 19 settembre 1809 e 16 dicembre 1811.

I signori presidenti de' tribunali civili invigileranno per l'esatta esecuzione di queste disposizioni, ed i signori regi procuratori le comunicheranno alle rispettive camere notariali, e queste ai notai che ne dipendono pel dovuto adempimento.

— 705 —

Ministeriale de' 16 *giugno* 1819 *partecipata dal ministro di grazia e giustizia al procurator generale presso la gran corte criminale di Lecce portante disposizioni circa la rinunzia all'azione penale.*

Col rapporto de' 3 andante ha ella proposto il caso, se in un misfatto non perseguibile di uffizio imputato a più individui, de' quali non sia giudicato, e condannato diffinitivamente, ed altri sieno assenti, possa la parte privata rinunziare all'istanza, ed abolire per gli altri l'azione penale.

La legge de' 12 febbrajo 1817 che attribuisce alla parte privata la facoltà di rinunziare alla sua istanza, lo permette di esercitare questa facoltà in qualunque parte della causa, ed ha ordinato che esercitandola sul termine che la legge stessa ha fissato nell'articolo 5, la rinunzia produce l'abolizione dell'azione penale: ed esercitandola dopo, potrà solamente esser motivo di grazia.

Quindi nel caso che mi ha ella proposto potrà la parte privata rinunziare all'istanza anche dopo la condanna di un correo, e la rinunzia produrrà sul conto de' prevenuti rispettivamente gli effetti stabiliti dalla legge.

— 706 —

Reale Rescritto del 16 *giugno* 1819 *partecipato dal ministero delle finanze al direttore generale delle poste col quale si stabilisce che il nuovo codice dell'amministrazione postale abbia esecuzione dal primo gennajo* 1820 *in avanti.*

Sua Maestà sotto i di cui occhi ho posto il contenuto nel di lei rapporto de' 30 scorso mese di marzo nel consiglio de' 7 del corrente giugno ha ordinato, che il nuovo codice per l'amministrazione delle poste abbia esecuzione dal 1 gennajo 1820 in poi.

Nel real nome glielo partecipo signor direttore generale per l'adempimento inviandole le copie tanto de' due decreti de' 25 marzo uno sull'organizzazione, e l'altro sui diversi servizj di posta, e dal regolamento al secondo annesso, quanto degli altri

due decreti resi da Sua Maestà il 27 maggio ultimo, de' quali uno determina l'ammontare delle cauzioni da prestarsi da' maestri di posta dei rilievi sopra cammini traversi, e l'altro che fissa le indennità e le spese di viaggio da corrispondersi agli impiegati delle poste di diversi gradi, allorchè sono spediti fuori della capitale per affare di servizio.

Ella intanto disporrà la comunicazione degli enunciati decreti, e regolamenti, a tutti gl'impiegati dipendenti da cotesta direzione generale, affinchè i medesimi possano istruirsi delle disposioni in essi contenute, e prepararne l'esecuzione pel tempo determinato da Sua Maestà, ed anche perchè sorgendo de' dubbj sull'intelligenza di tali disposizioni, possa ella sciogliersi o proporne la soluzione, onde al primo di gennaio si trovi spianata ogni difficoltà che potesse incontrarsi nell'esecuzione del nuovo codice postale.

— 707 —

Ministeriale de' 19 *giugno* 1819 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante la facilitazione de' certificati per la libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro.*

Il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia mi ha manifestato di aver date le opportune istruzioni a tutt'i tribunali civili per facilitare l'interposizione de' certificati, che in virtù dell'articolo 21 del concordato i suddetti tribunali devono rilasciare, della libertà, e pertinenza de' fondi costituiti in patrimonio sacro, e per portare al meno possibile la spesa per la compilazione delle carte, che occorrono in tale rincontro.

Lo partecipo a lei per sua intelligenza, rimettendole copia delle dette istruzioni.

— 708 —

Circolare del 19 *giugno* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle isrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.*

Il segretario di stato ministro delle finanze mi ha partecipato, che dopo la pubblicazione de' reali decreti de' 18 aprile e 17 maggio del correte anno, coi quali fu stabilito il modo da tenersi nel rinnovare le iscrizioni ipotecarie, e ne fu fissato il termine a tutto il prossimo luglio, la direzione generale del registro e del bollo fu da lui autorizzata ad incaricare tutt'i conservatori delle ipoteche del regno di riformare rispettivamente su i loro registri uno stato di tutte le iscrizioni prese nel 1809 a favore della tesoreria, e di tutte le amministrazioni, chiunque ne fosse stato il richiedente, e qualunque la ragione di credito. Mi ha soggiunto il prelodato ministro che, siccome

tra le iscrizioni prese dal demanio, ve ne sono di quelle che interessano o il patrimonio regolare, o le amministrazioni diocesane, o i già provveduti di beneficii, ed il segregarle non è facile in modo che gl'interessati possono poi trovarsi a portata di adempire nel termine prescritto, così esso ministro ha disposto, che a cura della detta direzione generale sieno le iscrizioni rinnovate, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene a detti conservatori della commessione mista, dalle rispettive amministrazioni diocesane, e dai titolari l'importo nel ricevere i borderò rispettivi.

Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza e regolamento di cotesta amministrazione diocesana, e per notizia de' titolari di beneficii esistenti in cotesta diocesi, che sieno compresi nelle indicate disposizioni.

— 709 —

Circolare del 19 *giugno* 1819 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che in caso d'impedimento, od assenza del cancelliere comunale, non sarà questi rimpiazzato nel servizio del conciliatore dal sostituto cancelliere, o da altro impiegato comunale.*

In varii comuni si è verificato il caso che il conciliatore non abbia potuto esercitare gli atti della sua giurisdizione per lo impedimento del cancelliere comunale, che la legge destina ad assisterlo nella sua udienza.

Ad oggetto di prevenire un tale inconveniente è necessario, che in ogni comune si destini un sostituto al cancelliere comunale specialmente addetto a rimpiazzarlo presso il conciliatore in ogni caso di assenza, o impedimento. In quei comuni dove esista oltre il cancelliere qualche impiegato comunale, potrà questi assumere le dette funzioni senza verun aumento di soldo, percependo soltanto i dritti accordati dal regolamento sulle conciliazioni.

Laddove poi non si trovino stabiliti impiegati nelle cancellerie, conviene che ne sia autorizzato uno al solo oggetto indicato, senza assegnarglisi alcun soldo a carico del comune, dovendosi contentare de' soli dritti sulle conciliazioni. Con questa veduta elle assicurerà il servizio de' conciliatori in cotesta provincia dovunque ne sentirà il bisogno.

— 710 —

Reale Rescritto del 23 *giugno* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che a riguardo delle tre nazioni privilegiate non debba farsi novità sulle tariffe daziarie.*

La disposizione diretta a far osservare nella dogana di Palermo la tariffa doganale del 1802; ha prodotto de' reclami per parte del commercio inglese.

L'inviato straordinario di Sua Maestà Brittannica nel prevenirmi che la tariffa del 1811 sia stata costì in osservanza sino ai 26 dello scorso maggio, mi ha manifestato le sue premure perchè in virtù del sovrano decreto di aprile 1818 si continui ad osservare la tariffa ch'era in quel tempo in vigore, fino a che non saranno assimilate le tariffe doganali in ambi i dominii di Sua Maestà coll'adozione in Sicilia delle tariffe che sono attualmente in vigore in questa parte dei reali dominii.

Io avendo rassegnato al Re questo affare, Sua Maestà ha considerato che il decreto dei 30 marzo, e pubblicato in aprile 1818 essendo stato emanato in occasione dei novelli trattati passati coll'Inghilterra, colla Francia e colla Spagna renda ragionevoli le premure dell'inviato di Sua Maestà Brittannica, per cui è sembrato alla Maestà Sua che a riguardo delle tre nazioni privilegiate, non debbono alterarsi le tariffe dello stato in cui si trovavano in aprile 1818 fino a che non saranno costì adattato le tariffe di Napoli.

In conseguenza Sua Maestà nel consiglio dei 21 andante ha risoluto ch'ella debba rivocare gli ordini coi quali prescrisse di osservarsi nella valutazione delle mercanzie di origine privilegiata, inglese, francese, spagnuola fino a che non saranno costì adottate le tariffe di Napoli e che si prosiegua ad osservare la tariffa ch'era costì in vigore in aprile del 1818.

Nel real nome lo partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 711 —

Circolare del 26 giugno 1819 emessa dal ministero presso il luogotenente generale in Sicilia con la quale si risolvono taluni dubbi alevati su di alcuni articoli delle istruzioni emesse per la liquidazione dei compensi da assegnarsi a coloro, che han perduto, o perderanno offici per effetto dei nuovi sistemi.

In seguito de'dubbi da lei mossi con rapporto dei 14 del passato mese di aprile circa i seguenti articoli delle istruzioni emesse per la liquidazione de'compensi da assegnarsi a coloro che han perduto, o perderanno gli offici per effetto de'nuovi sistemi, cioè: 1 se nel farsi il coacervo dei frutti di un officio posseduto meno di due decenni si debba stare alla regola prescritta; 2 se in tale coacervo si debba soltanto tener conto de'lucri approvati da S. M., o vi si debbano includere i provventi riconosciuti, e stabiliti, con appuntamenti dell'abolito tribunale del real patrimonio, o con biglietti vice regi; 3 come si debba fissare la deduzione della terza parte de'provventi liquidati ove si tratta di offici che trovansi dati in affitto, e 4 quale ritenzione debba farsi per dazi su'compensi da assegnarsi. Il ministro di stato dopo di avere inteso sullo assunto il regio procuratore generale presso la gran corte de'conti, ha risoluto, uniformemente al di costui parere, che qualora alcuno degli at-

tuali possessori degli offici aboliti, o da abolirsi lo sia stato per un tempo minore de'due decenni prescritti nelle cennate istruzioni, in tale caso dovranno aggiungersi nella coacervazione i frutti, o provventi del tempo antecedente, che mancherà a compire i due decenni, ancorchè un altro abbia posseduto l'ufficio in tale tempo.

Che riguardo al secondo dubbio si riferisca quali sono i provventi de'detti offici che si riscuotevano in forza di appuntamenti de'tribunali, o di biglietti viceregi.

Che non ha luogo il terzo dubbio, atteso che ai termini delle istruzioni non è ammessa nella coacervazione la somma delle pigioni degli offici dati in affitto, ma la stessa dovrà farsi de'frutti, e provventi da'medesimi percepiti; e nel caso poi, che per la natura degli offici, e per altre circostanze non potrà aversi legale notizia de'provventi suddetti, allora se ne faccia rapporto particolare, adducendosi i motivi delle difficoltà che s'incontreranno.

Per quel poi che riguarda l'ultimo dubbio non potendosi fissare la ritenzione sui compensi per essere la stessa variabile, si accenni in fine della liquidazione, che a'termini delle istruzioni, dovrà farsi che la somma media la quale sarà per risultarne, sarà soggetta al peso dei dazi, giusta gli stati discussi.

Io quindi le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e regolamento.

— 712 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1819 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo col quale si determina il modo da tenersi per fissare le indennità di soggiorno dovute ai testimonj.

Pervenutomi il di lei rapporto de'27 marzo ultimo sul disparere tra il pubblico ministero presso la gran corte criminale di Catanzaro e quell'ispettor controloro circa la indennità di soggiorno da pagarsi ad alcuni testimoni chiamati innanzi al giudice istruttore di Catanzaro, se cioè una tale indennità dovesse essere di grana 25 come sosteneva il primo o di grana 20 giusta quanto assumeva il secondo, assimilando l'udienza del giudice istruttore a quella de'giudici di circondario; io comunicai il tutto al ministro di grazia e giustizia perchè mi manifestasse il suo avviso sull'oggetto in quistione.

Egli in riscontro mi fece osservare, che la graduazione delle indennità di soggiorno da darsi ai testimonj fissata coll'articolo 24 del decreto de'13 gennaio 1817 era stata fondata sulle circostanze locali, cioè sulla considerazione della maggiore o minore spesa, che il testimone dee soffrire nel luogo ove risiede il magistrato, che lo chiama; e che non mai nel determinare ciò, la legge avea potuto avere alcun riguardo al grado del magistrato che cita il testimone.

Ma aggiunse, che lo stesso contesto del citato articolo 24 dimostrava che la graduazione suddetta si era adottata, avutosi riguardo alle circostanze locali, dappoichè essendosi fissato, nel primo periodo del numero 2 di detto articolo, senza indicazioni di tribunali o corte, l'indennità di grana 30 ai testimoni per la dimora in Napoli, ne risulta, che l'espressione adoperata nel periodo secondo presso i tribunali e corti delle provincie, per essere in concordanza colla precedente disposizione, dee intendersi presso le residenze de' tribunali o corti di provincie; altrimenti si darebbe luogo ad una contraddizione di sistema tra Napoli e gli altri capiluoghi di provincia, poichè in Napoli si dovrebbe indubitatamente dare al testimone la indennità di grana 30, qualunque sia il grado dell'autorità innanzi a cui è citato, e nelle provincie si eseguirebbe un sistema diverso, per lo quale non si vede nella legge una ragione sufficiente a giustificarlo.

Osservò in fine, che per le disposizioni medesime del surriferito articolo 24 era chiaro, che non si era avuto in considerazione il grado dell'autorità che cita un testimone, mentre questo articolo non mette differenza d'indennità fra testimoni citati innanzi le corti criminali e quelli citati innanzi ai tribunali correzionali; e che perciò se il grado dell'autorità avesse determinato le diverse indennità ai testimoni, avrebbe dovuto la legge darne una minore ai testimoni citati innanzi ai tribunali correzionali, che secondo l'antica organizzazione giudiziaria, erano in grado inferiori alle corti criminali; ed inoltre avrebbe dovuto stabilire una indennità diversa pe' testimoni citati innanzi le autorità giudiziarie militari.

Quindi il prelodato ministro persuaso per tutte queste ragioni, che la legge accordando indennità maggiori ai testimoni chiamati in Napoli, ha avuto in considerazione le maggiori spese che si debbono fare per lo mantenimento nella capitale, e che per questa medesima ragione ha voluto pure distinguere i testimoni chiamati nelle capitali delle altre provincie, mi manifestò il di lui parere di doversi dare l'indennità di grana venticinque a tutti i testimoni chiamati nel capoluogo della provincia qualunque sia l'autorità giudiziaria pagana, o militare innanzi la quale sono citati.

Sebbene l'interpretazione data dal ministero di grazia e giustizia al citato articolo 24 del decreto de' 13 gennaio 1817 fosse fondata sulla ragionevolezza della cosa, pure avendo questo articolo usato espressioni tali da meritare una spiega sovrana; io ho proposto l'affare nel consiglio de' 21 dello scorso mese di giugno, e la Maestà Sua si è degnata dichiarare, che l'articolo suddetto dee intendersi nel modo spiegato dal cennato ministro.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tale sovrana determinazione per l'adempimento di risulta.

— 713 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni al direttore generale de' ponti e strade col quale si danno varie disposizioni per la costruzione delle opere pubbliche, e si prescrivono norme come vietarsi i fusari ed altre cose che potrebbero nuocere alla pubblica salute.

Sulla proposizione de' consigli generali delle provincie, dei quali ho successivamente rassegnati i voti a Sua Maestà si è degnata la Maestà Sua di prendere le seguenti determinazioni.

1. Sulla domanda del consiglio generale di Napoli di abolirsi le grondaie, ossia canali in questa capitale, Sua Maestà ha ordinato, che si formi una giunta composta dall'intendente di Napoli da lei e dall'ingegnere signor Malesci, la quale proponga il modo come si possa nel più breve termine possibile abolir le grondaie nella capitale, e per ora almeno nelle strade principali. Ho già partecipato all'intendente di Napoli questa sovrana risoluzione. Ella si metterà di accordo col medesimo per lo adempimento.

2. Il consiglio generale di Principato citra ha proposto di costruirsi una traversa fra Castellammare e Nocere con un rattizzo fra i comuni interessati nell'opera tanto del distretto di Salerno, quanto di quello di Castellammare, e con un tenue dazio di pedaggio, da esigersi per un anno solo su gli animali da tiro, da soma, da vettura e da sella esistenti negl'indicati comuni. Sua Maestà ha ordinato, che se ne faccia il progetto d'arte, si esamini se i comuni hanno risorse sufficienti per supplire alla spesa, e quindi le sia proposto di nuovo l'affare per la sovrana sua approvazione. Ella in conseguenza farà eseguire l'indicato progetto, e ne darà conoscenza ai due intendenti di Napoli, e di Principato citra, onde mettersi al caso di eseguire per la loro parte gli ordini del Re.

3. Lo stesso consiglio ha suggerito la traccia della nuova strada del Vallo, che a suo parere sarebbe da preferirsi, e che ella troverà descritta nell'annesso foglio. Sua Maestà ha ordinato, che ella abbia presente il voto del consiglio nella formazione del progetto di detta strada, del quale si trova incaricata, e che farà eseguire nel corso di quest'anno.

4. In ordine al palazzo d'intendenza, lo stesso consiglio ha proposto di trasferirsi sotto la volta finale dell'arco della crociera l'altare maggiore della contigua chiesa di S. Agostino, addetta alla confraternita, ridursi a sacrestia, ed a stanza delle sessioni della confraternita il piano del cappellone che resterebbe libero, e quindi abbassarsi la cupola, estendendo in vece di essa l'ala contigua del palazzo; S. M. si è degnata di approvare questa proposizione, ed ella darà gli ordini in conseguenza.

5. Intorno alla bonifica del Vallo di Diano lo stesso consiglio ha emesso l'opinione che ella rileverà dall'estratto qui uni-

to. E Sua Maestà vuole, che ella l'abbia pure presente, e proponga subito l'occorrente sulla medesima.

6. Il consiglio generale di terra d'Otranto ha fatto sulle opere delle strade delle osservazioni, che sono sembrate a Sua Maestà della più alta importanza. Queste riguardano il personale degl'ingegneri, ed il costo delle due miglia di strada da Lecce a Campi, che il consiglio ha stimato esorbitante. Per riguardo al personale degl'ingegneri Sua Maestà vuole che ella dica subito l'occorrente sopra ciascuno in particolare, che l'ingegnere addetto alla bonifica della salina di Taranto sia pagato da'fondi di quell'opera, e non già dalla provincia, e che ella proponga in vece di esso un altro ingegnere, che sia addetto alle opere pubbliche provinciali.

Riguardo al costo de' lavori Sua Maestà si è degnata di approvare le seguenti misure proposte dal consiglio.

1. Che la deputazione delle opere pubbliche insieme con una commessione di consiglieri provinciali, o distrettuali rivegga i tratti di strada costruiti valendosi di quegl'ingegneri, che stimerà di preferire.

2. Che la stessa deputazione e commessione stabiliscano sei diversi punti della strada da Lecce a Gioia per Taranto dei saggi di costruzione o in appalto, o per economia sotto la loro immediata sorveglianza, onde tali saggi vengono in appoggio delle osservazioni, e ragionamenti, che si saran fatti nella proposta revisione de' tratti di strada già costruiti.

3. Che da ora innanzi sieno banditi assolutemente i grandi appalti, ma che le strade da costruirsi sieno divise, e suddivise in piccioli tratti, la di cui costruzione sia appaltata separatamente, onde così si rompa il monopolio, ottenendosi concorso di obblatori, e quindi ribasso di prezzi.

4. Che all'appalto per prezzi in dettaglio si sostituisca l'appalto a costruzione d'interi pezzi di strada a cottimo.

Ella concorrerà dalla sua parte per ciò, che la riguarda allo adempimento di queste disposizioni.

7. Il consiglio generale di Basilicata ha indicato la traccia da eseguirsi nella costruzione della strada da Potenza a Matera, e che è la seguente: Potenza, Tricarico, Grascano, Grottole e Ponte, S. Giuliano. Una tale strada però dovendo costruirsi, che quando sarà interamente perfezionata quella da Vietri a Potenza, e da Potenza ad Atella, Sua Maestà aderendo al voto del consiglio, vuole, che ella se ne incarichi nella formazione del progetto dell'indicata strada.

8. Il consiglio generale della prima Calabria ultra ha proposto la costruzione di una strada da Gerace a Reggio lungo la marina a spese de' comuni interessati. Sua Maestà vuole, che se ne faccia il progetto d'arte, e quindi si vegga se i comuni possano sopportarne la spesa. Ella in conseguenza darà le disposizioni opportune, sentendosela sulla prima parte coll'intenden-

te, e colla deputazione delle opere pubbliche per le indicazioni necessarie, poichè quelle date dal consiglio non sono sufficienti a determinar con chiarezza il corso da darsi a detta strada.

9. Il consiglio generale di Capitanata ha indicato, come degni di esser preferiti nella costruzione delle strade provinciali i seguenti lavori.

1. Nella strada da Foggia a S. Severo il punto dell'uscita da Sansevero a traverso delle vigne.

2. Nelle strade da Foggia a Lucera la inalveazione delle acque della fontana delle belle donne.

3. Nella medesima strada la traccia fino alla porta di Lucera detta porta di Foggia.

4. Nella strada da Foggia a Cerignola l'inalveazione di vari ristagni del Carapellotta. Sua Maestà ha risoluto, di farsi conoscere a lei questa domanda, onde le abbia presenti per quanto l'economia delle opere lo permetterà.

10. Lo stesso consiglio ha domandato la costruzione di un Lazzaretto in Manfredonia in luogo dell'antico caduto in rovina e nel sito istesso di quello; Sua Maestà vuole che ella d'accordo coll'intendente ne faccia formar la perizia, e proponga i mezzi di supplire alla spesa.

11. Il consiglio generale della seconda calabria ulteriore ha progettato la costruzione di due strade dette del Vattiato, e del Petraro, del pari; che di un ponte sul fiume Nieto nel distretto di Cotrone; strade, che faciliterebbero le comunicazioni interne di un tal distretto e potrebbero essere il principio di una grande strada, che girando la costa formata dal seno del Jonio, che è fra il Capo delle Colonne, e la punta di Taranto, dovrebbe un giorno aprire una comunicazione fra l'antica, e la nuova Calabria. Sua Maestà si è degnata di approvare questa proposizione, e quindi vuole, che ella ne faccia eseguire i progetti d'arte per vedersi se i comuni del distretto di Cotrone possano supplire alla spesa, oppure il consiglio debba suggerire altri mezzi.

12. Lo stesso cosiglio ha proposto la costruzione di una strada da Monteleone per Francica al ponte sul Borrello, ed il disseccamento della paluda di Bivona. Sua Maestà ha approvati i fondi per questa seconda opera, e vuole, che per la prima se ne faccia la perizia, onde ripartirsi la spesa fra i comuni interessati. Quando al disseccamento della paluda di Bivona ella darà per la parte, che la riguarda, gli ordini i più efficaci, onde quest'opera si esegua.

13. Il consiglio generale di Abruzzo citra ha proposto la costruzione di una strada, che dalla città del Vasto meni alla prossima marina; strada utilissima tanto alla città del Vasto, quanto ad altri comuni vicini, al di cui commercio giova l'avere un facile accesso almeno; Sua Maestà si è degnata, di approvare questo voto autorizzando l'intendente a ripartirne la

spesa in uno o più anni fra i comuni interessati. Ella ne farà al più presto eseguire il progetto d'arte; e si metterà d'accordo coll'intendente ai termini delle sue facoltà.

14. Lo stesso consiglio proponeva d'interrompersi i lavori della strada detta di Palena tostocchè fosse terminato il primo tratto da Roccaraso a Palena, e di continuarsi la strada medesima, incominciando i lavori da Lanciano, per proseguirli dalla punta opposta verso Palena; Sua Maestà non si è uniformata a questo voto del consiglio; vuole anzi, che l'ordine de' lavori non s'inverta, e che la costruzione della strada prosiegua sempre sulla stessa linea da Palena verso Lanciano.

15. Finalmente questo medesimo consiglio di Abruzzo citra ha proposto la costruzione di una grande strada traversa che partendo dal punto della consolare degli Abruzzi sotto Chieti, e costeggiando l'Adriatico, dovrebbe attraversar la provincia nella sua maggior lunghezza, ed aprirle una comunicazione colla Puglia. Sua Maestà vuole, che ella faccia un progetto a colpo d'occhio della spesa, alla quale può elevarsi la costruzione di una simile strada, per risolvere l'occorrente in vista del di lei rapporto.

16. Il consiglio generale di Molise ha proposto di ampliarsi la casa dell'intendenza, coll'acquisto di tre case contigue di Ficca, Mascilli, e di de Nigris, non che coll'altra della casa di Persichillo, attualmente appigionata alla provincia, tal che tutte insieme queste case formeranno un locale sufficiente, e decoroso per l'intendenza, costruendovi un'ingresso dalla parte della piazza.

Ho proposto similmente di ridursi le prigioni attuali di Campobasso a palazzo pe' tribunali, e di costruirsi per uso di prigioni un locale di pianta verso le ultime case del nuovo Borgo della città dalla parte sinistra della strada grande, che ha quasi parallela a destra della strada medesima l'ultima muraglia dell'orto Botanico e vivajo della stessa città.

Per queste importanti opere il consiglio generale ha proposto i fondi accessarj, e Sua Maestà si è degnata di approvare tutte le sue proposizioni. Ella quindi si metterà d'accordo coll'intendente e ne disporrà l'adempimento dalla sua parte.

17. A domanda del consiglio generale di Terra di Lavoro, Sua Maestà ha risoluto che sieno vietati in tutte le province i fossi d'acqua dei *fusari* addetti alla macerazione della canape e del lino dentro il raggio di due miglia, da qualsivoglia luogo abitato, distruggendosi quelli, che esistono dentro l'indicato perimetro, ma che una tale misura venga eseguita dall'anno 1820 in poi e dietro la emanazione de' regolamenti di polizia, da pubblicarsi in ogni comune da' rispettivi intendenti nel modo dalla legge prescritto. Il termine di due miglia è di rigore, ma non sarà permesso di trasferire alla distanza di due miglia que' fusari, che trovansi in una distanza

maggiore dall'abitato. Ella concorrerà per la parte, che la riguarda all'adempimento di questa risoluzione sovrana.

Le partecipo nel real nome queste sovrane determinazioni per di lei intelligenza, e pel corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

— 714 —

Ministeriale de' 3 luglio 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore civile di Avellino portante disposizioni circa i dritti di cancelleria per le vendite degli stabili de' notai per le multe incorse e non pagate.*

Con rapporto de' 2 dello scorso giugno ella ha chiesto sapere se sieno dovuti i dritti di cancelleria per le cause da introdursi onde ottenere gli ordini di vendita degli stabili sequestrati a notai per multe incorse, e non soddisfatte.

Trattandosi di azioni civili, tutte le spese giudiziarie debbono erogarsi da chi le sperimenta, per indi rimborsarsene come di dritto. La spesa occorrente resta autorizzata in conseguanza di legale specifica del patrocinatore che postula per la camera.

— 715 —

Ministeriale de' 7 luglio 1819 *partecipata dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore civile in Catanzaro portante disposizioni circa la rimessa delle carte commerciali dal tribunale civile di quella provincia al tribunale di commercio di Monteleone.*

Ho letto il suo rapporto de' 13 del caduto mese, col quale mi ha fatto conoscere la dimanda avanzata dal presidente del tribunale di commercio di Monteleone perchè gli sieno rimessi il foglio di udienza, e tutti gli altri registri, e carte appartenenti alla giurisdizione commerciale.

Di riscontro le manifesto che dietro la richiesta officiale, che verrà fatta dal detto funzionario per ogni causa in particolare, ella rimetterà quelle carte, che sono necessarie alla spedizione del giudizio, e di cui non possa estrarsi, o non sia sufficiente la copia.

— 716 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 7 luglio 1819 *col quale si stabilisce che il disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare, che indi alla legale verifica del danno.*

L'intendente della provincia di Aquila, in manifestando a' 3 di luglio, i danni fatti nel comune di Barisciano a' 21 di giugno ultimo dalla gragnuola, e la impossibilità di verificarli per la messe imminente, impetrò provvedimenti straordinarj,

onde alleviare in tutto o in parte dal pagamento del tributo que' contribuenti.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; considerando : 1. ch'è regola di non accordare disgravio o moderazione per disastri, qualunque volta i danni non sieno stati verificati a'termini del real decreto de' 10 di giugno 1817 ;

2. Che il periodo di tempo statuito per la verifica indicata è si breve, che non poteasi temere della perdita de' cereali campati dal danno per la sopravvegnente messe; poichè la non era si imminente, massime in un paese di Abruzzo ultra secondo ;

3. Che raccolta la messe non puossi più procedere alla verifica del danno nella metà o nello intero de' frutti, e quindi determinare la moderazione o il disgravio corrispondente :

È di avviso. Ributtare la istanza dell'intendente.

Fatto in Napoli a' 7 ed approvato a' 14 di luglio 1819 dal segretario di stato ministro delle finanze.

— 717 —

Reale Rescritto de' 9 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici.

Essendosi da taluno degli ordinarj del regno rassegnato a S. M., che il disposto nell'articolo 20 del concordato, di rinchiudersi gli ecclesiastici discoli per la di loro correzione in qualche seminario, o in qualche casa religiosa, non sia di facile riuscità per essere i detti ecclesiastici per lo più inabili a soddisfare i loro alimenti; la M. S., dopo avere intesa una commissione di prelati, ha nel consiglio del corrente giorno opprovate le seguenti disposizioni, dalla detta commissione proposte.

Art. 1. Potranno i vescovi del regno avere nelle di loro rispettive diocesi una casa di correzione per gli ecclesiastici discoli, inosservanti degli stabilimenti canonici, scandalosi, indisciplinati; la qual casa però non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrate, e corrispondente alla dignità del carattere ecclesiastico: senza che per altro s'intendano con ciò lese le facoltà accordate ai vescovo dal concordato, di avvalersi di altre case religiose, secondo che la prudenza, e paterna carità, e le circostanze loro detteranno.

2. I vescovi somministreranno la sussistenza giornaliera agli ecclesiastici veramente poveri, e destineranno persone, che assisteranno ai detti ecclesiastici in ciò che potrà loro occorrere: e le quali invigileranno ancora sulla qualità degl'individui, che tratteranno co' medesimi; non permetteranno agli stessi ecclesiastici di uscire dalla casa di correzione senza il permesso di essi vescovi.

3. I vescovi presteranno ad essi ecclesiastici gli ajuti spirituali, onde farli tornare all'osservanza de' doveri del proprio stato; e regoleranno gli esercizj spirituali secondo la di loro prudenza, ed i segni di emenda che daranno; e prenderanno tutt'i mezzi, che crederanno opportuni per lo ravvedimento dei detti ecclesiastici.

Il che nel real nome partecipo a lei per l'uso corrispondente di sua parte.

— 718 —

Circolare de' 9 luglio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa i militari, arrestati, o condannati dalle gran corti criminali.

A'termini delle mie circolari de' 2 dicembre 1816 e 14 gennajo 1818, e dell'articolo 23 dello statuto penale militare, le signorie loro devono far conoscere al comandante della provincia i nomi de' militari, che per reati comuni vengono ristretti nelle prigioni pagane; devono inoltre inviargli copia delle decisioni profferite nella loro causa, e finalmente devono mettere a disposizione del comandante stesso i militari che hanno espiata la pena, e quei che si pongono in libertà per effetto di decisione.

Il supremo comando militare mi ha fatto osservare, che queste disposizioni non vengono generalmente eseguite.

— 719 —

Risoluzione sovrana del 9 luglio 1819, con la quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensioni di giustizia quando un individuo trovasi di avere prestato i suoi servizj sotto potenze estere.

Nel procedersi alla liquidazione della pensione di ritiro spettante al capitano Utuz al seguito del 3 battaglione dei veterani si osservò che il medesimo avea compreso nello stato de' suoi servizj quelli prestati in Francia per 18 anni, e dodici giorni, e ciò in virtù di una capitolazione fatta col governo dal generale barone de Salis Narchebuis con altri ufiziali, bassi ufiziali, allorchè nel 1787 dal servizio di Francia passarono a quello di Napoli.

Ignorandosi da me le condizioni di questa capitolazione ne chiesi contezza al generale de Gambs. Il medesimo avendomi fatta pervenire copia di questa convenzione, in essa vi esiste un articolo che tratta di ritiro, il quale è concepito nei seguenti termini.

» I ritiri saranno proporzionati alla durata de' servizi. La
» metà del soldo dopo trentacinque anni, il terzo o il quarto
» se i servizi saranno minori.

« Le ferite riportate dal nemico al servizio delle due Sici-
» lie sono contemplate come un grado dippiù. Gli ufiziali di

» un merito distinto che servono al di là di 35 anni, ottengono per ritiro gli interi averi. I servigi anteriori sono calcolati agli stranieri dopo dieci anni di servizio presso il regno delle due Sicilie.

» Qualunque vedova di ufiziale straniero come nazionale » riceve alla morte del marito una pensione uguale al quarto » del soldo del marito.

La legge de' 3 maggio 1816 non fa cenno dei servigj presso le potenze straniere. Non ostante essendo questo un solenne trattato sanzionato dalla Maestà Vostra pria che fosse stata emanata la legge suddetta, io penso che debba rimanere saldo, ed avere il suo pieno vigore.

A tale effetto prego la Maestà Vostra di autorizzarmi ad osservare le condizioni, tanto nel caso del capitano Utuz, quanto in altri pochi di simil natura, che potessero successivamente presentarsi — firmato NUGENT — Napoli 24 giugno 1819.

Risoluzione di Sua Maestà.

« Dice il Re, che le condizioni esser debbono osservate per » coloro che non sono decaduti dal beneficio. Sono da reputarsi tali quegli, che han preso servizio in qualunque » modo e forma, sia nella occupazione militare, sia in paese » estraneo. Costoro col fatto rinunziarono al servizio del Re » nè per loro ritiri possono essere altrimenti considerati, che » secondo le leggi comuni a tutta l'armata. Con queste avvertenze sarà regolato il ritiro del capitano Utuz.

— 720 —

Ministeriale de' 10 *luglio* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore civile in S. Maria portante disposizioni sulla esenzione dal registro delle deliberazioni di ricusa dei giudici di circondario.*

Ho letto il suo rapporto de'26 del prossimo passato mese, dal quale ho rilevato i motivi onde cotesto Tribunale ha creduto di non assoggettare alla formalità del registro e bollo le sue deliberazioni per la ricusa di giudici di circondario.

Di riscontro le manifesto, che non bisogna fare altre eccezioni all'infuori di quelle espresse nella legge.

— 721 —

Ministeriale de' 10 *luglio* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator civile in Napoli portante norme sulla legalizzazione delle firme de' funzionarj dell'ordine giudiziario.*

Ho letto il suo rapporto de'23 del caduto mese, col quale nel farmi conoscere le continue richieste per le legalizzazioni delle firme de' funzionarj dell'ordine giudiziario, desidera una

norma per siffatte legalizzazioni, aggiungendovi le sue osservazioni.

Di riscontro le manifesto che qualora la formalità della legalizzazione è richiesta dalla legge, debba osservarsi la disposizione della medesima. Nel caso poi che la formalità non è dalla legge prescritta, credo regolare che non possa impugnarsi l'atto fuori de'casi preveduti, e nel modo stabilito.

Per ciò che riguarda le carte che vanno all'estero, la legalizzazione pare indispensabile, poichè vi ha ragione di potersi ignorare l'autorità, e le sue attribuzioni. Per queste carte adunque si continuerà ad osservare il sistema finora praticato, non essendo responsabile il magistrato che fa la legalizzazione se non della colpa dichiarata imputabile dalla legge; e non sembra da altra parte proibito, che il medesimo in caso di fondato sospetto si assicuri per le vie regolari della veracità della sottoscrizione.

— 722 —

Circolare de' 14 luglio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa l'uso de'piantoni nell'esazioni da farsi dalle amministrazioni diocesane.

Con decreto de'29 del prossimo passato giugno Sua Maestà si è degnata di autorizzare la commissione amministrativa del patrimonio regolare, e le amministrazioni diocesane costituite a'termini dell'articolo 17 del concordato, a far uso delle coazioni per mezzo de'piantoni per la esazione de'censi e canoni, de'quali esse sieno in possesso di esigere.

Acchiudo a lei copia conforme del detto real decreto per intelligenza, e regolamento di cotesta amministrazione diocesana. (1)

(1) Visti i nostri decreti de'17 novembre, e 14 dicembre 1818, coi quali accordammo alle amministrazioni diocesane, ed alla commissione amministrativa de'beni del patrimonio regolare gli stessi privilegj, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza, per la coerzione de'debitori.

Volendo apprestare alle indicate amministrazioni tutt'i mezzi possibili, onde render facile la esazione delle rispettive rendite

Sulla proposizione del nostro consigliere, e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La commissione amministrativa del patrimonio regolare, e le amministrazioni diocesane costituite a' termini dell'articolo 17 del concordato sono autorizzate a far uso di piantoni per la esazione de' debitori morosi de' censi, e canoni, de'quali esse sieno in possesso di esigere.

2. Il mezzo de'piantoni sarà adoperato ne' modi, e forme prescritte dalla legge de'30 gennajo 1817.

3. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — Belvedere 29 giugno 1819. — firmato Ferdinando.

— 723 —

Circolare del 14 luglio 1819 emessa dal ministro delle finanze con la quale si danno disposizioni per impiegarsi a diminuir la reimposizione le somme che riscuotonsi dopo che, come inesigibili, erano state ammesse i reclami collettivi.

Gli esattori delle contribuzioni dirette de' comuni di . . . han riscossa la somma di ducati . . . per quote di tassa fondiaria da prima riguardate come inesigibili, e come tali portate ne' reclami collettivi, e quindi versate dai contribuenti che n'eran debitori. Affinchè però sia assicurato alla tesoreria l'introito delle notate due somme, e si posson queste applicare a beneficio delle comuni medesime, io ho disposto che si spediscano i corrispondenti ruoli suppletori a carico degli esattori rispettivi. E questi ruoli, i quali saran saldati colle somme già riscosse, verranno compresi nello stato de' ruoli suppletori della seconda spedizione di questo anno; e conteggiati insieme cogli altri nel formarsi la riemposizione dell'anno venturo.

— 724 —

Circolare del 17 luglio 1819 emessa dal ministro dell'interno e diretta a tutti gl'intendenti portante le norme sulla registrazione delle ordinanze commessariali, e de' documenti che dalle parti si producono ne' giudizj presso i consiglieri delegati.

Sono stato informato che i ricevitori ricusano di registrare le ordinanze de' consiglieri delegati a terminare lo stralcio delle operazioni demaniali, ove in esse non si fosse fatta menzione del registro di tutte le carte, che vi si enunciano. A rimuovere questo ostacolo, ed agevolare l'esecuzione di siffatte operazioni, che debbono ultimarsi nel termine prefisso dai reali decreti, io mi son messo di accordo col ministro delle finanze, ed il medesimo, dopo di aver preso gli ordini sovrani, mi ha partecipato, che Sua Maestà nel consiglio del 5 corrente si è degnata di approvare le seguenti disposizioni:

1. che i consiglieri provinciali incaricati di tale operazione debbano far registrare le loro ordinanze definitive;

2. che rimangano soggetti a registro tutti quei documenti che saranno innanzi ad essi prodotti da' particolari interessati, ove per la loro originaria natura debbano soggiacere al registro;

3. che sieno esenti dal registro tutti gli altri atti, che saranno compilati dai suddetti consiglieri in materia di divisione di demani;

4. che i ricevitori non possano rifiutarsi di registrare le ordinanze suddette, quando anche in esse non sia fatta menzione, nè trascritta la registrata delle carte che vi si enunciano.

Le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ella possa comunicarla a' consiglieri delegati e curarne l'adempimento es-

sendosene data dal lodato ministro la corrispondente prevenzione al procuratore generale presso la gran corte de' conti.

— 725 —

Reale Rescritto de' 17 *luglio* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' presidenti e regj procuratori de' tribunali civili portante disposizioni circa la visita de' protocolli de' membri delle camere notariali.*

Ho fatto presente a Sua Maestà gl'inconvenienti che si osservano continuamente per la visita de' protocolli de' componenti le camere notariali, malgrado le disposizioni contenute nella circolare de' 23 gennaio 1811, dappoichè taluni componenti sono tuttavia morosi alla presentazione de' loro protocolli, e contro di essi non ha potuto aver luogo la pena della sospensione prescritta dal regolamento sul notariato, perchè da' presidenti dei tribunali civili, che sono incaricati della visita di tali protocolli non è stato denunziato alla camera notariale un tale ritardo.

Ad ovviare simile inconveniente Sua Maestà ha ordinato, che i protocolli de' notai, che compongono le camere notariali si presentino in archivio al tempo e nel modo prescritto per tutti gli altri notai, onde il cancelliere ed il conservatore possan venire in cognizione di que' membri delle camere, che sono in ritardo, e possono nel tempo stesso promovere contro di essi le corrispondenti misure di disciplina. I protocolli suddetti a misura che perverranno saranno passati al presidente del tribunale civile, che ne dee fare la visita, o la delegazione a qualche notaio, che crederà più idoneo. Questo passaggio sarà regolato per via di un registro formato a somiglianza di quello prescritto nell'art. 108 del codice di rito, cioè diviso in colonne, in cui sarà notata la data della presentazione del protocollo, il nome del notaio, che l'ha presentato, ed una colonna dee essere lasciata in bianco per segnarsi dal presidente nel ricevere il protocollo. Dopo che il presidente avrà disteso l'atto della visita, n'esigerà il dritto stabilito, e restituirà in archivio il protocollo visitato. Risultando da detta visita carichi contro del notaio stipulatore, il conservatore ne farà il suo rapporto alla camera per l'applicazione della multa a norma del regolamento sul notariato, e la camera in questo caso sarà supplita fino al numero legittimo da' notai aggiunti, i quali non potranno essere di numero minore de' componenti ordinari. Sarà poi dell'obbligo del conservatore di dar conto al regio procuratore presso il tribunale civile del giudizio della camera notariale, onde possa questi esaminare la regolarità del medesimo, e provvedersi dei rimedi legali innanzi al tribunale, se lo stimerà opportuno.

Nel real nome partecipo loro questa sovrana determinazione, pel dovuto adempimento.

— 726 —

Ministeriale de' 21 luglio 1819 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa il rimborso delle spese per indennità di viaggio dovute a' membri delle amministrazioni diocesane.

Un dubbio promosso dal regio procuratore dell'amministrazione diocesana di Bisignano, ed a me partecipato dal segretario di stato ministro delle finanze circa il modo da tenersi nel calcolare le di lui indennità di viaggio per affari di servizio, mi ha dato luogo a conoscere la necessità di fissare sul proposito un sistema uniforme per tutte le amministrazioni diocesane.

Essendomi a tale oggetto messo d'accordo col prelodato ministro; si è concordemente stabilito, coll'adesione pure della commissione esecutrice del concordato, che ne' casi, ne' quali per effetto di una deliberazione presa all'unanimità dall'amministrazione diocesana o il regio procuratore, o alcuno de' membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi dovranno rimettere all'amministrazione diocesana, di cui fanno parte, lo stato delle loro spese effettive, nel quale verrà enunciato il motivo della loro sortita, e quello della dimora oltre la giornata, se questa circostanza avrà luogo. Un tale stato munito delle osservazioni dell'amministrazione diocesana circa la distanza; i mezzi più o meno dispendiosi del viaggio, il luogo ed il tempo della dimora, il bisogno di una spesa maggiore, o minore di mantenimento, e tutte le altre circostanze, che potranno concorrervi, sarà rimesso al ministero di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, per esserne definitivamente autorizzato il rimborso.

Il che partecipo a lei per intelligenza di cotesta amministrazione diocesana, e perchè la medesima vi si conformi esattamente ne' casi, che potranno occorrere.

— 727 —

Reale Rescritto del 24 luglio 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze col quale si stabiliscono le spese e le indennità da accordarsi ai cancellieri, ed agli esercenti il pubblico ministero ne' dominj oltre il faro.

Sua Maestà si è degnata ordinare, che a' funzionari destinati ad esercitare temporaneamente il ministero pubblico, o l'uffizio di cancelliere ne' nuovi collegi giudiziari stabiliti ne' reali domini oltre il faro si paghino tutte le spese, che faranno per recarsi ne' luoghi, ove sono destinati in vista della nota, che ciascun di essi presenterà. Ha ordinato inoltre Sua Maestà che ai medesimi si paghi per le spese di prima mossa una mesata doppia per ciascuno, beninteso però, che a coloro, che sono destinati per l'uffizio di cancelliere si paghi la somma di ducati 75, per ognuno, quante volte la doppia mesata risulti inferiore

di detta somma, ovvero essi non percepiscono soldo dalla tesoreria. Con uffizio della stessa data avendomi poi il prelodato ministero premurato a far subito eseguire il detto pagamento, perchè giusta gli ordini del Re si potessero trovar costi pel giorno 10 del corrente mese i sudetti soggetti, io ho fatto già eseguirlo dalla madrefede del tesoriere generale. Or trattandosi di un esito di conto di cotesta tesoreria politica, la quale deve rimborsarne questa tesoreria generale di Napoli, ho tratto diverse cambiali ad un mese data per ducati 4099.88 pari ad once 1366 tarì 18 16 ammontare appunto del detto esito particolarmente dimostrato da' due notamenti qui uniti, uno de' quali indica l'ammontare del doppio soldo, e l'altro del doppio del soprasoldo, e indennità personale per comporre insieme la doppia mesata da Sua Maestà concessa per sovvenzione di prima mossa. E poichè nello stato discusso del corrente anno per cotesti reali dominj non si trova riportato un fondo espressamente addetto alle spese della nuova magistrarura, come sarà fatto nello stato discusso del venturo anno; io prego cotesto ministero di stato a dar gli ordini, perchè le anzidette cambiali, di cui ho rimesso il *borderò* a cotesto tesoriere sieno bene accolte, ed estinte al maturo, imputandone lo importo, o, sul fondo delle once 14 mila figurate nello stato discusso corrente *per le spese diverse, o sul fondo delle once 12 mila designate per le spese straordinarie non prevedute.* L'uno di questi due fondi, quale a cotesto ministero piacerà di meglio destinare, potrebbe sopportare ancora gli esiti di simil natura, come quello per esempio fatto pel cancelliere sig. Imbrunone, che forma l'oggetto di altra mia lettera di questa stessa data.

Sia però beninteso, che l'imputazione di cui parlo sovra gli anzidetti due fondi per le spese del genere sopra indicato debba esser provvisoria, e fatta per sola momentanea agevolazione dei pagamenti indispensabili per la nuova magistratura; dapoichè tutte queste spese dovranno diffinitivamente regolarizzarsi coi fondi, che Sua Maestà si degnerà di accordare appositamente sullo stato discusso di cotesti reali dominii, pel venturo esercizio.

Ed io nel parteciparle tutto ciò per l'uso, che convenga di sua parte le rimetto le copie tanto del notamento de' funzionari a' quali è stata accordata la doppia mesata per le spese di prima mossa, quanto ancora dello stato di soprassoldi, ed indennità doppie dovute a' sudetti funzionari.

— 728 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 29 luglio 1819 col quale si stabilisce che i reclami per non locazione de' fondi urbani deggionsi dalle amministrazioni pubbliche presentare in opportuni e determinati tempi, e che una casa non abitata è diversa dalla non data in fitto.

Il direttore dell'amministrazione de' beni reintegrati allo stato,

domandò a sua eccellenza il segretario di stato ministro delle finanze di essere autorizzato a reclamare straordinariamente per due case dell'amministrazione di lui, l'una, perchè fallito l'inquilino, da più tempo era ribadita, e l'un l'altra, perchè dopo molte proposizioni non erasi il fitto effettuato.

Il consiglio delle contribuzioni dirette; considerando:

1. Che per lo articolo 64 del real decreto de' 10 di giugno 1817, deggiono i richiami per non locazione essere presentati nel mese indi al tempo, in cui sogliónsi i fitti de' fondi urbani rinnovellare, secondo l'uso municipale;

2. Che il non essere abitata, ed appiggionata una casa sieno differenti; imperocchè avrebbe potuto tutto il proprietario riscuoterne anticipatamente il pigione, e'l fittaiuolo dopo il contratto cangiare disegno;

3. Che l'amministrazione de' beni reintegrati allo stato è al pari di ogni altro all'imperio delle leggi soggetta:

È di avviso. — Di non accordare la chiesta autorizzazione di reclamare straordinariamente.

Fatto in Napoli a' 29 di luglio, ed approvato dal segretario di stato ministro delle finanze a' 4 di agosto 1819.

— 729 —

Circolare de' 31 luglio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a carico de' notaj su beni da' medesimi costituiti in patrimonio.

Colla circolare de' 20 luglio 1814, fu prescritta l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche de' beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio. Dovendo siffatte iscrizioni essere rinnovate a' termini della legge allorchè sarà scorso il decennio dal dì della loro data, ho determinato, ad oggetto di serbarsi a questo riguardo un sistema uniforme, che la rinnovazione delle iscrizioni sopra i patrimonj de' notai si esegua nella scadenza del decennio a cura dei conservatori degli archivj notarili, giusta la disposizione contenuta nell'art. 3 del real decreto de' 18 aprile 1819, ed a spesa de' rispettivi notai.

Elleno daranno le disposizioni convenienti per l'esecuzione.

— 730 —

Reale Rescritto del 4 agosto 1819 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulle monete di conto cioè once tarì e piccioli, e sul loro novello ragguaglio.

Nel consiglio di stato de' 2 del corrente mese essendosi fatta parola della moneta di conto, che si usa così in once, tarì, e piccioli, fu preso un tale affare in esame, e fu messo in discussione.

Si considerò che in questa parte de' reali dominj la moneta di conto si esprime colla medesima unità e divisioni monetarie che sono state stabilite colla legge de' 29 aprile 1818, vale a dire coi nomi di ducati, grana, e cavalli, e che una tale maniera di esprimere i valori monetarj, e di computarli sia preferibile a qualunque altra, si per la maggior facilità di calcolare, che offre il metodo decimale, e si perchè si conforma al sistema monetario del regno.

Si considerò inoltre, che la diversità delle monete di conto fra una parte e l'altra de' reali dominj sia d'impedimento al commercio, e che possa sovente produrre degli errori.

Queste considerazioni portarono a far vedere l'utilità di stabilirsi fra gli uni e gli altri dominj un sol metodo di esprimere e computare i valori monetarj in conformità della legge monetaria del regno delle due Sicilie, con farsi per un tale oggetto una solenne dichiarazione.

Sua Maestà però crede necessario di farsi una tale dichiarazione, e si serbò di farla in seguito, ordinandomi di riproporle a suo tempo un tale affare.

Intanto la Maestà Sua penetrata della utilità e del vantaggio d'introdursi costì la moneta di conto, che è in uso in questa parte de' reali dominj, ha ordinato che a misura che si andranno istallando le nuove amministrazioni, si debbano piantare i libri, i registri, e l'intera scrittura colla nomenclatura delle monete in ducati, grana e cavalli.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, e la prego di comunicarla per la esecuzione prima di ogni altro al duca di Serradifalco, perchè dia le convenienti disposizioni, onde l'intiera scrittura contabile del registro, e della conservazione delle ipoteche per quel che riguarda la riscossione de' dritti sia stabilita sul nuovo metodo monetario; giacchè per quel che riguarda i contratti le somme continueranno ad esprimersi in onze, tarì, e piccioli, fino a che la Maestà Sua non prenderà le sue generali risoluzioni.

Intanto siccome un tal nuovo metodo può portare a doversi fare spesso la riduzione della vecchia alla nuova moneta, vostra eccellenza si servirà di far conoscere ai rispettivi capi delle amministrazioni, che il ragguaglio poggia sulle seguenti basi.

Un oncia corrisponde a tre ducati.
Un tarì siciliano a grana dieci.
Un grano siciliano a cavalli cinque.
Un piccolo siciliano ad un cavallo.

— 731 —

Circolare del 4 agosto 1819 emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regj procuratori diocesani con la quale si regola il modo di formar gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

È necessario che io sia periodicamente a giorno della situazione di cassa di ciascuna delle amministrazioni diocesane. Per ciò conseguire, ogni regio procuratore dovrà rimettermi un doppio stato pel tempo che sarà decorso a tutto l'incominciato agosto, uno de' quali riguarderà le derrate, un altro il numerario.

Nel primo verrà indicato l'introito, distinto nella specie e nella quantità; l'esito, distinto nelle prestazioni e nelle vendite, e figurato nel totale; le reste, ed il ritratto dalle vendite: sarà quindi esso munito delle opportune osservazioni, tra le quali la ragione su cui si son le vendite regolate.

Il secondo presenterà l'introito e l'esito, oltre le osservazioni che possano aver luogo: l'introito sarà distinto in cespiti sommarj di pervenienza, come affitti, censi ec., ed in quantità, facendosi rilevare nel fine il ritratto totale dalle vendite, risultante dallo stato precedente: l'esito sarà distinto in causali egualmente sommarie, come canoni, spese di liti, spese di coltura ec., ed in quantità. Inoltre si aggiungerà in piedi un bilancio che valga a far conoscere la resta.

Questo doppio stato di cui qui compiegato troverà il doppio modello, servirà come il principio, dal quale abbiano a partire gli stati ulteriormente a formarsi, e ad inviarmisi in ogni quadrimestre, cominciandosi da quello che va a decorrere dal primo di settembre prossimo venturo. Essi saranno a doppio egualmente, onde il quadro de' generi non sia confuso con quello del numerario.

Uno conterrà l'introito, distinto in generi, in reste precedenti, in esazioni nel corso del quadrimestre, e nel totale; l'esito distinto in prestazioni, in vendite, e nel totale; le reste, il ritratto dalle vendite, e le osservazioni che caderanno in acconcio.

Un altro metterà in veduta l'introito, l'esito, e le reste, come lo stato del numerario a formarsi per tutto agosto, del quale si è già parlato. Solamente tra le partite d'introito si farà figurare, oltre il ritratto dalle vendite, risultante dallo stato dei generi dello etesso quadrimestre, la resta che risulta dal bilancio dello stato del numerario della precedente spedizione.

Nel rimetterle parimente il doppio modello di questo doppio stato, impegno tutta la di lei attività, onde la spedizione dello stato a tutto agosto non sia protratta al di là del giorno 10 di settembre, e la spedizione di quelli periodicamente successivi, non oltrepassi il giorno 10 del mese, che succede al già decorso quadrimestre, nella intelligenza che ciascuno di questi

stati dovrà essere munito di data, e della di lei sottoscrizione.
Io mi attendo, signor regio procuratore, dalla di lei esattezza, e da quel zelo che dee accompagnare tutte le funzioni della carica di cui è investita, il più preciso adempimento a questa parte di servizio la quale, mentre è diretta ai vantaggi della amministrazione, può formare il migliore attestato dell'accuratezza di coloro ai quali se n'è affidato il governo.

— 732 —

Circolare del 7 agosto 1819 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i soldi a' giudici di circondario debbonsi pagare per la somma intera dal cassiere del comune capo luogo, il quale ne ripeterà la quota da' comuni componenti il circondario.

Con determinazione presa da Sua Maestà nel suo consiglio de' 26 dello scorso luglio a rapporto del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e dal medesimo comunicatami in data de' 4 andante si è disposto, che a contare dal 1 gennaio 1820 in poi, affinchè i regj giudici de' circondarj composti da più comuni possano riscuotere più agevolmente i loro soldi mensili, questi siano pagati per la somma intera dal cassiere del comune capo luogo, restando il dritto allo stesso comune di ripetere la quota da' comuni componenti il circondario medesimo, a somiglianza del metodo adottato con altra determinazione pei giudici de' circondarj pe' dominj al di là del faro.
Glielo partecipo perchè ella ne disponga l'adempimento.

— 733 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 10 agosto 1819 col quale si stabilisce che debbesi il reddito rettificato adattare alle classi ed a' valori della tariffa del comune.

Il consiglio d'intendenza di Calabria ultra prima avendo determinati i confini de' comuni limitrofi di S. Agata in Gallina e Motta S. Giovanni in quella provincia, operò che diversi fondi da un catasto doveano nell'un altro essere compresi; donde mosse il direttore delle contribuzioni dirette a chiedere le norme per la loro valutazione.
Incaricato il consiglio delle contribuzioni dirette a darne parere, osservò che, ove per effetto di decisioni de' consigli d'intendenza, il primo reddito fissato ne' catasti sia stato rettificato, e quindi non più corrisponda alle classi, alla estensione de' fondi, ed alla tariffa del comune, lo si debbe adattare alle classi ed ai valori della tariffa comunale; e per l'esecuzione di ciò deputare i controlori rispettivi su' luoghi, e di notare in dorso de' *processi verbali* primo il resultamento del reddito rettificato. In caso poi che negli archivj delle direzioni siansi smarriti i *processi verbali* menzionati, i controlori ponendo mente al rettificato per effetto delle decisioni indicate, lo applicheranno con un no-

vello *processo verbale* alle classi, secondo i valori della tariffa, non essendo permesso altri statuirne.

Opinò quindi che con questa norma dovesse procedere il direttore sullodato nel caso proposto; e persuaso d'altronde che molti controlori in vece di distribuire il reddito rettificato in conseguenza di richiami, eransi limitati a notarne la diminuzione in totalità dall'articolo intero del catasto, onde apportar rimedio a siffatti inconvenienti, mosso dal principio, che i fondi esser deggiono descritti secondo il reddito, che corrisponde alla classe cui appartengono, ed a' valori generali del comune, per effettuarsi con esattezza le alienazioni o divisioni di quote, propose doversi far nota la norma indicata a tutt'i direttori delle provincie per lo adempimento.

Fatto in Napoli a' 10, ed approvato a' 16 di agosto 1819 dal segretario di stato ministro delle finanze.

— 734 —

Circolare de' 10 *agosto* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori de' tribunali civili con la quale si danno disposizioni circa il termine per la trascrizione delle aggiudicazioni de' beni immobili.*

Prevengo le signorie loro che di accordo col signor ministro delle finanze è stato risoluto, che il termine di due mesi per la trascrizione delle aggiudicazioni giudiziarie de' beni immobili debba computarsi dalla data della sentenza, che ordina la consegna del quaderno di aggiudicazione.

Il signor ministro delle finanze ha di già comunicato questa risoluzione agli agenti dell'amministrazione generale del registro.

Elleno cureranno l'esatto adempimento di una tale disposizione, e mi accuseranno il ricevo di questa circolare.

— 735 —

Reale Rescritto degli 11 *agosto* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione, riscuotere le somme dovute per contribuzione, da' depositi giudiziari pervegnienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.*

È sorto il dubbio se debbano applicarsi pe' depositi giudiziari, che sono nella cassa di ammortizzazione, le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto, provvisoriamente in vigore, de' 16 dicembre 1813 relativo ai privilegi per la riscossione delle contribuzioni, col quale s'ingiunge ai depositari di denaro pervegnente da' frutti di proprietà soggette a privilegi, di cui gode la tesoreria generale per la riscossione della contribuzione fondiaria, di pagare a richiesta de' percettori, ed esattori per conto de' debitori le somme dovute per tutta o parte delle contribuzioni a loro carico.

Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio del dì 9 del corrente agosto, si è la Maestà Sua degnata di dichiarare che le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto de' 16 dicembre 1813, che riguardano i depositari di denaro pervegnente da' frutti di proprietà soggetti al privilegio per la riscossione della contribuzione fondiaria sono comuni ai depositi giudiziari che sono nella cassa di ammortizzazione. Ha quindi il Re ordinato che la cassa di ammortizzazione sulla semplice dimanda che ne faranno i percettori, ed esattori sarà tenuta di pagare le quantità dovute dai deponenti per tutta o parte delle contribuzioni a loro carico sulle somme che si trovano in deposito presso la medesima.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per intelligenza e governo.

— 786 —

Reale Rescritto degli 11 *agosto* 1819 *con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Francesco Rossi e Francesco Fidelia, per usurpazione commessa dal primo a danno del secondo, sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse.*

Nel comune di Borbona nel 2. Abruzzo ulteriore si procedè alla divisione de' beni demaniali tra quei naturali. Fra coloro che entrarono a parte nella divisione vi furono Francesco Fidelia e Francesco Rossi, a'quali furono assegnate le rispettive quote, l'una contigua all'altra; e ciascheduno ne ricevè il possesso senza veruna contradizione.

Nel 1816 Francesco Rossi trasandando i limiti della quota a lui assegnata, occupò una porzione dell'altra di spettanza di Francesco Fidelia. Costui ne reclamò al sottintendente del distretto, il quale ne delegò l'esame al sindaco del luogo, e questi, dopo di aver verificata l'occupazione a' 4 settembre 1816 emise ordinanza, perchè il Rossi fosse astretto a rilasciare in pro di Fidelia il terreno occupato una co' frutti.

Di siffatta ordinanza gravossi Francesco Rossi innanzi al tribunale civile della provincia, attaccandola di nullità, ed il tribunale in contumacia di Francesco Fidelia annullò l'ordinanza del sindaco e condannò il contumace alle spese. Allora fu che Francesco Fidelia oppose l'incompetenza del tribunale deducendo che per effetto della legge de' 12 dicembre 1816 la conoscenza della causa si apparteneva al potere amministrativo. Il tribunale, discussa l'opposizione in data de' 25 febbraio dell'anno 1817 si dichiarò competente.

Per contrario l'intendente della provincia, credendo che il potere amministrativo giudicar dovea dell'affare, a dì 21 novembre 1817 elevò il conflitto.

Con due reali rescritti il primo de' 23 novembre 1818 per lo ministero dell'interno, il secondo del dì 19 dicembre dello stesso anno

per lo ministero di giustizia furono incaricate la prima e seconda camera riunite del supremo consiglio di dar il loro parere sull'indicato conflitto.

Le camere, nelle quali sono intervenuti sua eccellenza il principe di Cardito ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e maresciallo D. Antonino Winspeare reggente, e consigliere della prima camera, come pure i signori marchese Avena, principe di Belvedere, commendatore Filangieri, e maresciallo Sanchez consiglieri della seconda camera, avendo discusso l'affare han riflettuto che la causa non riguarda la divisione de' beni demaniali, o altra contesa che riguardar potesse l'esecuzione della divisione medesima, poichè la divisione fu eseguita senza contraddizione, e ciascheduno dei contendenti entrò nel possesso della sua quota, di cui ha goduto: si tratta ben vero della revindica di quella quota, che Francesco Rossi di autorità propria aveva occupata a danno di Francesco Fidelia ed in conseguenza di un'azione tutta diversa dalla divisione dei beni demaniali già eseguita pacificamente; la quale azione senza dubbio si appartiene all'esame del tribunale civile a norma del disposto nell'art. 5. num. 1 e 3 della legge del dì 21 marzo 1817.

Nota — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria ed approvato con reale rescritto del 11 agosto 1819.

— 737 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 12 agosto 1819 col quale si determina che è nelle facoltà degl'intendenti di pubblicare de' regolamenti circa l'uso delle acque pubbliche, salvo a coloro, che se ne credessero pregiudicati, lo sperimento delle proprie ragioni innanzi a' giudici competenti.

Promosso il dubbio se a ricorso de' proprietari di private fontane di Aquila debba dichiararsi nulla per difetto di poteri una ordinanza emanata dall'intendente di quella provincia, colla quale per riparare alla mancanza delle acque nelle fontane pubbliche derivante dall'abuso fattone da' proprietari di private fontane, stabilì delle norme interine circa l'uso delle acque medesime, onde conciliare nel tempo stesso i bisogni della intera popolazione con quello de' privati:

La commissione. — Considerando che all'intendente come capo dell'amministrazione della provincia appartenga indubitatamente la facoltà di regolare l'uso delle acque pubbliche, onde allontanare con istantanei provvedimenti i danni che l'abuso di esse potrebbe cagionare ad una intera popolazione, ovvero ad una parte di essa;

Che mentre ciò è utilissimo da un lato al pubblico bene, niun danno dall'altro arreca alla ragione de' privati, dappoi-

chè ove essi credano le disposizioni dell'intendente in opposizione de' diritti loro possono far di questi sperimento innanzi le autorità competenti a' termini della legge:

È di avviso. — Non esservi luogo allo annullamento della ordinanza in esame, salvo a' privati che se ne credano lesi, lo sperimento delle loro ragioni innanzi a' giudici competenti.

Nota. — Questo avviso fu approvato con ministeriale dell'interno del dì 25 agosto 1819.

— 738 —

Reale Rescritto del 14 *agosto* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al controloro generale della real tesoreria col quale si prescrive che niun posto debbono prendere nelle pubbliche cerimonie i ricevitori dei lotti, non essendo questi considerati come autorità.*

Sua eccellenza il ministro segretario di stato ministro cancelliere al quale io rimisi per prendere gli ordini del Re il di lei rapporto de' 25 giugno ultimo, diretto a fare accordare un posto conveniente nelle pubbliche cerimonie ai ricevitori generali dei lotti non compresi nel real decreto de' 18 maggio del corrente anno, è stato di avviso non potersi dar luogo alla esposta dimanda senza abusare della lettera, e dello spirito del citato decreto. Il decreto disegna infatti col nome di autorità le persone o i corpi chiamati ad assistere alle cerimonie pubbliche, e quindi i soli funzionarj, ai quali il nome di autorità può giustamente competere debbano esservi ammessi. Or il nome di autorità non può convenire ai ricevitori di lotteria, i quali incaricati di raccogliere da diversi prenditori di giuoco le somme, per indi versarli direttamente all'amministrazione generale, poco o nulla pel servizio che fanno, differiscono da' postieri di Napoli.

Sua Maestà nel consiglio de' 9 corrente essendosi uniformato al parere del prelodato ministro, nel real nome glielo partecipo per sua intelligenza e governo.

— 739 —

Reale Rescritto de' 14 *agosto* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali civili col quale si dichiara quali atti giudiziari debbono essere esenti da trascrizione e quali debbono essere soggetti a registro.*

Mi affretto a prevenire le signorie loro, che Sua Maestà si è degnata di dichiarare:

1. Che non sieno soggette a dritto di redazione e trascrizione le ordinanze de' presidenti;

2. Che non sieno soggette a registro le ordinanze, che contengono disposizioni amministrative per regolamento del tribunale e non atti giuridici;

3. Che si debbono sottoporre a registro le nomine, che si fanno di uscieri, e di periti in luogo di quelli nominati in una

sentenza, i quali per un impedimento qualunque non possono eseguire l'incarico.

4. Che ugualmente debbono sottoporsi a registro le sentenze, colle quali il tribunale ordina la comparsa delle parti;

5. Che per le sentenze pronunziate in grado di opposizione si debba esigere il dritto di registro stabilito per quelle definitive.

Nel partecipare nel real nome alle signorie loro questa sovrana risoluzione, elleno ne cureranno il dovuto adempimento, e mi accuseranno la ricezione di questo sovrano rescritto.

— 740 —

Circolare del 18 *agosto* 1819 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si danno disposizioni pel passaggio de' fondi da un catasto all'altro ne' casi di rettifiche di confinazione di comuni.*

Un direttore nel riferirmi che dal consiglio d'intendenza della provincia, dopo controversia di confini tra due comuni, si è con provvedimento stabilita la corrispondente linea di termini, mi ha esposto che in conseguenza di ciò rimanendo taluni fondi aggregati in parte all'uno ed in parte all'altro de' mentovati comuni, quindi è che occorrono istruzioni onde regolare in questi passaggi la valutazione diversa che pe' diversi fondi deve stabilirsi acciò si renda uniforme a quella de' fondi cui sono stati aggregati.

Inteso sull'assunto il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, ho determinato per regola generale, che quando ne' catasti per effetto di precedenti decisioni del consiglio d'intendenza si trovi discaricato il reddito antico, e quello nuovamente segnato non corrisponde alle classi, estensione, e tariffa del comune, dovrà ella incaricare i rispettivi controlori di portarsi sopra luogo ad adattare il reddito rettificato alla classe ed ai valori della tariffa comunale, segnando al dorso de' primi verbali il risultato del reddito già rettificato. Nel caso poi che i primi verbali non esistessero nell'archivio della direzione, i controlori assumendo per vero il reddito già ridotto con precedente decisione, potran formare un novello verbale col quale il reddito stesso verrà applicato alle classi che corrispondono ai valori della tariffa, oltre la quale non possono fissarsi altri valori di reddito.

Questa regola sarà serbata specialmente quando si trovi che i controlori per lo passato, anzi che distribuire ai fondi il reddito rettificato in conseguenza dei reclami, si sieno limitati a portare in massa la riduzione del reddito dell'intero articolo del catasto, mentre è necessario che i fondi siano segnati pel reddito corrispondente alla classe cui si riferiscono ed ai valori generali del comune onde potersi regolarmente eseguire le alienazioni o le divisioni delle quote.

— 741 —

Circolare del 18 *agosto* 1819 *emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regi procuratori diocesani con la quale si ordina la formazione di altri stati distinti da quei della situazione di cassa, per l'introito ed esito, dipendente dagli arretrati della mensa consegnati alle amministrazioni diocesane.*

Con altra circolare de' 4 di questo mese fu ella incaricata di mettere in veduta la situazione di cassa a tutto agosto, e di così proseguire in ogni 4 mesi, mediante gli statini de' quali ricevette i modelli. Conviene ora prevenirla, che in detti stati non dee aver parte l'introito ed esito, dipendente dagli arretrati della mensa consegnati all'amministrazione diocesana, ma esso dee figurare in stati distinti, così pel tempo a tutto agosto che pe' quadrimestri successivi. I detti stati presenteranno il quantitativo consegnato, sia in esazione di generi, sia in esazione di contante, l'introito, l'esito, le reste e le osservazioni opportune.

Io attendo nell'adempimento quell'accuratezza che le ho raccomandato per gli altri stati, dai quali restano ora esclusi gli arretrati in quistione.

— 742 —

Reale Rescritto del 19 *agosto* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Palermo col quale si dichiara, che nelle disposizioni del real decreto del* 20 *luglio* 1819 *contenente l'abolizione degli offici di protonotaio in Sicilia sono compresi anche gli offici di luogotenente, di protonotaro, e di coadiutori.*

Affinchè non cada alcun dubbio sulla retta intelligenza ed esatta esecuzione del real decreto de' 20 luglio ultimo, contenente l'abolizione degli officj di prontonotaio in cotesti reali dominj, Sua Maestà si è degnata dichiarare, che nelle disposizioni dell'enunciato decreto sono compresi anche gli offici di luogotenente, di protonotaro, e di coadiutori, i quali debbono rimanere pure aboliti dal 1 settembre in poi.

Nel real nome partecipo tutto ciò a cotesto ministero per l'uso conveniente.

— 743 —

Circolare del 25 *agosto* 1819 *emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regi procuratori diocesani con la quale si lascia a' vicari capitolari la libera disposizione de' proventi della curia nelle vacanze delle sedi vescovili.*

Avendo io rilevato da vari rapporti di regi procuratori, o che si eran posti sotto sequestro dalle amministrazioni diocesane i proventi delle curie nella vacanza delle sedi vescovili, o che almeno si pensava di sequestrarli, mi formai il dubbio, se fosse,

o pur no, in regola il sequestro di questo cespite, e lo proposi al ministro degli affari ecclesiastici.

Nel discuterlo si è osservato che, qualunque fosse stato il sistema dell'antico monte frumentario su questo articolo, si tratta di un cespite avventizio, il quale dee far fronte a tutte le spese necessarie al mantenimento delle curie; che questo cespite nella maggior parte dipende dalla condotta e dalla fede del cancelliere, e degli ufficiali subalterni; e che ad evitare ogni irregolare diminuzione, sarebbe d'uopo di controlli e di verifiche, l'imbarazzo delle quali potrebbe ordinariamente non venir compensato del residuo netto che anderebbe nelle casse delle amministrazioni a versarsi.

Quindi si è determinato, che le amministrazioni diocesane non abbiano a prender veruna cura de' proventi in quistione, e di lasciarsene al vicario capitolare la libera disposizione, sia per la curia istessa, sia per usi che meglio saprà suggerire la religione, la pietà, e la commiserazione dovuta a poveri delle diocesi.

Le ne do avviso, signor regio procuratore, affinchè ove occorra, provocherà l'amozione del sequestro su questo articolo d'introito, e nelle circostanze n'eviterà l'apposizione.

— 744 —

Circolare de' 28 agosto 1819 emessa dal ministro delle finanze e diretta a' reg: procuratori presso le amministrazioni diocesane con la quale si dichiarano irretrattabili le divisioni ed alienazioni de' beni dei benefici di patronato particolare fatte per effetto della legge de' 18 giugno 1807 fino alla pubblicazione del decreto de' 20 luglio 1818.

Diverse amministrazioni diocesane avevano promosso il dubbio se dovessero sottoporsi a sequestro i beni de' benefici di patronato particolare vacanti, i quali per effetto della legge dei 18 giugno 1807 eransi alienati, o divisi tra compadroni: ma posti in corrispondenza questo ministero e quello degli affari ecclesiastici nell'esame della quistione, si è osservato, che tutte le alienazioni o divisioni le quali sono avverate sotto la garentia di detta legge, anteriormente al decreto de' 20 luglio 1818, col quale la medesima è rimasta abrogata, debbono riguardarsi come irretrattabili; ed in conseguenza si è dichiarato che tali beni distratti, o ripartiti non sono revindicabili ai benefici ai quali per lo innanzi appartenevano.

Fissata questa massima si è posteriormente dubitato, se fosse essa applicabile ai beni de' benefici della stessa natura, i quali non distratti o divisi, nella loro integrità si son ritenuti dai patroni a titolo di piena e di libera proprietà per effetto della suddivisata legge de' 18 giugno 1807; ma di accordo tra i due ministeri si è osservato che, essendosi col citato decreto de' 20 luglio 1818 repristinato l'esercizio de' dritti di patronato su i

benefici, e restando le disposizioni della legge rivocate, i beni de' medesimi che ne sono nella integrità conservati, alla prescritta repristinazione vanno soggetti; ed in conseguenza si è risoluto, che quante volte non si tratti di semplici istituzioni e legati pii, lasciati in libertà de' patroni, debbano tali beni alla gestione delle amministrazioni diocesane sottoporsi.

Ho creduto espediente, signor regio procuratore, di metterla a parte di ciò che su i proposti dubbi si è determinato, affinchè se da cotesta amministrazione siensi già promossi, restino risoluti, o affinchè la soluzione preceda le circostanze che potrebbero dar motivo a suscitarli.

— 745 —

Ministeriale dei 1 settembre 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori civili portante disposizioni circa la esenzione del registro per le narrative necessarie alla spedizione delle sentenze.*

È insorto il dubbio, se sieno soggette alla formalità del registro le disposizioni de' presidenti de' tribunali, e delle gran corti civili per l'approvazione, o rettificazione delle narrative necessarie alla spedizione delle sentenze.

Questo dubbio va risoluto negativamente. Le narrative non sono un atto giudiziario, ma bensì un elemento della sentenza. D'altronde le disposizioni de' presidenti nel soggetto caso non costituiscono già un'ordinanza separata e distinta dal tenore delle narrative, ma servono unicamente a compierne la redazione, e quindi ne formano essenzialmente una parte integrale. La formalità del registro è richiesta dalla legge per ogni atto, e non già per ciascuna parte di esso. L'amministrazione del registro è convenuta in queste idee.

Nel partecipare alle signorie loro questa risoluzione, le incarico di vegliarne l'adempimento.

— 746 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto a' regi procuratori civili portante disposizioni circa la omologazione da apporsi da' tribunali civili per gli reimpieghi de' capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.*

Il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici mi ha partecipato, che Sua Maestà, uniformemente all'avviso manifestato dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria, siesi degnata risolvere, che nel reimpiego de' capitali appartenenti alle chiese, ed ai luoghi pii, debba interporsi, dopo sentito il vescovo, dal tribunale civile l'omologazione al contratto fatto dal corpo ecclesiastico radunato nella legittima forma, e previo il consenso del patrono, se si tratti di benefici soggetti

a patronato, e di poi munirsi di reale assenso, mediante il parere del supremo consiglio di cancelleria.

Nel partecipar loro nel real nome questa sovrana determinazione, le incarico di procurarne il dovuto adempimento, e darne comunicazione a'rispettivi collegi giudiziari, presso dei quali elleno esercitano le funzioni del pubblico ministero.

— 747 —

Ministeriale de' 4 *settembre* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti civili colla quale si stabilisce che le multe sono applicabili a beneficio del fisco nel caso dell'articolo* 85 *delle leggi di procedura civile.*

L'art. 85 delle leggi sulla procedura civile stabilisce una multa contro colui, che succumbe nell'azione di proprietà delle cose pignorate. Si è dubitato se questa multa appartener dovesse allo stato, o a'comuni.

La multa di cui è quistione deve cedere a beneficio del fisco. I comuni non profittano delle multe, che per effetto di una chiara ed espressa disposizione di legge, il che non ha luogo nel soggetto caso. I conciliatori dovranno perciò, volta per volta, rimettere la copia di tali sentenze al direttore del registro e del bollo, onde possa procedersi all'incasso delle multe. Questo rinvio avrà luogo per mezzo del regio procuratore del rispettivo tribunal civile.

Elleno comunicheranno questa risoluzione ai regi procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 748 —

Ministeriale delle finanze del 4 *settembre* 1819 *diretta al procuratore generale presso la gran corte de'conti, con la quale si stabiliscono delle norme a seguirsi dalla commissione liquidatrice de'crediti de'così detti emigrati.*

La commessione liquidatrice de'crediti de'così detti emigrati con rapporto della data de'16 dicembre scorso anno n. 26 espose che con i decreti de'16 e 23 gennaio 1812 furono ammessi a liquidazione i titolari de'rispettivi benefizj ecclesiastici, e commende, dandosi loro delle cedole corrispondenti a dieci annate di rendita del loro credito vitalizio, e che con altro decreto de'26 giugno del detto anno nell'approvarsene la liquidazione fu dichiarato che i beneficiarj citati per ritirare le cedole per l'oggetto loro spettanti, dovevano giustificare *la loro non secolarizzazione*, purchè questa non fosse seguita in forza delle leggi, e con l'autorizzazione del potere legittimo in quel tempo. Quindi la commessione fece presente di essersele presentate due petizioni l'una di un beneficiato ecclesiastico, e l'altra d'un commendatore dell'ordine costantiniano, ambidue emigrati e reduci da Sicilia; domandandosi le rispettive liquidazioni, dal

primo per una rendita di annui duc. 214,80 e dal secondo d'una rendita d'annui duc. 1164. La stessa a ciò soggiunse che la misura adattata col decreto de'23 gennaio 1812 non dovette da altro principio esser dettata, che da quella di voler sopprimere tutti i benifizi non *curati*, e dalla soppressione effettiva dell'ordine costantiniano. Opinò quindi, che dopo il fausto ritorno di sua Maestà essendosi riconosciuta l'esistenza de'benefizi di tale natura, non meno che dell'ordine indicato, non poteva aderirsi al decreto suddetto de'23 gennaio 1812, col quale fu accordato ai rispettivi titolari in estinzione del loro credito e dritto una somma in cedole eguale a dieci annate di rendita, ma che dovevano liquidarsi le annualità che erano loro assegnate, salve le deduzioni prescritte dai regolamenti.

Finalmente osservò la commessione stessa che l'altro decreto de'26 giugno 1812 che richiederà la pruova della non secolarizzazione non poteva colpire il commendatore dell'ordine costantiniano; giacchè il detto decreto non parlava che de'soli titolari ecclesiastici, e non era, e non è applicabile al commendatore di un ordine.

Questo rapporto essendosi da me presentato originalmente a S. E. il segretario di stato ministro di grazia e giustizia ad oggetto di proporlo al re, il prelodato ministro con rescritto de'28 del passato mese di agosto, mi ha partecipato che Sua Maestà nel consiglio de' 24 del suddetto mese prendendo in considerazione le determinazioni prese col decreto de'23 marzo 1818, e colla sovrana risoluzione de' 14 aprile ultimo, di doversi cioè eseguire in tutto e per tutto quanto fu stabilito in tempo dell'occupazione militare per le liquidazioni che allora si fecero dalla commissione del debito pubblico, la quale in conseguenza del decreto de' 23 gennaio 1812 niun corpo morale, beneficio, commenda, o badia ammise a liquidazione, ma soltanto per la goduta vitalizia de' titolari, liquidò a loro favore l'importo di dieci annate di rendita. Considerando ancora che questa misura fu generalmente adottata senza veruna distinzione, anche per quei corpi morali, e beneficj che non furono mai soppressi, come ospedali, mense, seminarj, capitoli, e simili. Considerando in fine che non conveniva recedere da tale regola pe'due titolari indicati dalla commessione nell'indicato suo rapporto, ha risoluto, che la commessione pratichi pe'medesimi quello stesso che dalla commessione del debito pubblico fu praticato per tutti gli altri titolari. Quindi le partecipo tutto ciò, signor procuratore generale, per l'adempimento di risulta.

— 749 —

Ministeriale de' 7 settembre 1819 participata dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa la ricezione de' militi nelle prigioni pagane.

Mi riferisce il supremo comando militare che spesso avviene che individui appartenenti a milizie provinciali, dovendo essere tradotti in carcere o per insubordinazione, o per rifiuto al servizio cui sono addetti, non possono essere soggetti a tale misura per mancanza di prigioni militari, ed intanto essi restano impuniti per la ragione che le autorità giudiziarie in alcuni luoghi ricusano di farli ricevere nelle prigioni locali, credendo non essere a ciò autorizzati.

Trattandosi di un oggetto tanto interessante, le signorie loro disporranno che da ora innanzi non venga fatto alcun ostacolo alla ricezione de' militi nelle prigioni pagane a disposizione dei loro superiori immediati, ogni qualvolta però da questi se ne faccia la regolare domanda in iscritto.

— 750 —

Circolare del 7 settembre emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si rimette il decreto che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

Avendo Sua Maestà con decreto del corrente giorno ordinata la puntuale e religiosa osservanza di un breve apostolico, emanato da Sua Santità di concerto colla Maestà Sua sul metodo delle provviste delle partecipazioni, stabilite nelle così dette chiese ricettizie, numerate, ed innumerate dei reali dominii al di qua del faro; rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima in istampa una copia conforme del detto real decreto, per lo adempimento di sua parte.

Decreto che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

Per togliersi qualsivoglia dubbio sul metodo delle provviste delle partecipazioni stabilite nelle così dette chiese ricettizie, numerate, ed innumerate de' nostri reali domini al di qua del faro, ha il Santo Padre, di concerto con esso noi, emanato un breve apostolico, il tenore del quale è il seguente:

Pio Papa vii. A perpetua ricordanza.

L'infaticabile sollecitudine che nutriamo per la salvezza del gregge del signore a noi affidato, ci spinge a provvedere tutto ciò che conosciamo poter ridondare alla utilità ed al più felice reggimento delle chiese anche minori. Egli è perciò che volentierosi abbiamo accolte le preghiere che il nostro carissimo figlio in Cristo Ferdinando I re del regno delle due Sicilie ha

disposto che ci fossero presentale, affinchè si fossero da noi date gli opportuni provvedimenti per la più utile amministrazione di quelle chiese che appellansi *ricettizie*, esistenti ne' suoi dominii al di qua del faro. Or egli ci ha fatto esporre esservi di tali chiese ricettizie, delle quali altre *numerate* altre *innumerate* son dette, secondo che sono ivi ammessi ad esercitarvi le sacre funzioni o un determinato numero di ministri, o generalmente tutti i preti del luogo, e queste dalla pietà de' fedeli arricchite di congrue rendite da distribuirsi *pro rata* a testa tra coloro che addetti sono al servizio di esse, e precipuamente alla cura delle anime per lo più alle medesime chiese annesse; ed esser però necessario che si prescrivesse qualche norma secondo la quale, tolta via ogni accettazione di persone, si assegnassero alle indicate chiese ricettizie tali ecclesiastici, i quali sarebbero per ricevere le porzioni destinate, o mensualmente, o annualmente; ma che commendabili essendo per pietà per dottrina e per prudenza fossero in grado di disimpegnare ottimamente i loro doveri in utilità e vantaggio de' fedeli; ed a tale oggetto ricercarsi la nostra autorità apostolica, perchè una tal norma si stabilisse, e che dagli ordinarii de' luoghi, da noi loro commessa, accuratamente si osservasse.

Avendo noi quindi ravvisato che questo desiderio del piissimo sovrano sarebbe stato per tornare a sommo vantaggio delle anime, e a maggior decoro delle medesime chiese, abbiamo stimato annuirvi senza esitazione alcuna, e poichè nell'ultimo concordato conchiuso con la prefata Maestà Sua non trovasi alcuna disposizione particolarmente data a riguardo delle chiese ricettizie, abbiamo trovato conveniente il provvedere con la nostra autorità apostolica alla più vantaggiosa amministrazione delle predette chiese in quella maniera che nel nome del signore abbiam giudicato più propria.

Per la qual cosa di nostra certa scienza e matura deliberazione, e nella pienezza della nostra apostolica potestà, col tenore delle presenti decretiamo e comandiamo, che in avvenire alla partecipazione stabilita nelle chiese ricettizie siano soltanto ammessi que' sacerdoti e que' chierici che dai nostri venerabili fratelli arcivescovi, vescovi o ordinarii de' luoghi rispettivi saranno trovati più commendabili e per pietà e per dottrina. Quindi ordiniamo che quante volte abbia ad ammettersi in dette chiese ricettizie qualcheduno nel possesso del dritto di conseguire la stabilita porzione, si faccia prima esperimento dell'ingegno e de' costumi di coloro che desiderano esservi ammessi, o s'instituisca di essi l'esame in presenza degli stessi ordinarii e de' loro vicarii generali o almeno di tre esaminatori sinodali; eseguito il quale esame, l'ordinario elegga quelli che in sua coscienza e integrità conoscerà più degni, e li metta nel possesso del dritto di conseguire la stabilita porzione. Costoro in tal modo eletti, e muniti della commendatizia del loro ordi-

nario, che li dichiari aggregati ed ascritti alla tale determinata chiesa ricettizia, e posti nel possesso del dritto di conseguirne le stabilite porzioni, noi vogliamo che tali sieno riconosciuti, tolta a chiunque vogliasi, e precipuamente ai loro competitori non eletti, la facoltà d'interporre appello al metropolitano o al più antico vescovo della provincia; e dichiariamo interdetto l'uso di tal sorta di appello per le indicate cause solamente. Soprammodo poi confidiamo che i nostri venerabili fratelli arcivescovi, vescovi ed ordinarii de' luoghi saranno per prestarsi con la pienezza di lor volontà e col dovuto rispetto ed impegno non meno a quanto abbiamo in queste nostre lettere ordinato per lo miglior servizio delle indicate chiese, che anzi essi medesimi, considerando l'importanza della cosa, adopreranno tutto il loro impegno nella scelta de' ministri adattati ai bisogni di ciascheduna di dette chiese, affinchè questi e si diportino diligentemente nell'adempimento de' loro doveri, e si prestino solleciti con la loro opera e con le loro maniere a bene istruire i popoli ed a guidarli nella retta via del cielo.

Dichiariamo perciò ed ordiniamo che le presenti nostre lettere abbiano a rimanere e siano sempre ferme valide ed efficaci; che abbiano a conseguire ed ottenere pieno ed intiero il loro effetto, e che da tutti quelli ai quali spetta, o sarà per spettare in qualunque maniera in avvenire, abbiano ad essere inviolabilmente osservate: così pure ordiniamo che nelle cose prescritte come sopra debbasi giudicare e diffinire da qualunque giudice ordinario e delegato, anche uditori di cause del palazzo apostolico e nunzii della sede apostolica, e cardinali della S. R. C. anche *a latere*, tolta ad essi e a chicchessia di loro qualunque facoltà ed autorità di giudicare e interpetrare diversamente; e dichiariamo irrito e vano tutto ciò che potesse mai accadere che chiunque siasi, per qualunque autorità, scientemente o ignorantemente sopra le cose dette avesse ad attentare.

Non ostando qualunque costituzione ed ordinanza apostolica, anche quando sia uopo quella della felice memoria di Benedetto XIV nostro predecessore *super divisione materiarum*, e qualunque altra pubblicata ne' sinodi o generali, o provinciali, o diocesani, come ancora qualunque statuto, consuetudine, privilegio ed indulto delle dette chiese roborati anche da giuramento, da conferma apostolica, o da qualunque altro titolo, e non ostando in fine qualunque altra lettera apostolica contraria alle cose predette in qualunque maniera conceduta, confermata e rinnovata: le quali tutte e ciascuna di esse si abbiano come qui riportate parola per parola in tutto l'intiero loro tenore, come pienamente e sufficientemente nelle presenti espresse, restando però le stesse in tutto il pieno loro vigore per tutto il dippiù, e solamente in quella parte che le presenti risguardano per questa volta specialmente ed espressamente derogate.

Finalmente vogliamo che ai transunti ed agli esemplari anche

stampati delle presenti lettere, sottoscritte per mano di qualche pubblico notaio, e munite del suggello di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, abbiasi quella stessa fede che si avrebbe all'esibirsi o al mostrarsi i loro proprii originali.

Dato in Roma presso S. M. Maggiore *sub annuio piscatoris* il dì 13 agosto 1819, ventesimo del nostro pontificato. — ERCOLE CARD. CONSALVI.

Ed essendo nostra sovrana volontà, che il soprascritto breve abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Le disposizioni contenute nel breve soprainserto saranno puntualmente e religiosamente osservate.

2. Le anzidette disposizoni rimarranno surrogate a quelle contenute nella nostra circolare del dì 26 agosto 1797, riguardanti lo stesso oggetto.

3. Il nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli 7 settembre 1819. Firmato — FERDINANDO

— 751 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 9 *settembre* 1819 *col quale si determina che può un comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un altro comune vicino che ne abbisogni.*

Promosso il dubbio se giusta il parere dell'intendente e del consiglio d'intendenza della seconda Calabria ulteriore debba obbligarsi il villaggio di Badia a cedere a quello di Limbadi la soprabbondante parte delle sue acque, di cui quest'ultimo abbisogna, e ciò ad onta delle opposizioni fatte dal decurionato del primo, e dal parroco Lentini, il quale si vale delle acque medesime per animare un di lui molino:

La commissione. — Considerando non esistere dubbio alcuno circa il diritto, onde un comune abbondantemente provveduto di acque possa essere astretto a cederne parte ad un altro che ne abbisogni, e che perciò la quistione si riduca tutta nel fatto cioè in vedere se realmente sussista l'asserito bisogno del comune richiedente la cessione, e se questa sia in opposizione coi vantaggi dell'altro comune cui si dimanda;

Essersi il primo fatto dimostrato benissimo a favor di Limbadi, mercè le *verifiche* eseguite per ordine dell'intendente della provincia, dalle quali rilevasi pure, che'l maggior volume di acqua di cui quello abbisogna non possa d'altronde più opportunamente ottenersi che dal villaggio di Badia;

Che niun danno dalla chiesta cessione questo venga a risentire, poichè le opposizioni fatte dal suo decurionato nulla contengono donde potesse ciò rilevarsi;

Ed infine niun conto doversi tènere delle opposizioni del parroco Lentini, imperocchè quando anche avesse egli legittimamente acquistato diritto alle acque, da cui è animato il suo molino, gli osterebbe il disposto dell'articolo 470 del codice civile, mercè il quale ogni privato per motivi di pubblica utilità può soffrir la perdita della sua proprietà ricevendone però un compensamento:

È di avviso. — Doversi ordinare l'esecuzione della progettata cessione di acqua nel modo proposto dall'intendente e dal consiglio d'intendenza della provincia:

Ed in quanto all'interesse del parroco Lentini disporsi, che per la perdita delle acque necessarie al suo mulino se gli accordi da Limbadi una corrispondente indennità, dimostrato prima da lui legittimamente il diritto che ha al godimento delle stesse.

Nota — Questo avviso fu approvato con real rescritto del dì 15 dicembre 1819 emesso per l'organo del ministero degli affari interni.

— 752 —

Reale Rescritto degli 11 *settembre* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto al procuratore generale criminale in Napoli portante disposizioni circa le disfide e pugne a pietre commesse in Napoli e suoi sobborghi.*

Ho presentato a Sua Maestà il dubbio che mi ha ella proposto col rapporto de' 28 agosto ultimo sulla repressione delle disfide e pugne a pietre.

Ha la Maestà Sua ordinato che l'articolo 462 delle leggi penali relativo alle disfide e pugne a pietre in generale, non abolisce il real rescritto de' 17 giugno 1818 che riguarda particolarmente quelle disfide e pugne a pietre commesse in Napoli e ne' suoi sobborghi, per la repressione delle quali si è dovuto per circostanze particolari adottare temporaneamente una misura straordinaria.

Nel real nome comunico a lei questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 753 —

Circolare del 11 *settembre* 1819 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che gl'intendenti rientrano nelle attribuzioni de' regj commessarj per le operazioni demaniali.*

Sua Maestà con suo decreto del 1 del corrente, di cui le rimetto copia, ha rivocato la delegazione de' consiglieri provinciali per lo stralcio degli affari demaniali, e già feudali, ed ha prescritto che le facoltà delegate ai medesimi rientrassero nelle di lei attribuzioni ai termini della legge de' 12 dicembre 1816. Nel dare esecuzione al detto real decreto ella richiamerà subito alla intendenza le carte esistenti presso del consigliere delegato

in cotesta provincia, e si occuperà con ogni premura ad ultimare le operazioni pendenti, sia quelle che erano rimaste a di lei carico per effetto del real decreto de' 13 ottobre 1818, sia quelle che il consigliere non avea ancora spedite, e darà l'ultima mano a tutti gli affari di tal natura, che rimanessero tuttavia indecisi. Sua Maestà non ha prefisso a lei quel termine che si era stabilito pe' consiglieri delegati, ma è sua sovrana volontà ch'ella si occupi degli enunciati affari in preferenza di ogni altro, in modo che tutti siano ultimati nel più breve spazio di tempo possibile. Per la fine di quest'anno, o al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno prossimo, la di lei provincia non dovrà offrire più veruno degli enunciati affari indeciso. Ella dovrà spedire sollecitamente per le verifiche che occorressero sopraluogo il sottintendente, un consigliere d'intendenza, un consigliere provinciale, o distrettuale, o altro funzionario di sua fiducia, e come l'istruzione sarà preparata, discuterà subito l'affare in consiglio d'intendenza, e passerà alla decisione che la legge le commette, ed alla immediata esecuzione delle sue ordinanze. Ella mi darà conto alla fine di ogni bimestre del risultamento di tali operazioni, e mi rimetterà copia delle di lei ordinanze munite del certificato di esecuzione.

Dalle carte che le rimetterà il consigliere delegato, ella rileverà il merito del disimpegno da lui fatto, e potrà darmi un parere sulla indennità che gli è dovuta ai termini delle istruzioni in data de' 30 giugno 1818. Attendo al più presto questo parere.

Io veggo generalmente rallentate le operazioni della suddivisione dei demanj, prescritta dalla legge de' 12 dicembre. Il far rimanere queste terre nell'amministrazione comunale è una economia assai male intesa, la quale lascia senza proprietà la classe del popolo la più interessante, e priva lo stato di un gran numero di proprietarj, e di buoni sudditi in conseguenza.

Io richiamo tutta la di lei attenzione su questo rilevantissimo oggetto, e la incarico di promuovere in tutti i sensi la ripartizione delle terre comunali tra' cittadini, badando non meno agl'interessi comunali, che a quelli dell'agricoltura, e dello stato che la legge si propone nella detta salutare operazione. Ella adotterà per questo grande disimpegno, le stesse misure che le ho prescritte per le divisioni in massa, di spedire cioè sopra luogo agenti di lei fiducia, ed accordarà ai concorrenti tutte le facilitazioni possibili. La incarico intanto di rimettermi fra tre mesi un quadro di tutte le terre divisibili, comune per comune, onde io possa seguire l'andamento della prescritta operazione.

— 754 —

Reale Rescritto degli 11 *settembre* 1819 *col quale si dichiara di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Ascenso Turchetti e Giovanni Mauli, perchè relativa a pubblica strada.*

Ascenso Turchetti di Moreri nel secondo Abruzzo ulteriore dedusse innanzi al giudice regio di Mercato, che Giovanni Mauli aveva chiusa una strada vicinale a danno suo, e di altri particolari per essersi impedito con detta chiusura di portarsi nei proprj fondi e di condurre i propri animali a dissetarsi in un ruscello vicino.

A vista di tal domanda il giudice regio dispose una perizia coll'assistenza delle parti. I periti dissero che la strada era vicinale, e che dovea riaprirsi.

Di tal perizia gravossi Giovanni Mauli; ed ebbe luogo una seconda perizia, la quale fu uniforme alla prima.

In tale stato l'intendente della provincia sotto il dì 13 ottobre 1818 con sua di officio diretta al procuratore regio del tribunale civile della provincia pretese richiamare la conoscenza della causa al potere amministrativo, inibendosi di giudicare al giudice regio di Mercato.

Il regio procuratore avendo passato a notizia del tribunale l'officio ricevuto dall'intendente, il tribunale con sua sentenza del dì 28 detto mese di ottobre, avendo per vero che la strada in contesa fosse vicinale non già pubblica, dichiarò competente il potere giudiziario.

L'intendente per contrario in data de' 7 dicembre 1818, sostenendo che la strada, secondo le indagini amministrativamente prese era pubblica e non vicinale, elevò il conflitto di giurisdizione, onde richiamar la causa al potere amministrativo.

Con due reali rescritti il primo de'12 dicembre per lo ministero dell'interno, il secondo de' 23 dello stesso mese per lo ministero di giustizia, vennero incaricate la prima e la seconda camera riunite del supremo consiglio di cancelleria dell'esame del detto conflitto.

Le camere, essendosi nel dì 26 gennaio di questo anno occupate dell'affare, osservarono che per dare con accerto il loro avviso, era opportuno di aver presente non meno le perizie ordinate dal giudice regio di Mercato che le indagini amministrativamente prese dall'intendente, dalle quali a dato sicuro si sarebbe rilevato se la strada dal Mauli occupata era pubblica, o privata.

In effetto essendosi trasmesse tali perizie, cioè due compilate per ordine del regio giudice di Mercato sotto i dì 13 agosto e 16 settembre 1818, e la terza del dì 22 ottobre dello scorso anno per ordine del sindaco del comune; dalle due prime risulta, che la strada in contesa era antichissima, e si era renduta quasi pubblica, e che gli ostacoli posti da Giovanni Mauli

per impedire l'accesso al pubblico onde attinger l'acqua dal ruscello dovevano rimuoversi.

E sebbene il terzo perito adoperato dal giudice regio si fosse ingegnato di caratterizzare la strada per strada privata, e che l'uso dell'acqua nel ruscello, malgrado se gli fosse fatto osservare di appartenere agli abitanti di Moresi, pure egli disse di non ravvisare niuna sorgente, o riunione di acqua; e mancando questo principio, egli non capiva a chi attribuire i mezzi di servirsene.

Dalla perizia poi per ordine del sindaco del comune si rileva chiaramente che la strada sia pubblica, poichè ha il suo principio da strada pubblica, conduce ad un serbatoio di acqua addetta ad un uso pubblico e va ad uscire ad altra strada pubblica, ed a questa perizia si aggiungono le attestazioni uniformi di più persone, tra quali il parroco di Fiumata. A vista di tale carta essendosi le camere di bel nuovo occupate dell'esame del conflitto hanno rilevato di non potersi dubitare, che la strada in quistione sia una strada pubblica, che il serbatojo dell'acqua sia addetto a pubblici usi. Per tali ragioni le camere nelle quali sono intervenuti sua eccellenza il principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Sollima, D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, abate D. Domenico Sarno, e maresciallo Winspeare reggente, e consiglieri della prima camera, come pure i signori commendatori Filangieri, maresciallo Sanghez, duca di Campochiaro, principe di Belvedere e marchese Avena consiglieri della seconda camera.

Sono di avviso che trattandosi di pubblica strada a tenore dell'articolo 6 e dell'articolo 7 della legge de' 21 marzo 1817 il potere amministrativo sia competente.

Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del 27 luglio 1819 ed approvato con reale rescritto degli 11 settembre 1819.

— 755 —

Reale Rescritto del 15 *settembre* 1819 *diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prescrive d'incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite del tavoliere.*

Essendo le rendite del tavoliere di Puglia, attese le censuazioni disposte colla legge de' 29 gennaio 1817 dipendenti tutte da' canoni, e quindi di un carico certo ed invariabile, si è Sua Maestà degnata ordinare nel real consiglio de' 7 corrente che questo ramo, il quale apparteneva prima all'abolita direzione generale del demanio, e poi a quella del registro e bollo, sia a contare dal primo gennaio 1820 prossimo venturo incardinato alla tesoreria generale, e direttamente ne dipenda. Che il tesoriere generale ottenuta la notizia del carico, e di tutte le somme dovute da varj debitori si metta quindi in corrispon-

denza col direttore e col ricevitore particolare del tavoliere ed invigili, sotto la dipendenza del ministero delle finanze, alla esatta e regolare percezione delle sue rendite, non altrimenti che pratica per le contribuzioni dirette. Che la scrittura sia regolata con metodo uniforme tanto presso la tesoreria generale quanto presso la particolare ricevitoria del tavoliere, e su di modelli superiormente approvati. E finalmente che tutte le carte attinenti all'amministrazione del tavoliere e le quali tuttavia esistono presso la direzione generale del registro e bollo sieno sollecitamente trasmesse classificate al tesoriere generale.

Nel real nome le partecipo queste sovrane decisioni perchè si serva restarne intesa

— 756 —

Ministeriale de' 15 *settembre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze portante disposizioni sulla facoltà di coazionare personalmente coloro i quali sono stati condannati alle ammende per le contravvenzioni forestali e venatorie.*

Il direttor generale delle acque e foreste ha dimandato a vostra eccellenza, se possa adoperarsi la coazione personale per la riscossione delle somme dovute in forza di condanna a titolo di ammenda per delitti, e contravvenzioni commesse alle leggi forestali, e venatorie.

Nel generale questo quesito non può essere risoluto, che per l'affermativa. Il dritto dell'amministrazione nel soggetto caso nasce dalla legge, e da chiare disposizioni della stessa. L'amministrazione non però dovrà sperimentare un tale dritto nel modo dalle leggi definito, e per ciò che alle spese di giustizia ha rapporto, dee attendersi alla norma sanzionata nel real decreto de' 13 gennajo 1817.

— 757 —

Ministeriale de' 15 *settembre* 1819 *partecipata dal ministro di grazia e giustizia al regio procurator civile in Santamaria portante disposizioni circa la costituzione del patrimonio sacro sopra iscrizioni del gran libro.*

Dietro il suo rapporto de' 18 dello scorso mese, io ho voluto richiedere il signor ministro degli affari ecclesiastici, se il patrimonio sacro di un accolito costituir si potesse sopra iscrizioni del gran libro, e con quali forme. Egli ha osservato che essendo il concordato, in cui si stabilisce il modo da tenersi per la costituzione de' sacri patrimonj, una legge dello stato, appartiene ai tribunali d'interpetrarlo.

Le partecipo questa risposta del signor ministro degli affari ecclesiastici, onde possa servir di norma da oggi innanzi a lei, ed al tribunale sull'oggetto di cui è quistione.

— 758 —

Reale Rescritto de' 15 settembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali criminali col quale si determina che non sono da iscriversi nell'elenco delle prigioni ordinato dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale i luoghi di custodia, che i vescovi potranno stabilire, onde restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari.

L'articolo 589 delle leggi della procedura ne' giudizj penali prescrive, che in ogni provincia o valle debba formarsi un elenco delle prigioni delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti corpi di guardia e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Sua Maestà, nel consiglio de' 7 andante, ha dichiarato che in questo elenco non devono esser compresi i luoghi di custodia, che i vescovi possono stabilire ad oggetto di restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da' canoni.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'uso conveniente.

— 759 —

Ministeriale de' 15 settembre 1819 partecipata dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze portante disposizioni circa il sequestro delle mercedi dovute a' maestri di posta.

Rispondo al pregevole foglio di vostra eccellenza, col quale mi ha manifestato il dubbio, che le ha proposto l'amministrazione generale delle poste, se le mercedi de' maestri di posta possano essere sequestrate ad istanza de' loro creditori.

A ben risolvere questo dubbio, convien distinguere, se le somme dovute a titolo di mercedi ai maestri di posta, spettino loro in compenso di obbligazioni che hanno già adempite, o sono loro date per obbligazioni che debbono adempire. Nel primo caso le somme sono di loro assoluta proprietà, e quindi non può negarsi a' loro creditori il dritto di provocarne il sequestro. Importa poco, anzi nulla, la circostanza, che il danaro, sul quale dee aver luogo il sequestro sia presso cassieri pubblici: le leggi sulla procedura civile hanno preveduto questo caso, ed hanno determinato le norme, che debbono serbarsi. Nel secondo caso poi le somme sono intangibili. Il maestro di posta non è già creditore della sua amministrazione, ma bensì un agente, o un mandatario. Le somme ch'egli riceve a titolo di anticipazione, o in qualunque altro modo, sono destinate al servizio pubblico, non costituiscono una sua proprietà, e quindi non possono sequestrarsi.

Osservo altresì all'eccellenza vostra che la quistione elevata dall'amministrazione generale delle poste non è nuova a questo ministero. Negli anni 1814 e 1815 fu disputato, se potessero sequestrarsi le somme dovute a' fornitori militari, a' quali non

è certamente affidato un servizio meno importante di quello dei maestri di posta. La quistione fu risoluta secondo la distinzione, che le ho pocanzi accennata.

È però necessario, che l'amministrazione generale nello spedire le ordinanze di pagamento, abbia cura di ben distenderle, onde chiaramente si scorga la causa del pagamento.

— 760 —

Ministeriale de' 15 *settembre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al supremo comando di guerra portante disposizioni circa le facoltà di sequestrarsi da' creditori le somme dovute ai conservatori di casermaggio di loro debitori.*

La quistione che ha elevato cotesto comando supremo col suo foglio de' 4 dello scorso mese, se possano, cioè, sequestrarsi le somme dovute a' conservatori di casermaggio, non è interamente nuova. Nel corso degli anni 1814 e 1815 fu agitata una tale quistione pe' fornitori. Fu detto allora, che potessero ben sequestrarsi le somme ai medesimi spettanti per lavori già eseguiti, ma che intangibili fossero ed insequestrabili quelle, che loro si liberano dall'amministrazione militare per lavori da eseguirsi. Queste somme sono infatti liberate ai fornitori come agenti, o mandatarj dell'amministrazione militare, e sono destinate al servizio pubblico.

Io penso, che nel soggetto caso vi ha luogo ad adottare la stessa distinzione, e quindi la medesima teoria di dritto. L'amministrazione militare può liberamente pagare le somme risguardanti i lavori da eseguirsi, avvegnachè vi esistessero de' sequestri. Ad oggetto non però di liberarsi da qualunque molestia, è necessario, che la stessa abbia cura di ben distendere le ordinanze di pagamento, onde si rilevi, che il pagamento non derivi da liquidazione fatta, ma serva per continuare il servizio pubblico.

— 761 —

Ministeriale de' 18 *settembre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori generali criminali con la quale si risolvono alcuni dubbj circa le cause cominciate sotto l'impero delle leggi penali abolite.*

Si sono proposte le quistioni seguenti.

1. Nelle cause cominciate sotto l'impero delle leggi penali abolite pe' reati che allora erano misfatti, e che secondo le leggi penali vigenti sono delitti, chi è il giudice competente a proseguire il procedimento e pronunziare?

2. È necessaria in questi casi l'istanza privata per l'esercizio dell'azione pubblica?

3. La mancanza dell'istanza, e la rinuncia alla medesima, producono gli stessi effetti come nel procedimento per delitti?

Per conoscersi chi sia il giudice competente ne' suddetti reati

è indispensabile l'esame del fatto in ciascun caso particolare, e questo esame non può farsi da altri che dalle gran corti criminali. Esse dunque verificheranno se il reato abbia o pur no verun carattere onde possa esser misfatto anche secondo le leggi penali in vigore, e dichiareranno la competenza. Ove si dichiari che la competenza è correzionale, il procedimento diviene soggetto a tutte le condizioni, ed a tutti gli effetti che le leggi di procedura penale stabiliscono pe' delitti.

Elleno ne daranno di ciò comunicazione alla gran corte, ed ai giudici di circondario della rispettiva provincia.

— 762 —

Circolare de' 22 settembre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori criminali partante disposizioni sull'eccezione alla regola, che ne' giudizj criminali non debba procedersi agli atti anteriori alla pubblica discussione, che in seguito della sottoposizione ad accusa.

Le nuove leggi di rito penale vietano ne'giudizj per misfatto di passare agli atti che precedono la pubblica discussione, se dalla gran corte non sia stata ammessa l'accusa contro l'imputato.

Or siccome le leggi di rito colpiscono i processi al punto in cui li trovano, così per le cause nelle quali, al momento dell'osservanza della nuova legislazione, il giudice avea già, in seguito dell'accusa, proceduto a qualche atto preliminare alla pubblica discussione, si seguiranno gli atti ulteriori senza bisogno di rivenire nel giudizio sull'ammissione dell'accusa.

— 763 —

Ministeriale de' 22 settembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustia al procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli con la quale si prescrive che la intimazione degli atti giudiziarj ad individui dimoranti ne' domini oltre il faro, si devono osservare le regole delle leggi di procedura civile, abolita ogni altra disposizione anteriore.

Ho letto il suo rapporto de' 4 del corrente mese, col quale chiede di conoscere se la sovrana determinazione de' 28 settembre 1816 debba oggidì continuare ad essere eseguita per l'intimazione degli atti giudiziarj diretti ad individui dimoranti nei reali dominj oltre il faro, e per la corrispondente esecuzione de' giudicati.

Di riscontro le osservo, che colla pubblicazione del codice per lo regno delle due Sicilie ha cessato di aver vigore la disposizione anzidetta. Il regno è unico, ed il sistema giudiziario lo stesso in tutti i reali dominj al di quà, ed al di là del faro. D'altronde l'articolo 637 delle leggi sulla procedura civile dichiara espressamente, che i giudicati, da qualunque tribuna-

le del regno siano resi, saranno esecutorj in tutta l'estensione dello stesso.

Lo prevengo a lei per la piena intelligenza.

— 764 —

Ministeriale de' 22 settembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa l'effetto della rinunzia all'istanza privata in riguardo a taluni reati contro le proprietà.

Secondo l'articolo 433 delle leggi penali ne' reati contra le proprietà che non sono qualificati per la violenza, se il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrono altre circostanze, che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, dalla reclusione e rilegazione si può scendere alla prigionia.

Or si è proposto il dubbio seguente. Se il giudice valendosi della facoltà concedutagli dal citato articolo, discende alla pena correzionale, qual sarà l'effetto della rinunzia all'istanza privata che si trovava prodotta prima del giudizio?

La legge sebbene in questo caso permette al magistrato il discendere a pene minori, pure non altera la natura del reato, il quale rimane sempre soggetto alla sua primitiva giurisdizione come misfatto. Quindi la rinunzia all'istanza non produce alcun effetto. Nondimeno potranno le gran corti considerarla come motivo per raccomandare il condannato alla clemenza di Sua Maestà.

Lo prevengo alle signorie loro per l'osservanza.

— 765 —

Reale Rescritto del 23 settembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si proibisce l'uso del tosello.

Ho rassegnato al Re il dubbio, a chi dei magistrati del nuovo ordine giudiziario di cotesti reali dominj si appartenga la distinzione di erigere tosello nei giorni di gala della real corte, distinzione, che nello antico regime giudiziario era accordata ai magistrati rivestiti di toga perpetua; la Maestà Sua ha su tale proposito riflettuto nella sua saviezza che lo attuale sistema giudiziario riconosce nei magistrati dei diversi gradi un medesimo carattere che niuno di essi fuori dei luoghi, ove debbano amministrare la giustizia, può fare uso delle distinzioni accordate dalla legge, che cessato in essi lo esercizio di tale augusto ministero rientrano nella classe di privati, e che in questa parte de' reali dominj non esiste l'uso del tosello.

Per tali considerazioni quindi trovando la prelodata Maestà Sua che lo antico uso del tosello non è conciliabile con le nuove istituzioni giudiziarie, e che d'altronde sia conveniente di stabilire in tutto il regno un metodo uniforme, si è degnata or-

dinare, che la enunciata antica costumanza rimanga da ora in poi abolita.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero di stato per l'uso conveniente.

— 766 —

Circolare de' 25 settembre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali criminali portante la soluzione del dubbio se nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione, e de' giudicati di circondario debbano essere stabiliti permanentemente i commessi giurati.

Gli articoli 23 e 187 delle leggi della procedura ne' giudizj penali ordinano che nelle istruzioni de' processi i giudici che se ne occupano debbono essere assistiti da' cancellieri rispettivi ed in loro mancanza da' commessi giurati.

Si è domandato se i commessi giurati debbono istallarsi permanentemente nelle cancellerie de' giudici d'istruzione, e dei giudici di circondario nel modo stesso, in cui si trovano stabiliti presso le cancellerie delle gran corti criminali.

La disposizione di adoprarsi in mancanza de' cancellieri i commessi giurati non importa, che costoro debbano necessariamente e permanentemente essere stabiliti nelle cancellerie de' giudici d'istruzione, e de' giudici di circondario. I giudici destineranno nel bisogno le persone, che debbono fare le veci de' cancellieri mancanti e riceveranno dalle medesime il giuramento di esercitare fedelmente le funzioni negli atti, in cui sono adoprati.

— 767 —

Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 1 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri ed altri monumenti di antichità, comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali, tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche, ed in conseguenza in dominio dello stato e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi, e de' depositi di antichità.

Promossi i dubbj: 1. se l'anfiteatro Campano sia una proprietà provinciale, ovvero comunale; 2. quali diritti possano appartenersi sul suolo esistente nell'ambito delle mura dello stesso a coloro che da più tempo il coltivano; 3. finalmente se debba stabilirvisi un custode onde evitarne le ulteriori degradazioni:

La commissione.— Considerando che costruita siffatta opera dalla città di Capua, non si sa con certezza se prima di subire il giogo de' romani, ovvero com'è più probabile ne' tempi della dominazione de' Flavj, allorchè da più tempo trovavasi ridotta alla condizione di colonia, è chiaro di essere stata sul nascere una proprietà municipale, o sia per valerci de' vocaboli dell'antico dritto, di essere appartenuta alla classe *rerum universitatis*, cioè di quelle il di cui dominio era rappresentato da una

città, e l'uso apparteneva a tutt'i cittadini della medesima;

Che tale però non possa più reputarsi attualmente, poichè ridotta pel cangiamento de' costumi e per l'ingiuria del tempo alla condizione di un monumento di antichità, sacro unicamente al decoro ed alla instruzione nazionale, rimane nel numero delle cose pubbliche, o sia di quelle che non possedute a titolo privato da alcuno sono per tutti nel dominio dello stato;

Che in conseguenza di ciò la cura di un tal monumento esser debba affidata a quei pubblici funzionarj espressamente destinati dal governo per soprantendere ad oggetti di simil fatta, vale a dire alla direzione degli scavi, e de' depositi di antichità;

Considerando che la coltivazione fatta, per più tempo da diversi naturali, del luogo, del suolo esistente fra le mura dell'anfiteatro non possa loro attribuire alcun diritto, dappoichè formando quello una parte dell'opera ora pubblica, ed un tempo municipale, è stato sempre come l'opera medesima fuori del commercio, nè soggetto ad usucapione per qualunque tempo mai si fosse posseduto: *usucapionem recipiunt* (è scritto nella l. ff. de usurp. et usucap.) *maxime res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis populi romani, et civitatum, item liberis hominibus*;

Che nel solo caso di essersi dal governo conceduto il suolo medesimo o parte di esso a taluni di coloro che lo coltivano possono eglino opporre valevole eccezione; ma che in tale circostanza essendo del tutto incompatibile questo privato possesso con quello dell'intero monumento spettante allo stato, fa d'uopo riprender dalle loro mani il terreno in tal guisa occupato, accordandosi però loro una corrispondente indennità;

Ed in fine considerando esser plausibile misura la destinazione di un custode al monumento suddetto, ma che dessa ugualmente che ogni altro spediente diretto alla conservazione dello stesso appartenga alla direzione indicata, cui ne sarà commessa la cura:

È di avviso. — Dichiararsi l'anfiteatro campano una proprietà dello stato, ed affidarsene la cura alla direzione degli scavi e de' depositi di antichità:

Dichiararsi inoltre niun diritto competere sul suolo esistente nell'ambito delle mura dell'anfiteatro medesimo a coloro che lo coltivano, e quindi riprenderlo dalle loro mani, previa indennità, nel solo caso in cui vantino una legittima concessione del governo:

Rimettersi finalmente all'arbitrio della direzione suddetta la destinazione di un custode, e qualsivoglia altra misura necessaria per la conservazione di un tal monumento.

Nota — Questo avviso diede luogo al real decreto de' 14 dicembre 1819 che ne sanzionò le massime.

— 768 —

Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte del conti del 1 *ottobre* 1819 *col quale si stabilisce che l'interpretazione che statuisce su gli* universali *appartiene al potere legislativo.*

A' 17 giugno 1817 fu con sovrana approvazione stabilita una così detta amministrazione di rendite inscritte sul debito pubblico composta di varj negozianti, e precisamente da' signori Falconnet, Meuricoffre, Bourguignon ed altri. Eglino ad oggetto di agevolare il commercio di siffatti valori, e perchè più comodamente potessero gli stranieri farne l'acquisto, assunsero a determinati premj l'impegno di fare le seguenti operazioni: 1. di costituire o sia di far iscrivere nel nome dell'amministrazione, ma per conto de' privati, i quali ne avessero fatta la richiesta, le rendite che costoro avessero voluto; 2. esigere per conto degli stessi, e finchè loro fosse piaciuto tali rendite; 3. finalmente ricostituite, o sia trasferire nel nome de' proprietarj, le rendite che per essi eransi precedentemente costituite. I premj stabiliti furono di tre quarti per cento sul capitale nominale, ragguagliato a ducati cento per ducati cinque di rendita, per l'atto di costituzione; di cinque ottavi sul capitale medesimo per la ricostituzione; e dell' uno per cento sulla rendita iscritta, per la esazione.

Progredirono con tali norme le operazioni dell'ammistrazione fino a' 10 luglio 1818, allorchè Sua Maestà sulle suppliche de' negozianti Forquet, Appelt, Buono e compagni richiedenti per essi la formazione di una seconda amministrazione, si compiacque disporre con real rescritto di detto dì, che questa avesse avuto luogo sulle stesse basi della prima; che entrambi godessero di una privativa di anni dieci, privilegio che non erasi prima accordato ma che i premj cui e l'una e l'altra avessero diritto fossero non più gl'indicati di sopra, ma bensì quelli di tre ottavi per cento per la costituzione, di cinque sedicesimi per la ricostituzione, e di tre quarti per la esazione. Gli ordini sovrani furono esattamente eseguiti; la novella tariffa fu renduta pubblica nel dì 20 dello stesso mese ed anno, ed ambe le amministrazioni, come attestano gli agenti tutti de' cambj e trasferimenti, vi si uniformarono ne' loro atti.

Avvenne intanto di essersi da' signori Appelt e compagni dimandata in ottobre dello scorso anno 1818 alla prima amministrazione la ricostituzione di una rendita di annui ducati 23 mila, costituita precedentemente per loro conto; e sebbene per altro simile atto, poco prima da essi richiesto per una somma molto minore, si fosse detta amministrazione contentata di esigere il premio di cinque sedicesimi per cento stabilito nell'ultima tariffa, tuttavolta le piacque in tale occasione di pre-

tendere quello di cinque ottavi giusta la tariffa precedente. Si richiamarono di ciò i signori Appelt al ministro delle finanze sostenendo che seguito l'atto dopo de' 20 luglio 1818, o sia sotto l'impero della novella tariffa, doveva l'amministrazione essere obbligata a contentarsi del premio in questa statuita. Il ministro però osservando trattarsi in affare contenzioso fra privati, dispose in data de' 7 novembre dello stesso anno; che le parti avessero adito i tribunali ordinarj.

I socj della prima amministrazione non contenti di siffatta determinazione esposero allo stesso ministro trattarsi di dubbia interpretazione di un real rescritto, e quindi dovervisi per tutt'altro mezzo provvedere che per quello de' tribunali ordinarj. Il dubbio consisteva, a lor credere, nel vedere se la nuova tariffa de' 18 luglio 1818 poteva estendere il suo impero sulle ricostituzioni dopo un tal tempo richieste di rendite costituite vigente la tariffa precedente, quali ricostituzioni, a lor dire, dovendosi tenere non per nuovi atti, ma come conseguenze de' contratti stabiliti con le norme della prima tariffa, non potevano per volontà sovrana reputarsi colpite dal rescritto posteriore. Conchiusero quindi doversi l'esame dell'affare rimettere o a questa commessione, ovvero alle camere di finanze ed interno del supremo consiglio di cancelleria, per potere in seguito Sua Maestà risolvere ciò che avrebbe creduto opportuno.

Comunicata tale rimostranza a'signori Appelt e compagni hanno eglino sostenuto nell'affare la competenza de' tribunali ordinari, ed hanno instato di essere a quelli rimessi. Il ministro quindi in tale stato di cose ha incaricata la commissione di esaminare le due seguenti quistioni;

1. Se la promossa disputa debba esser decisa da' tribunali competenti, ovvero richiegga una dichiarazione sovrana interpretativa del real rescritto de' 10 luglio 1818:

12. In quest'ultimo caso quale esser dovrebbe la sovrana dichiarazione.

La commessione.— Considerando che la disputa di cui trattasi racchiuda in se due quistioni, l'una circa la volontà del sovrano nella pubblicazione della seconda tariffa, di far rimaner colpiti, o pur no, dalla stessa i diritti forse acquistati dalle parti per effetto della tariffa precedente; l'altra circa le conseguenze di questa intenzione sovrana applicata alla controversia insorta fa le due amministrazioni;

Che la prima quistione non possa essere altramente decisa che mercè quella specie d'interpretazione del rescritto in esame, la quale dicesi legislativa, perchè appartenente allo stesso sovrano autor della legge, cui solamente è dato di dichiarare qual sia stata la sua volontà, e che l'altra richiegga una interpretazione giurispudente del rescritto medesimo, vale a dire, l'opera del giudice, il quale, nota già la mente del legislatore,

ne faccia al caso in disputa l'applicazione, e dichiari quali esser ne debbano le conseguenze per le parti contendenti;

Che premesse tali idee, ed atteso di non esistervi ragione alcuna, onde nello stabilirsi la novella tariffa avesse potuto esser consigliato l'annullamento de' dritti forse acquistati alle parti mercè la precedente, la dichiarazione sovrana analoga al caso dovrebbe limitarsi unicamente in manifestare che tali pretesi diritti niun pregiudizio possan risentire dalla pubblicazione della seconda tariffa;

Che per tutto il dippiù poi convenga rimetter le parti a' giudici competenti:

È di avviso. — Dichiararsi da Sua Maestà che colla pubblicazione della seconda tariffa stabilita col rescritto de' 10 luglio 1818 *non fu sua real mente d'inferire pregiudizio alcuno a' diritti forse acquistati dalle parti a' termini della legge.*

Rinviarsi per lo dippiù le amministrazioni contendenti a fare sperimento delle loro ragioni innanzi a' giudici competenti.

Nota — Questo avviso fu approvato con real rescritto del dì 20 novembre 1819 emesso per l'organo del ministro delle finanze.

— 769 —

Ministeriale de' 2 *ottobre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello degli affari interni con la quale si danno alcune norme relative ai registri degli atti dello stato civile.*

Convengo nelle idee da vostra eccellenza manifestatemi col suo pregiato foglio de' 25 del prossimo passato mese, e giusta il di lei avviso rimarrà escluso il progetto dell'aggiunzione della nuova colonna a' modelli de' registri dello stato civile, proposta dal regio procuratore civile in Chieti.

La prevengo intanto per l'esattezza delle tavole, che debbono formare gli elementi della statistica, a dare le disposizioni convenienti, perchè nella prima colonna delle tavole segnate coi modelli 12 e 18, tutti i sindaci uniformemente notino il numero progressivo degli atti, che iscrivono in dette tabelle, e non il numero d'ordine sotto cui ogni atto è posto nel registro dello stato civile, siccome da qualcheduno erroneamente è stato praticato per lo passato.

— 770 —

Circolare de' 2 *ottobre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa la esecuzione de' premj da darsi a coloro che arrestano i colpevoli annotati nell'albo de' rei assenti.*

Gli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura ne' giudizj penali fissano i premj da darsi a coloro che eseguono arresti de' colpevoli scritti nell'albo de' rei assenti.

Per eseguimento de' citati articoli le signorie loro allorchè

avranno luogo detti arresti, mi rimetteranno un estratto dell'albo indicato, e delle condanne contumaciali secondo la diversità de' casi, e oltre a ciò copia del processo verbale dello arresto.

— 771 —

Circolare del 2 *ottobre* 1819 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i proprietarj de' fondi che attraversono le strade comunali non possono rifiutarsi nè di farli occupare, nè di farvi aprir cave come per ogni altra opera pubblica, a tenore delle disposizioni generali.*

Rilevo dal di lei rapporto del 21 settembre scorso le difficoltà che sembrano volersi opporre alla costruzione delle strade traverse comunali. Queste non debbono punto arrestare nè il fervore delle popolazioni, nè il di lei zelo per opere di tanta pubblica e privata utilità. Ovunque un comune abbia i mezzi di costruire una traversa, ella ne faccia fare il progetto, e lo sottometta, munito del voto decurionale, e dell'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza all'approvazione superiore. Quando l'opera sarà approvata, qualunque occupazione, taglio o cavamento di fondi privati, sarà riguardata, secondo le disposizioni generali del codice civile, come fatta per oggetto di utilità pubblica, a cui dovranno cedere gl'interessi particolari, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà liquidata a norma de' regolamenti generali, e nel modo in essi prescritto.

— 772 —

Reale Rescritto del 2 *ottobre* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che l'amministrazione della mensa di Monreale non deve far parte di alcuna delle direzioni finanziere.*

Ho fatto presente al Re il rapporto de' 13 del passato mese, col quale codesto ministero si è servito di manifestare gli ostacoli incontrati per la riunione degli altri cespiti finanzieri alla direzione generale de' rami, e dritti diversi, ed ha proposto il modo come potersi i medesimi ripartire fra le quattro direzioni generali.

Sua Maestà nel consiglio de' 27 dello scorso mese si è degnata di prendere in dettagliato esame tutti i diversi cespiti della pubblica amministrazione, che non furono indicati nella organizzazione delle direzioni generali e prima di ogni altro Sua Maestà ha considerato, che l'amministrazione dell'arcivescovato di Monreale, essendosi conferita a quell'arcivescovo, manca l'oggetto per addirla ad una delle generali direzioni, e quindi ha risoluto, che l'arcivescovo per un tal ramo debba corrispondere con codesto ministero, da cui ogni qual volta si crederà necessario, potrà incaricarsi a suo giudizio qualche direttor generale nell'esame di taluni incidenti, che meritassero discus-

sione, e per conseguenza questo cespite non dee far parte di alcuna delle direzioni, ma si bene rimanersi come una delle dipendenze del ministero.

Io quindi partecipo a lei tal sovrano rescritto per sua intelligenza, e regolamento.

— 773 —

Ministeriale del 6 *ottobre* 1819 *diretta dal ministro delle finanze al tesoriere generale con la quale si fanno delle osservazioni sullo stato patrimoniale del tavoliere da trasferirsi nella tesoreria.*

Ho esaminato il di lei rapporto de' 25 settembre, ove enuncia gli elementi a di lei avviso necessarj a piantare nella tesoreria una scrittura distinta pel ramo del tavoliere, secondo i modelli, dai quali è il doppio rapporto accompagnato, ed essendomi fermato a ciascuno degli esposti dettagli, vengo in risulta a manifestarle quanto segue.

È opportuno, che quando saranno ultimate le operazioni tutte del tavoliere, la tesoreria abbia uno stato patrimoniale, ossia una platea di tutti i censuarj, e reddenti di tal ramo, per poterlo riscontrare nelle occorrenze. Quale però esso esser debba, è necessario a definirlo, premettere, che la esazione de' crediti, e rendite è affidata al ricevitore sotto la sorveglianza del direttore del tavoliere, in conseguenza a costui è indispensabile di avere uno stato nominativo de' debitori, che per la tesoreria, la quale non dee conoscere se non i prodotti del tavoliere per classi, e per totalità, divise per scadenza, si renderebbe superfluo.

Lo stato patrimoniale dunque, ossia platea della tesoreria dovrà distinguere i crediti del tavoliere, che pagati una volta si estinguono, come l'entratura, i riscatti, gli aumenti ec.; ed i crediti annuali e perenni, come sono i canoni. Questo stato potrà dividersi per locazioni, ed in totalità per ciascuna di esse, o in altro modo, che sarà creduto più adatto alla divisione del tavoliere, specificandosi di ciascuna delle totalità la scadenza, onde a seconda de' maturi, e de' versamenti conoscer si possa, se la esazione sia al corrente, o soffra ritardo. Potrebbe anche esser lo stato medesimo suddiviso per qualità di terre, come quelle a pascolo, e quelle a coltura, e così darsi, o provocarsi nelle occorrenze le disposizioni, che faranno all'uopo. Secondo dunque siffatte idee potrà ella riformare i modelli.

In conseguenza di questi principj, ed in conformità di tali vedute, resta ella autorizzata di chiedere agli agenti del tavoliere la lista di carico enunciata nel primo degli articoli nei quali ella divide le sue differenti proposizioni, e di chiedere agli stessi le notizie accennate nell'articolo 2. Per quanto concerne gli articoli 3 e 4 le disposizioni conformi restano riserbate dopochè da Sua Maestà sarà stata approvata l'aggregazione del tavoliere alla tesoreria. Riguardo alla forma della con-

tabilità, da tenersi per gli agenti del tavoliere, potrà ella darne le disposizioni secondo i principj sopra sviluppati. Riguardo poi alla somministrazione decadaria degli elementi al giornale della novella scrittura, ed alle quietanze a rilasciarsi, del che si parla nell'articolo 6 e 7, io approvo ciò che da lei si è proposto, nella prevenzione che attualmente vi è il sistema dei ricevi a tallone. Per quanto in fine riguarda il compenso agli impiegati da addirsi a questo carico nella tesoreria, proposto nell'articolo 8, veduto il bisogno effettivo in seguito di un di lei particolare rapporto, si determinerà quel che conviene.

— 774 —

Ministeriale de' 6 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator generale criminale in Trani con la quale si risolve il dubbio se possano trarsi elementi di pruova dalle dichiarazioni de' condannati alla pena de' ferri.

Con rapporto de' 2 andante relativo alla causa di Michele Torella, mi ha ella fatto conoscere, che cotesta gran corte opina di non potersi trarre elemento di pruova dalle dichiarazioni dei condannati alle pene de' ferri, perchè ammessi dall'articolo 17 delle leggi penali a somministrare in giudizio semplici indicazioni solamente.

La legge ha rimesso interamente al libero criterio del giudice il decidere le quistioni sul fatto; quindi potranno essi trarre elementi di convizione da qualunque carta, da qualunque dichiarazione che influisce allo scovrimento della verità.

— 775 —

Ministeriale de' 6 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore generale criminale in Napoli portante disposizioni circa la facoltà agl'istruttori di scegliere i periti trai componenti le camere notariali.

Con rapporto de' 27 dello scorso settembre ella chiede che sia resa comune anche a' giudici istruttori la facoltà accordata alle gran corti criminali dal decreto de' 24 febbraio 1818 di scegliere i periti tra i componenti le camere notariali.

Fino alla pubblicazione del nuovo decreto sulle spese di giustizia, i giudici istruttori potranno avvalersi della loro facoltà di nominare i componenti le camere notariali, come ogn'altro perito.

— 776 —

Ministeriale de' 6 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze portante disposizioni per le rate di soldo sequestrato a danno degl'impiegati nel banco.

Relativamente alla ripartizione delle rate di soldo sequestrate agl'impiegati nel banco si potrà continuare il sistema amministrativo tenuto finora, quante volte non vi siano reclami, poi-

chè esso tende a risparmiare le spese di atti, le quali sono a carico degl'impiegati debitori, ma ove lo stesso produca inconvenienti, è necessario che si osservino le disposizioni del decreto de' 3 giugno 1809, dovendo in ogni caso i contabili eseguire il tenore delle ordinanze, o sentenze de' giudici.

— 777 —

Circolare del 6 *ottobre* 1819 *emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regj procuratori diocesani concernente il metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle amministrazioni diocesane.*

Il regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Capaccio, in occasione di talune riettazioni occorse ad un casamento da quella amministrato, osserva che nelle istruzioni non si parla affatto del metodo da tenersi in simili occorrenze. Quindi domanda in qual modo eseguir si debbano le perizie, e se vi sia bisogno di autorizzazione per intraprendersi le opere.

Consultato da me il ministro degli affari ecclesiastici, siam convenuti, che ove si tratti di perizie, e di riparazioni abbia a serbarsi il sistema istesso tracciato nel regolamento per gli amministratori diocesani, che porta l'epoca de' 18 dicembre 1818 colla differenza, che ove questi son tenuti di riferire alla commissione mista, i presidenti, ed i regj procuratori riferiranno al prelodato ministro, ed a me rispettivamente.

Sia ella, signor regio procuratore, a parte di siffatta risoluzione, affinchè nelle circostanze possa dall'amministrazione curarsene l'adempimento.

— 778 —

Circolare del 6 *ottobre* 1819 *emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regj procuratori diocesani con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.*

Essendosi dal regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Sora suscitato il dubbio, se la stessa dovesse prender cura delle commende Antoniane e Costantiniane nella formazione della platea; io mi posi in corrispondenza sul quesito col ministro degli affari ecclesiastici, e di accordo si è tra noi determinato di sottoporsi provvisoriamente alle amministrazioni diocesane le vacanti commende di questa natura sino a quando non sarà da Sua Maestà deciso sulla di loro definitiva amministrazione.

Credo opportuno, signor regio procuratore, di dargliene avviso pel corrispondente adempimento, nella intelligenza che le commende gerosolimitane non s'intendono in questa misura comprese, e nella prevenzione che ho dato i convenienti ordini alla direzione generale del registro e del bollo per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 779 —

Reale Rescritto de' 13 ottobre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa la facoltà di spedire mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

Sua Maestà spieganda l'articolo 104 delle leggi della procedura ne' giudizj penali ha dichiarato che la facoltà di spedire mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge può essere esercitata non solo dal regio procurator generale criminale, dal giudice d'istruzione, e dal giudice di circondario; ma ancora dal presidente, e dai giudici della gran corte criminale, allorchè da' medesimi si assumono le funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria a' termini dell'articolo 13 delle indicate leggi di procedura.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per l'osservanza.

— 780 —

Reale Rescritto de' 13 ottobre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa l'abolizione della pena della gogna.

Può avvenire che nel farsi il confronto ordinato dall'articolo 60 delle leggi penali si applichi come pena più mite quella de' lavori forzati perpetui, e della gogna, a' termini dell'abolito codice penale. Si è domandato se in tal caso la pena accessoria della gogna debba essere eseguita.

Sua Maestà nel consiglio de' 9 corrente considerando che la pena della gogna è abolita per regola generale delle nuove leggi penali, ha ordinato che nel caso proposto la stessa non debba avere più esecuzione; e che ciò debba anche osservarsi nel caso di condanna alla gogna passata in giudicato sotto l'impero dell'abolito codice, e non ancora eseguita.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 781 —

Circolare de' 13 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali criminali portante la soluzione del dubbio se la facoltà, che ha il ministero pubblico d'impugnar col ricorso per annullamento le decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto, possa esercitarsi anche quando le decisioni son profferite nel giudizio di sottoposizione ad accusa, precedentemente.

Secondo l'articolo 319 delle leggi di procedura penale (1) le

(1) Questo articolo dispone:
» Se le decisioni di libertà nascono dalla risoluzione di quistioni di dritto, allora il ricorso del ministero pubblico impedisce la esecuzione, ed è esaminato nell'interesse della parte.

decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di questioni di dritto possono essere dal pubblico ministero impugnate con ricorso.

Si è domandato, se possa prodursi il ricorso contra siffatte decisioni, allorchè vengono pronunziate nel giudizio di sottoposizione all'accusa, o precedentemente.

Avendo le dette decisioni la forza di definitive, è manifesto che quando emergono da risoluzioni di quistioni di dritto possano essere impugnate con ricorso, il quale deve prodursi nel termine fissato coll'art. 310 delle leggi di procedura penale.

— 782 —

Reale Rescritto de' 13 ottobre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa la esecuzione della pena dell'esilio.

Per la esecuzione della pena dell'*esilio correzionale*, Sua Maestà ha sanzionato le seguenti disposizioni.

1. Dopo che la condanna alla pena dell'esilio correzionale avrà fatto passaggio in giudicato, il giudice che l'ha pronunziata la farà notificare al condannato coll'ordine di allontanarsi dal distretto e da' luoghi nella sentenza indicati, fra un tempo determinato, che non potrà esser maggiore di 15 giorni.

Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo esperimento de'gravami presso la gran corte criminale, o presso la corte suprema, dovrà il procurator generale presso la gran corte criminale avvertirne il giudice del circondario per le sopraccennate disposizioni.

2. Darà il medesimo giudice, a' suoi supplenti ne' comuni della propria giurisdizione, ed a tutti i giudici degli altri circondarj del distretto, avviso della condanna e del termine sopraindicato: questi ultimi comunicheranno tale avviso a' loro supplenti ne' comuni dov'essi non fanno residenza.

3. In caso di trasgressione dell'esilio, o dell'ordine sopraenunciato, l'autorità che ne avrà avuto notizia ne formerà proprocesso verbale, e lo rimetterà al giudice che ha profferito la condanna. Questi procederà, a' termini degli articoli 476 e segnenti delle leggi di procedura penale, all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 25 delle leggi penali.

4. Il procurator generale presso la gran corte criminale della provincia invigilerà per la esecuzione delle presenti disposizioni.

Nel real nome comunico alle signorie loro queste sovrane determinazioni onde ne dispongano l'adempimento.

— 783 —

Reale Rescritto de' 13 ottobre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa la esecuzione della pena del confine.

Per la esecuzione della pena del *confino*, S. M. ha sanzionato le seguenti disposizioni:

1. I comuni capo-luoghi di provincia, ed i siti di reale delizia, non possono esser destinati per luogo di espiazione della pena del confino.

2. L'autorità cui sono affidati gli atti e la vigilanza per la esecuzione della pena del confino è il giudice del circondario che l'ha pronunziata. Egli procede esclusivamente per gli atti di esecuzione, per la vigilanza è rappresentato da' suoi supplenti ne' comuni ove egli non risiede: è rappresentato dal giudice di circondario o da' supplenti di costui ne' comuni fuori della sua giurisdizione.

3. Dopo che la condanna alla pena del confino è passata in giudicato, il giudice spedirà e farà notificare al condannato un ordine di recarsi al comune fissato per la espiazione della pena, e di presentarsi fra un tempo determinato, che non potrà oltrepassare 15 giorni, all'autorità incaricata di vigilarne l'adempimento.

Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stata preceduta dallo sperimento de' gravami presso la gran corte criminale, o presso la corte suprema, dovrà il procurator generale presso la gran corte criminale avvertirne il giudice del circondario per le sopraenunciate disposizioni.

4. Se il luogo destinato per la dimora del condannato sia un comune diverso da quello della residenza del giudice, ma sia nella di lui giurisdizione, questi contemporaneamente alla spedizione dell'ordine sopra stabilito, invierà copia di tale ordine e copia della condanna al suo supplente in quel comune. Nel caso che il luogo per la espiazione della condanna sia fuori del suo circondario, rimetterà la copia dell'ordine e la copia della condanna al giudice nella cui giurisdizione trovasi compreso: questi la invierà al suo supplente, se tal luogo non sia il comune della di lui residenza.

5. Il condannato dovrà presentarsi ogni giorno all'autorità cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della pena. Quest'autorità, ove sia un supplente farà al giudice del proprio circondario ogni 15 giorni rapporto dell'adempimento, in caso di trasgressione ne formerà processo verbale, e glielo invierà immediatamente.

6. Tanto nel caso di non presentazione nel termine stabilito nell'articolo 3, quanto in caso di trasgressione all'osservanza della pena, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 24 delle leggi penali: nel primo caso procederà il giu-

dice che ha pronunciato la condanna; nel secondo quello nella cui giurisdizione si trova il luogo della pena.

7. Il procurator generale invigilerà per l'adempimento delle presenti disposizioni.

Nel real nome comunico alle signorie loro queste sovrane determinazioni perchè ne dispongano l'osservanza.

— 784 —

Circolare de' 16 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori civili potante disposizioni circa la rinnovazione delle iscrizioni prese sui patrimonj notariali.

Per facilitare alla scadenza del decennio la rinnovazione delle iscrizioni prese nelle conservazioni delle ipoteche sopra i beni costituiti in patrimonio da' notaj, a norma del prescritto nella mia circolare de' 31 del passato luglio, si è di accordo col signor ministro delle finanze stabilito, che le iscrizioni suddette vengano rinnovate a credito, salvo ai conservatori delle ipoteche il regresso contro i debitori; ed il detto signor ministro ha già dati alla direzione generale del registro e del bollo gli ordini per la esecuzione.

Elleno daranno di ciò comunicazione alle rispettive camere notariali per intelligenza loro e de' notaj, che ne dipendono.

— 785 —

Ministeriale de' 16 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran corte criminale in Avellino con la quale si risolve il dubbio se ne' giudizj criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa, gli si darà l'interrogatorio che a norma dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale è distinto col nome di costituto.

Con rapporto de' 3 andante mi ha ella proposto il dubbio, se debba darsi al prevenuto l'interrogatorio ordinato dagli articoli 105 e 106 delle leggi della procedura ne' giudizi penali quando segue il suo arresto dopo che la istruzione è compiuta.

Dalla combinazione di questi articoli e del precedente articolo 104 risulta, che il primo interrogatorio dovrà darsi al prevenuto quando è arrestato in tempo, che la istruzione è già ultimata, gli si dovrà dare l'interrogatorio ordinato dall'articolo 131 delle indicate leggi di procedura denominato propriamente *costituto*.

— 786 —

Ministeriale de' 16 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa il giuramento da prestarsi dal principale offeso anche negli atti della istruzione orale.

Le leggi della procedura ne' giudizi penali fissano negli articoli 245 e seguenti le norme che regolano l'esame del principale offeso, e de' testimonj nella discussione pubblica.

Hanno esse tra l'altro stabilito, che i testimoni prima di fare la loro dichiarazione debbano a pena di nullità prestare il giuramento di dire il vero. Non essendosi ciò espressamente ordinato per la dichiarazione del principale offeso, è nato il dubbio se debba anche egli prestare il giuramento.

La risposta affermativa corrisponde perfettamente al senso delle indicate leggi. Esse han disposto nell'articolo 96, che prima di procedersi all'atto di affronto, o di ricognizione, il principale offeso dee prestare il giuramento di dire la verità. Sarebbe strano supporre che la legge la quale richiede indispensabilmente il giuramento dell'offeso in alcuni atti della istruzione scritta, lo escluda negli atti della istruzione orale, sui quali ordinariamente si fonda la convizione de' giudici.

Lo prevengo alle signorie loro per l'adempito.

— 787 —

Circolare de' 20 *ottobre* 1819 *emmessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno con la quale si cerca lo stato delle rendite e de' pesi di tutte le badie e beneficj sistenti nelle diocesi.*

Mi rimetterà cotesta amministrazione diocesana sollecitamente uno stato delle rendite, e de' pesi di tutte le badie, e beneficj semplici, esistenti in cotesta diocesi tanto vacanti che pieni, espressando a chi appartenga la nomina di ciascuno di essi. Le acchiudo a tale oggetto un modello che potrà servirle di norma nella formazione del detto stato.

— 788 —

Reale Rescritto de' 20 *ottobre* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunal civile in Aquila col quale si determina la competenza de' tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione, se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione.* (1)

Avendo rassegnato al re il parere del supremo consiglio di cancelleria sul conflitto giurisdizionale tra il consiglio d'Intendenza del 2.° Abruzzo ulteriore e cotesto tribunal civile nella causa tra la commissione de' luoghi pii di Piescocostanzo e D. Gio. Battista Mascitelli; la M. S., sulla considerazione che la quistione contiene un'azione puramente civile e che non trattasi

(1) Ecco la specie del fatto che ha dato luogo a questo conflitto.
La Commissione amministrativa de' luoghi pii di Piescocosanzo nel 2. Abruzzo ulteriore negli anni scorsi diè in fitto a Domenico Falcone un fondo di sua spettanza. D. Gio. Battista Mascitelli intervenne fideiussore in questo contratto. Allo scader dell'affitto, Falcone rimase nel fondo per tacita riconduzione. Mascitelli, primacchè il contratto di affitto avesse termine, passò protesta colla commissione amministrativa in rapporto alla sua fideiussione.

nè di validità nè d'interpetrazione, nè di leggittimità in contratto amministrativo ha dichiarato che il potere giudiziario sia competente nella causa.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'intelligenza di cotesto tribunale.

— 789 —

Ministeriale de' 20 ottobre 1819 partecipata dal ministro di grazia e giustizia a tutti i regi procuratori generali criminali con la quale si danno disposizioni circa la facoltà del pubblico ministero di promuovere con requisitoria le disposizioni permesse dalle leggi di procedura penale, quando non istimi di poter formare l'atto di accusa.

L'articolo 138 delle leggi di procedura penale ordina — « che « compiuta la istruzione delle pruove quando l'imputato si tro- « va in leggittimo stato di arresto, o di altro qualunque mo- « do di custodia, il procuratore generale presso la gran corte « criminale, se crede bene assodata la pruova, ed essere com- « petente a giudicare del fatto, o la gran corte criminale, o « la gran corte speciale, formerà l'atto di accusa. »

Si è proposto il dubbio seguente. Se il procurator generale stimi di non poter formare l'atto di accusa, ha egli la facoltà di promuovere con requisitoria le disposizioni permesse dagli articoli 145 e seguenti delle leggi di procedura penale?

Essendo generalmente ne' doveri del pubblico ministero promuovere tutto ciò che stima conducente alla giustizia, è indubitato ch'egli possa sollecitare con requisitoria le suddette disposizioni.

Lo prevengo alle signorie loro per l'uso che le riguarda.

— 790 —

Ministeriale de' 20 ottobre 1819 partecipata dal ministero di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali portante disposirizioni circa il procedimento per un reato commesso sotto l'impero dell'abolito codice penale.

Si è fatto il dubbio, se dovendosi oggi giudicare un reato commesso sotto l'impero dell'abolito codice penale, e questo reato veniva dal detto codice punito correzionalmente, ed oggi viene delle nuovi legge penali sottoposto a pena criminale, il giudizio debba essere criminale o correzionale.

La competenza in materia penale è fissata dalla qualità della pena stabilita dalla legge. Or nel confronto fra le due legislazioni ordinato dall'art. 64 delle leggi penali, dovendosi nel caso proposto applicare il codice penale che sanziona pena più mite, è manifesto che il procedimento dov'essere correzionale. Dovrà dunque procedersi innanzi ai giudici di circondario. È anche nelle facoltà della gran corte in caso di dubbio di ritenere la causa per se.

Lo comunico alle signorie loro per la esatta intelligenza.

— 791 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1819 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per lo registro degli atti di giuramento de' magistrati siciliani.

Essendo stato proposto a Sua Maestà il dubbio se gli atti di giuramento, che si prestano dai magistrati debbano sottoporsi al diritto di registro stabilito per gli atti di cancelleria, ovvero a quello stabilito per le decisioni de'rispettivi tribunali o corti, la Maestà Sua per lo riflesso di non potersi questi atti assimilare alle sentenze o alle decisioni, ha risoluto di doversi registrare per quel medesimo diritto che van sottoposti gli atti di cancelleria delle rispettive giustizie di circondario, tribunali e corti.

Ed io di real ordine lo partecipo a lei per la sua intelligenza, ed uso che convenga di sua parte.

— 792 —

Circolare del 23 ottobre 1819 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che nella mancanza assoluta de' mezzi per supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisorii, si ripartirà questa tra i possessori de' fondi mediante una tassa.

In molti comuni si è sperimentata una mancanza assoluta di mezzi onde supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisorj ai termini dell'art. 27 del real decreto de' 10 giugno 1817. Dietro ragionevoli rimostranze fattemi a tal riguardo da alcuni intendenti, essendomi messo di accordo su di ciò col ministro delle finanze, ed avendo osservato che la enunciata spesa riguarda i soli proprietarj che sono interessati alla rettifica del catasto, ho trovato giusto ed ho risoluto, che laddove un comune non possa coi suoi mezzi attuali supplire alla spesa suddetta, lo importo della medesima debba ripartirsi fra i possessori de' fondi mediante una tassa particolare, che non abbia il menomo rapporto con la imposizione, e la esazione fondiaria. Occorrendo quindi di applicare questa misura in qualche comune di cotesta provincia ella dovrà disporre, che si faccia per la detta tassa un ruolo particolare, siccome suol praticarsi per le transazioni de' dazj comunali, e che la riscossione sia affidata al cassiere del comune.

— 793 —

Circolare de' 26 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili per rinnovarsi a credito le iscrizioni ipotecarie su beni dai notai costituiti in patrimonio.

Per facilitare alla scadenza del decennio la rinnovazione delle iscrizioni prese nelle conservazioni delle ipoteche sopra i beni costituiti in patrimonio da' notai a norma del prescritto della

mia circolare de' 31 del passato luglio, si è di accordo col signor ministro delle finanze stabilito, che le iscrizioni suddette vengano rinnovate a credito, salvo ai conservatori delle ipoteche il regresso contro il debitore, ed il detto signor ministro ha già dato alla direzione generale del registro e del bollo gli ordini per l'esecuzione. (1)

Elleno daranno di ciò comunicazione alle rispettive camere notarili per intelligenza loro, e de'notai che ne dipendono.

— 794 —

Circolare del 27 ottobre 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta ai regi procuratori diocesani con cui si chieggono talune notizie relative all'esecuzione del breve pontificio de' 13 agosto 1819.

Ad oggetto che le disposizioni date col breve pontificio dei 13 agosto del corrente anno, emanato dal Santo Padre di concerto con Sua Maestà, relativamente al metodo da tenersi per la provvista delle partecipazioni delle chiese ricettizie, abbiano il loro pieno effetto per lo miglior servizio delle medesime chiese; è necessario di sapersi quante, e quali esse sieno in ciascuna diocesi, e se siano ben proporzionate al bisogno delle popolazioni. Quindi ella prima di provvedere le partecipazioni vacanti a tenore del detto breve, mi rimetterà al più presto uno stato delle chiese ricettizie esistenti nella sua diocesi, indicandone: 1. il numero; 2. la qualità se numerata o innumerata; 3. le rendite certe di ciascuna, almeno approssimativamente, detratti i pesi; 4. quali sieno abitualmente curate, e quali no; 5. se ove mancano le ricettizie, vi sieno collegiate, che suppliscano alla cura; 6. finalmente manifesterà quanti preti stimi essere assolutamente necessarii al buon servizio di ciascuna ricettizia curata, avuto riguardo tanto al numero delle anime, quanto all'estensione del distretto di ciascuna parrocchia.

(1) Ved. l'artic. 96 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche così concepito — » Ogni volta che l'iscrizione seguirà a credito, il conservatore d'ipoteche sarà tenuto.

1. di enunciare tanto su i registri, quanto nella nota da rimettere al richiedente, che i dritti ed il salario sono dovuti:

2. di sollecitarne la riscossione da' debitori tra venti giorni dalla data della iscrizione, secondo le forme stabilite pel ricupero de' dritti di registro. »

— 795 —

Ministeriale de' 27 ottobre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore generale presso la gran corte criminale in Napoli con la quale si risolve il dubbio se esista contraddizione tra le disposizioni del libro primo e l'articolo 355 delle leggi di procedura penale. (1)

Rispondo alle osservazioni, che mi ha ella comunicate col rapporto de' 30 agosto ultimo sul procedimento in materia correzionale.

Non vi è contraddizione tra il libro primo, e l'articolo 355 delle leggi della procedura ne' giudizj penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale: il citato articolo determina il caso in cui dee compilarsi la istruzione scritta pe' delitti. Le regole dunque stabilite pe' reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall'indicato articolo.

Inoltre non è vietato al giudice correzionale, come ha fatto ella saggiamente osservare, di procedere alla istruzione scritta, e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte, che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione. (2).

— 796. —

Ministeriale de' 27 ottobre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali criminali portante disposizioni circa il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia.

Secondo l'articolo 157 delle leggi di procedura penale non è aperto il ricorso contro alle decisioni di competenza fatte nel giudizio di accusa, o precedentemente, se non nel termine de' 5 giorni fissato nell'articolo 125 delle stesse leggi.

(1) Il primo libro delle leggi di procedura penale ha per oggetto la istruzione delle pruove da compilarsi pe' reati in generale, tra' quali s'incontrano i delitti. Gli articoli 354 e 355 delle leggi medesime, relativi al giudizio de' delitti, dispongono rispettivamente, che se l'incolpato non possa presentarsi nel termine stabilito nella citazione, il giudice potrà accordargli » una dilazione; che se la medesima « sarà maggiore de' venti giorni, ed i » testimoni non siano stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo » secondo le regole fissate per la istruzione delle pruove, affinchè le tracce » non si disperdano.

Si è creduto, che tra le disposizioni del primo libro e quella dell'articolo 355 delle additate leggi siavi una contraddizione a motivo che le prime esigono sempre e per ogni specie di reato la istruzione delle pruove, mentre l'articolo 355 la richiede nel solo caso nel medesimo preveduto.

Questa ministeriale palesa, che manca la indicata contraddizione.

(2) Al dubbio proposto sull'oggetto medesimo dal regio procuratore generale criminale in Potenza fu risposto con ministeriale de' 6 novembre 1819. -- « non è vietato al giudice correzionale di procedere alla istru- » zione scrittta tutte le volte, che la medesima debba essere indispensa- » bilmente compilata prima della pubblica discussione.

Questa disposizione sarebbe ineseguibile, ove la gran corte si dichiarasse incompetente, e rimettesse l'imputato ad altro giudice, poichè in tal caso non potendosi procedere innanzi alla gran corte medesima sino al termine dell'articolo 175, il dritto di attaccare tale decisione non potrebbe sperimentarsi. Quindi è evidente che nel caso proposto, l'adito al ricorso presso la corte suprema di giustizia si apre senza attendersi detto termine. Il ricorso sospende la esecuzione della decisione, e dev'essere prodotto fra tre giorni secondo la regola generale fissata nell'articolo 310 delle leggi di procedura penale.

— 797 —

Reale Rescritto de' 30 *ottobre* 1819 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori generali criminali portante disposizioni circa l'arresto de'testimonj renitenti a deporre la verità.*

Si è domandato se i funzionarj di polizia giudiziaria incaricati della istruzione in materia penale possano arrestare per esperimento i testimonj che ricusano deporre i fatti de' quali hanno conoscenza.

Considerando Sua Maestà che questi funzionarj per conseguire l'oggetto delle loro cure, debbono essere necessariamente forniti di mezzi proprj ad allontanare gli ostacoli che si oppongono allo scovrimento del vero, ha ordinato che essi possono impiegare l'indicata misura contro i testimonj renitenti a deporre la verità, che risulta di essere a loro notizia.

— 798 —

Circolare de' 30 *ottobre* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante il modo di redigere le decisioni diffinitive ne' giudizi penali.*

In esecuzione dell'articolo 293 delle leggi di procedura penale (1) le decisioni dovranno continuarsi a redigere come fin'oggi si è praticato, comprendendo in esse i fatti che costituiscono il reato, ed oltre a ciò esponendo le particolari considerazioni che han portato la convinzione nell'animo de' giudici.

(1) Questo articolo dispone.
« Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere » espresso a pena di nullità, nella decisione.
» Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso, che non » sia stato esaminato in *pubblica di scussione*, menocchè non si tratti di » fatti non messi in controversia. »

— 799 —

Ministeriale de' 3 novembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti civili circa le facoltà a produrre le opposizioni in giorno festivo, senza permesso del conciliatore.

L'articolo 76 delle leggi di procedura ne' giudizi civili prescrive, che fra il termine di tre giorni successivi a quello della intimazione, possa il convenuto, che sia condannato in contumacia, divenire opponente. Si è dubitato se le opposizioni alle sentenze contumaciali de' conciliatori possono intimarsi nel quarto giorno, qualora il terzo dì dal termine stabilito a produrle fosse festivo.

Eccettuati i casi contemplati coll'articolo 80 delle leggi anzidette, non possono le opposizioni delle quali trattasi, prodursi al di là del terzo giorno da quello della intimazione delle sentenze. Le opposizioni possono però bene intimarsi ne' giorni festivi senza il permesso del conciliatore. Questa risoluzione ch'è nella indole de' giudizi de' conciliatori che possono spedirsi anche ne' giorni festivi è nello spirito della loro istituzione.

— 800 —

Reale Rescritto de' 6 novembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori civili sul modo di richiedere, e rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche i certificati relativi a' fondi costituiti in sacro patrimonio.

Avendo comunicato al signor ministro delle finanze alcuni dubbi insorti relativamente a' certificati da rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, che possono esistere su i fondi costituiti in patrimonio sacro, il medesimo ha preso gli oracoli da Sua Maestà, la quale nel consiglio de' 27 dello scorso settembre si degnò di determinare.

1.° Che i regi procuratori presso i tribunali civili debbano fare in carta bollata la richiesta ai conservatori delle ipoteche, perchè costoro certifichino se gravitano ipoteche iscritte su i fondi costituit'in patrimonio sacro, che dovranno dettagliatamente specificare nella richiesta medesima, nella quale i detti regi procuratori debbano inoltre dichiarare, che la notizia che si richiede, serve soltanto per la verifica del patrimonio sacro.

2.° Che i conservatori delle ipoteche senza esigere alcun salario, debbano, in piedi o in dorso dello stesso foglio della richiesta, fare il certificato da loro firmato, dispensandosi alla legge del bollo, che vieta più atti in un medesimo foglio di carta bollata.

3.° Che la richiesta col certificato suddetto in piedi, o in dorso, debba conservarsi dal regio procuratore civile.

Il detto signor ministro nel dare di ciò comunicazione al direttore generale del registro e del bollo, gli ha inoltre ingiunto, che la trascrizione de' patrimoni sacri costituiti dagli ordinandi su i propri beni, debba eseguirsi gratuitamente, salvi i diritti di bollo e di registro, ed il salario dovuto al conservatore delle ipoteche.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza loro, e de rispettivi tribunali civili, e pel dovuto adempimento. Elleno avranno cura di ritirare i certificati fatti all'uopo dai conservatori delle ipoteche, ed invigileranno, sotto la loro responsabilità, perchè non se ne prenda comunicazione, o se ne estragga copia.

— 801 —

Circolare de' 13 *novembre* 1819 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti criminali sul dubbio se la gran corte criminale, che ha la facoltà di convertire il mandato di deposito in mandato di arresto, abbia pur quella di spedire quest'ultimo mandato.*

Si è domandato se la gran corte criminale può spedire il mandato di arresto fuori del caso, in cui debba convertire il mandato di deposito già eseguito in mandato di arresto.

L'articolo 459 delle leggi della procedura ne' giudizi penali ordina il procedimento contumaciale quando il mandato di arresto spedito dalla gran corte sia rimasto ineseguito per tre mesi: da ciò si rileva, che il mandato di arresto possa essere spedito anche contra l'imputato assente.

Per la stessa ragione il ministero pubblico oltre della facoltà di spedire il mandato di deposito contra il prevenuto, potrà chiedere al collegio la spedizione di un mandato di arresto.

— 802 —

Ministeriale de' 13 *novembre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran corte criminale in Catanzaro con la quale si spiega il senso dell'articolo* 172 *delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpevole in questo reato in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è stato eseguito.*

L'articolo 172 delle leggi penali, di cui è menzione nel suo rapporto de' 20 ottobre ultimo, riduce al terzo grado di prigionia la pena dell'arresto o sequestro illegale della persona nel caso, che il colpevole ponga in libertà il detenuto prima del terzo giorno da quello dell'arresto.

La disposizione di questo articolo si riferisce ai precedenti articoli 169, 170 e 171 delle indicati leggi penali, giacchè

tutti si occupano dell'arresto o sequesto illegale della persona.

È vero che gli articoli 170 e 171 considerano nel reato le qualità aggravanti; ma ciò non dove impedire la riduzione della pena accordata dall'articolo 172 in grazia del pentimento del colpevole. Il legislatore ha voluto creare un interesse personale per provvedere alla pronta liberazione, talvolta alla salvezza dell'arrestato.

Questo principio non altera la proporzione delle pene, giacchè se le qualità gravanti che si considerano negli articoli 170 e 171 costituiscono un misfatto, il giudice applicherà in forza dell'ultima parte del suddetto articolo 172 la pena sanzionata pel misfatto: se poi costituiscono un delitto, il giudice dovrà averne conto nel determinare la durata del terzo grado della prigionia, alla quale si dee discendere a' termini del citato articolo.

— 803 —

Reale Rescritto del 16 *novembre* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forestiere.*

Sua Maestà informata che nel posto di Palermo si disbarcano le mercanzie forestiere colla rinuncia al beneficio della scala franca, e che la rinuncia ad un tal benefizio somministra un potente argomento di frodi doganali colla evasione delle formalità dei manifesti, dichiarazioni, visite, e pruove di avarie, che col decreto del 23 marzo 1819, si sono prescritte a riguardo delle mercanzie che si dichiarano per scala franca.

Avendo considerato che colla nuova legge doganale, che dovrà stabilirsi in questi reali dominj, le anzidette cautele e formalità andranno ad esser comuni a tutte le spedizioni, che si fanno tanto per la scala franca quanto per semplice immissione, e che sia conveniente di provvedersi provvisoriamente a questa parte di servizio fino alla pubblicazione della detta legge, con rescritto dei 16 giugno di quest'anno si è degnata di ordinare, che si osservi quanto segue.

1. Che tutte le mercanzie che giungono nel porto di Palermo, e che si dichiarano in dogana sia per scala franca per partite di fuori, o per immissione, debbano esser soggette alle dichiarazioni all'ingrosso, ed in dettaglio, al quale effetto, a riguardo ancora delle mercanzie che si dichiarano per semplice immissione, colla renuncia del beneficio della scala franca debbano essere eseguite le prescrizioni contenute negli articoli 10 11 12 13 14 15 16 e 20 del real decreto de' 23 marzo.

2. Che tutte le mercanzie che si disbarcano in qualunque modo siano state dichiarate, o per scala franca o per partite

di fuori, o per immissione debbano essere munite del permesso di disbarco in iscritto.

3. Che tutte le mercanzie debbano essere verificate nel momento che s'introducono nella dogana, al quale effetto ancorchè le mercanzie si dichiarino per semplice immissione, e colla rinuncia alla scala franca, dovranno essere sballate, e visitate in quel modo che si prescrive nell'articolo 19 del citato decreto.

4. Che alle mercanzie che giungeranno nel porto di Palermo ancorchè dichiarate per semplice immissione senza il beneficio della scala franca, non dovrà esser conceduta niuna diminuzione di dazii per motivo di avaria, se non nei soli casi ed ai termini prescritti nell'articolo del citato decreto dal n. 59 a tutto il numero 69.

5. Che se nella visita delle mercanzie fatta in seguito della dichiarazione in dettaglio tanto a bordo, che durante lo sbarco, in qualunque modo siano state le dette mercanzie dichiarate, cioè o per scala franca, o per partite di fuori, o senza tali beneficj, si trovasse un genere, che non sia stato dichiarato verrà sottoposto alla confiscazione.

6. Che se nella visita eseguita nei casi di sopra indicati si trovasse la qualità, o la specie delle mercanzie diverse da quella dichiarata, ed i proprietarj raccomandatarj, o conduttori non avranno documentato, che la denominazione da loro data alle medesime sia quella riconosciuta generalmente nel commercio saranno prese le seguenti misure.

1. Allorchè la qualità o specie dichiarata sarà differente da quella ritrovata nella verifica, in modo che risulta una diversità di dazio del sei per cento, esclusivo in danno dell'erario, non sarà riscosso, che il diritto dovuto a norma della tariffa in vigore.

2. Allorchè la differenza sarà maggiore del sei per cento inclusivo in danno dell'erario, sarà riscosso un dazio e mezzo su tutta la mercanzia falsamente dichiarata.

3. Che qualora nella visita si trovasse un eccesso in quanto al numero, al peso ed alla misura sulla quantità dichiarata, se l'eccesso non sarà che dal sei per cento esclusivo, darà luogo alla riscossione del semplice dazio; se il detto eccesso sarà del sei per cento inclusivo sino all'undici per cento esclusivo, darà luogo alla riscossione di un dazio e mezzo sullo eccesso. E finalmente se sarà maggiore dell'undici per cento inclusivo, verrà sul solo eccesso riscosso il doppio dazio.

8. Se nella visita si troverà una differenza in meno della quantità, specie, o qualità dichiarata, il diritto sarà riscosso secondo la dichiarazione.

Ed io nel real nome partecipo tutto ciò a V. E. affinchè ne faccia la partecipazione alla dogana di Palermo per lo adempimento, e ne faccia affissare nella dogana lo avviso in istampa

per intelligenza del commercio, del quale avviso me ne farà pervenire cinquanta stampe per uso di questa real segreteria.

— 804 —

Reale Rescritto de' 17 novembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori civili col quale si proibisce di contrarre matrimonio senza il real permesso per gl'impiegati nelle officine dipendenti dal supremo comando di guerra.

Sua Maestà con sua sovrana determinazione de' 29 giugno ultimo ha deciso, che gl'impiegati nelle officine dipendenti dal supremo comando di guerra non possano contrarre matrimonio senza la sua reale licenza.

Queste officine sono:

Il comando generale di Sicilia; le tre ispezioni della fanteria di linea; l'ispezione generale della cavalleria di linea; il comando generale delle nove divisioni militari; il governo di Napoli; il governo di Gaeta; la direzione generale di artiglieria; la giunta di rimonta; l'intendenza generale dell'esercito; la commessione di casermaggio; la direzione del genio; l'officio topografico; il consiglio di sanità militare; gl'impiegati presso il deposito generale di guerra; gli uffiziali di sanità e degli ospedali; i commessi dell'amministrazione degl'ospedali; gl'impiegati presso l'amministrazione delle rendite delle scuole.

Nel real nome comunico loro questa sovrana risoluzione per intelligenza, e norma degli uffiziali dello stato civile.

— 805 —

Reale Rescritto del 25 novembre 1819 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non riuniscono le qualità di segreti e prosegreti; che l'esercizio di notajo è incompatibile con la carica di ricevitore; e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si vogliono sublimare ad atti pubblici.

Nel consiglio dei 15 del corrente mese ho fatto presente al Re le osservazioni di codesto ministero contenute nell'ufficio direttomi in data dei 16 dello scorso ottobre relativamente ad alcuni dubbj elevati nella esecuzione della legge del registro cioè: 1. se possa destinarsi presso ciascun ricevitore di tal ramo un soprannumero, che rimpiazzi il titolare, ne' casi di mancanza di quest'ultimo; 2. se trovandosi un segreto, e prosegreto investito della qualità di notaro possa disimpegnare le funzioni di ricevitore del registro; 3. se le apoche, le procure, e le cauzioni che si formano per la distribuzione delle bolle della crociata debbano esser soggette alla formalità del registro.

In quanto al primo dubbio S. M. uniformandosi al parere di codesto ministero ha risoluto di non potersi nominare i so-

pranumeri se non presso quei ricevitori che non riuniscono le qualità dei segreti, e prosegreti.

Sul secondo dubbio il Re uniformandosi parimente alle osservazioni contenute nel citato officio ha dichiarato di esser incompatibile colla qualità di notajo l'esercizio della carica di ricevitore del registro.

Relativamente al terzo dubbio S. M. ha considerato: 1. che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non riguardano la pubblica amministrazione, ma bensì gl'interessi del tesoriere distributore; 2. che potendosi tali atti fare per mezzo di scritture private, qualora il tesoriere voglia per sua cautela dar loro la pubblicazione notariale, debba egli soggiacere al pagamento del dritto del registro.

Quindi per tali considerazioni la M. S. ha risoluto che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non debbano essere esenti dal pagamento dei dritti del registro, ogni qualvolta si vogliano sublimare ad atti pubblici notariali.

Nel real nome partecipo a cotesto ministero tali sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 806 —

Circolare del 17 novembre 1819 emessa dal ministro delle finanze e diretta a' regj procuratori diocesani portante le norme sul rimpiazzo del regio procuratore presso le amministrazioni diocesane.

Essendosi dal regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Bisignano domandato chi mai debba supplirlo nel caso d'impedimento, o per altro legittimo motivo, si è dal ministro degli affari ecclesiastici e da me di accordo risoluto, che nel caso il regio procuratore si trovasse legittimamente impedito, ne' capiluoghi delle provincie e de' distretti ne assumerà le funzioni quello stesso, che rimpiazzerà il segretario generale della intendenza, e 'l sottintendente, e negli altri comuni i sindaci rispettivi dietro l'invito che ne faranno loro i presidenti delle rispettive amministrazioni.

Nel dargliene avviso, signor regio procuratore, per intelligenza, la prevengo di aver partecipato questa disposizione all'intendente, e le fo avvertire in oltre, che ove si tratti di assenza, è regolare che ella me ne riferisca, e ne attenda il permesso.

— 807 —

Ministeriale de' 20 novembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran corte criminale in Potenza portante la soluzione di alcuni dubbj circa lo stabilimento dell'ingenere suppletorio in materia di furti.

Rispondo ai dubbj, che mi ha ella proposto col rapporto

de' 2 andante sulla intelligenza degli articoli 56 e 69 delle leggi della procedura penale (1).

Se nella causa di furto non vi sia chi deponga la esistenza o la mancanza delle cose involate, potranno sentirsi per lo stabilimento dell'ingenere suppletorio i testimonj che, oltre l'immediato conquesto, la buona vita e fama del derubato, depongano che questi potea avere la cosa involata. Appartiene al giudice il valutare questa dichiarazione col suo criterio morale.

Secondo la parola e lo spirito dell'indicato articolo 69 i testimonj esaminati sopra una circostanza dell'ingenere suppletorio, potranno essere intesi ancora sulle altre circostanze.

— 808 —

Circolare del 27 novembre 1819 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che quando più comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa, si può costruire un solo camposanto per più di un comune.

S. M. con reale rescritto dei 22 maggio ultimo sulla domanda del consiglio generale della provincia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo camposanto per uso di più di un comune, quando una tale riunione sia utile, o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' comuni interessati.

Ha inoltre la M. S. ordinato, che siano esattamente eseguite le sue precedenti sovrane risoluzioni, relative alla economia della spesa per quest'oggetto, ed alla esecuzione generale della legge.

Io la incarico di applicare nelle occorrenze questa sovrana determinazione alla provincia di suo carico, autorizzando la formazione di un solo camposanto per uso di più comuni, ove vi concorrono le circostanze enunciate nel reale rescritto; avvertendo però di far designare nel camposanto riunito il sito di spettanza di ciascun comune.

(1) Questi articoli dispongono:

Art. 56 . . . . . . ne' fatti transitorj, come per esempio ne' furti, si verificherà, che prima del reato la cosa involata esisteva, e che dall'epoca del reato essa sia mancata; e si riuniranno tutte le pruove che si potranno raccorre del modo con cui essa sia stata sottratta.

Questa specie d'*ingenere* chiamasi *suppletorio*.

Art. 69. « Ogni circostanza d'*ingenere principale* debbe essere verificata per lo meno da due periti; può essere anche verificata da due testimonj, se la loro osservazione basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d'*ingenere suppletorio* ne esige almeno un numero doppio. »

— 809 —

Circolare del 27 *novembre* 1819 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti di morte degli stranieri debbonsi dagl'intendenti rimettere al ministero degli affari interni.*

Il ministro degli affari esteri mi ha osservato di trovar necessario, che i signori intendenti indirizzino in questo ministero gli atti di morte degli stranieri, invece di rimetterli direttamente a lui, come ha praticato qualche intendente, a fine di adempirsi delle legalizzazioni, e così evitarsi la restituzione de' medesimi per parte degli agenti esteri, perchè mancanti di siffatta formalità.

Io trovando regolare la proposizione del suddetto ministro la incarico, signor intendente, di rimettere da oggi in avanti in questo ministero gli atti di morte degli esteri, onde potersi spedire a' loro destini colle dovute legalizzazioni.

— 810 —

Reale Rescritto del 27 *novembre* 1819 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni circa la esenzione de' dazj di consumo implorata dal guardiano del convento di PP. Cappuccini.*

Avendo rassegnato al Re il di lei rapporto de' 20 settembre circa le domande del guardiano dei PP. Cappuccini di Palermo di continuarsi a quel convento l'esenzione dei dazi di consumo, la M. S. inteso il supremo consiglio di cancelleria e considerando, che la legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile ha espressamente abolito ogni privilegio antecedentemente concesso, poichè vieta qualunque esenzione dei dazj civici, a favore di qualsisia individuo, corporazione, o stabilimento, che le disposizioni di questa legge sono state sollennemente confermate tanto col decreto dell'amministrazione civile di Sicilia che coll'articolo 16 del concordato conchiuso colla Santa Sede, si è degnata uniformemente all'avviso della seconda camera del suddetto supremo consiglio, ordinare nel consiglio dei 23 corrente non esservi luogo alla domanda dei PP. Cappuccini di Palermo.

Nel real nome le fò noto la suddetta sovrana determinazione per lo adempimento.

— 811 —

Reale Rescritto del 1.° *decembre* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che le apoche de recepto si continuassero per un'altro anno a registrare col dritto eccezionale, salvo a farsi per lo avvenire un'apposita istruzione.*

Nel consiglio di stato de' 22 del caduto mese di novembre

cadde il discorso sull'uso che si era introdotto in cotesti domini di farsi quietanzare qualunque estinzione d'obbligo per mezzo di un atto notariale conosciuto sotto la denominazione di apoca di recepto.

Un tale discorso fece rammentare che la frequenza delle apoche fu il vero motivo per cui a riguardo delle medesime colla legge del registro si fosse fatta una eccezione sottoponendole al dritto di grana cinque a differenza di tutti gli altri atti notariali, che van soggetti ad un dritto maggiore. Nell'istesso tempo si fece menzione dei dubbi che erano insorti in Sicilia nella esecuzione della legge del registro e si vide che la maggior parte dei medesimi erano stati occasionati della eccezione che a riguardo delle apoche si era fatta pel pagamento dei dritti.

Essendosi quindi richiamato a memoria i diversi rapporti, inviati da codesto ministero sull'assunto si ravvisò che tutti i dubbi per le apoche erano insorti dacchè per risparmiarsi il dritto, si mascheravano gli altri atti notariali colla tinta delle apoche onde potersi ogni istrumento registrare col dritto di grana cinque. Due riflessioni risultavano da un tal discorso, la prima il pericolo della perdita dei dritti dell'erario, ma a questa riflessione si diede ben poca dote, la seconda si credè degna di tutta la ponderazione, e fu la seguente.

Si considerò che la circostanza di far colorire gli atti notariali coll'aria di apoca mentre presenta ai contraenti la lusinga di un meschino risparmio, forma per essi un legame, che l'impedisce di esprimere con chiarezza la vera natura de' loro contratti. Si riflettè che un tale inconveniente può portare delle triste e serie conseguenze a motivo, che abbagliati i contraenti dal risparmio del momento, e del sentimento di buona fede, che covre l'avvenire si avvolgano di tortuose assertive e di ambique dichiarazioni da cui germogliar possono contestazioni e litigii.

Essendo quindi del medesimo interesse di mettere i contraenti nella maggiore libertà di esprimere limpidamente i sensi delle loro contestazioni e di togliere ogni eccitamento che turbar potesse le di loro libere dichiarazioni, fu proposto in consiglio di stato essere della convenienza di togliersi per le apoche de recepto l'eccezione fatta dalla legge ed assimilandosi a qualunque altro atto notariale sottoporsi al medesimo dritto di registro. Sua Maestà vide che una tale disposizione sia ben reclamata dal pubblico interesse, ma non isfuggirono dalla sua saggezza due opposte riflessioni. La prima che la lunga abitudine de' siciliani avendo reso tanto comune l'uso delle apoche, da far credere che ogni operazione abbia bisogno della garenzia di un apoca, qualora una tal carta si assoggettasse al dritto solito degli altri atto notariali, potrebbe un tal dritto sembrare eccessivo per atti tanto frequenti e che spesso cadono sopra oggetti di tenuis-

simo momento, e che ciò possa in un certo modo paralizzare le operazioni della vita civile.

Per l'opposto la Maestà Sua ha considerato di non esser difficile che i siciliani escano dall'abitudine di adire il ministero notariale per qualunque operazione, e per ogni quietanza di pagamento dopochè col nuovo codice civile essendosi determinate le diverse specie di pruove si è attribuita alla firma privata quel grado di confidenza che meritava, facendo la medesima pruova in giudizio, come qualunque altro titolo autentico sino a che non venga attaccata di falso. La Maestà Sua quindi considerando che la pratica conoscenza del beneficio delle nuovi istituzioni civili non ovvia arrendersi generalmente può, a distruggere le contrarie costumanze senza l'elasso di qualche tempo, ha risoluto di far continuare a registrarsi le apoche di recepto col dritto di grana cinque sino a tutto febbraro dell'entrante anno, e che dal primo di marzo debbano esser soggette a quel medesimo dritto di registro cui son sottoposti gli altri atti notariali.

Prima però di manifestarsi al pubblico questa sovrana risoluzione la Maestà Sua mi ha ordinato di dettagliare a codesto ministero tutte queste considerazioni, e di trasmettergli il corrispondente progetto di decreto, perchè sentito il direttore generale dei rami, e dritti diversi dica se v'incontra ostacolo, e nel tempo stesso incarichi l'anzidetto direttore di formare una ben chiara istruzione che sviluppa le idee di sopra espresse, e che sono in breve enunciate pel proemio del decreto, essendo volontà della Maestà Sua che contemporaneamente alla pubblicazione del decreto la istruzione venga inscritta nei giornali di Palermo, e di Messina, ad oggetto che il pubblico ne sia pienamente istruito.

Nel real nome comunico queste sovrane risoluzioni e compiego il progetto del mentovato decreto per l'uso conveniente.

— 812 —

Ministeriale de' 4 dicembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator generale presso la gran corte criminale in Lecce con la quale si spiega il senso degli articoli 440 e 443 delle leggi di procedura penale circa la facoltà di collazionare nei giudizj di falsità la copia del documento attaccato di falso (1).

(1) Questi articoli dispongono:

Art. 440 « Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso di un pubblico uffizio, o presso un particolare qualunque, il procurator generale presso la gran corte criminale ordinerà che sia presentato senza indugio nella cancelleria.

Un giudice istruttore può dare anch'egli lo stesso ordine.

Il depositario è tenuto, sotto pena d'arresto personale, di presentarlo.

Art. 443. Sarà data inoltre al depositario copia del documento esibito, collazionato dal presidente; e ne sarà fatta menzione dal cancelliere nel certificato di esibizione.

Rispondo al dubbio, che mi ha ella proposto col rapporto de' 10 novembre ultimo circa la facoltà di collazionare ne' giudizj di falsità la copia del documento attaccato di falso.

Secondo lo spirito degli articoli 440 e 443 delle leggi di procedura penale, dovrà questa copia esser collazionata dal presidente della gran corte criminale allorchè il documento è presentato nella cancelleria del collegio. Presentandosi nella cancelleria del giudice d'istruzione, la copia sarà collazionata dal giudice istruttore, che dovrà prendere le indagini sulla falsità.

— 813 —

Reale Rescritto del 4 decembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si apportano chiarimenti sulle indennità da accordarsi ai supplenti de' tribunali di commercio.

Ho rassegnato al Re l'officio di codesto ministero di stato dei 14 novembre ultimo con cui si domandano degli schiarimenti in ordine alle indennità da accordarsi a supplenti di tribunali di commercio quando sono chiamati a rimpiazzare qualche giudice sospetto, e alla indennità che debbono percepire e il supplente ed il giudice quando entrambi per affari diversi intervengono nella medesima udienza, Sua Maestà ha dichiarato; che debba accordarsi l'intera indennità del gettone d'intervento così al giudice, come al supplente.

Nel real nome lo partecipo a codesto ministero di stato perchè si serva di farne l'uso conveniente.

— 814 —

Circolare del 8 dicembre 1819 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si fissa la mercede degli agrimensori, e degli esperti per le rettifiche generali de' catasti.

Per dubbj esposti circa la mercede da darsi agli agrimensori che sono adoperati nelle rettifiche di catasti, credo necessario di avvertire che quest'oggetto deve regolarsi nel modo indicato nella pagina cento undecima delle istruzioni de' 27 ottobre 1818, ove per gli esperti di campagna è fissato il salario in carlini otto al giorno; ed in carlini quattro al giorno pe' deputati esperti, o indicatori approvati dall'intendente (1).

(1) La disposizione che si enuncia data già con una istruzione de' 16 marzo 1811 e riconfermata con l'altra istruzione de' 27 ottobre 1818 stabilisce a carlini otto la giornata del perito agrimensore, ed a carlini quattro quella de' deputati esperti, o indicatori.

Avvertasi però che questa disposizione allorchè fu rammentata colla circolare degli 8 dicembre 1819 destò doglianze in parecchie provincie; per la qual cosa a tutti que' direttori che ne fecero rimostranze ed osservazioni fu risposto dal ministero, che pel salario degli agrimensori ed esperti si eseguisse quel che per le facoltà che ne da agl'intendenti l'art. 27 del real decreto de' 10 giugno 1817 si sarebbe fissato dagl'intendenti medesimi come quelli, che, sopra luogo, possono meglio conoscere le circostanze.

— 815 —

Reale Rescritto degli 8 *dicembre* 1819 *portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra l'arciprete di Secinaro ed i condultori di taluni fondi di quella Mensa, nonchè il sindaco del comune, trattandosi dell'esame di validità di un contratto di affitto.*

L'arciprete di Secinaro in 2. Abruzzo ulteriore con istromento de' 2 marzo dell'anno corrente 1819 diede in fitto tutt'i beni di quell'arcipretura a D. Domenicantonio Maggi, Giovanni Simone, Bernardino e Francesco Graziani, tra quali beni vi andava compreso un fondo prativo di coppe 12 sito nel luogo denominato Passo di Furi.

Posteriormente lo stesso arciprete con scrittura privata del dì 30 detto mese di marzo affittò lo stesso fondo prativo per coppe 12 a Carmine Simone. Questo fondo diè motivo a' primi conduttori di ricorrere innanzi al giudice regio del circondario, domandando astringersi Carmine Simone al rilascio del fondo indicato.

Nel corso di questo giudizio il sindaco di Secinaro D. Domenicantonio Colandoni si costituì interveniente in causa, chiamando benanche Agostino Barbati e Francesco Simone dello stesso comune, e dedusse che il fondo in contesa era un demanio comunale occupato da detti Barbato e Simone, avendo presentato in appoggio un estratto del catasto provvisorio, donde risulta che l'enunciato fondo prativo per coppe sei si porta in testa a Francesco Simone.

Per parte de' primi locatarj al contrario si fece avvertire collo stesso catasto provvisorio che nella medesima contrada a Passo di Furi oltre del divisato fondo portato in testa di Barbato e Simone, altro simile fondo di coppe 12 si porta in testa dell'arcipretura.

In questo stato avendo l'intendente della provincia avuto scienza di tal giudizio passò i suoi ufficj al tribunale civile dell'Aquila per richiamarne la conoscenza al potere amministrativo.

A vista di tal ufficio il tribunale essendosi istruito dello stato della controversia con sua sentenza de' 15 giugno dichiarò competente il potere giudiziario, e l'intendente elevò il conflitto.

Con due reali rescritti, il primo de' 17 luglio per lo ministero dell'interno, il secondo de' 21 dello stesso mese per lo ministero di giustizia fu rimesso l'esame del citato conflitto alle camere riunite del supremo consiglio.

Le camere, nelle quali sono intervenuti sua eccellenza il signor principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Pasqualini, e D. Francesco Magliano reggente e consiglieri della prima camera, come pure i signori maresciallo Sanghez, principe di Belvedere, commendator Filangieri, e marchese Avena consigliere della seconda camera, avendo discusso l'affare, han riflettuto,

che la controversia non ha per oggetto l'esame della legittimità, validità, o interpretazione di un atto dell'amministrazione pubblica che apparterrebbe alla cognizione del potere amministrativo, giusta l'art. 8 della legge de' 21 marzo 1817. Si tratta bensì dell'esame della validità di un contratto di affitto passato tra privati, lo che formando oggetto di una mera azione civile a tenore dell'art. 5 n. 3 della stessa legge de' 21 marzo il conoscer di essa è proprio del potere giudiziario. E quando anche si voglia aver ragione dell'azione promossa dal sindaco, che il fondo in contesa si appartenga al comune, e che era stato occupato dai surriferiti Agostino Barbati, e Francesco Simone l'azione suddetta, essendo oggetto di un giudizio di revindica, anche questo, tuttochè vi abbia interesse il comune, si appartiene al potere giudiziario secondo il disposto nel citato art. 5 della citata legge de' 21 marzo.

Per tali ragioni le camere sono di avviso: che nella causa di sopra espressa il potere giudiziario sia competente.

Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 16 novembre 1819 ed approvato con real rescritto degli otto dicembre 1819.

— 816 —

Ministeriale degli 8 *dicembre* 1819 *partecipata dal ministro di grazia e giustizia al procurator generale della gran corte criminale in Napoli circa l'osservanza delle antiche leggi per le armi vietate, fino a che non sarà pubblicato un regolamento di polizia sulle medesime.*

Rispondendo al suo rapporto de' 6 andante le manifesto che prima di pubblicarsi un regolamento di polizia circa la determinazione delle armi vietate, si dovranno osservare le antiche leggi.

L'articolo 152 delle leggi penali, che ordina la formazione dell'indicato regolamento, non abolisce le anteriori che riguardano tale oggetto.

— 817 —

Circolare degli 11 *dicembre* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa i certificati da rilasciarsi dai conservatori delle ipoteche relativamente a' fondi costituiti in patrimonio sacro.*

Il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia mi ha partecipato, che avendo comunicati al segretario di stato ministro delle finanze alcuni dubbj insorti relativamente ai certificati da rilasciarsi dai conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, che possono esistere su i fondi costituiti in patrimonio sacro; il medesimo ha presi gli oracoli di Sua Maestà, la quale nel consiglio de' 27 dello scorso settembre si è degnata di determinare:

1. Che i regj procuratori presso i tribunali civili debbano fare in carta bollata la richiesta ai conservatori delle ipoteche, perchè costoro certifichino se gravitano ipoteche iscritte su i fondi costituiti in patrimonio sacro; che dovranno dettagliatamente specificare nella richiesta medesima, nella quale i detti regj procuratori debbono inoltre dichiarare che la notizia, che si richiede, serve soltanto per la verifica del patrimonio sacro.

2. Che i conservatori delle ipoteche senza esigere alcun salario, debbano in piedi, o in dorso dello stesso foglio della richiesta fare il certificato da loro firmato dispensandosi alla legge del bollo, che vieta più atti in un medesimo foglio di carta bollata.

3. Che la richiesta col certificato suddetto in piedi, o in dorso debba conservarsi dal regio procuratòr civile.

Mi ha soggiunto il suddetto segretario di stato ministro di grazia e giustizia, che nel darsi dal segretario di stato ministro delle finanze di ciò comunicazione al direttor generale del registro e del bollo, gli abbia inoltre ingiunto, che la trascrizione de' patrimoni sacri costituiti dagli ordinandi su' i propri beni, debba eseguirsi gratuitamente, salvi i diritti di bollo, e di registro, ed il salario dovuto al conservatore delle ipoteche.

Il che partecipo a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 818 —

Reale Rescritto del 15 *dicembre* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si fissa il modo come liquidarsi le indennità di giustizia agli agenti della polizia ordinaria.*

Contemporaneamente al suo rapporto de' 24 dello scorso novembre mi pervenne un foglio del ministro di grazia e giustizia col quale mi fece egli conoscere che l'ispettor controloro in Napoli, sul motivo, che dopo la osservanza delle nuove leggi di procedura penale non potevano gli agenti della polizia ordinaria in Napoli prendere incerenza alcuna nella compilazione de' processi correzionali, che dall'articolo 13 delle stesse leggi è affidata ai giudici correzionali, non aveva voluto ammettere la tassa delle indennità in favore degli agenti della polizia ordinaria e delle persone da essi adoperate ne' primi atti di detti processi compilati dal 1 di settembre in poi, epoca dell'osservanza del nuovo codice, mi soggiunse il prelodato ministro che formava tuttavia oggetto di dubbio se gli agenti di polizia ordinaria nella città di Napoli potevano o no prendere ingerenza nella compilazione de' primi atti de' processi correzionali, e che pendeva la soluzione di tal dubbio, per cui provocò gli ordini convenienti, onde fino a nuova disposizione si continuassero a pagare le indennità pe' processi correzionali compilati dagli agenti della polizia ordinaria in Napoli, anche perchè pendente la soluzione del dubbio, non

— 821 —

Reale Rescritto del 18 dicembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulla custodia delle carte de' vecchi archivi delle abolite autorità giudiziarie.

Ho rassegnato al Re l'uffizio di cotesto ministero di stato de' 18 novembre ultimo, che verte sulla custodia, e sulla consegna de' vecchi archivi delle abolite autorità giudiziarie di cotesti reali domini, e sul metodo da serbarsi per le copie, e spedizioni delle antiche sentenze, degli atti precedenti all'epoca dell'attivazione del nuovo codice in essi archivi conservati.

Sua Maestà avendo preso in considerazione quanto nel predetto uffizio si è esposto, si è degnata approvare le misure provvisorie adottate sul proposito da cotesto ministero di stato, e distesamente contenute nella circolare in data de' 21 ottobre dal ministero di stato medesimo diretta a' procuratori generali, e regi esercenti, di cui ne fu qui trasmessa una copia, che io umiliai all'alta intelligenza del Re.

Nell'approvare però siffatte misure provvisorie S. M. ha dichiarato.

1. Che gli antichi maestri notari, o consarvatori, a' quali in forza della circolare suddetta resta interinamente affidata la custodia de' vecchi archivi ne' comuni di Palermo, Messina, e Catania, debbano riguardarsi come impiegati provvisori dipendenti da' rispettivi cancellieri de' nuovi collegi giudiziari, di modo che si escluda la idea della esistenza di un'officio separato, e gli antichi archivi si abbiano provvisoriamente, come dipendenza delle rispettive cancellerie.

2. Che si debba dar conto alla M. S. del prodotto dei dritti da riscuotersi, a' termini della circolare stessa, giusta l'antica tariffa per le copie degli atti.

3. Che non debba aver luogo la esazione delle antiche provvisioni de' giudici, inclusa pure la parte, che ne apparteneva al regio erario, e neppure la esazione degli antichi diritti spettanti all'uffizio di maestro notaro.

4. Che le copie delle sentenze, e degli atti da rilasciarsi dagl'interini maestri notari, o conservatori di Palermo, di Messina, o di Catania, oltre il visto del cancelliere, di cui si fa parola nella circolare di sopra enunciata debbano eziandio contenere il visto del procuratore generale della gran corte, per lo ramo penale, e del procuratore regio presso il tribunale civile pel ramo civile.

5. Che ne' comuni di Girgenti, Siracusa, Trapani, e Caltanissetta le copie delle antiche sentenze, e degli atti debbano rilasciarsi da' cancellieri, a' quali si è fatta la consegna de' vecchi archivi con essere vistate dal procuratore generale, o regio, secondochè appartengano al ramo criminale, o civile.

6. Finalmente che in tutti gli altri comuni le copie delle antiche sentenze, e degli atti debbano rilasciarsi da' cancellieri eletti, o esercenti da' rispettivi giudicati di circondario, con essere vistate dal giudice del circondario stesso.

Oltre a ciò si è degnata S. M. di approvare il progetto, proposto da cotesto ministero di stato circa al modo di rendere in forma esecutiva le antiche sentenze.

Nel real nome partecipo tutto ciò a cotesto ministro di stato, e gli rimetto la copia del sudetto real decreto perchè si serva di farne l'uso conveniente.

— 822 —

Circolare de' 18 *dicembre* 1819 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno circa il termine a rimettersi gli stati delle badie e benefici.*

Non avendo cotesta amministrazione diocesana rimesso finora lo stato delle badie e de' benefici semplici esistenti in cotesta diocesi tanto vacanti che pieni, malgrado i pressanti ordini comunicatile colla mia circolare de' 20 dello scorso ottobre, farà ella sentire all'amministrazione suddetta, che adempia senz'altro ulteriore indugio alla trasmissione del suddetto stato, fissando a tale oggetto il termine di quindici giorni.

— 823 —

Regolamento per le scuole primarie de' fanciulli di Napoli, e del regno sovranamente approvato il giorno 21 *dicembre* 1819.

Art. 1. In ogni quartiere della capitale dove non vi sono scuole di mutuo insegnamento, vi saranno due scuole secondo il metodo normale. Quelle di mutuo insegnamento saranno gradatamente sostituite alle attuali scuole primarie a misura, che si avranno i locali opportuni a ricevere un maggior numero di alunni, ed i maestri capaci di esercitare detta scuola.

2. Le scuole conserveranno la circoscrizione attuale, finchè stabilito il metodo di mutuo insegnamento, il tempo, e l'esperienza non facciano vedere la necessità di una nuova circoscrizione.

3. Al servizio di ogni scuola primaria continueranno ad essere addetti un maestro, ed un aggiunto. Per quelle poi di mutuo insegnamento vi sarà un solo maestro attesa la semplicità del metodo.

4. I sindaci e decurionati de' rispettivi comuni, a tenore delle leggi amministrative, formeranno le terne per la nomina de' maestri delle scuole primarie.

5. Conosciuta la proposta, e prese a tale riguardo le debite informazioni sull'assunto, il presidente della commessione della pubblica istruzione approverà uno dei candidati, che troverà più meritevole. A tal riguardo il presidente stesso corrisponderà pure direttamente cogli intendenti delle provincie.

6. Nelle città più popolate del regno saranno conservate le scuole attuali, e si cercherà di stabilirvi al più presto una scuola di mutuo insegnamento.

7. Per l'esercizio di tali scuole, e secondo sarà meglio praticabile, saranno destinati i locali de' monasteri soppressi, ed altri egualmente opportuni, che verranno indicati dal presidente della commessione della pubblica istruzione di accordo cogl'intendenti delle provincie.

8. Il servizio, che si presterà da' maestri primari, sarà compensato colle cariche vacanti nelle rispettive ispezioni dopo l'esercizio di anni dieci, a contare dal 1 gennaio 1816.

9. Dippiù un maestro primario concorrendo a qualunque cattedra vacante ne' reali stabilimenti di pubblica istruzione, a parità di meriti avrà la preferenza. I maestri delle scuole di mutuo insegnamento godranno degli stessi vantaggi, e prerogative, e conteranno gli anni di esercizio dal giorno dell'istallazione delle rispettive scuole, nel caso che non siano stati antecedentemente maestri di scuole primarie secondo il metodo normale; se poi abbiano pur servito in dette scuole, conteranno gli anni di servizio dal 1816 in poi, come sopra.

10. Il presidente della commessione della pubblica istruzione nell'inviare lo stato annuale degli alunni, sia delle scuole primarie secondo il metodo normale, sia di quelle di mutuo insegnamento, indicherà a S. E. il segretario di stato ministro degli affari interni i servizi, ed i meriti de' rispettivi maestri, e gli anni del loro esercizio.

11. Saranno provvisoriamente conservati gli attuali ispettori delle scuole primarie, salve quelle modificazioni, che dal presidente della commessione della pubblica istruzione saranno proposte a S. E. il segretario di stato ministro degli affari interni, prima della fine del corrente anno.

12. Ogni circondario, in cui vengono divisi i distretti delle provincie del regno, avrà un ispettore di circondario, ogni distretto un ispettore distrettuale.

13. Gl'ispettori di circondario presteranno gratuitamente i loro servigi, ma avranno il dritto di essere elevati al grado d'ispettori distrettuali, e niun potrà essere nominato ispettore distrettuale senza aver servito antecedentemente da ispettore di circondario, e senza risedere nel capo-luogo del distretto.

14. Gl'ispettori distrettuali avranno un soldo non minore di annui ducati settantadue.

15. Gl'ispettori distrettuali, e quelli di circondario dovranno essere istruiti nel metodo di mutuo insegnamento.

16. L'ispettore distrettuale d'accordo col presidente della commessione della pubblica istruzione fisserà l'orario matutino, e vespertino in cui debbansi esercitare le scuole di sua ispezione, secondo le particolari circostanze, usi ed abitudini delle popolazioni.

17. Sarà conservato nelle scuole primarie del regno l'antico metodo normale, finchè gradatamente, e laddove sarà praticabile, non siavi sostituito il metodo di mutuo insegnamento.

18. I libri, che serviranno all'istruzione primaria, saranno i seguenti, cioè 1. il metodo normale per imparare a leggere e scrivere correttamente; 2. il catechismo di religione della diocesi, e de' doveri sociali adottato dal governo; 3. l'aritmetica elementare.

19. Si procurerà al più presto di compilare gli stessi libri elementari secondo il metodo di mutuo insegnamento, i quali serviranno per le scuole stabilite, e da stabilirsi secondo questo nuovo metodo.

20. Vi saranno ancora per la più estesa educazione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno: 1. in una breve e chiara grammatica italiana, 2. negli avvisi di buona creanza del galateo, 3. nel catechismo di agricoltura, 4. nel catechismo di arti da insegnarsi tanto nella capitale, che nelle provincie del regno secondo le abitudini, ed i bisogni delle popolazioni.

21. Chiunque vorrà imprendere ad esercitare un'arte, o mestiere, sarà obbligato di presentare la matricola di avere assistito nelle scuole primarie, di saper leggere, e scrivere, le prime nozioni di aritmetica, e il catechismo di religione, e de' doveri sociali.

22. L'articolo precedente non incomincerà ad aver luogo che dal 1 gennaio 1820.

23. Gl'istitutori primari spiegheranno, e adatteranno a qualche operazione pratica il catechismo agrario, e profitteranno dello stato della vegetazione delle diverse stagioni dell'anno, per indicare col fatto ciò, che avranno già insegnato astrattamente.

24. I sindaci, e decurionati, coll'intelligenza degl'ispettori, vigileranno egualmente all'esecuzione di questo regolamento nel tenimento de' rispettivi comuni.

25. I sindaci non pagheranno i soldi a maestri, e maestre primarie dei rispettivi comuni, se gl'ispettori non accerteranno, che i medesimi abbiano con zelo, ed esattezza prestato il loro servizio.

26. Nella capitale gl'ispettori delle scuole primarie avranno la cura d'inviare due volte l'anno lo stato delle scuole di loro ispezione direttamente al presidente della commessione della pubblica istruzione.

27. Nelle provincie similmente due volte l'anno gli ispettori di circondario agl'ispettori distrettuali invieranno gli stati medesimi.

28. L'ispettore distrettuale invierà due volte l'anno al presidente della commessione della pubblica istruzione lo stato delle scuole primarie dell'intero distretto, e vi aggiungerà in

fine quelle osservazioni, che crederà più opportune a' progressi della istruzione elementare del distretto di sua ispezione.

29. Simili stati saranno compilati secondo il modello annesso alla fine di questo regolamento.

30. Nella capitale una volta l'anno vi sarà un esame generale de' fanciulli, nel quale saranno premiati quei maestri, che avranno meglio regolate le loro scuole, istituiti un maggior numero di alunni, e quegli alunni, che avranno meglio profittato dell'insegnamento. A questo esame interverrà il presidente della commissione di pubblica istruzione, e le altre autorità, che saranno dal medesimo invitate.

31. Lo stesso esame avrà luogo nelle città più popolate del regno coll'intervento delle autorità costituite, che vi richiedono, e dell'ordinario, se vi si troverà presente.

32. Di tutti questi esami si farà processo verbale da'rispettivi ispettori, che dagl'ispettori distrettuali saranno rimessi al presidente della commissione di pubblica istruzione.

33. Tutti coloro, a' quali incumbe l'istruzione primaria, da due in due anni potranno proporre al presidente della commissione di pubblica istruzione que' miglioramenti, e quelle modificazioni, che crederanno convenevoli al presente regolamento. La commessione di pubblica istruzione giudicherà del loro valore, e se debbano inviarsi a sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari interni per le modificazioni occorrenti.

— 824 —

Regolamento per le scuole delle fanciulle di Napoli e del regno sovranamente approvato il giorno 21 *decembre* 1819.

Art. 1. Vi saranno nella città di Napoli scuole di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra, e da una o due aggiunte, ossia aiutanti, secondo il numero delle fanciulle, che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole sarà fatta in guisa, che tutta la popolazione della capitale risentir ne possa egual vantaggio.

4. Nella città del regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, e da un aiutante.

5. In quelle che hanno una popolazione fra i cinque, e gli ottomila abitanti vi sarà una scuola servita da una maestra, e da un aiutante.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una scuola servita da una maestra.

7. Nella capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale: nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi comuni.

8. Saranno conservare tutte le scuole attuali, che non sono

mantenute a spese del real erario, e saranno sottoposte a' regolamenti generali di pubblica istruzione.

9. Saranno riguardate come scuole secondarie feminee tutte quelle scuole, che si tengono da religiose ne' luoghi del loro ritiro a pensione, o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un istruzione più elevata di quella, che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L'istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell'insegnar loro le arti donnesche, ed i doveri dello stato, che potrebbero elegere come nell'articolo seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole femminee del regno, i libri seguenti: 1° il metodo normale per imparare a leggere e scrivere; 2° una breve e chiara aritmetica; 3° il catechismo di religione, e de' doveri sociali adottato dal governo; 4° il catechismo de' doveri speciali delle donne secondo il loro diverso stato, finalmente quello di economia donnesca.

13. Tutte le attuali maestre debbono essere istruite nel metodo normale.

14. La commisione di pubblica istruzione veglierà alla più pronta, ed esatta esecuzione del precedente articolo.

15. Tutte le scuole feminee del regno saranno sotto la vigilanza della commissione di pubblica istruzione, e de' suoi ispettori, de' sindaci, e decurionati rispettivi non esclusa la superiore vigilanza de' vescovi.

16. Tanto nella capitale, che nelle provincie del regno, gl'ispettori delle scuole primarie de' fanciulli avranno anche l'ispezione delle scuole gratuite feminee.

17. Le maestre della capitale, e distretto di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al presidente della commisione di pubblica istruzione per mezzo de' rispettivi ispettori, come praticheranno altresì quelle degli altri distretti della stessa provincia di Napoli, e delle altre provincie del regno per mezzo degli ispettori distrettuali.

18. L'assiduità delle maestre, e il profitto che faranno le fanciulle, saranno titoli speciali a meritare la sovrana beneficenza.

19. Le donzelle nubili, le quali vorranno profittare della beneficenza del sovrano, dei maritaggi, e di qualunque altra pia istituzione stabilita a loro vantaggio, nol potranno altrimenti, che presentando la matricola di avere assistito alle scuole gratuite, com'è specificato nel presente regolamento.

20. Alla fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame avrà luogo una settimana dopo quello, ch'è stato prescritto nel regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

21. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premi alle maestre ed alle fanciulle, e specialmente sussidi dotali a quelle,

che si saranno maggiormente distinte. La commissione di pubblica istruzione proporrà i mezzi opportuni a Sua Maestà per que' comuni, ove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

22. Gl'ispettori di accordo con le maestre de' rispettivi circondari fisseranno le ore del giorno da consagrarsi agli esercizi di nostra S. Religione.

— 825 —

Ministeriale de' 22 *dicembre* 1819 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori civili circa la condonazione delle multe incorse da' cancellieri de' conciliatori fino a'* 10 *novembre* 1819.

Mi partecipa il signor ministro delle finanze che Sua Maestà si è degnata di accordare a tutti i cancellieri de'conciliatori il condono delle multe da essi incorse sino al giorno 10 novembre ultimo per non aver presentati i loro repertorj al visto de' ricevitori ne' termini prescritti dalla legge, o per non aver invece esibiti i certificati negativi.

Nel comunicare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai conciliatori delle rispettive provincie per intelligenza de' loro cancellieri.

— 826 —

Reale Rescritto del 22 *decembre* 1819 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale de' reali lotti col quale si determina l'ora in cui dee aprirsi l'archivio della lotteria reale.*

Sua Maestà informata dei dubbi surti circa l'orario da osservarsi nel chiudere ed aprire l'archivio della lotteria nei giorni dell'estrazioni de' numeri, nel consiglio de' 14 andante ha dichiarato: 1 che l'atto della chiusura dello archivio delle officine de' lotti la quale ha luogo prima che siegue la estrazione dei numeri, non avendo altro oggetto che quello di prevenire ed impedire qualunque frode che potesse commettersi a danno de' reali interessi, è interamente affidata alla procura generale presso la gran corte de' conti; 2. che l'apertura dell'archivio medesimo appartiene parimenti alla stessa procura generale. Affinchè poi tanto nella chiusura quanto nell'apertura di detto archivio si serbi una norma certa e stabile relativamente all'ora in cui l'uno e l'altro atto debbano seguire, vuole il Re, che la chiusura si faccia impreteribilmente alle ore ventidue ed un quarto, secondo l'orologio alla italiana, onde la estrazione dei numeri possa celebrarsi alle ore ventitre circa, e che appena finita la estrazione de' numeri la procura generale si rechi subito nella lotteria per far seguire immediatamente l'apertura dell'archivio.

Nel real nome le comunico, signor direttore generale, tali sovrane risoluzione per la esecuzione nella parte che la riguarda,

avendole partecipate al procuratore generale presso la gran corte de' conti per l'uso di risulta.

— 827 —

Circolare de' 29 dicembre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si scioglie il dubbio circa l'interragatorio dell'individuo in arresto per mandato di deposito, a carico del quale siasi proseguita la istruzione.

È nato il dubbio, se dopo il prosieguo delle indagini ordinate in forza dell'articolo 114 delle leggi di procedura penale debba darsi l'interrogatorio all'imputato prima che la gran corte criminale profferisca sulla conferma, o rivocazione del mandato di deposito.

Deve prevalere la risposta affermativa, giacchè l'interrogatorio del prevenuto potrà somministrare alla giustizia utili schiarimenti soprattutto per decidere sulla regolarità del mandato di deposito.

— 828 —

Circolare de' 29 dicembre 1819 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii delle diocesi del regno portante disposizioni sulla benedizione de' camposanti.

Il segretario di stato ministro degli affari interni manifestandomi che in molti comuni del regno al principio del prossimo entrante anno avrà luogo l'apertura dei camposanti ai termini della legge degli 11 marzo 1817, e che nel corso dello stesso anno dovranno essere ultimate le dette opere in tutto il regno; mi ha premurato di dare le opportune disposizioni, perchè gli ordinari si prestino alla benedizione dei suddetti camposanti.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè sulle richieste, che le saranno fatte a tale oggetto pe' comuni appartenenti alla di lei diocesi, dia quelle disposizioni, che giudicherà colle sue facoltà, ed a tenore delle rubriche ecclesiastiche.

— 829 —

Reale Rescritto de' 29 dicembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto al cacciatore maggiore, ed ai procuratori generali criminali di Napoli, Santamaria, e Salerno col quale si danno a' guardiani delle pesche riservate le facoltà di compilare i processi verbali sulle trasgressione che le riguardano.

Sua Maestà nel consiglio de' 7 andante ha conferito ai guardiani delle pesche riservate la facoltà di compilare il processo verbale sulle trasgressioni che loro riguardano. Inoltre ha ordinato che questo processo verbale debba essere nelle forme, e negli effetti uniforme a quello che i guardaboschi debbano compilare per le trasgressioni forestali.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 830 —

Ministeriale de' 29 dicembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustia ai regi procuratori civili circa il modo di scrivere le deliberazioni delle camere notariali fatte per le visite de' protocolli.

Sua eccellenza il signor ministro delle finanze mi partecipa, che Sua Maestà nel consiglio de' 7 decembre corrente si è degnata dichiarare, che le deliberazioni delle camere notariali per la visita de' protocolli possono essere scritte in piedi dell'ultimo atto de' medesimi.

Mi ha aggiunto ancora, che ne ha data comunicazione al direttor generale del registro e del bollo.

Passo tutto ciò a notizia delle signorie loro per di loro intelligenza, e perchè ne diano comunicazione alle rispettive camere notariali.

— 831 —

Ministeriale de' 29 dicembre 1819 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran corte criminale in Lecce sul dubbio se le norme designate nell'articolo 348 e seguenti delle laggi di procedura penale circa i giudizi correzionali siano comuni agl'incolpati assenti, ed a que' che si trovano in arresto.

Rispondo al dubbio, che mi ha ella proposto sulla intelligenza degli articoli 348 e seguenti delle leggi di procedura penale.

Questi articoli stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale, comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto. Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto, ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente nel giudizio de' prevenuti assenti.

(1) Le leggi di procedura penale, fissando negli additati articoli 348 e seguenti gli atti, che ne' giudizi correzionali precedono la pubblica discussione, non parlano dell'incolpato in arresto. Fan di esso parola nell'articolo 361, designando in qual modo dovrà assistere alla pubblica discussione. Il silenzio della legge ne' primi degli additati articoli circa l'incolpato in arresto ha fatto sorgere il dubbio se per lui sono applicabili le norme di rito che negli articoli stessi si trovano determinate. Il dubbio è risoluto colla presente ministeriale.

— 832 —

Reale Rescritto de' 31 dicembre 1819 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si spiega il senso dell'articolo 361 delle leggi penali circa la percossa o ferita lieve commessa con arma propria da persona non autorizzata ad asportarla.

L'articolo 359 delle leggi penali sanziona il secondo al terzo grado di prigionia per la percossa grave, o ferita grave per gli accidenti commessa con arma propria.

L'articolo 361 poi delle leggi medesime sanziona il primo al secondo grado di prigionia per la percossa o ferita lieve commessa anche con arma propria.

Questi due articoli risguardano il caso di offese con arma propria, la cui asportazione era permessa all'offensore. Quando poi non vi era permissione, e per conseguenza si aggiunge offesa il delitto di asportazione di arma vietata, lo stesso articolo 361 stabilisce che la pena sanzionata a quest'ultimo reato si applicasse nel *maximum* del grado.

Sua Maestà ravvicinando le disposizioni degl'indicati articoli, ha dichiarato nel consiglio del 7 andante, che la esasperazione della pena sanzionata dall'articolo 361 contro l'autore di percossa, e ferita lieve pel concorso delle circostanze di asportazione d'arme vietata, sia applicabile ancora contro il colpevole di percossa e ferita grave per gli accidenti accompagnata dalla stessa circostanza.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 833 —

Circolare del 31 decembre 1819 emessa dal ministro delle finanze e diretta ai regi procuratori diocesani concernente la pronta esecuzione degli ordini del ministro degli affari ecclesiastici ne' pagamenti sulle casse delle amministrazioni diocesane, con farne dopo l'adempimento rapporto al ministro delle finanze per semplice intelligenza.

Spesso avveniva, che gli ordini spediti dal ministro degli affari ecclesiastici, per pagamenti sulle casse delle amministrazioni diocesane, eran ritardati nella loro esecuzione, poichè prevenendone a me, o colla stessa data, o con data posteriore l'avviso, i regi procuratori non venivano autorizzati, che con ritardo, alla vidimazione de' mandati corrispondenti.

Ad evitare siffatto inconveniente si è dal prelodato ministro, e da me determinato, che in simili pagamenti, oltre degli ordini che da lui si dirigeranno ai presidenti delle amministrazioni, ne spedirà egli stesso l'avviso a' regi procuratori, in virtù del quale potranno essi concorrere per parte loro all'adempimento.

Per conciliare però questa misura coll'articolo 5 del decreto

de' 3 agosto 1818 con cui si prescrive, che i regi procuratori abbiano in tutti i casi a corrispondere con questo ministero, essi nel ricevere l'avviso de' pagamenti disposti, senza punto sospenderne la esecuzione me ne faranno rapporto per semplice intelligenza, ed ove detta esecuzione per parte loro incontrasse ostacolo, dovranno a me manifestarlo lasciando a mia cura le relazioni col ministero degli affari ecclesiastici, per li provvedimenti che si crederà opportuno di adottare.

Io mi attendo, signor regio procuratore, dalla di lei esattezza, la perfetta osservanza di quanto le ho comunicato per la parte che riguarda l'amministrazione, alla quale ella trovasi addetta.

— 834 —

Reale Rescritto del 5 *gennajo* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, col quale si dettano le norme per la liquidazione dei crediti contro lo stato anteriori al* 1806.

Ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto della data dei 10 novembre del passato anno, contenente l'avviso della commessione consultiva presso cotesta gran corte su' dubbi insorti nell'esecuzione del real decreto de' 19 settembre 1815 per la liquidazione de' crediti contro lo stato anteriori al 1806.

Nel consiglio de' 30 dello scorso dicembre si è quindi S. M. degnata di dichiarare che i crediti per causa di somministrazioni, e lavori fatti in quell'epoca potranno ammettersi a liquidazione, anche quando i reali ordini non fossero stati diretti a coloro che fecero le somministrazioni e lavori, qualora però quei che ne furono incaricati di real ordine avessero dato conto di contratti fatti, o avessero rappresentato i prezzi convenuti, o la spesa bisognevole, ed in seguito vi fosse stata la sovrana approvazione. Ha dichiarato parimenti la Maestà Sua che la sovrana approvazione data dopo l'esecuzione di qualche somministrazione o lavoro sia sufficiente a far ottenere la liquidazione ancorchè non vi fosse stato real ordine preventivo.

Relativamente poi alle declaratorie spedite dalle commessioni, giunte, e da' delegati, si è finalmente S. M. degnata di ordinare che sieno ammesse a liquidazione, qualora però i sopraindicati ne avessero fatto rapporto, e vi fosse seguita la sovrana approvazione.

Nel real nome le partecipo, signor procurator generale, queste sovrane determinazioni per lo adempimento di risulta da parte della commessione.

— 835 —

Ministeriale de' 5 gennaio 1820 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la gran corte criminale in Chieti con la quale si stabilisce che i cancellieri sostituti de' giudicati di circondario sien compresi nella disposizione dell'articolo 520 delle leggi di procedura penale circa il giudizio contra i funzionari dell'ordine giudiziario (1).

L'articolo 520 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio contra i funzionari dell'ordine giudiziario comprende nella sua disposizione anche i cancellieri sostituti ne' giudicati di circondario.

È questa mia di riscontro al di lei rapporto de' 18 dello scorso mese.

— 836 —

Reale Rescritto del 8 gennaio 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che i banchi di Palermo e di Messina sono sotto la dipendenza del ripartimento delle finanze.

Ho fatto presente al Re i rapporti dei 20 settembre, e dei 7 dicembre dello scorso anno colle carte in quest'ultime annesse con cui codesto ministero ha manifestato tutto ciò, che riguarda la istituzione, e l'attuale stato di amministrazione dei banchi di Palermo e Messina. S. M. ha considerato che qualunque fosse l'origine, e la istituzione dei banchi, ossia delle due tavole di Palermo, e di Messina, non sia però da dubitarsi che siccome tutti i debitori del pubblico erario fanno nelle dette tavole i depositi e le gire dei pagamenti, così esser debbano le medesime dirette dal ministro delle finanze, come quello che vi ha il maggiore interesse.

In conseguenza S. M. nel consiglio dei 2 del corrente ha risoluto di dover rimanere ferma la disposizione della dipendenza dei banchi della generale direzione dei rami e diritti diversi ai termini del decreto del 1 giugno 1819.

Sul riflesso però che l'amministrazione dei suddetti banchi, o tavole possa soffrire dei cambiamenti, e che secondo l'attuale stato le due tavole di Palermo e di Messina si considerano come dipendenza dei due rispettivi Senati, S. M. vuole che provvisoriamente rimanendo i banchi sotto la dipendenza

(1) Questo articolo dispone:
« Se i regi giudici di circondario, o gli agenti del pubblico ministero » presso di loro, o altri uffiziali inferiori dell'ordine giudiziario; se i can- » cellieri presso qualunque gran corte, o tribunale, eccetto il cancelliere » della corte suprema di giustizia, incorrano in reati relativi alle loro fun- » zioni, il giudizio ne appartiene alle gran corti criminali. »

del ripartimento delle finanze di cotesto ministero, siccome lo sono stati finora, la corrispondenza col ministero medesimo debba farsi per mezzo delle rispettive intendenze di Palermo e di Messina.

S. M. ha inoltre ordinato che qualora questa sovrana risoluzione incontrasse ostacolo cotesto ministero lo rappresenti.

Nel real nome lo partecipo al ministero medesimo per l'uso conveniente.

— 837 —

Circolare degli 8 gennaio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si stabiliscono delle norme circa il tempo, in cui sono da eseguirsi le perizie sulle ferite o percosse giudicate nel principio della istruzione pericolose di vita, o di storpio.

Per esecuzione degli articoli 356 e 360 delle leggi penali, (1) oltre la perizia, che si esegue nel principio della istituzione sulle percosse e ferite con pericolo di vita, o di storpio, dovrà farsene altra, onde verificare l'esito del pericolo, e così determinare la natura del procedimento e la pena.

Sarà opportuno eseguire la seconda perizia nel vigesimo giorno dopo quella delle offese, giacchè ordinariamente in questo intervallo può conoscersene il risultato. Se nel vigesimo giorno si trovi sussistente il pericolo, si procederà alla terza perizia nel giorno quarantesimo posteriore a quello delle offese.

La seconda e la terza perizia si eseguiranno prima de' termini di sopra stabiliti, allorchè antecedentemente cessi il pericolo o accada lo storpio, la mutilazione, o la morte dell'offeso: quindi le autorità incaricate della istruzione dovran procurare di avere speso notizie sull'esito del pericolo ad oggetto di regolare l'epoca delle perizie.

Inculcheranno le signorie loro alle cennate autorità di badare attentamente alla esecuzione di tal dovere, affinchè non si porti alcun ritardo ne' giudizi penali.

(1) Questi articoli dispongono quanto segue:

Art. 356 « È percossa grave o ferita grave quella giudicata pericolosa » di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo.

Art. 360 « Se la percossa, o la ferita grave per gli accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel » presidio non applicata nel *maximum* del tempo.

» Se sia stata commessa ne' modi o contro le persone, di cui si parla » nell'articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio. »

— 838 —

Reale Rescritto de' 12 febbraio 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli, e 'l monastero di S. Chiara di Turi, trattandosi di azione meramente civile.

Il monastero delle monache di S. Chiara di Turi nel 1804 fu con regio assenso abilitato a contrarre un debito di ducati 4000 per accorrere ai suoi bisogni, ipotecando i beni del monastero, coll'obbligo però di rimpiazzare detta somma a ragione di ducati 50 l'anno.

In seguito di tal permesso nel dì 5 maggio 1804 il monastero prese a censo bollare da D. Giuseppe Gonnelli la somma di ducati 1400 al sette per cento.

Nell'anno 1816 dovendo il creditore Gonnelli conseguire tre annate di annualità decorse per li 2 aprile dello stesso anno, ne domandò la soddisfazione nel tribunale civile di Trani.

Notificato il monastero, oppose l'incompetenza del tribunale, deducendo che il credito del Gonnelli era rimasto estinto fin dal 1811 per effetto di una lettera dell'intendente della provincia, colla quale dava comunicazione del decreto de' 7 marzo dello stesso anno, con cui fu prescritto, che i creditori delle corporazioni religiose sotto pena di perdere il loro dritto, nel termine di quattro mesi presentar dovessero i titoli dei loro crediti presso la commisione del debito pubblico, onde attendere la liquidazione. Che non avendo a ciò adempito il creditore Gonnelli, il suo credito era rimasto ammortizzato, e per questa ragione non avea il monistero pagato le annualità.

Il tribunale avendo per vero che il decreto de' 7 marzo riguardava i capitali non già gl'interessi, ossiano le annualità, le quali soltanto eransi dedotte in giudizio dal creditore Gonnelli, con sua sentenza de' 21 agosto 1816 si dichiarò competente.

Di tal sentenza ne appellò il monastero, e la gran corte civile di Trani sulla considerazione, che col decreto del 1811 furono dichiarate della giurisdizione amministrativa tutte le quistioni riguardanti la liquidazione, i titoli, e la soddisfazione de' debiti delle corporazioni religiose, e che trattavasi della interpretazione di un atto amministrativo, cioè della lettera dell'intendente, colla quale in esecuzione del decreto de' 7 marzo 1811 fece sentire alle corporazioni religiose, che i crediti contro di esse non liquidati rimanevano ammortizzati, con sua decisione de' 28 agosto 1818, dichiarò la competenza della causa appartenere al potere amministrativo.

Successivamente il creditore Gonnelli comparve presso il consiglio d'Intendenza della provincia e dopo aver dedotto il suo credito contro il monistero, domandò dichiararsi il consiglio competente ad interpretare l'atto amministrativo dell'intendente

della provincia emesso in seguito del decreto de' 7 marzo 1811 di sopra rapportato.

Il consiglio d'Intendenza avendo discusso l'affare, tenendo presente la decisione della gran corte civile di Trani, riflettè che nel decreto de' 7 marzo 1811 non si parlava affatto di appartenere alla giurisdizione amministrativa le quistioni riguardanti la liquidazione, i titoli, e la soddisfazione de debiti delle corporazioni religiose, ma semplicemente del sistema da osservarsi nella liquidazione e soddisfazione di detti debiti. Considerò del pari, che la controversia tra il Gonnelli ed il monistero non portava che all'esame, se il credito del Gonnelli era stato o no colpito dal decreto de' 7 marzo 1811 per la liquidazione non fatta, non già d'interpretare la lettera dell'intendente dopo del decreto spedito, in maniera che riducendosi l'oggetto ad una semplice azione civile, di questa, secondo il disposto nell'articolo 6° n.° 3° della legge de' 21 marzo 1817 conoscer doveva il potere giudiziario, e per tali riflessi con decisione de' 27 maggio 1819 si dichiarò incompetente, e che le parti si fossero provvedute avanti l'autorità giudiziaria.

In questo stato il creditore Gonnelli implorò da Sua Maestà la sovrana risoluzione su tal conflitto negativo, e la Maestà Sua con real rescritto de' 18 dicembre per lo ministro di giustizia, ordinò che la prima e seconda camera del supremo consiglio avessero dato il loro parere.

Le camere, nelle quali sono intervenuti S. E. il signor principe di Cardito, ed i signor D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, ed abate D. Domenico Sarno reggente e consigliere della prima camera, come pure i signori duca di Campochiaro, principe di Belvedere, maresciallo Sanghez, e marchese Avena consiglieri della seconda camera, avendo discusso l'affare in tutta l'estensione, han trovato ragionevoli le considerazioni del consiglio d'intendenza della provincia di Bari, che cioè nella quistione tra D. Giuseppe Gonnelli, e le monache di S. Chiara di Turi non cade in esame l'interpretazione della lettera dell'intendente, ma se il credito del Gonnelli sia caduto sotto le disposizioni del decreto de' 7 marzo 1811, lo che importa che la quistione riguarda un'azione meramente civile di appartenenza del potere giudiziario; ed adottando le stesse considerazioni:

Sono di avviso che nella mentovata causa del credito di D. Giuseppe Gonnelli contro il monistero di santa Chiara di Turi, debba procedere il potere giudiziario.

Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del 18 gennajo ed approvato con real rescritto de' 12 febbraio 1820.

— 839 —

Reale Rescritto del 15 gennaio 1820 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale de' reali lotti, col quale si determina in qual giorno seguir dee l'apertura dell'archivio di quell'amministrazione.

Avendo rassegnato al Re le osservazioni da lei fatte, relativamente all'ora della chiusura ed apertura di cotesto archivio ne' giorni di estrazione, la Maestà Sua nel consiglio del 10 andante nell'atto che ha confermata la risoluzione già presa di chiudersi l'archivio alle ore ventidue ed un quarto, ha risoluto, che l'apertura si faccia il dì seguente.

Nel real nome glielo partecipo signor direttore generale per di lei intelligenza, prevenendola di averne data comunicazione al procuratore generale presso la gran corte de' conti.

— 840 —

Circolare de' 15 gennaio 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili con la quale si permette a' servienti de' conciliatori di dar congedo a' locatari qualora il pigione non ecceda i ducati sei.

Si è dubitato se i servienti de' conciliatori possano dar congedo a' locatari, qualora il pigione non ecceda i ducati sei; e nell'affermativa, se questo atto sia esente del registro e bollo.

Questo dubbio non può essere risoluto che affermativamente. Poichè se i conciliatori sono compensati a procedere ne' giudizi di sfratto, allorchè il pigione dovuto non ecceda i ducati sei, è chiaro che gli atti di congedo, che formano la base di tali giudizi, possono farsi da servienti addetti a' loro uffici. Una opinione contraria renderebbe difficile, e dispendiosa un'operazione cotanto semplice quanto l'intimazione di un atto di congedo. Stabilito il principo della competenza de' conciliatori nel soggetto caso, è altresì chiaro che gli atti di congedo de' quali è quistione, debbano essere esenti del bollo e dal registro. Questa esenzione è una conseguenza necessaria dell'articolo 16 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

Nel partecipare alle signorie loro la risoluzione di questo dubbio, le incarico di darne comunicazione a' regi procuratori de' tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 841 —

Reale Rescritto de' 15 gennaio 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori civili col quale si determinano le circostanze nelle quali dee aver luogo la formalità del registro e bollo per gli obblighi di coloro che ricevono grano da' monti frumentari.

Il signor ministro degli affari interni in data de' 22 dicembre del caduto anno, manifestandomi la difficoltà che s'incon-

tra da qualche regio procuratore civile, perchè gli obblighi da prendersi innanzi a' conciliatori per le somministrazioni de' grani e che vengono fatte da' monti frumentari, sieno ricevute in carta senza bollo, mi ha dato comunicazione della sovrana risoluzione presa per punto generale nel consiglio de' 15 aprile dello scorso anno per mezzo del ministro delle finanze, ch'è del tenor seguente.

« Avendo rassegnato a Sua Maestà quando V. E. mi co-
« municò con foglio de' 20 gennaio ultimo, sul progetto di re-
« golamento formato dal consiglio generale di Abruzzo primo per
« la buona amministrazione de' monti frumentari, la Maestà
« Sua conformemente al parere del direttor generale del regi-
« stro e del bollo, consultato sull'oggetto, si è degnata di
« prescrivere che gli obblighi di coloro che ricevono il grano
« da' monti frumentari, siano esenti dalla formalità del bollo,
« e del registro, ma che laddove debbasi coazionare un debi-
« tore, in tale caso l'estratto del di lui obbligo deve essere
« redatto in carta bollata, e registrato a spese de' monti fru-
« mentari, salvo a questo di ripeterne l'importo dal debitore
« istesso unitamente alla sorte principale.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana determinazione, le incarico di passarle alla intelligenza de' conciliatori corrispondenti e di curarne il dovuto adempimento.

— 842 —

Ministeriale di 19 gennaio 1820 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustia al regio procurator generale presso la gran corte criminali in Napoli con la quale si danno disposizioni pei sindaci e decurioni investiti delle cariche di supplenti giudiziari e durata delle funzioni di costoro.

Il dubbio, ch'ella propone col rapporto de' 14 andante, se i sindaci e decurioni, cessando da queste funzioni, debbano anche lasciare quelle della polizia giudiziaria, non deve più aver luogo, dopo che il decreto de' 16 novembre 1819 ha stabilito in ogni comune, non capo-luogo, un supplente al giudice di circondario al quale si sono affidate anche le funzioni della polizia giudiziaria; perciocchè le funzioni di costoro non han nulla di comune con quelle di sindaco, e di decurione, e la scelta de' supplenti non è più limitata alla classe de' sindaci e decurioni.

In quanto poi alla durata de' supplenti di scelta del ministro di giustizia, essa debb'essere regolata nella stessa norma stabilita pei supplenti, che si eleggono dal re, i quali giusta l'articolo 16 della legge de' 28 maggio sono triennali.

Per l'esposte ragioni non può il supplente di Resina dimandare di essere esonorato dalla carica di supplente per lo motivo di avere cessato dalle funzioni di supplente se non dal dì,

in cui gli è stata comunicata la disposizione della mia circolare degli 8 andante.

— 843 —

Reale Rescritto del 19 *gennaio* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze a tutti gl'intendenti delle provincie, col quale si determina il valore nominale delle monete di rame de' reali domini oltre il faro.*

Di riscontro al di lei rapporto de' 30 di novembre ultimo le partecipo per sua intelligenza, ed uso di risulta di aver con questa data diretto al signor intendente della provincia della seconda Calabria ulteriore il seguente reale rescritto.

« Ho fatto presente al re quando mi fu da lei riferito in data de' 6 di novembre del prossimo passato anno, sulle continue quistioni che soleano accadere ne' luoghi marittimi di cotesta provincia, per non volersi da' naturali di essa ricevere le monete di rame contate ne' reali domini oltre il faro, che dagl'individui de'domini stessi provvenienti si esibivano nelle loro contrattazioni come prezzo di generi, che faceva lor bisogno di acquistare. E sua Maestà avendo considerato:

2. Che colla legge de' 20 aprile 1818 fu stabilito l'unità del sisteme monetario.

3. Che coll'articolo 10 della legge medesima fu prescritto, che tutte le monete di rame, di argento, e di oro coniate nelle regie zecche si di Napoli che di Palermo dovranno aver corso indistintamente.

3. Finalmente che la moneta di rame dell'una e dell'altra parte de' suoi reali domini è di egual peso proporzionato al suo valore nominale, si è degnata nel consiglio de' 7 di decembre ultimo dichiarare che tanto le monete di rame finora coniate in Napoli, quanto quelle coniate in Sicilia, al pari delle monete di oro, o di argento debbano avere il loro corso in tutto il regno secondo il loro valore nominale; ad eccezione delle sole monete di grana due e mezzo, di grana quattro, e di grana cinque coniate in Napoli precedentemente al decreto de' 21 febbraio dell'anno 1816, per le quali quantunque il detto valore fosse in esse indicato, pur tuttavia dovrà starsi alla riduzione fissata col decreto de' 2 gennaio 1815 confirmato coll'enunciato decreto de' 21 di febbraio 1816, di dover valere cioè le monete di grana due e mezzo grana due, quelle di grana quattro, per grana due e mezzo, e quelle finalmente di grana cinque grana quattro.

» Nel real nome le partecipo quindi, signor intendente, tali sovrane dichiarazioni perchè possa per la parte che riguarda l'amministrazione di cotesta provincia a lei affidata curarne l'adempimento, prevenendola di averne data conosceuza benanche alla tesoreria generale per le disposizioni dalla medesima a darsi a tutt'i contabili da essa dipendenti, come ancora di

averne fatta partecipazione al ministero di stato presso il luogotenente generale.

— 844 —

Reale Rescritto de' 22 gennaio 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la suprema corte di giustizia ed a regi procuratori presso le gran corti e tribunali civili col quale si risolvono alcuni dubbi sulla interpetrazione della legge de' 30 gennaio 1817 sul bollo.

Sua Maestà si è degnata di dichiarare.

1. Che l'articolo 38 della legge de' 30 gennajo 1817 sul bollo non è applicabile agli atti di cambiamento di contratti di matrimonio. Tali atti debbono essere distesi secondochè è prescritto nell'articolo 1351 delle leggi civili, a piè delle minute de' contratti di matrimonio.

2. Che questi atti di cambiamento debbano essere contrasegnati nel repertorio de' notai col numero progressivo, facendosi solo menzione nel margine del numero già preso del primitivo contratto di matrimonio.

3. Che gli atti di vendite fatte innanzi ai notai sieno volontarie, sieno forzose, si distendano l'uno dopo l'altro in continuazione nello stesso quaderno.

4. Che tali atti di vendite debbano però essere soggetti a diverse registrazioni, ed inscrizioni sul repertorio.

Nel partecipare nel real nome alle signorie loro questa sovrana determinazione, le prevengo che il signor ministro delle finanze ne ha già data comunicazione alla direzione generale del registro e del bollo. I regi procuratori de' tribunali civili avranno cura di far conoscere questa risoluzione sovrana a' giudici di circondario, ed alle camere notariali.

— 845 —

Ministeriale de' 22 gennaio 1820 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurotor generale presso la gran corte criminale in Napoli portante disposizioni sulla esibizione in giudizio delle polizze bancali attaccate di falso; e delle altre polizze che bisognano per la comparazione de' caratteri.

Rispondo al suo rapporto de' 13 decembre ultimo, col quale mi ha ella comunicato le osservazioni che il reggente del banco delle due Sicilie ha fatte sulla esibizione delle polizze bancali in giudizio.

Allorchè queste polizze sono attaccate di falso, il reggente dovrà esibirle a semplice richiesta del giudice incaricato della istruzione. In questo caso formando le polizze la base del procedimento, la esibizione dovrà aver luogo nel principio della istruzione. Si osserverà per assicurare l'identità delle polizze esibite, l'interesse del banco, e de' privati, la norma stabilita

dall'articolo 443 delle leggi di procedura penale (1). Allorchè le polizze bancali non sono attaccate di falso, ma servono in giudizio per la comparazione de' caratteri, il giudice incaricato per la istruzione, dovrà per tale comparazione conferirsi coi periti nel banco. In questo caso però le polizze dovranno essere esibite quando i giudici le richiederanno perchè loro bisognano o per la spedizione di un mandato contra il prevenuto, o per l'interrogatorio dello stesso, o finalmente per la contradizione fra le parti.

S. E. il segretario di stato ministro delle finanze, ch'è convenuto interamente in questo sistema, ha dato gli ordini perchè il reggente del banco vi si uniformi. Baderà ella alla esatta osservanza dello stesso sistema per la parte delle autorità giudiziarie.

— 846 —

Reale Rescritto del 26 *gennajo* 1820 *partecipato dal ministero delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, col quale si danno disposizioni pei crediti nascenti da forniture militari anteriori al* 1815.

Ho posto sotto gli occhi di Sua Maestà i dubbj elevati da cotesta gran corte nella seduta degli 11 agosto del passato anno 1819 e di cui ella mi ha rimesso un estratto con rapporto de' 4 del corrente mese. Vale a dire.

1. Se il decreto de' 7 settembre 1818 impedisca la discussione del conto reso dal signor Corselin già economo dell'ospedale militare in Capua per la sua gestione del 1 gennajo agli 11 ottobre 1815 e del quale pare ch'ei risulta creditore di ducati 2391 circa per prevalenza del mobilio da lui riconsegnato:

2. Se il signor Corselin rimasto in impiego quantunque straniero, abbia dritto agli emolumenti che ripete pel detto servizio.

Sul 1. Sua Maestà ha dichiarato nel consiglio de' 18 corrente che lo spirito del sopracitato decreto de' 7 settembre o di non riconoscersi i crediti derivanti da forniture ed approvigionamenti consumate per le truppe anteriormente all'epoca de' 12 maggio 1815 di riconoscersi bensì, quei crediti che pervengono da affitti ritrovati esistenti, e consegnati dopo l'anzidetta epoca: ed in fatti sono stati riconosciuti quei di varj fornitori di legnami ed altri approvigionamenti per la real marina. Che trattando nel proposto caso del signor Corselin di un incaricato in forza di contratti della manutenzione di un mobilio militare consegnatogli valutato, e da lui riconsegnato dopo il 23 mag-

(1) Questo articolo dispone: « Sarà data inoltre al depositario copia del » documento esibito collazionato dal presidente; e ne sarà fatta menzione » dal cancelliere nel certificato di esibizione.

« Il depositario riporrà questa copia in luogo dell'atto originale esibito: » potrà da questa rilasciare altre copie, facendo menzione in esse, che l'atto » originale trovasi depositato in cancelleria perchè attaccato di falso.

gio e propriamente in ottobre 1815 d'un valore maggiore di quello per lo quale gli era stato consegnato, debbasi riconoscere questo di lui credito ove sussista del pari che sarebbe stato il Corselin abbligato a pagare la minorazione se lo avesse consegnato diminuito di valori.

Che sia però da vedersi donde risulta la detta plusvalenza di mobili, se dall'averne surrogato altri di maggior prezzo a quelli ricevuti in consegna, e poi consumati o da semplice varietà di estimo fatto de' medesimi oggetti nella loro consegna, e riconsegna; poichè nel primo caso sarebbe dovuta la plusvalenza, e non nel secondo. Che su di ciò debba cadere l'attento esame della gran corte nella discussione del conto del signor Corselin, tutta l'epoca del quale raggirandosi fra soli mesi nove, da gennaro cioè fino agli 11 ottobre 1815; non sembra presumibile, che in si breve spazio di tempo abbia potuto avvenire tanto consumo di effetti, che quei surrogati avessero la plusvalenza di circa ducati 2391.

Sul secondo dubbio relativo al primo di manutenzione ed a soldi del signor Corselin convenuti nel contratto pel sopraindicato servizio, siccome si contesta, che fu egli obbligato a continuare l'incarico non ostante che fosse un estero, dal direttor generale della regìa militare, il quale per effetto di ordini superiori proseguì le sue funzioni per molti mesi dopo il 23 maggio 1815 Sua Maestà ha dichiarato essergli dovuti dalla detta epoca de' 23 maggio fino agli 11 ottobre 1815 tempo in cui il Corselin riconsegnò il mobilio dell'ospedale militare di Capua.

Nel real nome le partecipo queste sovrane determinazioni per sua intelligenza e governo.

— 847 —

Circolare de' 27 gennajo 1820 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulla formazione, e sull'invio al ministero di grazia e giustizia del registro de' condannati.

A norma degli articoli 609 e 610 delle leggi di procedura penale (1) in ogni cancelleria di giudicato di circondario, e

(1) Questi articoli dispongono quanto segue:
ART. 609 « I cancellieri delle gran corti criminali de' giudici di circondario e della suprema corte di giustizia, allorchè questa ne' casi preveduti dall'articolo 521 fa le veci di gran corte criminale, saranno tenuti di trascrivere sopra un registro particolare il nome, cognome, professione, età, patria e domicilio di tutti i condannati.
» Oltre a ciò questo registro conterrà una notizia sommaria della causa e della condanna: il tutto sotto pena contro il cancelliere di dieci ducati di ammenda per ciascuna omessione ».
ART. 670. « In fine d'ogni tre mesi i cancellieri passeranno al procurator generale, sotto pena dell'ammenda indicata nel precedente articolo, una copia di questi registri; ed il procurator generale la invierà al ministero di grazia e giustizia, presso il quale sarà tenuto un registro generale di tutte le condanne, ritratto da queste copie ».

di gran corte criminale deve esser tenuto il registro de' condannati, di cui in fine di ogni tre mesi deve essermi inviata copia.

Mando per la esecuzione di questi articoli alle SS. LL. i registri, le carta per le copie dei medesimi, ed i modelli con alcune note dilucidative, che servono a facilitarne la formazione. Baderanno elleno a farli pervenire alle cancellerie cui sono diretti rispettivamente, ed invigileranno, affinchè si adempia quanto segue:

1. Ne' registri devono essere iscritti i condannati dal dì primo settembre ultimo in poi;

2. La prima copia de' registri ch'elleno mi faranno pervenire al più presto possibile, dovrà contenere i condannati dal primo settembre a tutto dicembre ultimo.

Le copie successive conterranno i condannati dopo quest'epoca, e dovranno essermi inviate in fine di ciascun trimestre rispettivamente.

3. Pei condannati alla interdizione dai pubblici officj oltre la copia de' registri, deve farsi pervenire a questo ministero la copia delle sentenze o decisioni di condanna, subito che saranno esse divenute esecutive.

— 848 —

Circolare de' 29 *gennajo* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina che gli uscieri di giudicato di circondario non sono compresi nella disposizione dell'articolo* 520 *delle leggi di procedura penale relativo al giudizio de' funzionarj dell'ordine giudiziario.*

Si è dimandato se l'articolo 520 delle leggi di procedura penale relativo al giudizio de' funzionarj dell'ordine giudiziario comprenda nelle sue disposizioni gli uscieri di giudicato di circondario.

Questo articolo riguarda propriamente i funzionarj, che in forza della legge de' 19 ottobre 1818 sono coverti di garantia: quindi non può comprendere gli uscieri esclusi espressamente dalla garentia nell'articolo 4 della citata legge.

— 849 —

Reale Rescritto de' 29 *gennajo* 1820 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni circa la cura delle cappellanie, e legati pii devoluti.*

Trovandosi colla circolare de' 2 gennajo 1819 stabilito da Sua Maestà d'accordo col S. Padre, che debbono essere soggetti alle amministrazioni diocesane i beneficj di patronato particolare in caso di vacanza, quando però sieno veramente collattivi, e non semplici istituzioni, o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi compatroni; si è promesso il dub-

bio, se dopo la cennata risoluzione possano, o no le suddette amministrazioni diocesane continuare ad avere la gestione delle cappellanie, e legati pii devoluti alla real corona, che ad esse trovansi consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già monte frumentario.

Avendo fatto presente a Sua Maestà un tale dubbio, la Maestà Sua nell'atto stesso, che ha ordinato di osservarsi esattamente le disposizioni contenute nella suddetta circolare, le quali escludono l'ingerenza delle amministrazioni diocesane su i legati pii, e le semplici istituzioni di patronato de' particolari, si è degnata di permettere, che le dette amministrazioni diocesane continuino ad aver cura delle suddette cappellanie, e legati pii devoluti, i di cui beni sieno stati ad esse consegnati, e che possano sequestrare gli altri a misura che ne avverranno le vacanze, per ispeciale facoltà, che la Maestà Sua ad esse accorda a tal'uopo, a condizione di doverne tenere un conto a parte, senza rimanere impedito d'impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi, che sono a carico di esse amministrazioni.

Il che nel real nome partecipo a lei per intelligenza, e regolamento di cotesta amministrazione diocesana.

— 850 —

Circolare de' 29 gennajo 1820 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari delle diocesi del regno portante talune sovrane determinazioni per avere le amministrazioni diocesane la piena conoscenza de' beneficj ecclesiastici esistenti.

Con decreto del dì 11 del corrrente mese Sua Maestà ha stabilito i mezzi da tenersi ad oggetto che le amministrazioni diocesane abbiano una piena conoscenza de' beneficj ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi, e le notizie delle vacanze de' medesimi appena esse avvengano, onde corrispondere esattamente la fine della loro istituzione.

Rimetto a lei due copie conformi del suddetto real decreto per sua intelligenza, e di cotesta amministrazione diocesana, e per lo corrispondente adempimento. (1)

(1) Volendo apprestare alle amministrazioni diocesane i mezzi di avere una piena conoscenza de' beneficj ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi, e le notizie delle vacanze de' medesimi appena esse avvengano, onde corrispondere esattamente al fine della loro istituzione.

Sulla proposizione del nostro consigliere, e segretario di Stato ministro degli affari ecclesiastici.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. In quelle diocesi, nelle quali gli archivj vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutt'i beneficj ecclesiastici sieno di libera collazione, sieno di patronato regio, ecclesiastico, o de' particolari, le rispettive amministrazioni diocesane, sono autorizzate ad incaricare i parrochi, ed i sindaci dei comuni di formare l'inventario de' beneficj suddetti esistenti in ciascun comune, ed a promulgare un affisso, onde ciascun possessore de' beneficj della indicata natura ne consegni ad essi parrochi, e sindaci la rivela fra il termine di due mesi, elasso il quale i beni addetti al non ri-

— 851 —

Circolare de' 2 febbraio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante il modo di eseguirsi l'articolo 369 delle leggi di procedura penale, il quale ordina l'invio al regio procuratore generale criminale del testimone, contra il quale si abbiano gravi argomenti di aver deposto con falsità nella pubblica discussione per reato correzionale.

L'articolo 369 delle leggi di procedura penale nel caso di gravi argomenti di falsità contra il testimone, che depone nella pubblica discussione correzionale, ordina la spedizione del mandato di deposito, e l'invio dell'arrestato al procurator generale.

Or siccome il più delle volte avviene, che la falsa deposizione in materie correzionali sia punibile correzionalmente, e che non diventa misfatto se non in casi rari e per qualche circostanza particolare, così l'invio dell'arresto al procurator generale diverebbe spesso frustaneo, dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio. Quindi per prevenire questo inconveniente il giudice del circondario nel caso in quistione prima di eseguire l'invio dell'arrestato, farà un distinto rapporto al procurator generale, ed attenderà le sue disposizioni.

Comunicheranno le signorie loro queste spiegazioni a' giudici de' circondari, onde vi si uniformino.

velato beneficio saranno sottoposti a sequestro, e le spese occorrenti per gl'informi in supplemento delle rivele non fatte nel termine assegnato, anderanno a carico de' non revelanti. I parrochi, ed i sindaci, che ricusassero di formare il suddetto inventario saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanze de' beneficj indicati nell'articolo precedente gli ordinarj, ed i sindaci saranno obbligati di darne avviso fra otto giorni alla rispettiva amministrazione diocesana.

Per ogni contravvenzione sarà pagata a beneficio dell'amministrazione diocesana una multa della somma corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante, di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto, e vistato dal sindaco del comune, in cui è domiciliato.

4. I nostri segretari di stato ministri degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, ciascuno per la sua parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.—Napoli 11 gennajo 1820 — firmato: FERDINANDO.

— 852 —

Reale Rescritto del 5 febbraio 1820 partecipato dal ministro dell'interno al direttore generale de' ponti e strade, col quale si stabiliscono norme a seguire per le opere pubbliche provinciali.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i progetti degli stati discussi delle opere pubbliche provinciali pel 1820 Sua Maestà si è degnata di approvarli come dalle copie conformi, che a lei ne rimetto copie insieme col corrispondente decreto; ed ha inoltre, sul mio rapporto adottato le seguenti risoluzioni.

I. Sua Maestà ha autorizzato la costruzione della traversa fra le consolari di Benevento e Caserta, di cui trovasi approvato il progetto di arte. Ella troverà perciò ammessa la somma di ducati 3500 sullo stato discusso di Napoli, ed una simile su quello di terra di Lavoro per questa opera. Avendo però il consiglio provinciale di Napoli progettato la costruzione della medesima traversa per altre quattro miglia da Caivano ad un punto più vicino della consolare di Roma, ella esaminerà questa proposizione, e trovandola di facile esecuzione, e vantaggiosa per le due provincie ne farà formare un progetto d'arte suppletorio a quello già approvato.

II. Sulla domanda del consiglio generale di principato Citra Sua Maestà ha abolito il pendaggio imposto per la manutenzione del ponte sul Sele col decreto de' 21 aprile 1819 ed ha invece provveduto alla spesa di detta manutenzione sull'articolo 13 dello stato discusso delle opere pubbliche di detta provincia.

III. Sua Maestà approvò l'anno scorso la proposizione del consiglio generale di terra di Bari, di preferirsi alla costruzione della strada di Trani ad Altamura, un altra strada più utile, da Canosa al confine della provincia verso Noci, o Luogorotondo, lasciando al consiglio provinciale la facoltà di deliberare sulla direzione da darsi a tale strada. Il consiglio ha proposto la seguente: Canosa, Andria, Curato, Ruvo, Terlizzi, Soverito, Bitonto, Palo, Bitetto, Canneto, Montrone, Rutigliano, Conversano, Castellana, e da Castellana in poi a Noci per Putignano, e non già Luogorotondo per Alberobello. Sua Maestà si è uniformata al voto del consiglio, ed ella darà in conseguenza gli ordini per la formazione del progetto d'arte di esecuzione, secondo la direzione indicata.

IV. Ha similmente approvato Sua Maestà la costruzione d'una gran traversa in Calabria Citra, che divisa in due tratti, uno da Cosenza a Paola, l'altra dalla consolare a Rossano aprirà le comunicazioni interne dalle rive del mare Jonio a quello del Tirreno. Vedrà dallo stato discusso, che per questo anno vi è un fondo di ducati 15,000 addetto a quest'opera. Ella dunque ne disporrà al più presto possibile il progetto d'arte,

intesa la deputazione delle opere pubbliche provinciali sulla linea che sia più utile di seguire per ciascuno de' due tratti.

V. Le stesse disposizioni ella dirà per le strade del Vattiato e Petraro, e ponte sul Nieto nella seconda Calabria ulteriore per le traverse di S. Jeiunio, e Scilla, e pe' disseccamenti de' laghi di S. Cristina e Lobrichi nella prima Calabria ulteriore; e finalmente per la strada da Angiola a Cittaducale, opere tutte che Sua Maestà ha approvate, e per le quali ella troverà dei fondi assegnati su gli stati discussi delle opere pubbliche delle rispettive provincie.

VI. Ha finalmente Sua Maestà ordinato che ai termini dell'articolo primo del real decreto de'25 settembre 1818 cominci dal corrente anno ad essere a carico della direzione generale de' ponti e strade, sui fondi della tesoreria generale messi a tal'effetto sullo stato discusso della direzione generale, la manutenzione delle strade provinciali sostenuta sinora, a spese delle rispettive provincie. Ha sanzionato a tale oggetto ne' cinque seguenti articoli i principi da eseguirsi per la consegna di dette strade che deve aver luogo immediatamente dovunque si verifichino tali principi. Ella quindi si metterà subito di accordo cogl'intendenti rispettivi su quest'oggetto, e mi proporrà l'occorrente per le corrispondenti risoluzioni.

1. Le strade costruite a spese delle provincie si riguarderanno come perfezionate, e quindi atte ad essere consegnate, per la manutenzione alla direzione generale de' ponti e strade, quando la intera strada proposta ed approvata, o una porzione di essa, che da un capoluogo di provincia, o distretto abbia aperto la comunicazione con altro ramo di strada regia, o provinciale sia stata eseguita conformemente al progetto compilato dalla direzione generle di ponti e strade, ed approvato dal ministro degli affari interni. Così per esempio, sarà consegnata la strada de' due Principati per Principato ultra, appena che sarà perfezionato il tratto da Avellino al confine della provincia; quella di Sora appena compito il tratto da Capua a Sora non ostante che non sia fatto il tratto, che passa per Teano; quella da Bari a Giosa non ostante che non sia finita l'intera strada da Bari a Taranto, e così delle altre.

2. In conseguenza tutti gli spezzoni di strada, che non riuniscono le circostanze indicate nel numero precedente, costruiti per togliere de' cattivi passaggi nelle strade traverse, non verranno presi in conseguenza dalla direzione generale, ma rimarranno a carico delle provincie che li avranno costruiti, fino a che non avranno le condizioni indicate nel numero precedente.

3. Le strade indicate all'articolo primo perfezionate con gaveto, ponti e ponticelli necessari al rotaggio, e basolata nell'interno de' comuni, che attraversano, saranno dall'appaltatore della costruzione, dopo consolidato il brecciale, consegnato dall'ap-

pattatore del mantenimento, e da quel momento l'obbligo della manutenzione verrà assunto dalla direzione generale de' ponti e strade, che vi provvederà con i fondi generali dello stato discusso della detta direzione. Di tale cosegna sarà formato un processo verbale in tre originali firmato dalla deputazione provinciale, e dal direttore generale, de' quali uno rimarrà presso la deputazione, l'altro presso la direzione generale ed il terzo verrà rimesso al ministro degli affari interni.

4. Se un tratto di strada che abbia le condizioni indicate di sopra sarà intersecato da un ponte, o interrotto da qualunque altra opera, come arginzione di acque, o simili, la di cui spesa oltrepassi la somma di ducati diecimila, questa circostanza non impedirà che l'intero tratto, quando sia d'altronde perfezionato, possa o debba esser consegnato per la manutenzione, come sopra.

5. Gli ordini per la consegna delle strade provinciali, saranno dati di anno in anno dal ministro degli affari interni, intesa per ogni provincia, la deputazione delle opere pubbliche provinciali, ed il direttor generale di ponti e strade.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni, perchè le esegua nella parte che la riguarda, avendole già comunicate per lo stesso oggetto agli intendenti delle rispettive provincie.

— 853 —

Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 5 febbraio 18·0 col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane deggiono far liquidare dal consiglio d'intendenza della provincia i titoli de' crediti ad esse appartenenti contro de' luoghi pii.

Promosso il dubbio se le amministrazioni diocesane assimilate mercè i decreti de' 17 novembre 1818, e 19 giugno 1819, agli stabilimenti di beneficenza in quanto a' privilegi per la esazione delle proprie rendite, abbiano l'obbligo pria di procedere alla riscossione de' censi ad esse dovuti da' luoghi pii di far seguire presso il consiglio d'intendenza della provincia la liquidazione de' titoli corrispondenti:

La commissione. — Considerando doversi distinguere ciò che riguarda la semplice esazione de' censi suddetti da ciò ch'è relativo all'esame della esistenza e legalità de' titoli costitutivi de' medesimi.

Che per l'esazione godono le amministrazioni diocesane, come si è detto, i privilegi stessi degli stabilimenti di beneficenza, ma relativamente poi all'esame de' titoli niuna disposizione evvi che le esenti dalla liquidazione presso il consiglio d'intendenza prescritta per tutti coloro che rappresentano crediti siffatti, non esclusi gli stessi stabilimenti di beneficenza.

Ed in fine ch'è dell'interesse delle amministrazioni indicate di

far liquidare i loro censi attivi, onde rimangono definitivamente assicurati tali crediti, nè alcuna opposizione possa più in avvenire incontrare la riscossione de' medesimi.

È di avviso. — Esser tenute le amministrazioni diocesane a far seguire presso il consiglio d'intendenza della provincia la liquidazione de' censi in quistione.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale degli affari interni del dì 16 febbraio 1820.

— 854 —

Ministeriale de' 5 *febbraio* 1820 *diretta dalla real real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la gran corte criminale in Lecce portante disposizioni per l'esercizio delle funzionide' supplenti a' giudici di circondario ne' casi, ne' quali costoro trovinsi impediti.*

I supplenti a' giudici di circondario non hanno bisogno di una destinazione speciale della commessione per assumere le funzioni di giudice in caso che questi manchi o sia altrimenti impedito, perciocchè essi sono chiamati dalla legge ad assumerle. Trovo quindi superflua la deliberazione presa a questo riguardo pel supplente nel circondario di Copertino D. Francesco Verdesca Laini nel destinarlo alle funzioni di gindice nel circondario medesimo.

— 855 —

Ministeriale de' 5 *febbraio* 1820 *diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la gran corte criminale in Lecce portante disposizioni pe' casi, ne' quali è permessa la destinazione de' supplenti interini.*

La destinazione di un supplente interino può farsi dalla commissione soltanto nel caso, in cui in un circondario manchi contemporaneamente il giudice, e'l supplente ordinario, non mai nel caso, che ne manca un solo, o che quest'ultimo eserciti le funzioni di giudice per mancanza di questo.

Quindi non trovo luogo alla destinazione proposta dalla commessioni di D. Luigi Mazzaci per supplente interino in Copertino.

— 856 —

Ministeriale de' 9 *febbrajo* 1820 *partecipata dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la gran corte civile in Napoli con la quale si determina che ne' giudizj disciplinari innanzi ai giudici di circondario non è necessario l'intervento del ministero pubblico.*

Trovò regolare il di lei parere di non esservi bisogno dell'intervento del ministero pubblico per le condanne, che pronunziano i giudici di circondario ai termini dell'articolo 16 del

decreto de' 17 agosto 1819 (1) contra gli uscieri, che non portano la dovuta esattezza nella formazione delle copie. Ne' giudizj disciplinari innanzi a' giudici di circondario non vi è bisogno del ministero pubblico, ma basta che l'imputato sia inteso nelle sue discolpe. Ella quindi potrà dare le corrispondenti norme al regio procuratore civile in Campobasso.

— 857 —

Reale Rescritto del 9 *febbrajo* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabiliscono le norme a seguirsi sull'applicazione in quei reali domini della legge sul registro e sulle ipoteche.*

Ho rassegnato al Re i due rapporti de' 23 e 27 dello scorso mese di dicembre che vertono sopra materie relative alla esecuzione della legge sul registro ed ipoteche.

Col primo rapporto de' 23 dicembre cotesto ministero si è servito di far conoscere le proposizioni del direttore generale de'rami e dritti diversi per fissarsi le basi di liquidazione dei dritti di trascrizione, e col secondo portante la stessa data ha manifestato tanto le misure provvisorie disposte dal suddetto direttore generale di trascriversi a credito i titoli, ove manca l'estratto del rivelo; quanto le premure fatte dal detto funzionario d'imporsi l'obbligo di unirsi agli atti da trascriversi il documento per la liquidazione del dritto. Sua Maestà sulla prima quistione ha considerato, che sebbene coll'articolo 108 della legge de' 21 giugno 1819 si promise di fissarsi la base del calcolo dei dritti di trascrizione, ciò non ostante colle istruzioni emanate dal direttore generale si fissò al ventuplo della rendita riportata sul rivelo in quel modo medesimo che per questi dominii si moltiplica per venti volte la rendita riportata sul catasto provvisorio. In conseguenza la Maestà Sua per vieppiù avvalorare la perfetta conformità delle operazioni nell'intero suo regno, e per non portarsi alterazione alla pratica di già introdotta, si è degnata di approvare quanto cotesto ministero ha rappresentato sull'assunto, e quindi ha ordinato, che i dritti di trascrizione debbano essere calcolati sulla rendita portata nel rivelo, moltiplicata per venti volte, salvo il caso di ricorrersi al valoro fissato nelle contrattazioni, quando per lo movimento di parte della rendita manifestata non potrà dal rivelo ricavarsi lo stato integrale della proprietà, per la quale si chiede la trascrizione del titolo di passaggio.

Relativamente alla seconda quistione Sua Maestà ha consi-

(1) Questo articolo è così concepito — « Le copie degli atti che gli uscieri » rilasceranno alle parti, debbono essere corrette ed in iscrittura legibile: » ed in caso di mancanza potrà il giudice o il collegio innanzi a cui si pro- » duce la copia, inteso il pubblico ministero, condannare l'usciere che l'ha » sottoscritta, ad un'ammenda di ducati tre, o sia oncia una, nè maggiore » di ducati sei, o sieno once due. Gli ufiziali del ministero pubblico sono » specialmente incaricati d'invigilare per l'osservanza di questa disposizione ».

derato, che l'espediente progettato d'imporsi l'obbligo di unirsi agli atti di passaggio il certificato del rivelo, sarebbe ottimo, qualora i registri de' riveli trascrittivi della proprietà esistessero ne' rispettivi comuni. Stante perciò una tale difficoltà la misura proposta potrebbe formare un ostacolo alla libertà delle contrattazioni, ed al celere movimento delle proprietà, Sua Maestà perciò riserbandosi di prendere un tale articolo in più maturo esame, dopocchè saranno stabiliti i catasti provisorj in cotesti dominj, ha risoluto di osservarsi provvisoriamente le seguenti prescrizioni.

1. Nè lasciarsi alla libertà de' contraenti di unire all'atto di passaggio il rivelo.

2. Nè liquidarsi il dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita rivelata, qualora nel contratto vi si trovi unito il rivelo sul prezzo che le parti avran dichiarato nel contratto.

3. Di liquidarsi il dritto di trascrizione qualora non vi si trovi unito il rivelo sul prezzo che le parti avran dichiarato nel contratto, o che il conservatore potrà rilevare dal contratto medesimo.

4. Di trascriversi a credito quei soli, e puri atti traslativi di proprietà ne' quali non vengano nè descritti, nè nominati i fondi, come sarebbero le donazioni generali, e per li quali le parti n'esibiscono i riveli, e ne possono dichiarare il valore delle proprietà donate. In questo caso il conservatore sarà tenuto di prender nota nel sommario di carico del nome, e cognome del debitore, e della causa del debito con restare a sua cura la pratica della diligenza, per avere l'estratto del rivelo, onde eseguire la liquidazione dei dritti, e procedere colle forme prescritte dalla legge alla riscossione de' medesimi.

Sua Maestà pertanto ha considerato che la mancanza dell'esibizione del rivelo potrà essere un indizio di non essere stato il fondo rivelato, al quale effetto ha ordinato che i conservatori delle ipoteche nella fine di ciascun mese sieno obbligati di far prevenire alla direzione generale de' dazii indiretti per mezzo del direttore generale de' rami e diritti diversi uno stato di quei contratti traslativi di proprietà che sono stati trascritti, senza la presentazione del rivelo, con indicarsi nel medesimo i nomi de' contraenti, la natura, e la situazione del fondo, il prezzo su di cui è stato liquidato il dritto di trascrizione, e tutte quelle altre notizie, che il conservatore crederà necessarie per dare una esatta e precisa conoscenza delle proprietà trascritte. Vuole inoltre Sua Maestà che il direttore generale de' dazj diretti nel ricevere questi stati debba dare le disposizioni, che crederà convenienti, onde far verificare se i fondi in quistione siano rivelati, e nel caso che nol sieno dare quei provvedimenti in vigore.

Sua Maestà è passata a prendere in esame quanto cotesto ministero si è servito di rappresentare col rapporto de' 27 dicembre

circa la chiusura de' registri dei conservatori prescritta nell'articolo 2102 del codice civile.

Si è considerato che l'obbligo imposto dall'articolo 2101 del codice ai conservatori di tenere un registro di deposito, è una chiara prova, che l'articolo 2102 deve intendersi riferibile alla chiusura dei registri di formalità presso le conservazioni delle ipoteche vi sieno stati riportati tutti gli articoli dipendenti da atti depositati nello stesso giorno, in modo che sia chiuso il rispettivo registro dopo l'esaurimento delle formalità, che debbano eseguirsi colla stessa data di quel giorno.

Non così però pel registro di deposito il quale può, e dev'essere chiuso al finire di ciascun giorno, poichè per ogni formalità richiesta se ne forma immediatamente articolo sul detto registro, onde assicurare il dritto degl'interessati, e la data in cui si è richiesta la formalità, salvo poi ad eseguir questa nelle debite forme sopra i corrispondenti volumi destinati alle iscrizioni, redazioni, o trascrizioni colla stessa data in cui se n'è segnato il deposito, e col riporto del rispettivo numero del suddetto registro di deposito.

Sua Maestà quindi ha risoluto di non esservi luogo a rivocarsi l'articolo 2102 delle leggi, ma che un tale articolo per riguardo alla chiusura de' registri debba intendersi con questa differenza cioè, che il registro di deposito si debba chiudere immediatamente al finire dell'orario della conservazione in ogni giorno, e quello poi delle formalità debba chiudersi colla data dello stesso giorno, allorchè saranno esauriti tutti gli articoli compresi nel ripetuto registro di deposito colla data medesima, in guisachè le chiusure compariscano sempre eseguite giorno per giorno.

Dopo l'esame dei mentovati rapporti di cotesto ministero ho rassegnato al Re alcuni altri dubbii insorti in questi dominii circa la legge del registro, su de' quali Sua Maestà avendo prese le convenienti risoluzioni, mi ha ordinato di manifestarle a cotesto ministero, onde comunicandosi per mezzo del direttore generale dei rami, e dritti diversi ai funzionarj di cotesti domini si osservi in casi simili da per tutto l'uniformità del servizio.

Io perciò mi fo una premura di esporre prima lo stato della quistione, ed indi motiverò le risoluzioni prese da Sua Maestà.

L'esperienza ha fatto conoscere che gli affitti, e gli appalti dei beni, dritti, e cespiti appartenenti alle comuni qualora abbiano bisogno dell'approvazione dello intendente soffrono discapito per la forzosa registrazione degli atti che precedono l'approvazione suddetta, Sua Maestà ha risoluto:

1. Che gli atti riguardanti affitti ed appalti potranno essere registrati tutti unitamente dopo l'approvazione superiore.

2. Che il termine pel registro delle citazioni, e di ogni altro atto riguardante affitto ed appalto comunale, non escluso nep-

pure le offerte correrà colla data in cui l'approvazione sudetta dovrà essere registrata.

3. Che i sindaci in piede degli atti di citazione dovranno apporre la seguente clausola, cioè: *dovrà avere esecuzione dopo l'approvazione dell'intendente.*

4. Che il cancelliere comunale sia tenuto di passare nel suo repertorio ciascun atto, dopochè sarà celebrato colla dichiarazione, *atto sottoposto all'approvazione dello intendente.*

5. Che qualora nelle aggiudicazioni definitive si dovrà far menzione delle aggiudicazioni preparatorie del registro che non ancora è seguito, s'esprimerà che l'atto è *da sottoporsi all'approvazione dell'intendente.*

6. Che i manifesti ossiano gli avvisi che si pubblicano per provocare il concorso degli avventori negli affitti di cui è quistione, debbono considerarsi esenti della formalità del registro, come atti di pubblica amministrazione.

Convien pertanto, che per dilucidazione delle soprascritte sovrane risoluzioni, io gli manifesti alcune idee nascenti dalla legale pratica che qui è in vigore, e che potrebbe forse riuscir nuova per la Sicilia.

Che non vi è più il costume di farsi stipulare dai pubblici notai i contratti di affitto su' quali si sono sollennizzati gl'incanti. Il verbale di aggiudicazione definitiva, ossia il verbale della liberazione, il quale dopo terminati gl'incanti in grado di ultimo additamente vien sottoscritto dalle parti interessate, e dall'autorità, che presiede agl'incanti, costituisce per se solo il titolo operativo del contratto. Su questo verbale di aggiudicazione definitiva, ossia di deliberazione, cade l'approvazione dell'intendente.

Or appena che un tal verbale è approvato, diviene in forza dell'enunciate sovrane risoluzioni possibile della formalità del registro fra il termine stabilito dalla legge, unitamente agli atti precedenti riferibili allo stesso affitto.

L'aggiudicatario, ossia il liberatario (giacchè secondo i termini della nuova legislazione civile si chiama aggiudicatario non già il solo creditore, che si aggiudica il fondo del suo debitore, ma chiunque libera a suo favore un'oggetto incantato) qualora voglia presso di se ritenere il titolo del suo contratto, basterà farsi rilasciare dal sindaco la copia del verbale sudetto, dopochè sarà stato approvato dall'intendente, e debitamente registrato.

Stabilendosi un tal sistema; cotesto ministero vede bene colla sua saggezza, che per gl'incanti di cui è discorso non faccia più uopo di stipularsi atto notariale.

Del rimanente qualora la parte per un effetto delle antiche abitudini volesse far stipolare un atto notariale, quest'atto indipendentemente dal titolo di aggiudicazione, ossia di liberazione, dovrà adempirsi separatamente di registro tra il termine

fissato per gli atti notariali, considerandosi come un atto isolato, come una cautela necessaria agli atti della aggiudicazione suddetta.

Il secondo dubbio che si è qui elevato si è, se i verbali, o gli appuntamenti delle vendite de' pegni del banco delle due Sicilie, debbono essere assoggettati alla formalità del registro.

Sua Maestà ha considerato su di ciò, che sebbene non trovasi nella legge espressa alcuna esenzione a tal riguardo, ciò non ostante la Maestà Sua nel riflesso di potersi questi atti considerare come operazioni del banco, che godono l'esenzione, e sul riflesso che questa pia istituzione merita indulgenza, e favore, ha ordinato che gli atti in quistione fossero esenti dal registro.

L'esame di una tal quistione ha fatto motivare nel consiglio se al monte della Pietà di Palermo, che non appartiene, e non fa parte del banco possa applicarsi la risoluzione medesima, e la Maestà Sua facendo uso della sua clemenza ha ordinato che la vendita de' pegni del monte della Pietà di Palermo debbono assimilarsi a quelle de' pegni del banco di Napoli vale a dire, che debbano essere esenti dalla formalità del registro.

Il terzo ed ultimo dubbio che qui si è elevato si è, se riunendosi in una sola scrittura, o in un solo atto diversi contratti, si dovessero riscuotere tanti dritti di registro per quanti sono i contratti contenuti nella scrittura, e nell'atto.

Nel rapportarsi un tal dubbio dal relatore si era fatto presente, che per economizzarsi il dritto del registro si abusava della facoltà accordata dalla legge, e si cumulavano diversi contratti in una sola scrittura con pregiudizio dei dritti del registro.

Sua Maestà avendo considerato che il principio adottato dalla legge del registro si è di riscuotersi i dritti sull'atto che si presenta, e non già sulle disposizioni che vi si contengono, ed avendo considerato, che ogni alterazione che si faccia a questo principio della legge può attaccare la libertà delle dichiarazioni ne' contraenti, ha ordinato, che su questo oggetto non debba farsi innovazione alcuna, e quindi il principio dalla legge stabilito, debba essere esattamente osservato.

Nel real nome partecipo tutto ciò a cotesto ministero per l'uso conveniente, e perchè si serva di darne comunicazione al direttore generale de' rami, e dritti diversi coll'incarico dell'adempimento, e di comunicarla al direttore generale de' dazj indiretti per la parte che lo riguarda.

— 858 —

Reale Rescritto del 12 febbrajo 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si determina che si continua ad esigere sulle apoche de recepto lo stesso dritto eccezionale.

Ho rassegnato al Re il rapporto del 13 dello scorso gennaro riguardante le osservazioni fatte sul progetto di decreto relativo al dritto di registro delle apoche notariali.

Sua Maestà ha trovato ben ragionevoli le riflessione di cotesto ministero contro la proposizione del direttore generale dei rami e dritti diversi cioè che le apoche notariali facendosi registrare per grana cinque non dovessero far fede che del solo pagamento. Sua Maestà ha considerato, che un tal pagamento sconvolgerebbe tutto il sistema delle pruove stabilite dalla legislazione, e dalla ragione per cui ha risoluto di non doversi neppure una tal quistione sottoporre ad esame. È passata Sua Maestà ad esaminare per togliere l'abuso di nascondersi sotto il velo delle apoche de recepto un istrumento diverso convenga rimenarsi le apoche notariali alla regola generale de' dritti cui van soggetti tutti gli altri atti notariali, ovvero se convenga sottoporre al dritto degli atti notariali quelle apoche de recepto, che occultassero altre convenzioni, ed altri obblighi, Sua Maestà ha considerato che la distinzione di registrarsi le nude apoche pel dritto di grana cinque, e quelle che sembrassero rivestite di qualche altro contratto per un dritto diverso sarebbe contrario al principio della legge del registro col quale si è sanzionato, che i dritti sono fissi, ed applicabili alla forma, ed alla natura della scrittura, e non già alle disposizioni nelle medesime contenute. Sua Maestà quindi ha riflettuto che un tal principio debba esser fermo, ed inalterabile per un doppio motivo: 1. perchè le parti sieno libere nel dichiarare le loro convenzioni, e non cercano di occultarle per economizzare i dritti di registro; 2. perchè non si dia ai ricevitori del registro la facoltà di definire a loro arbitrio la natura della disposizione contenuta nella scrittura, e far uso or di generosità, ed or di rigore.

Difatti cotesto ministero ben vede, che stabilendosi una tal distinzione non vi sarà apoca in cui il ricevitore attaccandosi a qualche parola non possa non pretendere di sottoporre l'apoca al dritto di un istrumento, come pel contrario le parti dando l'aria di un apoca a qualunque istrumento non cerchino di far sottoporre ogni scrittura notariale al dritto di grana cinque.

Questi estremi faran sempre elevare delle contestazioni fra i ricevitori e le parti; contestazioni le quali vanno spesso a finire con segrete composizioni fra i ricevitori, ed i privati. Tali disordini si sperimentavano in questa parte di reali domini allor-

chè i dritti del registro si percepivano sulla natura dei contratti, che si contenevano in una scrittura. Ad ovviare perciò tutti questi movimenti furono aboliti i dritti graduali, e la percezione del registro fu basata sul dritto fisso.

Or Sua Maestà per siffatte considerazioni ha riconosciuto colla sua saggezza che l'espediente più proprio sia quello di far registrare le apoche de recepto allorchè son fatte per mano di notaio come qualunque altro atto notariale, ma se da un lato Sua Maestà ha veduto la convenienza di rimanersi le apoche notariali nella classe delle altre scritture, non ha lasciato di precedere nella sua giusta considerazione la riflessione di cotesto ministero, cioè che la frequenza di questa cautela in Sicilia potrebbe far divenire gravoso il diritto del registro.

Si è quindi riflettuto che l'abitudine di adire il notaio per qualunque quietanza di pagamento, dovrà da se stessa comparire dopochè messo in prima osservanza il nuovo regolamento sul notariato, create le camere di disciplina notariale, e resa più comune la novella legislazione civile, tutto sieno al caso di riconoscere l'inutilià di far protocollare le apoche de recepto, e che fra una cautela pur troppo sufficiente per provare i pagamenti, le quietanze sotto firma privata, o al più con apoca rilasciata in brevetto dal notaio per la quale non vi è altro dritto di registro che di grana venti.

Or questo risultato potendosi alla più lunga ottenere col periodo di un altro anno, Sua Maestà nel mentre ha approvato il decreto di registrarsi le apoche per mano di notaio come qualunque atto notariale, ha risoluto che la pubblicazione di un tal decreto debba sospendersi per ora, e che debba pubblicarsi un decreto in questo anno per avere la sua esecuzione dal dì 1 gennaio 1821 sino alla quale epoca la Maestà Sua ha ordinato di proseguirsi la percezione del dritto di registro sulle apoche notariali in quel modo che attualmente si sta praticando.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente, prevenendolo che sarà mia cura all'epoca ordinata da Sua Maestà di trasmettergli la copia del mentovato decreto, onde dal 1 gennaio 1821 abbia la sua esecuzione.

— 859 —

Circolare de' 16 febbraio 1820 emessa dal ministero di stato di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali portanti disposizioni per la destinazione in tutti i comuni de' decurioni incaricati di supplire le veci del 1 o del 2 eletto nell'uffizio del ministero pubblico presso i supplenti comunali.

Dopo le disposizioni del decreto de' 16 novembre 1819, che stabilisce in ogni comune non capoluogo di circondario un supplente al giudice di circondario, il quale tra l'altro conosce e giudica delle controvvenzione di polizia, che si com-

mettono nel proprio comune, e di qualche reato correzionale, per cui può essere delegato dal giudice, si rende indispensabile che in ognuno degli enunciati comuni si destini uno de' decurioni, il quale a' termini dell'articolo 345 delle leggi di procedura penale possa, in caso d'impedimento del primo, e del secondo eletto, sostenere le funzioni del pubblico ministero nelle dette cause.

— 860 —

Reale Rescritto de' 19 febbraio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si spiega il senso dell'articolo 39 delle leggi di procedura penale circa l'esercizio dell'azione penale contra l'incolpato di delitto o contravvenzione, che per due volte abbia goduto gli effetti della rinuncia alla istanza privata.

L'Art. 39 delle leggi di procedura penale autorizza il pubblico ministero ad esercitare di uffizio, senza il concorso della istanza della parte privata, l'azione penale contro quell'imputato di delitto o contravvenzione, che per due volte abbia goduto gli effetti della rinuncia alla istanza privata.

Sull'applicazione di queste disposizioni Sua Maestà ha risoluto, che l'imputato il quale ha goduto per due volte il beneficio del citato articolo, sia che questo godimento abbia avuto luogo dopo le attuali leggi di procedura penale, sia che abbia avuto luogo prima di esse, e sia qualunque l'epoca de' reati non può giammai goderne per la terza volta.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per lo adempimento.

(1) Il decreto de' 16 novembre 1819 dispone:

1. Che il giudice di circondario, oltre il supplente di nomina regia, abbia in ciascun comune non capoluogo un altro supplente nominato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

2. Che questo supplente eserciti, a' termini delle leggi della procedura ne' giudizi penali, e sotto la dipendenza del giudice di circondario le seguenti funzioni:

1. di uffiziale di polizia giudiziaria;

2. di giudice delle contravvenzioni di polizia;

3. di giudice de' delitti, allorchè ne riceve speciale delegazione dal giudice di circondario.

Onde non manchi mai il ministero pubblico presso questi supplenti, gli articoli 344 e 345 delle leggi di procedura ne' giudizi penali han determinato.

« Art. 344. Negli altri comuni le funzioni di ministero pubblico nelle » cause correzionali saranno esercitate dal primo eletto — Quando questi » sia impedito, interverrà il secondo eletto o uno de' decurioni.

« Art. 345. Per l'esecuzione della seconda parte dell'articolo precedente, » appena saranno stati approvati i membri del decurianato, ogni sindaco » ne invierà la nota al procurator generale presso la gran corte criminale: » e questi presenterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia » uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto dell'uffizio di » pubblico ministero. »

— 861 —

Reale Rescritto del 19 *febbraio* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si abolisce la imposizione delle grane due per ogni oncia sulla immessione ed estrazione delle mercanzie de' napoletani.*

Ho fatto presente al Re il rapporto dei 27 dello scorso gennaio, col quale cotesto ministero informando sopra i ricordi avanzati dai negozianti di legname della marina di Vietri, ha manifestato che il dazio delle grane due ad oncia di cui si son doluti i negozianti suddetti, sia un peso che gravita sopra i generi che per conto dei Napolitani s'immettono e si estraggono da Palermo, Cefalù, Termini, e Castellammare, e che tale dazio non si riscuota per conto dello erario, ma bensì per le spese del culto occorrenti nella chiesa di S. Giovan Battista dei Napolitani sita in Palermo; facendo in fine conoscere, che siffatta contribuzione prende la sua origine da una volontaria offerta dei negozianti napolitani ad oggetto di riedificare in Palermo la sua Chiesa.

Sua Maestà ha prima d'ogni altro considerato che siffatti pagamenti riconoscendo una causa puramente volontaria dettata dalla circostanza della riedificazione della chiesa, causa che ora più non esiste, non sieno da rivolgersi in una perpetua forzosa contribuzione, ma che debba lasciarsi alla libera pietà dei fedeli di fare quelle spontanee prestazioni che vengono dalla loro divozione ispirate.

Ha considerato inoltre che una siffatta contribuzione sia pregiudizievole al commercio nazionale ed atta a fornire indirettamente il commercio dei forestieri, sopra dei quali non gravita un tal peso.

Or la Maestà Sua ha riflettuto che per ogni buon principio di pubblica amministrazione sia da favorirsi, e da proteggersi il commercio de' negozianti; sopra quelli degli esteri non sia affatto da tollerarsi che i nazionali nel loro traffico vadano soggetti ad un peso da cui sono gli altri esenti.

Per siffatte considerazioni Sua Maestà nel consiglio de' 14 di questo mese ha risoluto di abolirsi la imposizione delle grani due per oncia sulla immessione ed estrazione delle mercanzie de' napolitani in Palermo, Termini, Cefalù, e Castellammare del golfo, con vietarsene la riscossione.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente, e perchè a norma della mentovata sovrana risoluzione, ed a rendersi pubblica nella dogana di Palermo, Termini, Cefalù e Castellammare del golfo, si serva di dare quelle disposizioni che crederà convenevoli a riguardo dei ricorrenti negozianti della marina di Vietri.

— 862 —

Circolare de' 26 *febbraio* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa le persone, delle quali i procuratori generali presso le gran corti criminali possono avvalersi per corrieri.*

Essendosi fatto dubbio se i procuratori generali possano avvalersi di altre persone, in caso, che non riesca loro di spedire gli uscieri come corrieri, il ministro delle finanze di accordo con me ha dichiarato, che sia nelle facoltà de' procuratori generali di valersi nell'enunciato caso di altre persone per corrieri, dando a costoro le medesime indennità, che sono fissate per gli uscieri spediti come corrieri.

— 863 —

Circolare de' 26 *febbraio* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debbon passare in fine di ogni mese ai direttori del registro relativamente a' processi seguiti da decisione diffinitiva.*

Affinchè i registri delle spese di giustizia esistenti presso le direzioni provinciali del registro e del bollo siano tenuti in perfetta regola, è necessario che i direttori abbiano notizie non solamente delle condanne a rimborso delle dette spese, ma benanche del modo come termina qualunque processo, che abbia dato luogo ed anticipazione di spese di giustizia, oltre i casi di condanna.

Io quindi la incarico disporre di trasmettere in fine di ciascun mese al direttore del registro di cotesta provincia uno stato indicante i nomi degl'imputati, il numero d'ordine del processo, ed il modo col quale il processo ha avuto termine.

— 864 —

Circolare del 26 *febbraio* 1820 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che le cause, ove hanno interesse amministrazioni diocesane già contestate presso le autorità amministrative, debbono dalle stesse autorità proseguirsi.*

La quì annessa copia della circolare ai regi procuratori presso le amministrazioni diocesane le farà conoscere, che le cause, ove esse abbiano interesse già contestato presso le autorità amministrative, debbano dalle stesse autorità proseguirsi. Ella ne curerà l'adempimento, per la parte che riguarda cotesto consiglio d'intendenza.

» Signor regio procuratore—Citata l'amministrazione diocesana di Lucera al prosieguo di un giudizio pendente presso il consiglio d'Intendenza di Capitanata, si è promossa la disputa se

fosse quell'autorità competente a procedere, ovvero dovesse la causa rimettersi ai tribunali ordinari.

» Avendomi di ciò consultato il regio procuratore, ed essendomi io posto in corrispondenza col ministro degli affari ecclesiastici, e questo coll'alta commessione del concordato, siamo convenuti, che quantunque le amministrazioni diocesane non debbano riguardarsi come amministrazioni pubbliche, e dipendere perciò dalle autorità amministrative; nondimeno ne' giudizi alla loro istallazione già presso di queste contestati, debbano queste continuare a procedere, sino alla loro totale definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevan di già inoltrato le loro istanze.

» Quindi è che le amministrazioni diocesane debbono attivare il prosieguo delle liti presso i consigli d'Intendenza, che vi si trovano contestati, avvalorandone co' mezzi i più energici la difesa; nella intelligenza però, che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza nei termini della legge. Raccomando a lei particolarmente, l'adempimento di quanto le ho comunicato, ed affinchè per parte delle autorità suddette niuna difficoltà vi s'incontri, vado a rimetter copia della presente agl'intendenti, ed al regio procuratore presso la gran corte de' conti.

— 865 —

Risoluzione Sovrana del 26 febbraio 1820 partecipata dal ministro delle finanze per la quale si dichiara, relativamente alla durata de' disgravi, che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

Nel real nome e per intelligenza sua e di cotesta gran corte le prevengo che Sua Maestà nel consiglio di stato del dì 14 corrente si è degnata di approvare gli avvisi della gran corte medesima, da lei con foglio de' 5 del corrente insiem co' processi inviatemi e relativi ai reclami rispettivamente prodotti per tassa fondiaria da D. Domenico Migliorini e da D. Carlo Augimeri, contribuenti in comune di Oppido. E poichè questi reclami prodotti fin dall'anno 1818 a motivo di vari incidenti non han potuto esser prima d'ora definiti, Sua Maestà si è degnata di ordinare che il disgravio corrispondente, anzichè da questo anno, come ha opinato la gran corte, si accordi a contare dall'anno 1818, riflettendo la Maestà Sua che il disgravio si deve dall'epoca del reclamo, non dovendo andare a danno del contribuente il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio.

— 866 —

Reale Rescritto de' 26 febbraio 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori civili sull'obbligo de' notai a far menzione in margine degli istrumenti contenente costituzione di doti, della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

Gli articoli 2027 e seguenti della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie impongono a' notai sotto pena di essere destituiti dall'impiego, l'obbligo d'iscrivere l'epoca legale delle doti costituite con atti da essi ricevuti, ed ingiungono alle camere notariali di portar una particolar vigilanza sull'oggetto, e di denunziare a' regi procuratori civili i trasgressori.

Ora affinchè le camere notariali possano esercitare con successo la loro vigilanza, ed avere allorchè procedono alla visita de' protocolli de' notai, un mezzo facile per conoscere se siasi adempito al voto della legge, Sua Maestà ha determinato nel consiglio de' 24 dello scorso mese di gennaio, che i notai sieno obbligati di far menzione in margine dell'atto originale portante la costituzion di dote, della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche, colla indicazione della data di essa, e del numero d'ordine del registro.

Ha parimenti la Maestà Sua risoluto che ogni contravvenzione per parte de' notai a queste disposizioni, debba essere dalla camera notariale denunziata al regio procuratore civile della provincia o valle rispettiva, a norma del prescritto nell'articolo 104, n.° 9 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, onde procedersi contra di essi ne' termini dell'articolo 2029 della prima parte del codice, se vi è luogo, e farli in ogni caso condannare alle spese del giudizio per la sola omissiome della menzione.

Partecipo nel real nome alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza loro, de' tribunali civili, delle camere notariali, e de' notai delle rispettive provincie o valli, perchè sia da tutti esattamente adempita.

— 867 —

Circolare de' 26 febbrajo 1820 partecipata dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali sulla chiamata de' sindaci comunali a far testimonianza nei giudizi penali ed in quali casi dovrà darsene avviso all'intendente o sottointendente del rispettivo distretto.

I sindaci comunali quando sono chiamati a far testimonianza negli affari penali devono essere citati come ogni altro testimonio, ed in caso di non comparsa avran luogo contra di essi le misure designate negli articoli 82 e seguenti delle leggi di procedura penale. (1)

(1) Questi articoli dispongono quanto segue.

Ad oggetto però, che l'assenza di questi funzionari dal comune non apporti danno all'amministrazione civile, è di bene, che nei casi in cui sono chiamati fuori del distretto, e si può antivedere, che la loro assenza dal comune possa durare per molti giorni, oltre la citazione spedita direttamente ai sindaci, se ne passi ancora avviso all'Intendente o sotto Intendente del rispettivo distretto per quei provvedimenti, che crederanno dare sulla economia comunale. Questo avviso però non sospende gli effetti della citazione. Daranno elleno gli ordini per l'osservanza di questa disposizione.

— 868 —

Circolare del 1 marzo 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa.

Di accordo tra il ministro delle finanze e me si è dichiarato, ch'essendo uno l'atto della comunicazione dell'accusa e della corrispondente decisione di sottoposizione ad accusa da farsi all'imputato, giusta l'artico 167 delle leggi di procedura penale (1), gli uscieri han diritto ad una sola indennità di notifica. Qualora però la comunicazione dee farsi a più imputati, gli uscieri han diritto a tante indennità di notifica, quante sono le persone, cui fanno la comunicazione.

Si è dichiarato inoltre, che gli uscieri per le cerziorazioni

Art. 82 « Chiunque è citato per far testimonianza o perizia, sarà tenuto a comparire, altrimenti potrà esservi astretto in forza di un mandato di accompagnamento dell'uffiziale di polizia giudiziaria che ha spedito l'ordinanza di citazione: salve le pene stabilite nelle *leggi penali*, e le disposizioni dell'articolo 549 e seguenti.

Art. 83. » Oltre il mandato di accompagnamento, il testimone renitente, sul processo verbale della sua notificazione, e sul certificato della non comparsa giustificata da legittimo impedimento, sarà nelle cause di misfatti condannato dal presidente della gran corte criminale sulle conclusioni del ministero pubblico ad una ammenda di tre a trenta ducati; e nelle cause di delitti dal giudice competente ad una ammenda da uno a dieci ducati, salve le pene maggiori stabilite nelle *leggi penali*.

Art. 84. « Il testimone che sarà stato condannato a' termini dell'articolo precedente, se produrrà scuse legittime di sua mancanza, potrà in seguito di conclusione del ministero pubblico asser liberato dall'ammenda. »

(1) L'Art. 167 delle leggi di procedura ne' giudizi penali è così concepito — « L'atto di accusa colla decisione di sottoposizione ad accusa verranno notificati all'accusato, rilasciandosegliene copia legale soscritta dal cancelliere. — Ne sarà anche cerziorato il suo difensore, se si trovi precedentemente nominato e se abbia espressamente accettato l'incarico. Ne sarà anche cerziorato la parte civile. Pel difensore però e per la parte civile basta l'avvertimento che possono andare ad osservare l'atto di accusa e tutto il processo in cancelleria. »

che, giusta il detto articolo 169 debbono fare al difensore ed alla parte civile han diritto ugualmente alla indennità di notifica per quante sono le persone, cui si fa tale notifica.

Le partecipo tutto ciò per di lei intelligenza.

— 869 —

Circolare del 1 marzo 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali sul conpendio de' fatti e delle pruove, che dovrà essere alligato nel principio di ogni processo criminale.

Ad ogni processo criminale dovrà farsi procedere il suo compendio, che conterrà quanto segue.

1. istoria breve e distinta del fatto criminoso.

2. indicazione succinta delle pruove raccolte, dei fonti, dai quali sono state tratte, e dei corrispondenti fogli del processo.

3. indicazione se rimane altro a fare pel migliore sviluppo del vero: nell'affermativa i motivi, pe' quali non si sia proceduto.

Questo lavoro, facilissimo al giudice, che compila il processo, ed al quale giova per vedere nell'insieme della istruzione se evvi cosa da rettificare od aggiungere, serve utilmente ad altre autorità per l'esame del processo, e per conoscere con quanto zelo ed accorgimento è stato compilato.

Daranno elleno gli ordini, perchè ogni funzionario, che compilirà la istruzione ne' giudizi criminali si uniformi esattamente a questa disposizione.

— 870 —

Circolare del 1 marzo 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si stabilisce che i giudici iscrittori ne' soli casi di bisogno possono farsi seguire da' loro uscieri, allorchè procedono ad accessi.

Ad oggetto di non gravare le casse del registro di esiti inutili per indennità agli uscieri presso i giudici istruttori, allorchè i medesimi seguono questi magistrati negli accessi, io ha incarico di avvertire i giudici istruttori, perchè ne' soli casi di vero bisogno, si valgono della facoltà di portare seco loro negli accessi il rispettivo usciere.

Ella nel tassare le indennità di accesso pe' giudici istruttori, e loro uscieri, porterà una particolar diligenza per assicurarsi se il caso esige, che il giudice fosse seguito dal suo usciere; e qualora vegga, che le circostanze nol richiedono, ella, inteso il parere del controloro, non ammetterà le indennità in favor dell'usciere.

— 871 —

Circolare del 4 marzo 1820 emessa dal ministro degli affari interni portanti le norme da seguirsi per la sepoltura degli eretici, e de' pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti campisanti.

Trovandosi coll'articolo 5 della legge del dì 11 marzo 1817 relativa a' campisanti stabilito, che dal giorno, in cui verrà pubblicata in ciascun comune l'apertura del rispettivo camposanto, sia vietato senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani inqualsiasi altro luogo dentro o fuori l'abitato; l'arcivescovo di Manfredonia, amministratore della chiesa di Viesti ha domandato qual norma debba tenersi in occasione di morte degli scismatici, de' pubblici impenitenti, e degli scomunicati, a' quali le leggi canoniche vietano, sotto pena d'interdetto, di darsi sepoltura ecclesiastica.

Sua Maestà cui ho ciò fatto presente ha dichiarato, che i campisanti debbono essere considerati come chiese in quanto alla sepoltura de' cadaveri; e che perciò debbono aver luogo per essi le stesse disposizioni che sono state osservate per la sepoltura de' cadaveri nelle chiese (1).

Il che nel real nome partecipo a lei per sua intelligenza, e perchè ne dia avviso alle autorità civili di cotesta provincia.

— 872 —

Circolare de' 4 marzo 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina il sollecito invio dalle autorità giudiziaria agli agenti dell'amministrazione del registro e bollo degli estratti delle sentenze di condanna.

Il signor ministro delle finanze si è meco doluto, che spesso dalle autorità giudiziarie con molto ritardo si trasmettano gli estratti delle sentenze di condanna agli agenti del registro e del bollo, lo che produce grave detrimento agl'interessi del fisco; mentre non si può fra i due mesi prendere la iscrizione ipotecaria sui beni del condannato, ai termini dell'articolo 1190 delle leggi civili.

Io la incarico ad aver cura, che gli estratti delle sentenze di condanna sieno inviati agli agenti del registro e del bollo appena che divengono esecutorie contra i condannati.

(1) Con ministeriale de' 20 gennaio 1841 fu disposto che al di fuori del recinto dei campisanti venga destinato un'apposito luogo per inumarvi i bambini morti senz'aver ricevuto il battesimo, coloro che si resero indegni della sepultura ecclesiastica, e quelli che appartenessero a diverse credenze.

— 873 —

Reale Rescritto de' 4 marzo 1820 partecipato dalla segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante la spiegazione degli articoli 38 , 40 e 47 delle leggi di procedura penale circa gli effetti dell'istanza della parte privata e della rinunzia alla stessa (1).

Sua Maestà nel consiglio de' 7 febbraio scorso spiegando gli articoli 38 , 40 e 47 delle leggi di procedura penale circa gli effetti della istanza privata , ha dichiarato , che nel caso di reato commesso da più individui l'istanza fatta dall'offeso per la punizione di uno de' colpevoli apra il giudizio anche a carico degli altri , e che la rinunzia all'istanza per uno di essi produca il suo effetto anche a favore degli altri.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 874 —

Reale Rescritto del 4 marzo 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce esser dovuta ai giudici e canellieri supplenti le stesse indennità di giustizia che son dovute ai giudici e cancellieri proprietarii di circondario.

In seguito di un dubbio elevato da questo direttore generale del registro , e bollo ; Sua Maestà nel consiglio de' 16 dello scorso febbraro si è degnata di ordinare, che ai supplenti dei giudici di circondario stabiliti con real decreto de' 16 novembre 1819 ne' comuni non capoluoghi , ed ai cancellieri, e servienti comunali , ch'esercitano le funzioni di cancellieri, e di uscieri presso i detti supplenti, si corrispondano rispettivamente per la formazione de' processi , le stesse indennità di giustizia,

(1) Questi articoli dispongono quanto segue :

Art. 38 « Ne' delitti e nelle contravvenzioni non può esercitarsi l'azion » penale senza istanza della parte privata : salve le eccezioni dell'articolo » seguente.

Art. 40 « Senza istanza della parte privata non si apre adito all'azione » penale ne' reati di stupro , di ratto , e di adulterio o di altro violento » attentato al pudore.

» Quanto però alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, » o sia commesso con riunione armata , l'esercizio dell'azione penale è in» dipendente dall'istanza privata.

Art. 47. » Ne' giudizi di polizia la rinunzia all'istanza per la punizione » dell'incolpato debba essere presentata prima che la sentenza sia divenuta » irrevocabile ; ne' giudizi correzionali , prima che la sentenza passa in » giudicato, o che la gran corte criminale interponga sull'appello la sua » decisione ; ne' giudizi criminali , prima che si chiuda il termine delle » ventiquattr'ore per la esibizione delle note de' testimoni da ascoltarsi » nella *pubblica discussione*.

» Dopo di questi termini la rinunzia all'istanza non arresta l'azione pe» nale. »

che sono state determinate dal real decreto de' 13 gennaio 1817 pei giudici di circondario, loro cancellieri, ed uscieri, eccetto però le indennità di dimora, dapoicchè essendo la giurisdizione degli enunciati funzionari limitata al territorio del comune di loro residenza, quasi mai avverrà, ch'essi in qualche accesso debbano pernottare fuori dell'abitato del comune modesimo. Io partecipo a cotesto ministero la citata sovrana risoluzione per l'uso conveniente, e perchè si serva comunicarla al direttore generale de' rami e dritti diversi per di lui intelligenza, e per le disposizioni di risula.

— 875 —

Circolare del 4 *marzo* 1820 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici con la quale si partecipa il real decreto del primo febbraio* 1820 *circa l'assistenza dei condannati a morte.*

Con real decreto del primo del prossimo passato febbraio Sua Maestà ha ordinato, che nelle congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l'assistenza de' condannati a morte, che esistono in Palermo, in Torre del Greco, in Somma, in Capua, in Aversa, in Gaeta, in Sessa, in Nola, in Salerno, in Aquila, in Lecce, in Lucera, in Foggia, ed in tutti gli altri comuni di reali domini al di qua ed al di là del faro, l'opere di assistere i detti condannati a morte sia esercitata unicamente dagli ecclesiastici senza alcuna miscela di laici di qualunque condizione essi sieno.

Il che partecipo a lei rimettendole copia conforme del suddetto real decreto per sua intelligenza; e perchè ne disponga l'adempimento. (1).

(1) Ecco il tenore del real decreto cui è parola in questa circolare.
Essendo stati informati che in varj comuni de'nostri reali dominj esistono delle congregazioni composte di ecclesiastici e di laici, che o per loro originaria istituzione, o per volontario impegno posteriormente contratto, sono dedicate all'assistenza de'condannati a morte;
Volendo che un'opera tutta religiosa, qual'è quella di prestare gli spirituali ajuti a'condannati all'ultimo supplizio, sia esercitata da soli ecclesiastici;
Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. Nelle congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l'assistenza de'condannati a morte, che esistono in Palermo, in Torre del Greco, in Somma, in Capua, in Aversa, in Gaeta, in Sessa, in Nola, in Salerno, in Aquila, in Lecce, in Lucera, in Foggia, ed in tutti gli altri comuni de'nostri dominj al di qua ed al di là del faro, l'opera di assistere i detti condannati a morte sarà esercitata unicamente dagli ecclesiastici, senza alcuna miscela de'laici di qualunque condizione essi sieno.
Art. 2. I nostri segretarj di stato ministri degli affari ecclesiastici e de-

— 876 —

Circolare del 5 *marzo* 1820 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determina il modo di effettuare la chiamata dei sindaci per testimonianza negli affari penali.*

I sindaci comunali, quando son chiamati a far testimonianza negli affari penali, debbono essere citati come ogni altro testimone, ed in caso di non comparsa, avranno luogo contro di essi le misure designate nell'art. 82 e seguenti delle leggi di procedura penale.

Ad oggetto però che l'assenza di questi funzionarj dal comune non apporti danno all'amminisirazione civile, è di bene che nel caso in cui son chiamati fuori del distretto, e si può antivedere che la loro assenza dal comune durasse per molti giorni, oltre la citazione spedita direttamente a' sindaci, se ne passi ancora l'avviso all'intendente o sotto intendente del rispettivo distretto, per quei provvedimenti che crederanno dare sull'economia comunale. Questo avviso però non sospende gli effetti della citazione.

— 877 —

Reale Rescritto degli 8 *marzo* 1820 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante la spiegazione dell'articolo* 294 *delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione diffinitiva ne' giudizj criminali* (1).

Per la intelligenza dell'articolo 294 delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione definitiva ne' giudizj criminali, Sua Maestà nel consiglio de' 14 febbraio ultimo ha dichiarato, che la pena di nullità in tale articolo stabilita ha luogo non solo quando nella indicata decisione non sia trascritto il testo della legge applicata, ma ancora quando non siano in essa distinte le quistioni di fatto e di diritto.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'uso conveniente.

gli affari interni, ed il ministro di stato presso il nostro luogotenente generale de'nostri reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Questo articolo dispone:

Le quistioni di fatto debbono essere sempre distinte da quelle dell'applicazione di legge; ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge, sulla quale è fondata.

— 878 —

Circolare degli 8 marzo 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti civili portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio, ed alla esibizione di questo da' cancellieri, ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

È sorto il dubbio se i servienti de' conciliatori debbano comprendere ne' loro repertorj tutti gli atti, pe' quali son competenti a procedere; e se sieno obbligati di esibirne la copia in fine del mese all'uffiziale del registro.

Trovandosi dal signor ministro delle finanze risoluto per punto generale, che gli atti esenti dal registro, e quelli soggetti al registro gratuito non debbano notarsi nel repertorio, nè controllarsi, dapoichè la formalità del controllo, e del repertorio mira principalmente a prevenire le frodi nella percezione del dazio, le quali non possono aver luogo nel soggetto caso, è meco convenuto che tanto gli uscieri che i cancellieri de' conciliatori debbano riportare ne' loro repertorj i soli atti soggetti al registro con pagamento del diritto. È convenuto altresì che sieno essi obbligati di esibire al ricevitore in fine di ciascun mese la copia del repertorio, o la fede negativa.

Incarico le signorie loro di comunicare la soluzione di questo dubbio a' regj procuratori de' tribunali civili delle rispettive provincie per intelligenza de' conciliatori, de' loro cancellieri e degli uscieri.

— 879 —

Reale Rescritto de' 10 marzo 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunal civile in Aquila portante la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo per le azioni relative ad occupazione di strada pubblica, non esclusa quella che ne riguarda la rivendicazione.

Ho rassegnato al Re il parere dato dalle due camere di giustizia ed affari ecclesiastici e dell'interno e finanze del supremo consiglio di cancelleria sul conflitto di attribuzioni tra il tribunale civile del secondo Abruzzo ulteriore e quel consiglio d'intendenza nella causa tra D. Gio. Battista Corti e D. Crispino Stajola per la chiusura della strada pubblica dedotta dal Corti a carico dello Staiola; e la Maestà Sua sulla considerazione che si tratta di conoscere se la strada occupata sia di proprietà pubblica o pure un sentiero vicinale di proprietà privata, ha dichiarato che la conoscenza della causa anzidetta si appartenga al contenzioso amministrativo; bene inteso però che se nel tempo della decisione si venisse in chiaro che la strada in contesa non sia pubblica, ma vicinale, allora il potere amministrativo

debba sospendere le sue procedure e rimettere la causa al potere giudiziario.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso conveniente. (1)

(1) Crediamo opportuno riferire più dettagliatamente la specie del fatto che ha dato luogo all'elevazione di questo conflitto ed i motivi i quali ne han determinata la risoluzione.

In agosto 1819 D. Gio. Battista Corti espose all'intendente del secondo Abruzzo ulteriore aver D. Crispino Stajola chiusa nel comune di Fondecchio una strada pubblica denominata *via della costarella*, e quindi chiese esser la medesima restituita al pubblico uso. L'intendente dispose la verifica delle innovazioni denunziate. I periti a ciò destinati accederon sopra luogo. Eglino dissero che la strada denominata *costarella* aveva il suo principio dalla strada consolare detta *via di Villadonica*; che l'avevan rinvenuta chiusa con un portone, sul quale erasi costrutto un arco di pietra corredato di tetto e pennata così al di dentro che al di fuori; che aperto il portone e misurata la strada dal portone istesso fino alla chiusura inferiore l'avevan rinvenuta della lunghezza di circa canne dodici, la quale strada andava ad unirsi all'altra strada consolare detta *fonte della Pila*. Rilevarono pure i periti essere stata eseguita la chiusura anzidetta circa sedici anni indietro. Stajola oppose la incompetenza del potere amministrativo. Il consiglio d'intendenza ai 30 settembre 1819 dichiarò di esser competente. Stajola con ricorso diretto all'intendente propose appello di questa decisione alla gran Corte de'conti. Malgrado ciò il consiglio d'intendenza con altra decisione de' 9 novembre in contumacia di Stajola ordinò di restituirsi la strada nello stato primitivo per comodo de' cittadini, e condannò Stajola alla multa ed alle spese del giudizio. Stajola si dolse di questa decisione col rimedio delle opposizioni. Nel tempo istesso il tribunal civile di Aquila, dietro ricorso dello stesso Stajola, sulla considerazione di non esser l'azione intentata da D. Gio. Battista Corti che un'azione di revindica la quale ai termini dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 appartiene all'ordine giudiziario, dichiarò la sua competenza. L'intendente d'altronde sostenne la competenza del contenzioso amministrativo ai termini della stessa legge de' 21 marzo 1817, che trattavasi nella specie di occupazione di strada pubblica. Da ciò l'elevazione di questo conflitto di attribuzioni. Nella risoluzion di esso si è considerato:

Che costa da una perizia che la strada in quistione chiamata *Costarella* lunga non più di circa canne dodici incomincia in una via pubblica e termina in un'altra via egualmente pubblica;

Che non può istituirsi innanzi al potere giudiziario, ma di necessità innanzi al contenzioso amministrativo l'azione per occupazione di strada pubblica;

Che il convenuto non può addurre altra eccezione che o di non esser pubblica la strada che si dice usurpata, ma un sentiero vicinale, o di essere il suolo di sua proprietà, o di averla legittimamente acquistata sia per titolo, sia per prescrizione, ed il giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione;

Che ove così non fosse non si potrebbe giammai promuovere avanti al potere amministrativo azione per occupazion di strada pubblica, il che è lecito fare ad ogni cittadino, se prima non incominci dall'agire avanti i tribunali, non domandando già che l'occupatore rilasci la strada pubblica occupata, nel che il tribunale è incompetente, ma perchè preliminarmente dichiari di esser pubblica la strada affin di potersegli aprire l'adito all'azione in restituzione avanti il potere amministrativo;

Che per l'occupazione di qualunque strada è di regola competente il potere amministrativo, come pe' porti, lidi, fiumi, canali, dighe ec. ec. per espressa disposizione degli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817, ed è solo per eccezione la competenza del potere giudiziario, quante volte si tratti di sentieri ossia strade private tra due o più vicini;

— 880 —

Reale Rescritto degli 11 *marzo* 1820 *partecipato dal ministro dell'interno col quale si determina, che nei monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcro nelle chiese, anche ove sono aperti i campisanti.*

Con un real decreto del 1 febbraio ultimo, che si troverà inserito nella collezione delle leggi, Sua Maestà a rapporto del ministro degli affari ecclesiastici si è degnata ordinare che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge degli 11 marzo 1817 su i campisanti, non sieno applicate a' monisteri di donne ne' quali si professa il voto di perpetua clausura, potendosi in ciascuno di tali monasteri continuare a tenere la sepoltura particolare per sepellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe, che fanno parte della comunità rispettiva. Le partecipo questa rovrana risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento che ne risulta.

— 881 —

Reale Rescritto de' 15 *marzo* 1820 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulle indennità dovute ai supplenti comunali de' giudici di circondario, loro cancellieri ed uscieri.*

Le partecipo, che Sua Maestà si è degnata determinare, che

Che la quistione è manifestamente decisa dall'articolo 5 n. 1 della medesima legge de' 21 marzo 1817, ove nell'atto che si attribuisce al potere giudiziario la cognizione delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, si eccettua la disposizione dell'articolo 6 che risguarda la libertà delle strade, locchè importa che in questo caso la rivendicazione di una strada chiusa ed occupata da un privato, la quale si pretende di esser libera e doversi aprire, ed il convenuto creda esser suolo di sua proprietà privata appartiene indubitatamente al potere amministrativo, facendosi manifesta differenza tra revendicazione di ogni altro immobile da rivendicazione di strade, delle quali si proclama il libero uso;

Che l'occupazione antica o recente che sia non cangia l'azione, nè la competenza del giudice, ma risguarda il merito del giudizio; e se il tempo possa giovare per prescrizione o altrimenti alla pruova del dritto del convenuto, vi dovrà pronunziare il giudice amministrativo, che farà giustizia, salvo i legittimi gravami;

Che la giurisdizione del giudice si risguarda in tempo che l'azione si sperimenta, poichè in tal'epoca dalla somma potestà è propriamente ad un giudice attribuita e tolta ad ogni altro;

Che se il giudice amministrativo nel tempo della decisione venga in chiaro di esservi occupazione non di strada pubblica, bensì di un sentiero vicinale, il medesimo non può pronunciare contro l'occupatore, ancorchè gli costi della privata occupazione, ma dee rimettere le parti a provvedersi avanti i tribunali.

i supplenti de' giudici di circondario stabiliti col decreto de' 16 novembre 1819, i loro cancellieri ed uscieri percepiscano pe' processi penali le medesime indennità, che il decreto de' 13 gennajo 1817 accorda rispettivamente a' giudici di circondario, loro cancellieri ed uscieri, eccetto soltanto le indennità di soggiorno..

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 882 —

Reale Rescritto del 15 marzo 1820 partecipato dal ministro delle finanze a luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che la deduzione delle frazioni di miglia ai periti e testimoni onde fissare le rispettive indennità, debba farsi sul totale delle miglie percorse.

In seguito di un dubbio elevato da questo direttore generale del registro e del bollo, Sua Maestà nel consiglio de'6 andante confermando la massima, che nella tassa delle indennità di viaggio a favore de' testimoni, periti, o altre persone adoperate negli affari penali non debbano calcolarsi le frazioni delle miglia, ha dichiarato, che la deduzione delle frazioni debba farsi sul totale delle miglia percorse per gita, e ritorno, e non già separatamente sulla quantità delle miglia percorse per la gita, e sù quelle percosse per lo ritorno.

Io nel partecipare a cotesto ministero la risoluzione dell'enunciato dubbio la prego di comunicarla al direttere generale de' rami, e dritti diversi per di lui intelligenza, e perchè ne faccia un'articolo d'istruzione pei suoi impiegati.

— 883 —

Reale Rescritto del 15 marzo 1820 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno contenente talune prescrizioni circa l'ordinazione di religiose degli ordini mendicanti.

Sua Maestà è stata informata, che bene spesso religiose di ordini mendicanti, non avendo per difetto di scienza o per non buoni costumi potuto ricevere la sacra ordinazione nelle diocesi di loro domicilio, vi sono poi ammessi in altre diocesi, ove a tale scopo vengono traslatati, e quindi fan ritorno nelle prime diocesi. Ad ovviare a tanto inconveniente, la Maestà Sua eccita lo zelo di ciascun vescovo, perchè prima di ordinare i detti regolari, li sottoponga ad un rigoroso esame, per conoscere se abbiano la necessaria scienza; e prenda un'esatta informazione sulle di loro qualità morali sopra luogo, se trovinsi da lungo tempo domiciliati nella propria diocesi, e qualora vi siano di recente pervenuti da diocesi aliena, s'informi da' vescovi di quelle: giacchè Sua Maestà ha considerato, che siccome i religiosi mendicanti sono adoperati in aiuto nella col-

tura delle anime, così debbono i vescovi essere ben vigilanti, che sieno ricevuti nel sagro ministero que' soli de' detti individui, i quali colla dottrina e colla esemplicità della vita possono adempire a così grande dovere.

Il che nel real nome partecipo a lei per suo regolamento.

— 884 —

Reale Rescritto de' 18 marzo 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno circa la tassa del sacro patrimonio, ed il modo di eseguirne la costituzione.

Nel §. 2. dell'articolo 21 del concordato è prescritto ch'essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli arcivescovi, e vescovi da ora in poi debbano aumentare la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggior di ottanta.

Non essendo a notizia di Sua Maestà che gli arcivescovi, e vescovi abbiano finora data esecuzione alle indicate disposizioni; ha la Maestà Sua ordinato, che i medesimi senza ulteriore indugio stabiliscano ne' modi regolari l'aumento della tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi delle loro rispettive diocesi a termini del citato articolo del concordato, e ne diano sollecitamente conto alla Maestà Sua per la sovrana intelligenza.

Ha inoltre Sua Maestà ordinato, che tutte le volte che occorrerà di adire i tribunali civili, in virtù del §. 3. dello stesso articolo 21 del concordato per la verifica e dichiarazione della libertà e pertinenza de' fondi, che si vogliano costituire in sacro patrimonio, debbano gli ordinari farne richiesta ai rispettivi regi procuratori de' tribunali suddetti con loro lettere di officio, in cui daranno conoscenza ai medesimi della tassa fissata per la rispettiva diocesi; rimanendo vietato d'ora innanzi di darsi principio a sì fatti procedimenti sulle semplici istanze delle parti; e che ove la suddetta verifica, e dichiarazione de' tribunali debba versare sopra beni, che si vogliano costituire in supplemento di sacro patrimonio, in tal caso gli ordinari nelle loro lettere di officio ai regi procuratori dovranno esprimere distintamente la rendita del beneficio, e della cappellania, o della pensione ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi l'ordinazione, e la rendita che occorre per la costituzione del supplemento, onde giungere alla quantità fissata colla tassa diocesana.

Nel real nome partecipo a lei queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte.

— 885 —

Circolare del 22 marzo 1820 partecipata dal ministro delle finanze a tutti i regi procuratori diocesani con la quale si determina il posto che prender debbano nelle pubbliche funzioni i regi procuratori presso le amministrazioni diocesane.

Essendosi desiderato da qualcuno de' regi procuratori presso le amministrazioni diocesane di prendere posto nelle pubbliche funzioni, ho io voluto secondare le sue idee, per maggiormente attestare a tutti, che la carica da essi occupata riscuote da me la possibile considerazione, e che per parte mia non si trascura occasione a maggiormente illustrarla. Aperta quindi su tal proposito una corrispondenza tra questo, e'l ministero degli affari ecclesiastici, dietro diverse vicendevoli osservazioni, mi si è dallo stesso comunicato il seguente reale rescritto.

» Rassegnata a Sua Maestà il progetto di Vostra Eccellenza » di accordarsi a' regi procuratori delle amministrazioni dio- » cesane esistenti ne' capoluoghi delle diocesi, ove non risie- » dano altri pubblici funzionari che gli amministratori della » giustizia ed i rappresentanti il comune, il dritto di sedere » è nelle pubbliche cerimonie alla destra del sindaco.

» Essendosi la Maestà Sua degnata di approvarlo, nel real » nome lo partecipo all'Eccellenza Vostra, perchè si serva dare » gli ordini che ne risultano. Napoli 11 marzo 1820.

Mentre io nel real nome le partecipo, signor regio procuratore, questa onorevole sovrana determinazione, la prevengo di averne dato conoscenza circolarmente, agl'intendenti, prechè ne ingiungano l'adempimento per la parte che dalla di loro autorità ne dipende.

— 886 —

Reale Rescritto de' 22 marzo 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante il modo col quale nelle tasse dell'indennità di viaggio debbon essere calcolate le frazioni di miglio.

Si è fatto il dubbio se nella tassa delle indennità di viaggio alle persone adoperate ne' giudizi penali dovevano dedursi le indennità dovute per le frazioni di miglio.

Essendosi proposto a Sua Maestà tale dubbio, la Maestà Sua ha dichiarato che la deduzione delle indennità suddette debba aver luogo per le frazioni di miglio per gita e per ritorno, e non già separatamente sulla quantità delle miglia percorse nella gita, e su quella delle miglia percorse nel ritorno.

Le partecipo ciò per intelligenza degli uffiziali di polizia giudiziaria.

— 887 —

Circolare de' 22 marzo 1820 emessa dalla reale segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni pei luoghi, nei quali debbano essere affissi gli avvisi per la nomina, sospensione, cessazione, o traslocazione di notai.

Qualche camera notariale ha dubitato se la pubblicazione degli avvisi per la nomina, sospenzione, cessasione, o traslocazione di un notaio prescritti negli articoli 64, e 68 e 87 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, debba farsi in ogni comune della provincia, o in quello solo, dove il notaio, che dà causa agli avvisi, ha residenza (1).

Il modo di pubblicazione prescritto nel citato articolo 64 è indicato nel secondo paragrafo del medesimo, ove sono enunciati i luoghi soliti dell'affissione. La designazione di tali luoghi è uniforme a quella, che era prescritta nelle abolite leggi sul notariato, di cui il secondo paragrafo dell'articolo 64 è desunto.

Daranno elleno di ciò comunicazione alle rispettive camere notariali per loro norma, e per l'adempimento.

(1) Gli articoli 64, 68 ed 87 delle legge de' 23 novembre 1819 sono così concepiti.

» Art. 64. Adempiute le suddette prescrizioni, il notaio è ammesso al- » l'esercizio delle funzioni del notariato. La camera ne fa pubblicare ed » affiggere l'avviso ne' luoghi soliti della provincia o valle, e trasmette » copia di tale avviso al tribunale civile della provincia o valle.

» La pubblicazione si eseguirà nello stesso modo come sono promulgate » le leggi, e coll'affissione di un avviso alla porta della camera ed a quella » del tribunale civile della provincia o valle e finalmente nel comune della » residenza del notaio.

» Il disposto in questo articolo e nel precedente ha luogo anche quando » il notaio è già nominato per nuova nostra destinazione a fissare la sua » residenza in altra provincia o valle: e ciò indipendentemente dell'altra » pubblicazione nella provincia o valle da cui è traslocato, a norma del- » l'articolo 87 della presente legge.

» Art. 68. Se ha luogo l'esecuzione sulla cauzione o patrimonio in tutto » o in parte, il notaio resta sospeso dall'esercizio finché l'abbia rimesso » per intero. Se la reintegrazione non ha luogo fra i sei mesi, si reputa » che il notaio abbia rinunziato al notariato. Nell'uno e nell'altro caso la » camera ne darà avviso al pubblico nel modo indicato nell'articolo 64, » e per mezzo del regio procuratore civile ne darà notizia al segretario di » stato ministro di grazia e giustizia.

» Art. 87. La cessazione dalle funzioni notariali per qualunque causa, » o la traslocazione di un notaio in altra residenza fuori della provincia » o valle con permesso sovrano, sarà pubblicata in essa provincia o valle » colle ritualità prescritte nell'articolo 64 per mezzo di un avviso indicante » il nome del notaio, i motivi pe' quali è cessato dall'esercizio del nota- » tariato, o il permesso sovrano per la traslocazione. La camera a spese » del notaio medesimo farà pubblicare questo avviso, e ne darà notizia » al regio procuratore del tribunale civile, il quale ne farà rapporto al » segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

— 888 —

Reale Rescritto de' 22 marzo 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si determina che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura nei giudizj penali per lo procedimento contra i funzionarj dell'ordine gindiziario non sono applicabili ai patrocinatori, notaj, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli officj del pubblico ministero.

Sua Maestà si è degnata dichiarare, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura penale (1) per lo procedimento ne' giudizi contro i funzionari giudiziari, non sono applicabili ai giudizi contro i patrocinatori, i notai gli uscieri, gli uffiziali dello stato civile, e gl'impiegati di qualunque classe delle cancellerie, e degli uffizi del pubblico ministero pe' reati risguardanti il rispettivo uffizio.

Nel real nome le partecipo ciò per intelligenza di cotesto collegio.

— 889 —

Reale Rescritto del 25 marzo 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto praticasi pei magistrati pagani.

Surta la quistione, se a' componenti i corpi giudiziari militari si dovessero su i fondi delle spese di giustizia, indennità

(1) Gioverà ricordare in questo luogo il tenore di alcuni tra questi articoli citati nel rescritto.

» Art. 520. Se i regj giudici di circondario, o gli agenti del pubblico » ministero presso di loro, o altri uffiziali inferiori dell'ordine giudizia- » rio; se i cancellieri presso qualunque gran corte o tribunale, eccetto » il cancelliere della corte suprema di giustizia, incorrano in reati rela- » tivi alle loro funzioni, il giudizio ne appartiene alle gran corti cri- » minali. »

» Art. 521. Il giudizio de' reati per ragion di uffizio de' giudici istrut- » tori, ed in generale de' presidenti, vice-presidenti e giudici di qualun- » que gran corte o tribunale, degli agenti del ministero pubblico presso » i medesimi, e del cancelliere della corte suprema di giustizia spetta » alla camera criminale della suprema corte di giustizia. Questa camera » procederà in tali cause con otto votanti nelle sole decisioni diffinitive » e negli altri atti interlocutorj o preparatori, con numero dispari di » votanti non minore di tre, nè maggiore di cinque.

» L'articolo 200 vi avrà esecuzione.

Art. 522. Il giudizio contra ogni funzionario dell'ordine giudiziario per » reati relativi alla sua carica non può cominciare, se prima non se ne » ottenga l'approvazione dal segretario di stato ministro di grazia e giu- » stizia.

Gli articoli seguenti risguardan il modo della istruzione preliminare contra i funzionarj anzidetti ed il metodo che dee serbarsi pel conseguimento dell'approvazione dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

di viaggio, e di pernottazione a somiglianza di quanto è prescritto col decreto del 13 gennaro 1817 pei magistrati pagani, io nel consiglio de' 6 andante ho presi sull'oggetto gli ordini del Re.

Sua Maestà ha fatto una distinzione tra'i componenti i consigli di guerra, ed i componenti le commissioni militari.

Rispetto ai primi la Maestà Sua considerando, ch'essi non disimpegnano se non che un servizio militare, per lo quale non si danno indennità di viaggio, e di pernottazione, ha dichiarato, che non sono loro dovute le suddette indennità.

Riguardo poi ai componenti le commissioni militari la Maestà Sua ha risoluto, che ad ognuno di essi si debbano le indennità in proporzione di quelle proposte pei giudici istruttori col progetto del nuovo decreto per le spese di giustizia, cioè di grana 25 a miglio, e di ducato uno e grana cinquanta per ciascuna pernottazione, eccetto però a' cancellieri di dette commissioni pei quali Sua Maestà ha stabilita l'indennità di grana 15 a miglio, e di grana 50 per ciascuna pernottazione.

Io partecipo a cotesto ministero i detti ordini sovrani, perchè si serva di comunicarli al direttore generale de' rami e dritti diversi coll'incarico di formarne un'articolo d'istruzione per uso de' suoi impiegati.

— 890 —

Circolare de' 28 marzo 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili, portante il termine, nel quale dee farsi menzione di non seguita opposizione al matrimonio nel registro delle notificazioni.

E surto il dubbio, se il tempo fissato per farsi ne' registri delle notificazioni la menzione di non essersi prodotta alcuna opposizione al matrimonio giusta il prescristo nell'articolo 71 delle leggi civili debba esser quello in cui l'atto si compie, cioè spirato i quindici giorni dell'affissione, oppure quello in cui l'opposizione non può più riceversi. (1)

Riflettendo che la legge non ha prefisso alcun preciso termine all'opposizione, e che l'articolo 70 vieta all'uffiziale dello stato civile nel caso di opposizione di passare ad ulteriore atto, sembra incontrastabile la risoluzione, che trattandosi di notificazione, di cui si chiede il certificato, la menzione dovrà farsi nel momento della consegna del certificato, e che se si tratta di notificazione per l'atto della solenne promessa, che

(1) L'articolo 71 delle leggi civili è così concepito « Non essendovi opposizione ne sarà fatta menzione nel registro delle notificazioni e se le » notificazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell'uffiziale dello stato civile di ciascun comune, onde costi che » non esiste opposizione alcuna, e di detti certificati sarà fatta memoria » nel registro anzidetto. »

deve celebrarsi nello stesso comune, la menzione dovrà farsi nel momento in cui segue l'atto della solenne promessa.

Su di questa norma daranno elleno le convenienti istruzioni agli uffiziali dello stato civile de' comuni delle rispettive provincie, onde sia uniformemente seguito il disposto nell'indicato articolo 71 delle leggi civili.

— 891 —

Reale Rescritto de' 20 marzo 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante le norme da serbarsi nel reimpiego de' capitali delle chiese e de' luoghi pii.

In occasione di doversi dal clero di Campolieto in provincia di Molise reimpiegare un antico capitale ad esso clero restituito, la camera notariale della detta provincia ha domandato di essere istruita del modo, e delle formalità da osservarsi nel detto reimpiego, e nel contratto da stipularsi.

Sua Maestà dopo aver inteso l'avviso della prima camera del supremo consiglio di cancelleria, ha ordinato, che pe' reimpieghi de' capitali delle chiese e de' luoghi pii, che non eccedono la somma di ducati mille, debba, dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell'ordinario, domandarsi la sovrana autorizzazione, che la Maestà Sua si riserba di accordare, dietro l'avviso della detta prima camera del supremo consiglio di cancelleria; e che ove i capitali da reimpiegarsi sieno di somma maggiore di duti mille, si osservi la stessa procedura, che trovasi stabilita pe' casi di permute, censuazioni, transazione, ed alienazioni, che si fanno dalle dette chiese, e luoghi pii, cioè interporsi, dopo sentito il vescovo rispettivo, dai tribunali civili l'omologazione al contratto fatto dal corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, e previo il consenso del patrono, se si tratti di benefici soggetti a patronato, e di poi munirsi del reale assenso, precedente l'avviso della detta prima camera del supremo consiglio di cancelleria.

Il che nel real nome partecipo a lei per intelligenza sua, e di chiunque altri convenga.

— 892 —

Reale Rescritto del 31 marzo 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i custodi delle poste debbono tenere i cassettini della piccola posta.

Nel reale rescritto degli 8 dicembre del passato anno 1819. riguardante la nuova amministrazione delle poste, tra gli altri articoli in esso contenute si legge ciò che segue.

Che il servizio dei cassettini di piccola posta, il quale in Napoli è affidata ai venditori privilegiati sia dato in Palermo ai

custodi delle poste a' quali dipendano dall'amministrazione di dazii indiretti.

Il che di real ordine partecipo a Vostra Eccellenza.

— 893 —

Circolare de' 5 aprile 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina il modo di redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa.

Allorchè ne' giudizii criminali è compiuta la istruzione, ed il ministero pubblico ha formato l'atto di accusa contro l'imputato, la gran corte criminali che troverà abbastanza fondata la reità di costui, dovrà dichiararlo in legittimo stato di accusa a'termini dell'articolo 155 delle leggi penali.

Alcune gran corti criminali nel redigere questa dichiarazione sogliono diffondersi inopportunamente in dettagli sulle pruove raccolte, e sopra gli elementi, dai quali sono esse desunte.

A far cessare questo inconveniente, e serbare all'oggetto l'uniformità, bisogna, che nel proposto caso il collegio senza ripetere nuovamente il fatto contenuto nell'atto di accusa, ed estendersi in considerazioni sugl'indizi, dichiari la sottoposizione all'accusa sulla considerazione in termini generali, che le indagini compilate abbiano sufficientemente stabilita la pruova della reità dell'imputato.

Baderanno elleno all'esatta osservanza di questa norma.

— 894 —

Reale Rescritto del 8 aprile 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno le norme come regolare la iscrizione de'crediti ipotecari in varie conservazioni.

Ho fatto presente al Re il rapporto de' 13 dello scorso marzo col quale si è proposto il dubbio relativamente a' crediti che si portano all'iscrizione negli ufficii alla conservazione di Napoli e di Sicilia.

Sua Maestà ha considerato, che il dritto d'iscrizione non può essere esatto, che soltanto per una volta per cui coll'articolo 94 della legge sul registro, e le ipoteche si è disposto, che se si dasse luogo ad iscrivere il medesimo credito in più offici, il dritto sarà interamente pagato nel primo, e che per ciascuno delle altre iscrizioni, non debba pagarsi che il semplice salario del conservatore quantevolte si esibisce la ricevuta, che provò l'intero pagamento del dritto pagato nel primo ufficio.

Ha inoltre considerato la Maestà Sua che stante l'unità del regno, e l'uniformità della legislazione, un tal principio debba essere indistintamente comune a tutti gli offici ipotecari dei suoi reali domini, e che siccome è vietata la riscossione di un se-

condo dritto, fra gli offici stabiliti in una parte de' suoi reali domini, così del pari debba essere vietato di esigersi altro dritto, se il medesimo credito s'iscriva in due e più offici, alcuni dei quali siano situati al di quà, ed altri al di là del faro.

Ha finalmente Sua Maestà considerato che siccome il dritto d'iscrizione non può essere che per una volta sola riscosso, così qualunque sia l'epoca in cui un tal dritto sia stato pagato, liberi per sempre il creditore ipotecario di pagare un secondo dritto se domandò l'iscrizione del medesimo credito in qualunque altro officio delle ipoteche.

Premesse queste considerazioni Sua Maestà nel consiglio de' 5 andante ha risoluto:

1. Che l'articolo 94 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro, e la conservazione delle ipoteche, debba intendersi indistintamente applicabile a tutti gli uffici ipotecari dell'intiero regno. In conseguenza se dopo presa una iscrizione, e praticata una radiazione per un credito qualunque in un officio de' domini al di qua, o al di là del faro si richieda la stessa formalità pel credito medesimo in un officio di questi, o di cotesti reali domini, non dovrà la parte essere soggetta ad un secondo pagamento de' dritti, ma al pagamento del semplice salario del conservatore, salva l'esibizione della ricevuta, che provi l'intero pagamento del dritto presso la prima conservazione.

2. Che qualunque sia l'epoca in cui fosse stato in questa parte de' reali domini iscritto un credito e prima e dopo la pubblicazione della suddetta legge de' 21 giugno 1819, non debba richiedersi il secondo pagamento se in qualche officio stabilito in cotesti reali domini si domandò la stessa formalità pel credito medesimo.

3. Che qualora in forza delle provvisorie disposizioni date da cotesto direttore generale de rami, e dritti diversi per le iscrizioni e redazioni di cui è quistione fossero stati esatti i dritti fiscali, ne venga subito ordinato la restituzione.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente.

— 895 —

Reale Rescritto del 8 aprile 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze col quale si danno disposizioni per stabilire le indennità ai giudici di circondario per le verifiche trimestrali.

Ho fatto presente al re un'officio del ministero di stato presso il luogotenente generale, in cui si esprime la dimanda del procuratore generale esercente presso la G. C. civile in Palermo per dichiararsi, se i giudici di circondario de' reali domini al di là del faro nello eseguire la visita trimestrale stabilita dall'articolo 45 della legge organica de' 7 giugno 1819 debbano,

o nò godere di un'indennizzazione per le spese in tale visita occorrenti, e per dichiararsi insieme nel caso affermativo da qual fondo debbano ritrarsi le somme all'uopo necessarie.

Sua Maestà nel consiglio di stato del 3 andante ha risoluto:

1. Che le visite in ogni trimestre che devono eseguire i giudici di circondario ne' reali domini al di là del faro ai termini dell'articolo 45 della suddetta legge comincino dal dì primo gennaro 1821.

2. Che per le spese occorrenti in tali visite si accordi ai giudici di circondario un'indennizzamento corrispondente.

3. Che questo indennizzamento, si stabilisca ne' termini precisi dell'articolo 46 del decreto del 13 gennaro 1817 sulle spese di giustizia, che trovasi in vigore de' reali domini oltre il faro in forza dell'altro real decreto de' 16 agosto 1819 accordandosi cioè a ciascun giudice carlini due a miglio per indennità di viaggio, e carlino uno al giorno per indennità di dimora.

4. Finalmente, che le somme a tal uopo necessarie si forniscano dalla cassa del registro de' suddetti domini, come ogni altra spesa di giustizia non urgente.

Io nel real nome partecipo tutto ciò a cotesto ministero perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 896 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1820 partecipato dal ministro della polizia generale al luogotenente generale in Sicilia, col quale si approva un regolamento per la spedizione de' permessi d'arme.

Ho rassegnato al Re il contenuto nel regolamento disposto da cotesto ministero di stato per la spedizione dei permessi di asportazione d'arme non vietate nei reali dominii oltre il faro, e gli ho rassegnato altresì i modelli degli stati, e dei registri che vanno uniti al regolamento di cui si tratta, e che il ministro di stato medesimo ha fatto tenermi con officio dei 25 di marzo scorso.

Sua Maestà si è degnata di approvare nel consiglio di stato dei 3 andante questo regolamento come provvisorio, e da aver luogo sino a che sarà pubblicato il regolamento generale, al quale si sta qui lavorando per tutto il regno delle due Sicilie.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero di stato, e gli rimetto copia da me vistata del regolamento, e dei modelli trasmessimi, perchè si serva farne l'uso conveniente. Mi resta soltanto a prevenire cotesto ministero di stato che per la circostanza della pronta partenza del real pacchetto Tartaro, per mezzo del quale sarà costà recato il presente sovrano rescritto, la Maestà Sua non ha giudicato necessario di adoperare il telegrafo come fu richiesto nell'officio suddetto del ministero di stato medesimo.

Regolamento provvisorio per la spedizione de'permessi di asportazione di arme.

Art. 1. La facoltà di accordare permesso di asportazione di arme bianche, e da fuoco sarà interinamente attribuita in tutte le valli al capo provvisorio della polizia della città di Palermo, finchè verrà eletto da Sua Maestà il direttore generale della polizia.

2. Tali permessi saranno di due sorti, la prima riguarderà quelli, che possono accordarsi ad ogni particolare che ne sia degno. La seconda sarà relativa agl'individui armati, dei quali han bisogno le autorità giudiziarie o amministrative.

3. I primi sarranno soggetti all'antico dritto di tarì otto per ciaschedun. I secondi saranno rilasciati gratis.

Gli uni, e gli altri non varranno per caccia. Quelli che si accorderanno ai particolari saranno valevoli per tutto l'anno corrente. Quelli relativi alle persone addette a pubblico servizio, varranno durante il servizio istesso e generalmente saranno rinnovati al principio del nuovo anno.

4. Il modello num. 1. sarà adottato pei permessi da spedirsi ai particolari. Il modello num. 2 per quelli d'accordarsi agli individui addetti a pubblico servizio.

Metodo per la spedizione di tali licenze nella valle di Palermo.

5. I particolari che brameranno munirsi del permesso d'asportazione appartenenti ai circondari interni ed esterni della città di Palermo dirigeranno le loro dimande ai rispettivi commissari di polizia. Le dimande saranno accompagnate da una fede di perquisizione degli antichi archivii. Questa sarà rilasciata pagandosi il dritto di tarì uno siciliano oltre la spesa di carta bollata e di registro.

6. I commissari prenderanno accurati indagini della qualità della morale, e della condotta politica dei richiedenti, e ne daranno conto al capo provvisorio con un rapporto riserbato, ove potrà indicarsi il nome dei testimoni degni di fede, che siensi interrogati; ciascun commissario nel trasmettere al capo provvisorio i rapporti colle dimande e fedi di perquisizione vi accompagnerà uno stato a norma del modello numero 3.

7. Il capo provvisorio qualora non abbia contrarie osservazioni farà apparecchiare le licenze di armi, e scrivervi i connotati ma non vi apporrà la firma, nè le rilascerà alle parti, se prima a cura del suo segretario non siensi pagati i diritti allo agente finanziere, che sarà destinato dal direttore generale del demanio, e indicato in dorso della licenza il pagamento. Egli terrà un registro di tutti i permessi, secondo il modello num. 4.

8. I particolari domiciliati negl'altri circondari del distretto di Palermo, dirigeranno le loro petizioni ai rispettivi giudici del circondario. Costoro eseguiranno ciò, che è stato disposto pei commissari di polizia.

9. Su i rapporti, e le carte a lui pervenute farà il capo provvisorio di polizia le licenze, e le rimetterà firmate dai giudici del circondario, purchè pagato prima a lor cura il dritto e segnato il pagamento dallo agente finanziere, che sarà destinato dal demanio, vi scrivano i connotati e le rilascino ai petizionari.

10. I permessi di asportazione relativi agl'individui addetti a pubblico servizio saranno rilasciati dal capo provvisorio in conseguenza di una dimanda delle autorità giudiziarie, o amministrative, accompagnate da un rollò come dal modello numero 8.

11. Potrà il capo provvisorio della polizia negare il permesso di asportazione a quelli tra gl'individui presentati, che non lo meritassero per plausibili motivi. Di tale rifiuto dovrà però darne parte al ministero.

12. Sarà tenuto registro come dal modello numero 6 per questi permessi di asportazione.

Metodo da tenersi per la spedizione dei permessi negli altri distretti della valle di Palermo.

13. Il capo provvisorio di polizia enuncierà ad ogni sotto intendente un numero di permessi da lui firmati per uso dei particolari.

14. I particolari si dirigeranno ai rispettivi giudici di circondario, che adempiendo quel ch'è prescritto pei commissari di polizia corrisponderanno al rispettivo sottointendente. Costui se non abbia motivi in contrario segnerà i nomi dei richiedenti nelle licenze, e le farà pervenire agli stessi giudici dai quali sarà eseguito tutt'altro che si contiene nell'art. 1.

15. Ogni sotto intendente terrà un registro simile al modello numero 4.

16. Per gl'individui addetti a pubblico servizio le dimande dei permessi saran dirette al capo provvisorio delle rispettive autorità giudiziarie o amministrative.

Metodo da praticarsi nelle altre valli.

17. Il capo provvisorio rimetterà ad ogni intendente un conveniente numero da lui segnato di ambe le specie dei permessi di asportazione.

Gl'intendenti li distribuiranno ai rispettivi sotto intendenti secondo la popolazione dei distretti, con ritenerne una porzione che corrisponda al bisogno del distretto capo luogo della valle.

18. Le dimande dei particolari procederanno colla regola

espressa nell'articolo numero 14. Le carte e gli stati dei giudici di circondario del distretto capoluogo del tutto saranno dirette agl'intendenti.

19. Le dimande per le persone addette al pubblico servizio saranno indirizzate dalle rispettive autorità all'intendente. L'intendente richiederà di officio la fede di perquisizione alle gran corti criminali.

20. Le licenze pei custodi dei dazi comunali non sono esenti da pagamento del dritto. Le fedi di perquisizione, che dovranno essi produrre saranno estratte come quelle dei particolari.

21. I motivi di rifiuto dei sotto intendenti saranno rapportati allo intendente e da questi al capo provvisorio.

22. I sotto intendenti dirigeranno agl'intendenti gli estratti dei registri n. 4 e 6.

23. Gl'intendenti rimetteranno al capo provvisorio gli estratti degli stati di tutti i distretti.

24. Potrà il capo provvisorio rivocare le licenze accordate dai sottointendenti, quando ne abbia giusti motivi, con farne rapporto al ministro.

25. Il capo provvisorio rimetterà ogni mese al ministero lo stato numerico dei permessi di ambo le specie rilasciate in tutte le valli.

— 897 —

Reale Rescritto de' 12 aprile 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si spiega il senso dell'articolo 294 delle leggi di procedura penale circa i casi, ne' quali porta a nullità la mancanza di trascrivere nelle decisioni penali il testo della legge.

L'articolo 294 delle leggi di procedura penale stabilisce che in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge, sulla quale è fondata.

Nel consiglio de' 10 andante Sua Maestà spiegando il senso di questo articolo, ha dichiarato, che la mancanza di trascrivere nelle decisioni definitive il testo della legge porta a nullità nel solo caso, in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, o la liberazione dell'imputato.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 898 —

Reale Rescritto del 16 aprile 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni sullo impiego dei capitali e delle rendite della congregazione della Redenzione dei cattivi.

Con real rescritto del 21 dicembre dello scorso anno 1819 io partecipai a cotesto ministero le considerazioni, che il Re

avea tenuto presenti, sull'ordinare che durante la pace colle regente affricane, tanto le rendite dell'istituto, che esiste in cotesta capitale sotto il titolo della Redenzione dei cattivi quanto le prestazioni, che altri pii stabilimenti dell'isola facevano pel riscatto de' siciliani caduti sotto la schiavitù dei barbareschi, invertite si fossero in sollievo degli ospedali e di altri pubblici stabilimenti di cotesta parte de' reali dominj.

Nell'istesso real rescritto fu accennato che per aversi conoscenza del detto istituto, e delle somme di altri luoghi pii che avevano la destinazione di riscatti, Sua Maestà avea ordinato.

1. Di sospendersi qualunque impiego delle somme che si trovavano esistenti dell'istituto della Redenzione dei cattivi.

2. Di presentarsi un conto delle somme introitate dal momento, in cui eran cessati i riscatti.

3. Di presentarsi similmente un conto d'introiti ed esiti annuali dell'istituto medesimo.

4. Che gli amministratori dei luoghi pii i quali somministravano delle somme per il riscatto degli schiavi dassero conto dell'uso fatto delle stesse dal tempo della pace fin'ora, versando nella cassa della Redenzione quelle, che non avessero pagato.

5. Che nella cassa medesima si fossero versate le somme disposte dai pii benefattori pel riscatto degli schiavi, o nell'essere impiegati nel modo di sopra enunciato.

6. Che l'amministrazione di tali fondi si lasciasse ai Padri dell'Olivella, con quei regolamenti, che cotesto ministero avrebbe dovuto proporre.

7. In fine che cotesto ministero avesse riscontrato al più presto possibile i risultamenti dell'esecuzione data a tali sovrane risoluzioni.

In adempimento delle reali prescrizioni cotesto ministero, con uffizio del 21 scorso mese di febbraio si è servito di trasmettermi diverse carte, e stati contabili, che comprendono le enunciate sovrane risoluzioni, e ci ha ancora aggiunto un volume stampato nel 1805, contenente i capitoli dell'abolita arciconfraternita della Redenzione dei cattivi.

Avendo io letto il citato uffizio del 21 febbraio, e le altre carte di sopra accennate, dal complesso di tutto ho avuto luogo a far le seguenti osservazioni, che con mio dettagliato rapporto ho rassegnato a Sua Maestà nel consiglio del 3 del corrente mese.

1. Per quanto assicurano i deputati dell'opera della Redenzione nel loro rapporto del 9 febbraro, si è adempiuto alla prima delle risoluzioni di Sua Maestà con essersi sospesi gl'impieghi dei fondi per la compra delle rendite attive, i quali trovansi fatti pria dell'anzidetta sospensione, tanto in forza del precetto inculcato da alcuni pii testatori, cioè d'impiegarsi il denaro, quando non vi sieno riscatti in compre di rendite, per aumentarsi il fondo della Redenzione, quanto per esecu-

zione del prescritto nei capitoli dell'abolita arciconfraternita.

2. Essendo cessati i riscatti del mese di gennaro 1813 in poi, ad eccezione di un solo schiavo che fu liberato in seguito di ordini sovrani di gennaro 1813, i deputati per adempimento della seconda delle accennate risoluzioni hanno presentato il conto generale d'introito ed esito dalla citata epoca di gennaro 1813 sino a tutto lo scorso anno 1819. Risulta dal detto conto generale.

1. Che le rendite fisse percepite nel settennio, incluse ancora alcune rate di arretrati antichi e correnti, sieno ascese a once 14739 tarì 25:17 e le rendite variabili, prestazioni e limosine ad once 15444:19:1 in tutto once 30184:14:18.

2. Che gli esiti fatti nel medesimo settennio classificati sotto diverse rubriche, siano ascesi a once 9:27881:14:4 in guisache bilanciati gli esiti cogl'introiti rimangono disponibili fino a tutto dicembre 1819 once 2300:14:3.

Dalle osservazioni poste sul medesimo conto generale e diffusamente dal citato rapporto dei deputati della redenzione dei cattivi e dall'uffizio di cotesto ministero, risulta che sebbene lo stabilimento della redenzione non abbia in cassa più che once 2300:14:3 pur tuttavia rimangono a conseguirsi altre once 23173:1:9:3 cioè 20771:10:1:3 dai decorsi antichi, di cui il rapporto medesimo dei deputati accenna la provenienza e once 240:1:21:8 di decorsi correnti, ed infine rimangono a conseguirsi da cotesta tesoreria generale once 7000 che nel 1819 le furono dal conto della Redenzione date a mutuo. Ciò in quanto agl'introiti: ma per quelli che riguarda gli esiti, il conto generale presenta un debito della Redenzione sino a tutto dicembre 1819 in once 424:21:18. I deputati fanno osservare nel loro rapporto che una parte di tal debito in once 340 nasce de un legato di once 40 annuali che gravita sull'eredità lasciata alla redenzione da Gio: Battista Corrado e Manzone a favore de' di lui consanguinei. La deputazione non crede di doversi un tal debito soddisfare, come ancora di non proseguirsi l'annuale pagamento dei once 40 all'anno, sul motivo che i consanguinei, che si sono presentati, hanno oltrepassato un grado a quello fissato dal testatore; e quindi conchiude il rapporto de' deputati che l'effettiva somma da soddisfarsi ai creditori dell'opere della redenzione non è che in sole once 84:21 e tarì 18.

3. Gli stati trasmessi da' deputati della redenzione segnati coi numeri 3 e 4 adempiono alla terza delle cennate sovrane risoluzioni. In uno di essi si contengono le notizie della provenienza delle rendite fisse della Redenzione, ed i pesi alle medesime rendite annessi.

Nell'altro son dettegliate le piccole somme che compongono così le partite d'introito come quelle di sopra descritte nello stato n. 3. Da entrambi i detti stati in complesso risulta che am-

montando le rendite fisse della Redenzione ad once 2588 e tarì 27 annue, ed i pesi de' censi, legati ec. ec. a once 906:11:3 restano nette le rendite per ogni anno in once 1682:16:5

4. Lo stato n. 5 non che l'altro rapporto dei deputati della data de' 29 febbraio segnato col n. 7 corrispondono alle sovrane risoluzioni contenute sotto i numeri 4 e 5 del rescritto degli 11 dicembre 1819 e di sopra colla stessa numerazione riportate. Nello stato n. 5 son descritte le prestazioni annuali che diversi pii stabilimenti facevano all'arciconfraternità per redenzione dei schiavi. Tali prestazioni, che son distinte in tre classi, ammontavano giusta lo stato medesimo a once 493:21 all'anno.

Il rapporto dei deputati della data de' 29 febbraio ultimo dà cognizione della esistenza delle altre due partite non comprese nell'enunciato stato n. 5 che sono le seguenti; cioè n. 1 once 80 che l'eredità di Pietro di Lorenzo Busacchi di Scicli pagava per riscatto d'ogni individuo siciliano, che cadea nella schiavitù.

2. Le somme che la deputazione delle opere pie di Modica contribuiva per redenzione de' cattivi ignorandosi la quantità e la provenienza di tale prestazione. Nel rapporto medesimo è accennato che la ragione per la quale queste due partite non sono state comprese nello stato n. 5, è perchè non si può definire la somma annuale di quanto si dovea da esse contribuire a titolo di riscatto.

Per rapporto alla prima partita, cioè della eredità di Busacchi, il razionale della redenzione ha formato il catalogo degl'individui sciclitani riscattati e cambiati nelle reggenze africane pel corso di anni otto dal mese di ottobre 1804 a tutto ottobre 1812 pe' quali li legati soddisfatti dalla detta eredità ascesero alla somma di once 2320 che ripartiti per otto cadono a once 290 l'anno l'un per l'altro.

Similmente, se la stessa regola si volesse eseguire per la contribuzione delle opere pie di Modica per riscatto di schiavi si troverebbe che l'esito di once 769 da essa fatto per tal cagione nel corso degli stessi otto anni, caderebbe per ogni anno a once 96:3:15. I deputati han fatto osservare, che tanto le annue once 190 dell'eredità di Busacchi, quanto le once 99 delle opere pie di Modica, unitamente alle once 494:21 degli alti pii stabilimenti, si dovrebbero anno per anno versare nella cassa della redenzione del 1813 in poi, epoca dalla quale le partite non sono state più riscosse onde convertirsi insieme colle rendite fisse della redenzione negli usi da Sua Maestà ordinati.

Cotesto ministero, opinando nell'istesso modo riguardo alla partita dovuta dall'eredità Busacchi ha fatto osservare, che nello stato n. 5. non sono comprese altre due partite cioè quella di once 152, annuali che pagava di limosina il Monte di Pietà di Palermo per riscatto de'schiavi ed once 152 li quattro che si-

milmente per limosina di riscatti pagava la casa dell'Olivella di cotesta medesima capitale.

Finalmente per quanto riguarda la sesta delle sopraccenate sovrane risoluzioni contenute nel rescritto degli 11 dicembre ultimo, ho ressagnato al Re la seguente istoria colle analoghe osservazioni, perchè la Maestà Sua avesse potuto meglio essere informata di ciò che gli statuti dell'arciconfraternita prescrivono intorno alla forma dell'amministrazione delle rendite destinate alla redenzione degli schiavi.

Le notizie, che si raccolgono da regi antichi diplomi riportati nel volume dei capitoli dell'opera della redenzione stampata nel 1805 inducano a credere che sin dal 1342 esisteva qualche persona incaricata dal governo di raccogliere, e conservare le somme, che giusta i testamenti dei defunti convertir si dovevano al riscatto dei siciliani caduti sotto la schiavitù de' Saraceni.

I Re Martino, ed Alfonso, che dopo l'enunciata epoca regnarono nella Sicilia non risparmiarono cure per l'esazione dei fondi destinati a salvare i cristiani dal giogo della schiavitù. Ma l'opera fu calmata nel 1596 dal Marchese di Geraci presidente ec. capitan generale di Sicilia, il quale sulle idee del Vicerè di lui predecessore conte di Olivares istituì ed eresse nella chiesa di S. Maria la Nuova di cotesta metropoli l'arciconfraternita della Rendenzione dei cattivi alla di cui testa a direzione pose otto rettori, cioè sei da eligersi dal Vicerè ed altri ad elezione degli stessi rettori. Nei capitoli dati dall'arciconfraternita nel 1596 fu prescritto che esclusivamente da ogn'altra persona, autorità, o corporazione fosse ai detti sei rettori affidata l'amministrazione, e la cura delle rendite, elemosine ed altre somme che sotto qualunque titolo e forma si destinavano pel riscatto degli schiavi.

Una tale istituzione fu confermata dal sommo Pontefice Clemente VIII con breve de' 3 ottobre 1597, dove ad eccezione dei rettori dell'arciconfraternita si vede dall'apostolica autorità inibito ad altri religiosi, ed da qualunque sorta di persona, quantunque privilegiato, di esigere o ricevere legato, donazione, o limosina alcuna ancorchè spontaneamente offerta per redenzione di schiavi.

Negli stessi antichi, e moderni capitoli dell'opera della redenzione si contengono le regole da osservarsi nella elezione dei rettori, sia in riguardo alle qualità delle persone, sia in riguardo al modo ed al tempo, in cui la elezione dovea seguire.

Dopo di aver tutto ciò rassegnato al re Sua Maestà ha rese le seguenti risoluzioni.

1. Che essendosi presentato il conto d'introito, ed esito dell'opera di redenzione sino a tutto il 1819 debba collo stesso passato anno rimaner chiuso il conto antico, con dovere dal

primo di gennaro di questo corrente anno cominciare il nuovo conto d'introito ed esito.

2. Che con effetto si esegua la precedente sovrana sisoluzione contenuta sotto il n. 4 del real rescritto degli 11 dicembre 1819 ed in conseguenza; che gli amministratori dei luoghi pii e di altri pubblici, o privati fondi da' quali si somministravano delle somme all'opera della redenzione, per lo riscatto degli schiavi debbano dar conto dell'uso fatto delle dette somme, dal tempo in cui i riscatti sono cessati sino a tutto il 1819 con dover versare nella cassa della redenzione quelle somme che non avessero pagato.

3. Che i conti antichi a tutto il 1819 sieno da cotesto ministero passati all'esame e discussione della gran corte de' conti dovendo lo stesso praticarsi pei conti degli anni successivi, e che la stessa gran corte debba formare lo stato attivo e passivo delle rendite e de' pesi annuali dell'opera della redenzione per servir di base a conti successivi.

4. Che la gran corte de' conti nell'eseguire la risoluzione contenuta nell'articolo precedente debba fissare l'effettivo ammontare di ogn'una delle partite delle rendite annuali di redenzione descritti negli stati 3 4 e 5 e verificare, se oltre alle partite suddette, ve ne fossero altre che ne figurano nè nel conto generale d'introito e di esito, nè negli enunciati stati 3. 4. 3.

5. Che la gran corte de' conti adempia all'incarico nel corso improrogabile di sei mesi e dia conoscenza dei risultati a cotesto ministero, ed ove ci sia bisogno di sovrani provvedimenti sieno alla Maestà Sua rassegnati.

6. Che nelle formazioni dello stato attivo e passivo delle rendite e pesi, enunciati nel terzo articolo delle presenti sovrane disposizioni la gran corte de' conti abbia degli arretrati antichi quel conto, che le leggi presenti prescrivono.

7. Che già attirata la riscussione degli arretrati correnti, ammontanti sino a tutto il 1819 giusta il conto presentato di once 2401 tarì 21 8. con farsene versamento nella cassa della redenzione onde impiegarsi insieme coi fondi attualmente disponibili nel modo che verrà da Sua Maestà ordinato sulle proposizioni che cotesto ministro dovrà farne.

8. Che non essendo i consanguinei D. Giovanni Battista Corrado, e Manzone, che si sono presentati nel grado di aver dritto al legato di once 40 l'anno sembrerebbe perciò di potersi cancellare un tal legato dallo stato degli annui creditori della redenzione e di potersi radiare nello stato degli esiti per tutto il 1819 le once 340 maturate e non pagata sino a detto anno; ciò non dimeno la gran corte de' conti nel formare lo stato di sopra enunciato ne avrà la ragione che si conviene, salvo alle parti interessate lo sperimento dei loro dritti innanzi ai tribunali competenti.

9. Che sieno soddisfatte a chi spettono le once 84. 21. 18 di pesi non pagati sino a tutto il 1819 che nel conto generale sono portati sotto la rubrica di esiti arretrati.

10. La gran corte de' conti nella formazione del suddetto stato esamini se debbono esigersi dall'eredità di Pietro Lorenzo Busacchi e dalla deputazione delle opere pie di Modica tanto sul passato sino al 1819 quanto per l'avvenire le somme da esse rispettivamente dovute, giusta il calcolo di sopra accennato e provveda il conveniente.

11. Che la medesima gran corte debba lo stesso praticare per le once 152 annuali che pagava a titolo di riscatto il Monte di Pietà di Palermo e per le once 152 e tarì 4 che similmente per riscatto pagava la casa dell'Olivella.

12. Che cotesto ministero proponga l'uso da farsi delle somme rimaste disponibili sino a tutto il 1819 ammontanti a once 2300 e tarì 14 3.

13. Per le once 7000 dovuto dall'erario Sua Maestà considerando le gravi spese erogate dalla tesoreria generale di Napoli per la pace conchiusa colle reggenze africane e le somme annuali che per tale cagione la detta tesoreria generale paga alle reggenze medesime, crede con giustizia che questa partita debba essere depennata dallo stato de' crediti della redenzione; come largamente compensata dal pagamento delle enunciate somme che in parte avrebbero dovuto andare a carico de' sudditi di cotesti domini come quelli che risentono tutti i benefici della pace suddetta.

14. Che le rendite provenienti dall'eredità di Corrado e Mansone, continui sino a nuova sovrana disposizione, ad essere impiegate cogli aumenti delle rendite dell'opera di redenzione, mai però in soggiogazioni con particolari corpi morali, ma in compra d'iscrizioni sul gran libro di Napoli o in acquisto di partite dovute da cotesto erario in così detti crediti perpetui.

15. Che le annue rendite dell'opera della redenzione ad esclusione di quelle proveniente dell'eredità di Corrado e Manzone sieno convertite in altre opere di pietà a qual'effetto la Maestà Sua attende le proposizioni di cotesto ministero.

16. Che siccome la Maestà Sua allorchè rese le risoluzioni contenute nel rescritto del' 11 dicembre 1819 non avea presente quanto gli statuti dell'opera di redenzione prescrivono relativamente all'amministrazione de' fondi destinati al riscatto de' schiavi, così rimanga rivocato l'articolo sesto del citato rescritto e quindi l'amministrazione continui a tenersi ai termini degli statuti medesimi con farsi l'elezione dei rettori ogni anno colle regole dettate nei capitoli stampati nel 1805.

17 Che eseguite queste sovrane dichiarazioni tutto ciò che ha riguardo all'amministrazione dei fondi dell'opera di redenzione ed all'uso da farsi di tali rendite debba entrare nelle

dipendenze del ministero degli affari interni nelle di cui attribuzioni sono annoverate le opere di pubblica beneficenza.

Nel real nome partecipo a cotesto ministero tale sovrane risolusioni per l'uso conveniente, avendone data similmente partecipazione al ministro degli affari interni.

— 899 —

Reale Rescritto del 19 aprile 1820 col quale si dispone che i guardaboschi de' particolari debbano ogni anno munirsi di licenza da caccia col pagamento della metà del dritto.

Avendo fatto presente al Re quanto ha ella riferito in data de' 15 del passato mese di marzo sull'uso della caccia che da' guardaboschi de' particolari si esercita senza che sieno muniti delle licenze, e ciò in grave pregiudizio della tesoreria generale, Sua Maestà ha trovato ragionevole il suo progetto; e quindi nel consiglio del 3 del corrente ha determinato che si obblighino i proprietari a prendere la licenza de' loro guardiani se vogliono ottenere la patente. Vuole però la Maestà Sua che il dritto per la licenza di questa classe di persone sia per la metà.

Ha pure approvato Sua Maestà che le permissioni d'armi pe' guardaboschi suddetti siano limitate ad un solo anno, e senza obbligare le parti interessate a nuovamente esibire le fedi di perquisizioni, per la rinnovazione di tali permessi s'interroghino dalla direzione generale di polizia gl'intendenti delle provincie sulle di loro condotte.

Nel real nome lo partecipo a lei per l'adempimento nella parte che la riguarda, prevenendola che ho comunicato un simile real rescritto al direttore generale di polizia acciò vi si uniformi.

— 900 —

Reale Rescritto del 20 aprile 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina che siano tollerati gli uscieri comunali e de' consigli d'intendenza che non fanno uso di repertorio.

Ho fatto presente al Re il rapporto de' 13 dello scorso marzo relativo al dubbio promosso dal direttore generale de rami e dritti diversi sulla tenuta de'reportori degli uscieri comunali, e de'consigli d'intendenza.

Si è riflettuto che l'articolo 33 della legge, nell'enunciare gli ufficiali pubblici, che sono obbligati alla tenuta del repertorio, non fa menzione degli uscieri in quistione.

Potrebbe dirsi che lo spirito della legge obbligando tutti gli uscieri ed altri intimatori a tenere il repertorio abbia ancora inteso di comprendere gli uscieri delle comuni, e delle intendenze.

Siccome però nella legge non si trova fatta alcuna speciale

menzione così Sua Maestà ha creduto di doversi per ora lasciare correre la cosa in quel modo che potrà dalla prattica indrodursi senza farsi alcuna speciale dichiarazione, vale a dire di tollerarsi se alcuni degli anzidetti uscieri non facciano uso di repertorio, e di non impedirsi quelli che l'usassero.

In conseguenza Sua Maestà nel consiglio de' 13 andante, ha ordinato di non farsi per ora su questo articolo alcuna novità locchè io nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente.

— 901 —

Reale Rescritto de' 21 *aprile* 1820 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regi procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per lo reimpiego de' capitali restituiti alle chiese ed ai luoghi pii.*

Mi partecipa il signor ministro degli affari ecclesiastici, che Sua Maestà tenendo presente la sovrana risoluzione de' 9 agosto 1819 presa dietro l'avviso della prima camera del supremo consiglio di cancelleria relativamente alle formalità da osservarsi nel reimpiego de' capitali restituiti alle chiese, ed ai luoghi pii, oggetto della mia circolare del 1 settembre 1819 (3. ripartimento) ha ordinato, che ove si tratti di reimpiegar capitali della indicata natura, che non accedono la somma di ducati mille, debba dopo la deliberazione del corpo ecclesiastico presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell'ordinario, dimandarsi la sovrana approvazione, che Sua Maestà si riserba di accordare in seguito dell'avviso della detta prima camera del supremo consiglio di cancelleria; e che ove i capitali da reimpiegarsi sieno di somma maggiore di ducati mille, in tal caso si osservino tutte le formalità prescritte nella cennata sovrana risoluzione de' 9 agosto 1819.

Nel partecipar loro nel real nome questa sovrana determinazione, le incarico di procurarne il dovuto edempimento, e darne comunicazione ai rispettivi collegi giudiziari, presso de' quali elleno esercitano le funzioni del pubblico ministero.

— 902 —

Reale Rescritto de' 22 *aprile* 1820 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regi procuratori presso i tribunali civili sulla cifra e numerazione de' presidenti delle camere notariali ai repertori de notai, de' quali costoro si trovassero aver cominciato a farne uso alla pubblicazione della legge de'* 23 *novembre* 1819 *sul notariato.*

La disposizione contenuta nell'articolo 75 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato ha dato luogo a dubitare se dovessero soggiacere alla cifra e numerazione del presidente della camera notariale que' soli repertori, di cui i notai cominciano a servirsi dal giorno primo gennaio corrente anno in avanti,

o pure debbano essere rivestite di tale formalità anche i repertori di cui avevano i notai cominciato prima a far uso, e che non si trovano ancora alla detta epoca del primo gennaio intieramente riempiti e terminati.

Avendo preso sull'oggetto gli oracoli di Sua Maestà, è stato dalla Maestà Sua determinato, che a norma del prescritto nel citato articolo 75 debbano tutt'i notai far rivestire i loro repertori della cifra e numerazione del presidente della rispettiva cemera notariale. Ha però Sua Maestà contemporaneamente risoluto, che la detta formalità non debba essere soggetta al pagamento del diritto stabilito nel n. 5 dell'articolo 143 della legge de' 23 novembre 1819 quantevolte un notaio esibisca un repertorio, nel quale abbia cominciato a notare atti prima del giorno 1 gennaio 1820, e ne giustifichi la regolarità, presentando il repertorio precedente terminato, e riempito in tutt'i dieci fogli, di cui è composto.

Partecipo nel real nome alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza de' rispettivi tribunali civili, camere notariali, e notai che ne dipendono, e pel dovuto adempimento.

— 903 —

Reale Rescritto de' 26 aprile 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni per la disumazione de' cadaveri nelle chiese per interesse della giustizia.

Per interesse della giustizia è talora necessario, che si proceda nelle chiese alla disumazione de' cadaveri.

A conciliare in questo caso il bene della giustizia, e la venerazione dovuta ai sacri tempi, Sua Maestà nel consiglio dei 19 andante ha ordinato: che le autorità giudiziarie prima di fare eseguire la indicata disumazione debbono chiederne il permesso al vescovo o al suo vicario generale, se la chiesa in cui il cadavere è inumato è sita nella loro residenza, e che essendo sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo vicario foraneo, ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna: che dopo questa dimanda, le autorità giudiziarie, senza attendere altro possono procedere agli atti di loro giurisdizione. Inoltre la Maestà Sua ha ordinato, che tale misura debba aver luogo fino alla costruzione dei camposanti, dopo la quale non vi sarà bisogno di permesso per la indicata disumazione dei cadaveri.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 904 —

Circolare de' 29 aprile 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni sulla forma delle cedole di assegnazione richieste dell'articolo 77 delle leggi di procedura ne' giudizj penali.

Di accordo tra il signor ministro delle finanze e me si è disposto, che le cedole di assegnazione, di cui si fa parola nell'articolo 77 delle leggi di procedura penale, debbano continuarsi a fare secondo il modello stabilito di concerto coll'enunciato ministro, ed il quale trovavasi già in osservanza pria della pubblicazione delle novelle leggi.

Le partecipo ciò per intelligenza degli agenti della polizia giudiziaria.

— 905 —

Reale Rescritto de' 29 aprile 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretto ai regi procuratori generali presso le gran corti e tribunali civili portante disposizioni per la comunicazione degli atti giudiziarj risguardanti persone stabilite in paese straniero.

Sua Maestà volendo provvedere alla esecuzione del n. 9 dell'articolo 164 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, (1) e determinare il modo, onde coloro che sono stabiliti in paese straniero possano aver conoscenza degli atti giudiziari, che contra di essi son diretti, si è degnata ordinare:

1. Che i procuratori generali o regj debbano rimettere a posta corrente al segretario di stato ministro degli affari esteri gli atti giudiziarj diretti contra coloro, che sono stabiliti in paese straniero, e che vengano intimati ne' loro rispettivi offici;

2. Che gli atti giudiziarj diretti a coloro, che sono stabiliti in paese straniero, qualora non sieno sudditi del regno delle due Sicilie, debbano rimettersi dal segretario di stato ministro degli affari esteri agli agenti diplomatici o commerciali delle nazioni, cui i medesimi rispettivamente appartengono, onde gliene possano dar conoscenza;

3. Che gli atti anzidetti, qualora concernono sudditi di Sua Maestà stabiliti in paese straniero debbano spedirsi dallo stesso segretario di stato ministro degli affari esteri agli agenti diplomatici o commerciali di Sua Maestà ivi residenti. Questi faranno pervenire tali atti agl'interessati;

(1) « *Leggi di procedura ne' giudizj civili*: Art. 164. Saranno citati coloro che sono stabiliti in paese straniero nel domicilio del regio procuratore presso il tribunale, dov'è istituita la dimanda. Egli apporrà il suo *visto* all'originale, e ne rimetterà copia al segretario di stato ministro degli affari esteri. »

4. Che gli agenti del pubblico ministero, allorchè son loro rilasciati gli atti giudiziarj diretti contra coloro, che sono stabiliti in paese straniero, debbono procurare delle notizie sulla nazionalità dell'individuo, cui l'atto ha rapporto;

5. Che tali notizie debbano essere indicate dagli agenti del ministero pubblico al segretario di stato ministro degli affari esteri;

6. Che la ricerca delle notizie anzidette non debba ritardare il corso degli atti giudiziari.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, onde ne curino l'esatto adempimento.

— 906 —

Circolare de' 3 maggio 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili con la quale si stabilisce che per lo patrimonio e per la cauzione da prestarsi da' notai i quali nominati allorché vigeva il regolamento notariale de' 3 gennaio* 1809, *assumono le funzioni della loro carica sotto l'impero della novella legge sul notariato de' 23 novembre* 1819.

Da diverse suppliche presentate in questo ministero di grazia e giustizia ho rilevato, che a talune camere notariali sia surto il dubbio, se i notaj nominati sotto l'impero del cessato regolamento sul notariato contenuto nel decreto de' 4 gennaio 1809, e che non ancora hanno costituito il loro patrimonio e data la cauzione debbano adempirvi nella somma prescritta col citato regolamento o nel valore definito dalla novella legge sul notariato de' 28 novembre 1819. Il dubbio non sussiste, poichè la novella legge, la cui forza non è stata dichiarata in alcun articolo retroattiva, contiene un titolo a parte pe' notai attuali, e tali debbonsi considerare quelli, che trovansi già nominati a norma del regolamento de' 2 gennaio 1809, benchè non messi ancora in esercizio.

Il titolo anzidetto obbliga i notaj già nominati ad adempiere quelle condizioni e formalità, ch'erano in osservanza al tempo della nomina di essi. Daranno elleno di ciò comunicazione alle camere notariali dipendenti per togliere qualunque esitazione o ritardo.

— 907 —

Reale Rescritto del 3 *maggio* 1820 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al ministro cancelliere sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese cancattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi.*

Dopo la bolla di circoscrizione delle diocesi della parte del regno di qua del faro, essendosi per parte di taluni de' vescovi che vi hanno due chiese cancattedrali proposto il dubbio quale di dette due chiese dovesse nella loro intitolazione

nominarsi prima, fu dal cardinale Caracciolo esecutore della cennata bolla di circoscrizione provveduto all'oggetto con una dichiarazione che S. M. approvò sotto il dì 23 novembre 1818 espressa nel foglio di cui è acchiusa copia, dove rilevasi fra l'altro che la chiesa di Marscio debba nominarsi prima di quella di Potenza. Essendo stata posteriormente a ciò, nella proposizione al concistoro nominata la chiesa di Potenza prima di quella di Marscio, il commessario pontificio per la esecuzione del concordato, d'ordine espresso di Sua Santità dichiarò che la inversione di ordine tenuta nel nominarsi le dette due chiese nel cennato riscontro era stato per mero equivoco materiale, dovendo rimaner ferma la disposizione di sopra descritta dall'eminentissimo esecutore della bolla di circoscrizione da S. M. approvata. E la M. S. cui nel consiglio del dì 6 marzo scorso rassegnai tale dichiarazione ne rimase intesa, ed ordinò che si contestasse al divisato commessario ponteficio il suo gradimento.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'E. V. per intelligenza della prima camera del supremo consiglio di cancelleria, e perchè possa la medesima impartire il regio exequatur alla lettera dell'uditore di Sua Santità di cui V. E. si è servita rimettermi copia col suo di officio de' 26 del prossimo passato aprile.

Antichità relativa delle diverse chiese vescovili di quà del faro, che in virtù dell'ultima bolla di circoscrizione sono nelle concattedrali.

Gravina — suo 1. vescovo fu Leone che reggeva quella Chiesa nell'anno 871					
Montepeloso.	id	Leone.	id	id	1143
Calvi	id	Rodolfo	id	id	761
e					
Teano.	id	Lupo	id	id	856
Sant'Agata de' goti	id	Mondelfredo	id	id	970
e					
Acerra	id	Bartolomeo.	id	id	1179
Sarno.	id	Adeodato	id	id	679
e					
Cava	id	Francesco	id	id	1394
Marsico	id	Sempronio	id	id	370
e					
Potenza	id	Faustino.	id	id	419
Ruvo	id	S. Cleto	id	id	44
e					
Bitonto	id	Andreone	id	id	743
S. Marco.	id	Ilario vescovo di Templa		id	502
e					
Bisignano.	id	Androni	id	id	743
Nicotera	id	Proculo	id	id	596
e					
Tropea	id	Giovanni	id	id	549
Aquino.	id	Costantino nell'anno 5660		id	570
Sora.	id	Teofane	id	id	787
e					
Pontecorvo	id				

— 908 —

Reale Rescritto del 4 maggio 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina a tutto giugno dello stesso anno la sospenzione dei giudizj di devoluzione.

Ho rassegnato al Re le considerazioni fatte dalla commessione costà creata col sovrano rescritto del 29 marzo scorso, sulla quistione se convenga ordinare espressamente la sospensione dei giudizii di espropriazione forzata sino a tutto giugno del corrente anno, epoca nella quale ha fine la dilazione accordata per la inscrizione delle ipoteche. Sua Maestà ha trovato poste a ragione le considerazioni all'uopo emesse, e si è degnata approvare il parere manifestato dalla commessione che non sia cioè necessario di ordinare espressamente la sospensione dei giudizj di cui si è fatta parola.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero di riscontro al di lei foglio de' 19 aprile scorso per sua intelligenza e della commessione suddetta.

— 909 —

Reale Rescritto del 5 maggio 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina l'uniformità de' bolli doganali pei dominj al di qua e al di là del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.

Cotesto ministero con officio del 13 marzo scorso si servì di trasmettermi lo scatolino contenente le mostre dei piombetti pei bolli doganali costruiti dai fratelli Costanzo, accompagnato dalla di loro offerta per la somministrazione di detti piombetti ad un prezzo minore di quello che si paga in Napoli al signor Taglioni.

Accompagnato da un mio rapporto io ho presentato al Re tanto l'offerta suddetta quanto le mostre dei piombetti costruiti dai fratelli Costanzo. Sua Maestà nel consiglio dei 21 di questo mese prendendo in esame tutte le circostanze relative a quest'oggetto, ha considerato nella sua saggezza, che andando in breve il sistema doganale ad essere comune negli uni, e negli altri dominj, l'unità del sistema esige di stabilirsi l'uniformità nei piombetti per uso delle dogane del regno intero, onde evitarsi le frodi, e le continue contestazioni, che potrebbero sorgere colla ricognizione dei bolli, che non offrono la uniformità nella costruzione. Quindi la Maestà Sua ha risoluto, che la fabbricazione dei piombetti pei bolli doganali debba farsi per entrambi i reali dominj in questa regia zecca, secondo il metodo quì in vigore, e facendosene la spedizione in Sicilia colle necessarie formalità, che verranno determinate da un regolamento.

Io nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente, nell'intelligenza di aver disposto l'occorrente,

onde sia subito costruita una competente quantità di bolli per spedirsi costà.

— 910 —

Reale Rescritto de' 6 maggio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni circa la norma da seguirsi ne' casi di dispensa al consenso de' genitori o dell'avo paterno al matrimonio de' loro figli o nipoti minori.

Sua Maestà volendo provvedere alla regolare esecuzione dell'articolo 165 delle leggi civili (1) si è degnata disporre :

1. Che tutte le dimande dirette ad ottenere dispensa al consenso di un ascendente al matrimonio di un figlio minore pei motivi espressi nell'enunciato articolo 165 saranno rimesse al regio procuratore del tribunal civile della provincia o valle, nella quale è domiciliato l'ascendente, che nega il consenso al matrimonio del suo figlio o nipote ;

2. Che questo magistrato in unione del presidente dello stesso tribunale esamineranno estragiudizialmente le parti, ricevendo dalle medesime in iscritto, qualora vogliono farlo, le rispettive dimande e risposte, e raccoglieranno tutte le ragioni, e tutt'i documenti sulle quali le medesime son fondate ;

3. Che verrà disteso un esatto processo verbale delle cose rispettivamente espresse dalle partite de' documenti o carte, che saranno state presentate ;

4. Che questo processo verbale sarà trasmesso originalmente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia corredato delle osservazioni de' magistrati suddetti, e delle dimande e carte pocanzi enunciate, non che di tutte le altre dilucidazioni, che avranno potuto raccogliersi sull'oggetto. In vista del tutto la Maestà Sua prenderà le sovrane determinazioni sul rapporto, che le verrà sottomesso dal menzionato segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, onde ne curino il dovuto adempimento, dandone comunicazione ai rispettivi presidenti.

— 911 —

Reale Rescritto de' 6 maggio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno portante il modo di procedere nelle chiese alla disumazione de' cadaveri.

Per interesse della giustizia è talora necessario che si proceda nelle Chiese alla disumazione de' cadaveri.

A conciliare in questo caso il bene della giustizia, e la ve-

(1) L'articolo 165 delle leggi civili è così concepito: « Quando il dissenso » de' genitori o dell'avo paterno (per lo matrimonio de' figli o nipoti) sia in- » giusto e ripugnante al bene de' figli, il Re, presa conoscenza dell'affare sup- » plirà la mancanza del di loro consenso. »

nerazione dovuta ai sacri tempj, Sua Maestà nel consiglio dei 19 del prossimo passato aprile ha ordinato, che le autorità giudiziarie, prima di fare la cennata disumazione, debbano chiedere il permesso al rispettivo vescovo, o al suo vicario generale, se la chiesa, in cui il cadavere è inumato, è sita nella loro residenza; e qualora sia sita in altri luoghi, la richiesta debba farsi al rispettivo vicario foraneo, ed in sua mancanza alla persona ecclesiastica più degna; e che dopo questa dimanda le autorità giudiziarie, senz'attendere altro, possano procedere agli atti di loro giurisdizione.

Inoltre la Maestà Sua ha ordinato, che tale misura debba aver luogo fino alla costruzione de' camposanti, giacchè allora non vi sarà più bisogno di permesso. Il che nel real nome partecipo a lei per sua intelligenza, e regolamento.

— 912 —

Disposizione del 11 *maggio* 1820 *emessa dal luogotenente generale in Sicilia e partecipata a quel direttor generale dei dazj indiretti con la quale si stabiliscono norme per le apoche solite a farsi dai capitani d'arme in favore dei segreti e prosegreti.*

Con sovrano rescritto de' 6 del corrente maggio è stato risoluto che in vece delle apoche solite farsi da' capitani d'arme in favore de' segreti e prosegreti, e da quelle, che da' segreti sogliono rilasciarsi pe' versamenti che si fanno nelle casse segreziali s'introducano de' ricevi privati firmati dagli stessi segreti e prosegreti e certificati in piedi per la legalità delle firme de' notari locali.

Con questa intelligenza sotto la quale cadono tutte le operazioni d'introito ed esito delle casse segreziali e delle pro segrezie, per cui per lo passato e finora hanno avuto luogo le apoche di esazione e di pagamenti, nella prevenzione ancora che le suddette ricevute private dovranno certificarsi da'notaj secondo le forme prescritte dagli art. 34 e 35 della legge notariale novella, e provvisoriamente dovranno essere esenti dai dritti e competenze stabilite nell'anzidetta legge per l'archivio delle camere notariali, e ben inteso finalmente che dalle medesime carte potranno farsi quei duplicati legalizzati nell'istesso modo che saranno indispensabilmente necessarj per pezzi di appoggio della scrittura, e de' conti vengono a cessare le difficolà che sono state promosse da parecchie segrezie ad istanza de' notaj rispettivi dopo la pubblicazione della legge surriferita.

Ed io d'ordine di S. A. R. il luogotenente generale comunico ciò a lei signor maresciallo per l'uso corrispondente di sua parte.

— 913 —

Circolare de' 13 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti civili sulla incompetenza dei conciliatori ne' giudizj di valor minore di ducati sei, se formino parte di somma maggiore.

È surto il dubbio se possa procedersi da' conciliatori quando il credito, che si domanda non ecceda i ducati sei, ma formi parte di un credito maggiore.

Questo dubbio va risoluto negativamente sia che voglia porsi mente allo spirito della istituzione de' conciliatori, o all'articolo 18 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, che loro rende applicabile il principio stabilito nell'articolo 99 delle medesime.

Nel partecipare alle signorie loro la risoluzione di questo dubbio, le incarico di darne comunicazione ai regj procuratori de' rispettivi tribunali civili per intelligenza de' conciliatori.

— 914 —

Circolare de' 13 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sull'autorità cui compete di decidere sulla istanza dell'individuo sottoposto all'obbligo di viver lontano dal domicilio degli offesi, il quale chiegga di esserne sciolto atteso il loro contentamento.

Per effetto di una condanna profferita ne' giudizj penali è talora ingiunto ai colpevoli l'obbligo di star lontani dal comune, in cui domicilia la parte offesa fino a che non ne ottengano la discolpa.

Il condannato che dopo ottenuta la discolpa voglia essere sciolto dall'esilio, dovrà farne la dimanda all'autorità giudiziaria, che ha profferito la condanna, ed alla quale compete di deliberarvi.

Comunico alle signorie loro queste disposizioni, affinchè ne procurino l'adempimento, e diano anche parte alle autorità di polizia delle deliberazioni di questa natura per l'esercizio della loro vigilanza.

— 915 —

Reale Rescritto de' 14 maggio 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al ministro di stato degli affari interni col quale si determina che gl'intendenti non possono elevare conflitto di attribuzioni tra i giudici del contenzioso amministrativo e quelli del contenzioso giudiziario senza la di costoro preventiva dichiarazione di competenza.

Ho rassegnato al Re il parere dato dalle due camere di giustizia e dell'interno del supremo consiglio di cancelleria giusta

il verbale de' 7 del passato mese sul conflitto di attribuzione elevato dall'intendente di Principato ulteriore nella causa tra il cassiere del comune di S. Angelo de' Lombardi ed alcuni debitori morosi del comune istesso. E la Maestà Sua sulla considerazione di non essersi il conflitto elevato uniformemente agli articoli 4 ed 8 del decreto de' 16 settembre 1810, ha ordinato di rescriversi all'intendente summentovato, che nell'affare in quistione si conformi alle disposizioni del citato decreto de' 16 settembre 1810 con provocare una dichiarazione del tribunale civile sull'allegata incompetenza e dopo la deliberazione del tribunale elevi il conflitto, quante volte il tribunale dichiari la propria competenza ed egli crede che sia mal fondata.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 916 —

Circolare de' 17 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni sulle specie di carta bollata da adoperarsi dai regj procuratori presso i tribunali civili nella richiesta ai conservatori delle ipoteche delle notizie d'iscrizioni sopra i beni da costituirsi in patrimonio sacro; e sul modo col quale i conservatori debbon rilasciare questi certificati.

Ai termini della mia circolare de' 6 novembre dello scorso anno elleno debbono fare su carta bollata ai conservatori delle ipoteche la richiesta, affin di conoscere se esistono iscrizioni sopra beni costituiti in patrimonio sacro.

È surto ora il dubbio sulla qualità della carta bollata da adoperarsi per tali dimande.

Di accordo col signor ministro delle finanze è stato risoluto, che nella specie debba adoperarsi la carta bollata di grana dodici. In piè della dimanda debbono i conservatori scrivere i loro certificati, e questi debbono essere formati in carta bollata di grana 12 giusta il prescritto nell'articolo 20 della legge de' 2 gennajo ultimo.

Partecipo alle signorie loro la soluzione di questo dubbio, perchè ne curino il dovuto adempimento.

— 917 —

Circolare de' 17 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj del regno colla quale si determina che le coazioni che si spediscono dalle amministrazioni diocesane a' loro debitori debbono essere scritte sopra carta bollata e formate con atto di usciere.

Il segetario di stato ministro delle finanze mi ha manifestato di esserglisi riferito, che talune amministrazioni diocesane si permettono di spedire le coazioni contro i loro debitori in carta

semplice, e di dirigerle ai medesimi per mezzo di particolari incaricati di esse amministrazioni; e quindi mi ha premurato a dare gli ordini opportuni, perchè non si dia luogo a veruna contravvenzione alla legge sul bollo.

Secondando io le giuste premure del lodato signor ministro, avverto cotesta amministrazione diocesana, che ove non si tratti di semplici avvertimenti, che si fanno ai reddenti dall'amministrazione, o dal cassiere, ma di legali coazioni, che vengono rese esecutorie mercè il visto del regio giudice del circondario, esse devono essere scritte in carta bollata, ed essere formate con atto di usciere ai termini della legge.

— 918 —

Reale Rescritto de' 20 maggio 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del re presso i tribunali civili sulla spedizione in forma esecutiva degl'istrumenti stipulati nei reali dominj al di qua del faro sotto l'impero del regolamento notarile dei 3 gennaio 1809.

L'art. 39 della legge de'23 novembre 1819 prescrive, che la spedizione in forma esecutiva delle copie degl'istrumenti stipulati prima dell'attivazione della legge sul notariato dee farsi secondo le regole stabilite negli articoli 927 a 930 della terza parte del codice per lo regno delle due Sicilie (1), purchè detti istrumenti sieno tali che per le leggi in vigore meritar possano la pronta esecuzione. Questa disposizione ha fatto nascere il dubbio se degl'istrumenti stipulati sotto l'impero dello abolito decreto de' 3 gennajo 1809 contenente il regolamento sul notariato, possano rilasciarsi le spedizioni in forma esecutiva, o pure debbano le parti uniformarsi al disposto ne'sum-

(1) Gli articoli 927 a 930 delle leggi di procedura ne'giudizj civili sono così concepiti:

927. » La parte che vuol farsi rilasciare una seconda spedizione esecutiva, o sopra l'originale di un atto, o in forma di una copia autentica sopra una prima spedizione esecutiva che sia depositata, presenterà per tal effetto una domanda al presidente del tribunale civile: ed in virtù dell'ordinanza relativa citerà il notaio ad eseguirne il rilascio nel giorno e nella ora indicata, e le parti interessate ad esservi presenti.

Sarà fatta menzione in piè della seconda spedizione esecutiva di questa ordinanza, e della somma per cui sarà permesso di procedere alla esecuzione, se il credito è stato in parte soddisfatto o ceduto ».

928. » In caso di contraddizioni, le parti procederanno in via di sommaria esposizione ».

929. » Se avviene che il depositario si trovi in disborso delle spese fatte per l'originale dell'atto, potrà negarne la spedizione, finchè non sia rimborsato delle predette spese e di quelle della spedizione ».

930. Le parti avranno il dritto di collazionare la spedizione o la copia coll'originale che dovrà esser letto dal depositario: e se pretendono che non vi sia conformità, in un giorno, da indicarsi nel processo verbale, si provvederà in via di sommaria esposizione innanzi al presidente del tribunale, che ne farà collazione: a questo effetto il depositario sarà tenuto di presentar l'originale.

Le spese del processo verbale e quelle dell'accesso del depositario saranno anticipate dalla parte istante ».

mentovati articoli 927 a 930. Ancorchè chiaro risulti dallo spirito e contesto dell'articolo che la disposizione comprenda unitamente le copie di quegl'istrumenti che per la legge sul notariato vigente in tempo della stipula non potevano essere rivestiti di tale clausola, e che in conseguenza non possa riguardare gli atti rogati sotto l'impero dell'enunciato regolamento de' 3 gennaio 1809, le copie de' quali o tutte o per la massima parte trovansi spedite colla clausola esecutiva, pure a togliere ogni esitazione ho rassegnato il dubbio a Sua Maestà, la quale mi ha autorizzato a dichiarare che tra gl'istrumenti stipulati prima dell'attivazione della legge sul notariato di cui parla la seconda parte dell'enunciato articolo non sono compresi gli atti rogati a norma del regolamento de' 3 gennaio 1809, le prime copie de' quali sono state sempre spedite e potranno continuare a spedirsi in forma esecutiva giusta le disposizioni del regolamento medesimo.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, affinchè ne dispongano l'adempimento

— 919 —

Reale Rescritto de' 27 maggio 1820 partecipato dal ministero di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili col quale si risolvono de' dubbj circa il numero delle linee che possono comprendersi in ciascuna pagina di minuta di atto notariale, o di correlativo certificato e copia.

Dopo che il n. 36 dell'articolo 141 della legge de' 23 novembre 1819 sul notoriato aveva regolata la tassa della scrittura degli originali e delle copie degli atti notarili in ragione di linee 30 per ogni facciata, l'articolo 35 della legge dei 2 gennaio 1820 sul bollo ha stabilito che le carte impiegate alle copie, spedizioni, estratti e certificati non possono contenere compensato però un foglio per l'altro, più di 25 linee per pagina, e che ogni contravvenzione a detto articolo dà luogo ad un'ammenda di ducati sei (1). Questa diversità delle due leggi ha fatto sorgere de' dubbj nella esecuzione, che avendoli io sottomessi all'intelligenza di Sua Maestà, onde togliere ogni equivoco ed evitare la multa prescritta nell'enunciato articolo 35, la Maestà Sua si è degnata autorizzarmi a dichiarare: che la disposizione del n. 36 dell'articolo 141 della legge sul notariato prescrivente linee 30 per ogni facciata, sia applicabile agli atti notarili in minuta, i quali si scrivono a metà di facciate e non sono compresi nella lettera dell'articolo 35 della

(1) L'articolo 25 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo è così concepito » Le carte impiegate alle copie, spedizioni, agli estratti e certificati, non potranno contenere, compensato però un foglio per l'altro, più di 25 linee per pagina di carta di grana dodici (tarì uno e grana quattro siciliane). Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo ad un'ammenda di ducati sei (once due) ».

legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo, che parla delle copie e degli estratti. E che la disposizione del citato articolo 35, la quale prescrive di non oltrepassarsi le linee 25 a pagina, sia applicabile agli atti notarili in brevetto ed alle copie o estratti di essi che non è necessario di scriversi a metà di facciata. L'amministrazione del bollo non però non potrà esigere multe per le copie anteriori alla presente spiega, le quali si trovassero distese nella forma prescritta nell'articolo 141 n. 36 della legge sul notariato, cioè con 20 linee per ogni pagina.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'intelligenza de' rispettivi tribunali, e delle camere notarili dipendenti.

— 920 —

Circolare del 27 maggio 1820 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabiliscono i soldi degl'impiegati negli archivj provinciali, e l'assegno per le minute spese.

In esecuzione dell'articolo 55 della legge de' 12 novembre 1818 organica degli archivj del regno, ho determinato i soldi degl'impiegati negli archivj provinciali, e l'assegnamento per le minute spese, che occorrono nei medesimi nel modo seguente.

Nelle provincie di prima classe

Archivario al mese	40
Primo aiutante	20
Secondo aiutante	15
Servente	6
Spese minute	6

Nelle provincie di seconda classe

Archivario al mese	38
Primo aiutante	12
Secondo aiutante	16
Servente	5
Spese minute	5

Nelle provincie di terza classe

Archivario al mese	30
Primo aiutante	16
Secondo aiutante	12
Servente	6
Spese minute	4

Negli archivj suppletorj

Vice archivario al mese	30
Servente	6
Spese minute	

Glielo partecipo per di lei intelligenza, e perchè le serva

di norma nel proporre l'articolo corrispondente sullo stato discusso provinciale.

La prevengo pure, che ho determinato per punto generale di lasciarsi vacante una piazza di aiutante negli archivj provinciali, attesa la scarsezza de' fondi, fino a che non se ne senta il bisogno assoluto, che potrà verificarsi in talune provincie, allorchè riunite tutte le carte, che dovranno comporre l'archivio, dovrà farsene la classificazione e l'inventario. Laddove questa operazione possa effettuirsi coll'aiuto di un impiegato straordinario, bisogna preferire questo espediente alla nomina di un impiegato fisso.

— 921 —

Circolare de' 27 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali per la somministrazione de' fondi dalle conservazioni d'ipoteche alle casse de' ricevitori del registro e bollo delle residenze delle gran corti criminali per lo pagamento delle spese di giustizia.

La prevengo per di lei norma, che dietro miei officj il ministro delle finanze ha dato gli ordini perchè le conservazioni delle ipoteche somministrino i fondi alle casse de' ricevitori del registro e del bollo della residenza delle gran corti criminali, allorchè tali casse non abbiano introiti sufficienti per far fronte al pagamento delle spese di giustizia.

— 922 —

Circolare de' 27 maggio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per lo consenso degli ascendenti al matrimonio de' loro discendenti nell'atto istesso della solenne promessa di matrimonio.

Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 76 delle leggi civili (1) qualche uffiziale dello stato civile ha dubitato se possa egli, nell'atto della solenne promessa di matrimonio, ricevere il consenso de' genitori degli sposi, o pure debba il medesimo esser formato in atto autentico.

Io ho considerato, che l'articolo suddetto contenga meno un divieto agli ufiziali dello stato civile di ricevere il consenso in disputa, che un'abilitazione a' genitori de' conjugi per non intervenire all'atto, autorizzandoli ad acconsentirvi innanzi ai notai: che quando il consenso si dia nell'atto della solenne

(1) L'art. 75 delle leggi civili è così concepito » Richiederà (l'uffiziale » dello stato civile) ancora l'atto autentico del consenso de' padri, delle » madri, dell'avo paterno, o in mancanza loro, di quello della famiglia. » Questo atto conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, i domicili del » futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all'atto, come an» che il loro grado di parentela. »

promessa innanzi all'uffiziale dello stato civile sia più solenne perchè forma parte di un atto, pel quale dalla legge si richiedono solennità maggiori che nel consenso dato innanzi ai notaj; e che in generale agli uffiziali dello stato civile è dato di ricevere tutte le dichiarazioni necessarie alla formalità dell'atto giusta i dettami della legge: e quindi trovo regolare, che il consenso de' genitori a' matrimonj de' loro figli possa nell'atto della solenne promessa riceversi dagli uffiziali dello stato civile.

Elleno daranno di ciò comunicazione a' rispettivi tribunali civili per intelligenza, ed ai sindaci per lo adempimento.

— 923 —

Reale Rescritto de' 28 maggio 1820 col quale si dichiara la competenza del potere giudiziario nella causa tra'l cavaliere Blanco, e l'architetto Vinacci, trattandosi d'indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della direzione delle contribuzioni dirette.

Possedendo il cavaliere D. Giovanni Blanco un territorio nel comune di S. Anastasia fu denunciato alla direzione delle contribuzioni dirette, che detto territorio si portava nel catasto per una estensione minore di quella che effettivamente conteneva.

Incaricato l'architetto D. Giuseppe Vinacci per la verifica del fatto, il medesimo, misurato il territorio, riferì di averlo rinvenuto di estensione maggiore di quella nel catasto descritta.

Di tal misura si dolse il cavaliere Blanco, ed in vista fu ordinata una novella verifica con l'intervento dello stesso architetto Vinacci, ed intervenne pure un altro architetto che sostenne i dritti del cavaliere Blanco.

Eseguita la nuova verifica risultò che l'antecedente fatta dal Vinacci fu erronea.

In questo stato il cav. Blanco chiese innanzi al giudice regio del quartier S. Giuseppe di esser indennizzato dall'ingenere Vinacci di tutt'i danni cagionatigli per la erroneità della verifica da lui fatta.

A vista di tal domanda l'architetto Vinacci oppose l'incompetenza del potere giudiziario, e nel tempo stesso implorò dal ministro delle finanze di esser rilevato dal giudizio contra di lui intentato per l'indennità de' danni dal cav. Blanco.

Il ministro delle finanze, dopo di aver inteso il parere del consiglio delle contribuzioni dirette e del procuratore generale della G. C. de'conti, con ministeriale de' 29 settembre dell'anno scorso 1819, fece sentire all'intendente di Napoli, che simili procedure potevano esser nocive all'amministrazione, mentre temendo gli agrimensori di andar soggetti ad un giudizio civile per indennità di danni si sarebbero attenuti sempre a garantire l'occultatore de' fondi, e quando anche a procedura si

dovea dar luogo, questa si apparteneva al potere amministrativo, ed all'effetto premurò l'intendente a provocare la dichiarazione di competenza dal consiglio d'intendenza, ed indi elevarsi il conflitto.

In seguito il consiglio d'intendenza avendo per vero che la contesa era tutta dipendente dagli atti dell'amministrazione, e diretta contro gl'incaricati dell'amministrazione istessa, in data dei 29 ottobre 1819 dichiarò la sua competenza.

Per contrario il tribunale civile con sua sentenza del dì 3 gennaio dell'anno corrente 1820 sul riflesso, che gli incaricati dell'esecuzione di un atto dell'amministrazione pubblica non sono agenti del governo, ma semplici incaricati degli uffiziali pubblici;

Che non vi è legge che esenti dall'esame del potere ordinario le azioni risultanti da fatti che nel procedimento amministrativo possano recar danno altrui;

Che se la condotta di questi incaricati può essere amministrativamente censurata, da ciò non segue che non possano essere innanzi al giudice ordinario convenuti per i danni, che o per dolo o per errore, o per imperizia abbiano ad altri recati;

Che nella legge sul contenzioso amministrativo non si legge veruna attribuzione al potere medesimo, meno che quella di conoscere della legittimità, validità, ed interpretazione degli atti dell'amministrazione pubblica.

Che nel caso non è disputa dell'atto amministrativo di rettifica già eseguito; ma semplicemente si tratta di un fatto risultante dall'imperizia dell'architetto nell'eseguire l'incarico datogli, e che contra un perito che abbia mal eseguita una misura è accordata dalla legge l'azione civile: dichiarò la competenza del potere giudiziario.

Dietro tutto ciò l'intendente a 14 marzo ultimo elevò il conflitto.

Le camere, nelle quali sono intervenuti sua eccellenza il signor principe di Cardito, ed i sig. D. Francesco Magliano, e D. Domenico Criteni reggente e consiglieri della prima camera, come anche i sig. commendator Filangieri, maresciallo Sanghez, principe di Belvedere, e marchese Avena consiglieri della seconda camera, discusso l'affare, hanno osservato:

1. Che un perito estimatore, che si elegge dal controloro, non è un uffiziale ministeriale, per cui potesse essere dall'istesso giudice amministrativo, cui è addetto, condannato alle spese, o ai danni ed interessi per mancamenti in uffizio, siccome è stabilito nell'articolo 207 della legge de' 25 marzo 1817.

2. Che hassi a distinguere l'azione per correggersi una erronea classificazione o misura fatta, il che appartiene al potere amministrativo, siccome si è eseguito, da un'azione di danni per opera di un terzo avvenuti, che ha indotto il potere amministrativo in errore:

6. Che nel caso in quistione trovavasi una misura lagalmente già fatta ed eseguita contro la quale essendovi stata una denunzia, è men perdonabile una falsa o trascurata misura, nè è esente da suspezioni di frode, e di concerto col denunziante anche per la sensibile diversità nella estensione.

Per tali considerazioni le camere sono di avviso che nella causa tra il cavaliere D. Giovanni Blanco, e l'architetto D. Giuseppe Vinacci il potere giudiziario sia competente.

Nota — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 11 aprile 1820 ed approvato con real rescritto de' 27 maggio 1820.

— 924 —

Reale Rescritto del 31 maggio 1820 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che debbano sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellamare, ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

In Castellammare di Stabia trovasi da più anni stabilita una fabbrica di pelli, e di cuoj all'uso forestiere di proprietà del signor Luigi Protosio Lemaire.

I cuoi, e le pelli ch'escono da tale stabilimento portano l'impronta di un marchio a secco penetrante che vi si appone gratuitamente dagl'impiegati della dogana di Castellammare ad oggetto, che non si confondano coi cuoi, e colle pelli forestiere, e possano liberamente circolare per l'interno di questi dominj senza il bollo doganale, che si appone alle merci immesse dall'estero.

Trovandosi col decreto dei 29 novembre 1819 ordinata l'apposizione dei bolli doganali alle mercanzie forestiere, che s'immettono in cotesta parte dei reali dominj, debbano necessariamente andar soggette a tale formalità, e conseguentemente ai corrispondenti dritti le pelli, ed i cuoi della cennata fabbrica di Castellammare che s'immettono nella Sicilia e ciò oltre dei dritti di esportazione dovuti in questa parte dei dominj di Sua Maestà e di quelli d'importazione che si pagano all'immissione degli stessi oggetti nella Sicilia.

In seguito dei reclami del signor Lamaire, proprietario della suddetta fabbrica, da me umiliati al Re nel consiglio de' 29 di questo mese, Sua Maestà ha risoluto, che arrivando in cotesta parte dei suoi dominj le pelli, ed i cuoi muniti di un bollo a secco penetrante colla leggenda *Regia dogana di Castellammare per la manifattura dei cuoi*, debbano bensì essere sottoposti al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali, ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 925 —

Reale Rescritto del 31 *maggio* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare i terzi pensionabili delle mense di Girgenti e di Mazzara.*

Ho fatto presente al Re il rapporto degli 8 dello spirante, un assieme colle carte tutte trasmesse da cotesto ministero in seguito delle domande avanzate da' vescovi di Girgenti, e di Mazzara intorno i terzi pensionibili di cui trovansi quelle mense tassate, ed intorno le assegnazioni di cui è gravata la mensa di Girgenti.

Sua Maestà si è degnata di prendere il tutto in considerazione, e dopo il più maturo esame, nel consiglio de' 29 di questo mese ha risoluto:

1. Che la regola per la liquidazione del terzo pensionabile debba esser mantenuta come trovasi in osservanza.

2. Che le tre assegnazioni sulla mensa di Girgenti in favore cioè del collegio di S. Maria di Girgenti, dell'ospedale, e del capitolo di Messina debbano continuare come lo sono state sin oggi, non ostante le eccezioni allegate da monsignor Leone.

3. Che per ragioni alla Maestà Sua ben viste, da sopra il residuo disponibile del fondo del terzo pensionabile, venga accordato a monsignor Leone per una sol volta un soccorso di once 1,600 pari a ducati quattromilaottocento, da pagarglisi, o compensarglisi da sopra le somme da lui dovute per lo terzo pensionabile nel corso del biennio a contare dal giorno del suo possesso spirituale, con espressa condizione, che questa sovrana beneficenza non possa essere allegata in esempio.

4. Che dopo una tale largizione simili domande non le debbono essere più rassegnate.

Nel real nome glielo partecipo per l'uso conveniente.

— 926 —

Circolare del 3 *giugno* 1820 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj de' reali dominj al di qua del faro colla quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte sepelliti nella loro rispettiva chiesa.*

Con decreto de' 22 del prossimo passato maggio Sua Maestà ha dichiarato, che le disposizioni contenute nella legge del dì 11 marzo 1817 intorno alla costruzione de' camposanti non hanno in niente alterato il privilegio goduto costantemente dagli arcivescovi e vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici di essere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva chiesa.

Rimetto a lei copia conforme del suddetto real decreto per sua intelligenza.

— 927 —

Ministeriale de' 4 giugno 1820 *diretta dal ministro delle finanze al direttor generale del registro e bollo per lo stabilimento in ciascuna conservazione d'ipoteche di tanti registri, per la trascrizione degli atti traslativi di dominio, per quanti sono i distretti delle provincie; e per lo metodo della trascrizione quando il fondo sia collocato in più distretti.*

Il ministro di grazia e giustizia al quale partecipai il contenuto nel di lei rapporto de' 29 aprile ultimo, relativamente al progetto di stabilirsi tanti registri per le trascrizioni de'contratti traslativi di dominio per quanti sono i distretti di ogni provincia, ed i quartieri in questa capitale, non v'incontra alcuna difficoltà da sua parte, facendo osservare che non esistendo niuna espressa disposizione di legge la quale regoli la forma dei libri che debbano essere tenuti negli officj delle ipoteche, è questo un oggetto meramente regolamentario, che quindi rientra nelle attribuzioni dell'amministrazione. Rispetto poi al metodo da lei proposto circa l'esecuzione della trascrizione, il prelodato ministro richiama la mia attenzione ad esaminare se per riguardarsi un fondo come unico, o diviso, debba piuttosto attendersi la matrice dei ruolo fondiario, la quale ha una norma più costante, che lo stato materiale del fondo descritto nell'atto traslativo di dominio, essendo questo stato alterabile in ragione degli accidenti del dominio, e della volontà del proprietario. Egli opina che si potrebbe adottare il sistema di trascrivere il contratto nel registro del rispettivo distretto in cui è sita la maggior parte de' beni, e prenderne nota negli altri registri, dapoichè questa operazione, nel mentre rende la trascrizione più esatta e completa, somministra altresì l'opportunità di trovare la notizia del passaggio secondo l'indicazione della matrice del ruolo fondiario. Ella mi dirà, signor direttore generale, se abbia a fare alcuna osservazione su queste idee del ministro di grazia e giustizia, onde in seguito si possa risolvere l'occorrente.

— 928 —

Reale rescritto del 7 giugno 1820 *partecipato dal ministro dell'interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina in quei dominii le istruzioni provvisorie sui stabilimenti di benificenza e luoghi più laicali.*

Sua Maestà sulla proposizione altra volta manifestata da cotesto ministero comandò, che per l'annoverazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali esistenti in cotesti reali dominj si osservassero gli stessi sistemi e regolamenti che sono quì in vigore.

Era d'uopo di rettificare in questa parte dei reali dominj le istruzioni provvisorie ch'esistevano, e modellarle secondo i prin-

cipj da Sua Maestà sanzionati nei suoi reali decreti sulla materia.

Questo travaglio è stato di già eseguito, e si sono pubblicate in istampa le novelle istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, e dei luoghi più laicali.

Essendo dunque mai tempo di adottare il sistema medesimo de' luoghi pii, e stabilimenti di beneficenza esistente in questa parte dei reali dominj, giusta la cennata sovrana determinazione, io nel real nome invio al ministero medesimo dugento esemplari delle istruzioni pubblicate per gli usi di risulta.

È opportuno di osservare che la prima operazione a farsi si è quella della istallazione dei consigli degli ospizj nelle rispettive valli. Sarà eccezione alla regola generale l'organizzazione del consiglio degli ospizj di Palermo, che potrebbe essere più esteso nel numero dei suoi componenti, e nella stessa guisa di quello della provincia di Napoli, serbata la conveniente proporzione.

Istallati i consigli dietro le nomine da S. M. approvate, potrà procedersi alla organizzazione dell'amministrazione nei rispettivi comuni secondo la forma indicata nelle istruzioni.

Oltre a ciò conviene avvertirsi, che siccome i grandi stabilimenti di beneficenza di Napoli son sottoposti ad un regime amministrativo parziale in forza di un decreto reso da S. M. nel dì 14 settembre 1815, così la stessa regola potrebbe adottarsi per gli stabilimenti di tal natura ch'esistono in Palermo. Potrebbe finalmente stare, che si trovino in cotesti reali dominj amministrazioni de'luoghi pii che riconoscono la loro forma da particolari istituti e privilegi accordati da S. M. e che le persone destinate a dirigerle siano dalla M. S. nominate, ed appartengono ad un rango distinto. In siffatto caso niun cangiamento dovrà portarsi sullo stato personale di amministrazione ma farà d'uopo di provocarsi dalla M. S. le sue particolari provvidenze.

Comunico tutto ciò nel real nome a cotesto ministero, acciò se ne disponga il corrispondente adempimento.

— 929 —

Circolare de' 10 giugno 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni pei depositi presso gli agenti della cassa di ammortizzazione delle somme dipendenti da consegne o da altre amministrazioni giudiziarie.

Il presidente della commissione dello stralcio della cassa di ammortizzazione si è doluto, che non sieno eseguite le disposizioni del decreto de'27 agosto 1812 relativamente al deposito presso gli agenti della medesima delle somme dipendenti da consegne o da altre amministrazioni giudiziarie. Egli ha osser-

vato che gli amministratori giudiziarj lungi dal depositare nelle casse le somme, che loro pervengono dai fondi che amministrano, le ritengono presso di essi fino alla decisione definitiva de'giudizj.

Secondando le premure manifestatemi dal signor ministro delle finanze, incarico le signorie loro di vegliare per l'esatta osservanza de'depositi anzidetti. Elleno daranno notizia al direttore della cassa di ammortizzazione degli amministratori giudiziarj che saranno di volta in volta destinati dai rispettivi collegi.

Elleno comunicheranno questa circolare ai collegi, presso dei quali esercitano le funzioni del pubblico ministero, e ne cureranno il dovuto adempimento.

— 930 —

Circolare de'14 giugno 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si ordina il celere esame de'ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sorpresi per l'acquisto delle pruove ne' giudizi penali.

Essendosi con me doluto il ministro delle finanze pel ritardo avvenuto qualche volta nella riscossione della contribuzione fondiaria a motivo della sorpresa eseguita de'ruoli attinenti alla medesima per reati in officio imputati agli esattori, incarico le signorie loro che qualora si sorprenderanno detti ruoli dalle autorità giudiziarie, si esamini immediatamente l'affare, onde se l'imputazione svanisca, subito si restituiscano, e qualora si conosca che l'imputazione sussista, in vece di essi, si diano le copie per evitare ogni ritardo.

— 931 —

Circolare del 17 giugno 1820 emessa dal tesoriere generale con la quale si stabilisce che le monete false debbono restituirsi infrante alle parti versanti.

Non cessando diversi contabili di reclamare le disposizioni convenienti, onde le monete di oro, e di argento non sieno restituite alle parti versanti se non infrante, per così ovviare la circolazione delle stesse; in data del 31 maggio ultimo, avanzai mio rapporto a S. E. il ministro delle finanze per le disposizioni di risulta.

La prelodata E. S. con riscontro del 14 andante si è compiaciuta parteciparmi aver determinato di restituirsi infrante alle rispettive parti le monete false di oro e di argento, che si versassero nelle casse dei ricevitori di denaro pubblico di qualunque grado, e da qualunque amministrazione essi sieno dipendenti, avendone passato l'avviso corrispondente a' capi di esse.

In continuazione quindi dell'altra mia circolare del 13 maggio all'oggetto relativa, le do comunicazione di quanto sopra, perchè ne curi l'esatto adempimento non solo per la parte, che direttamente le riguarda, ma benanche per quella, che concerne i ricevitori distrettuali, nonchè gli agenti tutti della percezione di cotesta provincia da lei dipendenti.

— 932 —

Circolare de' 17 giugno 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili, sul diritto da esigersi per la spedizione delle copie degli atti di solenne promessa di matrimonio.

» Qualche uffiziale dello stato civile ha promosso il dubbio » se il cancelliere comunale pel rilascio della copia in doppia » spedizione dell'atto della solenne promessa di matrimonio, » giusta la disposizione del n. 9 dell'art. 79 delle leggi civili » possa esigere per ciascuna di dette copie il diritto di un car- » lino, come si pratica per gli estratti degli atti indicati nel- » l'articolo 19 del decreto de' 29 ottobre 1808 ».

Osservo sul proposito, che per la norma prescritta nel decreto de' 22 dicembre 1814 confermata col real decreto de' 5 luglio 1815, la spesa di ogni atto occorrente alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio non può oltrepassare l'importo di un carlino. È notabile inoltre che S. M. avendo esentato dalla formalità del registro e bollo gli atti necessarj per la celebrazione della solenne promessa, ha fatto conoscere la sua determinata volontà di diminuire il più che sia possibile le spese per tali atti.

Per tali considerazioni dunque trovo regolare, che un solo carlino si debba esigere per le due copie, che si spediscono dall'uffiziale dello stato civile a norma dell'articolo 79 delle leggi civili.

— 933 —

Risoluzione sovrana del 21 giugno 1820 partecipata dal ministro delle finanze per la intestazione de' fondi ex feudali abbandonati.

Il segretario di stato ministro cancelliere, in data de' 3 corrente, mi ha comunicata la seguente sovrana determinazione.

» Nel consiglio de' 30 maggio, ho rassegnato al Re il parere del supremo consiglio di cancelleria sulla quistione se debbano intestarsi al demanio quei fondi ex feudali che dai coloni perpetui si trovino abbandonati. Sua Maestà conformemente all'indicato parere, comunicato a vostra eccellenza con mia lettera dei 29 aprile ultimo, ha considerato che i beni vacanti, e senza padroni appartengono, in forza dell'articolo 464 delle leggi civili, al demanio pubblico; e che prescindendo da tal

dritto, vi sono nell'antichità degli esempi di essersi obbligati i possessori di fondi tributarj fertili a ricevere altri fondi tributarj sterili; nè per la legislazione romana ai possessori de' fondi fertili e sterili, si permetteva di abbandonare quest'ultimi e ritenere o vendere i primi, obbligandosi il compratore de' fondi fertili a contribuire anche per gli sterili: anzi per la novella 128 fu stabilito di ripartirsi gli sterili ai vicini possessori di terra più fertile collo stesso tributo. Quindi la Maestà Sua si è degnata risolvere: 1. Emanarsi gli editti se vi siano eredi degl'indicati coloni, e vogliono esser tali. 2. Vendersi dal regio demanio il dritto di colonia che ha acquistato. 3. Offrirsi gratuitamente i fondi agli altri concittadini, rimettendosi ciò alla prudenza degl'intendenti; e quei che accettano doversi addossare gli stessi pesi colonici correnti, ed il tributo fondiario corrente. 4. Se da niuno si vogliono a tali condizioni, potersi offrire a i padroni diretti collo stesso tributo fondiario. 5. Se da costoro anche si rifiutino, riguardarsi come estinto il loro diretto dominio per causa dell'abbandono, ed offrirsi i beni in quistione, senza tal peso, e col solo peso fondiario ai cittadini, da ripartirsi a descrizione dell'intendente. La prevengo, signor direttore, di questa sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso che le riguarda.

— 934 —

Circolare de' 24 *giugno* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti criminali, sul versamento delle multe profferite ne' giudizj penali.*

Il signor ministro delle finanze ha disposto, che il versamento delle multe, il quale in forza di disposizioni anteriori comunicate da me alle signorie loro con circolare de' 13 marzo ultimo, doveva aver luogo presso i ricevitori de' capi-luoghi delle rispettive provincie, prosegua presso ogni ricevitore circondariale, e pel suo mezzo si riuniscono tutte le multe nelle mani del ricevitore del capo-luogo.

Manifesto ciò alle signorie loro per loro intelligenza.

— 935 —

Circolare de' 24 *giugno* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per la legalizzazione degli atti notariali che debbono spedirsi all'estero.*

Ancorchè l'articolo 52 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato prescrivesse, che la legalizzazione degli atti notariali; de' quali occorre far uso fuori della provincia o valle, e che in qualunque modo convenga che sieno legalizzati, debba esser fatta dal presidente della camera notariale della provincia o valle, in cui è fissata la residenza del notaio; conviene non

pertanto non confondere l'oggetto della enunciata disposizione colla legalizzazione degli atti di tutte le autorità costituite del regno, di cui occorre far uso nell'estero.

Non avendo la legge per la legalizzazione anzidetta designato il funzionario, sembra indispensabile, che si esegua l'ordine gerarchico de' poteri rimontando dall'autorità immediata all'altra di rango superiore.

In conseguenza delle anzidette considerazioni, elleno faranno sentire ai presidenti delle camere notariali rispettive, che nei casi di atti notariali di cui debbasi fare uso all'estero, facciano intendere alle parti, che dopo eseguita la legalizzazione della firma del notajo, si dirigano al presidente del tribunal civile della provincia o valle per fare legalizzare la sottoscrizione del presidente della camera notariale, e che indi presentino l'atto in questo ministero per la legalizzazione della firma del presidente del tribunale civile.

— 936 —

Reale Rescritto de' 24 *giugno* 1820 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali, e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili col quale si stabilisce essere soggetti alla gestione delle amministrazioni diocesane i beneficj di patronato particolare in caso di vacanza quando però sieno meramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni.*

Il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici mi ha comunicato un sovrano rescritto concepito ne' termini seguenti.

» Essendo la gestione delle rendite de' beneficj ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane istallate ai termini dell'articolo 17 del concordato, si è formato il dubbio se nel numero di tali beneficj sono compresi anche quelli di patronato particolare in caso di vacanza.

» Proposto siffatto dubbio alla commissione esecutrice del concordato, la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsisia beneficio o di libera collazione, o di gius-patronato deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria, poichè i fondi tanto degli uni, come degli altri sono dedicati a Dio; e perciò essa commissione è stata di avviso, che sieno egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà, ed arbitrio de' rispettivi patroni: e che possa esservi soltanto luogo a differenza a riguardo dell'erogazione delle rendite nel tempo della vacanza per il caso, che fossero destinate ad usi particolari o nell'erezione de' beneficj, o con atti posteriori; ed in questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all'erogazione prescritta nell'articolo 17 del concordato.

» Essendo un tale avviso stato approvato dal Santo Padre, e da Sua Maestà, nel real nome lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

Elleno comunicheranno questa sovrana determinazione al collegio, presso del quale esercitano le funzioni del ministero pubblico, e ne cureranno il dovuto adempimento. Elleno inoltre comunicheranno questa risoluzione ai regj giudici delle rispettive provincie.

— 937 —

Reale Rescritto del 28 *giugno* 1820 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si dedetermina il modo come eseguirsi la trascrizione nelle conservazioni delle ipoteche de' majoraschi.*

Dopo di aver comunicata a cotesto ministero con rescritto de' 17 maggio ultimo, la sovrana determinazione di doversi le domande per creazione di majoraschi continuare ad essere trascritte a norma dell'articolo 6 del regolamento de' 5 agosto 1818, cioè col pagamento del solo salario spettante al conservatore si è qui elevato dal direttore generale del registro e bollo il dubbio se l'atto autentico della istituzione del majorasco da stipolarsi da un notaio in seguito della sovrana approvazione giusta il disposto nell'articolo 12 del citato regolamento debba similmente essere trascritto senza esazione del dritto fiscale, ma col solo pagamento del salario del conservatore.

Sua Maestà nel consiglio de' 13 andante cui ho proposto un tal quesito ha considerato:

1. Che la trascrizione della domanda per la creazione del majarasco essendo provvisoria, e non avvalorando il trasferimento del dominio, dovea dalla legge essere esentata dal pagamento del dritto fiscale, come infatti lo è stata in forza dell'articolo 6 dell'enunciato regolamento; ma non così per la trascrizione dell'atto autentico di sopra detto, la quale è definitiva, e serve ad indicare l'affezione cui i beni sono assoggettati; affezione che eguaglia a trasferimento di dominio, dapoichè il costituente non può più disporre de' beni al majorasco annessi.

2. Che nè il citato regolamento, nè la legge de' 21 giugno 1819 han dispensato dal pagamento del dritto la trascrizione, di cui è parola, e che non vi è alcuna ragione per accordare una tal dispensa.

Quindi ha dichiarato la Maestà Sua che gli atti autentici della istituzione dei majoraschi di cui si parla nell'art. 12 del regolamento de' 5 agosto 1818 debbono trascriversi colla esazione tanto dei dritti fiscali, che del salario al conservatore.

Nel real nome lo partecipo a cotesto ministero per l'uso conveniente, e perchè si serva di comunicare l'anzidetta risolu-

zione al direttore generale de' rami, e dritti diversi, onde ne formi un oggetto d'istruzione pei suoi impiegati.

— 938 —

Circolare del 1 luglio 1820 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele de' notai per iscoverte di fondi occultati.

Ella mi domanda se i notai debbono o no formare in carta bollata i rapporti che inviano alle direzioni delle contribuzioni onde denunziare a' termini dell'art. 152 del decreto de' 10 giugno 1817 le occultazioni parziali o totali di fondo scoverte in occasione di contratti da essi stipulati (1).

In riscontro le prevengo che i notai sono pubblici uffiziali chiamati dalla legge a rivelare ai direttori delle contribuzioni le occultazioni di fondi. E poichè i loro rapporti son destinati ad un funzionario pubblico, debbono essere esenti dal bollo in virtù dell'art. 28 n. 2 della legge in vigore. Non poteva la legge imporre al notaio il peso della carta bollata, mentre trattasi di denunzia d'interesse del governo. Il notaio pel detto incarico è un pubblico funzionario in corrispondenza di altro pubblico funzionario, e perciò compreso nella esenzione accennata.

— 939 —

Reale Rescritto del 1 *luglio* 1820 *col quale si determina che la quistione petitoria, la ricerca di dominio di un diritto incorporale va al contenzioso amministrativo, se il diritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio.*

Nel consiglio de' 27 dello spirato giugno ho rassegnato al Re il parere emesso per sovrano comando dal supremo consiglio di cancelleria sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il comune di Napoli, il duca di Casacalenda, e la principessa di Chiusano relativamente allo esame del diritto di zecca sulle misure di vetro che si adoperano nelle cantine per la vendita del vino a minuto. Sua Maestà in conformità del cennato parere ha considerato che in forza della legge de' 21 marzo 1817 sono di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie che interessano direttamente, o indirettamente l'amministrazione pubblica, e che in conseguenza di questo principio il dritto sulla zecca delle misure di vetro, interessando direttamente l'amministrazione pubblica va compreso fra gli oggetti indicati nella predetta legge. Si è quindi degnata la Maestà Sua dichiarare di esser nell'anzidetta causa competente a

(1) I notai scrivendo ai direttori affrancheranno le lettere a spese delle parti contraenti. Le lettere che i direttori scriveranno a' notaj saran tassate dalle officine di posta; e pagheranno il porto nel luogo della consegna a spese delle parti medesime. (Lettera de' 20 settembre 1817 al direttore del secondo Abruzzo ulteriore).

procedere il consiglio d'intendenza della provincia di Napoli.

Nel real nome le partecipo per l'uso conveniente questa sovrana risoluzione.

— 940 —

Circolare degli 8 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili con la quale si determina la spettanza del diritto nella spedizione delle copie degli atti di solenni promesse di matrimonio.

In conseguenza delle istruzioni contenute nella mia circolare de' 17 dello scorso giugno un altro dubbio mi è stato proposto, cioè se il diritto di un carlino stabilito per la copia in doppia spedizione dell'atto della solenne promessa di matrimonio, a norma dell'articolo 79 delle leggi civili, debba esigersi esclusivamente dal cancelliere comunale, o appartenga all'ufiziale dello stato civile.

Il diritto suddetto viene dalla legge esclusivamente attribuito all'uffiziale dello stato civile giusta i termini espressi dall'art. 6 del real decreto de' 14 settembre 1819, nè alcun diritto spetta al cancelliere comunale; e se questi fu nominato nella circolare precedente, ciò avvenne perchè in quei precisi termini fu allora proposto il dubbio, considerandosi il cancelliere come un esattore di tal diritto per mandato, e per conto dell'uffiziale dello stato civile.

Questa spiega sarà dalle signorie loro passata a notizia degli uffiziali dello stato civile della rispettiva provincia.

— 941 —

Circolare de' 12 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per lo versamento de' depositi per offerta di sesta ne' giudizi di espropriazione forzata.

E sorto il dubbio, se i depositi per offerta di sesta ne' giudizj di espropriazione forzata debbano essere eseguiti nelle casse pubbliche, ovvero presso i cancellieri de' tribunali civili.

Affin di conciliare l'esecuzione dell'art. 795 delle leggi di procedura civile collo stabilimento de' depositi presso le casse pubbliche, di accordo col ministero delle finanze è stato risoluto: che i depositi per offerta di sesta ne' giudizj anzidetti debbano eseguirsi presso de' cancellieri de' tribunali: che ne' tre giorni successivi all'atto di questi depositi i cancellieri debbano eseguirne il versamento, in questi reali dominj, presso il ricevitore distrettuale per conto della cassa di ammortizzazione, e nei reali dominj al di là del faro, nelle casse indicate dal real decreto de' 9 giugno del corrente anno; e ciò sotto le pene stabilite contra gli altri depositarj, che omettono di adempiere

nel termine prefisso al versamento delle somme ad essi consegnate nella cassa pubblica.

Nel partecipare alle signorie loro questa risoluzione, le incarico di curarne l'esatto e dovuto adempimento (1).

— 942 —

Circolare de' 15 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sulle norme relative all'invio ed alla ricezione ne' bagni de' condannati ai ferri.

Il general comandante della marina a ben regolare la ricezione de' forzati ne' bagni, ha dato le seguenti disposizioni:

1. Che il bagno del Carmine rimane destinato per bagno di ricezione.

2. Che il comandante di detto bagno sia incaricato di ricevere i condannati, che si spediscono dalle provincie con lettera diretta all'autorità di marina, in cui devono essere compiegate le rispettive decisioni di condanna, senza le quali niuno sarà ricevuto nel bagno.

3. Che il comandante suddetto sia incaricato di rilasciare il corrispondente discarico al capo della forza, che conduce, e consegna i condannati, mentre l'autorità di marina s'incaricherà di riscontrare l'autorità, che li avrà spediti.

Lo partecipo alle signorie loro per norma nella spedizione de' condannati dalle rispettive gran corti.

(1) Questa circolare è in vigore secondocchè risulta da ministeriale dei 20 gennaio 1822. Il regio procuratore civile di Trani chiese al ministero di giustizia se i depositi, dei quali è quistione, dovessero continuare a rimanere presso il cancelliere finchè non ne sia disposto, od a cura del cancelliere sen dovesse eseguire il versamento nelle casse pubbliche, e nell'affermativa non esistendo in Trani ricevitor distrettuale, se il versamento potesse eseguirsi presso il ricevitore del registro e bollo. La risposta del ministero a questo rapporto fu la seguente lettera della data del 20 gennaio 1820.

» Signor regio procuratore. La prima parte del dubbio ch'ella ha proposto col suo rapporto degli 8 dello scorso mese di dicembre circa il versamento de' depositi di sesta ne' giudizj di espropriazion forzata, è risoluto da una circolare di questa real segreteria di stato de' 12 luglio 1820 tuttavia in vigore. Le istruzioni che si contengono in questa circolare, furon redatte d'accordo col ministero delle finanze. Per ora ella avrà cura di vegliare all'esatta osservanza di questa circolare: le farò poi conoscere da qui a poco le ulteriori risoluzioni su quella parte del dubbio risguardante il versamento degli enunciati depositi per parte di cotesto cancelliere nella cassa del ricevitor distrettuale che risiede in Barletta. »

Ci piace inoltre riferire in qual modo surse il dubbio enunciato colla circolare de' 12 luglio e quali furon i motivi che ne determinarono le risoluzioni.

Un decreto segnato ai 30 dicembre 1819 stabilì indistintamente che i depositi giudiziarj ed amministrativi o volontarj pe' dominj reali al di qua del faro fossero eseguiti per le provincie nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale e per quelli da farsi in Napoli direttamente nella cassa di ammortizzazione.

— 943 —

Circolare de' 15 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per l'applicazione delle leggi sul bollo e sul registro per le opposizioni richieste dall'articolo 126 delle leggi di procedura ne' giudizj civili (1).

L'articolo 126 delle leggi di procedura ne' giudizj civili sta-

L'articolo 796 delle leggi di procedura ne' giudizj civili prescrive intanto così: *La maggiore offerta permessa nell'articolo precedente non sarà ricevuta, se non a condizione che l'oblatore faccia deposito presso il cancelliere del tribunale del sesto del prezzo da lui soprimposto ec. ec.*

Da ciò il dubbio proposto in febbraio 1820 dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia, se i depositi per offerta di sesta ne' giudizj di espropriazion forzate dovessero esser versati nelle casse indicate nel real decreto de' 19 dicembre 1819, o rimanere presso i cancellieri de' tribunali civili.

A' 24 maggio 1820 il ministro di grazia e giustizia riscontrò il di lui collega signor ministro delle finanze. Egli considerò;

Che l'articolo 795 delle leggi di procedura ne' giudizi civili prescrive letteralmente doversi il deposito per offerta di sesta nell'espropriazione degli immobili eseguire nella cancelleria del tribunale;

Che questa disposizione tende ad agevolare agli oblatori il modo di eseguire i depositi anzidetti, poichè in tal guisa possono farlo sino all'ultimo momento, in cui producano l'offerta;

Che ove il deposito dovesse farsi presso i ricevitori, dovrebbe il medesimo eseguirsi almeno un giorno avanti, onde riscuotere il documento per indi esibirlo nella cancelleria del tribunale; ed in tal modo il tempo stabilito per la offerta ch'è di otto giorni, verrebbe diminuito di un'ottava parte a danno degli espropriati;

Ch'è utile di non far rimanere lungo tempo presso i cancellieri un simile deposito, come quelli la cauzion de' quali non è molto considerevole;

Che questo deposito dovendo rimanere fino a che non sarà spedito il giudizio di graduazione de' creditori, il cancelliere lo riterrebbe per moltissimo tempo;

Che in oltre nel rilasciarsi i mandati ai creditori sulle somme depositate, produce del disordine, quando i depositarj sono diversi, e che perciò giova riunire i depositi presso di una medesima persona;

Che la legge si tace se il cancelliere debba o no ritenere presso di se il deposito, e solo prescrive che l'oblatore debba presso di lui depositare le somme.

Per tali considerazioni il ministro di grazia e giustizia a conciliare la esecuzion del decreto colle leggi di procedura ne' giudizj civili opinò che il deposito per offerta di sesta prescritto dall'articolo 795 delle leggi anzidette si eseguisse presso del cancelliere, ma che costui fosse tenuto versarlo fra tre giorni presso il ricevitore distrettuale per conto della cassa di ammortizzazione.

Ai 7 giugno 1820 il ministro delle finanze convenne in questa opinione. Quindi ebbe luogo la circolare di sopra riferita.

(1) L'articolo 126 delle leggi della procedura ne' giudizj civili è così concepito: « Il cancelliere del giudice di circondario terrà un registro, nel quale noterà sommariamente le opposizioni, enunciando in esso il nome ed il cognome delle parti, e de' loro procuratori, se ve ne hanno, del pari che la data della sentenza e della formazione della opposizione. Per questo registro non si pagherà alcun dritto, salvo il caso in cui se ne dovesse rilasciare spedizione ».

bilisce nelle cancellerie de' giudicati di circondario un registro, nel quale sono notate sommariamente le opposizioni prodotte

Sul cader dell'anno 1819 sursero de' dubbj sul modo, secondo il quale sen dovesse fare l'applicazione. Essi furono:

1. Il registro prescritto nell'articolo 126 delle leggi di procedura civile presso le giustizie di circondario deve essere tenuto in carta bollata?

2. Nel caso affermativo, a carico di chi dee cedere la spesa della carta bollata che può occorrere per tali annotazioni?

3. Il notamento delle opposizioni dee sottoporsi alla formalità del registro almeno quando occorra darne spedizione o certifitato?

Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia opinò:

SUL PRIMO DUBBIO.

Che la risoluzione deve essere affermativa. L'articolo 27 n. 28 della legge sul bollo prescrive che tutti gli atti e tutte le scritture pubbliche debbono essere in carta bollata. Ciò è uniforme al principio stabilito nell'articolo 2 della legge istessa. Ivi è detto che debbano esser bollate prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziarj. Queste disposizioni sono generali e quindi sono applicabili al caso, di cui è quistione. Importa poco, anzi nulla che nell'articolo 126 siasi detto che non debbe pagarsi alcun dritto. Le leggi di procedura possono determinare la forma degli atti giudiziarj, ma giammai possono spiegare alcuna influenza sull'incasso di diritti di bollo e di registro. È questo l'oggetto di leggi particolari che alla finanza appartengono. Aggiungasi a ciò che il registro delle opposizioni presso i tribunali civili è tenuto in carta bollata. Perchè non dee avvenire altrettanto presso le giustizie di circondario? Queste, secondo la novella organizzazion giudiziaria, non appartengono più alla classe dei magistrati di eccezione; ma bensì a quella degli ordinarj.

SUL SECONDO DUBBIO.

Che il pagamento del dazio gravitar dovesse sulle parti contendenti.

Ciò è uniforme alle disposizioni generali della legge sul bollo, nè pare che altrimenti possa farsi nel silenzio della legge. I cancellieri d'altronde non possono essere astretti a sostenerne la spesa, che non vi sono obbligati con una espressa disposizion di legge.

Le parti non possono e non debbono esimersi da questo dovere, poichè l'atto, di cui è parola, risguarda il loro interesse ed il loro vantaggio. È per evitar disputa ed abusi che può stabilirsi in favore de' cancellieri l'indennità di grana tre per la spesa della carta di bollo.

SUL TERZO DUBBIO.

Che qualora abbia avuto luogo l'enunciazion sommaria delle opposizioni, i cancellieri non possano attestarne l'esistenza che mediante una spedizione di esse; nel qual caso dev'essere prima sottoposto al dazio ed alla formalità del registro l'atto che contiene l'enunciazion sommaria ed indi dev'esserne ancora registrata la spedizione.

Convien distinguere due casi, quello cioè della inesistenza della indicazion sommaria delle opposizioni, e l'altro della esistenza delle stesse. Nel primo di questi casi il cancelliere non può certificare l'inesistenza delle opposizioni che mediante un certificato redatto all'uopo. Quando ciò avvenga, poichè non esiste alcun atto sopra i registri della cancelleria, il certificato solamente dev'essere registrato e scritto su carta bollata di grana 12 a norma della legge sul bollo. Allorchè poi esiste l'indicazion sommaria delle opposizioni sul registro anzidetto, il cancelliere, non può attestarne l'esistenza che mediante una spedizione di esse. In questo caso dee prima sottoporsi al dazio ed alle formalità del registro l'atto che contiene la sommaria esposizione delle opposizioni (onde possa adempiersi a ciò che nella

avverso le sentenze contumaciali dai medesimi profferite. Essendo insorti de' dubbj sul modo di applicare a questo registro le leggi relative al bollo, ed al registro n'è stata determinata la soluzione, e quindi è stato prescritto:

1. Che il registro stabilito coll'articolo 126 delle leggi di procedura ne' giudizj civili debba essere tenuto in carta bollata;

2. Che i cancellieri de' giudicati di circondario abbiano diritto ad esigere dalle parti contendenti l'indennità per la spesa della carta bollata, che può occorrere per la enunciazion sommaria delle opposizioni;

3. Che questa indennità sia indistintamente fissata a grana tre;

4. Che nel caso in cui non esiste alcuna menzione delle opposizioni sul registro, i certificati negativi, che all'uopo sono rilasciati dai cancellieri, debbano essere scritti, a norma della legge sul bollo, su carta di grana dodici e registrati.

5. Che qualora abbia avuto luogo l'enunciazion sommaria delle opposizioni, i cancellieri non possano attestarne l'esistenza, che mediante una spedizione di esse. In questo caso deve essere prima sottoposto al dazio ed alla formalità del registro l'atto che contiene l'enunciazion sommaria, ed indi dev'essere ancora registrata la spedizione.

— 944 —

Circolare de' 19 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sulla spiegazione di talune disposizioni delle leggi di procedura penale circa la intimazione de' termini a difesa.

A norma degli articoli 177, 195, e 201 delle leggi di procedura penale i termini di difesa in essi stabiliti devono essere notificati alla parte.

Qualche gran Corte criminale ha adottato il principio, che sotto nome di parte debba intendersi unicamente l'accusato, e che perciò sia necessario di farsi a lui solo e non al suo difensore la notificazione de' termini indicati.

La suprema corte di giustizia ha riprovato questo principio perchè il difensore ch'è stabilito per garantire le ragioni dello accusato, non potrebbe soddisfare sempre con esattezza all'oggetto della sua istituzione, quante volte non gli fossero notificati i termini di difesa.

Oltre a ciò le leggi stesse di procedura penale comprendono espressamente nella denominazione di parte anche il difensore, come rilevasi dalla combinazione de' loro art. 187, 188, e 192.

Comunicheranno le signorie loro la massima della suprema

legge sul registro è stabilito) e quindi registrarsi ancora la spedizione ch di questo atto sarà rilasciata dal cancelliere.

Il ministro delle finanze, secondocchè rilevasi da suo offizio de' 24 giugno 1820, convenne in queste idee. Quindi ebbe luogo la circolare qui sopra enunciata.

corte di giustizia al rispettivo collegio perchè vi si uniformi.

— 945 —

Circolare de' 29 luglio 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili per la soluzione di taluni dubbj nel procedimento relativo a dimande per costituzione di patrimonj sacri.

Mi affretto di partecipate alle signorie loro la soluzione dei seguenti dubbi relativi alle deliberazioni de' tribunali civili per la costituzione de' patrimonj sacri. Essi sono:

1. Le deliberazioni, che i tribunali civili emettono, ai termini dell'articolo 21 del concordato de' 21 marzo 1818 nella costituzione de' patrimonj sacri sono soggetti all'appello?

2. Il ministero pubblico interviene in questa specie di affari come parte principale o come parte aggiunta?

Il primo di questi dubbj va risoluto affermativamente sia che riguardar si vogliono i principj generali della organizzazione giudiziaria, il bene della giustizia, o l'interesse delle parti istanti. Il documento però della pertinenza e libertà del fondo costituito in patrimonio sacro dovrà essere sempre rilasciato dal tribunale civile della provincia, che si troverà di essere stato adito dall'ordinando, onde con maggiore facilità possa essere adempiuto a tutto ciò, che i regolamenti prescrivono nel soggetto caso. Il tribunale nella spedizione del documento dovrà, com'è di diritto, uniformarsi alla decisione del tribunale superiore.

La soluzione del secondo dubbio dipende dalla esatta applicazione del rescritto de' 27 giugno 1818, col quale furono stabilite alcune norme per la spedizione degli enunciati documenti. Poichè ivi è detto, che il ministero pubblico dev'essere inteso in contraddizione delle parti istanti, è chiaro, che lo stesso debba intervenire come parte principale, e non già come parte aggiunta.

Elleno parteciperanno questa circolare ai collegi, presso dei quali esercitano le funzioni del ministero pubblico, e ne cureranno il dovuto adempimento.

— 946 —

Circolare de' 2 agosto 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili circa la stampa de' registri dello stato civile.

Essendosi osservato, che nei registri stampati degli atti dello stato civile manchino non solo le formole per taluni atti, che hanno bisogno di una particolare relazione, ma ancora uno spazio sufficiente per iscrivervi il verbale, di cui fanno menzione gli articoli 61 e 62 delle leggi civili, non che le sentenze, che potranno esser profferite per rettifiche di errori corsi

negli atti; di accordo col signor ministro degli affari interni si è stabilito che, prima di stamparsi i registri del venturo anno, gl'intendenti debbano mettersi di accordo, e consultare i regj procuratori civili delle rispettive provincie per regolare sopra luogo questa parte di pubblico servizio, adottando quelle misure, che si crederanno più conducenti ad evitare gli accennati inconvenienti.

Elleno si presteranno, nella parte che le riguarda, alla esecuzione della enunciata disposizione.

— 947 —

Circolare de' 5 agosto 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa il pagamento delle spese di giustizia.

I reclami pervenuti intorno al ritardo del pagamento delle spese di giustizia han determinato il signor ministro delle finanze e me ad adottare delle misure, ond'evitare, che simile inconveniente avvenga per colpa degli agenti del registro, ed a tal uopo di accordo si è stabilito quanto segue:

1. Allorquando un ricevitore rifiuta di pagare un mandato d'indennità per ispese di giustizia, la parte interessata potrà presentarsi al sindaco locale, o al giudice di circondario, perchè faccia processo verbale del rifiuto, enunciandovi distintamente i motivi, su cui è fondato. Il verbale sarà sottoscritto anche dal ricevitore.

2. Cotesto verbale sarà trasmesso dal giudice o dal sindaco al direttore della provincia, affinchè verifichi la sussistenza de'motivi, e provochi le misure di rigore, quando non siano fondati.

Le partecipo ciò per intelligenza degli ufiziali della polizia giudiziaria.

— 948 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1820 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regi procuratori presso i tribunali civili pei dritti di repertorio e di archivio, ai quali sono soggetti gli atti in brevetto de' notai.

Avendo rassegnati a S. M. alcuni dubbj insorti sulla esecuzione della determinazione presa a'28 dello scorso mese relativamente alla esenzione degli atti in brevetto dal pagamento de' dritti di repertorio e di archivio, la M. S. ha dichiarato che pone nel nulla la determinazione di sopra indicata, e che per gli atti in brevetto, oltre il diritto di scrittura dovuto al notajo, debbano esigersi ancora i diritti di repertorio indicato nel n. 33 dell'articolo 141, e di archivio stabilito nel n. 1 dell'articolo 143 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato.

Comunico nel real nome alle signorie loro questa sovrana

risoluzione per intelligenza de' tribunali civili, delle camere notariali rispettive, e de' notaj, che dalle medesime dipendono, e per l'adempimento.

— 949 —

Circolare de' 17 agosto 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali per la verifica de' mandati delle spese di giustizia pe' processi delle commissioni militari.

In continuazione della mia circolare de' 5 giugno 1819 intorno al metodo onde supplire le formalità, che possono mancare su i mandati delle spese di giustizia penale di vecchio conto, le partecipo che il signor ministro delle finanze ha disposto, che uniformemente alle regole stabilite per gli enunciati mandati, un impiegato superiore dell'amministrazione del registro verifichi i mandati delle spese di giustizia pe' processi delle abolite commissioni militari, che trovansi depositati nell'archivio di cotesta gran corte mettendosi di accordo con lei, quantevolte non si trovi sopra luogo il capitano relatore della commissione, che ha tassati i mandati.

— 950 —

Circolare de' 19 agosto 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per la numerazione e cifra de' registri de' custodi delle prigioni.

E sorto il dubbio se il registro che i custodi delle prigioni civili han da tenere a norma dell'articolo 874 delle leggi di procedura ne' giudizi civili debba essere numerato e cifrato, e da quale autorità (1).

Proposto un rapporto su tale oggetto, è stato risoluto, che il registro anzidetto nel capo-luogo della provincia sia numerato e cifrato dal presidente del tribunal civile, e nelle altre residenze dai rispettivi giudici di circondario. Così disponendo si ha avuto cura di sempreppiù prevenire l'abuso di arresti illegali, ed assicurare l'interesse de' creditori.

Nel partecipare alle signorie loro questa superiore determinazione, le incarico di comunicarla ai presidenti de' collegi presso de' quali elleno esercitano le funzioni del pubblico ministero, ed ai giudici di circondario delle rispettive provincie. Elleno cureranno altresì l'adempimento di questa circolare.

(1) Questo articolo è così concepito — « Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il giudicato che autorizza l'arresto. Se l'usciere » non gli presenta il giudicato, il custode dee ricusare di ricevere il debitore.

— 951 —

Circolare del 23 agosto 1820 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che il soldo dovuto agl'ispettori delle scuole de' distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali che ne faranno esazione dalle rate rispettive de' comuni.

La commessione della istruzione pubblica mi ha riferito di essersi preteso in qualche provincia che gl'ispettori delle scuole dei distretti, ai quali spetta il soldo di annui docati settantadue sugli avanzi de' comuni dovessero riscuoterle a piccole rate da' comuni rispettivi.

Io le fo osservare, signor intendente, che le scuole primarie poggiando principalmente sulle gravi e moltiplici cure degl'ispettori distrettuali, e questi scegliendosi tra i più distinti soggetti non è al certo conveniente di assoggettargli ad una sì minuta ed umiliante operazione.

La incarico quindi, signor intendente, a disporre chè gli ispettori distrettuali sieno pagati da'cassieri de'rispettivi distretti.

— 952 —

Reale Rescritto de' 23 agosto 1820 col quale si determina la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelvetere e l'ex barone Beaumont relativa a sequestro conservatorio.

Nella divisione de' demanj fatta in esecuzione dell'ordinanza del commessario ripartitore tra il comune di Castelvetere, e l'ex-barone, si pretende per parte del comune che sieno stati occupati dall'ex-barone tomoli 17 di terra appartenenti al comune. Una tale occupazione essendo stata per errore approvata dall'intendente, e dal consiglio d'intendenza, si è dal comune reclamato presso la gran corte de' conti.

L'ex-barone intanto ha dimandato ed ottenuto dal giudice del circondario un sequestro per misura conservatoria su dei frutti de' tomoli 17 di terra in quistione.

In questo stato l'intendente ha chiesto dal tribunale civile che si fosse ordinato al giudice del circondario di non procedere oltre nella causa, perchè il giudizio trovavasi introdotto innanzi il potere amministrativo.

Il tribunale avendo considerato, che per l'art. 26 della legge organica giudiziaria i giudici di circondario trattandosi di sequestri per misura conservatoria sono competenti a procedere, qualunque sia la somma per cui il sequestro si dimandi, e che sarebbe quistione di merito, non di competenza il vedere se pendente il richiamo prodotto dal comune nella gran corte dei conti dovea, o no il giudice del circondario ordinare il sequestro, ha dichiarato esser competente il potere giudiziario.

L'intendente d'altra parte ha sostenuto che pendente il richiamo nella gran corte de'conti su la proprietà del fondo in

quistione il solo potere amministrativo è competente a conoscere di qualunque controversia, che dipende dalla quistione principale; che mentre nella gran corte de' conti si disputa se l'ex-barone è legittimo possessore del fondo in contesa, è assurdo, che un altro potere decida della proprietà de' frutti senza conoscere della legittimità del possesso, che l'art. 26 della legge organica giudiziaria allegato dal tribunale dà la competenza al giudice di circondario ne' sequestri per misura conservatoria quando esista la qualità di creditore in colui, che dimanda il sequestro, qualità nel caso ch'è dubbia, perchè ne pende giudizio nella gran corte de' conti, e che per l'art. 186 della legge de' 12 dicembre 1816 sono attribuite alla cognizione del potere amministrativo non solo le controversie che sorgono nella divisione dei demanj, ma quelle ancora che ne dipendono.

In conseguenza di tali osservazioni l'intendente ha elevato il conflitto.

Con due reali rescritti, il primo de' 26 del caduto luglio per lo ministero dell'interno, il secondo de' 29 dello stesso mese per lo ministero di giustizia fu incaricato il supremo consiglio di dare il suo parere sull'indicato conflitto.

Il supremo consiglio, nel quale sono intervenuti sua eccellenza il signor principe di Cardito primo reggente, il signor marchese di Castellentini secondo reggente, ed i signori consiglieri D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano, D. Domenico Criteni, e principe di Belvedere, considerando che l'ex-feudatario era in possesso del territorio, giacchè il comune pretende di averlo il medesimo usurpato;

Che in tal possesso fu da chi tenea le veci di commissario ripartitore conservato, interpetrando l'ordinanza equivoca del suo antecessore;

Che contro le ordinanze de' commissarj ripartitori non dassi verun gravame sospensivo per l'articolo 5 del decreto de' 23 ottobre 1809;

Considerando altronde che il potere giudiziario è il giudice competente de' sequestri de' frutti su fittaiuoli per sicurezza dei frutti; ed i comuni anche ne' proprj fondi volendoli eseguire, al potere giudiziario hansi a dirigere secondo gli art. 902 a 904 delle leggi di procedura civile, e per l'art. 26 della legge organica de' 29 maggio 1817;

Considerando che la quistione di proprietà pendente nella gran corte dei conti non è pregiudicata;

È di avviso che nella causa del sequestro tra il comune di Castelvetere, e l'ex-barone signor Beaumont il potere giudiziario sia competente.

Nota — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 8 agosto 1820 ed approvato con reale rescritto de' 23 agosto 1820.

— 953 —

Reale Rescritto de' 23 agosto 1820 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Crisostomo Schiavitti e Fedele Corsini, come riguardante una strada vicinale.

Giovan Crisostomo Schiavitti del comune di Gagliano nel secondo Abruzzo ulteriore avendo impreso alcune innovazioni nella strada detta di Precolle, le quali eran di pregiudizio ai terreni, che da lungo la strada si posseggono da Fedele Corsini, costui produsse i suoi reclami innanzi al regio giudice del circondario.

Notificato Schiavitti oppose l'incompetenza del giudice, deducendo, che la strada era pubblica, non vicinale.

Ad oggetto di conoscersi della qualità della strada furono eseguite due perizie, la prima a' 4 febbraio 1820 per virtù di sentenza del regio giudice del circondario, l'altra a' 20 marzo per ordine dell'intendente. Dalla prima risulta, che la strada sia un sentiero vicinale, il quale mena alle possessioni di molti particolari; che non conduce ad alcun luogo di uso pubblico, come selve, luoghi di pascolo, molini, fontane ec., che non è in modo alcuno atta al passeggio per essere erta, ed incomoda a salirvi, e che in alcuni punti è stretta in modo da permettere appena il passaggio ad una sola persona.

In vista di tal perizia il tribunale civile, considerando che la strada è un sentiero vicinale, e che le controversie relative a simili strade appartengono al potere giudiziario, dichiarò la sua competenza.

Dall'altra perizia poi eseguita per ordine dell'intendente si raccoglie, che la strada di Percolle parte dalla pubblica strada di Citarella, e conduce alla contrada detta Cese di S. Francesco, in cui quasi tutta la cittadinanza ha possessioni, la quale contrada attacca co' fondi demaniali, che nel suo ingresso è largo circa palmi quindici da siepe a siepe, finchè arrivata al punto di confinazione del terreno di Carieri stringe sino a 7 e 8 palmi, che l'uso di detta strada è stato sempre quello di servire a tutti i cittadini per accedere a detti luoghi, ed esercitarvi gli usi civici col portarvi gli animali al pascolo, ed introdurre i prodotti nel comune, e che si ha memoria di essere stata nel 1818 riattata a spese del comune.

Sull'appoggio di questo documento l'intendente, avendo per pubblica la strada, dichiarò la competenza del potere amministrativo, ed elevò il conflitto.

In esecuzione di due reali rescritti, il primo de' 6 maggio 1820 per lo ministero dell'interno, il secondo de' 17 dello stesso mese per lo ministero di giustizia, la prima e seconda camera del supremo consiglio debbono conoscere del merito del conflitto dall'intendente elevato nella soprascritta causa.

Le camere, nelle quali sono intervenuti sua eccellenza il

principe di Cardito, ed i signori D. Francesco Pasqualini, D. Francesco Magliano e D. Domenico Criteni, reggente e consiglieri della prima camera, come pure i signori commendatore Filangieri, e il marchese Avena consiglieri della seconda camera, discusso l'affare, hanno osservato che dalle perizie di sopra rapportate nasce sufficiente prevenzione di essere la strada in quistione vicinale, e non pubblica, e perciò a'termini dell'articolo 6 della legge de' 21 marzo 1817.

Sono di avviso che nella causa di sopra espressa tra Giovan Crisostomo Schiavitti, e Fedele Corsini il potere giudiziario sia competente.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria ed approvato con real rescritto de' 23 agosto 1820.

— 954 —

Reale Rescitto del 29 agosto 1820 col quale si dichiara che la causa tra D. Elpidio Cotugno e il parroco D. Saverio Cotugno rimanesse decisa dal potere giudiziario non trattandosi d'interpetrazione nè di validità di un atto amministrativo.

Con istromento de' 7 maggio 1781 il parroco della chiesa di S. Marcello maggiore in Capua D. Nicola Cotugno, concedè in enfiteusi a D. Giuseppe Cotugno un fondo della parrocchia di moggia 74 per l'annuo canone di ducati 518 a ragion di ducati sette per ogni moggio.

Il canone suddetto fu affrancato da D. Elpidio Cotugno a 24 giugno 1817 presso la cassa di ammortizzazione, come dall'istromento per notar Sorvillo

Dopo tale affrancazione l'attual parroco D. Saverio Cotugno, anzi Cipriano dedusse nel tribunale civile di Terra di Lavoro giudizio di nullità dell'istromento dei 1781 contro D. Elpidio Cotugno.

Il tribunale con sua sentenza, ammettendo la domanda del parroco Cipriano, dichiarò nullo il citato istromento del 1781.

Contro tal sentenza produsse D. Elpidio Cotugno appello nella gran corte civile di Napoli, la quale con sua decisione de' 9 luglio 1819 sul riflesso che trovandosi l'annuo canone affrancato presso la cassa di ammortizzazione, se davasi luogo alla nullità del contratto enfiteutico, ne risultava in conseguenza, che l'affranco riconosciuto dal governo veniva a dichiararsi inutile locchè non era nelle sue attribuzioni, ma sibbene del potere amministrativo, risolvè che nello stato dell'affare non vi era luogo a deliberare.

Allora fu che il parroco Cipriano ricorrendo al ministro delle finanze, in data de' 13 novembre 1819 ottenne ministeriale comunicata alla gran corte civile, con la quale restò dichiarato che non poteva impedirsi alla parrocchia lo sperimento de' suoi dritti innanzi al giudice competente avverso il contratto enfiteutico perpetuo passato tra il defunto parroco D. Nicola Co-

tugno ed il suo nipote D. Giuseppe, e che laddove un tal contratto fosse rimasto annullato, risultava del pari nullo l'istromento di affrancazione fatto presso la cassa di ammortizzazione, ed allora il Cotugno avea dritto di riprendere dalla cassa i valori nella stessa per l'indicata affrancazione versati.

A vista di siffatta ministeriale la gran corte civile credendosi abilitata ad ulteriore procedimento, con altra decisione del 21 aprile corrente anno ordinò che si fosse la causa discussa in merito.

Intanto D. Elpidio Cotugno trovandosi già precedentemente ricorso nel consiglio d'intendenza per richiamare al potere amministrativo la causa, giacchè trattavasi di annullare l'affrancazione già eseguita; ed il consiglio d'intendenza con sua decisione de' 22 maggio 1820 dichiarò la sua competenza, ed in seguito l'intendente elevò il conflitto. Con ministeriale de' 12 dell'andante agosto per lo ministero dell'interno fu incaricato il supremo consiglio di cancelleria di dire il suo parere sullo indicato conflitto.

Il supremo consiglio, nel quale sono intervenuti sua eccellenza il signor principe di Cardito primo reggente, il marchese di Castellentini secondo reggente, ed i signori consiglieri D. Francesco Magliano, D. Domenico Criteni, D. Francesco Pasqualini, D. Domenico Sarno, marchese Avena, e principe di Belvedere, avendo esaminato l'affare:

Considerando che la quistione su la enfiteusi fatta dal luogo pio ad un particolare non versa nè sulla validità, nè sulla interpretazione di un atto amministrativo, ed è perciò d'indubitata competenza de' tribunali per l'art. 5 della legge de' 21 marzo 1817.

Considerando, che l'affrancazione fatta del canone dal governo ha supposta una enfiteusi già valida, e non già ha validata una enfiteusi che in origine fosse nulla: e che le conseguenze che possono avvenire per cagion della prima dichiarazione non toccano neppure la quistione di validità o d'interpretazione dell'atto amministrativo, ma solo gli effetti e la risoluzione dell'atto medesimo per causa antecedente, e per mancamento della implicita condizione nel secondo atto, cioè di esser valido il primo ossia di esistere l'enfiteusi;

È di avviso che senz'aversi ragione della decisione della gran corte civile de' 9 luglio 1819 con cui dichiarò non esservi luogo a deliberare nello stato in cui era l'affare a causa di sua incompetenza, la quale decisione si abbia come nulla e non avvenuta, la medesima gran corte civile continui a procedere.

NOTA — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del 22 agosto 1820 ed approvato il dì 29 detto mese ed anno.

— 955 —

Circolare de' 30 agosto 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili con la quale si risolvono alcuni dubbj sulla forma de' repertorj de' notai.

Il direttor generale del registro e del bollo con la data dei 3 febbraio ultimo ha spedito agli agenti di quella direzione la seguente circolare « Signor direttore — Dalla lettura dell'articolo 33 della legge de' 21 giugno 1819 (1) relativo alla forma del repertorio degli uffiziali pubblici obbligati ad averne, dal considerarsi le disposizioni contenute nell'articolo 72 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato e dell'esame de' repertorj attualmente in uso, si è creduto da qualche camera notariale ed anche da taluni uffiziali pubblici che, per l'osservanza della legge, nuova forma dovesse darsi al repertorio finora spacciato dall'amministrazione. Il dubbio principale è nato circa la quinta colonna indicata dal detto articolo 33, mentre quella del repertorio stampato non corrisponde alla indicazione quivi portata. È stato chiesto pure conoscersi se s'incorra nella multa, qualora si manchi di enunciare nella colonna di *transunto dell'atto* le disposizioni principali del medesimo, quando esso non si rivolga a stipolazione relativa alla proprietà o all'usufrutto de' beni immobili, l'articolo 33 prescrive soltanto per gli atti che vi sono relativi, d'indicarsi il sito e valore ec. La direzione generale circa il primo punto ha veduto, che i repertorj, come giacciono stampati, debbono rimanere senza alterazione o varietà di colonne; dappoichè ivi trovasi adempito al voto espresso della legge nel precitato articolo 33, come è stato osservato ancora da qualche regio procuratore presso il tribunal civile. Una sovrana determinazione ha sciolto poi il secondo dubbio. Ha dichiarato Sua Maestà che per *transunto dell'atto* debbano necessariamente intendersi le principali disposizioni che ivi si contengono. A conciliare perciò le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge del 21 giugno 1819 sul registro e

(1) L'articolo 33 della legge de' 21 giugno 1819 è così concepito :

33 — 1. I notai, i segretarj generali delle intendenze, i segretarj dei consigli d'intendenza, quelli delle sottintendenze, i cancellieri comunali, gli uscieri ed i cancellieri de' conciliatori, delle giustizie di circondario, dei giudici istruttori, de' tribunali, delle gran corti criminali, delle gran corti civili, delle corti supreme di giustizia e delle gran corti de' conti, avranno de' repertorj, su de' quali iscriveranno, senza alcuna interlinea o abbreviatura, tutti gli atti e contratti da essi istrumentati, rogati, o in qualsivoglia altro modo seguiti avanti di loro. Gli uscieri de' conciliatori però qualora non sappiano scrivere, faranno inscrivere nel loro repertorio dai cancellieri de' conciliatori.

2. Ogni articolo del repertorio conterrà 1. il suo numero; 2. la data dell'atto; 3. la sua natura; 4. il nome, il cognome, il domicilio delle parti; 5. l'indicazione de' beni, il loro sito e valore, quando si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà o l'usufrutto de' beni immobili, 6. la menzione della registrata intera.

nell'articolo 72 di quella sul notariato, nella colonna di *transunto dell'atto* vi dev'essere portata l'indicazione de' beni, il loro sito, e valore quando si tratti di atti che abbiano per oggetto la proprietà o l'usufrutto de' beni immobili; che se si tratti di convenzioni di diversa natura, vi si dovranno spiegare le disposizioni principali dell'atto, come per ragion di esempio: mutuo di ducati 110 coll'interesse al 7 per cento restituibili fra due mesi, ec. Dalla suddetta decisione deriva: 1. di non esservi necessità di variar la forma attuale del repertorio, poichè su di esso trovansi tutte le indicazioni della legge; 2. che nella colonna del *transunto dell'atto* gli uffiziali pubblici nel caso soltanto di atti relativi ad immobili, dovranno indicarli unitamente al loro sito e valore; 3. che per gli atti i quali non sieno relativi ad immobili, come sopra, non si può parlare di immobili, ma si dovranno indicare le principali disposizioni in essi contenute; 4. che mancandosi di apporre alla suddetta il transunto dell'atto di qualunque natura che ei si fosse, rimane violato il detto articolo 33, ed in conseguenza s'incorre nella pena di ducati 3 pronunziata dal seguente articolo 45. Ella farà di ciò consapevoli gl'impiegati da lei dipendenti, onde abbiano presenti queste spiegazioni tanto nella distribuzione dei repertorj, quanto nell'esame, e vidimazione di essi. In conseguenza della comunicazione officiale datamene dal ministero delle finanze, ho osservato che la circolare anzidetta non contiene alcuna disposizione contraria alle leggi sul registro e sul notariato, anzi ne prescrive esattamente l'osservanza, conciliando ancora l'economia della spesa dell'amministrazione del registro e bollo. Quindi incarico le signorie loro di darne partecipazione alle camere notarili, onde i notai vi si conformino.

— 956 —

Ministeriale del 30 agosto 1820 emessa dal ministro delle finanze con la quale si danno disposizioni sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

Il consiglio delle contribuzioni dirette ha esaminato per disposizione di questo ministero il dubbio da lei promosso in un rapporto del dì 1 luglio se, dopo promulgate le leggi de' 21 e 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, possano i sindaci procedere e dar parere sulle dimande di rivindica di mobili sequestrati per debito di contribuzione fondiaria a' termini del decreto de' 16 dicembre 1813.

Ed ha il mentovato collegio opinato che le leggi sul contenzioso amministrativo non abbian punto abrogate le disposizioni del decreto de' 16 dicembre 1813, imperciocchè il parere dei sindaci, ed i provvedimenti dei consigli d'intendenza non tendono, che a troncare le eccezioni dilatorie e cavillose che spesso potrebbero porsi in campo da' debitori per defraudare la contribuzione; e laddove le parti non si acquetino, rimane ad esse

intero il diritto di adire i tribunali competenti, comminandosi la multa in caso che gli attori nel giudizio soccombano.

Le passo ciò a notizia in riscontro dell'enunciato suo rapporto.

— 957 —

Reale Rescritto de' 30 agosto 1820 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo e D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini ed altri, relativa ad opere fatte da privati in pregiudizio di altri privati, comunque nella sponda di un fiume.

I coloni del conte D. Nicola Pagani per nome Nardo, e Marco Tullio di Nardo, per garentire il loro fondo sito nella sponda del fiume Velino presso Città ducale, costruirono alcune arginazioni, ossiano palizzate, onde evitare le inondazioni del fiume.

Contro tale operazione reclamarono presso quel regio giudice del circondario D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini, ed altri possessori di terreni nella sponda opposta del fiume, a motivo che i proprj fondi venivano ad essere danneggiati.

Essendosi ordinata una perizia, dalla stessa risultò, che il luogo ove era seguita l'innovazione non faceva parte di una proprietà pubblica, ma sibbene di un fondo particolare contiguo al fiume.

Nel corso del giudizio ebbe luogo una controversia di competenza, concludendo detti Bonifacio e Costantini di dover procedere il potere giudiziario, ed i mentovati fratelli Nardo il potere amministrativo.

Il tribunale civile dell'Aquila con sua sentenza del 1 maggio del corrente anno considerando, che la lite mossa riguardava un attentato commesso fra l'anno lungo il fosso del fiume, e che o si aveva come un'azione possessoria, o come un'azione per rifazione de' danni fra privati, la cognizione della causa spettava al potere giudiziario, giusta gli articoli 104 n. 4 delle leggi di procedura civile, e 567 delle leggi civili;

Che il disposto nell'articolo 7 della legge de' 21 marzo 1817 non sia applicabile al caso, mentre la causa non riguardava approssimazione, o occupazione delle acque del fiume; ma semplicemente il conoscere de' dritti de' privati, cioè se uno proprietario nella sponda del fiume possa far cosa pregiudizievole al fondo del proprietario situato nell'altra sponda; si dichiarò competente.

L'intendente per contrario, poggiandosi sugli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817, ne' quali è disposto che tutte le controversie che insorgono circa i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, e le strade si appartengano al contenzioso amministrativo, senza veruna eccezione di persone, secondo indicano le parole « tutte le controversie » elevò il conflitto.

Con due reali rescritti, il primo de' 27 maggio per lo mi-

nistero dell'interno, il secondo de' 17 giugno per lo ministero di giustizia furono incaricate le camere riunite del supremo consiglio a dare il loro parere sull'elevato conflitto.

Il supremo consiglio, nel quale sono intervenuti sua eccellenza il signor principe di Cardito primo reggente, il signor marchese di Castellentini secondo reggente, ed i signori consiglieri D. Francesco Magliano, D. Francesco Pasqualini, D. Domenico Criteni, marchese Avena, e principe di Belvedere, avendo discusso l'affare, ha ravvisato, che la contesa di sopra spiegata non riguarda che l'interesse tra privati, e come tale il conoscere della causa si appartiene al potere giudiziario.

È quindi di avviso che il potere giudiziario sia competente.

Nota — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 8 agosto 1820 ed approvato con reale rescritto de' 30 dello stesso mese ed anno.

— 958 —

Circolare de' 30 agosto 1820 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali, e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili circa le ordinanze de' presidenti civili per la tassa degli onorarj de' periti le quali possono scriversi in piè delle relazioni de' medesimi.

Qualche ricevitore del registro ha elevato il dubbio, se le ordinanze de' presidenti de' tribunali civili per la tassa degli onorarj de' periti potessero scriversi in piè delle relazioni dai medesimi avanzate senza che perciò vi fosse luogo ad alcuna contravvenzione della legge sul bollo.

Questo dubbio va risoluto affermativamente. Il ministro delle finanza è meco convenuto, che la disposizione generale compresa nell'articolo 38 della legge di 2 gennaio di quest'anno sul bollo non contiene alcuna deroga all'articolo 413 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, come quello che parla specialmente del caso, di cui è quistione. Egli ha di già diretti gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale del registro e del bollo.

Nel partecipare alle signorie loro la soluzione del proposto dubbio, le incarico di darne comunicazione ai collegi, presso de' quali esercitano le funzioni del pubblico ministero, ed ai giudici di circondario delle rispettive provincie, e di curarne il dovuto adempimento.

— 959 —

Circolare de' 6 settembre 1820 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno contenente la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato in virtù dell'articolo 21 che prescrive la costituzione del sacro patrimonio non già agl'iniziandi alla tonsura o a' promovendi agli ordini minori, ma agli ascendenti agli ordini sacri.

La commissione esecutrice del concordato ha dichiarato, che l'articolo XXI dell'ultimo concordato non richiede la costituzione del sacro patrimonio per gl'iniziandi alla tonsura, e pei promovendi agli ordini minori, ma solamente pe'chierici, che ascendono agli ordini sacri, e che una diversa disposizione nuocerebbe al bene della società, alla pubblica educazione, ed alla prosperità delle cose ecclesiastiche di questo regno.

Avendo questa dichiarazione meritata la sovrana approvazione, la partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 960 —

Sovrana determinazione del 13 settembre 1820 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per le pubblicazioni de' matrimoni.

Sua Altezza reale il duca di Calabria vicario generale del regno, mosso da' continui reclami delle autorità giudiziarie, amministrative, e municipali contro l'abuso del decreto di *contrahatur* invalso in alcune curie vescovili; considerando, che il concilio di Trento da interamente al parroco la facoltà di celebrare i matrimoni, senza altro riservare al vescovo, che la facoltà di dispensare ne' casi urgentissimi a tutte tre le denunziazioni canoniche; e che l'unica limitazione alle facoltà del parroco è quella pe' matrimonj de' vagabondi, pe' quali si richiede soltanto, che il parroco, dopo aver presa una diligente inquisizione, chiegga la venia del vescovo; considerando, che da questa medesima limitazione si deduce non potersi fare altra restrizione al dritto de' parrochi; ed in questo caso medesimo spettare al parroco, e non al vescovo l'inquisizione; considerando che lo intervento delle curie vescovili ne' matrimonj di tutti gli altri cittadini, i quali hanno uno stato certo, ed un domicilio conosciuto, è necessario nel solo caso, in cui si tratti decidere impedimenti canonici, i quali quando non sono noti, o denunziati, non debbono essere presunti; considerando, che i matrimonj sono garantiti da una doppia precauzione, dalle denunziazioni cioè, che si fanno pel contratto civile, e da quelle, che si ripetono per la celebrazione del sagramento; e che non conviene portare all'infinito le precauzioni, quando si sono esaurite quelle, che la legge stabilisce, come necessa-

ric a prevenire le frodi; considerando infine, che i decreti di *contrahatur* contengono una dilazione inutile, ed un dispendio intollerabile a' poveri, i quali sono così obbligati a recarsi di persona presso le curie vescovili, e di sollecitarne il permesso col mezzo de' procuratori, e che i dritti spesso arbitrarj delle curie, le spese del viaggio, l'interruzione de' lavori, il salario de' procuratori, e l'estorsioni, che spesso agli atti legittimi si uniscono da' subalterni, rendono oltremodo dispendiosi, e difficili i matrimonj, il che si oppone del pari agli interessi dello stato, e alle massime della religione: uniformemente al parere del supremo consiglio di cancelleria, e di accordo colla giunta provvisoria, vuole che sia abolita l'abusiva pratica del decreto di *contrahatur* dovendosi restringere l'uffizio de' vescovi ne' matrimonj a' soli casi, che il concilio di Trento riserba al loro giudizio, ed ordina, che quantevolte i parrochi credano dover consultare i vescovi, debban questi rispondere senza forma, o solennità di giudizio, e senza permettere, che le di loro curie riscuotono dalle parti contraenti pagamento di sorta alcuna.

Comunico a lei questa sovrana risoluzione acciò ne curi dalla sua parte l'esatto adempimento.

— 961 —

Circolare de' 20 settembre 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per lo versamento di taluni dritti nella cassa degli archivj notariali.*

Ne' verbali di verifica delle casse degli archivj notariali, che alla fine di ogni trimestre pervengono in questo ministero, non veggo riportati nell'introito i diritti di legalizzazione degli atti notariali enunciati nel n. 9 dell'articolo 142 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

Dovendo gli archivj della parte del regno di quà dal faro, in virtù dell'articolo 246 esser mantenuti fino a nuova sovrana disposizione, sul piede in cui si trovano per effetto del regolamento de' 3 gennajo 1809 circa l'incasso de' diritti, che percepivano, non può cadere alcun dubbio, che fino alla nuova determinazione i diritti sieno di camera, sieno di archivio debbono introitarsi e versarsi come per lo passato, nella cassa dell'archivio, giusta il prescritto nell'articolo 142 dell'abolito regolamento, onde far fronte a tutte le spese, e specialmente al pagamento de' soldi de' conservatori, de' cancellieri e di tutti gli altri impiegati subalterni delle camere, i quali rimangono tuttavia a peso della cassa dell'archivio.

Incarico pertanto le signorie loro di portare nella verifica delle casse una particolare vigilanza su questo ramo d'introito, e di farmene rapporto ove qualche abuso su quest'oggetto si fosse introdotto.

— 962 —

Sovrana determinazione del 23 *settembre* 1820 *partecipata dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che tutti gli ordinari non debbono dare esecuzione a carte non munite di regio exequatur.*

S. A. R. il vicario generale è stata informata, che alcuni vescovi abbiano ammesso, ed eseguite carte pontificie non munite di regio exequatur, atto rispettabile per le leggi del Regno sin dalla formazione della Monarchia; e che taluno sedotto dal falso zelo, abbia quindi dato per via di encicleche segrete a'suoi diocesani delle disposizioni, che nelle circostanze presenti potrebbero turbare la tranquillità dello stato.

Più tosto che punire simili attentati desiderando di prevenirli in avvenire con mezzi i più efficaci, S. A. R. inculca a tutti gli ordinarj del Regno, sotto la loro più stretta responsabilità di non dare esecuzione a bolle, brevi, rescritti, lettere, e carte pontificie sotto qualunque forma, e denominazione vengano spedite, e qualunque oggetto riguardino, se prima non sieno state riconosciute in regno dall'autorità incaricate, ed adempite del corrispondente regio *exequatur*, eccettuandosi da tal formalità le sole lettere segnate di penetenzeria per semplici affari di coscienza.

Oltre a ciò rinnovando gli antichi stabilimenti della polizia ecclesiastica del Regno S. A. R. comanda, che essi ordinarj non pubblichino encicleche senza l'approvazione del Governo, ad eccezione di quelle, che contengono istruzioni a' loro diocesani sulle cose meramente ecclesiastiche come parrebbero la sagra liturgia, le pubbliche preci, le istruzioni a'doveri della religione, ed oggetti simili nel senso dell'articolo xx del concordato.

In nome di S. A. R. lo partecipo a lei per lo adempimento

— 963 —

Reale Rescritto del 30 *settembre* 1820 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili, od altre pubbliche amministrazioni.*

In varie epoche per disposizioni emanate da' ministeri è stato sospeso l'effetto di alcune ordinanze relative alla divisione de' demanî, nella quale si trovasse interessato il patrimonio ecclesiastico in generale, o di alcune mense vescovili in particolare, o di altre pubbliche amministrazioni. Tali sospensioni eran dirette talvolta a fare esaminare economicamente la controversia, talvolta a disporre le parti interessate ad una conciliazione, o transazione, ma in generale non se n'è ottenuto altro risultato, che quello di arrestare il libero corso della giustizia. Essendo stati presentati de'ricorsi contro questo abuso,

S. A. R. il principe ereditario vicario generale di S. M. ha consultato la giunta provvisoria di Governo, e di accordo colla medesima ha considerato che le enunciate disposizioni sospensive non potrebbero ulteriormente sostenersi, senza violare la legge che ordina la divisione dei demani, e senza attentare alla santità dei giudicati, i di cui effetti non possono essere arrestati da veruna autorità. Ha considerato pure che la legge ha determinato il modo secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono transigere, e conciliare le loro controversie, e che non è permesso a veruna autorità di prescrivere una norma differente. Ha quindi rivocato tutte le sospensioni in qualunque epoca ordinate a tal riguardo, e vuole che sia lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese, come per lo proseguimento de'giudizi; salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi gravami innanzi le autorità competenti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'adempimento di risulta, incaricandola di riscontrarmene a posta corrente.

— 964 —

Circolare del 23 *ottobre* 1820 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si dispone che negl'inviti che si rimettono agli agenti delle poste per la spedizione de' corrieri, staffette, ed altri servizj straordinarj, deve indicarsi il ministero per lo quale si esegua la spedizione.*

Per evitare che le spese de' corrieri, delle staffette, e degli altri servizj straordinarj delle poste che da cotesta intendenza si dispongono per oggetti relativi ad altri dipartimenti, e non siano a carico di questo ministero, disporrà che negl'inviti che si rimettono agli agenti delle poste, s'indichi il ministero per lo quale si esegue la spedizione, ed a cui carico dove in conseguenza essere imputabile la corrispondente spesa.

— 965 —

Circolare de' 18 *novembre* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili, ed al presidente del tribunale di commercio di Napoli per la redazione de'testimoniali per avaria.*

Il ministro delle finanze si è doluto, che la redazione de' testimoniali di avaria non si esegue in conformità del decreto de'28 aprile 1818, le di cui disposizioni trovansi ripetute nell'articolo 406 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio.

Essendo la regolarità degli atti a carico de'funzionarj, a cui la legge li delega, i tribunali di commercio, ed i giudici di circondario ne'temini del decreto e dell'articolo anzidetto avranno tutta la cura, che nella redazione degli atti sopra menzionati sieno esattamente osservate le formalità prescritte. Ma non po-

tendo le parti essere astrette all'adempimento di quelle formalità, che sono tutte di loro interesse, anzi esigendo espressamente l'articolo 406 pocanzi citato la richiesta del capitano, i tribunali ed i giudici di circondario faranno conoscere agl'interessati la necessità della perizia per la legalità del testimoniale, e nel caso che persistano a non prestarsi, ne faranno menzione nell'atto istesso.

— 966 —

Ministeriale de'29 novembre 1820 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a quella degli affari interni circa la spesa de' registri de' custodi delle prigioni.

Ho l'onore di riscontrare il di lei pregevole foglio de'15 del cadente mese, col quale mi ha manifestato il dubbio dell'intendente di Capitanata, a carico di chi debba cedere la spesa de'registri che i custodi delle prigioni son obbligati di tenere.

Comincio dall'osservare, che i registri, de'quali è quistione, debbono essere in carta bollata. Ciò è imperiosamente richiesto dall'articolo 27 n. 1. della legge de'2 gennajo 1820 sul bollo. L'articolo 35 n. 29 poi della legge de'31 agosto 1819 sulla tariffa delle spese giudiziarie accorda al custode delle prigioni che trascrive sul suo registro il giudicato che ha comminato l'arresto personale per ciascuna carta di copia composta di due pagine e contenente 25 linee a pagine e 18 sillabe a verso, nelle capitali delle provincie grana sei e negli altri luoghi grana 4. In oltre l'articolo 131 della tariffa istessa stabilisce che gli uffiziali ministeriali debbano essere rimborsati dalle parti di ciò che spendono per carta, diritti di registro ec. ec. Così pure ne'decreti de'19 settembre 1809 e 16 dicembre 1811 è stabilito, che i notaj ed i cancellieri debbano farsi rimborsare dalle parti dell'importo di quella parte del foglio di carta bollata che per esse è impiegato.

Premesse tali cose V. E. vede bene; 1. Che i cancellieri de' quali ella fa parola nel suo foglio null'abbiano a fare nella specie; 2. Che i registri suddetti debbano esser tenuti da' custodi delle prigioni; 3. Che i custodi sen debbano provvedere a loro spese. Essi non faranno che anticiparne, dirò così, l'ammontare, dappoichè han diritto ad esserne rimborsati dalle parti a proporzione dello spazio della carta che occuperà la trascrizione del giudicato, a ragion del quale si esegue l'arresto personale. La tenuità del soldo, di cui godono i custodi, non può avere alcuna influenza nella specie. Eglino esiggono l'importo della carta ed un diritto per la trascrizione del giudicato.

— 967 —

Ministeriale del 6 *decembre* 1820 *diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si richiama in osservanza il decreto del* 25 *febbrajo* 1820.

Io desidero che ella dia le più precise disposizioni affinchè sia esattamente osservato il numero 2 dell'art. 10 del decreto de'25 febbraio 1820, col quale si è disposto, che nelle controversie portate alla seconda camera di cotesto consiglio, il direttore venga chiamato a sostenere la ragione del fisco.

A me è rincresciuto, di rilevare da un rapporto di questo funzionario, che siffatta disposizione sia stata finora trascurata, ed ora ne metto l'adempimento sotto la di lei sorveglianza.

— 968 —

Ministeriale del 29 *novembre* 1820 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che l'amnistia accordata ai Siciliani non li sottrae dal rimborso de' danni in materie civili.*

Alcune domande pervenute in questo ministero suppongono il dubbio, che non si possa agire pe' danni sofferti durante le turbolenze della Sicilia. Stimo in conseguenza prevenire V. E. per la corrispondente intelligenza, che l'amnistia, e l'obblio del passato che S. A. R. si è degnata concedere a'Palermitani pe'fatti seguiti in tempo della rivolta non gli sottrae dell'obbligo del risarcimento de'danni essendo libero a ciascuno di sperimentare i proprj dritti in via civile. Ed io mi affretto di far ciò noto a lei per l'uso di risulta.

— 969 —

*Circolare de'*30 *dicembre* 1820 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili per supplirsi per l'anno* 1821 *i registri dello stato civile, finchè non ne sia pervenuta la spedizione ne' comuni.*

Da'rapporti direttimi da qualche presidente, e da qualche regio procuratore presso i tribunali civili sono stato informato che i registri degli atti dello stato civile pel venturo anno sono in varie provincie in tale ritardo, che si rende quasi impossibile che si trovino pel primo giorno del venturo gennajo adempiti di tutte le formalità, che la legge prescrive, e distribuiti a' rispettivi comuni. Ho creduto in conseguenza opportuno rassegnarne rapporto, affin di provvedere a questo interessante oggetto e quindi è stato determinato che fino a quando non giungano agli ufiziali dello stato civile i nuovi registri formati a norma della legge, sieno i medesimi autorizzati ad iscrivere gli atti sopra quaderni di carta senza bollo, tenuti in doppio, e numerati e cifrati da'rispettivi giudici di circondario, i quali dovranno in fronte di ogni quaderno trascrivere la presente

autorizzazione. Tali quaderni saranno poi cuciti al principio de' registri in modo che questi servano a quelli di continuazione, e porteranno nel frontespizio la solita indicazione dell'uso di essi, e del numero de' fogli che contengono.

Partecipo alle signorie loro questa determinazione per intelligenza loro, de' tribunali civili, de' giudici di circondario, e degli ufiziali dello stato civile delle rispettive provincie, e per l'adempimento.

— 970 —

Circolare de' 3 *gennajo* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili sul diritto da esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipulazione delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentarj.*

È surto il dubbio qual diritto possa esigersi da'cancellieri de' conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro, che prendono a prestito il grano da' monti frumentarj per uso di semina.

Di accordo col segretario di stato ministro degli affari interni è stato risoluto, che il diritto di un carlino dee esigersi dai cancellieri solamente per le obbliganze di tomola cinque inclusive o più: e di non esser soggette ad alcun pagamento le obbliganze per somme minori, e ciò sulla considerazione, che i cancellieri de' conciliatori essendo gli stessi che i cancellieri comunali si trovano già salariati.

Elleno comunicheranno la soluzione di questo dubbio a' conciliatori delle rispettive provincie per intelligenza de' loro cancellieri.

— 971 —

Decreto e Bolla pontificia del 15 *gennaio* 1821 *prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Alife.*

Della conservazione della sede vescovile e diocesi di Alife.

Noi Michelangelo Buono dottore in ambo le leggi, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Derba, patrizio Romano del SS. signor nostro Pio VII, prelato domestico ed assistente al soglio pontificio, suddelegato dall'eccellentissimo e reverendissimo signore Alessandro Giustiniani delegato da Pio VII, precedenti lettere date in Napoli a dì 7 gennaio 1821.

Al capitolo ed al popolo della diocesi di Alife salute del signore.

Tra le altre soppressioni di alcune sedi vescovili ne' domini del regno delle due Sicilie al di qua del faro, avvenute in forza di lettere apostoliche che cominciano, *de utiliori*, spedite dal SS. signor nostro Pio Papa VII in data di Roma presso

S. Maria Maggiore a di 27 giugno dell'anno del Signore 1818 e per decreto della Sua Maestà dell'eminentissimo cardinal Caracciolo date ad esecuzione, trovasi descritta anche quella, con la quale, previa la soppressione della chiesa vescovile di Alife, da ora per allora quando accaderà che sia per vacare in persona dell'attual prelato della medesima, la detta città e sua diocesi si dichiara dover essere aggiunta ed incorporata alle chiese vescovili già unite di Telese e di Cerreto. Ma lo stesso SS. signor nostro, essendo benignamente condisceso alle preghiere dell'attual vescovo di Alife, nonchè del capitolo e dei principali del popolo, esaminato bene le circostanze di tal affare, e udita ancora l'informazione e'l voto della commissione esecutrice del concordato specialmente deputata per la conferma della cattedra pontificale in detta città di Alife con unione egualmente principale alla chiesa vescovile di Telese stabilita nel comune di Cerreto, ha ordinato che a tale effetto si fosse spedita nuova apostolica bolla il cui tenore è il seguente.

Pio V escovo — servo de' servi di Dio a perpetua ricordanza:

Avendo noi tutto l'impegno di esercitare con ogni diligenza la potestà di vicario dell'adorabile nostro Salvatore che ha portato sopra i suoi omeri il suo principato, e che senza alcuno merito nostro, si è egli degnato a noi commettere sopra tutto intiero il suo gregge, siamo sempre ne' nostri pensieri sopra ogni altra cosa occupati, a tutto quello che può riguardare la direzione del più prospero e salutevole stato di tutte le chiese vescovili, per tal modo che, ove dapprima ci si faccia manifesto, secondo esigono le continue vicende de' tempi, esser opportuno di svellere e distruggere, o edificare e piantare qualunque disposizione data a riguardo delle medesime chiese, sia con provvedere al decoro di esse al maggior bene de' popoli loro soggetti, sia con allontanare da esse qualsisia cosa che potesse nuocerle, accogliendo benignamente, e con amorevolezza i voti de' venerabili prelati nostri fratelli e delle loro popolazioni, ci facciamo tosto un dovere di prescrivere la esecuzione di ciò che possa produrre utilmente e con maggior durata negli animi dei fedeli quella pace e quella gioja che abbia potuto esser disturbata dalle disposizioni date e non bene discusse, con rimetter queste nello stato primiero. Ed invero, dopo l'ultimo concordato conchiuso tra noi e la sede apostolica da una parte e'l nostro carissimo figlio in Cristo l'illustre Re del regno delle due Sicilie Ferdinando dall'altra, e stipulato a dì 16 del mese di febbrajo dell'anno 1818, noi decretammo le soppressioni di alcune chiese vescovili esistenti nel detto regno al di quà del faro nominatamente espresse; e con nostre lettere apostoliche spedite in Roma presso S. Maria Maggiore sotto il dì 27 di giugno dello stesso anno del signor 1818 ordinammo al cardinale di chiara memoria, Innico Diego Caracciolo vescovo di Palestrina, allora vivente, di dar loro la

dovuta esecuzione. Tra queste sedi annoveravasi anche quella di Alife suffraganea della Metropolitana di Benevento; e perocchè quella non si trovava allora priva della consolazione del suo pastore, noi nelle predette lettere dichiarammo che la medesima, dopocchè sarebbe rimasta in qualunque maniera vuota della persona dell'attual suo vescovo, sin d'allora, cioè per quando sarebbe ciò avvenuto, si tenesse per soppressa ed estinta, ed in tal caso dichiarammo ancora aggiunta in perpetuo ed incorporata la stessa città di Alife con la sua diocesi alla chiesa vescovile di Telese, detta ancora di Cerreto; per motivo della residenza che ha qui stabilita il vescovo di Telese dopo la rovina di questa città.

E poichè la detta soppressione e incorporazione non ancora ha avuto il suo effetto a motivo che il nostro venerabile fratello Emilio Gentile vescovo di detta città di Alife è tuttavia vivente, è avvenuto che e lo stesso vescovo Emilio e i diletti nostri figli il Capitolo e i Canonici della cattedrale di Alife, e i rettori delle parrocchie, e i capi di quella popolazione abbiano a noi umiliate delle suppliche fervorose, affinchè colla nostra apostolica clemenza ci fossimo degnati decretare che la detta sede vescovile di Alife restasse intatta anche per l'avvenire. Avendo noi preso in considerazione che l'antichità di questa sede ecceda il quinto secolo della chiesa, che abbia ella prodotti molti vescovi illustri per santità e dottrina, e che principalmente siavi in essa un seminario di cherici ben ragguardevole, il quale esiste in Piedimonte, città tra le prime della provincia di Terra di Lavoro, nella quale il vescovo di Alife pro tempore è solito ancora avervi residenza per la insalubrità dell'aria di Alife, e che questo seminario grandemente fiorisca sì pel numero de' suoi alunni, che dicesi essere ottanta, come per la loro egregia istituzione e profitto non meno nelle belle lettere che nelle chiesiastiche discipline; vantaggio che andrebbe a perdersi all'intutto, o almeno ad illanguidirsi di molto per l'assenza del pastore, nel caso che la detta unione ed incorporazione dovesse aver luogo; ed inoltre considerando che sarebbe per riuscire di grande incomodo e non senza pericolo l'accesso de' diletti nostri figli i diocesani di Alife al vescovo di Telese, quante volte dovessero colà recarsi, essendo il detto viaggio lungo ed aspro, e da torrenti, e da monti e da selve perpetuamente intercetto. Siccome pure essendoci costato che la diocesi di Alife sopravvanzi parecchie altre diocesi di quel regno e pel numero delle anime e per la quantità delle sue dotazioni, le quali pareggiano esse sole quella che nel predetto concordato è stata fissata per ogni mensa vescovile, e per le prebende de' canonici, anzi queste ultime sono anche soprabbondanti. E finalmente udito il parere ed il voto de' nostri diletti figli della commessione specialmente deputata per la esecuzione del predetto concordato, non che il rapporto del no-

stro diletto figlio il segretario della congregazione de' nostri venerabili fratelli cardinali della S. R. C. sugli affari concistoriali, ci determinammo ad acconsentire alle sopraindicate preghiere.

Noi adunque spinti dalla sollecitudine che abbiamo di conseguire la salute delle anime per mezzo di coloro che saranno per lavorare nel sopraccennato campo del signore, e a tale oggetto sono educati ne' seminarj chericali onde abili si rendano a sì gran ministero, e per quanto è del canto nostro non tralasciamo adoperare ogni continuo sforzo non meno per l'erpresso fine, che per promuovere sempre più la gloria dell'altissimo per mezzo di coloro che lo servano nella letizia del loro cuore, di moto proprio, e di certa nostra scienza, e nella pienezza dell'apostolica potestà nostra vogliamo in perpetuo rivocate ed annullate le sopra descritte nostre lettere apostoliche in quella parte soltanto che riguardano la soppressione ed estinzione della sopradetta chiesa di Alife e la incorporazione di essa e del suo territorio diocesano alla diocesi di Telese, siccome sta ivi espresso; come ancora colla stessa apostolica autorità rivochiamo in perpetuo ed annulliamo qualunque altro irritante decreto sopraggiuntovi circa la detta soppressione, estinzione, aggiunzione ed unione, e tutte le clausole derogatorie delle derogatorie, e dichiariamo che restino interamente destituite e vuote di forza e di effetto, siccome interamente le destituiamo e le priviamo, sicchè non abbiano ad avere mai più nè ora nè per l'avvenire il loro effetto nell'avvenimento della sopra indicata vacanza, e restituiamo, riponiamo e plenariamente reintegriamo la più volta detta chiesa di Alife suffraganea della Metropolitana di Benevento, e la sua sede e cattedra e dignità vescovile con le distinte appartenenze della sua maggiore chiesa, cioè capitolo, curia vescovile e seminario di chierici, e particolar vicario generale in spiritualibus nel pristino loro stato, tal qual era prima della enunciata soppressione; e la stessa in tal modo restituita, riposta e reintegrata, in virtù della medesima nostra apostolica autorità similmente in perpetuo la uniamo e congiungiamo uniformemente e con unione egualmente principale alla sopradetta chiesa di Telese e di Cerreto dopochè però quella sarà rimasta vuota in persona dell'anzidetto attual suo vescovo Emilio; dichiarando che l'una e l'altra abbiano a chiamarsi e denominarsi concattedrali, e che debbano veramente e realmente tali essere e riconoscersi; che l'una non abbia ad essere l'altra soggetta, nè l'una abbia a dipendere dall'altra, ma al primo che sarà per essere e che esisterà pro tempore prelato di essa, sia di fatto vescovo di Alife e di Telese, e tale sia stimato, ed egli stesso debba appellarsi ed intitolarsi vescovo di Alife e di Telese; con questa legge però che in tutti e qualunque siansi atti di dette chiese, egli sia obbligato di permettere a ciascheduno rispettivamente il titolo

che l'una o l'altra di esse chiese riguarda, cosicchè in quelli che appartengono alla diocesi di Telese si apponga il titolo di vescovo di Telese, ed in quelle che spettano alla diocesi di Alife si apponga il titolo di vescovo di Alife; e perciò, nel medesimo evento, il nostro venerabile fratello l'attual vescovo di Telese e i suoi successori pro tempore nella sede Telesina, sia egli assolutamente e similmente tenuto, e siano quelli similmente e assolutamente tenuti di ricevere dall'apostolica sede la canonica instituzione nella detta chiesa di Alife a quella, come si è detto, unita e congiunta, ed osservare tutto ciò che noi abbiamo prescritto doversi osservare dai vescovi delle chiese vescovili del detto regno tra loro in perpetuo e con unione egualmente principale unite, giusta il tenore delle sopradette nostre apostoliche lettere. E vogliamo ed ordiniamo che le presenti nostre disposizioni abbiano ad essere sempre ed in perpetuo ferme, valide ed efficaci, e che abbiano a ricevere ed ottenere il loro effetto plenario ed intiero; e che da tutti ai quali ora spetta ed in qualunque maniera sarà pro tempore può spettare, debbano essere in avvenire fermamente ed inviolabilmente osservate; e che in nessun tempo mai per qualunque capo o per qualunque causa, quantunque giuridica e legittima, pia e privilegiata, ancorchè le cagioni, per le quali le dette disposizioni emanarono, non fossero state addotte, verificate e giustificate, onde si abbia loro ad opporre il difetto di surrezione, di orrezione, di nullità, di invalidità o di mancanza di nostra intenzione, o qualunque altra eccezione quanto si voglia grande, sostanziale, sostanzialissima, impensata o impensabile, che avesse richiesto una speciale ed individua menzione ed espressione; sia pure in ciò che potesse addursi che nelle cose permesse si fosse mancata e non osservata ed adempita qualche solennità che doveasi osservare ed adempire; e per qualunque altro capo di dritto o di fatto, o statuto, o consuetudine; e per qualunque colore o pretesto di lesione enorme, enormissima o totale; e per qualunque altra ragione o causa qualunque giusta, ragionevole, giuridica, legittima, pia, privilegiata, ed anche tale che fosse stata necessaria esprimersi ad effetto della validità delle cose predette; o che in nessuna parte apparisse tale essere stata la nostra volontà intorno alle cose di sopra espresse; o che altrimenti si potesse provare, notare, impugnare, invalidare, ritrattare, chiamarsi in giudizio o in controversia, o ridursi a via e termini di dritto; o pure che contro di esse si potesse impetrare il rimedio della restituzione in integrum, dell'aperizione di bocca, della riduzione a termini e via di dritto, o qualunque altro simil rimedio di dritto, di fatto, di grazia, o di giustizia, o che chiunque siasi potesse giovarsi in giudizio e fuori di essere ciò stato in qualunque maniera si voglia concesso; impetrato ed emanato di pari nostro moto proprio, scienza e pienezza di potestà: nè

che queste medesime presenti nostre disposizioni abbiano ad esser comprese sotto qualsiano rivocazioni, sospensioni, limitazioni, modificazioni, derogazioni ed altre contrarie disposizioni di simili e dissimili grazie concesse in forza di lettere o costituzioni apostoliche o regole di cancelleria qualunque siansi pubblicate o da pubblicarsi in avvenire in qualunque tempo, anche nel giorno dell'Assunzione nostra e de' pontefici romani nostri successori all'apice del predetto apostolato, anche di ugual moto proprio, scienza e pienezza di potestà, ed anche concistorialmente per qualunque causa e sotto qualunque tenore e forma; e con qualunque clausola e decreto, ancorchè in esse presenti e in tutto il loro tenore, e data se ne faccia special menzione; ma che si debbano sempre da esse eccettuare quantevolte avessero ad emanare, altrettante volte debbano essere restituite, rimesse e plenariamente reintegrate nel pristino e validissimo loro stato: e così e non altrimenti debbano essere giudicate e distinte per qualunque giudice ordinario o delegato, anche uditor di camera del palazzo apostolico, e cardinali della S. R. C., ed anche legati a latere, vicelegati, nunzj della S. Sede, e chiunque altro siasi di qualunque autorità, potestà, facoltà, prerogativa e privilegio fornito, o per qualunque titolo, onore, dignità e preeminenza illustre, dichiarando noi tolta loro e a ciascun di essi la facoltà e l'autorità di giudicare, e d'interpretare altrimenti in qualunque giudizio e in qualunque istanza, e decretiamo irrito e nullo qualunque decreto che da chicchessia di qualunque autorità fornito scientemente o ignorantemente potrebbe avvenire che sopra di ciò attentasse di fare in contrario. Dichiariamo inoltre che alle presenti nostre lettere apostoliche non abbiano a fare ostacolo alcuno nè le precedenti nostre, nè i decreti dell'ultimo concilio di Laterano che proibisce le unioni perpetue fuorchè nei casi permessi dal diritto, nè qualunque altro decreto sinodale, o di concilio provinciale o generale ed universale pubblicato o da pubblicarsi, e di speciali o generali costituzioni apostoliche, da qualsivogliano superiori e persone, sotto qualunque tenore e forma anche derogatorie delle derogatorie, e qualunque altro decreto pro tempore conceduto o da concedersi con formole le più efficacissime, e con clausole insolite ed irritanti, anche di moto proprio, scienza e pienezza di potestà. Ai quali decreti tutti, e a ciascuno di essi in particolare, ancorchè per la sufficiente loro derogazione si esigesse una speciale specifica, espressa ed individua menzione di essi, non già per clausole generali che potessero valer lo stesso, o qualunque altra squisita forma si dovesse a tale uopo osservare, noi dichiariamo che teniamo il tenore di ognuno di essi come qui trascritto parola per parola, senza alcuna minima omissione e pienamente e sufficientemente espresso qui ed inserito, e che, rimanendo essi per tutto il dippiù nel loro pienissimo

vigore e forza, niente abbiano a nuocere alle presenti per lo validissimo effetto di quanto sta qui ordinato; e perciò a tutte le indicate eccezioni in contrario noi specialmente ed espressamente, come ancora opportunamente e validamente, per questa volta soltanto, e perchè le cose qui predette abbiano tutte e ciascuna ad ottenere il loro validissimo effetto, di nostro moto proprio, e con egual pienezza di scienza e di potestà latissimamente e pienissimamente nella serie di queste nostre lettere stesse ci deroghiamo, checchè si voglia in contrario.

Ed affinchè tutte le cose qui sopra espresse intorno alla unione e congiunzione delle dette due chiese, e quanto è stato da noi circa di esse disposto abbia ad avere regolarmente il suo effetto, noi con la medesima autorità apostolica costituiamo e deputiamo il nostro similmente diletto figlio Alessandro Giustiniani referendario in ambedue le nostre signature per esecutore delle presenti nostre lettere, e la medesima nel tempo stesso diamo e concediamo piena ed onnimoda potestà e facoltà che egli liberamente delega qualunque altra persona in ecclesiastica dignità costituita per l'effetto di una tale esecuzione. Vogliamo poi che il vescovo di Alife e di Telese, siccome in avvenire in virtù delle presenti dovrà chiamarsi, e che pro tempore esisterà, debba risedere per un eguale spazio di tempo fra l'anno, per quanto è possibile, presso l'una e l'altra chiesa, e che a ciò fare resti obbligato e non altrimenti. Vogliamo ancora che ai transunti di queste medesime nostre lettere anche stampate e sottoscritte per mano di qualche pubblico notajo, e muniti del suggello di qualche persona in simile dignità ecclesiastica costituita, abbia ad aversi interamente quella fede, e in giudizio e fuori, che si avrebbe per gli originali di esse se tali fossero esibiti e mostrati. Non sia poi lecito a chicchessia di lacerare o con temerario ardimento opporsi alla presente nostra lettera di revocazione, annullazione, destituzione, privazione, restituzione, riposizione, reintegrazione unione, congiunzione, decreto, costituzione, deputazione, concessione di facoltà e derogazione. Se taluno presumerà di ciò attentare, sappia che egli sarà per incorrere lo sdegno di Dio onnipotente e de' suoi santi apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno della redenzione 1820 il dì 15 di gennaio, l'anno XXI del nostro pontificato.

Sulle quali lettere apostoliche fu interposto il regio exequatur *del tenor seguente.*

A. S. E. il presidente del supremo consiglio di cancelleria. —Eccellenza—Il Capitolo e i canonici della cattedrale di Alife con suppliche espongono all'eccellenza vostra di aver ottenuto dalla S. Sede l'annessa bolla apostolica, supplicano quindi l'eccel-

lenza vostra per la impartizione del regio exequatur = Supremo consiglio di cancelleria = Veduto il transunto di bolla apostolica spedita in Roma il dì 14 dell'andante dicembre, colla quale in seguito delle suppliche avanzate alla S. Sede non meno dall'attuale vescovo di Alife monsignor D. Emilio Gentile, che dal capitolo, e cancellieri di quella cattedrale, da' parrochi, ed altre autorità politiche, e per le ragioni in detta bolla espresse, è venuta Sua Santità, intesa la commissione esecutrice del concordato, a rivocare, ed annullare colla pienezza di sua potestà le lettere apostoliche spedite a' 27 giugno 1818 per quella parte solamente che riguarda la soppressione della chiesa vescovile di Alife da ora per quanto ne avverrà la vacanza, e la incorporazione di sua città, e diocesi alla chiesa vescovile di Telese, o sia Cerreto, restituendo la chiesa medesima di Alife nel primiero suo stato di cattedrale. Inoltre ha disposto la prefata S. Sede che la stessa chiesa di Alife, allorchè sarà priva del suo attuale vescovo, sia perpetuamente, e con unione egualmente principale unita all'enunciata chiesa di Telese, con essere l'una e l'altra concattedrali, ed indipendenti, ed il vescovo pro tempore appellarsi vescovo di Alife e Telese; delegando per l'esecuzione monsignor D. Alessandro Giustiniani, colla facoltà parimente di sostituire altra ecclesiastica persona costituita in dignità ecclesiastica — Veduto altresì il biglietto ministeriale del dì del suddetto mese di dicembre, spedito per mezzo del ministero di stato degli affari ecclesiastici, donde si rileva di essere sull'oggetto preceduti gli uffizj di Sua Altezza Reale presso la S. Sede—Si esegua la bolla anzidetta — firmato principe di Cardito.

Provveduto pel supremo consiglio di cancelleria in Napoli il dì 21 dicembre 1820.

La formola poi della sopramenzionata nostra suddelegazione è la presente.

La santità di nostro signore, attese le replicate suppliche umiliatele per parte del clero e popolo della diocesi di Alife, affinchè ivi fosse a perpetuità mantenuta la cattedra vescovile, che nell'ultima bolla di circoscrizione dovea rimanere soppressa, tostochè ne avvenisse la vacanza; si è degnata di condiscendere a dette suppliche, ordinando che fosse spedita dalla dataria apostolica l'opportuna bolla, che lo fu in fatti in data de' 14 dell'ultimamente scorso mese di dicembre. Or siccome la prelodata S. Sede per sua clemenza si è degnata di eleggermi esecutore di detta bolla, abilitandomi però a suddelegare altra persona costituita in ecclesiastica dignità; perciò io avendo piena cognizione della dottrina, saviezza, e prudenza di vostra signoria illustrissima e reverendissima, avvalendomi della facoltà concessami dalla S. Sede, in vigore della presente vengo a suddelegare la di lei ragguardevole persona ad eseguire in vece mia la detta bolla; a quale oggetto gliene rimetto il transunto

autentico, e pregandola finalmente a rimettermi gli atti di esecuzione, tostochè da vostra signoria illustrissima e reverendissima saranno perfezionati. Profitto della circostanza per confermare a vostra signoria illustrissima e reverendissima le sincere proteste della mia stima, e del mio rispetto.

E perciò avendo il nostro santo padre costituito e deputato l'eccellentissimo e reverendissimo D. Alessandro Giustiniani per la esecuzione delle sopraddette lettere apostoliche, e questi essendosi degnato di suddelegar noi in forza della onnimoda facoltà ricevuta dalla S. Sede apostolica; noi facendo uso della indicata suddelegazione, in forza del presente nostro decreto, ordiniamo tutte quelle cose che debbonsi mettere in esecuzione conforme a ciò che nelle dette lettere apostoliche trovasi disposto, statuito e decretato per la conferma della cattedra pontificale nella città di Alife con unione egualmente principale alla chiesa vescovile di Telese stabilita nella città di Cerreto, dopochè però la chiesa di Alife resterà vuota in persona dello attuale suo vescovo Emilio Gentile. La quale chiesa di Alife, così istituita, e in qualunque maniera rimasta vuota dell'attual suo pastore, e alla chiesa di Telese unita, ordiniamo e comandiamo, in virtù dell'apostolica autorità a noi suddelegata, che debba chiamarsi e denominarsi concattedrale egualmente come l'altra, e che tale debba veramente e realmente essere e riconoscersi. E in conseguenza la predetta chiesa di Alife debba ritenere la sua sede e cattedra vescovile, con le distinte e proprie dignità, canonici, capitolo, curia vescovile e seminario di chierici di essa maggiore chiesa, come ancora fornita del suo particolar general vicario in spiritualibus. Inoltre per le facoltà ricevute per mezzo della indicata suddelegazione decretiamo che la chiesa di Alife sia in tal modo unita con la Telesina, che nè l'una resti all'altra soggetta, nè l'una abbia dall'altra a dipendere, ma il primo che sarà per essere e che pro tempore esisterà vescovo di esse chiese debba appellarsi ed intitolarsi vescovo di Alife e di Telese, con la legge che in tutti gli atti che riguardano la diocesi di Telese sia obbligato di prendere il titolo di vescovo di Telese, e in tutti quelli che appartengono alla diocesi di Alife sia egualmente tenuto di prendere il titolo di vescovo di Alife. Ed il primo che sarà per essere vescovo di Alife e di Telese sia obbligato, e debba aver sua residenza presso l'una e l'altra chiesa per egual spazio di tempo dell'anno, per quanto potrà essere possibile.

Vogliamo poi che tutte queste cose contenute tanto nelle predette lettere apostoliche quanto nel presente nostro decreto siano inviolabilmente osservate da coloro ai quali spetta, non ostante qualunque eccezione in contrario anche degna di speciale ed individua menzione, e segnatamente la bolla che comincia *de utiliori*, e tutto quanto altro la medesima S. Sede ha voluto che non dovesse fare alle cose dette ostacolo. In fede di che abbia-

mo ordinato al nostro segretario di spedire le presenti firmate di nostra propria mano e munite del nostro suggello. Date a Piedimonte di Alife il dì 16 di gennaio dell'anno 1821. Michelangelo vescovo di Derba.

Noi Michelangelo Buono, dottose in ambe le leggi, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di Derba, patrizio romano, prelato domestico del nostro S. P. Pio VII, e assistente al soglio pontificio suddelegato dall'eccellentissimo e reverendissimo D. Alessandro Giustiniani delegato da Pio VII.

Attestiamo qualmente per la esecuzione del decreto da noi fatto sotto il dì precedente 16 di gennaio 1818 (e registrato autenticamente) relativamente alla conservazione e conferma della cattedra vescovile di Alife congiunta alla chiesa di Telese con unione egualmente principale, ci portammo insieme col sottoscritto nostro segretario nella città di Alife, ed ivi radunati nella chiesa cattedrale il capitolo, le dignità e i canonici di quella maggiore chiesa, non che il popolo della stessa città, fu dal detto nostro segretario ad alta ed intelligibile voce letto, profferito e promulgato il sopra descritto nostro decreto con la forma inseritavi delle lettere apostoliche, del regio exequatur, e della nostra suddelegazione; il quale stesso originale nostro decreto firmato di nostra propria mano e sottoscritto dal nostro segretario, e munito del nostro suggello fu lasciato nelle mani del capitolo della cattedrale di Alife, affinchè fosse conservato a perpetua ricordanza nell'archivio della medesima chiesa; e similmente per mia mano stessa una copia conforme dello stesso decreto accompagnata da mie lettere di uffizio fu comunicata all'illustrissimo e reverendissimo signore il vescovo di Telese, onde avesse di esso pieno conoscimento. In fede delle quali cose ec.

Dato a Piedimonte di Alife il dì 17 gennaio 1821. Firmati Michelangelo vescovo di Derba. Gennaro Mazzamauro segretario.

Illustrissimo e reverendissimo signore.

Essendo stato incaricato da sua eccellenza reverendissima monsignor Giustiniani esecutore del concordato, con suo officio de' 7 del corrente per l'esecuzione della bolla pontificia in data de' 14 dicembre 1820 munita di regio exequatur a' 21 di detto mese, riguardante la conservazione della chiesa vescovile di Alife coll'unione egualmente alla chiesa vescovile di Telese; mi fo un pregio di trasmettere a vostra signoria illustrissima e reverendissima copia conforme di detta bolla, e del regio exequatur, non che del decreto da me interposto per l'esecuzione, e dell'atto della esecuzione medesima: avvertendola che tanto l'originale transunto della bolla, quanto l'originale del regio exequatur debbono da me restituirsi al prelodato monsignor Giustiniani coll'atto di esecuzione per conservarsi nel di lui archivio. Si compiaccia vostra signoria illustrissima e reve-

rendissima riscontrarmi della pervenienza di questa mia, e della annessa copia per l'espresso che viene di proposito, mentre debbo portar il suo riscontro al mentovato monsignor Giustiniani. In tale attenzione con ogni rispetto mi raffermo — Di vostra signoria illustrissimo ed obbligatissimo servitore vero — Michelangelo vescovo di Derba — All'illustrissimo e reverendissimo monsignor Longobardi vescovo di Telese in Cerreto.

Real Rescritto partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante disposizioni per la concattedrale di Alife.

Nel consiglio del dì 23 del corrente luglio, Sua Maestà si è degnata confermar tutto ciò che sinora è occorso per la concattedralità della chiesa di Alife; ed è perciò che svanisce il dubbio suscitato da lei signor direttore, col foglio de' 30 trascorso maggio, circa l'amministrazione istallata in quella diocesi.

Il che nel real nome partecipo a lei, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli 25 luglio 1821.

— 972 —

Determinazione del 24 febbrajo 1821 partecipata dal ministro dell'interno al direttore delle finanze in Sicilia con la quale si proibisce l'estrazione di qualunque vettovaglia dalla Sicilia.

Proposto il dubbio se attualmente potesse permettersi il caricamento dell'avena per l'estero, Sua Altezza Reale il principe reggente si è degnata nel consiglio de' 19 del corrente ordinare che sia vietata l'estrazione di ogni specie di vettovaglia. In nome di Sua Altezza Reale mi do l'onore di partecipare a vostra eccellenza tale risoluzione per lo adempimento.

— 973 —

Sovrana determinazione del 3 aprile 1821 partecipata dal luogotenente generale di Sicilia, con la quale si stabilisce una giunta provvisoria di governo per assistere il luogotenente generale.

Sua Maestà il Re si è degnata di eliggermi luogotenente generale in Sicilia. La Maestà Sua mi ha dato inoltre la facoltà di eliggere nel suo real nome una giunta provvisoria di governo per assistermi. Di accordo con essa dovrò io risolvere a maggioranza di voti quegli affari, che interessando l'amministrazione generale della Sicilia, non ammettano alcuna dilazione, e ne dovrò dar conto a Sua Maestà. Negli altri dovrò fare rapporto alla Maestà Sua co' corrispondenti pareri, ed attenderne le decisioni. È pure volere di Sua Maestà come cosa molto utile per lo bene del servizio che io mi ponga in una semplice corrispondenza col marchese di Circello presidente di un consiglio provvisorio di stato stabilito in Napoli. Per la pronta esecuzione di questo sovrano comando io mi son messo già nell'esercizio

della carica di luogotenente generale, ed ho eletto in nome del Re per comporre la giunta provvisoria di governo i signori principe di Trabia, marchese D. Gioacchino Ferreri, tenente generale marchese Nunziante, retroammiraglio duca Ruggiero Settimo, principe di Torrebruna, principe di Pandolfina, e procurator generale presso la gran corte de' conti D. Gaspare Leone.

Nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza, e per l'adempimento di sua parte.

— 974 —

Circolare dei 14 *aprile* 1821 *emessa dal ministro dell'interno con la quale si determinano in quali casi possono i consigli d'intendenza rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de' conti.* (1).

La commessione consultiva presso la gran corte de' conti, sul dubbio da lei elevato con rapporto de' 12 settembre 1820, è stata di avviso, che i consigli d'intendenza possano sulla dimanda de' contabili rivedere le loro decisioni emesse nella discussione de' conti comunali, dei luoghi pii, e degli stabilimenti pubblici nel solo caso indicato dall'articolo 21 del decreto de' 2 marzo 1808.

Trovando questo avviso fondato sulla legge, ella ne disporrà l'esecuzione.

— 975 —

Circolare de' 14 *aprile* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta al regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia ed ai regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili sulla intestazione dell'autorità sovrana nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal giorno* 6 *luglio* 1820 *ai* 23 *marzo* 1821.

Qualche funzionario ha chiesto di conoscere qual metodo dovesse esser serbato per la intestazione dell'autorità sovrana nella spedizione delle sentenze e degli atti pubblici emanati dal giorno 6 luglio 1820 a' 23 marzo del corrente anno.

Affin di togliere qualunque dubbio su tale oggetto, uniformemente alle disposizioni generali di Sua Maestà, prevengo le signorie loro che nella intestazione di queste sentenze e di questi atti pubblici deve seguirsi la formola in vigore prima del 6 luglio dello scorso anno. L'uffiziale pubblico dovrà segnare in fine della copia il giorno in cui l'ha spedita, e far menzione

(1) Articolo 21 del decreto de' 2 marzo 1808 è così concepito:
» I consigli d'intendenza non potranno sulla dimanda del contabile rivedere un conto definitivamente giudicato, ed eseguito, se non quando egli l'appoggiasse con documenti procuratisi dopo la pronunzia del provvedimento. Ma essi potranno riesaminare un conto *ex officio*, o a richiesta dell'intendente, qualora vi si fosse scoperto qualche errore, omessione, falsità o doppio impiego in seguito della verifica di altri conti ».

di questa circolare, che ne determina la spedizione nella forma or ora enunciata.

Elleno parteciperanno questa circolare a' collegj, cui appartengono, alle camere notariali ed ai giudici di circondario, e ne cureranno il dovuto adempimento.

— 976 —

Circolare de' 17 *aprile* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali per la spiegazione de' decreti dei* 31 *marzo e* 9 *aprile* 1821 *circa l'asportazione di armi vietate.*

Da qualche procurator generale sulla intelligenza de' decreti de' 31 marzo, e 9 aprile contra gli asportatori di armi vietate è stato promosso il dubbio, se gl'imputati di ferite commesse con dette armi, devono essere sottoposti alla pena, ed al procedimento contenuto ne' decreti medesimi.

Poichè nell'articolo 4 del decreto de' 31 marzo viene espressamente stabilito che la pena si rende applicabile a coloro che vengono colti nella flagranza, è chiaro che i rei di ferita commessa con arma vietata se vengano arrestati nella flagranza coll'arma feritrice, devono essere sottoposti alle disposizioni dei citati decreti: se poi vengono arrestati in seguito senza la sorpresa dell'arma addosso, saranno giudicati da' tribunali ordinarj.

Prevengo inoltre le signorie loro che il signor direttore della guerra darà le disposizioni, onde in ogni provincia venga eretta una corte marziale pe' giudizj di sua competenza a' termini dei suddetti decreti.

— 977 —

Circolare de' 18 *aprile* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj de' reali dominj al di qua del faro sulle partecipazioni delle chiese ricettizie de' reali dominj al di qua del faro.*

Pubblicato il breve pontificio de' 12 agosto 1819, col quale è fissato il metodo di provvedere le partecipazioni delle chiese ricettizie de' reali dominj al di quà del faro; restò l'esecuzione di tal breve sospesa dalla ministeriale de' 27 ottobre dello stesso anno, colla quale fu prescritto, che da ciascun ordinario diocesano, prima di fare simili provviste, a norma del breve indicato, si fosse rimesso lo stato delle chiese esistenti nella sua diocesi, colla indicazione della qualità, rendita e pesi di essa e del numero de' preti necessarj al servizio di quelle fra le stesse chiese che sono abitualmente curate. In seguito con ministeriale del dì 21 del prossimo passato marzo è stato dichiarato, che essendosi adempito al prescritto dell'indicata circolare, gli ordinarj diocesani rimangono liberi nel provvedere le partecipazioni vacanti nelle divisate chiese, osservandosi esattamente la norma prescritta dal cennato breve apostolico.

Or in conseguenza degli ordini generali di Sua Maestà, in forza de' quali è annullato quanto si è fatto in ogni ramo dal dì 5 luglio 1820 sino al dì 23 marzo dell'anno corrente, non si deve fare alcun conto della citata ministeriale. E siccome gli stati rimessi dagli ordinarj in esecuzione della detta circolare de' 27 ottobre 1819 si sono trovati per la maggior parte erronei ed inesatti; così i detti ordinarj diocesani dovranno in esecuzione della circolare medesima dirigere a questa real segreteria nuovi stati della rendita delle chiese ricettizie numerate, o innumerate, curate e senza cura, esistenti nelle loro diocesi: e diranno quanti preti essi stimano necessarj al buon servizio di esse. Il quantitativo della detta rendita dee figurare negli stati, dedotti i pesi intrinseci, cioè la fondiaria, i censi passivi, e le spese di manutenzione; ove per la manutenzione non vi sieno fondi e rendite separate, ma sieno a carico della massa comune. Avvertendosi di non doversi computare tra i pesi della mensa gli onorarj dei prefetti di sacrestie, de' procuratori e degli esattori: e molto meno le funzioni sacre di qualunque natura, come uffiziatura, messe cantate o piane, vesperi solenni, anniversarj ec.

Inoltre essi ordinarj nel modo stesso formato rimetteranno lo stato della rendita delle collegiate, de' beneficii semplici di libera collazione, e daranno notizie della rendita delle chiese laicali per quella parte, ch'è addetta ad opere religiose. Diranno pure quali fondi abbiano le chiese parrocchiali delle loro diocesi; quale congrua godano i parrochi, e se agli economi curati sia stata dai comuni rispettivi assegnata la congrua ai termini del concordato.

— 978 —

Reale Rescritto de' 25 *aprile* 1821 *emesso dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e diretto agli ordinarj del regno per l'annullamento di diverse disposizioni in materia ecclesiastica emanate dai* 6 *luglio* 1820 *ai* 23 *marzo* 1821.

Avendo Sua Maestà ordinato, che resti generalmente annullato quando si è fatto dal dì 5 luglio 1820 sino al dì 23 marzo 1821, è chiaro che, in conseguenza di tal sovrano ordine, rimangono di pieno dritto abolite tutte le innovazioni, che in tal periodo si sono fatte a danno della chiesa, ed in contraddizione della vigente disciplina, e del nuovo concordato.

A scanso però di ogni equivoco, ed a prevenire il dubbio, se vi possa esser bisogno di una espressa dichiarazione di nullità per ciascuna materia, sopra di cui è caduta innovazione, sua eccellenza reverendissima monsignor Giustiniani pontificio commessario per l'esecuzione del concordato, ha formalmente domandato al governo provvisorio la rivocazione espressa di tutte le disposizioni date, che sono contrarie alla disciplina in vigore, ed al concordato, e segnatamente di quelle contenute:

1. Nel decreto de' 9 agosto per il ministero di grazia e giustizia ristrettivo dell'esercizio della giurisdizione vescovile, e foro ecclesiastico;

2. Nella circolare de' 13 settembre per il ministero degli affari ecclesiastici, che sospende le vestizioni, e professioni religiose;

3. Nella circolare dello stesso giorno e ministero ristrettiva del potere nativo de' vescovi di assicurarsi del libero stato dei contraenti i matrimonj, e che sieno esenti da ogni impedimento canonico;

4. Nella circolare de' 23 settembre dello stesso ministero impeditiva la libera comunicazione colla santa sede, e della pubblicazione dell'encicliche, ed insegnamento libero de' vescovi;

5. Nella circolare degli 11 novembre dello stesso ministero sospensiva delle provviste de' beneficj di qualunque natura, senza prima averne dato conto al ministero, ed averne ricevuto riscontro;

6. Nel decreto del parlamento de' 21 dicembre 1820 abolitivo del cattedratico, procurazioni, quarte decime, e simili diritti vescovili.

Qualora pertanto non si credessero sufficienti i generali ordini di Sua Maestà, vengo a dichiarare espressamente, che le innovazioni disposte nel corso delle ultime vicende politiche circa gli articoli indicati negli ufficj di sua eccellenza reverendissima monsignor Giustiniani debbono intendersi nulle e di verun vigore: e che per conseguenza intorno agli articoli medesimi deesi praticare tutto ciò che si praticava prima de' 5 luglio 1820.

Il che partecipo a lei per intelligenza sua, e di chi convenga, e per suo regolamento.

— 979 —

Ministeriale de' 9 maggio 1821 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al presidente del tribunal di commercio in Monteleone sul numero de' giudici supplenti che possono intervenire in un tribunale di commercio per la decisione delle cause.

Ella con rapporto degli 11 novembre 1820 ha elevato il dubbio, se cotesto tribunale possa giudicare con tre giudici supplenti, e con due giudici ordinarj.

Di riscontro le fo osservare, che per lo disposto negli articoli 52, 84, o 104 della legge organica dell'ordine giudiziario, il numero de' supplenti debb'essere inferiore a quello dei giudici ordinarj. Quindi dovendo cotesto tribunale giudicare con cinque votanti, a norma dell'articolo 107 della detta legge, è da conchiudere, prendendo argomento da suddetti tre articoli della medesima, che non possa giudicare con più di due giudici supplenti.

Cotesto tribunale si uniformerà all'indicato sistema.

— 980 —

Circolare del 9 *maggio* 1821 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che la contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministrazioni diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati e di quei donati reintegrati allo stato, dovrà pagarsi dagli affittatori de' fondi stessi, sugli estagli dovuti.*

Il ritardo che sovente per alcune provincie si sperimenta nella riscossione della contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministrazioni diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati, e di quei donati, reintegrati allo stato, e le doglianze degli esattori, i quali vengono astretti dalla real tesoreria generale a saldare le somme de' carichi di tassa fondiaria a misura che scadono le loro obbliganze, mi han determinato a risolver dopo un rapporto che il tesoriere generale ha presentato in questa real segreteria che le somme della contribuzione fondiaria sui beni riservati, su beni donati, e reintegrati allo stato, e sui beni delle amministrazioni diocesane, si paghino dagli affittatori, e dai conduttori de' fondi.

In conseguenza di ciò i ricevitori generali, e distrettuali faranno rimettere agli affittatori medesimi le corrispondenti intimazioni, onde dagli estagli maturati, e non soddisfatti, o dai primi estagli che matureranno, paghino le somme di contribuzione fondiaria arretrata, e corrente, prevenendole che in caso d'inadempimento si darebbe luogo alle coazioni, secondo che pe' regolamenti in vigore si pratica per tutti i debitori di tale imposizione.

Partecipo a lei tal risoluzione per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

— 981 —

Circolare del 19 *maggio* 1821 *emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina il modo come debbono essere autorizzati, e da quali autorità i guardiani comunali nelle asportazioni delle armi.*

Si è promosso il dubbio se i guardiani urbani e rurali dei comuni possono essere autorizzati all'asportazione delle armi dagl'intendenti per effetto delle disposizioni dell'articolo 285 della legge de' 12 dicembre 1816 o se debbano esserlo direttamente dal ministero di polizia generale.

Per togliere ogni equivoco che potesse sorgere su di questo oggetto, io debbo prevenirla che agl'intendenti è attribuita la facoltà di patentare i guardiani urbani e rurali de' comuni per ciò che riguarda il solo esercizio dell'impiego. Si appartiene poi al ministro di polizia generale di rilasciare a ciascuno dei suddetti individui patentati il permesso di asportare le armi dalle leggi non vietate, durante il tempo del servizio, e ciò

riguarda le amministrazioni del patrimonio regolare ne ho passati gli uffizj alla commissione esecutrice del concordato.

— 984 —

Ministeriale del 6 giugno 1821 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore provinciale con la quale si determina che le autorità giudiziarie ne' casi di sorpresa de' ruoli, per sospetto di falsità, deggiono subito i ruoli restituire se il sospetto svanisce; e debbono rilasciarne copie legali se il reato è sussistente.

Mi espose ella col suo rapporto de' .... ultimo che un contribuente di tassa fondiaria nel comune di .... obbligato a pagar la contribuzione da lui dovuta ebbe ricorso al giudice regio del circondario, accusando l'esattore di falsificazioni del ruolo; e che per tal denunzia fu sorpreso il ruolo, e trasferito nella corte criminale, sicchè la percezione della tassa del detto comune rimase arretrata.

In veduta di ciò io ho diretto officj al direttore della real segreteria di grazia e giustizia affinchè dal tribunale criminale di ...... sia osservato, nel caso in quistione, quanto fu disposto generalmente in data de' 14 giugno 1820 per un simile avvenimento, cioè *che le autorità giudiziarie nel caso di sorpresa di ruoli, restituiscan subito i ruoli medesimi, se il sospetto fosse svanito, ovvero ne rilasciassero le copie legali, se il reato fosse stato sussistente.*

Ed in riscontro il lodato direttore mi ha assicurato di aver dato gli ordini corrispondenti a cotesto procurator generale, onde le cennate disposizioni sieno esattamente eseguite pel ruolo sorpreso all'esattore mentovato.

— 985 —

Circolare de' 9 giugno 1821 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni per lo matrimonio de' soldati sbandati.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra con lettera de' 11 del corrente giugno mi partecipa, che Sua Maestà nel consiglio del dì 1 detto mese ha determinato, che possono passare a nozze senza eccezione alcuna i soldati sbandati nella ultima campagna, ancorchè taluni di essi non fossero giunti al termine del loro impegno, considerandoli tutti indistintamente come licenziati dal servizio.

Comunico alle signorie loro questa sovrana risoluzione, affinchè serva di norma agli uffiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 986 —

Reale Rescritto del 12 giugno 1821 partecipato dal ministro dell'interno col quale si determina come debba farsi la scelta de' maestri per le scuole primarie.

Essendo intenzione di Sua Maestà il Re che l'istruzione pubblica dell'uno e dell'altro sesso sia confidata a persone di sana morale, e d'illibata condotta, e che sia sorvegliata da' parrochi de' rispettivi comuni; ha risoluto la Maestà Sua sul parere della giunta di scrutinio per la istruzione pubblica che tanto l'articolo 4 del regolamento delle scuole primarie, approvato da Sua Maestà a 21 dicembre 1819 sulla scelta de' maestri, quanto l'articolo 11 sull'esercizio delle funzioni degl' ispettori delle scuole medesime, sieno modificati nel seguente modo, cioè:

Art. 4. I sindaci, e decurionati debbono formare la terna de' maestri, e passarla per mezzo dell'intendente al vescovo della rispettiva diocesi. Il vescovo sceglierà tra proposti quel soggetto, che crederà più degno; e quante volte non vi sieno soggetti forniti delle qualità necessarie, sì per la morale che per lo ramo scientifico, ne avviserà l'intendente, il quale disporrà una seconda terna.

Art. 11. I parrochi avranno l'immediata vigilanza sulle scuole primarie delle rispettive parrocchie tanto in Napoli, che nelle provincie.

Nel real nome lo partecipo a lei, signor intendente, per lo adempimento (1).

(1) Posteriormente con altra ministeriale il direttore della real segreteria di stato degli affari interni fece conoscere che dietro un rapporto della giunta di scrutinio intorno alla erronea interpretazione che da taluno si è data alle modifiche approvate dalla Maestà Sua sugli articoli 4 e 11 del succennato regolamento, ha quindi Sua Maestà confermato nel modo di sopra espresso e con le seguenti spieghe.

Dichiara Sua Maestà che l'approvazione de' maestri appartiene alla giunta suddetta in forza dell'art. 5 del regolamento enunciato, nel quale non si è portata alcuna modifica, e ciò dopo che i vescovi ne avranno fatta la scelta, e dopo che gli eletti avranno subiti i soliti esami in presenza degl'ispettori distrettuali delle scuole, dei parrochi e sindaci rispettivi, e delle persone destinate dal signor intendente, beninteso che la giunta proporrà le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenere il corrispondente real diploma.

Dichiara inoltre Sua Maestà che nell'essersi attribuito ai parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle loro parrocchie rispettive, si è avuto per oggetto di chiamargli ad invigilare sulle medesime scuole, di unita agl'ispettori rispettivi stabiliti per parte dell'istruzione pubblica, e scelti sempre tra soggetti più distinti per meriti letterarj, o ecclesiastici, in seguito de' rapporti de' vescovi e degl'intendenti, e quindi vuole la Maestà Sua che i parrochi non possono impedire agl'ispettori l'esercizio delle loro funzioni.

Dichiara in fine il Re per modo di regola, che quanto riguarda la morale così delle persone de' maestri, come delle loro massime, debbano dipendere dalla ispezione de' rispettivi ordinarj diocesani. All'incontro quanto

— 987 —

Reale Rescritto de' 13 giugno 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili portante norme a seguirsi per le nomine de' notai avvenute nel corso del nonimestre.

Sua Maestà nel consiglio degli 11 del corrente, si è degnata dichiarare, che non vuole annullare le nomine de' notai avvenute da' 6 luglio 1820 fino a' 23 marzo 1821, e che per conseguenza rimangono fermi tutti gli atti dai medesimi fatti: purchè però le nomine anzidette fossero state fatte regolarmente, e non fossero state l'effetto del capriccio, e della violenza del tempo.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'intelligenza de' collegj cui appartengono, delle camere notariali ed interessati.

— 988 —

Reale Rescritto de' 16 giugno 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili per l'osservanza delle leggi e de' regolamenti relativi alle acque e foreste.

Il direttore della real segreteria di stato delle finanze mi partecipa esser volontà di Sua Maestà, che fino a nuova determinazione sovrana tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti sulle acque e foreste e sul demanio dello stato pubblicati a tutto il dì 2 luglio 1820 abbiano il loro pieno vigore, e sieno strettamente osservati.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana risoluzione, le incarico di curarne il dovuto adempimento e darne comunicazione ai rispettivi collegi, ed ai giudici di circondario, che ne dipendono.

— 989 —

Reale Rescritto de' 16 giugno 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sulla competenza pe' fatti criminosi imputati a' militari austriaci residenti nel regno.

Alcune tra le signorie loro hanno proposto il dubbio se i reati comuni de' soldati austriaci residenti nel regno sono giudicabili da' magistrati ordinarj, nella cui giurisdizione si è delinquito, ovvero da' colonnelli de' corpi ai quali i prevenuti appartengono.

concerne lo esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riservato alla giunta nella maniera di sopra espressata.

Sua Maestà cui ho proposto il dubbio, ha ordinato nel consiglio degli 11 andante, che pel giudizio degli anzidetti reati si osservino le disposizioni contenute nel decreto de' 30 ottobre 1816, di cui fu inviata copia alle signorie loro colla circolare de' 7 dicembre detto anno (1).

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 990 —

Circolare de' 30 giugno 1821 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili per lo matrimonio de' refrattarj delle passate leve.

Dopo la risoluzione presa da Sua Maestà nel consiglio del primo del corrente mese, da me comunicata alle signorie loro con circolare de' 9 dello stesso mese, relativa ai matrimonj de' soldati sbandati nell'ultima campagna, è insorto il dubbio se questa grazia risguardi ancora i refrattarj delle passate leve.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra con sua lettera de' 14 corrente mi ha manifestato che, essendo la coscrizione già interamente abolita, e fissato il modo di reclutazione della nuova armata per via d'ingaggi ed arruolamenti volontarj, non può cader dubbio, che non debbasi tener conto de' refrattarj delle passate leve, i quali possono perciò liberamente contrarre matrimonio come ogni altro cittadino.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro onde serva di norma agli uffiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 991 —

Ministeriale del 7 luglio 1821 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si permette l'arresto de' contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

In un rapporto de' 15 dello scorso mese, esponendo ella i motivi che han fatta cadere in ritardo la percezione della contribuzione fondiaria in cotesta provincia, fece fra l'altro osservare che taluni contribuenti, nella idea di defraudare il governo, trafugono maliziosamente i loro mobili onde sottrarli dal sequestro.

(1) Questo decreto è così concepito: Art. 1. Concediamo a' colonnelli dei corpi austriaci residenti nel regno la giurisdizione su' militari sottoposti al loro comando pe' reati, de' quali essi si potranno rendere colpevoli, da esercitarsi a norma delle ordinanze della monarchia austriaca.

Art. 2. Le istruzioni de' processi contra gl'imputati saranno nelle occorrenze compilate da' nostri ufiziali della polizia giudiziaria, e trasmesse a' colonnelli austriaci per mezzo del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Per costoro ella è nel voto di adottar la misura dell'arresto personale; ed opina che l'arresto debba colpir prima i più facoltosi, onde l'esempio serva di sprone agli altri a rendersi puntuali ne' pagamenti.

Il Re nostro signore al quale nel consiglio di stato de' 5 di questo mese ho codeste sue osservazioni umiliate, rimettendo alla di lei prudenza il regolarsi secondo le circostanze, ha approvato il di lei parere per qualche arresto di contribuenti facoltosi, i quali siccome ella si esprime, ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento.

— 992 —

Circolare del 7 luglio 1821 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che non possonsi dai ricevitori spedire al banco delle due Sicilie monete di rame rotte.

Il tesoriere generale della real tesoreria con suo rapporto della data del 30 dello scorso mese mi ha fatto conoscere i reclami avanzati da alcuni ricevitori generali delle provincie per effetto della disposizione data dal reggente del banco delle due Sicilie di non riceversi ulteriormente nel banco le monete di rame rotte che essi rimettono per mezzo de' procacci.

Sul proposito mi occorre farle osservare che i ricevitori non dovendo ammettere ne'versamenti che si fanno nelle loro casse da' contribuenti quelle monete le quali non sono in circolazione perchè rotte, o rotte interamente, il banco non è di fatto autorizzato a riceverle come monete le quali non hanno in piazza corso alcuno. Egli è vero che sebbene le monete s'incassassero da' ricevitori intere, e non rotte pure per lo viaggio potrebbero fratturarsi, ma questo caso è ben raro. D'altronde ad oggetto di evitare ogni contestazione potrebbe avvenire fra i ricevitori che fanno le spedizioni delle monete, e gli agenti del banco che le ricevono, ed affine di riconoscere le monete che effettivamente si rompono per lo viaggio, è mia intenzione che i funzionarj tutti a norma del regolamento del 27 ottobre 1817 deggiono intervenire nella numerazione delle monete, che i ricevitori spediscono per mezzo de' procacci al banco, mettono particolare attenzione alla qualità delle monete che si ripongono ne'sacchi, e nelle casse, e non permettono l'invio di quelle rotte, o consumate, facendo di ciò menzione ne' processi verbali dal mentovato regolamento richiesti. In tal modo i ricevitori i quali avranno ammesse monete che non possono essere in corso rimarranno caricati della perdita del valore di esse, e quelle che perverranno nel banco rotte per lo viaggio per le quali dovranno ritrovarsi ne' sacchi i frammenti, saranno soltanto ricevute dal banco e quindi inviate alla regia zecca per essere riconiate.

Nell'incaricarla quindi di disporre da sua parte la esatta esecuzione di siffatte disposizioni, la prevengo di averne data co-

noscenza ai ricevitori generali per di loro intelligenza ed adempimento.

— 993 —

Reale Rescritto degli 11 luglio 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinarj del regno sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche.

Nel consiglio del dì 3 del corrente mese ho rassegnato a Sua Maestà le suppliche avanzate dall'ex-religioso domenicano Angelo Sessa in nome di tutti gli altri ex-religiosi degl'istituti ripristinati, perchè si paghino ad essi i bimestri già maturati delle loro pensioni monastiche, senza essere obbligati all'esibizione de' brevi di secolarizzazione; e per esser esentati dalle spese occorrenti per far adempire tali brevi del regio *exequatur*, degli atti delle curie, e de' notaj certificatori, onde conseguire le pensioni monastiche per lo tratto successivo.

La Maestà Sua si è degnata di ordinare, che per questa volta sola si paghino per grazia agli ex religiosi degli ordini ripristinati le pensioni maturate a tutto aprile del corrente anno; rimanendo ferma la massima fissata dell'esibizione del breve Pontificio di secolarizzazione per la percezione degli ulteriori pagamenti di tali pensioni: e per facilitazione della esibizione di tali brevi, la Maestà Sua si è degnata di accordare ai detti ex religiosi la grazia ancora di esentarli dalla spesa occorrente per lo regio exequatur, volendo che se gli spedisca gratis; come pure che per tal causa da tutti si faccia gratis quello che potrà occorrere.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè ne faccia consapevoli quei de' suddetti ex religiosi, che si trovino a domiciliare in cotesta diocesi.

— 994 —

Risoluzione sovrana del 14 luglio 1821 partecipata dal ministro delle finanze che dichiara non potersi formare in un sol foglio di carta bollata estratti di catasti relativi a più di un contribuente.

L'articolo 38 della legge de' 2 gennaio 1820 sui dritti di bollo prescrive di non redigersi due atti diversi su di un medesimo foglio di carta bollata; e l'art. 39 seguente eccettua da tale divieto i certificati che dai direttori delle contribuzioni si rilasciano o per estratti di catasti, o per estratti di ruoli, o in fine per pagamenti sui ruoli medesimi eseguiti.

Tal disposizione ha dato luogo ad un direttore di proporre il dubbio, se in un solo foglio di carta bollata iscriver si possano due o più estratti di catasto relativi a diversi contribuenti, senza incorrere nell'ammenda di ducati 12 che dal citato art. 38 è comminata.

Preso in esame un tal quesito, ed inteso il parere della direzione del registro e del bollo, della commissione consultiva presso la gran corte de'conti, ed in fine della commissione consultiva temporanea, ho rassegnato l'affare a Sua Maestà nel consiglio di stato del dì 5 corrente. La Maestà Sua uniformatasi al parere di essa commissione temporanea si è degnata di risolvere che nello stesso foglio di carta bollata non si possano scrivere due, o più estratti di catasto relativi a diversi contribuenti senza incorrere nella multa comminata dall'art. 38 della legge de'2 gennaio 1820 sul bollo.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, e per l'adempimento di risulta.

— 995 —

Reale Rescritto de' 14 luglio 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia per abilitare la camera criminale della suprema corte di giustizia a decidere in alcuni casi con sette votanti.

Affine di portare maggiore celerità nella spedizione delle cause appartenenti alla camera criminale di cotesta corte suprema, e d'impedire, che i consiglieri addetti alla camera civile sieno distolti dalle loro occupazioni per assistere come supplenti nella camera criminale, Sua Maestà ha risoluto nel consiglio de' 7 andante, che provvisoriamente, e fino a che non avrà altrimenti provveduto, le cause appartenenti alla camera criminale possano, nel caso di mancanza di alcuno de' consiglieri di detta camera, esser decise anche con sette votanti, eccetto le cause di morte, e di pena perpetua, nelle quali il numero de' magistrati votanti debb'esser compiuto secondo la legge.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 996 —

Reale Rescritto del 14 luglio 1821 partecipato dalla segreteria delle finanze a quella per gli affari di Sicilia col quale si stabiliscono norme a regolare la provvista degl'impieghi in Napoli ed in Sicilia.

Col real decreto dei 26 maggio 1821 Sua Maestà si degnò stabilire le basi del suo governo per la maggior fermezza del trono, e per la perenne felicità dei sudditi. In quelle basi si consagra il principio della separazione non solo delle amministrazioni finanziere di Napoli, e di Sicilia, ma eziandio la diversità dei pubblici pesi, e del modo della loro esazione, la difformità, che può esistere nelle leggi, nel rito, e nel corso giudiziario, la diversa distribuzione dei beneficj e degl'impieghi, per modo che i napolitani non potranno concorrere a quei di Sicilia, e per reciprocanza i siciliani neppure potranno mai

concorrere a quei di Napoli. Vi si consagra non pertanto l'altro principio dell'unità politica nel dipendere dal sovrano stesso che negl'impieghi di corte, nell'esercito di terra e di mare, nelle relazioni diplomatiche, e nell'ordinario consiglio di stato.

Tali cose si trovano dichiarate nell'unanime voto rassegnato a Sua Maestà da una giunta suprema preseduta da Sua Altezza Reale il duca di Calabria che fornì il materiale alla compilazione del precitato decreto medesimo nello stesso giornale delle due Sicilie de' 26 maggio 1821.

Or la Maestà Sua nel consiglio di stato dei 28 giugno ultimo scorso ha confirmato le anzidette sue sovrane determinazioni relativamente agl'impieghi, ordinando, che tranne gl'impieghi di corte, gl'impieghi nell'esercito di terra e di mare, gl'impieghi diplomatici, e quelli dell'ordinario consiglio di stato, i Siciliani non debbano concorrere ad altri impieghi nei reali dominj al di qua del faro, e così viceversa pei napolitani. A tale effetto vuole il Re che si passino alla segreteria di stato degli affari di Sicilia i notamenti dei Siciliani che trovansi impiegati in Napoli, e che si pratichi lo stesso coi napolitani impiegati in Sicilia, onde siano situati nella parte dei reali dominj alla quale appartengono, conservando intanto con gli uni e gli altri i loro impieghi.

Nel real nome le partecipo questa sovrana decisione per sua intelligenza, e pel conveniente uso di sua parte.

— 997 —

Ministeriale de' 18 *luglio* 1821 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta al vescovo di Caserta colla quale si determina se il penitenzierato nelle chiese cattedrali debba rimanervi.*

Ho rimesso a monsignor Giustiniani commessario pontificio per l'esecuzione del concordato la rimostranza di vostra signoria illustrissima e reverendissima del dì 12 del trascorso giugno relativa al penitenzierato di pontificia collazione vacante nella cattedrale di Cajazzo, colle osservazioni in contrario alla massima adottata in seguito della nuova circoscrizione delle diocesi: che nelle diocesi uno dovesse essere il penitenzierato generale esistente nelle cattedrali, e che nelle chiese cattedrali soppresse e ridotte a collegiate si dovesse intendere soppresso colla cattedralità l'uffizio del penitenziere. Ho pregato nel tempo stesso il detto commissario pontificio di dare il suo avviso tanto pel caso particolare del penitenzierato della collegiata di Cajazzo, che per fissar la norma generale: se dopo la soppressione delle diocesi fosse compatibile collo stato collegiale delle chiese estere cattedrali la permanenza di un penitenziere, oltre quello esistente nella cattedrale. Su di che esso commessario pontificio ha fatto la seguente dichiarazione.

Considerato che il sacro concilio tridentino avendo esatto, che nei capitali vescovili fosse stabilito un uffizio di penitenziere, non ha per questo riprovato che simili uffizi possano an-

che stabilirsi nelle chiese collegiate, e tanto meno che sieno distrutti ove già si trovino esistenti: considerato che la santa sede nell'erezione che se l'è dimandata di nuove collegiate ha costantemente procurato di destinare, fra il numero de'canonicati, le prebende per lo canonico teologo, e di penitenzieria.

Trova perciò compatibilissima collo stato di collegiata delle chiese cattedrali la permanenza di un penitenziere, oltre quello esistente nella cattedrale: qual dichiarazione esso commessario pontificio consente che debba servire per norma generale in consimili casi che potessero presentarsi.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza.

— 998 —

Circolare del 18 *luglio* 1821 *emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta a' regj procuratori diocesani sulla riforma degli articoli* 4 *e* 5 *delle istruzioni de'* 21 *febbrajo* 1821 *rapporto alla rinnovazione d'iscrizione per i crediti del patrimonio ecclesiastico.*

Io veggo ristagnata la esecuzione degli articoli 4 e 5 delle istruzioni a lei dirette con circolare de'21 febbraio corrente anno; e perchè la parte di servizio in essi prescritta venga colla massima energia attivata, ho creduto opportuno la riforma, che ella verrà ad apprendere dalla lettera che ho in giornata inviato al direttor generale del registro e del bollo ne' termini seguenti:

» Colle istruzioni di cotesta direzione generale de'7 di febbraio corrente anno, basate sopra principî ne'quali la commessione esecutrice del concordato, e questo ministero erano convenuti, e propriamente con gli articoli 4 e 5 fu stabilito, che dal 1 maggio di questo anno restasse a cura della commessione mista, e delle amministrazioni diocesane la rinnovazione delle iscrizioni, nelle quali sì l'una che le altre fossero interessate, e ciò sugli stati che i conservatori a tutto il mese di aprile erano in obbligo di rimettere alla prima direttamente, ed alle seconde per mezzo di questo ministero.

» La esecuzione di siffatta misura io la veggo ristagnata per la parte che riguarda le amministrazioni diocesane; poichè appena taluno dei conservatori ha inviato a questo ministero qualche stato, il quale oltre di non essere all'intutto soddisfacente, non comprende che appena le iscrizioni a rinnovarsi da qualche amministrazione della provincia, della quale egli esercita le sue funzioni, e dubito che la stessa lentezza si stia sperimentando dalla commessione mista.

» Or come l'assicurazione de'crediti che appartengono alla chiesa ed ai poveri, attirar dee l'attenzione del governo, così è necessario che se ne faciliti il mezzo ad ottenerla.

» Quindi ho io fatto sentire a tutti i regj procuratori presso

le amministrazioni diocesane, che queste assumano a loro diligenza di ritirare dal conservatore delle provincie i rispettivi stati de' loro crediti, ed ho passato ufficj al direttore del ministero degli affari ecclesiastici, perchè la stessa misura faccia adottare alla commessione mista, nella sicurezza che i conservatori assistiti e premurati attiveranno questa parte di servizio; ed ho aggiunto agli uni ed all'altro, che qualora non fossero e le amministrazioni e la commessione secondate nelle loro premure, ne avanzassero a me il reclamo, per provvedersi rigorosamente contra i conservatori in ritardo.

» Inoltre ella preverrà i conservatori medesimi di questa utile riforma alla quale vanno a soggiacere i cennati articoli 4 e 5 delle citate istruzioni; inculcherà loro la massima speditezza nella esecuzione del lavoro, e loro ingiungerà, che a misura che consegnano gli stati alle amministrazioni diocesane, ne rimettano direttamente il duplicato a questo ministero.

» Io desidero da lei, e da tutta l'amministrazione il massimo impegno nella esecuzione, e le ingiungo di avvisarmi della consegna dello stato che si farà dal conservatore, come pure di riferire allorchè quel funzionario si mostrasse restio alle istanze dell'amministrazione.

Si compiaccia di accusare il ricevo della presente.

— 999 —

Reale Rescritto de' 21 luglio 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili portante la conferma degl'impiegati negli archivj notariali.

Ho rassegnato a Sua Maestà gli stati formati da' tribunali civili per esecuzione dell'articolo 117 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, e della circolare de' 17 aprile 1820 ad oggetto di determinarsi il numero degl'impiegati presso gli archivj notariali per la deffinitiva loro organizzazione, e la Maestà Sua nel consiglio de' 16 del corrente ha dichiarato, che conferma per ora, e provvisoriamente lo stato attuale degl'impiegati negli archivj suddetti.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza de' tribunali civili, delle camere notariali delle rispettive provincie e degl'interessati.

— 1000 —

Reale Rescritto del 28 luglio 1821 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si determina che nel caso in cui debbansi eseguire sentenze giudiziarie nei reali siti, se ne debba prima dare parte agli amministratori.

Nel consiglio di stato de' 25 andante ho fatto presente a Sua Maestà un rapporto dell'amministratore del real sito della Fi-

cezza, suoi aggregati e riserve, che mi è stato passato dal signor segretario di stato di casa reale, e degli ordini cavallereschi, e che versa propriamente su di uno avvenimento accaduto nel real palazzo della Magione in Palermo, in occasione di eseguirsi un pignoramento ordinato dal conciliatore del quartiere a carico di un facchino di real servizio.

La Maestà Sua in vista di tal rapporto ha risoluto, che sia subito pagato il debito per cui dovea procedere il pignoramento e che non si parli più oltre di questo affare. Dovendosi però in avvenire procedere per simili esecuzioni ne' palazzi e siti reali, la Maestà Sua ha ordinato che se ne dia primo riserbato avviso a' rispettivi amministratori.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1001. —

Reale Rescritto de' 4 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinarj del regno pe' sequestri sopra i beni de' beneficj di patronato de' particolari.

Per effetto delle generali determinazioni di Sua Maestà essendo rimasta annullata la circolare de' 30 agosto 1820, colla quale fu fra l'altro prescritto, che ove esistessero sequestri fatti dal demanio, o dalle amministrazioni diocesane sopra beni di beneficj di padronato de' particolari, de' quali ad esse amministrazioni diocesane non costava della fondazione ed erezione in titolo, dovessero le medesime togliere il sequestro ad istanza degl'interessati, varie amministrazioni diocesane, e taluni regj procuratori presso le medesime hanno promosso il dubbio, se debbano rimaner fermi i dissequestri de' beni degl'indicati beneficj, che in esecuzione della enunciata circolare trovavansi da esse disposti sulle dimande de' rispettivi interessati; e nel tempo stesso han domandato la norma da tenersi per l'avvenire sull'oggetto medesimo.

Avendo io nel consiglio de' 30 del prossimo passato luglio proposto a Sua Maestà tali dimande, e dato conto alla Maestà Sua nell'atto medesimo di tutto ciò che sull'assunto ha rassegnato la commissione temporanea consultiva; Sua Maestà ha ordinato, che si rinnovino dalle amministrazioni diocesane del regno i sequestri su i beneficj di patronato particolare, purchè sieno collativi, e non semplici istituzioni, e legati pii lasciati ad arbitrio de' compatroni, giusta la sovrana risoluzione de' 2 gennaio 1819 presa d'accordo colla Santa Sede. Vuole nel tempo stesso la Maestà Sua che sorgendo questioni sulla qualità, e natura di tali beneficj, i vescovi, e gli altri delle amministrazioni diocesane procurino economicamente di discifrare tali quistioni colle parti interessate nelle medesime, senza che si cagioni dispendio alle parti, e che quando ciò poi non riesca, facciano

sentire alle parti di andare a sperimentare le di loro ragioni nei tribunali civili delle rispettive provincie: nei quali giudizj dovranno di obbligo intervenire i regi procuratori dei tribunali medesimi per sostenere i dritti, che in ogni caso potrebbero appartenere alla real corona.

Nel real nome partecipo questa sovrana risoluzione a cotesta amministrazione diocesana per l'intelligenza di sua parte.

— 1002 —

Sovrana determinazione del 7 agosto 1821 partecipata dal ministro dell'interno con la quale si determina a chi si appartenga l'approvazione della scelta de' maestri delle scuole primarie.

Ho rassegnato al Re il contenuto in un rapporto della giunta di scrutinio per la istruzione pubblica intorno alla erronea interpetrazione, che taluno ha dato alle modifiche approvate da Sua Maestà sugli articoli 4 ed 11 del regolamento delle scuole primarie.

Ha quindi Sua Maestà confermato il detto regolamento sovranamente approvato nel modo espresso nel real rescritto del dì 12 passato prossimo giugno, e colle seguenti spieghe. Dichiara la Maestà Sua che l'approvazione de' maestri appartiene alla giunta suddetta in forza dell'art. 50 del regolamento accennato (sul quale non è portata alcuna modifica) e ciò dopo che i vescovi ne avran fatta la scelta, e dopo che gli eletti avran subiti i soliti esami in presenza degli ispettori distrettuali delle scuole, de' parrochi e sindaci rispettivi, e delle persone destinate dagl'intendenti, ben inteso che la giunta proporrà le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenerne il corrispondente real diploma. Dichiara inoltre Sua Maestà che nell'essersi attribuiti ai parrochi la vigilanza immediata sulle scuole di unita agl'ispettori stabiliti per parte della istruzione pubblica, e scelti sempre tra soggetti più distinti per meriti letterari o ecclesiastici, in seguito de' rapporti de' vescovi, e degl'intendenti, e quindi vuole la Maestà Sua che i parrochi non possono impedire agl'ispettori l'esercizio delle loro funzioni. Dichiara in fine il Re per modo di regola che quando riguarda la morale così de' maestri come delle loro massime debbon dipendere dalla ispezione de' rispettivi ordinari diocesani. All'incontro quanto concerne lo esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riserbato alla giunta nella maniera di sopra espressata.

Nel real nome ne le passo l'avviso per lo adempimento.

— 1003 —

Sovrana determinazione del 8 agosto 1821 partecipata dal ministero dell'interno con la quale si stabilisce che non è conveniente inerire ai reclami dei coloni per l'annullamento o riduzioni dei contratti onerosi fatti tra negozianti di grano, ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento dei monti frumentarj e de' pegni.

Avendo rassegnato a Sua Maestà le varie doglianze presentate in questa real segreteria sui contratti onerosi fatti dai negozianti di grani coi coloni, chiedendosene da questi l'annullamento o la riduzione ad un'equa ragione, la Maestà Sua nel consiglio de' 4 del prossimo passato luglio si degnò rimettere l'affare all'esame della gran corte, la quale nell'opinare ebbe presente le seguenti condizioni. 1. Che quando i contratti conchiusi fra i negozianti ed i coloni si credessero da questi gravosi, pure il rimedio che si dimanda di annullarli o modificarli porterebbe mali assai maggiori di quelli che risarcir si vogliono; dapoichè annullare con una legge posteriore i contratti già fatti, ed abolire l'azione del credito è violare il dritto di proprietà. 2. Oltre a ciò da tale espediente potrebbero derivare conseguenze troppo funeste alle classi de' coltivatori, imperocchè verrebbero conseguentemente a negarsi i negozianti nel tratto successivo a far loro le solite anticipazioni tanto necessarie alla coltura delle terre e pel loro sostentamento, ond'essi sarebbero ridotti, come l'esperienza ha dimostrato in casi simili alla più desolante miseria, ed alla dura necessità di vendere le poche terre che formano il solo loro patrimonio. Quindi per un vantaggio momentaneo si aprirebbe il campo a mali gravissimi, e di lunga durata. Su tali considerazioni opinò essa gran corte di non doversi deferire alla domanda già detta dell'annullamento, o della modificazione de' contratti; restando però aperta la via a' coloni di poter esperimentare ne' tribunali competenti i loro dritti se ne abbiano a norma delle leggi in vigore circa il dolo, ed altre magagne legali. Sua Maestà nell'approvare nel consiglio de' 31 dello scorso mese questo parere mi ha comandato comunicarlo a tutte le autorità amministrative per loro intelligenza e regola, soggiungendo colle sue paterne viste di raccomandare ad esse autorità, come adempio, di vigilare gelosamente sulla conservazione de' monti frumentari e di pegni, e del loro retto uso, di prendere in esame la ripristinazione di quelli malversati, o aboliti per incuria degli amministratori passati, ed in fine di promuovere la istituzione degli altri, specialmente ove mancassero, essendo questi non solo un bene pei miserabili coloni da esimersi da certi onerosi contratti, ma un incoraggiamento il più potente alla pubblica prosperità.

— 1004 —

Reale Rescritto degli 11 *agosto* 1821 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili per la esazione de' dritti di repertorio e di archivio sugli atti in brevetto.*

Avendo rassegnato a Sua Maestà alcuni dubbi insorti sulla esecuzione della determinazione presa a' 28 settembre 1820 relativamente all'esenzione degli atti in brevetto dal pagamento de' diritti di repertorio e di archivio, la Maestà Sua ha dichiarato, che pone nel nulla la determinazione di sopra indicata, e che per gli atti in brevetto, oltre del diritto di scrittura dovuto al notaio, debbono esigersi ancora il diritto del repertorio indicato nel numero 33 dell'articolo 141, e di archivio stabilito nel numero 1 dell'articolo 143 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato. — Comunico nel real nome alle signorie loro questa sovrana risoluzione per intelligenza de' tribunali civili, delle camere notarili rispettive, e de' notai che dalle medesime dipendono, e per l'adempimento (1).

(1) Giova conoscere i motivi di questa risoluzione sovrana.

La camera notarile ed il procuratore del Re presso il tribunale civile in Aquila avevano elevato il dubbio se per gli atti in brevetto, oltre dello importo della carta bollata e dell'onorario al notaio, a'termini dell'art. 141 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato, potesse esigersi anche il dritto di archivio, di repertorio, e di scrittura; e dando il loro parere su tal dubbio avevano opinato affermativamente. Il procuratore del Re non però aveva stimato opportuna una modificazione per lo dritto di un carlino a foglio per la *scrittura* dell'atto, proponendo di esigersi soltanto allora quando l'atto oltrepassasse lo scritto di un foglio di carta.

La quistione non era stata risoluta, e fu richiamata ad esame nel corso del nonimestre. Fu quindi prescritto con atto de' 28 settembre 1820 che gli atti in brevetto dovessero andare esenti dal diritto di archivio e di repertorio, autorizzandosi il notaio ad esigere il solo importo della carta bollata che l'atto avesse occupato nel suo repertorio, oltre al diritto di sua competenza stabilito nella tariffa.

Motivo principale di tal disposizione era stato che nell'abolito regolamento sul notariato, per espressa disposizione di legge, gli atti in brevetto non erano riportati sul repertorio del notaio; e perciò non potevano esser sottoposti al dritto di archivio, il quale ricade sopra tutti gli atti che vengono notati in repertorio. Cessato non però l'ordinamento del nonimestre: fu osservato: che la nuova legge sul notariato nell'atto che ha moltiplicato il numero degli atti che possono distendersi in brevetto, gli ha tutti sottoposti alla formalità del notamento nel repertorio, uniformemente a ciò che è prescritto nella legge de' 21 giugno 1819 sul registro; che in conseguenza non è più nella lettera della legge la esenzion loro dal diritto di archivio: che nè anche cotesta esenzione può rinvenirsi nello spirito della legge istessa, poichè esteso di gran lunga il numero degli atti in brevetto, l'esenzione dal dritto (che dee formare l'eccezione) diverrebbe maggiore della regola, e costituirebbe gli archivj notarili in una deficienza d'introiti incompatibile colla loro esistenza.

— 1005 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali sul dubbio se il decreto de' 9 giugno 1821 avendo ristabilite le gran corti speciali ed il rito straordinario pe' reati preveduti dall'articolo 426 delle leggi di procedura penale, sieno con questo rito giudicabili le cause, nelle quali pria di questo decreto erasi profferita la sottoposizione ad accusa o la competenza della gran corte criminale.

Le gran corti speciali ed il rito straordinario abolito col decreto de' 21 luglio 1820 furono richiamati in vigore con quello de' 9 giugno ultimo pel giudizio de' misfatti indicati nell'articolo 426 delle leggi di procedura penale. È surto il dubbio se le cause relative a tali misfatti, nelle quali prima della pubblicazione di quest'ultimo decreto trovasi profferita la sottoposizione all'accusa, debbono essere giudicate dalle gran corti criminali con rito ordinario, ovvero debbono essere inviate alle gran corti speciali.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio nel consiglio de' 30 luglio scorso, prendendo in considerazione la regola generale di dritto riconosciuta dalla giurisprudenza in vigore, cioè che le leggi di competenza e di procedura s'impadroniscono all'istante delle cause tanto nuove, che preesistenti, le quali non si trovino diffinitivamente decise, ha ordinato che ne' giudizj penali questa regola non deve ricevere eccezione oltre quelle espressamente stabilite dalle leggi di procedura penale, come sono l'eccezioni determinate negli articoli 300, 301 e 433 delle leggi medesime.

A tale effetto la Maestà Sua ha del pari ordinato, che i magistrati per qualsivoglia motivo non devono introdurre nuove eccezioni alla regola, di cui è fatta menzione.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per l'esatta osservanza.

— 1006 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici e diretto a tutti gli ordinarj del regno sulla condonazione accordata co' decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 de' censi e canoni al di sotto di grana 50, e delle piccole prestazioni in derrate, applicabili ai soli patrimonj che erano irrevocabilmente riuniti al demanio, e non già a quelli de' quali lo stesso demanio amministrava le rendite.

Nel consiglio del dì 6 corrente mese ho proposto a Sua Maestà il dubbio promosso da varie amministrazioni diocesane se la condonazione accordata co' decreti de' 6 ottobre 1814, e 9 gennaio 1816 de' censi e canoni al di sotto di grana 50, e delle

prestazioni in derrate dovute al demanio diretto dello stato, alla cassa di ammortizzazione, ed al banco, potesse riguardare i debitori di tali canoni, censi e prestazioni dovuti per beni pervenuti dal monte frumentario, che all'epoca de' suddetti decreti trovavansi in amministrazione del suddetto demanio; e la Maestà Sua, cui ho nel tempo stesso rassegnate le osservazioni fatte sull'oggetto in questione dalla commessione esecutrice del concordato, e dal ministero di stato delle finanze, ha considerato, che i suddetti due decreti non possono essere applicabili se non a quei soli patrimonj, ch'erano irrevocabilmente riuniti al demanio, e non già a quelli, de' quali lo stesso demanio amministrava le rendite; che non essendovi mai stato decreto alcuno, con cui si fossero incamerati al demanio dello stato i beni che erano sotto l'amministrazione del monte frumentario, i medesimi passarono al demanio con lo stesso titolo, in cui erano presso del monte suddetto, e che se si volesse sostenere che i piccoli censi, canoni e prestazioni, di cui è quistione, fossero stati condonati dal governo, ne seguirebbe che il governo avrebbe disposto di proprietà non sue, e che perciò avrebbe dovuto dare una indennità a' rispettivi proprietarj uniformemente all'articolo 545 del codice civile allora in vigore.

Su tali considerazioni ha Sua Maestà dichiarato che non si intendano compresi nel rilascio generale de' piccoli censi, canoni e prestazioni in derrate quei debitori di tali canoni, censi, e prestazioni, che li debbono per beni pervenuti dal monte frumentario, che amministransi dalle amministrazioni diocesane.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 1007 —

Reale Rescritto del 11 *agosto* 1821 *partecipato dal ministro degli affari interni al procuratore generale presso la gran corte de' conti col quale si determina che i crediti contro i diversi rami appartenenti all'interno ed anteriori al* 1806 *vadino a carico di quelle officine alle quali appartenevano prima dell'istallazione del detto ministero.*

Avendo domandate le sovrane determinazioni per definirsi se i crediti contro i diversi rami appartenenti agli affari interni, relativi ad un'epoca anteriore al 1806 doveano o no far parte del debito arretrato dello stato discusso di questa real segreteria, Sua Maestà nel consiglio de' 7 del corrente si è degnata ordinare che i medesimi vadano a carico di quelle officine alle quali appartenevano prima che si fosse istallata la real segreteria degli affari interni.

Di sovrano comando glielo partecipo per le disposizioni di risulta nella parte che potrà riguardarle.

— 1008 —

Circolare de' 15 agosto 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili pe' matrimonj dei disertori.*

Diversi uffiziali dello stato civile hân fatto il dubbio, se la grazia accordata da Sua Maestà pe' matrimoni de' soldati dello sbandato esercito comunicata alle signorie loro con circolare del 2 giugno ultimo, possa riguardare ancora i disertori di epoche diverse.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra, cui comunicai un tal dubbio, con sua lettera del 1 del corrente mi ha manifestato essersi il dubbio risoluto negativamente pei soli disertori di epoca posteriore al 24 marzo 1821; e che con circolare dello stesso giorno diretta agl'intendenti sia stato fatto divieto di accordarsi a' mentovati individui permessi di matrimonio.

Passo a di loro intelligenza tutto ciò, onde serva di norma agli ufiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 1009 —

Circolare de' 18 *agosto* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti criminali per determinare in quali casi le autorità pubbliche possano avvalersi de' telegrafi.*

Il direttore della real segreteria di stato di marina mi ha partecipato, che Sua Maestà per far cessare gl'inconvenienti, i quali derivano dacchè le diverse autorità pubbliche si valgono de' telegrafi pe' più minuti affari di servizio, ha ordinato che niuna delle indicate autorità si possa servire delle linee telegrafiche allorchè sono occupate a passare gli ordini da Napoli ai diversi punti del regno, ovvero a trasmettere avvisi alla capitale; eccetto il caso, in cui dovesse darsi avviso o di una rivolta, o di una aggressione, o del bisogno di pronto soccorso in qualche luogo del regno.

Comunicheranno elleno questi ordini alle gran corti criminali, presso le quali esercitano il pubblico ministero, alle autorità di loro dipendenza e ne cureranno l'esatta osservanza.

— 1010 —

Ministeriale del 18 *agosto* 1821 *emessa dal ministro delle finanze portante delle dilucidazioni ad un dubbio relativo a multe.*

Nell'esaminarsi lo stato da lei trasmesso delle multe inflitte coi ruoli suppletori del primo quadrimestre di quest'anno, si è tenuto presente il di lei rapporto che lo accompagna, nel quale ella dice che lo scovrimento dei fondi, in tutto o in parte occultati, avvenne per le ordinarie operazioni degli agenti delle contribuzioni dirette e per rivele di notai.

Ed essendosi rilevato aver ella ragguagliate le multe alla somma della contribuzione di tre annate, nell'atto che non essendovi denunzianti, tutte deggiono le multe corrispondere alla metà di un'annata di contribuzione a norma dell'art. 156 del real decreto de' 10 giugno 1817, vengo in riscontro a rescriverle doversi le somme delle multe ridurre alla sola metà di un'annata di contribuzione.

— 1011 —

Reale Rescritto del 21 agosto 1821 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che nei piccoli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad essere sostituite ai campisanti può il seppellimento praticarsi per tumulazione.

Avendo rassegnato al Re nel consiglio de' 21 agosto la quistione proposta da alcuni intendenti in ordine al metodo di serbarsi nel seppellire i morti nelle cappelle rurali che si troveranno avere le circostanze prescritte per essere sostituite nei campisanti de' comuni, cioè se il seppellimento debba essere praticato in esse per tumulazione; la Maestà Sua si è degnata risolvere, che quante volte sia piccola la popolazione, piccolo per conseguenza il numero de' morti, e competentemente lontana dall'abitato la cappella rurale, basta la tumulazione, e che dove per lo contrario le suddette circostanze non concorrono, debba prendersi un discreto pezzo di terra per destinarlo a seppellirvi i cadaveri col sistema d'inumazione, rimanendo affidato siffatto esame alla prudenza degl'intendenti.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 1012 —

Reale Rescritto del 22 agosto 1821 partecipato dal ministero dell'ecclesiastico al commessario pontificio per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame de' piani intorno alla formazione de' titoli delle sagre ordinazioni.

Nel consiglio del dì 3 giugno 1818 essendo state esposte a Sua Maestà le idee del piano di monsignor Rosini vescovo di Pozzuoli per la formazione de' titoli delle sagre ordinazioni in tutte le chiese del regno di quà del faro; la Maestà Sua dispose di prendersi in esame il detto piano dopo terminate le osservazioni per l'esecuzione del concordato. In coerenza di tal sovrano comando esaminato ed approfondito il divisato piano, e perchè tutto si faccia con maturità e ponderazione ha disposto, che il cennato monsignor Rosini, monsignor Torrusio vescovo di Nola, monsignor Colangelo vescovo di Castellamare, e monsignor Coppola arcivescovo di Bari, formino una commessione in unione di vostra eccellenza reverendissima per un tal esame.

Mi do l'onore di manifestare all'eccellenza vostra reveren-

dissima questa disposizione di Sua Maestà, e colgo l'occasione per rinnovarle i sentimenti della mia distinta stima.

— 1013 —

Reale Rescritto de' 29 *agosto* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno per la inapplicabilità de' decreti de'* 6 *ottobre* 1814 *e* 9 *gennaio* 1816 *sulle condonazioni de' censi e de' canoni al di sotto di cinquanta grana e delle piccole prestazioni in derrate a' censi, canoni, ed alle prestazioni che comunque dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio.*

Nel consiglio del dì 6 del corrente mese ho proposto a Sua Maestà il dubbio promosso da varie amministrazioni diocesane, se la condonazione accordata co' decreti de' 6 ottobre 1814, e 9 gennaio 1816 de' censi, e canoni al di sotto di grana cinquanta, e delle picciole prestazioni in derrate dovute al demanio diretto dello stato, alla cassa di ammortizzazione, ed al banco potesse riguardare i debitori di tali canoni, censi e prestazioni dovuti per beni pervenuti dal monte frumentario, che all'epoca de' suddetti decreti trovavansi in amministrazione del suddetto demanio. E la Maestà Sua, cui ho nel tempo stesso rassegnate le osservazioni fatte sull'oggetto in questione dalla commissione esecutrice del concordato, e dal ministero di Stato delle finanze ha considerato, che i suddetti due decreti non possono essere applicabili se non a quei soli patrimoni, che erano irrevocabilmente riuniti al demanio, e non già a quelli, de' quali lo stesso demanio amministrava le rendite; che non essendovi mai stato decreto alcuno, con cui si fossero incamerati al demanio dello stato i beni, ch'erano sotto l'amministrazione del monte frumentario, i medesimi passarono al demanio con lo stesso titolo, con cui erano presso del monte suddetto, e che se si volesse sostenere che i piccoli censi, canoni, e prestazioni, di cui è questione, fossero stati condonati dal governo, ne seguirebbe che il governo avrebbe disposto di proprietà non sue, e che perciò avrebbe dovuto dare una indennità ai rispettivi proprietari uniformemente all'articolo 545 del codice civile allora in vigore.

Su tali considerazioni ha Sua Maestà dichiarato che non s'intendono compresi nel rilascio generale de' piccioli censi, canoni e prestazioni in derrate quei debitori di tali canoni, censi e prestazioni, che li debbono per beni pervenuti dal monte frumentario, che amministransi dalle amministrazioni diocesane.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 1014 —

Circolare de' 30 agosto 1821 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili sul modo da serbarsi per contestare il rifiuto di un ricevitore a vendere carta bollata.

Essendo surto un dubbio relativamente al modo, onde contestarsi il rifiuto di un ricevitore a vendere la carta bollata, di accordo col signor direttore della real segreteria di stato delle finanze è stato determinato, che debba in simili casi applicarsi la misura prescritta nell'articolo 40 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro, ed il detto signor direttore ha date già le istruzioni corrispondenti alle autorità, che dipendono dal suo ripartimento.

Lo partecipo alle signorie loro per intelligenza de' tribunali civili, de' giudici regj, e delle camere notariali delle rispettive provincie, e perchè ne sia curato l'esatto adempimento.

— 1015 —

Reale Rescritto de' 31 agosto 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili per la osservanza della circolare de' 30 dicembre 1820 per supplire provvisoriamente i registri dello stato civile.

Con circolare de' 30 dicembre scorso anno fu alle signorie loro comunicata la determinazione, che abilitava gli uffiziali dello stato civile, cui non erano pervenuti a tempo opportuno i nuovi registri pel corrente anno, di scrivere gli atti sopra quaderni numerati e cifrati da' giudici di circondario per cucirli poi al principio de' registri stampati.

La circostanza di essere stata presa questa determinazione nel termine dal 6 luglio 1820 al 23 marzo 1821 ha fatto nascere il dubbio, se la medesima dovesse continuare ad avere la sua esecuzione.

Avendo il tutto rassegnato a Sua Maestà nel consiglio de' 20 del corrente, la Maestà Sua ha ordinato, che si continui il sistema tenuto finora, e ciò fino a che si formino i nuovi registri.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza loro, de' tribunali civili, dei giudici di circondario e degli uffiziali dello stato civile delle rispettive provincie.

— 1016 —

Ministeriale del 1 settembre 1821 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la gran corte criminale in Lucera per l'intervento del giudice istruttore ne' giudizi criminali.

Il giudice D. Paolo Camillo Rosati, non ha guari destinato alle funzioni d'istruttore in cotesto distretto, potrà essere ado-

perato per supplente in cotesta gran corte criminale e speciale in tutt'i casi di bisogno, eccettochè per le cause, in cui si trovi di aver funzionato da istruttore. È questa la risposta al dubbio proposto col di lei rapporto de' 28 agosto prossimo passato.

— 1017 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1821 partecipato dal ministero delle finanze a quello per gli affari di Sicilia, col quale si stabilisce il principio che coloro che hanno un domicilio di dieci anni possono occupare nel luogo della loro residenza pubblici impieghi.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio di stato de' 28 giugno ultimo in conferma del suo real decreto de' 26 maggio 1821, ordinò, che ad eccezione di alcune cariche, i siciliani non possono concorrere per covrire impieghi nei reali dominî al di quà del faro, e così viceversa per i napolitani.

Or essendosi rassegnato al Re il dubbio se in una tal regola devono andar compresi quelli che sebbene nati in una parte del regno trovansi da più tempo di aver fissato domicilio nell'altra, Sua Maestà nei consigli di stato dei 22 e 29 dello scorso agosto ha dichiarato che i siciliani, i quali hanno in questa parte del regno un domicilio fisso di dieci anni, egualmente che i napolitani, i quali hanno un egual domicilio in Sicilia, non debbano esser obbligati di lasciar gl'impieghi in una parte dei reali dominii per andare ad esser impiegati nell'altra.

La Maestà Sua vuole però, che coloro i quali hanno un domicilio di dieci anni nell'una, e nell'altra parte dei suoi dominii, debbano dichiarare, se vogliono restare nel luogo del domicilio, o vogliono tornare nel luogo della nascita, e che dopo una tale dichiarazione non possono più pretendere di cambiarla.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1018 —

Ministeriale del 1 settembre 1821 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di stipula di contratti rivelano fondi occultati.

Con altra mia la incaricai di sospendere l'invio dello stato della ripartizione delle multe inflitte nel primo quadrimestre del corrente anno fino a che non le avessi manifestate le mie risoluzioni sul dubbio se i notai rivelanti fondi occultati dovassero partecipare alla somma delle multe; sul quale dubbio io aveva commesso un parere al consiglio delle contribuzioni dirette. Il consiglio suddetto ha opinato che ai notai i quali rivelano le occultazioni, che scovrono nella stipula dei contratti, niente è dovuto, perchè chiamati per legge a ciò fare.

Or siccome dal di lei rapporto de' 16 giugno rilevasi che in

tal caso sono i notai che han rivelato le occultazioni in cotesta provincia per le quali hanno avuto luogo le multe del primo quatrimestre del corrente anno, così rimango inteso che li abbia ella esclusi dalla ripartizione delle multe suddette.

— 1019 —

Circolare del 1 settembre 1821 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta ai regi procuratori diocesani relativa al real decreto che approva un regolamento per la facile amministrazione del patrimonio regolare.

Un decreto de' 15 giugno corrente anno concesse alla commessione esecutrice del concordato, per la più facile amministrazione del patrimonio regolare, quegli stessi modi di agire contra i suoi amministratori, che col decreto de' 26 marzo 1816 furono adattati contra tutti gli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni, perlochè dovesse la commessione medesima proporre sull'applicabilità di detti modi. Proposto in fatti l'indicato regolamento, questo è rimasto da Sua Maestà ammesso col decreto che vengo qui appresso a trascriverle.

Dal rapportato decreto può ella rilevare la fiducia che si è avuto in coloro, che da Sua Maestà si trovano destinati a sostenere la real procura presso le amministrazioni diocesane, ed in conseguenza ciò dee impegnarla a tutta la vigilanza per lo adempimento della parte che l'è affidata.

Si compiaccia accusare il ricevo della presente.

— 1020 —

Circolare del 8 settembre 1821 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta ai regi procuratori diocesani relativa alla devoluzione de' legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi de' legittimi patroni.

Colla mia circolare de' 18 agosto restò sciolto il dubbio promosso su quella parte della circolare de' 6 settembre, nella quale si dispensava il dissequestro de' beneficj, per le quali non esistesse fondazione od erezione in titolo, ma non fu dileguato il secondo dubbio, che si era da taluni regj procuratori promosso su quell'altra parte di detta circolare, che prescriveva il notamento da passarsi al demanio de' legati pii, e cappellanie laicali, per li quali mancassero eredi de' legittimi patroni, onde provocarsene la devoluzione. Su di ciò io manifestai le mie osservazioni al direttore del ministero degli affari ecclesiastici, il quale mi risponde nel modo che segue;

» Com'ella saggiamente osserva col foglio del dì 11 del corrente mese, la devoluzione alla real corona de' legati pii, e delle cappellanie in mancanza degli eredi de' legittimi patroni emerge da un principio di dritto comune. Quindi non v'ha dubbio, che le amministrazioni diocesane, tutte le volte che si verifichi il caso di essersi per taluna delle suddette pie istituzioni

estinta la linea degli eredi, sono nell'obbligo di darne notizia al demanio, per farne dichiarare la devoluzione a tenore delle leggi vigenti. Su tali vedute, allorchè si tratta di prendere una nuova determinazione su gli oggetti contenuti nella circolare de' 30 agosto 1820 rimasta annullata per effetto delle generali sovrane disposizioni, giudicai superfluo di richiamare le amministrazioni diocesane all'osservanza di un obbligo, che è loro intrinseco, tantoppiù che avendo ciascuna di esse dovuto a quest'ora formare lo stato di tutte le cappellanie, e legati pii esistenti nella rispettiva diocesi, e conoscere in conseguenza quali di essi possono essere soggetti alla devoluzione, è del loro interesse di farne dichiarare la devoluzione per indi poterne prendere l'amministrazione in virtù della sovrana risoluzione de' 29 gennaio 1820 comunicata a tutte le amministrazioni diocesane. »

Risoluta così la quistione su legati pii, e cappellanie devolvibili, dee essere della di lei cura e dell'amministrazione la redazione del divisato notamento, da farsi colla massima precisione e prestezza, non essendo giusto, che resti ritardato lo sperimento delle azioni del demanio. Sarà questo un lavoro, che dovrà meritare tutta la preferenza, e che potrà attestare il zelo di quelle amministrazioni, che sapranno distinguersi per l'esattezza, e per la sollecitudine.

Si compiaccia accusare il ricevo della presente.

— 1021 —

Circolare degli 8 *settembre* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili sul registro da apporsi negli atti degli uscieri per l'affissione degli editti nelle vendite degli stabili.*

E insorto il dubbio, se la formalità del registro debba essere apposta esclusivamente sull'atto che redige l'usciere per l'affissione degli editti per la vendita degli stabili, od anche su questi editti stessi.

Il direttore della real segreteria di stato delle finanze è convenuto nelle idee, che gli ho manifestato in questo dubbio, e quindi di accordo è stato risoluto, che il registro debba essere solamente apposto sull'atto dell'usciere per l'affissione degli editti.

Questa risoluzione è particolarmente fondata sulla pratica costante serbata su tale oggetto ne' tribunali, e sulla considerazione, che gli editti de' quali è quistione possono ben essere considerati come copie abbreviate degli atti di sequestro o pignoramento che già sono stati registrati. Il direttore della real segreteria di stato delle finanze ha spediti gli ordini analoghi all'amministrazione del registro e bollo.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro onde ne curino il dovuto adempimento.

— 1022 —

Circolare del 8 settembre 1821 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarî del regno sul dubbio se possano confermarsi i deputati nelle amministrazioni diocesane, scorso il triennio prescritto coll'articolo 17 del concordato.

Dietro il rapporto degli 11 del passato luglio, con cui vostra signoria illustrissima e reverendissima diede conto che il capitolo cattedrale convocato per la elezione de' due canonici da formar parte dall'amministrazione diocesana avea confermati i canonici Garrido e Politi attuali amministratori pel secondo triennio, venne incaricata la commessione esecutrice del concordato dell'esame del dubbio, se in forza dello spirito del concordato medesimo potesse o no aver luogo la conferma degli amministratori delle commessioni diocesane. Or la divisata commessione esecutrice ha fatto osservare: 1. che nel paragrafo 2. dell'articolo 17 del concordato medesimo non solamente vien prescritta la nuova elezione in ogni triennio, ma la rinnovazione, il che importa doversi prescegliere novelli soggetti; 2. che trattandosi di amministrazione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone possan rettificare degli sbagli, ne' quali potrebbero forse essere incorsi gli antecessori. Quindi ho conchiuso opinando di non doversi dar luogo a conferma nel caso proposto. Uniformandomi a tale avviso, che trovo regolare, in riscontro del succennato rapporto di vostra signoria illustrissima e reverentissima sono a dirle che faccia nuovamente convocare il capitolo della cattedrale per l'elezione de' nuovi canonici deputati dell'amministrazione diocesana e me ne manifesti indi il risultato per la sovrana approvazione, con farsi carico nel rapporto che mi invierà all'oggetto della condotta tenuta nelle ultime vicende da' novelli eletti.

— 1023 —

Reale Rescritto del 12 settembre 1821 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrivono i documenti necessarj a coloro che si recano nella capitale a causa di salute.

In forza del real decreto del dì 4 prossimo passato aprile essendosi rinviati da Napoli gli studenti provinciali nel seno delle proprie famiglie, affinchè avessero ivi continuati gli studj camerali fino alla riapertura della regia università ed approssimandosi ora il tempo opportuno pel di loro ritorno, Sua Maestà ha ordinato, e vuole che gli studenti non possan venire dalle provincie alla capitale se non provveduti degli attestati così de' rispettivi ordinarj diocesani, come degl'intendenti, i quali assicurino le loro qualità morali e politiche. Giunti poi in Napoli, aspetteranno nella università degli studj nella loro condotta quelle leggi salutari e quelle istruzioni che lor ver-

ranno date nel piano, che precederà l'apertura della medesima regia università.

Nel real nome le ne passo l'avviso per l'adempimento corrispondente.

— 1024 —

Circolare del 12 *settembre* 1821 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive agl'intendenti di riferire al commessariato generale gli avvenimenti e le notizie che possono formar materia di un articolo di giornale.*

Il giornale è uno de' primi mezzi de'quali può avvalersi il governo, onde formare e dirigere lo spirito pubblico, promuovere le istituzioni utili, e stringere i legami che uniscono le diverse provincie del regno colla rapida ed esatta comunicazione di tutto ciò che possa rispettivamente interessare. Per corrispondere a questo scopo è necessario che siano senza indugio riferiti a questo commissariato generale tutti gli avvenimenti, tutte le notizie che possano formar materia di articoli del giornale, e che sieno esse riferite in rapporti separati, cui per maggior facilità di spedizione, sarà aggiunto all'indicazione, *giornale*. S'intendono principalmente compresi in questa classe i casi riguardanti il commercio, le arti, l'industria patria, gli uragani, le meteore, gli altri fenomini naturali e fisici, che possono servire al progresso delle scienze: le invenzioni e le scoverte; fatti in fine che possono onorare o un funzionario pubblico, o un cittadino, o un paese; trattasi per esempio di pruove straordinarie di fermezza e di zelo, di azioni egualmente straordinarie di beneficenze, di umanità, di disinteresse, di divozione al quale ec. ec., in somma tutto ciò che può rendersi di pubblica ragione per la utilità dell'emulazione, o per dimostrare ai nazionali, ed allo straniero che questa terra già classica per grandi virtù è degna ancora di occupare un posto distinto tra le altri nazioni di Europa. Io non ho fatto che tracciarle di passaggio gli elementi di questo lavoro. Appartiene a lei di darvi tutta la estensione di cui potrà essere suscettibile. Le raccomando solo di sempre ben assicurarsi della esattezza ed autenticità delle cose riferite, e di adempirvi a misura che se ne offra la occasione. Desidero in fine che al termine di ogni mese ella si compiaccia invariabilmente dirigermi un rapporto negativo su di un pari oggetto, laddove nulla se le sia offerto di rimarchevole nell'intervallo corrispondente.

— 1025 —

Ministeriale de' 15 settembre 1821 diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran Corte criminale in Lucera sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.

Il mio ufizio del dì primo del corrente rispetto a cotesto giudice istruttore signor Rosati di non chiamarsi a supplire in cotesta gran corte criminale nelle cause, in cui per avventura abbia istruito, non comprende un precetto, ma bensì una regola di prudenza e di delicatezza, da osservarsi sempre che il bisogno non consigli altrimenti. Questa regola poi non è punto adattabile a' giudici Marinni e Tartagli. Essi sono destinati non alle funzioni di supplenti, ma bensì di giudici ordinarj di cotesta gran corte criminale. Non si debbono perciò astenere dal giudicare, che ne' soli casi in cui per legge sia loro vietato.

— 1026 —

Reale Rescritto de' 15 settembre 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali, col quale si risolve la quistione se le dichiarazioni de' periti e testimonj generici fatte prima delle attuali leggi di procedura penale, e giurate con forme allora vigenti, possano esser lette nella pubblica discussione.

L'articolo 246 delle leggi di procedura penale prevede il caso che i periti e testimonj generici, di reperto, o di esperimento di fatto prima della pubblica discussione abbiano fatto le dichiarazioni con giuramento; e stabilisce, che in questo caso non è necessario, che siano chiamati nella discussione pubblica, ma basterà, che in essa si dia lettura delle loro dichiarazioni.

È nato il dubbio se questa disposizione è limitata alle sole dichiarazioni fatte sotto l'impero delle attuali leggi di procedura penale, e giurate nelle forme da esse stabilite; ovvero si estenda anche alle dichiarazioni fatte sotto l'impero di leggi anteriori e giurate nelle forme dalle leggi stesse determinate.

S. M., cui ho proposto il dubbio considerando che sotto il nome di dichiarazioni con giuramento, delle quali è menzione nell'anzidetto articolo 246 s'intendono le dichiarazioni in generale giurate nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in tempo della loro formazione, ha dichiarato nel consiglio de' 10 andante, che la disposizione di questo articolo comprende non solo le dichiarazioni, che i periti e testimonj generici, di reperto, e di sperimento di fatto han formato sotto l'impero delle attuali leggi di procedura penale, ma anche le altre fatte sotto l'impero delle leggi anteriori colle forme dalle medesime determinate.

— 1027 —

Reale Rescritto de' 18 *settembre* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli sul numero de' votanti per le decisioni della gran corte civile in Napoli.*

Ho fatto presente al Re il rapporto ch'ella ed il presidente di cotesta gran corte civile hanno rassegnato in data de' 6 del corrente mese, ove sono esposte le attuali circostanze, per cui suole spesso mancare il numero legale di sette giudici votanti e si è dimandato un provvedimento straordinario per evitare che in tali casi la gran corte cada nella inazione con danno della giustizia. S. M. uniformandosi pienamente a quanto si è proposto, si è degnata di sovranamente ordinare: 1. Che generalmente si debba osservare ciò ch'è prescritto per lo numero de' votanti; 2. Che lo stesso si osservi per le cause già portate all'udienza con sette giudici, per le cause in grado di opposizione da decisioni contumaciali finora profferite, per le altre di ritrattazione, o di rinvio dalla corte suprema di giustizia, e finalmente ovunque la gravezza della lite e le difficoltà delle quistioni suggerisce al presidente insieme ed al regio procuratore generale di doversi trattare con sette votanti; 3. Che per tutte le altre cause sia sufficiente il numero di cinque giudici tanto per gl'incidenti delle cause stesse, quanto per diffinizione del principale; 4. Che ciò non impedisce di dover sette giudici votare, ove se ne abbia il numero, ma che il collegio debba sempre contarsi in numero dispari, per evitarsi la parità e tacere l'ultimo superfluo, siccome ora si pratica ne' casi che siano presenti più di sette votanti.

Finalmente ha Sua Maestà dichiarato che questa sia una misura provvisoria, da aver luogo fino a che non disporrà altrimenti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risulta. (1)

— 1028 —

Circolare del 19 *settembre* 1821 *emessa dal ministero di grazia e giustizia con la quale si prescrive che la manutenzione e l'accrescimento de' mobili per uso delle corti, e de' tribunali dei giudici d'istruzione, e de' giudici regj dee gravitare fra le spese di giustizia.*

I capi delle corti, e di tribunali hanno sovente ripetute le dimande per le spese occorrenti alla manutenzione, e rinnovazione di quei mobili, di cui per misura straordinaria furono alla prima istallazione forniti a carico delle provincie e de' circondarj gli edificj destinati all'amministrazione della giustizia.

(1) Ai 9 febbrajo 1822 questo rescritto fu comunicato per intelligenza alla corte suprema di giustizia.

Or. questa domanda incontrando gli ostacoli che emanano dagli articoli 162 e 216 della legge de' 12 dicembre 1816, Sua Maestà nel consiglio de' 12 del corrente si è degnata di risolvere sovranamente, che avendo le provincie, ed i circondarj sopportate le spese di primo stabilimento de' mobili per uso delle corti, de' tribunali, de' giudicati d'istruzione, de' giudicati regi la manutenzione, e l'accrescimento di essi debba gravitare fra le spese di giustizia.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per la di lei intelligenza ed adempimento che ne risulta.

— 1029 —

Risoluzione sovrana del 22 settembre 1821 partecipata dal ministro delle finanze pel discarico della contribuzione imposta sopra i suoli delle chiese.

I ricorsi che ne' passati anni faceansi di frequente da taluni superiori di luoghi pii, e da rettori di chiesa a riguardo della contribuzione fondiaria imposta sopra i suoli delle chiese medesime, riportavan sempre l'effetto della benigna sovrana considerazione, poichè dal Re nostro sovrano con parziali rescritti ordinato veniva di pagarsi le quote corrispondenti di tasse da' fondi della generale tesoreria. Rinnovati tai ricorsi in numero anche maggiore nell'anno corrente si sono, in vista di essi, da questa real segreteria rassegnati a Sua Maestà alcuni riflessi onde provocare delle anzidette quote una generale ed assoluta estinzione. Tra questi riflessi il principale è stato quello di un religioso riguardo pe' luoghi ove compionsi gli uffizi della sacrosanta nostra religione, e poi l'altro di doversi considerare gli edifizj addetti al pubblico esercizio del culto divino, come tutti quelli che per esser destinati a pubblico uso, trovansi attualmente per legge, da ogni imposta esonerati. Raccolta pertanto preventivamente per ordine di Sua Maestà la notizia dell'importo totale delle relative quote si è da me rassegnato di nuovo questo affare nel consiglio di stato del dì 13 corrente, aggiungendovi un reassunto generale della somma di contribuzione fondiaria sulle chiese, cappelle, congregazioni ec. per tutte le provincie dei reali dominj di quà dal faro. L'animo religiosissimo del Re nostro sovrano non ha un momento esitato a sanzionare una misura che tutta è consentanea al rispetto ond'è pieno per la casa del Signore.

Quindi ha manifestato il sovrano volere, che ormai non debbasi pagar contribuzione fondiaria per le chiese, delle quali è parola. E poichè già una gran parte del corrente anno è trascorsa, ha stabilito Sua Maestà che i discarichi derivanti da una tal disposizione, debbano aver luogo dal venturo anno 1822 in poi.

In quanto alle reste a tutto l'anno corrente quando se ne trovassero alcune ancora inesatte, alla fine dell'anno medesimo,

ne sarà fatto un notamento affinchè ne sia disposto il rimborso da' fondi della tesoreria generale.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza; e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 1030 —

Reale Rescritto del 22 settembre 1821 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico, o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per ultimare le conciliazioni.

Prima delle ultime vicende del regno trovavansi sospese alcune ordinanze per la divisione delle terre demaniali, nelle quali erano interessati ove il patrimonio ecclesiastico in generale, ove quello di alcune mense vescovili in particolare, ove in fine altre pubbliche amministrazioni.

Questa misura ebbe per oggetto il far esaminare economicamente le controversie che sè n'elevavano, e talvolta il disporre le parti ad ùna conciliazione, e successiva transazione amichevole. Ma l'esperienza fece conoscerè che questo espediente non corrispondeva alle speranze che se n'erano concepite, poichè veruna quistione fu con esso definita. Intanto i giudicati si trovano sospesi, ed il corso della giustizia arrestato.

Questo stato di cose non poteva mancare di produrre de' reclami per effetto de' quali con circolare di questa real segreteria di settembre ultimo fù prescritto che fusse lasciato libero il corso alla giustizia, così per la esecuzione delle ordinanze sospese come pel proseguimento de' giudizî relativi, salvo alle parti interessate di poter produrre i legittimi gravami innanzi alle autorità competentî.

Or io avendo tutto ciò rassegnato nel consiglio de' 18 del corrente mese, Sua Maestà si è degnata disporre che rimangono accordati altri due mesi improrogabili per le cennate ordinanze, onde fossero provocate delle conciliazioni.

E che elasso questo termine restino le cause, e le ordinanze riguardanti le divisioni de' demanj rimesse a' tribunali competenti ne' termini di giustizia, e che debba rimanere valida la esecuzione, che per alcuna delle ordinanze medesime avesse avuto luogo dietro la mentovata determinazione de' 30 settembre 1820.

Nel real nome passo alla di lei intelligenza questa sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 1031 —

Reale Rescritto del 29 *settembre* 1821 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedono senza limitazione di somma.*

Per un caso avvenuto in Sinopoli è sorto dubbio sulla giurisdizione de' giudici di circondario in materia di sequestri nascenti da ritardo di pagamento di contribuzioni dirette, se, sieno essi autorizzati a pronunciare in controversie di tal natura senza limitazione alcuna di somma, ovvero a contenersi ne' limiti fissati dalla legge organica dell'ordine giudiziario.

Il procurator generale presso la gran corte de' conti richiesto di un parere sulla soluzione di tale dubbio, opinò per la competenza illimitata sul fondamento del prescritto da' decreti de' 3 luglio 1809 e 16 dicembre 1813.

Un tal parere facea sentire la necessità di provocare dal Re nostro sovrano una spiegazione che servisse di norma generale ed in ciò il signor direttore della real segreteria di stato di grazia e giustizia si trovò meco di accordo.

Chiesto all'oggetto l'avviso della commissione consultiva temporanea, questa credette più consentaneo al voto della legge il sentimento che attribuisce ai giudici di circondario nelle anzidette materie una giurisdizione indefinita, sì perchè trattasi di giurisdizione anomala derivante da speciale attribuzione accordata da legge particolare, sì perchè la legge dà ai giudici di circondario una giurisdizione senza limiti ove trattisi di pagamento di estagli e di pigioni.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il parere della commissione nel consiglio di stato del dì 26 del corrente, la prelodata Maestà Sua si è degnata di ordinare che i giudici di circondario, pe' sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedano senza limitazione di somma qualunque.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana disposizione per sua intelligenza e regola.

— 1032 —

Sovrana risoluzione del 6 *ottobre* 1821 *partecipata dal ministro dell'interno con la quale si dichiarano decaduti dai loro dritti tutti que' creditori che non si trovano aver presentato nel corso di settembre* 1820 *le di loro dimande per liquidazione dei crediti arretrati a tutto il* 1815.

Sua Maestà nel consiglio del 1 del corrente mese si è degnata risolvere, che mentre permette nella sua real clemenza, che le domande fatte in questa real segreteria nel corso del mese di settembre 1820 per liquidazioni di crediti arretrati a tutto il 1815 sul ramo degli affari interni restino ammesse, si dichia-

rino decaduti da' loro dritti tutti quei creditori che si trovassero di non averle prodotte nel termine soprindicato.

Di sovrano comando glielo partecipo per sua intelligenza, e perchè possa darvi la dovuta pubblicità per norma degl'interessati.

— 1033 —

Circolare del 10 *ottobre* 1821 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i soldi de' funzionarj amministrativi delle provincie non possono essere soddisfatti in Napoli.*

Sulle premure di qualche funzionario amministrativo di provincia per essere soddisfatto in Napoli de' soldi che gli erano dovuti, il signor direttore delle finanze mi ha fatto conoscere, che questa misura non può aver luogo in seguito di un sistema generale in contrario adottato dalla tesoreria, la quale ha sperimentato non conveniente ai suoi interessi, ed alla giusta economia, che debbe portare nelle sue risorse, di accrescere il numerario degli esiti per banco, ed esser quindi nella necessità di richiamare in Napoli somme maggiori del bisogno ordinario per soggiacere alle spese, ed a' rischi del trasporto dei fondi che regolarmente dovrebbero essere adoprati in provincia.

Mi affretto a prevenirglielo per sua norma, ed affinchè possa darne comunicazione a tutti i funzionarj di cotesta provincia da lei dipendenti, onde si astengano da oggi innanzi di avanzare delle dimande per pagamenti di simile natura.

— 1034 —

Ministeriale de' 13 *ottobre* 1821 *diretta dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la gran corte criminale in Chieti sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.*

Ciò ch'è disposto nella circolare del dì 14 febbraio 1818 circa il non dovere intervenire i giudici istruttori nelle gran corti criminali e speciali, non è un precetto, ma bensì una regola di prudenza e di delicatezza da conservarsi sempre chè il bisogno non consigli altrimenti. Quando dunque l'intervento del regio procuratore signor Camerini non si trovi in qualche caso vietato per legge, e quando il detto intervento sia necessario perchè la giustizia non resti paralizzata nella gran corte criminale e speciale, non farà ostacolo al detto intervento la cennata circolare, o altra ministeriale disposizione.

— 1035 —

Circolare de' 13 ottobre 1821 emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali e regj procuratori presso le gran corti e tribunali civili sulla competenza de' giudici di circondario pe' sequestri a ragione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette, qualunque ne sia l'ammontar delle somme.

Il direttore della real segreteria di stato delle finanze mi ha partecipato con foglio de' 29 settembre ultimo, che Sua Maestà uniformemente al parere della commissione consultiva temporanea, siesi degnata ordinare, che i giudici di circondario pe' sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette sieno competenti a procedere senza limitazione di somma qualunque.

Nel comunicare alle signorie loro questa sovrana risoluzione, le incarico di parteciparla ai giudici di circondario, e di curarne il dovuto adempimento.

— 1036 —

Reale Rescritto de' 13 ottobre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno che permette di adottarsi dalle amministrazioni diocesane il sistema tenuto dalla commessione mista amministratrice del patrimonio regolare col manifesto de' 13 settembre 1820, per rendere agevole ai debitori arretrati il pagamento del respettivo dare.

La commissione mista amministrativa del patrimonio regolare, per rendere nel miglior modo agevole ai suoi debitori di rendite arretrate il pagamento del rispettivo dare, previa autorizzazione dell'alta commessione esecutrice del concordato pubblicò un manifesto in data de' 13 settembre 1820, con cui dichiarò:

1. Che i debitori del detto patrimonio per estagli, e pigioni, e per annualità de' censi, canoni, ed altre prestazioni annuali, adempiendo al pagamento per tutto novembre del suddetto anno presso gli amministratori rispettivi di ciò che andavan dovendo alla commessione così in contanti, come in generi per le divisate causali, verrebbero ammessi a godere del rilascio di un quarto sull'arretrato delle scadenze verificate fino a dicembre 1818, e del quinto su quello dell'anno 1819.

2. Che il suddetto rilascio fosse soggetto alla condizione che i debitori passassero nel tempo medesimo, e senza alcuna deduzione ciò che essi dovevano alla commessione per l'anno 1820, e le spese fatte per coazioni, ed atti giudiziarj fino all'epoca del pagamento.

3. Che coloro de' debitori suddetti, che avevano l'obbligo di pagare in generi, potessero, ove loro piacesse, soddisfare il loro dare al valore mercuriale corrente in contante, qua-

lunque fosse stato il prezzo all'epoca delle scadenze, godendo degli stessi vantaggi suddetti.

4. Finalmente che, malgrado i rilasci di sopra accordati, non rimanesse impedito agli amministratori di esercitare le coazioni autorizzate dalle leggi e decreti in vigore contro i debitori, i quali però dovessero godere de' vantaggi summenzionati, laddove anche in forza delle coazioni pagassero le somme da loro dovute nel modo e tempo di sopra stabilito.

Ora in veduta dell'avviso della commissione esecutrice del concordato, essendosi degnata Sua Maestà nel consiglio del dì 8 del corrente mese di permettere, che, per facilitarsi dalle amministrazioni diocesane l'esazione degli arretrati, si adotti dalle medesime il sistema tenuto dalla commessione mista amministratrice del patrimonio regolare in data de' 13 settembre 1820. Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza di cotesta amministrazione diocesana, e perchè la medesima ne faccia l'uso conveniente.

— 1037 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1821 partecipato dal ministero degli affari ecclesiastici ai regj procuratori diocesani che conferma a' regj procuratori presso le amministrazioni diocesane il dritto di sedere alla destra del sindaco nelle pubbliche funzioni.

L'articolo 9 della legge organica dell'ordine giudiziario dei 29 maggio 1817 stabilisce, che i giudici conciliatori nelle provincie abbiano a prender posto nelle pubbliche cerimonie immediatamente dopo de' sindaci.

Ciò ha promosso la disputa, se il dritto di sedere alla destra del sindaco nelle pubbliche funzioni sia del conciliatore, secondo il detto articolo della citata legge, ovvero del regio procuratore presso l'amministrazione diocesana, giusta il reale rescritto, comunicato con circolare de' 22 marzo 1820.

Presentata la quistione del direttore del ministero degli affari ecclesiastici a Sua Maestà nel consiglio degli 8 del corrente mese, la Maestà Sua ha disposto, che prevalga il cennato rescritto.

Nel real nome glie ne do parte, signor regio procuratore, per di lei regolamento, e perchè la cennata sovrana determinazione abbia il suo pieno adempimento, la prevengo di aver dato simile comunicazione al direttore del ministero di grazia e giustizia, e circolarmente agl'intendenti.

È questo un nuovo argomento, che i regj procuratori ricevono del pregio, che si attacca alla di loro carica, e dee perciò essere un nuovo stimolo al vantaggio di quegl'interessi, che essi son chiamati a sorvegliare.

Si compiaccia accusare il ricevo della presente.

— 1038 —

Circolare del 24 ottobre 1821 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che la legge de' 21 giugno 1819 non ha derogata l'istruzione dell'antica amministrazione della registratura e demani de' 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi le iscrizioni de' crediti demaniali estinti.

La direzione generale del registro e bollo propose il dubbio se in seguito della pubblicazione della legge de' 21 gennaio 1819 sul registro e sulle ipoteche coll'articolo 1 colla quale si sono derogate tutte le disposizioni precedenti relative a tale materia, è stata anche rivocata l'istruzione dell'antica amministrazione della registratura e de' demanj de' 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi le iscrizioni dei crediti demaniali estinti, o pure sia rimasta tuttavia in vigore.

Consultata da me la commessione provvisoria del demanio pubblico coll'intervento dell'agente del contenzioso della tesoreria generale, la medesima adottando le estese considerazioni sviluppate dalla cennata direzione generale, cioè che l'articolo 164 delle leggi di procedura ne' giudizj civili stabilisce l'intendente a rappresentare il demanio nella rispettiva provincia, e che perciò ha egli la facoltà di prestare il consenso per la radiazione delle suddette iscrizioni ai termini dell'art. 2051 delle leggi civili, è stato di avviso di doversi continuare ad osservare le disposizioni contenute nella mentovata istruzione.

Inoltre ha opinato la suddetta commessione che l'atto pel consenso che deve prestarsi dall'intendente ai termini del citato art. 2011, in vece di farsi in un solo originale, e spedirsene la copia all'uffizio delle ipoteche, come si è praticato per lo passato, si debba fare un doppio originale, acciò uno si conserva presso l'intendenza, e l'altro sia presentato all'uffizio delle ipoteche, ove dev'eseguirsi la radiazione della iscrizione onde così vi sia una maggior cautela per le parti, e si eviti ogni equivoco che potesse correre nella copia.

Trovando regolare un tal parere, ne prevengo lei, signor intendente, perchè vi si uniformi nella parte che la riguarda.

— 1039 —

Circolare del 26 ottobre 1821 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si raccomanda agl'intendenti la buon'amministrazione delle provincie e la vigilanza nel prevenire i reati, perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

Le oscillazioni politiche che ultimamente ha sofferto questo bello e disgraziato regno rendono più difficile la posizione dei primi magistrati della provincia e più vasta la sfera de' loro doveri. Idee bizzarre di cui alcune menti sono forse ancora ripiene, odii privati mal estinti, passioni esagerate che si rivoltano contro l'impero delle leggi, obbligano un funzionario pub-

blico, ed in modo particolare un intendente ad un contegno rigoroso ma giusto, ad una vigilanza costante, ma diligente ed imparziale, onde non abberrare tra gli estremi che menano sempre a più funesti risultamenti. Senza dubbio allorchè Sua Maestà in tali circostanze le confidò l'amministrazione di una delle provincie del suo regno, le diede una prova grandissima della fiducia che ripone ne' di lei lumi, conviene ch'ella giustifichi sempreppiù questi sentimenti del nostro augusto Sovrano a di lei riguardo. Quindi se qualche sciagurato osi turbare l'ordine pubblico ella ha bisogno di tutta la sua energia per contribuire onde sia assicurato nelle mani della giustizia. Se da un lato il rigore è comandato dal bisogno di assicurar la pace e il riposo de' tranquilli sudditi di Sua Maestà, dall'altro l'intendente deve ricordarsi che padre d'una gran famiglia essendo ridotto alla tristissima necessità di punire, ha grandi motivi di gemerne. Prevenire i delitti, arrestarne il corso piucchè punirli è il perno su cui s'aggira l'arte di governare. Facilissimi ne sono i principj. Se il commercio, se l'industria, se le arti sono secondate e protette; se i poveri trovano nei loro travagli un mezzo agevole alla loro sussistenza, se la fortuna pubblica non si rende del patrimonio di pochi, se una giustizia severa ma imparziale regola i dritti di tutti; se in fine la pace, la sicurezza, la tranquillità è in tutte le famiglie, certo i delitti saranno estinti, o saranno il partaggio di qualche disgraziato che un cieco destino trae alla sua propria ruina. Da questa regola da per se stessa evidentissima discende la conseguenza, che il primo dovere di un intendente è quello di ben amministrare e di far prosperare da tutti i lati la provincia commessa alle sue cure; il secondo quello di perseguitare il delitto e punirlo nei limiti delle sue attribuzioni. Il primo di questi doveri è nobile, sublima l'immaginazione, e la rallegra; il secondo è penoso, rattrista il cuore e gli fa male. Ella, signor intendente, ha perciò bisogno di portare una diligenza particolare su tutti i rami dell'amministrazione. La più gran parte de' decurioni si è variata, i sindaci, gli eletti, quasi tutto il personale dell'amministrazione comunale è di nuova nomina. Io mi auguro che le scelte siano sempre cadute sopra uomini imparziali e degni di meritare la confidenza pubblica. Ma alcuni di essi forse poco esperti han bisogno d'essere menati a mano nella difficile via, nella spinosa carriera amministrativa, ed ella è chiamata a questo nobile ministero. Raccogliendo tutte le idee sopra espresse egli è evidente, signor intendente, che il buon servizio del Re, il ben essere de' suoi popoli esige che ella riprenda tutte le fila dell'amministrazione e che ne segua le sinuosità, ne regoli l'ordine in tutte le sue ramificazioni. In questo modo ella farà la felicità dei buoni e fedeli sudditi del Re, e nella loro prosperità riposa la tranquillità e l'ordine pubblico.

— 1040 —

Reale Rescritto de' 27 ottobre 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai signori commissarj del Re ed ai procuratori generali presso le gran corti criminali per spiegazione di dubbio sulla competenza pe' misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto de' 30 agosto 1821, ed allo stesso anteriori.

L'articolo 4 del decreto de' 30 agosto ultimo sottopone a morte, ed al giudizio delle corti marziali gl'individui, che in comitiva armata scorrono la campagna commettendo reati, non che i loro complici, e fautori in esso designati.

Mi è stato proposto il dubbio se la pena, e la competenza determinata in questo articolo debbano sempre aver luogo pei misfatti nel medesimo preveduti, ovvero nel solo caso che siano essi posteriori al decreto, del quale è parola.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio per lo scioglimento, ha nel consiglio de' 22 andante ordinato, che le corti marziali istallate col decreto de' 30 agosto siano competenti a procedere contra tutti li scorritori di campagna in comitiva, de' loro complici e fautori, il di cui arresto sia seguito dopo l'epoca di tale decreto, benchè li misfatti da essi commessi siano precedenti al decreto suddetto; nella intelligenza, che quando i misfatti siano precedenti al decreto e manchi la continuazione dell'incesso per la campagna posteriore al decreto de' 30 agosto, in tal caso debbano i malfattori dopo un tal decreto arrestati essere giudicati col codice penale vigente: ove poi l'arresto dei malfattori sia seguito prima del decreto anzidetto e per misfatti naturalmente commessi precedentemente siano competenti le gran corti ordinarie o speciali, a' termini del codice penale.

Nel real nome comunico questa sovrana determinazione alle signorie loro per lo adempimento.

— 1041 —

Reale Rescritto del 31 ottobre 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione del concordato che prescrive potersi scegliere fuori del capitolo della cattedrale i deputati per le amministrazioni diocesane, qualora la scelta fatta da' capitoli non meritasse la fiducia del governo.

Nel consiglio de' 29 dello spirante ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto de' 7 dello stesso mese, con cui la commessione esecutrice del concordato, in veduta delle circostanze esposte dal vescovo di Cassano, in seguito di doversi procedere da quel capitolo alla elezione di un canonico deputato delle amministrazioni diocesane, ha proposto dietro l'approvazione di Sua Santità l'espediente ne' casi di essersi da qualche capitolo della cattedrale eletti per deputati delle amministrazioni diocesane soggetti che nelle ultime vicende siensi macchiati. E Sua Maestà uniformandosi al parere di essa commes-

sione esecutrice, cui ha aderito Sua Santità, ha ordinato che il vescovo di Cassano faccia la nuova proposta del deputato dell'amministrazione diocesana, potendo esso vescovo scegliere qualche ecclesiastico che credrà idoneo anche fuori del grembo del suo capitolo. Ha parimenti la Maestà Sua ordinato che un tal sistema si adotti in tutti i casi ne' quali la scelta del deputato, o de' deputati fatta da' capitoli non meritasse la fiducia del governo per la non buona condotta tenuta nelle passate vicende del regno da' soggetti nominati.

Il che nel real nome le partecipo perchè serva d'intelligenza della commissione esecutrice del concordato.

— 1042 —

Reale Rescritto de' 3 novembre 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al direttore della real segreteria di stato di marina, alla commissione generale di polizia, ed ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali per lo metodo da serbarsi nell'invio de' condannati alla relegazione.

A norma del regolamento da Sua Maestà approvato nel consiglio de' 4 luglio 1820, e le cui disposizioni si trovano trasfuse in quello de' 22 agosto detto anno, i condannati alla rilegazione sono stati dalle signorie loro spediti direttamente all'amministrazione della real marina.

Il direttore della real segreteria di stato della marina ha fatto osservare, che non è sempre pronto il legno per trasporto di quei condannati, e d'altronde che la real marina non ha luogo opportuno a custodirli fino al tempo della spedizione, ne' fondi onde provvedere al loro alimento.

Sua Maestà nel consiglio de' 29 ottobre ultimo, prendendo in considerazione queste circostanze, ha ordinato che per l'avvenire i condannati alla rilegazione si mandino direttamente alla commissione generale di polizia, che li riterrà in carcere. Darà subito conoscenza del loro arrivo all'amministrazione della real marina, e li consegnerà alla medesima allorchè essendo pronto l'imbarco, gliene farà la richiesta.

Nel real nome partecipo alle signorie loro per l'adempimento questi reali ordini colla prevenzione che non rimangono con essi alterate le altre norme che sull'invio de' condannati alla rilegazione si trovano stabilite col regolamento in vigore.

— 1043 —

Regolamento del 6 novembre 1821 sovranamente approvato portante disposizioni per la riscossione de soldi e delle indennità de' funzionarj amministrativi, e per fissarsi il modo, e l'epoca dei congedi che potranno loro essere accordati.

Art. 1. Il certificato di servizio sarà il solo documento valido alla percezione del soldo di qualunque funzionario amministrativo, e su di esso la tesoreria generale dovrà formare gli aggiusta-

menti, in conformità delle sue istruzioni. Quindi dal giorno del possesso della carica dovrà aver luogo il pagamento, e continuare senza interruzione, quanto il titolare sarà rimasto costantemente nell'esercizio della medesima.

2. L'atto del giuramento prestato a norma delle leggi sarà necessario per essere immesso nel possesso, e non già per fissar l'epoca, dalla quale dovrà cominciare la percezione del soldo.

3. Il soldo dovrà terminare col giorno in cui terminerà l'esercizio della carica.

4. Quando anche un funzionario amministrativo uscisse dal servizio prima della nomina del successore, o prima che costui andasse a rilevarlo, perderà qualunque dritto al soldo per l'epoca intermedia dalla cessazione del suo servizio al possesso del successore.

5. Al contrario, dandosi il successore ad un funzionario, o assegnandoglisi altra destinazione, o promuovendolo, gli sarà dovuto il soldo, per la carica che lascerà, fino al giorno nel quale l'avrà esercitata: non ostante che il decreto di nomina, o la destinazione del successore, fosse di una data anteriore al giorno medesimo.

6. Nel caso di traslocazione, potrà un funzionario percepire il soldo della carica che lascerà, senza la necessità della esibizione de' certificati di servizio, pel tempo che dovrà impiegare necessariamente nel viaggio, e che sarà definito secondo le circostanze dal segretario di stato, o direttore degli affari interni; e per l'opposto lo perderà di diritto per quello che eccederà questo termine, quando non si trovasse a ciò superiormente autorizzato (1).

7. Il primo sarà certificato dal segretario generale, o da colui che ne farà le funzioni, per lo intendente, pei sottintendenti, e pe' consiglieri d'intendenza; e pel segretario generale dall'intendente, o dal consigliere d'intendenza più anziano.

8. Tali certificati saranno immediatamente trasmessi dall'intendente nella segreteria di stato degli affari interni, onde darsene comunicazione a quella delle finanze, per le opportune disposizioni di pagamento. Essi saranno redatti in doppio esemplare, da rimanere uno nella segreteria di stato degli affari interni, e l'altro da trasmettersi nella regia scrivania di razione.

9. Gl'intendenti, i sottintendenti, i segretarj generali, ed i consiglieri d'intendenza, essendo obbligati a residenza, non potranno allontanarsene senza una espressa autorizzazione, che sarà data dal Re, per gl'intendenti, o dal segretario di stato, o direttore degli affari interni pe' segretarj generali, e pe' consi-

(1) Con ministeriale de' 14 ottobre 1835 è stabilito che i funzionarj amministrativi cambiando residenza hanno dritto al soldo pel tempo che impiegano nel viaggio.

glieri d'intendenza: ben vero, le facoltà del segretario di stato, o direttore degli affari interni, saranno limitate al periodo di un mese, per ogni tempo maggiore sarà indispensabile la sovrana approvazione, il tutto in conformità dell'articolo 96 della legge del dì 12 dicembre 1816.

10. Per effetto del disposto nell'articolo precedente, dovendosi accordare una proroga la quale unitamente al permesso già ottenuto eccedesse lo spazio di un mese, sarà necessario impetrarsi l'autorizzazione di Sua Maestà indistintamente per tutti gl'indicati funzionarj amministrativi.

11. Allontanandosi taluno di essi dal posto, per congedo ottenuto, non avrà diritto alla percezione della rata del soldo corrispondente al periodo dell'assenza.

12. Nondimeno il segretario di stato, o direttore degli affari interni, per malattia, o per altre circostanze particolari, potrà accordargli il godimento dell'intero soldo, o di una porzione di esso (1).

13. Dovendosi però la licenza, attesa la sua durata, o la qualità del funzionario accordare dal Re, a' termini dell'articolo 9 del presente regolamento, occorrerà l'autorizzazione sovrana al pagamento di tutto, o parte del soldo. Mancando questa, s'intenderà che per un mese dovrà pagarsi il soldo diminuito di un terzo, e che pel tempo al di là del mese dovrà essere dalla tesoreria ritenuto interamente.

14. Ove un funzionario amministrativo abusasse del congedo accordatogli, tenendosi lontano dalla residenza per quindici giorni al di là del tempo determinato, occorrerà una espressa autorizzazione sovrana, per essere nuovamente immesso nell'esercizio della carica.

15. Il segretario di stato, o direttore degli affari interni avrà l'obbligo di comunicare immediatamente a quello delle finanze il congedo accordato ad un funzionario amministrativo, per le disposizioni necessarie, in ordine agli aggiustamenti da stabilirsi sulla tesoreria generale per la ritenzione, o pel pagamento di tutto, o parte del soldo.

16. Le indennità, cui i funzionarj amministrativi potranno aver diritto, oltre i proprj soldi, per vacazioni fuori residenza, per rimpiazzo di titolari o per sostituzione a piazze vacanti, saranno calcolate, pe' diversi gradi, nel seguente modo.

Intendente — Uscendo in giro dalla residenza avrà un'indennità di ducati sette al giorno (2).

(1) Con real rescritto de' 22 settembre 1835 partecipato con ministeriale de' 21 ottobre fu ordinato che ai funzionarj civili in congedo col godimento del soldo la tesoreria generale non dovrà praticare ritenuta, purchè non sia dovuta alcuna indennità a coloro che li rimpiazzano.

(2) Questa indennità è stata ridotta a ducati quattro al giorno con real decreto de' 4 giugno 1831.

Sottintendente — Per un simile disimpegno nella propria qualità di sottintendente riceverà ducati due al giorno.

Dovendo supplire un intendente avrà una indennità di ducati tre, e grani 33 al giorno in residenza; e di ducati sei, e grani 66 al giorno fuori residenza (1).

Segretario generale — Gli saranno dovute le stesse indennità fissate per un sottintendente, ne' casi ne' quali vacasse fuori residenza nella propria qualità di segretario generale, o supplisse all'intendente in residenza, o fuori.

Consigliere d'intendenza — Vacando fuori residenza percepirà una indennità di ducati uno, e grani 50 al giorno.

Facendo le veci di un intendente avrà diritto ad una indennità di ducati tre e grani 33 al giorno in residenza (2).

Supplendo ad un sottintendente riceverà un ducato al giorno in residenza, e due fuori residenza.

Supplendo ad un segretario generale in residenza riceverà un ducato al giorno pel tempo al di là del periodo di due mesi, per un tempo minore non avrà diritto ad alcuna indennità.

Facendo poi le stesse funzioni di segretario generale fuori della residenza avrà una indennità di ducati due al giorno dal momento, in cui comincerà a prestare questo servizio.

Consigliere provinciale o distrettuale — Facendo le veci di un sottintendente, o di un segretario generale, si serberà la stessa proporzione fissata per un consigliere d'intendenza, cioè di un ducato al giorno in residenza, e di due fuori residenza, eccetto il caso nel quale sostituendo un segretario generale in residenza, queste funzioni non oltrepassassero il periodo de' due mesi, non essendogli allora dovuta alcuna indennità.

Facendo le veci di consigliere d'intendenza, se la piazza sarà vacante; gli spetterà l'intero soldo annesso alla medesima; non essendo vacante non gli sarà dovuta alcuna indennità in residenza, a norma del disposto nell'articolo 24 della legge del dì 12 di dicembre 1816.

Quante volte poi uscisse in giro dalla residenza, se supplisse ad una piazza vacante, percepisce in conseguenza la indennità dell'intero soldo, oltre a questa, gliene sarà dovuta un'altra di un ducato al giorno; se supplisse ad una piazza non vacante, e conseguentemente non avesse alcuna indennità per le funzioni in residenza, riceverà ducati due al giorno.

Le disposizioni relative ad un consigliere provinciale o di-

(1) Con real decreto de' 4 giugno 1831 l'indennità di un sottintendente, e segretario generale che rimpiazza l'intendente è fissata a ducati due al giorno in residenza, ed a ducati tre, fuori residenza.

(2) La stessa indennità fissata col decreto de' 4 giugno 1831 per un segretario generale, o sottintendente è dovuta ad un consigliere d'intendenza che rimpiazza l'intendente sia in residenza, sia fuori, come pure ad ogni altra autorità inferiore, che rimpiazza la superiore.

strettuale, saranno altresì applicabili a tutti coloro, che non avendo tal qualità, potessero essere adoperati in simili funzioni (1).

17. Sarà vietato espressamente a qualunque funzionario di percepire nel tempo stesso, e per diverse funzioni più di una indennità.

18. Conseguentemente, se un funzionario di grado inferiore, che si trovasse a supplire un segretario generale d'intendenza, dovesse nel tempo stesso, per qualche circostanza straordinaria, far le veci dell'intendente, gli sarà dovuta solamente la indennità stabilita per la sostituzione di quest'ultimo, avendo sempre diritto in tali casi, alla percezione di quella attaccata al grado maggiore.

19. Non sarà dovuto a' funzionarj amministrativi di qualunque grado alcuna indennità di viaggio, per recarsi nella residenza di coloro, che potessero esser chiamati a supplire, salvo qualche caso particolare, in cui la lunghezza, o la difficoltà del viaggio esigesse una spesa molto maggiore del compenso, che potesse ritrarsi nell'esercizio delle funzioni provvisorie del grado superiore, ed allora si dovrà adire la real segreteria di stato degli affari interni per una straordinaria provvidenza.

20. Le indennità ai funzionarj amministrativi graviteranno, o sul supero del fondo destinato per lo pagamento de' loro soldi, quantevolte fussero dovute per aver supplito a piazze vacanti, o a titolari in congedo senza soldo, o con ritenzione di parte di esso; ovvero, estraneamente a questi due casi, sul fondo ammesso nello stato discusso del dipartimento degli affari interni, per ispese straordinarie dell'amministrazione civile, in conformità della decisione sovrana del dì 27 di maggio 1818.

21. Il segretario di stato, o direttore della real segreteria degli affari interni farà in modo, che la tesoreria generale non si graverà di duplicati pagamenti di indennità, e di soldo per una stessa carica, a causa dei congedi accordati, esclusa qualche circostanza straordinaria, che rendesse indispensabile una misura diversa.

22. I certificati d'indennità ai funzionarj amministrativi saranno formati e trasmessi nella segreteria di stato degli affari interni per le opportune disposizioni, nel modo stesso, e colle stesse formalità richieste per gli atti di possesso, giusta gli articoli 7 ed 8 del presente regolamento.

Oltre a ciò, sarà indispensabile, quantevolte si trattasse d'indennità dovute, per funzioni esercitate, di esprimere ne' cer-

(1) Con real rescritto de' 4 ottobre 1831 fu stabilito di doversi un'indennità di carlini quindici al giorno ai consiglieri provinciali, o distrettuali, ed altri soggetti che fossero incaricati di affari amministrativi fuori l'ordinaria loro residenza.

tificati l'oggetto della sostituzione, se per vacanza della piazza, o per congedo ottenuto dal titolare, ed in questo secondo caso indicare la data in cui dalla segreteria di stato degli affari interni si sarà comunicato, e la durata di esso; ed in fine, se si sarà accordato col godimento del soldo, o senza; ovvero con diminuzione di una parte di esso.

Mancando una di queste indicazioni ne' certificati, non saranno ricevuti.

23. Ogni altra disposizione precedente, non conforme a quelle contenute nel presente regolamento rimarrà derogata.

— 1044 —

Reale Rescritto de' 10 novembre 1821 partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali, col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza pe' misfatti preveduti nell'articolo 4 del decreto de' 30 agosto 1821 relativo alle persecuzioni delle comitive armate.

Mi è pervenuta dimanda onde fossero determinate le norme da seguirsi circa la dichiarazione di competenza nelle cause de' detenuti per imputazioni di misfatti designati nell'articolo 4 del decreto de' 30 agosto ultimo relativo alla persecuzione delle comitive armate de' malviventi.

Sua Maestà cui ho proposto l'affare nel consiglio de' 7 andante ha ordinato, che in queste cause debbano decidere della competenza le gran corti criminali; ed ove la dichiarino per la corte marziale debbano dirigere alla medesima i detenuti, e le carte corrispondenti.

Ha nel tempo stesso ordinato Sua Maestà, ad evitare ogni qualunque sottigliezza forense, che avverso le decisioni di competenza, che si pronuncieranno dalle gran corti criminali non vi sia luogo a ricorso per annullamento, e che possono benissimo le corti marziali elevare il conflitto giurisdizionale quando veggano che le decisioni delle gran corti criminali offendano le facoltà accordate alle corti marziali, ne' quali casi elevato dalle corti marziali il conflitto, debbano subito i commissarj del Re farne rapporto a questa real segreteria di stato di grazia e giustizia.

— 1045 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1821 partecipato dal ministro delle finanze col quale si diminuisce la tassa sulle lettere provvenienti dallo stato romano.

Dal suo rapporto degli 8 del corrente mese ho rilevato che per effetto de' concerti presi fra il governo pontificio, e quello di Sua Maestà, le lettere provvenienti dagli stati ereditarj austriaci, a contare dal dì primo di questo mese vengono gravati della tassa di baiocchi cinquanta, e non più di bajocchi 80

ad oncia; e che questa misura avendo prodotto nella tassa finora in vigore, giusta gli esperimenti eseguiti in cotesta amministrazione generale, la diminuzione di grana nove sulle lettere semplici, grana 12 sopra quelle di un foglio e mezzo, grana 17 su quelle di due fogli, e grana 35 ad oncia su quelle tassate a peso, ella abbia già disposto di applicarsi alle enunciate lettere provvenienti dagli stati ereditarj austriaci la seguente tassa cioè:

Lettere semplici grana	29
dette di un foglio e mezzo.	39
dette di due fogli	60
dette di peso ad oncia	25

Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio di stato de' 14 del corrente, la Maestà Sua si è degnata rimanerne intesa.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso di risulta, potendo ella far pubblicare col giornale l'accennata diminuzione, e la ragione, che l'ha dettata.

— 1046 —

Reale Rescritto de' 21 *novembre* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia alla commissione generale di polizia sulla destituzione degl'impiegati giudiziarj.*

Il regio procuratore presso il tribunal civile di Catanzaro mi ha riferito, che quell'intendente aveva disposta la sospensione del conciliatore di . . . a motivo di condotta non plausibile tenuta dal medesimo nelle vicende politiche, ed in conformità degli ordini della polizia generale. Avendo io rassegnato ciò a Sua Maestà nel consiglio di jeri, la Maestà Sua ha ordinato, che le sospensioni de'funzionarj giudiziarj possono provocarsi, ma che le risoluzioni delle medesime debbonsi prendere da questa real segreteria di stato.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione a cotesto commissariato generale di polizia per l'uso conveniente.

— 1047 —

Circolare del 21 *novembre* 1821 *emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta alle amministrazioni diocesane sullo stato dettagliato de' cespiti sotto la gestione delle amministrazioni diocesane.*

Varie amministrazioni diocesane hanno mancato di rimettere nella real segreteria di stato degli affari ecclesiastici, di mio carico, gli stati di situazione delle rispettive casse pe' quadrimestri di aprile, e di agosto del corrente anno; e talune altre mentre hanno adempito ad un tale invio pel quadrimestre di aprile, non hanno fatto lo stesso per quello di agosto, già da più tempo scorso. Essendo intanto necessario che da questa real segreteria si abbia la notizia precisa di ciò che rimane nelle

rispettive casse in ogni quadrimestre, onde regolare le sue disposizioni tutte le volte che dalle amministrazioni diocesane si propongono degli esiti straordinarj per riparazione de' fondi, o per altri oggetti necessarj alla gestione ad esse affidata; ne rimetterà cotesta amministrazione diocesana nel termine di quindici giorni un bilancio dell'introito, ed esito fatto da gennaio a tutto agosto del corrente anno; e ne' venturi quadrimestri avrà cura d'inviarmi con esattezza, e senza ritardo lo stato di situazione di cassa, formato secondo il modello, di cui fanno uso i regj procuratori delle amministrazioni medesime nel dare simile notizia alla real segreteria di stato delle finanze. Insieme col suddetto bilancio mi rimetterà pure uno stato dettagliato de' cespiti, che sono attualmente nella sua gestione, della loro rendita, de' pesi, che sono a carico di cotesta amministrazione, e degli avanzi che possono annualmente risultarne. Nella formazione di un tale stato avrà presente il modello che le acchiudo, ed al quale si conformerà esattamente.

— 1048 —

Regolamento del 30 *novembre* 1821 *sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su de' passaporti, sovranamente approvato pei reali dominj al di quà del faro.*

Art. 1. Ogn'individuo di qualunque classe, e condizione egli sia dovrà provvedersi di una carta di sicurezza.

Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani, che non abbiano compiuto gli anni quindici.

2. La carta, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà rilasciata dal solo sindaco della comune, quando in essa non risiede il giudice regio. Risiedendo il giudice, dovrà essere da questo vidimata.

3. La carta suddetta, spedita una volta, avrà il suo vigore per un anno, e con essa, senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la propria provincia.

4. Se un individuo voglia fuori del proprio circondario intrattenersi al di là di otto giorni, ha bisogno di una così detta carta di permanenza (1).

Questa sarà rilasciata dal solo sindaco, o pure verrà anco vidimata dal giudice regio secondo la diversità dei casi indicati nell'art. 2.

5. La carta sia di sicurezza, sia di permanenza, non sarà soggetta, che al pagamento di soli due grani.

Sono eccettuati da questa regola i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

6. Per passare dalla provincia propria alle altre, è necessario

(1) Con sovrano rescritto de' 30 novembre 1829 partecipato dal ministro di polizia generale a 5 dicembre detto anno le carte di permanenza furono abolite per le provincie.

un passaporto, che verrà spedito dall'intendente della propria provincia.

Ne' casi però di urgenza, ed anche quando trattasi di persone notoriamente immuni da ogni eccezione può rilasciarlo il sindaco del comune. Sarà vidimato dal giudice nel solo caso ch'egli vi risiede.

7. I bracciali, ed i pastori, che per motivi d'arte e d'industria si recano nelle provincie limitrofe, non han bisogno di passaporto.

È per essi sufficiente una così detta carta di passo, la quale si spedirà e vidimerà gratuitamente dal sindaco della comune e dal giudice ed avrà il suo vigore per un anno.

8. Quelle persone che, sia per possidenza, sia per commercio abbian bisogno notoriamente di una continua comunicazione nei comuni della provincia limitrofa, neppure avran bisogno di passaporto.

Sarà per loro sufficiente una carta di passo conformemente all'articolo precedente.

9. I passaporti per l'estero saranno rilasciati dagl'intendenti, precedente autorizzazione della commessione generale di polizia (1), meno che ne' casi urgenti, ne' quali saranno obbligati di darne dopo comunicazione alla commessione suddetta. In essi, oltre de' connotati personali, verrà indicato l'oggetto della partenza, ed il tempo dell'assenza.

10. I bracciali, e pastori di Terra di Lavoro, e degli Abruzzi non avran bisogno di passaporto per passare all'estero.

Sarà per loro sufficiente una così detta carta di passo, che colle norme prescritte nell'art. 7 sarà rilasciata gratuitamente dal sindaco del luogo, e valerà per un anno.

11. I sindaci in ogni quindici giorni manderanno ai sottintendenti un notamento de' nomi di coloro, cui siensi rilasciate carte per l'estero; i sotti intendenti lo manderanno agl'intendenti, e questi lo spediranno alla commessione generale di polizia.

Gli stessi intendenti manderanno nel termine medesimo alla commessione generale la nota di coloro, cui direttamente abbiano rilasciato i passaporti per l'estero. Salvi i particolari casi ne' quali per alcune circostanze dovranno dare alla commessione suddetta pronto avviso di alcun passaporto spedito.

12. I contravventori alle indicate disposizioni riguardanti le carte di sicurezza, di permanenza, di passo, non meno che pe' passaporti per l'interno, saranno puniti con uno a tre giorni di carcere, ovvero con una multa di uno a sei ducati (2).

(1) Con decreto de' 5 giugno 1822 tutti gli affari della commessione furono riuniti, e formarono un ministero e segreteria di stato della polizia generale.

(2) Questa multa è stata ridotta a' termini delle leggi penali cioè da 5 a 29 carlini.

13. I particolari, i locandieri e gli albergatori, le corporazioni qualunque religiose, non potranno alloggiare chicchessia che non sia munito della carta, o passaporto a seconda del caso. Avranno essi pur l'obbligo di manifestare a' commissari dei quartieri di Napoli, ed agli agenti locali di polizia nelle provincie le persone che vogliono pernottare.

14. La contravvenzione al precedente articolo sarà pe' particolari punita con otto giorni di arresto, o pure con venticinque ducati di multa; e col doppio della prigionia o della multa, quando trattasi di locandieri, o di coloro che tengono case, ad oggetto di albergare anche degli avventori per trarne profitto; come pure pe' capi delle corporazioni religiose, che accordassero alloggio. Queste pene saranno accresciute al doppio nella capitale.

15. Le determinazioni, e le multe, di cui è parola in questo regolamento, saranno applicate da' funzionarj locali di polizia con motivato e documentato processo verbale.

16. Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punita con misure disciplinari di riprensione, di chiamata in residenza, di sospensione dalle funzioni di polizia, applicabili dall'intendente, e dalla commessione generale di polizia. Salvi i casi di pene maggiori, e di traduzione de' colpevoli dinanzi a' tribunali.

17. Sarà pubblicato separato regolamento per la buona amministrazione de' fondi che risulteranno dalla esecuzione del presente regolamento.

18. La commessione generale di polizia è incaricata della esecuzione di questo regolamento.

— 1049 —

Circolare de 5 *dicembre* 1821 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori presso i tribunali civili sulla intelligenza dell'articolo* 57 *della legge de'* 23 *novembre* 1819 *sul notariato.*

L'articolo 57 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato che prescrive il concorso degli aspiranti alle vacanti piazze di notajo, non è stato dalle camere notariali eseguito colle medesime formalità, ed in tutti i casi, in cui viene di ragione richiesto. Per non lasciare questa parte di esecuzione indeterminata, e per condurre le camere alla uniformità, ho creduto opportuno d'indicare una norma comune da tenersi, avendo osservato essere stata con vantaggio messa in pratica da taluni delle camere.

1. Allorchè nella vacanza di piazza di notaio sia per difetto di numero negli esercenti attuali, sia per decadenza, destituzione, o altra cagione indicata dalla legge, si presenteranno degli aspiranti, il tribunale nel rimetterne la petizione alla camera ai termini dell'articolo 56 della citata legge, prescriver-

l'apertura del concorso, e la pubblicazione degli avvisi secondo la norma prescritta dall'articolo 64.

2. Scorso il termine di giorni otto dalla seguita pubblicazione coll'aumento legale in ragione della distanza de' comuni dalla capitale della provincia, la camera si occuperà dell'esame, e delle operazioni designate negli articoli 57 58 e 60.

3. Il tribunale nel dichiarare quali degli aspiranti concorsi sia il meritevole della piazza, fisserà i punti di approvazione che il candidato ha meritati. Questa indicazione potrà servire di norma in confronto degli altri concorrenti, allorchè lo stesso individuo, una volta approvato, aspirerà o alla stessa piazza da cui trovasi decaduto per lo trascorrimento del termine prefisso nell'articolo 61 o chiegga altra piazza a titolo di traslocazione.

Elleno cureranno l'esatta esecuzione delle presenti istruzioni di cui mi accuseranno il ricapito, e comunicazione alle rispettive camere notariali.

— 1050 —

Reale Rescritto de' 5 *dicembre* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai regj procuratori presso i tribunali civili sul posto che i conciliatori debbon occupare nelle pubbliche cerimonie.*

La disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1819 di dovere i giudici conciliatori nelle pubbliche cerimonie prender posto immediatamente dopo de' sindaci, ha dato luogo alla quistione se alla destra de' sindaci debban, giusta il detto articolo, sedere i giudici conciliatori, o pure giusta il real rescritto de'22 maggio 1820 i regj procuratori presso le amministrazioni diocesane.

Sua Maestà nel consiglio degli 8 dell'andante mese si è degnata sovranamente risolvere ed ordinare, che debba prevalere il cennato reale rescritto.

Le partecipo siffatta real determinazione perchè ne disponga l'adempimento nella parte che risguarda i giudici conciliatori.

— 1051 —

Reale Rescritto del 5 *dicembre* 1821 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che la destinazione a far parte della deputazione che sceglie il consiglio generale di ogni provincia per sollecitare presso l'intendenza, o presso le reali segreterie di stato le risoluzioni delle sue deliberazioni non deve dare occasione a verun deputato di recarsi in Napoli a spese de' comuni.*

La legge organica dell'amministrazione civile ha dato la facoltà al consiglio generale di ogni provincia di scegliere una deputazione di uno, o due individui colla commissione di sollecitare presso l'intendente, o presso le reali segreterie di stato le risoluzioni, ed il compimento delle sue deliberazioni.

Or Sua Maestà nel consiglio de' 21 del prossimo decorso mese si è degnata disporre per punto generale che la destinazione a far parte di tale deputazione non debba dare occasione a verun deputato provinciale di venire in Napoli a spese de' comuni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per lo analogo adempimento.

— 1052 —

Reale Rescritto del 12 *dicembre* 1821 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si fissa il premio per lo scoprimento de' cespiti occultati.*

La commessione esecutrice del concordato richiesta del suo parere sul progetto manifestato dall'amministrazione diocesana di Napoli relativamente al premio domandato da taluni, che si sono esibiti a scoprirle de' beneficj occulti, ha proposto, che per regola generale non dovrebbe dalle amministrazioni diocesane adottarsi sul proposito altro principio, che quello fissato nell'articolo 26 del regolamento per l'amministrazione de' beni del patrimonio regolare ne' seguenti termini. È stabilito un premio per lo scoprimento de' cespiti occultati, che sarà di un'annata di rendita, se nessuna notizia vi è sulle scritture dette nell'art. 17; della metà se vi è rastro in quelle. Benvero che co' casi particolari potrebbero le amministrazioni diocesane riferirne le circostanze ad oggetto di ottenere delle maggiori facilitazioni a favore de' denunzianti per nuove scoperte di beni.

E Sua Maestà, cui nel consiglio del dì 10 del corrente ho rassegnato tutto ciò, ha ordinato che l'amministrazione diocesana si uniformi al regolamento proposto dalla commessione esecutrice del concordato, e dalla medesima fatto eseguire pel patrimonio regolare.

Nel real nome lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1053 —

Circolare del 12 *dicembre* 1821 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina da qual tempo debbano aver vigore i ruoli suppletorj risultanti da catasti rettificati.*

Alcuni direttori delle contribuzioni dirette nel dubbio, che gli aumenti di materia imponibile, che si hanno in risultamento delle rettifiche de' catasti provvisorj, debbano valere dal momento in cui si scovrono, han dato fuori a carico de' proprietarj de' fondi su' quali gli aumenti hanno luogo, ruoli suppletorj per somme di contribuzioni e multe.

Or poichè nell'articolo 29 del real decreto de' 10 giugno 1817 è dichiarato, che siccome le diminuzioni di materia imponibile, così gli aumenti che verificansi per mezzo delle rettifiche de' catasti non producono variazione per l'anno in cui la rettifica si opera, e che nell'anno prossimo il comune dee esser

messo in ripartizione per la rendita nuovamente riconosciuta, ed approvata, ho disposto su di analogo parere del consiglio delle contribuzioni dirette, che i ruoli suppletorj spediti per gli aumenti di cui è parola non abbiano più effetto.

Ed intanto perchè in altra provincia non avvengano simili equivoci, credo opportuno dichiarare per esatta intelligenza dell'art. 29 del real decreto de' 10 giugno 1817, che gli aumenti di materia imponibile, che verificansi per le rettifiche de' catasti non deggiono produrre effetto, che nell'anno in cui mettesi in riscossione il ruolo ch'emana dal catasto verificato.

— 1054 —

Circolare del 19 *dicembre* 1821 *emessa dalla direzione generale dei ponti e strade con la quale si determina che i progetti delle opere pubbliche a carico del tesoro non possono farsi dagl'ingegneri che per ordine speciale dei direttori generali di ponti e strade.*

Credo utile di darle conoscenza di una circolare, che in data di oggi ho diretto agli ingegneri dipendenti da questa direzione generale. Come l'oggetto è di richiamarli all'adempimento de' loro doveri, ed alla dipendenza, che in genere di arte debbano serbare colla direzione medesima, onde le spese siano proposte con avvedutezza e solidità, così la prego d'inculcarne l'esatto adempimento.

» Ho osservato con pena che gl'ingegneri dipendenti da questa direzione generale si arbitrano di compilare dei progetti per le opere, che sono nelle attribuzioni a me affidate, senza mio ordine, senza averne comunicate le basi, e formando spesso dei travagli incompleti su i quali è difficile a pronunziare, e che mi pervengono o pel canale degl'intendenti, o del ministero. Per far cessare un sì grave inconveniente, che porta nel servizio confusione, e minoranza di precisione e sicurtà di riuscita, la invito di non permettersi in verun caso compilare progetti per opere, la cui costruzione è a carico del tesoro, e dei fondi provinciali, senza ordine espresso da me firmato, rimettendone di questi una copia al signor intendente, e due in questa direzione generale. Son certo che il suo zelo, e la conoscenza che ha dei regolamenti, non la faranno allontanare da quanto vengo di prescriverle, e di cui chieggo l'esatto adempimento.

— 1055 —

Reale Rescritto de' 21 *dicembre* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia ai commissarj del Re sull'applicazione dell'articolo* 10 *del real decreto de'* 30 *agosto* 1821.

L'articolo 10 del decreto de' 30 agosto ultimo dispone quanto segue:

Il malvivente che dentro un mese a contare dalla pubblica-

zione del presente decreto uccida un altro malvivente compreso nelle liste, godrà un'amnistia.

È nato il dubbio se convenga degnarsi della reale clemenza il malvivente, che dopo il termine fissato in tale articolo abbia ucciso o arrestato altro malvivente.

Sua Maestà, cui ho proposto l'affare, nel consiglio de' 20 andante ha ordinato, che ne' casi che formano oggetto del dubbio, i suoi commessarj devono far pervenire particolari rapporti a questa real segreteria di stato co' dettagli delle circostanze, che vi sono concorse, ed attendere le sovrane determinazioni.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 1056 —

Reale Rescritto de' 29 *dicembre* 1821 *partecipato dalla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la gran corte criminale in Santa Maria portante la soluzione di un dubbio risguardante la competenza delle corti marziali.*

Avendo proposto a Sua Maestà il di lei rapporto de' 21 novembre scorso per la soluzione del dubbio surto circa la competenza delle corti marziali in materia di associazioni segrete; Sua Maestà nel consiglio de' 26 corrente ha risoluto non potere aver luogo il proposto dubbio, dacchè dove si conobbe la necessità della fragranza è stata espressa; e dove espressa non è stata, è chiaro non essersi creduta necessaria.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1057 —

Reale Rescritto del 29 *dicembre* 1821 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettar cariche comunali e quelle di decurioni, senza il consenso del padre.*

Esisteva ancora irrisoluto il dubbio se il figlio di un proprietario ai termini dall'art. 100 della legge de' 12 dicembre 1816 il quale avesse l'età prescritta per fare parte degli eligibili a cariche civiche potesse essere iscritto nelle liste di quesiti, benchè vivendo sotto il tetto paterno, non avesse isolatamente una rendita propria sufficiente a dargli questo dritto. Or Sua Maestà dando luogo a considerazioni relative alle diverse responsabilità inerenti a tal'impieghi, sopra tutto a quelle che risultano dalle disposizioni contenute nel regolamento finanziero del 1 febbrajo 1816 e dall'art. 64 della precitata legge, si è degnata decidere nel consiglio de' 19 del corrente mese, che i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettare cariche comunali, non escluse quelle di decurioni senza il consenso del padre.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per la sua osservanza.

— 1058 —

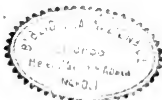
Circolare del 29 *dicembre* 1821 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno intorno alle facoltà e privilegi di cui godono per pontificia concessione gli imperiali e reali cappellani Castrensi dell'armata austriaca.*

Il generale austriaco barone Koller mi ha fatto sapere, che non essendo a cognizione de' parrochi, e degli altri ecclesiastici di questo regno le facoltà e i privilegi, di cui godono per pontificia concessionegli imperiali e reali cappellani Castrensi dell'armata austriaca, avviene spesso che da'suddetti parrochi ed ecclesiastici si frappongono degli ostacoli all'esercizio delle funzioni de' cennati cappellani.

Mi ha quindi il lodato generale acchiuso copia delle facoltà e privilegi, di cui godono i cappellani anzidetti, ad oggetto di farsi da me noto a' parrochi, e cleri delle diocesi per mezzo de' rispettivi ordinarj, e nel tempo stesso mi ha premurato di disporre, che ai suddetti cappellani Castrensi, previo pagamento, vengano somministrati gli utensili, abiti, puramente necessarj per l'esercizio delle loro funzioni nelle rispettive parrocchie, nelle quali occorrerà di celebrarle.

Secondando io le premure del suddetto generale, rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima una copia delle suddette facoltà e privilegi conceduti agli indicati cappellani, affinchè ne faccia consapevole chiunque convenga del clero di cotesta diocesi, e disponga nel tempo medesimo che non si frapponga alcun impedimento ai cappellani suddetti nell'esercizio di tali privilegi e facoltà; e che sieno a' medesimi somministrati gli utensili, abiti e paramenti sacri, tutte le volte che occorrerà ad essi di dover fare delle funzioni nelle chiese di cotesta diocesi, a tenore della dimanda del prelodato generale.

FINE DEL TERZO VOLUME.



INDICE.

—Anno 1819—

— Anno 1820 —

— Anno 1821 —





